ISTORIA CIVILE

DEL REGNO

DI NAPOLI

ISTORIA CIVILE

DEL REGNO

DI NAPOLI

DI

PIETRO GIANNONE

TOMO I

CAPOLAGO

Cantone Ticino

MDCCCXL

ELOGIO STORICO

DI

PIETRO GIANNONE

TRATTO DALL' OPERA

VITÆ ITALORUM DOCTRINA EXCELLENTIUM

QUI SÆCULIS XVII ET XVIII FLORUERUNT

DI MONSIGNOR

ANGELO FABRONI

Malagevole assunto si è quello di scrivere la vita d'un uomo nella cui lode o biasimo niuno quasi ha tenuto i giusti modi. Cionnonpertanto gioverà l'averlo tentato, e se in tanta turba di riprensori o lodatori, mi sarà dato di avvenirmi in pochi amici della verità che abbiano a grado quanto coll'animo scevro da ogni spirito di parte sono per dire, avrò di che confortarmi con la loro testimonianza e giudizio. Certo che un grand'uomo e sommamente studioso delle gravissime discipline fu Pietro Giannone; il quale se fortuna o prudenza avesse sortita pari alla dottrina, non per vero dire più grande nè più celebre (giacchè talvolta dalla colpa medesima

celebrità si merca), ma più onorato e felice saría stato. Conciossiachè, essendo l'età sua caduta in tempi in cui pericolosa impresa era, principalmente in Italia, quelle cose che sante si reputavano, quantunque nulla di comune con la religione avessero, e i diritti dei romani pontefici e degli altri prelati della Chiesa offendere pur un tantino, e gli antichi eventi de' re e de' reami descrivere, ogni biasimo da lui dato, da malevolenza ed odio contro la cattolica religione si reputava procedere; ond' egli fu sì travagliato dai potenti, che non potè giammai requie avere da tante miserie e pericoli. Per patria ebbe egli Ischitella, borghetto della Puglia citeriore in quella parte situato che Monte Gargano si appella; nella qual terra egli nacque il 7 di maggio del MDCLXXVI, di Lucrezia Migaglia e di Scipione, speziale. Havvi chi vuole che questi l'origine sua traesse dai Giannoni-Alitti, incliti per ricchezze e per nobiltà di sangue; ma sì alieno era il nostro scrittore dal voler surrepire la stima degli uomini col pregio delle fumose imagini degli avi, che la nobiltà, tranne che fosse alla virtù accoppiata, qual vano nome ed estraneo onore, derideva. Fu liberalmente educato e della dottrina all'età puerile adattata fornito nella casa paterna; pervenuto poi al diciottesimo anno di età inviavalo il padre a Napoli, acciò ivi accudisse alle più nobili discipline, e principalmente alla giurisprudenza. Niuna cosa fu più venturosa per lui che quella di essere posto sotto la disciplina di Domenico Aulisio, il quale non solamente di quelle facoltà ed arti con cui si addestrano i giovani per l'uso del fôro, abondava, ma dottissimo era nelle greche e nelle latine lettere e quasi che in ogni liberale dottrina. E perchè nel giovanetto risplendeva un'indole singolarmente virtuosa ed

una gran cupidigia di gloria, trattò sempre con lui l'Aulisio così amicamente e con tanta benevolenza, che a mala pena parea lo comportassero gli altri di lui generosi condiscepoli. Quando poi ebbe egli fatto negli studi e filosofici e della giurisprudenza tanto profitto che parvegli potere di già fama acquistarsi, richiese Gaetano Argento, del quale non vi era *altro* più illustre avvocato nella napolitana curia, che lui pure volesse porre nel novero di quelli che soleva tenere in sua casa a coltivare con private esercitazioni le più nobili discipline. Mostrossi egli allora propugnatore della più culta giurisprudenza, di cui preclaro saggio diede quando pigliò ad illustrare con varie dissertazioni la legge 2.ª ff. *De origine juris*. Dilettevole gli riusciva questa investigazione di grandi cose occultissime alla turba de' giureconsulti; per lo che, non cessando egli mai dallo studio dell'erudizione e di quella particolarmente che l'origine e le variazioni delle leggi e le vicende degli Stati riguardava, nacque in lui vaghezza, encomiata dall'istesso Argento, di scrivere la storia civile del regno di Napoli, ed esporre le cagioni da cui furono mossi quelli i quali, novello ordine di cose agognando, si proposero di toglier di mezzo gli antichi instituti ed ordinamenti. Nulla di meglio desiderava fuorchè di potere nella già incominciata opera spendere i giorni e le notti, ma le domestiche angustie lo costrinsero di trarre fuori la sua dottrina dal rezzo degli eruditi e dall'ozio casalingo al sole ed alla palestra forense. Prevale nella napolitana curia non tanto la profondità della scienza del dritto civile, quanto la facondia o copia del dire; alla quale non essendo il Giannone molto per natura acconcio, nè avendovi posto grande studio, conciossiachè divisasse, meglio essere il pensare acu-

tamente e prudentemente, che non il parlare con abondanza, ne avvenne che tardi assai fu egli annoverato fra' chiari avvocati. Il che però conseguì l'anno MDCCXVI, quando prese a difender la causa de' terrieri di San Pietro in Lama, da' quali il vescovo di Lecce, loro signore, volea riscuoter la decima delle olive. Perciocchè gli scritti che diede fuori sopra quella lite, quantunque non molto splendidi per istile, sono tuttavia pieni di acume e di sagacia; e la celebrità istessa dell'avversario moltissimo valse a procacciare a lui fama. Il che prima che fosse, tanto anguste erano le sue sostanze, che, non avendo danaro per comperarsi le opere del Cuiacio, si trovava ridotto a trascriverne di sua mano quel tanto che di maggiore utilità gli sembrasse. Dopo di quella trattò parecchie altre nobili cause, e le allegazioni cui recava alla curia, con tanta diligenza erano elaborate, e, per così dire, alluminate, che non si dava causa la quale non degna essere del suo patrocinio paresse. Massimamente poi veniva in chiaro la sua dottrina quando alcuna cosa di storico o di pertenente al pubblico od al feudale diritto egli aveva da discussare; chè allora agevolmente riportava la palma. Ma il Giannone, che tutto il giorno leggeva e scriveva e commentava, di questi forensi esercizi pago non era; e quando la curia gliene lasciava il tempo, in una suburbana villetta del principe d'Ischitella andava a rintanarsi, per ivi incalzare la sua opera della storia civile del regno di Napoli. Poco tuttavia mancò ch'ei la tralasciasse, non tanto perchè la cosa era di somma difficoltà e fatica, quanto perchè aveva udito che il padre gesuita Partenio Giannettasio, dotto uomo per vero e sciolto d'ogni altro impiccio, molto si affaticava nel dettare la storia del regno di Napoli. Ma come ven-

ne alla pubblica luce l'anno MDCCXIII quest'opera del Gesuita, conobbe tosto il Giannone non esservi donde avess' egli a deporre il proprio intento; conciossiachè null'altro avesse fatto il Giannettasio che vestire col fregio della lingua latina quelle cose che il Summonte in disadorno volgare italiano esposte aveva. Instavano presso di lui eziandio gli amici, frequentemente richiedendolo che a compimento l'opera adducesse, nè dalla grandezza dell'assunto atterrir si lasciasse. In questo mezzo muore l'Aulisio, nè fu lieve il sospetto che di veleno l'avesse ucciso il figliuolo d'un suo fratello, per nome Nicolò Ferrara-Aulisio. Laonde fu questi in carcere tratto, e vedendosela trista, pregò il Giannone d'assumere il suo patrocinio. Per la cui opera fu lasciato andar libero; e allora, per dimostrarsi riconoscente e doveroso inverso al patrono suo, a cui si dicea debitore della vita, donavagli gran parte dei libri e tutti quasi gli scritti del zio. Rammentando il Giannone con soave e giocondo sentimento quanto avess'egli progredito nello studio della giurisprudenza in grazia dell'Aulisio, acciò il vantaggio della dottrina di esso a tutti si diffondesse, fece stampare le annotazioni di lui a varii titoli delle Pandette, e i commentari alle instituzioni del dritto canonico o pontificio. Ma come a tant'uomo non poteano mancare i malevoli, cominciarono questi a sparger voce che i manoscritti dell'Aulisio sarieno stati pel Giannone tant'oro, onde accattarsi lode, e compiere la storia di Napoli; come se un uomo così copiosamente fornito d'ingegno, di dottrina e di studi avesse avuto mestieri dell'altrui sussidio. Nulla ei rispose per confutare una sì assurda e invereconda accusa, e più acremente di prima incalzò il lavoro. Ma perchè spesso lo distraevano le brighe del fôro, parea mal

pago della propria fortuna, che a sostentare la vita colle liti e contese lo costringesse. Tanto lucro però gli arrecarono queste, che finalmente, come da sì gran tempo n'aveva desiderio, potè procacciarsi una gradita abondanza di libri ed un casino di campagna poco stante dalla città, ove dilettarsi poteva senza disturbi. Ricreavasi la mente sua con l'esercizio; e acciò non paresse avere lui posto nella sola giurisprudenza ogni studio della vita, accudiva talvolta alle investigazioni dell'antichità e delle naturali cose. Va attorno per le stampe una sua lettera scritta a Nicola Cirillo, uomo per dottrina medica e fisica chiarissimo, nella quale risponde a questo suo quesito: perchè la neve più a lungo rimanga in quella sommità del monte Vesuvio che è più depressa, e dalla quale escono le fiamme, che non nella sommità più alta, da cui il volcano non vomita fuoco. La cagione del quale fenomeno è posta da Pietro nella rena che ricopre la vetta del monte inferiore, per la quale facilmente s'infiltra la squagliantesi neve; al quale infiltramento dell'acqua non essendo alto il suolo terroso o sassoso del monte superiore, ne avviene che quando ivi comincia a liquefarsi la neve, quell'acqua che ne scola, facilmente discioglie quella neve che rimane. Aveva già il Giannone praticato con un tipografo per la stampa della sua storia di Napoli; per cui, mediante l'appruovazione di Niccolò Capasso, uomo dottissimo e suo grande amico, ottenne la venia dal cardinale d'Althan, governatore del Regno per Cesare. L'opera a cui per vent'anni egli aveva posto mano, venne pertanto alla luce in marzo dell'anno MDCCXXIII; la quale ben diresti, mêsse e materia non meno di gloria che di acerbissime molestie essere stata per l'autore. Nè veramente io saprei come scriverne, tanti e sì grandi essendo i pre-

gi di quella. Intento primario dell'autore fu di far cosa per cui a tutti gli scrittori delle napolitane bisogne era mancato o l'intento e la cura, o l'animo e le forze; vale a dire di disporre ed esaminare le leggi, i costumi e la polizia tutta di quel nobilissimo regno. Per lo che, pigliando le mosse dagli ultimi tempi in cui quella greca città continuava a reggersi per suoi propri ordini ed instituti, finchè cadde in potestà e balía dei Romani, diligentemente va investigando quel tanto che era proprio dei Greci, e quello che dei Romani; per quali maestrati, per quali leggi e per quali arti signoreggiassero questi in tutta Italia. Fece egli in tal modo un insigne vestibolo od ingresso alla sua storia, il cui vero incominciamento sembra doversi assegnare nei tempi che Costantino Magno tenne l'imperio. Perciocchè il principale proposito del Giannone fu quello di considerare le variazioni cui andarono soggette le leggi romane, gli antichi costumi e tutta l'amministrazione della romana repubblica per la religione cristiana e per l'operato di quelli che furono delle sacre cose rettori, ed in quale guisa, surto il pontificio diritto, la potestà dei regoli declinasse, e il quasi spento romano diritto si ravvivasse. Non v'è quasi cosa, per poco illustre e degna di memoria, la quale non venga da lui ricordata; e quello che sommamente malagevole era, in tal modo ei vi mette in chiaro l'origine ed i progressi dell'ecclesiastica potestà, che venghiamo quindi a conoscere quando si sia mantenuta quella tale stretta concordia fra il sacerdozio e l'imperio, quando sia essa stata rotta dall'avarizia ed ambizione di alcuni, e quali contese, quali discordie e malanni derivati ne sieno. Mentre egli vien dichiarando l'ordine e le vicende delle cose, ognor s'attiene al metodo ed instituto suo di esa-

minare che conseguitasse da ciascuna cosa, che fossevi di contrario agli antichi instituti ed ordinamenti, di discrepante dai costumi dei maggiori, di consentaneo all'equità. Un' impresa infinita mi assumerei s'io volessi toccare pur solo la somma delle cose e delle sentenze che in questa opera si contengono, la quale descrive quanto per quindici e più secoli siasi in pace ed in guerra operato da coloro che ebbero signoria nel regno di Napoli, quali magistrati, quali pubblici uffici abbiano essi instituito, quali sieno state le leggi e gli ordini dei Romani, dei Goti, dei Longobardi, dei Normanni, degli Svevi e di tutti gli altri che a quelli succedettero, insino agli Austriaci, quali contese vi sieno state fra' patriarchi d'Occidente e d'Oriente, ed in qual modo abbiano coloro che alla milizia ecclesiastica erano ascritti, adoperato, per ampliare la potestà loro, la giurisdizione, gli averi e le ricchezze. Libero nello scrivere insino alla licenza, ei Dio attestava di voler solo difender la causa dell'equità e della verità, e non offendere alcuno, tranne chi si siffattamente gli si affacciasse che il suo discorso non andargli incontro, ma abbattersi in esso paresse. Se tuttavia vorremo far giusta ragione, dovrem confessare essere stato il Giannone d'animo avverso ed adastiato contro de' preti e de' monaci, nulla aver egli perdonato loro, ed anzi in ogni parte l'acerbo suo tosco avere sparso. Questo nostro acerrimo riprensore ben meglio avrebbe servito ed alla sua causa ed alla sua riputazione, se dalle villanie ed ingiurie astenuto si fosse, e la tristizia ed asprezza avesse giustificata e avvalorata sempre con la gravità e col nerbo delle ragioni. Senzachè, quegli il quale si propone di riprendere altrui, dee guardarsi ben bene di non inciampare in verun punto egli stesso. Frequentissimamente egli va errato

nella cronologia, alcune cose di gran rilievo leggermente tocca, di rado consulta coi più antichi ed accertati monumenti, e avendo molte cose desunte ed anzi furate talvolta, senza mutare nemmanco le parole, da Angelo di Costanzo, dal Summonte, dal Parrini e principalmente dal Buffieri, i quali tutti scrissero delle cose di Sicilia e di Napoli, non appalesa punto ingenuamente quanto loro debba; le cose già dette replica talvolta noiosamente, o corre dietro alle minuzie per dare addosso alle persone sacre, ed usa poi uno stile, il quale, benchè non sia privo di forza e gagliardia, non ha però il pregio delle voci pure e scelte, ned è punto sciolto e scorrevole. Grande e scabrosa impresa si è lo scriver la storia, e più grande ancora si è il fare un'opera politica e quel tutto esporre che dalla varietà dei tempi, degli imperii, delle leggi, delle costumanze e delle opinioni è derivato. Contuttociò, sebbene non in tutto abbia il Giannone appagato i più severi giudici, molta gloria tuttavia egli ottenne dalla storia civile del regno di Napoli, la quale in quattro volumi partì; e quelli che pensano doversi raffrenare e ristrignere la soverchia potenza degli ecclesiastici, e vogliono salvi ed incolumi conservare i diritti dei principi, d'un grandissimo beneficio si dicono tenuti al Giannone, il quale ha insegnato che cosa di vero e di buono fosse o non fosse nel diritto e nell'equo. Nè poco vantaggio si tiene ch'egli arrecasse a coloro che trattano o diffiniscono le liti nelle napoletane curie, in quanto che, abbracciando la ragione intiera di tutto il diritto e delle leggi per cui reggevasi lo Stato, pose in chiaro quel tanto che per obblivione e vetustà era andato in disuso, quello che per volere degl'imperanti era stato cambiato, quello infine che tuttora vigeva, ed utile era che

tuttora vigesse. Al che riguardando la città stessa di Napoli, avvisò di dovere rimunerar lo scrittore e colle lodi e coi doni e con la dignità di suo avvocato (1). Della quale significanza parendo ch' ei superbisse, quel saggio uomo dell'Argento, per quanto si narra, diceagli: *Signor Pietro, voi vi siete posto nel capo una corona, ma di spine.* E il fatto confermò una tale predizione; perciocchè poco dopo la pubblicazione dell' opera, per gli schiamazzi della gente di Chiesa sparsesi in quasi tutta la città il romore: sovvertirsi da lui le cose sacre e i riti e le cerimonie, porsi in beffe le indulgenze, i divoti romeaggi, i miracoli dei santi, e quello particolarmente dell'effervescenza del sangue che suole attribuirsi a Gennaro santo, tendersi infine inespiabili insidie per dare il crollo alla cristiana repubblica e a tutto ciò che i nostri maggiori vollero santificato e confermato per noi dalle religioni. A tal segno venne, da' Gesuiti principalmente, commossa ed infiammata la plebe, che ogniqualvolta il Giannone mostravasi in pubblico, egli era inseguito dalle grida e dalle ingiurie. Ond' è che il cardinale d'Althan, timoroso degli eccessi a cui avrebbe potuto recarsi questa popolare oltracotanza e licenza, propose egli stesso in Con-

---

(1) A dì 17 marzo 1723. Si è appuntato d'eleggersi per avvocato ordinario di questa fedelissima città il magnifico don Pietro Giannone, ed il magnifico secretario ne stenda la conclusione. — Si è appuntato che il magnifico razionale spedisca il mandato di ducati centotrentacinque a beneficio del magnifico Matteo Tassone, per doverli impiegare in compra di una galanteria d'argento per regalarsi in nome di questa fedelissima città a don Pietro Giannone in segno di gratitudine per il libro composto dell'*Istoria civile di Napoli*, che può ridondare in tanto beneficio di questo pubblico. — Marchese Costanzo, Pignone, Serra, Pignatelli, *De Maria. Ex libro IV Appuntamentorum*, f.° 39, J. Velli, secretario.

siglio la cosa, chiedendo qual provvisione fare dovessesi. Furono alcuni d'avviso che incarcerar si dovesse il Giannone; altri opinarono avessesi a vietare la vendita dell'opera, e staggire quanti esemplari di quella nelle botteghe de' librai si trovassero, e porli in deposito presso il Consiglio di Stato o collaterale, come si appella. Opportunamente avvertito di tal cosa il Giannone dal suo amico Francesco Ventura, che un'alta carica giudiziaria criminale occupava, di soppiatto ricuperò egli stesso quanti più esemplari potè, colla tacita connivenza dei giudici stessi. il cui unico intento era di spegnere o sedar tanta fiamma di pubblico odio. Per lo che alcuni religiosi che nelle pubbliche concioni si erano acerbamente e villanamente scagliati contro il Giannone, od ebbero lo sfratto, e si fece loro intendere con aspre minacce che frenare la lingua dovessero. Ma non per questo si attutava il bollore; infervoravansi anzi gli animi dopo la scomunica fulminata dalla curia arcivescovile contro di Niccolò Nasi, per avere stampato la detta opera del Giannone senza prima impetrarne la venia dall'arcivescovo. Perchè intanto i ministri di quella curia macchinavano contro il Giannone cose più acerbe, e confidavano per perderlo nella prossima festa di san Gennaro, avvisò questi dover prevenire i loro crudeli divisamenti. Si reca perciò dal cardinale d'Althan, gli espone in quanto pericolo si trovasse per non altra cagione che per avere animosamente difeso i diritti della patria e del principato, gli manifesta le astuzie e l'oltracotanza degli avversari, incolpa la leggerezza e la superstizione del popolo, e chiede che non l'abbandoni senza alcun suo aiuto, cui caldamente da lui implora. Ma quel pusillanime e melenso non tanto credea dover temere per la vita del

Giannone quanto per la propria, qualora avesse tentato d'opporsi colla forza alla malignità della gente contro di esso; laonde lo accommiatò senza dargli veruna speranza. Perchè tuttavia lo commovea il di lui pericolo, esortavalo a tenersi nascosto in qualche casa d'amici, od a recarsi a Vienna per implorare l'aiuto e la provvidenza dell'imperadore Carlo VI. Acciò il Giannone questo partito abbracciasse si arrosero le incalzantissime instanze degli amici; cosicchè egli a' 29 aprile dell'anno MDCCXXIII, celatamente se ne partì di Napoli. In questo istesso giorno usciva sentenza dalla curia arcivescovile di Napoli, con la quale reo dichiaravasi il Giannone di contrafazione alle leggi per non avere ottenuta dall'arcivescovo la facoltà di pubblicare la storia di Napoli, e si profferiva contro di lui la pena della scomunica (1). Egli era stato precedentemente citato

(1) *Auctoritate nostra ordinaria, qua in his fungimur, excommunicamus et excommunicatum declaramus, et ipso facto incursum in* excommunicationem maiorem *latam et contentam in Concilio* Lateranensi, sess. 10, necnon in Constitutione eminentissimorum et reverendissimorum dominorum cardinalium archiepiscoporum Neapolitanorum praedecessorum, praesertim synodo dioeces. eminentissimi et reverendissimi cardinalis Cantelmi, tit. de editione et usu librorum, cap. 5, num. 2, et tandem latam et confirmatam ab hodierno eminentissimo et reverendissimo cardinali Pignatello archiepiscopo, in edicto ad hunc effectum lato et publicato *die* 3 *mensis augusti* 1707; U. J. D. Petrum Giannone, *relatum et non comparentem*. et contumacem effectum, notorium transgressorem ordinationum contentarum in praedictis sacris Conciliis. constitutionibus et edictis, ex eo quia temere ausus fuit, absque ullo examine, approbatione et licentia dicti eminentissimi Domini cardinalis Pignatelli archiepiscopi, sive nostra, hic Neapoli propriis sumptibus imprimi facere, seu typis edere, et publicare opus quoddam ab ipso compositum; in quatuor tomos divisum, *cui titulus est:* Istoria civile, ec. Qua quidem

a comparire dinanzi alla curia, ma non aveva risposto perciocchè fingeva allora l'assenza dalla città. La qual cosa udita, gavazzava e tripudiava la plebe, schiamazzando: un Dio esservi vindice dell'empietà; doversi da' magistrati sfrattar di città i soci eziandio del Giannone, se ve ne fossero, perniziosa ciurmaglia della cristiana repubblica. Per vie traverse veniva intanto il Giannone a Manfredonia; l'arcivescovo della quale città, saggio uomo e congiuntissimo al Giannone fin dall'adolescenza per vicendevolezza di uffizi e lunga conoscenza, non poco si travagliò perchè egli potesse uscire senza pericolo dai confini del Regno. Da Barolo, ove per alcuni giorni fu costretto a sostare non senza pericolo, andò in nave a Trieste, e cominciò allora a rifiatare alquanto dalla paura. Fu quivi onoratamente trattato dai maggiorenti, cui era pervenuta la fama della sua dottrina e delle sofferte persecuzioni, e quindi a poco a Vienna giunse. Coloro che macchinavano la sua rovina, nulla lasciarono d'intentato per ispargere in quella città il romore che esso, come reo d'empietà, fosse scomunicato, e reo poi di gravissima colpa per aver pubblicata la sua opera senza il permesso dell'arcivescovo e del vicerè. Al Giannone non mancarono tuttavia le parole nè i documenti per dimostrare quello che v'era di falso in tale accusa, e chiarire le rette menti, di che i suoi avversari non religiosamente, ma

excommunicatione tamdiu maneat irretitus, donec ab eodem eminentissimo et reverendissimo domino cardinali archiepiscopo, cui illam reservamus, absolutionis beneficium meruerit obtinere. Careat interim consortio et communione Christifidelium et sepultura ecclesiastica, quatenus excommunicatus decesserit. Ita instante et petente domino Fisco Curiae archiepiscopalis Neapoli. Antonius Bottone pro Curia, actorum magister. Ciavarelli notarius.

sì bene malvagiamente tentavano di arguirlo reo di calunnia contro la religione. Ma perchè nulla vola sì presto quanto la maldicenza, nulla più facilmente si propala, nè più presto si accoglie, nè più largamente si diffonde, non è da meravigliare ch'ei disperasse di cattivarsi l'animo di alcuni dei più potenti, e di quelli in particolare che a' Gesuiti favorivano. Nè meno si travagliava suo fratello Carlo per detergere quella macchia portata dalla sentenza della Curia arcivescovile. Fu tra coloro che per lui si adoperarono, anche l'Argento, ma anzi per far apparire che spiacciuta gli fosse l'insigne ingiuria inferita al Giannone, che non per propulsarla. Si pentì questi poscia d'avere operato troppo rimessamente in una causa in cui dell'onor dell'amico e del dritto del re si trattava; e le cose ch'ei disse e ch'ei fece (dopochè il cardinale d'Althan ebbe delegato la cognizione di questa causa ad una giunta composta di membri cappati da' più incliti maestrati) onde persuadere che l'arcivescovo non aveva la menoma ragione per iscomunicare il Giannone, e che s'aspettava a coloro che governavano lo Stato il provvedere che questo non abbia danno da' cattivi libri, non già ai prelati delle chiese, i quali non giustamente una tale potestà si arrogavano, comprovarono in lui quell'animo di prima inverso all'amico. Prima tuttavia che ciò avvenisse, si fece opera presso l'arcivescovo a ciò che il Giannone assolvesse; la qual cosa, a sua chiesta in iscritto, concedette (1), non perchè giusta ed onesta la

(1) Eminentissimo signore. Mi viene scritto da Napoli d'essersi dalla curia di V. E. proceduto contro di me a censure per avere io fatto stampare la mia opera della *Storia civile del regno di Napoli* senza licenza della medesima arcivescovile curia, la qual opera sottopongo alla censura della Santa Madre Chiesa, se mai in quella vi fosse errore involontario

reputasse, ma perchè temeva fosse la sua sentenza dai reali giudici dichiarita ingiusta, viziosa e nulla. Ma questa stessa assoluzione offese gli animi della maggior parte de' giudici e di quelli che erano preposti in Vienna presso di Cesare ai dispacci per le cose di Napoli: perlochè non poco ebbe da travagliarsi il Giannone onde persuadere tutti costoro, come per quella non si offendessero i reali diritti, giacchè non pubblicamente, ma privatamente, onde allenire il cruccio e l'angustia dell'animo suo, era stata e chiesta e conceduta. Molto eziandio conferivano a suo sollievo e gli uffizi o le propizie testimonianze d'uomini sommi, fra i quali per cagione di onore nominerò Biagio Garofalo e il monaco cassinese De Miro, che si stimavano superiori agli altri per dottrina. A tanto già si era la cosa condotta, che il Giannone po-

---

trascorso. Mi dichiaro essere ciò succeduto per ignoranza, supponendo che detta licenza avesse dovuto andare a carico dell'impressore o del padrone della stampa; onde, pentito, ne chiedo perdono, supplicandola umilmente a voler dare gli ordini per la mia assoluzione, come lo spero dalla somma sua benignità e clemenza; e riverentemente mi sottoscrivo ec.

Vienna, 2 ottobre 1723.

Attenta supradicta copia epistolae U. J. doctoris Petri Giannone, transcripta a suo originali, cum quo concordat, ejusdemque tenore involontarii erroris, benigne procedendo secundum regulam et viscera S. Matris Ecclesiae erga poenitentes, delegamus et committimus facultatem absolvendi praedictum oratorem cuicumque Confessario ab eo eligendo, approbato tamen ab Ordinario loci; conditione adjecta, ut in futurum abstineat similia perpetrare, et poenitentiam imponendam a Confessario adimpleat et satisfaciat etc. alias, etc.

Datum Neapoli, in nostro Archiepiscopali Palatio, die 22 octobris 1723.

Franciscus cardinalis Pignatellus archiepiscopus. De mandato eminentissimi et reverendissimi Domini mei archiepiscopi, Jacobus Collez, secretarius.

teva lusingarsi che a propria gloria sarebbe ridondata la malignità ed improbità degli avversari, e che dai giudici presso dei quali trattavasi in Napoli la sua causa, sarebbesi dichiarato essere state colla condannazione di lui violate le leggi del regno e i diritti del principe. Ma al profferimento della finale sentenza, dopochè si era già interloquito contro l'arcivescovo, si oppose il volere di Cesare, il quale intimò silenzio intorno a tutta quella contesa così a Napoli come a Vienna, ad instanza massimamente del marchese Perlas di Rialp, uomo di somma autorità e credito. Perciocchè, essendosi un figliuolo di costui per desiderio degli onori ecclesiastici a Roma condotto, in grazia di ciò il marchese desiderava ardentissimamente d'ingraziarsi col romano pontefice. E a questo grandemente importava che così avvenisse, poichè credeva il Giannone convinto di molti delitti, per avere gl'Inquisitori della Fede giudicato che la di lui opera della Storia civile del regno di Napoli contenea *moltissime dottrine e proposizioni false, temerarie, scandalose, sediziose, ingiuriose per la somma calunnia a tutti gli ordini della Chiesa e a tutta l'ecclesiastica gerarchia, in particolare alla Santa Sede apostolica, erronee, scismatiche ed empie, ed anche un tantino puzzanti di eresia*, e che perciò doveasi quella, quando si potesse, toglier di mezzo affatto dalla cristiana repubblica (1). Non crediate già che il Giannone siasi soffuso di rossore od impallidito per questo; chè anzi, armato d'incredibile gagliardia d'animo, ad ogni modo procurava di cattivarsi la benevolenza dei più potenti personaggi e la protezione di Cesare. E perchè spesso gli animi dei principi sono preoccupati dalle insinua-

(1) Questo decreto è del 1.° luglio 1723.

zioni di quelli che stanno loro attorno, cosicchè difficilmente si dà l'adito alla verità; perciò egli ebbe ricorso all'opera di Pio Niccolò Garelli, che era medico dell'imperadore, acciò in esso destasse il desiderio di leggere l'opera stessa; la qual cosa avendo fatto Cesare, avvisò non dover abbandonare un uomo che sì animosamente e gagliardamente aveva sostentati i diritti dei re. Il qual proponimento in lui confermarono le buone testimonianze e raccomandazioni del Zitzendorf, e quelle principalmente del principe Eugenio di Savoia, persone di grandissima e principale autorità presso di tutti. Dopo di ciò essendo egli stato ammesso più volte alla presenza dell'imperadore, gli raccontò che cosa ciascuno de' suoi avversari avesse voluto, pensato e commesso, e fece protesta di voler ritrattare qualunque cosa fossegli per mala ventura caduta dalla penna, la quale per vera e onesta non si potesse difendere. Ma questo volea bene fargli intendere, che tant' odio non avrebbe contro di sè concitato se al mal costume ed usanze de' preti e de' monachi perdonata l'avesse; nella qual cosa diceva avere seguito l'esempio del cardinale Cassini, del quale niuno fu certamente più acre nel vituperare le soverchie libidini degli ecclesiastici. Allegava eziandio l'autotorità del Bossuet, del De Marca, del Tomasini e di altri, per dimostrare che quasi tutti i suoi sentimenti coi loro giudizi mirabilmente si convenivano. Se non che, quel tanto che essi con le ragioni, il Giannone con impeto e con isdegno spesse volte tratta; per la quale cagione non andò esente dal giusto biasimo degli uomini prudenti. Piacque finalmente all'imperadore di dargli un premio che fosse e frutto delle durate fatiche, e sostegno e difesa contro i pericoli. Fecesi pertanto decreto, uscente l'ottobre del

MDCCXXIV, con cui comandavasi da Cesare che al Giannone si pagasse ogni anno dall'erario di Sicilia la somma di mille fiorini; il quale decreto essendo in termini molto onorifici concepito, gioverà qui trascriverlo (1). Chiamandosi egli da un sì gran benefizio dell'imperadore richiamato da morte a vita, dalla disperazione alla speranza, ed allegrandosi di essere conto omai in Alemagna, e di conversare col fiore o il nerbo di uomini sommi, si volse con tutto l'animo a cercar modo di dimostrare la sua gratitudine e reverenza a Cesare, e di conservare non solo, ma accrescere ancora l'acquistata riputazione. Diede allora principio all'opera del *Triregno*, la quale a suo dire porgeva assai bella e copiosa materia onde i diritti della regal potestà vendicare. Frequentava perciò la biblioteca imperiale, consultava eziandio coloro che passavano per peritissimi di siffatte cose, e non risparmiava fatica ed industria per addottri-

---

(1) Avendo S. M. C. e C. presenti gl'importanti servigi fatti dall'avvocato don Pietro Giannone alla sua real corona per aver sostenuto con tanto vigore ne' suoi libri le sue regalie ed alte preminenze, avea risoluto S. M. che fosse impiegato in posto conveniente alla sua dottrina e merito. E perchè presentemente non vi è occasione di vacanza, ha stimato ordinare che intanto la servisse in questa corte presso la sua imperial persona, somministrandogli per suo sostentamento fiorini mille l'anno, da pagarsegli mese per mese. E perchè la precisa volontà è che con effetto gli fossero pagati, comanda a' suoi uffiziali che dalla cassa segreta degli Spagnuoli, mese per mese, se gli pagasse il contingente di fiorini ottanta, ovvero a sua propria elezione questo pagamento si assegnasse sopra i diritti della Segreteria di Sicilia incorporati a S. M., colla precisa destinazione però che ciò dovesse eseguirsi insino a tanto che non sarà il medesimo provveduto di posto onorevole e conveniente a' suoi meriti ed eminente dottrina. — Vienna, li 31 ottobre 1724. — Il marchese di Rialp al presidente del supremo Consiglio di Spagna.

narsi ognor più in tutta la scienza del dritto. Dilettavasi anche dell'investigazione delle cose politiche, e dalle sue lettere al fratello Carlo ben si chiarisce com' egli saviamente di queste faccende giudicasse e molte cose acutamente prevedere sapesse. Nè tralasciava di servire coll'opera e con le veglie agli amici, ai concittadini ed a quei tutti che lo invocavano loro avvocato nelle cause che a Vienna, nel Consiglio così detto di Spagna, trattavansi. Più insigni dell'altre furono quelle in cui doveasi conoscere d'alcuni pubblici diritti (giacchè quand' egli disputava sull'argomento della giurisdizione, parea veramente che nel suo proprio regno si aggirasse) de' Calabresi e delle città di Capua, Gaeta ed Ostuni, come pure quell'altre in cui sostenne i diritti dei prìncipi di Montemiletto, di Maddalona e della Roccia; e quando prese la difesa del testamento d'Urbano VIII per don Maffeo Barberini contro donna Cornelia Barberini, che lo volea privare dell'eredità poichè non era nato di legittimo matrimonio, egli peritissimo ed a rispondere e ad agire ed a governarsi nel maneggio del fôro si dimostrava. Nè punto è da tacere che a Costantino Grimaldi fu grandemente utile l'opera in suo favore spesa dal Giannone, senza della quale dalle soverchie forze degli avversari (chè cospirato avevano contro di esso il cardinale d'Althan, il romano pontefice ed i Gesuiti, i quali principalmente erano stati morsi da lui negli scritti in cui aveva preso a confutarne la filosofia e teologia scolastica) sarebbe stato oppressato. Da lui parimenti, per tacere degli altri che della dottrina di lui fecero grandissimo caso, aiuto chiese il Van Espen contro una cospirazione a suo danno fatta da uomini potentissimi, sperando che il Giannone colle medesime armi potesse battagliare con

loro, con le quali sè stesso aveva riparato. Quanto più fieramente però combatteva egli la potenza e l'arti degli Ecclesiastici, tanto più acremente s'infiammavano questi alla vendetta, e dopo di averlo di soppiatto offeso, passavano a provocarlo apertamente. I quali flagellando egli con la maldicenza, parmi avere imitato il Filottete di Sofocle, che ricevuta ingiuria, andò a destare que' vespai che acerbi assai gli tornarono. Primo di tutti scese in campo monsignor Filippo degli Anastagi, arcivescovo di Sorrento, uomo in cui tanta era la smania di dominare, sotto colore di difender la religione, che già una volta e due era stato costretto ad irsene in bando dalla diocesi sua e dal Regno. Essendo costui in Roma l'anno MDCCXXIV, pubblicò certa sua *Apologia*, in cui, fra altre cose, intendeva a provare che Gesù Cristo, e non punto i principi, aveva data al clero la potestà di giudicare, e che dovessesi perciò reprimere la petulanza del Giannone, che si era ardito di attribuire ai principi quello che è di Dio, acciò più largamente la contagione di quel male non si estendesse. Facile e pronta fu la difesa delle cose dette dal Giannone, il quale non molto ebbe ad affaticarsi per ribatter l'ingiurie dettegli dall'Anastagi, mentre da queste medesime si può raccogliere che per una certa stizza piuttosto e per odio, anzichè per profondo pensiero ed amore della verità, aveva costui quella sua apologia dettato. Più acerbo senso fece al Giannone, per causa della violata amicizia, lo scritto pubblicato contro di lui da Ottavio Ignazio Vitagliani, quel medesimo che aveva accudito alla stampa della di lui Storia civile del regno di Napoli. Riguardava particolarmente lo scritto del Vitagliani alla potestà che il gran Cancelliero di Sicilia esercitava sotto l'imperio dei re normanni e svevi, so-

pra de' cherici che nella casa del principe abitavano, all'origine di questa potestà, ed alle cagioni per cui era essa passata nel Regio Cappellano Maggiore. Non a torto per vero affermava il Vitagliani essere stato dal Giannone malamente interpetrato un certo passo dell'*Investitura* che Innocenzo III concedette, l'anno MCLXXXXVIII, all'imperadrice Costanza e a Federico II, figliuolo di quella; ma per questo appunto, fatto egli più audace, altre cose malamente ed ingiustamente riprendeva. Tacciavalo d'ignoranza il Giannone, il quale non impugnò mai l'armi per la propria difesa senza lasciarsi trasportare da una, per così dire, gladiatoria stizza: perciocchè era egli di sua natura aspro e fiero nel discorso e ne' costumi, a tal segno da svillaneggiare coloro che contro di lui parlassero. Ma una più rilevante cagione ebbe il Giannone di discorrere sulla siciliana istoria quando l'imperadore gli comandò di sostenere i suoi dritti contro i romani pontefici Clemente XI e Benedetto XIII, i quali avevano pubblicate certe bolle per abrogare la così detta monarchia di Sicilia, vale a dire quei dritti tutti, propri dei pontifizi legati, che vuolsi abbiano i siciliani re ottenuto da papa Urbano II. Lungamente durò questa contesa, e i dettati del Giannone per dimostrare che quei diritti reggere doveano, con grande applauso furono dagl'Imperiali accolti. Ond'è ch'ei venne in pensiero di ampliare viepiù quelle cose che aveva dette in succinto, e pubblicare poi l'opera coi torchi di Lipsia. Ma giace questa tuttora occulta, nè sappiamo in mano di chi sia essa pervenuta. In questo mezzo uscivano alla luce in Roma due volumi intitolati: *Riflessioni morali e teologiche sopra l'Istoria civile del Regno di Napoli, esposte al pubblico in più lettere familiari di due amici da Eusebio Filopatro*. L'autore di queste

riflessioni era un Gesuita napoletano, per nome Giuseppe Sanfelice, il quale e per propria elezione e per le instigazioni di parecc'altri si lasciò trasportare talmente in questa sua opera, da svillaneggiare ad ogni modo il Giannone come reo d'empietà e di sedizione. Ma perchè quelle cose ch'egli scrisse, son tutte fiabe, degne appena dell'attenzione di vecchie pettegole, le persone assennate ne risero. Un confetto a tal bambolone si dovea dare acciò desistesse dal piagnucolare. Ma nulla di dolce aveva in petto il Giannone, il quale solito essendo, avesse o no un avversario, a difendere pugnacissimamente il proprio avviso, tutto gongolò nel vedersi posto innanzi un baggeo, gonfio d'impudenza ed audacia, da conciar per le feste colla mordace sua lingua. Nè tralasciò per questo dal reprimere la sfrontata oltracotanza del Sanfelice il conte di Harrach, al quale, morto il cardinale d'Althan, era stato affidato il governo delle cose di Napoli. Chè, avendo udito da persone a ciò deputate da lui, offendersi in quell'opera la fama di molti, e i sacri diritti del principato, pose pena a coloro che la leggessero o tenessero o divolgassero, e diede all'autore lo sfratto. Contro del Gesuita alcuni opinavano doversi più aspramente procedere, ma il vicerè si lasciò piegare dal cardinal Cienfuegos, ambasciadore cesareo al papa, ad aver compassione del cattivello. Rinfrescavansi pure allora le antiche disusate leggi, per cui era fatto divieto di stampar libri nel Regno o di recarveli, altrove stampati, senza la previa disamina e permissione di coloro che sopra di ciò erano deputati dal re (1). Io però meno mi meraviglio dell'impudenza del San-

(1) Il ragguaglio di ciò, dettato dal Capasso, puossi leggere negli Atti degli Eruditi di Lipsia, del 1729, p. 427.

felice, che di quegli uomini saviissimi che grande autorità in Roma godevano, i quali abbian lasciato che col Giannone venisse a contesa un imbelle Gesuita svaporato, il quale porse certamente occasione al suo avversario di esultare più audacemente. Nel mentre stesso che il Giannone si apparecchiava a rispondere, gli pervennero lettere di Biagio Garofalo, con cui si confutavano eruditamente e bellamente *moltissimi* errori del Sanfelice; ma non abbisognava dell'*aiuto* altrui quel battagliero gagliardo che dalle proprie robuste braccia e dai validi fianchi nobilitato era. Dettò pertanto uno scritto cui intitolò: *Professione di fede scritta da Pietro Giannone al padre Giuseppe Sanfelice, gesuita. ec. co' dubbi propostigli intorno alla sua morale.* È facile avvedersi della continuata ironia di cui fa uso il Giannone, dicendo: essersi finalmente rinsanito e ridotto alla Chiesa cattolica per gli avvisi del Sanfelice, e avere imparato dal suo libro ad attribuire al romano pontefice, come ad un Dio, la potestà sopra ogni cosa sì divina che umana, a tenere i cardinali come pari o superiori per dignità ai regnanti, ad aver per santissime ed affatto divine tutte quelle invenzioni degli Ordini o famiglie religiose, che dianzi, non per servire alla religione, ma per crescere di potenza e di ricchezze essere state concepite aveva affermato. Dopo di ciò più strettamente incalza il suo avversario, e molte cose replica le quali aveva dette nella Storia civile, onde provare che non v'era cagione alcuna per cui dovess'esserne calunniato e ripreso. Quella taccia poi che il Sanfelice avevagli apposta, d'esser seguace dell'epicurea filosofia, non la ribatte, ma la pone in beffe come una scipita e goffa calunnia, facendo uso per ogni dove di un modo di scrivere tale da concitar l'odio non solo contro dell'avversario, ma di tutti

quelli eziandio i quali quelle storte opinioni intorno alle cose sacre e religiose e a tutto quanto il diritto pontificio hanno in mezzo arrecate. Più del dovere stizzoso fu certamente contro di essi il Giannone; se non che diceva avere voluto seguire l'esempio di quell'illustre uomo del Sancy, il quale, per deridere e confutar le calunnie del cardinale di Perron, vescovo d'Evreux, una simigliante professione di fede avea pubblicata (1). Avendo mandato questo suo scritto al Capasso, l'esortò questi in termini di prudenza e d'amicizia a non lasciarlo uscire in pubblico; giacchè, facendolo, avrebbe avuto a soffrire nuove traversíe per parte spezialmente di que' religiosi che si sforzava di trarre in odio ed in dileggio: rizzassesi piuttosto e s'ingagliardisse, ove una qualche tenzone ingaggiar si dovesse, per sostenere i diritti dei princìpi che sono commisti con quelli della cattolica Chiesa. Lasciossi il Giannone (il che di rado avveniva) persuadere da quel savissimo uomo; non però l'opera diede alle fiamme, così che più non potesse comparire alla luce; e di fatti fu essa poi compresa nel volume intitolato *Opere postume* del Giannone. Certo che facilmente avrebb'egli potuto disprezzare le censure di taluni, mentre sapeva un sì gran caso farsi dell'opera sua in Alemagna, in Francia e nella Gran Brettagna, che già pareva questa sicura dell'immortalità. Molti eziandio ponevano opera a traslatarla ne-

(1) È questa intitolata: *Confession catholique du sieur de Sancy, et déclaration des causes tant d'Etat que de religion, qui l'ont meu à se remettre au giron de l'Eglise romaine.* Molto eziandio giovossi il Giannone del libro pubblicato in Parigi l'anno 1676, con questo titolo: *Les nouvelles lumières politiques de l'Eglise, ou l'Evangile nouveau du cardinal Pallavicini, révélé par lui dans son Histoire du Concile de Trente.*

gl'idiomi latino, inglese, tedesco e francese, fra' quali Giacomo Ogilvie, avendo l'anno MDCCXXIX pubblicata la sua versione inglese, non poca lode nè scarso lucro ne conseguiva. Del che scrivendo egli al Giannone, e dicendo volere con lui dividere il fatto guadagno, mandavagli un bel presente in danaro e alcuni esemplari della sua traduzione. Veniva dopo di ciò in campo a tenzonar col Giannone il padre Sebastiano Paoli, Lucchese, uomo assai erudito e non cattivo scrittore, dell'ordine dei Cherici regolari della Madre di Dio. Il quale pubblicò un libro senza nome dello scrittore, nè data di luogo o di tempo, intitolato: *Annotazioni critiche sopra il nono libro del tomo II della Storia civile di Napoli del signor Pietro Giannone.* Pan per focaccia resegli il nostro Pietro, pubblicando un opuscolo con questo titolo: *Risposta alle annotazioni critiche sopra il nono libro della storia civile del regno di Napoli, anno* 1731. Essendo affatto proprio d'uomo stizzoso il desiderio di sobissare quegli da cui si reputi offeso, perciò il Giannone flagellò con fiero stile il suo censore; ma perchè il tenore di quello scritto parve troppo acerbo al prudente Capasso, di cui aveva il Giannone, prima di pubblicare il libro, chiesto l'avviso, in molte parti egli lo mitigava. Di ciò dolevasi particolarmente il Giannone, che il Paoli, con cui aveva egli a Vienna intrinsecamente conversato, mentr'esso colà stava in qualità di predicatore quaresimale cesareo, fossesi repentinamente mutato d'animo e ridotto al contrario partito; ed accresceva in lui le amarezze il sospetto in cui era venuto che Matteo Egizio ed altri uomini chiari per dottrina e credito, ne avessero approvato il divisamento, e pórtogli anzi aiuto nell'impresa. Le annotazioni del Paoli toccavano principalmente alla storia de' Normanni,

la quale, a detta sua, era stata trattata dal Giannone per guisa che tutta formicolava d'errori. Difese questi la propria opera, e colla copiosa erudizione e il nerbo degli argomenti soddisfece al gusto dei più assennati (1). Allora pure usò una locuzione più accurata ed esquisita, e tratto tratto adoperò frizzi e lepidezze, avvisando dovere i lettori con alcun diletto adescare. Questa vittoria l'altiero ingegno estolleva. e la mordace lingua viemaggiormente acuiva, cosicchè niuno più lusingandosi di potere con lui impunemente battagliare, teneasi a freno quell'odio che i difensori dei dritti pontificii avevano concepito. Ma l'animo suo focoso non poteva quetare. ond'egli andava ogni occasione accattando di viepiù adastiare contro di sè gli animi degli avversari. Venne in pensiero di far una nuova edizione delle epistole di Pier delle Vigne, cancelliere di Federico II, e non poche fatiche spese in tale assunto, che

(1) Valga per tutti Lodovico Muratori, il quale così scriveva al Grimaldi:

La risposta al padre Paoli, di cui mi ha favorito V. S. illustrissima, mi è felicemente giunta. Mi son posto immediatamente a leggerla, e non me la ho potuto staccar dagli occhi, se non dopo aver letto l'ultime parole. L'autore ha adoperato non il pettine. ma la striglia; e probabilmente il povero religioso non tornerà al secondo assalto. Vero è che egli con termini civili aveva fatto la sua critica. e pareva che meritasse miglior trattamento; ma quel benedetto Vesuvio mette un gran fuoco in voi altri signori. Mi scrive ella che il signor Giannone ne è l'autore. Non l'avrei creduto, chè lo stile mi pare assai diverso. Forse la collera l'avrà mutato. Certo è che, chiunque ne sia il campione, uomo si è di polso, e che sa maneggiar l'erudizione. Però, quantunque si tratti di un amico mio, il quale m'incresce che sia stato ruvidamente accolto, tuttavia la prego di ringraziare il signor don Carlo e l'autore. perchè m'abbiano voluto spettatore di questa zuffa, ec.

Modena, 7 settembre 1732.

tuttavia non fu condotto a fine. A petizione del Castelli, reggente del Consiglio Collaterale del Regno, cui nulla avrebbe saputo negare per la tanta autorità e benevolenza di quel personaggio, compose un libretto intitolato: *Breve relazione dei Consigli e Dicasteri della città di Vienna*. Fuvvi chi lo voltò in latino, e l'autore stesso providde che si stampasse questa traduzione a Venezia, col titolo: *Jani Perontini jurisconsulti de Consiliis et Dicasteriis quae in Urbe Vindobona habentur, liber singularis. Halae Magdeburgicae*, MDCCXXXIII. Coprì egli il proprio nome col velo dell'anagramma, perciocchè temeva lo sdegno di parecchi, e particolarmente degli Spagnuoli di cui l'imperadore valevasi per l'amministrazione dello Stato, i quali aveva punzecchiato assai in quel libro. Altri pure lagnaronsi dell'ingiurie di Giano Perontino; e l'arcivescovo di Vienna ed il legato pontificio forte e sdegnosamente si dolsero con Cesare delle offese fatte da quello ai loro diritti. Nè mancarono di quelli i quali dicevano aver lui varie cose che al Consiglio così detto Aulico e ad altri supremi tribunali pertenevano, pretermesso, e perciò di poco conto essere quell'opera. Ebbe tuttavia il Giannone altri giudici più equi e benigni, nè facile sarebbe il dire se più sia egli per gli encomii o per le riprensioni, per le amicizie o per le inimicizie venuto in sì chiara fama. Lodavano particolarmente a cielo checchè cadesse dalla penna di lui gli scrittori degli Atti degli eruditi di Lipsia, fra' quali essendovene alcuni che con dente non solo nemico, ma eziandio maledico avevano preso a mordere le azioni de' romani pontefici, di buon grado in questa colpa facevasi loro compagno il Giannone. Perlochè, avendo saputo dal Menkenio, col quale teneva corrispondenza epistolare, che Giovanni Erardo Kappio di Lip-

sia stava scrivendo la Storia del concilio lateranese, celebrato da Benedetto XIII l'anno MDCCXXV, non poche cose a questi somministrò perchè più compiuta la facesse. Ma e non furono sciaurate quelle cose ch'egli dettava per provare che a Giulio II pontefice accennavano quelle parole d'Isaía: *Perdam Babilonis nomen*. che leggonsi inscritte in una certa medaglia di Lodovico XII, re di Francia? Come di egual parere era Augusto de Thou, l'editore delle costui opere, Samuele Bucklei, inglese, avvisò poter aggiugnere alla sua edizione un grande ornamento col dare alla luce, unitamente ad esse, la dissertazione del Giannone. Insorgeva in questo mezzo una gran lite fra Clemente VII ed i personaggi deputati da Cesare alla procurazione della cosa pubblica nel regno di Napoli, per causa dell'arcivescovile sede di Benevento. Essendone stato privato il cardinale Coscia, a lui surrogò il pontefice il genovese Sinibaldo Doria, che senza indugio arrecavasi ad assumere l'ufficio suo. La qual cosa udita che fu a Napoli, fecesi instanza da alcuni al vicerè ed al suo Collaterale Consiglio acciò divietassero al nuovo arcivescovo, la cui diocesi è quasi tutta composta di terre suddite al Regno, di operar cosa alcuna in esse contro le leggi di Cesare. Per le quali leggi si stabiliva che le prelature del Regno a stranieri non si dovessero conferire, e di niun valore dovessersi ritenere le papali costituzioni ed ogni altro comandamento della romana curia in quanto alcunchè contro le cose di Cesare ed intorno agli affari ed alle persone poste in dominio e potestà di quello stanziassero. Contro di ciò il pontefice allegava la sovranità che aveva nel principato beneventano: e per ottenere il suo dritto e propulsare l'ingiuria che i Napoletani faceangli, scrivevane all'imperadore. Por-

sesi il Giannone avvocato pei Napoletani, ma indarno, ancorchè un' operetta dettasse per pruovare che i dritti dell'arcivescovo di Benevento, privi d'ogni forza doveano ritenersi, quant' era a' popoli del Regno suggetti a quella, se dal volere del sovrano del Regno medesimo confermati non fossero. Pareva ad ogni modo ch'ei trionfasse ogni qualvolta gli si porgeva occasione di inveire con aspre parole contro la pontificia maestà. Ma non ottenne lo sperato premio dai principi; e dappoichè il regno di Napoli tornò in potestà degli Spagnuoli (il che avvenne l'anno MDCCXXXIV), da tante angustie videsi egli colpito e contristato, che forse venne a pentirsi della poca sua prudenza. La pensione che per comando di Cesare gli si pagava annualmente sopra il tesoro del regno di Sicilia, perduto questo, cessò; e tante erano altronde le strettezze delle finanze imperiali, che quasi disperava già egli della propria fortuna. Tornò pertanto a rivolgere il pensiero a Napoli, a ciò esortandolo gli amici, e stimolandolo la fama, che già grande spaziava, della bontà e beneficenza del re *Carlo* di Borbone e dell'amore di lui per le buone lettere. A' 29 di agosto del MDCCXXXIV abbandonò Vienna. Pochi giorni dopo a Trieste pervenne, ove sostato per due giorni a cagione del mar procelloso, s'imbarcò poscia per a Venezia, ed a' 14 di settembre a questa città approdò. Quivi fu accolto in casa da Angelo Pisani, onoratissimo senatore, e di non lievi onori ricolmo dagli ambasciadori di Francia e di Spagna alla Repubblica. Spargevano intanto i suoi nemici la voce ch'egli dall'imperiale biblioteca in Vienna avesse furato e portato via con seco un esemplare delle epistole di Federico II imperatore. Essendo la cosa pervenuta anche all'orecchio di Cesare, facile tornò al Garrelli, bibliotecario

cesareo, di ritorcere a danno degli accusatori l'astuta calunnia. Non riusciva del pari felicemente l'impegno posto dagli amici che il Giannone aveva a Napoli, Vincenzo d'Ippolito, Nicolò Cirillo, Francesco Buonocore, Carlo Mauri e Celestino Galliani, per ottenergli il permesso di ritornare in patria. Giacchè non poteva tale cosa avvenire senza gravissima offesa del pontefice; e perchè allora il re Carlo credea conveniente di cattivarsi la propensione del papa, non volle nemmeno ascoltare le preghiere fattegli di placare la corte pontificia e restituire in patria il Giannone. Questi allora, persuadendosi di poter dimorare senza pericolo a Venezia, stabilì di porre in quella città il fermo suo domicilio. Nè solamente l'induceva a ciò fare un ragionevole sentimento, ma l'autorità eziandio di sommi uomini, fra' quali nominerò come più ragguardevoli Angelo Pisani, Antonio Cornaro, Antonio Conti e Domenico Pasqualigo, i quali anzi adoperaronsi perchè invitato fosse a reggere una cattedra di giurisprudenza nell'Accademia di Padova. Ma egli malamente resistette alle loro intenzioni, e poco poi, in quel luogo ov'egli sperava godere profonda quiete e tranquillità, sorsero contro di lui mille molestie e fierissime tempeste. Non avendo i suoi nemici riposo finchè lo vedean tranquillo, e particolarmente i Gesuiti, che si erano legato al dito ciò che egli acutamente non solo, ma lepidamente e con frizzi aveva detto contro di loro nel rispondere alle accuse postegli dal Sanfelice, andavano quotidianamente susurrando negli orecchi dei più potenti come non fosse cosa da comportarsi che colà rimanesse un uomo turbolento e perfido, e perciò appunto rimasto privo in Vienna dei benigni offizi degli amici, e noto per questo soltanto, che si era ardito inveire petulantissimamente contro le

persone religiose, i romani pontefici e la stessa cattolica religione. Aggiugnevano aver egli offeso eziandio i diritti della veneta repubblica coll'impugnare nella sua storia il dominio di quella nel mare Adriatico, e col dire che quelle cose che si narravano come passate in Venezia fra Alessandro papa, terzo di quel nome, e Federico I imperadore, erano piuttosto poetiche favole, che fatti attestati da incorrotti istorici monumenti. E di una tale accusa, la quale ben prevedeva a lui dover riuscire pericolosa, non lasciò di far caso. Per lo che pubblicò un opuscolo, che poscia fu riferito fra le sue opere (1), con cui dimostrava non aver egli fatta ingiuria ai Veneti, perciocchè i loro diritti da altri fonti, e più rimoti, derivavano, a' quali nè riguardò egli nè riguardare doveva nella sua storia di Napoli. Intorno a quello poi che si dicea passato fra papa Alessandro e Federico imperadore, diceva aver fatto lo stesso giudizio che i più illustri scrittori delle cose venete e l'istesso frà Paolo Sarpi fecero. Parve quest'apologia ai più assennati sofficientissima per purgare il Giannone da colpa: e perciò i suoi inimici altre frodi ed altri macchinamenti posero in opera per la sua rovina. Avvi in Venezia legge che vieta ai patrizi ed a quelli ch'ei tengono a mensa ed ospizio con loro, di praticare con gli oratori dei principi stranieri. Parendo che poco guardingo fosse in'

---

(1) È intitolato: *Risposta di Pietro Giannone, giureconsulto ed avvocato napoletano, ad una lettera scrittagli da un suo amico, nella quale gli avvisa la poca soddisfazione di alcuni in leggendo nel libro XIII della di lui* Storia civile del regno di Napoli, *al capo primo, la pretensione dei Napoletani intorno al dominio del mare Adriatico, e l'istoria de' trattati seguiti in Venezia con Federico I, imperatore, e l'atto di papa Alessandro III.*

questo particolare il Giannone, ed essendovi molti che ogni suo detto e fatto spiavano e malignamente interpretavano e riferivano, presesi quindi cagione per incolparlo presso gl'Inquisitori di Stato. Per comandamento dei quali, la notte dei 7 di settembre del MDCCXXXV, mentr'egli usciva dalla casa dell'insigne avvocato Giuseppe Terzi, fu arrestato dai fanti dell'Inquisizione di Stato, tratto al tribunale e condannato al subitaneo sfratto da tutto il veneto dominio. Già apparecchiata era la nave per tragittarlo, ed avendolo sbarcato nella provincia di Ferrara, quivi soletto lasciavalo. Gravi romori si sparsero per tutta la città alla notizia del fatto; ma videsi in breve non esservi stata giusta cagione d'usare con tanto rigore con un uomo sgraziato anzi per mala sorte che per colpa, e al quale i pontifizi non potevano opporre a delitto altro che il vivere ed il quetare in alcuna parte. Sotto altro nome venne a Modena, ove sostette per quaranta e più giorni, sostentato precipuamente dalla liberalità degli amici veneti. Ricevette eziandio dal Pisani, che aveva ricuperato gli scritti di lui, e questi ed i suoi libri ed un po' del necessario corredo. Recossi colà a raggiungnerlo il figliuolo, per nome Giovanni, natogli da Elisabetta Castelli. Alquanto lo confortò la venuta di esso, ma in pari tempo lo afflisse la misera di lui condizione; quasi con tale destino egli fosse nato, che la vita sua, non altrimenti che quella del padre, bersaglio divenisse di tutti gli strali della fortuna. Sorridendogli qualche speranza di avvantaggiare alquanto le cose sue a Milano, passò colà il Giannone, uscente l'ottobre. In grazia di commendatizia del principe Trivulzi, col quale famigliarissimamente era vissuto a Venezia, fu ottimamente accolto e con grand'onore trattato dalla principessa consorte di quello e dai

Milanesi più chiari per dottrina. Regnava allora per diritto o fortuna di guerra nel ducato di Milano il re di Sardegna, di cui volendo il Giannone propiziarsi l'animo, diliberossi di andare insino a Torino. Non appena giunse colà, che udì avere già il re medesimo ordinato che gli si désse lo sfratto e da Milano e da tutti i luoghi del suo dominio: la qual cosa *fece* il re, non già per odio che avesse contro il *Giannone*, ma per la brama di far cosa grata al pontefice, con cui stava allora di cose rilevantissime trattando. Conobbe allora il Giannone non esservi per lui in Italia alcun luogo in cui potesse riposare il capo; laonde ritirossi a Ginevra, colà allettato non tanto dall'amenità del sito di quella città e dall'eque leggi degli Svizzeri, quanto dalla mercede che gli profferiva il libraio Bousquet, ov'egli imprendesse a correggere, accrescere e nuovamente pubblicare per mezzo di lui le sue opere. Non è credibile quanto ardire o, per meglio dire, audacia infondessegli nell'animo la libertà propria degli Svizzeri e la famigliare conversazione con gli eretici. Posesi tosto a compiere l'opera incominciata dodici anni prima, la quale intitolava il *Triregno*, perciocchè dei tre regni in quella trattavasi, del terreno cioè, del celeste e del pontifizio, a ciascuno dei quali un particolare libro era assegnato. Lionardo Panzini, che diligentissimamente e largamente scrisse in italiano la vita del Giannone, non la forma soltanto descrisse di quest'opera, ma quasi tutto quello dichiarò che vi si contiene; e ciò con poco riguardo per la fama dell'autore. *Conciossiachè* siasi conosciuto per questo mezzo, avere il Giannone fatto torto a sè stesso, alle cristiane instituzioni ed alla propria dignità. Vergognosamente inciampa egli da per tutto; e sémbrati che egli abbia voluto sovvertire i dogmi più fermi pel

consentimento di tutti i popoli cattolici: ad ogni modo nulla si potea fare di più meschino, di più sciaurato, di più brutto. Per darne qualche esempio, e' pare concorrere nel sentimento de' Calvinisti e de' Sacramentari in ciò che si appartiene all'Eucaristia, alla Penitenza. al Purgatorio, al culto delle sacre immagini e delle reliquie dei santi, ed all'autorità e giudizio della Chiesa istessa. Insegna intorno alla risurrezione dei defunti quel desso quasi che propone il Burnet, filosofo inglese; e pensa che gli empi non paghino se non dopo la risurrezione le pene del loro fallire, e che non sieno queste pene eterne. Hacci altre cose di tal fatta ch'ei dice potersi da ognuno credere o rigettare a proprio talento, accennando niuna cosa onorar maggiormente un filosofo quanto la libertà del pensare. Dopo di avere disputato intorno alle opinioni ed alle leggi degli Ebrei, alle quali assegna il regno terreno, e poscia alle instituzioni di Gesù Cristo, a cui assegna il regno celeste, viene a trattare diffusissimamente del regno papale, cui ben diresti essere stato il precipuo scopo dell'opera. Quivi afferma, tanto aver conseguìto e possedere i romani pontefici, quanto rapire poterono; e mentre ne tesse la storia politica, cui tratta sin da' primi princìpi, ed espone le ragioni di moltissimi fatti, da per tutto sparge l'acerbo suo veleno. Esorta all'ultimo i principi ad impugnare le armi contro i rapitori dei loro diritti, onde vendicare i falli dei tempi trascorsi, e di non perdonare ad opera e fatica perchè la cristiana repubblica una volta finalmente si rialzi ed in uno stato un po' tollerabile si componga (1). Or mentre stava egli apparecchian-

(1) Con quale proposito abbia il Giannone preso a scrivere quest' opera, si dimostra per quanto egli scriveva su questo

do quanto occorreva per l'edizione di quest'opera, sperando non poco guadagno ricavare dalla sua impudenza, e adoperavasi per far stampare la traduzione francese della Storia civile di Napoli, fatta dal Bochat, accadde un accidente che lo fece cadere d'ogni speranza. Abitava egli in Ginevra in casa Carlo Chénévé, da cui spesso recavasi un Piemontese, per nome Giuseppe Gastaldi, che, aiutante di camera essendo del re di Sardegna, fingeva di starsene da quelle parti a godersi le concedutegli vacanze. Costui, mostrandosi oltremodo sollecito di godere la grazia del Giannone, celebrandone gli scritti, compiangendone l'ingrato destino, e usando con lui ogni tratto di gentilezza, finì per invitarlo a venire nella

---

particolare al principe Trivulzio. « Forse, dic'egli, per divina » provvidenza sarà disposto che que' miei scritti sopra i quali » ho travagliato in comporli per lo spazio di dodici anni che » sono dimorato ozioso in Vienna (poichè la corte di Roma, » non potendo ottenere altro, impedì sempre ch'io fossi impie- » gato nelle pubbliche cariche de' magistrati), nei quali sono » dimostrate verità di gran momento, ed importanti non me- » no ai principi cattolici, perchè si accorgano delle tante usur- » pazioni e sorprese fattegli sopra i loro principati, togliendosi » loro più della metà dell'imperio che Iddio sopra i medesi- » mi ha loro conceduto, che a' loro sudditi, proscioglendoli » da tante e sì dure catene nelle quali la vana superstizione, » l'altrui ambizione, avarizia e fasto gli tiene miseramente av- » vinti e legati (le quali mie fatiche aveva io già destinate a' » tarli ed alle tignole, poichè sotto cielo ed in terreno italico » non avrebbono potuto certamente allignare); forse, dico, av- » verrà che in altro clima potranno vedere la chiara luce del » sole, nascere, farsi grandi e volare da per tutto. Iddio di- » fenda me e questi miei travagli, che non furono impiegati se » non che per la ricerca del vero, cioè per la conoscenza di » lui stesso. Curerò poco le altrui insidie, proscrizioni e ma- » ledizioni, purchè egli gli protegga e benedica; sicchè possa » con verità e sicurezza replicare ciò che il santo re David so- » lea dire (salmo 108): *maledicent illi, et tu benedices* ».

sua propria casa, situata in riva al lago Lemano negli Stati del re, e da Ginevra discosta tre miglia all'incirca. Ricusava da prima il Giannone d'accettare l'invito, ma poscia, vinto dalle preghiere dell'infinto amico, promise di venire da lui col figliuolo a celebrare la Pasqua, perchè era luogo cattolico. Avuta questa promessa, il Gastaldi venne da lui un giorno prima del tempo stabilito, dicendo avere con seco la barchetta per tragittare alla sua casa i carissimi ospiti, i quali, venuti con lui a Vesuà (così quella terra si appella), bene ed allegramente cenarono. Dopo la cena, dicendo il Giannone di voler andare a letto, e non cessando per questo il Gastaldi dal continuare noiosamente a discorrere, questa loquacità di lui incominciò a dare sospetto. Finalmente essendo il Giannone andato in camera e avendo chiuso l'uscio, posesi a letto, ma non potea dormire, rivolgendo nell'animo quelle circostanze che gli metteano timore. E non a torto veramente. Perciocchè quindi a poco odesi un grandissimo strepito, scassinasi l'uscio, la camera si riempie d'armati, e avanzasi lo stesso Gastaldi, il quale, deposta ogni maschera di amicizia, intìma al Giannone l'arresto per ordine del suo sovrano. Andò sulle furie il Giannone, facendo i più acerbi rimproveri a quel perfidissimo uomo, e il suo tradimento e lo sfedato carattere che nell'impeto dell'ira a' Piemontesi tutti attribuiva, esecrando: ma poscia con animo pacato si lasciò trarre nel castello di Miolans, ove, benchè incerto del suo destino, si mostrò tale e nel volto e negli atti, che ben si vide essere in lui un animo forte e già assuefatto ai colpi dell'avversa fortuna. Ricorse subito con memoriali alla misericordia del re, raccomandossi con suppliche al marchese d'Ormea, primario ministro di Stato del re stesso, e le risposte

che ottenne, lenirono alquanto l'acerbo suo cruccio. Richiedeva intanto il senato di Ginevra perchè gli rendesse i suoi libri e scritture, che per ordine di quello, alla notizia del sinistro accidente, erano stati affidati da custodire ad Isacco Vernet, uomo di specchiata onestà e vero amico del Giannone. Per mitigare il tedio del carcere, prese egli poscia a voltare dal latino idioma in italiano la storia di Tito *Livio*, trovata per sorte a comprare in quel castello. Ma dopo d'avere già assai affaticato in quella traduzione, si persuase che opera più utile e più gloriosa sarebbe stata quella di raunare in alcuni discorsi le considerazioni fatte nello studiar quella storia, ponendo in piena luce la religione de' Romani ed i riti di quella, la civile prudenza di quel popolo, le cagioni della sua gran possanza e maestà, e l'arti egregie con cui vennero a capo di farsi riguardare come degni d'estendere il loro dominio ed imperio sopra quasi tutte le altre nazioni. Ciò eseguito, voltò dal francese in italiano la quarta parte dell'istoria di santa Marta, in cui si tratta delle cose d'Italia e di alcuni casati napoletani, e il libro del congresso di Lutero col diavolo. Scrisse eziandio le sue proprie memorie o comentari della propria vita; nulla essendovi di più acconcio a dilettare i leggitori che lo spettacolo delle vicende della fortuna. La compassione istessa è dolce per chi sta attento ai casi altrui. In questo mezzo pervenutagli in mano per caso la storia di Savoia, egli avvisando poter desumere sodi argomenti per provare che ai duchi di Savoia, non già ai romani pontefici (del che allora acremente si contendeva) aspettavasi il diritto di nominare le persone da investirsi delle maggiori prelature e prebende di quella provincia, stese intorno a tal punto una scrittura e al re mandolla.

Gratissimo fu quel dono al re, ma questi godea più ancora nel pensare d'avere in sua potestà lo scrittore medesimo, il che sperava gli tornerebbe in acconcio per cattivarsi di nuovo l'animo del papa e per diffinire le vecchie controversie che aveva colla corte di Roma. Molti forse faranno le meraviglie che quel savissimo principe abbia pensato più assai al proprio utile che non alla gloria in questa faccenda, nè abbia stimato cosa indegna il far adoperare le frodi e le astuzie per tranellare il Giannone. Questi, dopo sei mesi all'incirca di dimora nel castello di Miolans, fu per comando del re portato a Torino e chiuso in quella cittadella. Non venne con lui il figliuolo, che insino a quel tempo era stato compagno delle sue disgrazie; perciocchè gli fu data la libertà d'andarsene pei fatti suoi, purchè negli Stati del re di Sardegna non si fermasse, somministrandogli anzi danaio per fare il viaggio. Bramava esso di portare con seco gli scritti del padre, ma non gli venne permesso. Recossi egli a Napoli, e per qualche tempo sostatovi, se n'andò in Ungheria ed abbracciò la militare disciplina. Avendo sempre dinanzi agli occhi le sciagure dell'infelice genitore, ebbe ricorso a molti perchè ne assumessero la protezione. Ma invano. Indurato si era l'animo del re contro ogni supplica e preghiera, per questo particolarmente che non istimava sì opportuno di lasciare andar libero un uomo che facilmente scioglieva la lingua alla maldicenza ed alle contese. Oltrechè avvisava gloria sarebbe per lui se gli fosse riuscito di sanargli lo spirito, da torte e perverse opinioni raggirato. Se dobbiam credere a Giambattista Prever, prete della Congregazione dell'Oratorio, egli avrebbe indotto, senza quasi bisogno di ragionamenti e di dispute, ma pressochè col solo presentarsi e conversar col

Giannone, che questi manifestasse un sincero pentimento delle azioni e trascorsi della passata vita. Quindi avvenne quella ritrattazione presentata agli Inquisitori della Fede (1), che fu sì celebrata dalla

---

(1) Non debbe increscerci di qui trascriverla letteralmente:

I. Intorno alla *Istoria civile del regno di Napoli*, dico che non ebbi altra mira se non che di chiarire la polizia e le leggi di quel regno; e poichè non poteva nettamente concepirsi se non con dare un' idea dell' ordine ecclesiastico, che occupa la maggior parte di quello, mi convenne trattare degli ordini regolari, e con tale occasione degli abusi. Se ho ecceduto in narrargli, come ora me n' accorgo, intendo ritrattarmene, e se potessi, vorrei che fossero annullate tali stampe, affinchè non si apporti per quelle scandalo ad altri, e danno alla Chiesa; con che li condanno e ritratto.

II. Per ciò che riguarda la risposta fatta al P. Sanfelice, il quale con due tomi in quarto stampati in Roma scrisse non tanto contro l' istoria suddetta, quanto contro il suo autore, caricandolo di molte contumelie, sicchè dal Consiglio *Collaterale* di Napoli fu dichiarato per libello famoso, non ebbi animo di offendere la chiesa di Roma; ma fu dettata unicamente per deridere il detto padre Sanfelice, il quale m' imputava di eretico, perchè aveva finte massime esorbitanti della potestà pontificia, facendogli vedere che quelle si leggono in più autori romani, e ben sapendo che autori seri e gravi abborrivano tali massime, e così parimente de' miracoli che si narrano da altri scrittori, non approvati da' più gravi e seri. Nè intesi mai che quella scrittura si pubblicasse, nè mai consentii che quella fosse data alle stampe; anzi procurai che non mai si stampasse, come fatta per puro scherzo e per derisione del P. Sanfelice presso i miei amici; e con dolore seppi poi che manoscritta girasse intorno; onde siccome non fu mia volontà di pubblicarla, così ora protesto e desidero che se ne spenga affatto ogni memoria, e la casso, irrito e ritratto, avendola come non fosse scritta nè mai da me dettata.

III. Intorno al libro *de Consiliis et Dicasteriis urbis Vindobonae*; questo libro non lo riconosco per mio, ma fu rifatto da una mia relazione manoscritta che io mandai in Napoli ad un reggente del Consiglio *Collaterale*, il quale mi ri-

fama, e intorno alla quale si disputa tuttora se da infinta o da sincera religione, da timore o da spe-

---

cercò che gl'inviassi una distinta relazione di tutti i Consigli e Dicasteri di Vienna, la quale dettai in lingua italiana, e gliela mandai per sua istruzione ed uso, non già che dovesse pubblicarsi in istampa. Poi seppi che, capitata in mano d'alcuni Tedeschi, la fecero tradurre in lingua latina, e che la dettero alle stampe, molto alterata però dal suo originale manoscritto in lingua italiana; onde non devo riconoscere il libro per mio, e perciò tutte le proposizioni che per causa mia si fossero ritrovate in quello, scandalose, temerarie, false, contumeliose, erronee e prossime all'eresia, anche le ritratto e condanno, abiuro e detesto.

IV. Per ciò che riguarda gli altri manoscritti mandati in Roma dalla regia maestà del re di Sardegna, il primo, *dei Rimedi contro le scomuniche invalide*, fu dettato contro la censura del vicario di Napoli, il quale credette poterla fulminare, perchè io non aveva cercato a lui la licenza di poter stampare l'Istoria civile del regno di Napoli; onde fu composto per mia difesa, affinchè fosse rimossa come nulla ed invalida; e le altre parti che lo compongono, *de' modi dei quali i principi possono valersi per farla rivocare,* furono dettate nel caso che il vicario non volesse da sè stesso rivocarla; ma tutte queste scritture non furono fatte per darsi alle stampe, nè poi più servirono; poichè il cardinal Pignatelli, allora arcivescovo di Napoli, conosciuto il motivo ove si appoggiava la censura ed il mio ricorso fatto a sua eminenza, perchè la togliesse, mentre io era in Vienna, mi mandò l'assoluzione, e fu rimossa e cassata da quell'arcivescovo; onde non fu d'uopo nemmeno pubblicare quelle scritture, ma rimasero in profondo obblio, come quelle che più non servivano, nè ebbi mai l'animo di stamparle, e dovunque manoscritte si trovino, anche ora le casso, irrito e ritratto, abiuro e detesto.

Così l'altro manoscritto *intorno alla proibizione de' libri* non fu composto per darlo alle stampe, ma unicamente per sincerare l'animo debole d'alcuni, e per dimostrare quanto potei a mia difesa in quelle proposizioni sopra le quali si appoggiò la proibizione; ma questo non bisognò, e si tenne sempre nascosto per non pubblicarsi, onde se in quello ci fosse eccesso, come conosco esservi, nè si conformasse alla cre-

ranza di più mite destino fosse dettata. Nulla vi omise il Giannone di quanto poteva addursi in escusa-

---

denza della chiesa Romana, lo rivoco, ritratto, abiuro e detesto.

V. Per ciò che riguarda gli altri manoscritti e note che teneva meco, e ritrovati, non sono che cartelle e piccole memorie che, secondo andava leggendo alcuni autori, io notava, ed ancorchè avessero relazione fra di loro e portassero seco un *gruppo di* diversi errori, non furono da me abbracciati, ma unicamente per notare gli altrui sentimenti. Ed in ciò confesso di avere errato, perchè non doveva nè leggere tali libri, nè trascrivere da essi tali errori; onde tutte le suddette memorie desidero che si cassino, aboliscano, e non si serbi di esse memoria nè vestigio alcuno, mentre le detesto, irrito, ritratto ed abolisco.

VI. Intorno *al trattato del Concubinato* non si ebbe animo di darlo alle stampe, ma fu scritto istoricamente per difesa di due capi dell'istoria civile, dove io parlava del concubinato antico de' Romani, nè mai ho creduto che quello oggi fosse permesso. Contuttociò mi rincresce di aver messo in iscritto tale materia, dalla quale avrebbe forse potuto recarsi scandalo. E perciò, siccome non ebbi animo di stamparlo, così desidero che se ne perda ogni memoria, e si abbia come non *scritto*, che però lo detesto, irrito ed abiuro.

VII. In quanto agli scritti filosofici, ben si conosce che non sono miei sentimenti, ma bensì d'altri filosofi, a' quali non mi uniformai; anzi in altre cartuccie furono da me notati i loro abbagli, e da me conosciute le bestemmie e proposizioni ereticali, e li scrissi per notarli, non già per abbracciarli; le quali proposizioni abiuro e detesto.

Per ultimo. Quanto mai si trovasse in tali cartuccie e manoscritti ed ogni mia memoria, che non fosse conforme alla santa dottrina della Chiesa e che potesse altrui essere di scandalo e di errore, tutto ritratto, rifiuto ed abiuro, e prego la Divina misericordia che, siccome mi ha dato lume di conoscere i miei errori, sicchè ne avessi potuto avere pieno dolore e pentimento, così mi conceda il suo perdono, siccome lo chieggo alla santa madre Chiesa cattolica, ed a tutti i suoi fedeli dello scandalo dato e danni recati: pregando in fine tutti a condonare i miei errori ed umane debolezze, ed avermi nell'avvenire nel loro concetto per uomo diverso di quello che

zione del suo operato; il che ignoriamo s'ei facesse per sceverarsi dalla taccia di empietà o per ingan-

---

forse aveva io dato occasione pei miei scritti di farmi credere e riputare, protestandomi di vivere e morire vero figlio ubbidiente alla santa madre Chiesa.

E per mia maggiore ritrattazione (e ciò sia a tutti noto) quando la santa Chiesa giudichi bene di far stampare questa mia ritrattazione per metterla in pubblico ad esempio degli altri, mi farà somma gloria e consolazione; però per maggiormente assicurare la santa Chiesa ed il suo tribunale di quanto qui in questi fogli ho detestato e detesto, mi sottoscrivo. PIETRO GIANNONE.

Aggiungo a questa mia spontanea comparizione, che supplico Vostra Paternità molto reverenda fare scrivere qualmente nell'anno 1735. nel fine di novembre, non avendo nè sussistenza, nè terreno da poter abitare in Italia, forse a motivo de' miei manoscritti, così pensai di ritirarmi in Ginevra, non già (per Dio grazia) a motivo di cangiar religione, ma per necessità di vivere, e come pure la mia istoria civile di Napoli sopranominata la volevano tradurre, e farla stampare in francese, così avevano a caro in Ginevra la mia assistenza. Con che mi portai colà per questo fine, non avendo altra strada da mantenermi. Ma non fu poi stampata: ben può essere tradotta come so in fatti essere in parte tradotta in francese, ma non mai stampata, che io sappia, essendo ormai tre anni che io fui arrestato, e che manco da detta città di Ginevra.

Debbo ben dire, per maggiore isgravio di mia coscienza, che quando fosse proseguita la mia dimora in Ginevra, e non avessi avuta sussistenza, probabilmente mi sarei indotto a travagliare e comporre il quinto tomo di detta istoria. Quando mai fossi perciò incorso in qualche errore, parimente detesto il tutto, e ne chiamo la misericordia di Dio ed assoluzione; con dire che in que' tre mesi e mezzo che ho dimorato in Ginevra, ho sempre vissuto cattolicamente sì nell'udire la santa messa, che in ogni altro dogma spettante alla cattolica chiesa apostolica Romana, ed infatti fui arrestato nella domenica delle Palme per essermi portato in un villaggio fuori di Ginevra, Stato di S. M. re di Sardegna, per adempire il precetto pasquale. E questo è quanto devo dire e rappresentare a Vostra Paternità in isgravio di mia coscienza. Pregando ognuno che possa avere de' suddetti libri e manoscritti, consegnarli alla santa Chiesa, come iniqui, scelerati e scandalosi, detestando il tutto.

nare i suoi maestri. Essendo stato assolto dagl' Inquisitori, più mite ed umano fu poi il trattamento usatogli, cosicchè gli era permesso di passeggiare a piacimento nella cittadella, e di ricevere visite. D'allora in poi parve che assai godesse nella lettura dei *libri sacri*, e dicesi anzi che un' opera di tal fatta imprendesse che nulla dovea contenere che santo e religioso non fosse. Per timori di guerra ei fu trasportato l'anno MDCCXLI dalla cittadella di Torino nel castello di Ceva; e quattro anni da poi, là donde era partito, tornò. In tutto il corso dei tredici anni ch' ei stette in carcere si comportò in guisa da dare insigni pruove di costanza e fermezza, quasichè disprezzasse e niun caso facesse di qualsivoglia accidente possa l'uomo affliggere. Era però sommamente curioso di sapere quel che gli uomini di lui pensassero; chè mai non perdette il sentimento della gloria, la cui brama è l'ultima a perdersi. Pareva anzi desideroso, prevedendo sarebbesi da molti impugnata la penna contro la Storia civile del regno *di Napoli*, che alcuno sorgesse il quale la riputazione di lui con l'armi della prudenza dai calunniatori difendesse; perciocchè temeva il giudizio che avrebbero fatto di lui i posteri in fatto di religione. E per vero i più celebri teologi che allora fossero in Roma, a scrivere si accignevano alcun che di meglio della risposta del Sanfelice per confutare le incolpazioni con trista arroganza da lui fatte. In ciò s'infiammavano principalmente Giannantonio Bianchi e Giannandrea Tria. Il parer mio intorno all'opera del Bianchi (giacchè del Tria, soldato armato alla leggera, credo dover tacere) si può raccogliere da quel tanto che in uno dei precedenti volumi di quest' opera abbiamo esposto (1). Certo che non poche

(1) Vol. XI, dell'opera suddetta. *Vitae Italorum doctrina excellentium*, etc. in *Vita Jo. Ant. Blanchii*, p. 238 e segg.

cose essendovi nell'opera del Giannone più ingiuriose che vere, alcune eziandio assurde, e dalle più sante instituzioni della romana Chiesa aliene, eravi campo a giusta censura. Ma in ciò si dovea usare una certa moderazione e regola di parlare, non adulare l'ambizione altrui, e di ogni cosa far giudizio retto e giusto, e colla scorta di certissimi istorici monumenti; e se in tale modo si fosse adoperato, sapremmo quello che sia da tenere per fermo, quello che abbiano portato i tempi, quello che sia invalso per errore, quello che l'odio e l'invidia inventato abbiano. Essendovi però testimonianze d'uomini chiarissimi per cui si dimostra essersi il Giannone pentito delle acerbe ed aspre accuse scagliate contro di quelli che Cristo volle a ministri e consiglieri della sua Chiesa, abbiamo in ciò un grand'argomento per credere che i suoi occhi più oltre intendessero di quello che portino i confini d'una fama caduca e d'una vita mortale. Prima di morire adempì tutto ciò che adempiere sogliono le persone religiose. Per otto giorni soltanto stette a letto ammalato di forte costipazione, contratta, per quanto si vuole, dall'aver passeggiato alla mattina per tempo all'aria fredda. Cessò di vivere a' 17 di marzo dell'anno MDCCXLVIII, in età di settantadue anni. Non fece alcun testamento, avendo però con lettere manifestata a Francesco Mela, suo intimo amico, la propria intenzione rispetto ai beni che lasciava. Ed era che questi si dividessero tra Giovanni e Fortunata, suoi figliuoli, e la madre loro Elisabetta Angela Castelli (1). Fu

---

(1) Carlo Giannone, fratello di Pietro, per impadronirsi dei beni del fratello, mosse lite ai nipoti, allegando ch'erano nati non da una moglie, ma da una concubina. Ma uscì sentenza del Real Consiglio che dichiarava, essere stato contratto matrimonio fra il Giannone e la Castelli Giovanni, benchè

uomo di mezzana statura, bruno anzichè nò, con faccia lunghetta, gli occhi belli e pieni di brio, e in tutta la persona e nei moti e in ogni sua azione una certa dignità e gravità mostrava. Avendo sempre goduto sì ferma salute da non abbisognare giammai di medicine, motteggiava l'arti dei medici, e quelli che già adulti ad altrui ricorrevano per sapere che cosa dovesse giovare o nuocere al loro proprio corpo. Sperava colla sobrietà del vitto e con le passeggiate, che gli eran sempre piaciute, poter sostentarsi in vecchiaia eziandio quando avea cominciato a travagliare di asma. Nulla aveva in odio maggiormente che la negghienza, e benchè non fuggisse le visite ed i colloqui degli amici, tuttavia dopo breve tempo si ritraeva in solitudine per impiegare negli studi le

---

assai dal padre diverso per l'ingegno, fu tuttavia rimeritato dal re con grandissimi benefizi, di cui il re medesimo nel suo rescritto esprime questa causa.

« Informato il re delle strettezze in cui trovasi don Giovanni Giannone, figlio ed erede del fu dottor Pietro, autore della *Storia civile* di questo Regno, e considerando non consentire alla *felicità* del suo governo ed al decoro della sovranità, il permettere che resti nella miseria il figlio del più grande, più utile allo Stato, e più ingiustamente perseguitato uomo che il regno abbia prodotto in questo secolo, è la M. S. venuta in dare a don Giovanni Giannone ducati trecento annui di pensione su' propri suoi allodiali. Lo partecipo nel real nome a V. S. Illustrissima per l'adempimento.

Portici, 8 *maggio* 1769.

Bernardo Tanucci, al signor consigliere Caruso ».

Supplicò in seguito Giovanni al re per ottenere che la pensione a lui costituita passasse, in caso di sua morte, al figlio di lui ed alla moglie e sorella; e fu quest'esso il riscritto del principe. « Dopo di avere il re apertamente dimostrato quanto sia a cuore della M. S. la felicità de' suoi popoli, col promuovere le arti e le scienze più utili, coll'agevolare il commercio terrestre e marittimo, e col rendere più corte e spedite le vie

ore. Tra gli scrittori che aveva sempre alle mani, Plutarco, Bacone da Verulamio, Augusto de Thou e Montaigne erano i suoi prediletti. Sì felice era la sua memoria, che gli bastava leggere per ritenere facilmente; ed essendo d'acuto e perspicace ingegno, sapea fare sincero e retto giudizio degli altrui scritti. Se alcuno trovava che condescender volesse nei suoi sentimenti ed opinioni, niuna cosa teneagli celata, gloriandosi d'aver sulle labbra quello che tenea nel petto. Vantavasi particolarmente di manifestare con libertà i suoi sentimenti quando trattavasi delle usurpazioni e dei costumi degli ecclesiastici, degli instituti e dell'arti de' monachi e frati, dei dritti dei principi, della maestà del pontefice, e dell' istoria dei secoli che barbari si sogliono appel-

---

della retta amministrazione della giustizia, costituendo provvidamente tanti premii ad uomini di merito. non ha lasciato la M S., volendo viepiù incoraggire i sui sudditi, di accogliere benignamente le suppliche date da don Giovanni Giannone, figlio del fu Pietro, autore dell'immortal opera intitolata: *Storia civile del regno di Napoli,* il quale ha chiesto che la pensione vitalizia di annui ducati trecento, assegnatagli sui regi allodiali, si continuasse a corrispondere dopo la sua morte al di lui figlio, e alla di lui moglie e sorella. E quindi considerando S. M che poco si converrebbe alla felicità del suo governo e al decoro della sovranità il lasciare senza un contrasegno di perenne guiderdone la successione di un uomo di chiara fama, il cui pari non ha prodotto questo secolo, e cotanto utile allo Stato per avere con vigore, ingenuità e dottrina sostenute le supreme regalie del regno, e perciò da altri a torto perseguitato, è venuta la M. S., usando di sua singolar munificenza, e che non ha esempio, in accordare al supplicante la grazia che ha chiesta. Ne prevengo di R. ordine le SS. VV. Illustrissime per loro intelligenza e del Giannone, e per l'adempimento.

Palazzo, 5 *giugno* 1780.

Il marchese della Sambuca, alli signori ministri della Pianta Allodiade ».

lare; ma quella libertà ch'ei volea per sè, agli altri parea che la negasse, sdegnandosi quando taluno o in voce od in iscritto gli contraddicesse. Per questo sia orgoglio, sia fastidiosaggine era biasimato ed anche malveduto da molti, e facilmente di lui si disgustavano le persone; quando all'incontro non havvi cosa che tanto conferisca ad unire e tenere strette le amicizie, quanto la modestia, l'eguaglianza d'umore e la piacevolezza. Nè fu scevro d'invidia, dalla quale rodevasi più specialmente allorchè i premii del valore e della dottrina a quelli vedea conferiti che poco ne erano meritevoli. Allora amaramente dolevasi del suo destino e della sua fortuna, non ponendo mente che questi il più delle volte ognuno se li fa da sè stesso. Grand'amore ebbe pei congiunti e per la patria, da cui cuocevasi grandemente di esser costretto ad andare ramingo, e bene spesso cogli amici se ne lamentava. Ma sebbene i dubbi e varii casi d'un uomo esimio partorir sogliono ammirazione, rammarico, speranza e timore, ei tuttavia trovò pochissimi che le sue miserie compiangessero; quasi che tutti avessero ribrezzo a chiamar infelice un uomo che asprissimo era per indole, e propenso oltremodo non solo a mordere i vizi, ma anche a dir male ferocemente e licenziosamente d'altrui, e che a bella posta pareva essersi tirato addosso l'odio e il rancore de' suoi concittadini e dei potenti. Contuttociò quelle cose medesime che a lui tirarono addosso un ingrato destino, giovarono ad accattargli gran fama; e quando ingoierà l'obblìo i nomi di molti pari o superiori per dottrina al Giannone, questi, superstite, sarà conto alla tarda posterità.

DEDICATORIA

DELL' AUTORE

ALL' IMPERADORE CARLO VI

PREMESSA ALL' EDIZIONE DI NAPOLI DEL MDCCXXIII

Avventurosa e non men di queste province fortunata deggio reputar io l' Istoria Civile del Regno di Napoli, *che ora umilmente e coll' animo, il più ch' io possa, riverente e divoto alla* Cesarea e Cattolica Maesta' Vostra *presento; non soltanto per aver ella la sorte d' uscire alla luce del mondo sotto un principe non meno eccelso e poderoso, che magnanimo e benigno, e di così rara e maravigliosa bontà, ch' essendo le sue grandezze maggiori della fama, non isde-*

gna di prender in grado le più basse ed umili cose, allorchè da ossequiosa mano se gli porgono in dono; ma ancora per esser venuta a terminarsi ne' vostri innumerabili e segnalati benefici de' quali avete colmo questo regno, e nelle vostre sublimi e gloriose azioni di cui avete riempiuto il mondo tutto; onde la beneficenza e la fama di tutti gli altri prìncipi che lo dominarono, di gran lunga sopravanzando, lo splendore stesso de' vostri augusti antecessori avete certamente oscurato.

Se mai, per effetto di vostra natural cortesia, tra la moltitudine delle occupazioni gravissime che nel governamento di sì numerose province ed ampii regni onde il vostro grand' imperio si compone, tengon debitamente la divina vostra mente occupata; dall' altezza del supremo grado delle mondane cose, dove non men per retaggio de' vostri maggiori, che per vostri meriti e virtù siete stato elevato, degnerà la MAESTÀ VOSTRA *abbassar l' occhio a riguardare ciò che in questa Istoria si narra per lo corso di presso a quindici secoli; potrà quindi*

chiaramente comprendere, non pur questo suo fedelissimo regno per dignità e per grandezza non cedere a quanti ora ubbidiscono al suo gran nome, ma che sotto tanti e sì varii prìncipi di nazioni diverse onde e' fu dominato, dopo tanti e sì varii cambiamenti del suo governo civile, veduto mai non fu nella più alta ventura, ed in tanta tranquillità e splendore, come ora che riposa sotto il di Lei giusto e clementissimo dominio.

Nello scadimento del romano imperio, sotto quegli ultimi Cesari, fu da straniere nazioni miseramente combattuto ed afflitto. I Longobardi, pugnando co' Greci e co' Normanni, e sovente tra lor medesimi, il renderon teatro miserabile di guerre e di rapine. Gli Svevi l' avrebbon certamente rilevato, se non fosse lor convenuto quasi sempre colle armi in mano dalle altrui intraprese coprirlo e difenderlo. Gli Angioini, che dal favore dei romani pontefici ne riconobbero l' acquisto, il posero in mille soggezioni e servitù; e dopo la morte dell' inclito re Roberto, essendo caduto sotto la dominazione di femmine, e tra le competenze

di più reali di quella stirpe da più parti combattuto, streme miserie ebbe a sofferire. Fu poi dal magnanimo Alfonso, re d' Aragona, restituito nel suo antico lustro; ma avendolo in morte separato dagli altri suoi paterni regni, e lasciatolo a Ferdinando suo natural figliuolo, non tanto sotto costui, quanto sotto i suoi discendenti ritornò nelle primiere calamità e disordini. Il savio re Ferdinando il Cattolico restaurollo dalle passate sciagure, e sotto l' imperio del vostro gran zio, dell' invitto e glorioso Carlo V, videsi portato anche a maggior fortuna. Ma Filippo II, di lui figliuolo, abbagliato da altre sue vastissime idee, poco ne curò la dechinazione, e molto meno i suoi discendenti. Ma essendosi a' nostri felicissimi tempi avventurosamente restituito sotto il vostro alto e potente imperio, a tanta grandezza con la vostra benefica mano l' avete sollevato là dove non fu veduto giammai. Stolta cosa mi parrebbe a dover credere che i vostri immensi benefici a quelli degli altri re vostri predecessori comparar si potessero. Voi, spinto dalla fedeltà e dal-

l' amore de' nostri cuori, e più dalla grandezza e generosità del proprio, che non saprebbe donare senza arricchire, non pur l'antiche degnaste di confermare, ma di nuove e copiosissime grazie, e tutte considerabili, fregiarne. Onoraste la città nostra e' suoi Eletti di nuovi e più ragguardevoli titoli. Anteponeste i nativi del regno nelle cariche, ne' benefici ed uffizi, escludendone i forestieri. Severamente vietaste, non più per utile del vostro erario, che de' vostri sudditi, l' alienazione de' fondi dell' entrate regali. Imponeste che per niun modo nelle cause appartenenti alla nostra Santa Fede procedessero se non gli arcivescovi e gli altri Ordinarii di questo regno, come Ordinarii, e con la via ordinaria che si pratica negli altri delitti e cause criminali ecclesiastiche. Con più vostri regali editti comandaste che in tutti i benefíci, vescovadi, arcivescovadi ed altre prelature del Regno ne fossero esclusi gli stranieri. Accresceste i privilegi a' baroni, oltre a' gradi già stabiliti la succession feudale stendendo. Vostro ordinamento fu che la Ruota del Cedulario

si togliesse: contro del regio fisco la prescrizion centenaria si ammettesse, anche nelle regalíe, nelle cose giurisdizionali e nell' altre vostre fiscali ragioni. E non minor beneficio è quello che ritrae il Regno oggi che vive sotto le vostre temute insegne, dal venir compreso nelle tregue che si fanno tra l' Imperio e 'l Turco; e dal commerzio, il quale VOSTRA MAESTA' *è tutta intesa ad aprire ed allargare ne' nostri porti colla Germania e con altre più remote regioni. Cose tutte di cui in altri tempi vano sarebbe stato il desiderio, non che la speranza.*

Ma il maggior pregio onde dobbiamo gir alteri nel suo felicissimo regno, è l' aver Ella col decoro dell' imperial maestà sostenuti e fatti valer tra noi ed a nostro pro i suoi regali diritti e le sue alte e supreme regalíe, affinchè più non si confondessero, come già fu, i confini tra 'l sacerdozio e l' Imperio. Sotto i vostri auspici furon queste due potenze ridotte ad una perfetta armonia e corrispondenza; e prendendo lodevolmente la cura dell' esterior polizia ecclesiastica, vi mostrate tutto vôlto a restituir

la disciplina nella Chiesa, di cui per instituzion divina siete protettore ed avvocato; talchè oggi ammirasi la giustizia e la giurisdizion ecclesiastica nel suo giusto punto, lasciandosi al sacerdozio quel ch' è di Dio, ed all'Imperio quel ch' è di Cesare.

Se adunque questa Storia non si troverà degna d' altro pregio, sì n' avrà ella d'assai, nè potrò io pentirmi di avervi logorati in faticose vigilie molti anni, coll' aver manifestato al mondo quanto Voi nel beneficarci e nell' illustrarci, e negli atti di magnanimità e di valore, avete superati i benefici e l'opere di tutti gli altri re vostri predecessori; e che per rendervi per fama immortale ed eterno, immortali ed eterne cose operando, ogni umana grandezza addietro vi lasciate.

Il vostro grande e sublime intendimento ben comprenderà quali e quanti debban essere i nostri obblighi per sì rari e stupendi benefici, la cui dolce memoria non si estinguerà se non col mondo. E se le grazie e' doni non altronde sogliono che da dilezion provenire, quali più chiari segni e più certi potrà mai darne il vostro paterno amore?

E perchè essendo Voi ottimo e nel più sublime grado di vera virtù, non potete amare se non se 'l buono, e ciò che maggiormente a quel s' avvicina, dovrem noi sempre più studiarci d' esser buoni e grati, almeno per le stesse massime de' cattivi, cioè per proprio interesse, per non interromperci il corso favorevole delle vostre benignissime grazie.

Vengono, principe eccelso, in quest' opera, dove l' opportunità l' ha richiesto, sostenute le vostre regalíe e preminenze, le ragioni di quelle con ischietta e pura verità messe in chiaro; non già con intendimento che s' abbia punto da scemare altrui ciò che dirittamente se gli dee; chè questo alla santa sua mente non s' affarebbe; ma perchè possan riformarsi con modi legittimi quegli abusi a' quali la debolezza umana in processo di tempo ha potuto abbandonarsi; e per quell' affezione ed ardore che ciascun vostro fedel vassallo è tenuto d' avere non men per amore della verità e per l' obbligo dovuto al proprio signore, che per l' interesse che noi medesimi ci abbiamo. E quindi fia, se non m' inganno, che non solamen-

te non abbia a dispiacer altrui, se vedrà d' averle io con franchezza cristiana difese, ma che questa Storia si renda meritevole dell' alta protezione della vostra potente mano: il che reputerò io degna mercede di queste mie lunghe fatiche, le quali, portando in fronte la gloriosa scritta del vostro imperial nome, ed uscendo alla luce come dono, ancorchè basso e mal conveniente, a tanto principe, sotto l' ombra de' vostri temuti allori saranno sicure di non esser percosse dagli ardenti fulmini della maledica invidia, nè pur crollo veruno o scossa dovran temere d' ingiuriosa fortuna.

La vostra sola benignità mi fa ragion di sperare che siate per accettarle con lieto e favorevol viso, onde le obbligazioni ch' insieme con questo Comune io porto, me con particolar maniera costringano a pregare con incessabili voti la divina Bontà che lungamente, e sempre più prosperandola, conservi la sua eccelsa persona, in guisa che non ce n' abbiano a portar invidia i nostri nipoti: largamente concedendole ciò che tanto si sospira, e che sol manca per compi-

mento della universal tranquillità e contentezza.

Napoli, 12 febbraio 1723.

Di V. S. C. e C. M.

Umiliss. devot. ed ossequios. Vass. e Serv.

Pietro Giannone

INTRODUZIONE

L'istoria che prendo io a scrivere del Regno di Napoli, non sarà per assordare i leggitori collo strepito delle battaglie e col romor dell'armi che per più secoli lo renderon miserabil teatro di guerra; e molto meno sarà per dilettar loro colle vaghe descrizioni degli ameni e deliziosi suoi luoghi, della benignità del suo clima, della fertilità de' suoi campi, e di tutto ciò che natura, per dimostrar suo potere e sua maggior pompa, profusamente gli concedette; nè sarà per arrestargli nella contemplazione dell'antichità e magnificenza degli ampii e superbi edificii delle sue città, e di ciò che l'arti meccaniche maravigliosamente vi operarono: altri quest' ufficio ha fornito, e forse se ne truova dato alla luce vie più assai che non si converrebbe. Sarà quest'istoria tutta civile, e perciò, se io non sono errato, tutta nuova, ove della polizia di sì nobil reame, delle sue leggi e costumi partitamente tratterassi: parte la quale veniva desiderata per intero ornamento di

questa sì illustre e preclara region d'Italia. Conterà nel corso poco men di quindici secoli i varii stati ed i cambiamenti del suo governo civile sotto tanti principi che lo dominarono; e per quanti gradi giugnesse in fine a quello stato in cui oggi 'l veggiamo: come variossi per la polizia ecclesiastica in esso introdotta, e per gli suoi regolamenti: qual uso ed autorità ebbonvi le leggi romane durante l'Imperio, e come poi dichinassero: le loro obblivioni, i ristoramenti e la varia fortuna delle tant'altre leggi introdotte da poi da varie nazioni: l'accademie, i tribunali, i magistrati, i giureconsulti, le signorie, gli uffici, gli ordini; in brieve, tutto ciò che alla forma del suo governo così politico e temporale, come ecclesiastico e spiritual s'appartiene.

Se questo reame fosse surto, come un'isola in mezzo all'Oceano, spiccato e diviso da tutto il resto del mondo, non s'avrebbe avuta gran pena a sostenere per compor di sua civile istoria molti libri; imperciocchè sarebbe bastato aver ragione de' principi che lo dominarono, e delle sue proprie leggi ed istituti co' quali fu governato. Ma poichè fu egli quasi sempre soggetto, e parte o d'un grand'imperio, come fu il romano e da poi il greco, o d'un gran regno, come fu quello d'Italia sotto i Goti e sotto i Longobardi, o finalmente ad altri principi sottoposto, che tenendo collocata altrove la regia lor sede, quindi per mezzo de' loro ministri 'l reggevano; non dovrà imputarsi se non a dura neces-

sità, che, per ben intendere la sua special polizia, si dia un saggio della forma e disposizione dell'imperio romano, e come si reggessero le sue provincie, fra le quali le più degne ch'ebbe in Italia, furon certamente queste che compongono oggi il nostro regno. Non ben potrebbe comprendersi il loro cambiamento, se insieme non si manifestassero le cagioni più generali, onde, variandosi il tutto, venisse anche questa parte a mutarsi: e poichè queste regioni, per le loro nobili prerogative, invitarono molti principi d'Europa a conquistarle, furon perciò lungamente combattute, ciascheduno pretendendo avervi diritto, e chi come tributarie, chi in protezione, e qual finalmente come feudatarie le pretese; si è riputato perciò pregio dell'opera che i fonti di tutte queste pretensioni si scovrissero; nè potevano altramente mostrarsi, se non col dare una general idea e contezza dello stato d'Italia in varii tempi, e sovente degli altri principati più remoti, e de' trasportamenti dei reami di gente in gente, onde sursero le tante pretensioni che dieron moto all'imprese e fomento.

Nè cotali investigamenti sono stati solamente necessari per dare un'esatta e distinta cognizione dello stato politico e temporale di questo regno, come per avventura sarà da alcuni riputato; ma eziandio per quello che s'aspetta ad ecclesiastici affari; imperocchè non minori furon le contese fra' principi del secolo, che fra' maggiori prelati della Chiesa. Fu an-

che questo regno combattuto da' due più celebri patriarchi del mondo, da quel di Roma in Occidente, e dall'altro di Costantinopoli in Oriente. Per tutte le ragioni apparteneva il governo delle nostre chiese al pontefice romano, non pur come capo della Chiesa universale, ma anche come patriarca d'Occidente, eziandio se l'autorità sua patriarcale avesse voluto restringersi alle sole città *suburbicarie*; ma il Costantinopolitano con temerario ardire attentò usurpare le costui ragioni; pretese molte chiese di questo reame al suo patriarcato d'Oriente appartenersi; che di lui fosse il diritto di erger le città in metropoli, e d'assegnar loro que' vescovi suffraganei che gli fossero piaciuti. Era perciò di mestiere far vedere come questi due patriarcati dilatassero pian piano i loro confini: il che non potea ben farsi senza una general contezza della polizia dello Stato Ecclesiastico, e della disposizione delle sue diocesi e province.

L'istoria civile, secondo il presente sistema del mondo cattolico, non può certamente andar disgiunta dall'istoria ecclesiastica. Lo Stato ecclesiastico, gareggiando il politico e temporale dei principi, si è per mezzo de' suoi regolamenti così forte stabilito nell'imperio, e cotanto in quello radicato e congiunto, che ora non possono perfettamente ravvisarsi li cambiamenti dell'uno senza la cognizione dell'altro. Quindi era necessario vedere come e quando si fosse l'Ecclesiastico introdotto nell'imperio, e che di

movo arrecasse in questo reame: il che di vero fu una delle più grandi occasioni del cambiamento del suo stato politico e temporale; e quindi non senza stupore scorgerassi come, contro a tutte le leggi del governo, abbia potuto un imperio nell'altro stabilirsi, e come sovente il sacerdozio, abusando la divozion dei popoli e 'l suo potere spirituale, intraprendesse sopra il governo temporale di questo reame: il che fu rampollo delle tante controversie giurisdizionali, delle quali sarà sempre piena la repubblica cristiana, e questo nostro regno più che ogni altro; onde preser motivo alcuni valentuomini di travagliarsi per ridurre queste due potenze ad una perfetta armonia e corrispondenza, e comunicarsi vicendevolmente la loro virtù ed energia; essendosi per lunga sperienza conosciuto che, se l'imperio soccorre con le sue forze al sacerdozio per mantenere l'*onor di Dio*, ed il sacerdozio scambievolmente stringe ed unisce l'affezion del popolo all'ubbidienza del principe, tutto lo Stato sarà florido e felice; ma per contrario, se queste due potenze sono discordanti fra loro, come se il sacerdozio, oltrepassando i confini del suo potere spirituale, intraprendesse sopra l'imperio e governo politico, ovvero se l'imperio, rivolgendo contra Dio quella forza che gli ha messa tra le mani, volesse attentare sopra il sacerdozio, tutto va in confusione ed in ruina; di che potranno esser gran documento i molti disordini che si sentiranno perciò in quest'istesso nostro reame accaduti.

Nel trattar dell'uso e dell'autorità ch' ebbero in queste nostre province così le leggi romane, come i regolamenti ecclesiastici e le leggi dell' altre nazioni, non si è risparmiato nè fatica nè travaglio: e forse il veder l'opera in questa parte abbondare, farà scoprir la mia professione, palesandomi al mondo più giureconsulto che politico. Veracemente meritava questa parte che fosse fra noi ben illustrata; poichè non in tutti i luoghi nè in tutti i tempi fu cotal uso ed autorità delle romane leggi sempre uniforme: onde avendo i nostri giureconsulti trascurata questa considerabilissima parte, siccome altresì quella dell'origine ed uso dell' altre leggi che da poi nello stesso nostro regno da straniere nazioni s' introdussero, è stata potissima cagione c' abbian costoro riempiuti i lor volumi di gravi e sconci errori; da' quali con chiaro documento siamo ancora ammaestrati quanto a ciaschedun fia meglio affaticarsi per andar rintracciando in sua contrada le varie fortune ed i varii casi delle leggi romane e delle proprie, che con dubbio e poco accertamento andar vagando per le province altrui. Imperocchè, quantunque si possa per un solo tesser esatta istoria dell'origine e progressi delle lettere nell' altre professioni, e della varia lor fortuna per tutte le parti d'Europa, siccome veggiamo esser ad alcuni talora riuscito; nientedimeno, quanto è alla giurisprudenza, la quale spesso varia aspetto al variar de' principi e delle nazioni, egli non è carico che possa già per

un solo sostenersi, ma dee in più esser ripartito, ciascun de' quali abbia a raggirarsi nell'uso, nell'autorità e nelle varie mutazioni che troverà nella propria regione esser accadute. Così scorgiamo essersi della giurisprudenza romana per alcuni eccellenti scrittori compilata qualche istoria; però quasi tutti si son affaticati a renderla chiara ed illustre, in narrando la sua origine ed i progressi ne' tempi che l'imperio romano nacque, crebbe e si stese alla sua maggiòr grandezza; ma i varii casi di quella quando l'Imperio cominciò poi a cader dal suo splendore, la sua dichinazione, obblivione e ristoramento, l'uso e l'autorità che le fu data ne' nuovi dominii, dopo l'inondazione di tante nazioni in Europa stabilite; quando per le nuove leggi rimanesse presso che spenta, e quando, ristabilita, quelle oscurasse; non potranno certamente in tutte le parti d'Europa *da un solo* esattamente descriversi. Perciò ben si consigliarono alcuni nobili spiriti, dopo aver dato un saggio delle cose generali, nel proprio regno o provincia a figgersi i confini, oltre a' quali di rado o non mai trapassarono.

Un uom di Brettagna e dal mondo diviso, reputando gli altri in troppo brevi chiostri aver ristretto l'ardire dell'ingegno umano, mostrò d'aver coraggio per tant'impresa. Fu questi il celebre Arturo Duck (1), il quale oltre a' confini della sua Inghil-

(1) Arturo Duck, *de Usu et Auct. Jur. Civ. Rom. in Dominiis Principum Christianorum.*

terra volle in altri e più vicini e più lontani paesi andar rintracciando l'uso e l'autorità delle romane leggi ne' nuovi dominii de' principi cristiani, e di quelle di ciascheduna nazione volle ancora aver conto: le ricercò nella vicina Scozia e nell'Ibernia; trapassò nella Francia e nella Spagna, in Germania, in Italia, e nel nostro regno ancora; si stese inoltre in Polonia, Boemia, Ungheria, Danimarca, nella Svezia ed in più remote parti. Ma l'istessa insigne sua opera ha chiaramente mostrato al mondo non esser questa impresa da un solo; poichè sebbene la gran sua diligenza e la peregrinazione in varii paesi d'Europa, come nella Francia, nella Germania e nell'Italia, avessero potuto in gran parte rimuovere le molte difficoltà al proseguimento della sua impresa, nondimeno il successo poi ha dimostrato essersi ciò ben potuto da lui esattamente adempire nella sua Inghilterra, nella Scozia, nell'Ibernia ed in alcune regioni da sè meno lontane; ma nell'altre parti, e spezialmente nel nostro reame, si vede veramente essersi da pellegrino diportato; conciossiacosachè, seguendo le volgari scorte, cadde in molti errori, non altro avendoci somministrato che una molto leggier contezza dell'uso e dell'autorità delle leggi così romane, come proprie, qui introdotte da' varii principi che lo ressero. Ned egli, per la sua ingenuità, nella conchiusion del libro potè dissimularlo, promettendosi appo stranieri trovar perdono, se, trattando delle loro leggi e costumi,

così parco stato fosse; e confessò altro non essere stato suo intendimento, che d'invogliare i giureconsulti d'altri paesi, acciocchè, prendendo esempio da lui, quel che egli aveva adempiuto nella sua Inghilterra, volessero essi fare con più diligenti trattati ne' propri loro regni o province. Per questa cagione, poco prima d'Arturo, alcuni scrittori, senz' andar molto vagando, alle proprie regioni si restrinsero. Innocenzio Cironio (1), cancellier di Tolosa, volle raggirarsi per la sola Francia, ancorchè assai leggiermente la scorresse. Ma Alteserra (2) ciò con maggior esattezza e più minutamente volle ricercare in quella provincia ove ei nacque, cioè nell'Aquitania. E Giovanni Costa, eccellente cattedratico in Tolosa, promise di far lo stesso con maggior diligenza in tutto il regno di Francia: ma questa sua grand' opera, che con impazienza era aspettata dal *Cironio* (3), da Arturo (4) e da tutti gli altri eruditi, non sappiamo ancora a' dì nostri se mai uscita sia alla luce del mondo. Giovanni Doujat (5) fece da poi lo stesso, non oltrapassando i confini della Francia; e talora è accaduto che, volendo alcuni esser troppo curiosi nelle altrui regioni, abbiano nelle proprie

---

(1) Ciron., *Observat. Jur. Can.*, lib. 5.
(2) Alteserra, *Rerum Aquitan.*, lib. 3.
(3) Ciron., lib. 5, *Observ. Jur. Can.*, cap. 6 *et* 7.
(4) Arturo Duck, lib. 1, cap. 5, num. 43.
(5) Doujat, *Hist. Jur. Civ.*

trascurate le migliori ricerche, ed in mille errori sieno per ciò inciampati.

Alla Germania non manca il suo istorico intorno a questo suggetto. Ermanno Conringio (1) compilò un trattato dell'origine e varia fortuna delle leggi romane e germaniche, del quale fassi onorata memoria presso a Giorgio Pasquio (2); e a' dì nostri Burcardo Struvio (3) ne ha compilato un altro più diffuso, rapportando altri autori che per l'Alemagna fecero lo stesso.

Non manca all'Olanda il suo; e Giovanni Voezio compilò un libro intitolato: *De Usu Juris Civilis et Canonici in Belgio unito.*

Per la Spagna abbiamo che Michele Molino ne distese un consimile per lo regno d'Aragona. Giovanni Lodovico Cortes scrisse l'istoria *Juris Hispanici:* e Gerardo Ernesto di Franckenau sopra questo argomento si distese più d'ogni altro (4). Hanno pure intorno a ciò i loro istorici la Svezia, la Danimarca, la Norvegia e l'altre province settentrionali. Nè ve ne mancano ancora in alcune parti della nostra Italia, come in Milano per l'industria di Francesco Grasso (5), ed in altri paesi ancora della medesima.

---

(1) Erm. Conringio, *De Orig. Juris Germanici.*

(2) Giorgio Pasquio, *De Novis Invent.*

(3) Struv., *Hist. Jur. Germ.*, cap. 6.

(4) *Idem*, in *Prolegom. ad Histor. Jur.*, § 28.

(5) Fran. Grasso, in *Libello de Orig. Jur. Mediol.*

Nel nostro regno solamente, ciò che gli altri, tratti dall'amor della gloria della loro nazione fecero, è stato sempre trascurato. Nè per certo dovrebb'essere maggior l'espettazione e 'l desiderio che vi si provvedesse, della maraviglia come in un regno così ampio e fecondo di tanti valorosi ingegni, che con le loro opere han dato saggio al mondo sull'altro studio esser loro più a cuore che quello delle leggi, abbian poi tralasciato argomento sì notabile ed illustre. Imperciocchè una storia esatta dell'uso ed autorità che nel nostro regno ebbero le leggi romane, e de' varii accidenti dell'altre leggi che di tempo in tempo furon per diverse nazioni in esso introdotte, onde ne vennero le prime oscurate, e come poi, risorte, avessero racquistato il loro antico splendore ed autorità, e siansi nello stato in cui oggi veggiamo restituite; dovrebbe in vero essere una delle cose appresso noi più considerabili, non per leggieri e vane, ma per gravi ed importantissime cagioni. Non perchè per troppa curiosità, e forse inutile, si dovesse esser ansioso di spiar le varie vicende di quelle; non perchè ne ricevano esse maggior pompa e lustro, nè per ostentazione di peregrina e non volgar erudizione; ma per più alte cagioni: queste sono, perchè da un'esatta notizia di tutto ciò che abbiam proposto, oltre all'accrescimento della prudenza, per l'uso delle leggi e per un diritto discernimento, ciascun potrà ritrarne l'idea d'un ottimo governo; poichè, notandosi nell'i-

storia le perturbazioni ed i moti delle cose civili, i vizi e le virtù e le varie vicende di esse, saprà molto ben discernere quale sia il vero, ed al migliore appigliarsi.

Ma, sopra ogni altro, da ciò dipende in gran parte il rischiaramento delle nostre leggi patrie, e dei nostri propri istituti e costumi; le quali cose non per altra cagione veggonsi da' nostri scrittori sì rozzamente trattate, e sovente, senza comprendersene il senso, sì stranamente a noi esposte, se non perchè, ignari della storia de' tempi, de' loro autori, delle occasioni onde furono stabilite, dell'uso e dell'autorità delle leggi romane e delle longobarde, sdrucciolaron perciò in que' tanti errori de' quali veggonsi pieni i lor volumi, e di mille puerilità e cose inutili o vane caricati; e tanta ignoranza avea loro bendati gli occhi, che si pregiavano d'essere solamente legisti, e non istorici; non accorgendosi che perchè non erano istorici, eran perciò cattivi legisti, e rendevansi dispregevoli appo gli estranei, ed a molti ancora de' loro compatrioti. Carlo Molineo (1) di quanti sconci errori riprese, per ignoranza d'istoria, non pur Baldo, ma eziandio il nostro Andrea d'Isernia? E di quanto scherno furono perciò i nostri agli altri scrittori? Di quanto riso fu a costoro cagione Niccolò Boerio, che scrisse, i Longobardi

---

(1) Molineo, in *Comm. ad Consuet. Parisiensem*, par. I, tit. I, num. 91 e 96.

essere stati certi re venutici dalla Sardegna, il nostro Matteo degli Afflitti, e tanti altri?

Si aggiugne eziandio l'utilità grande che dalla cognizione di tal istoria si ritrae per l'uso del fôro e de' nostri tribunali, e per le controversie medesime forensi. Nel che non possiamo noi in questi tempi allegar miglior testimonio che il cardinal di Luca, stato celebre avvocato in Roma, ed uomo nel fôro compiutissimo, il quale in quasi tutti i suoi infiniti discorsi, onde furon compilati tanti volumi, con ben lunga esperienza ha dimostrato in mille luoghi (1) non altronde esser derivati i tanti abbagli de' nostri scrittori, se non dall'ignoranza dell'istoria legale; tanto che non predica altro, così a' giudici come agli avvocati, che l'esatta notizia di quella, senza la quale sono inevitabili gli errori e le scipitezze. Ma fra' nostri, niun altro rendè più manifesta questa verità, quanto quel lume maggiore della gloria de' nostri tribunali, l'incomparabile Francesco d'Andrea, il quale in quella dotta disputazione feudale (2) che diede alla luce del mondo, ben a lungo dimostrò che non altronde che da questa istoria potevan togliersi le difficoltà dove aveano inviluppata tal materia i nostri scrittori; onde si videro perciò in mill'errori miseramente caduti. Ciò che dovea essere a tutti

(1) Card. de Luca, *De Servit. Disc.* I, *De Judiciis Disc.* 35, *De Regularib. Disc.* 161, *in Miscellaneis, et alibi saepe.*

(2) Franc. de Andreys, *Disc. An Fratres in Feuda nostri Regn. succed. etc.*

d'ammonimento, quanto la cognizione dell'istoria legale sia necessaria a tutte l'altre controversie del fôro. Nè lasciò questo gran letterato, per quanto comportava il suo istituto, di darci di quella non debil lume. E veramente nostra disavventura fu che ciò che gli altri scrittori fecero per i loro paesi, non avesse egli tentato di far per lo nostro reame, chè certamente non avremmo occasione di dolerci oggi di tal mancanza. Poichè qual cosa non ci avremmo potuto promettere dalla forza del suo divino ingegno, dalla gran perizia delle leggi, dell'istoria e dell'erudizione, da quella maravigliosa eloquenza, e dall'infaticabile applicazione ed esatta sua diligenza? Nè minori prerogative, a mio credere, si ricercano per ridurre una tal impresa al suo compiuto fine, le quali, se disgiunte pur con maraviglia osserviamo in molti, tutte congiunte in lui solo s'ammiravano.

Grave dunque e per avventura superiore alle mie poche forze sarà il peso ond' io ho voluto caricarmi; e tanto più grave, che avendo riputato che non ben sarebbe trattata l'istoria legale senza accoppiarvi insieme l'istoria civile, ho voluto congiungere in uno la polizia di questo reame con le sue leggi, l'istoria delle quali non avrebbe potuto esattamente intendersi, se insieme, onde sursero, e qual disposizione e forma avessero queste province, che con quelle eran governate, non si mostrasse. E quindi è avvenuto che, attribuendosi il lor cambiamento

a' regolamenti dello Stato Ecclesiastico, che poi leggi canoniche furono appellate, siasi veduta avvolgersi questa mia fatica in più alte imprese, ed in più viluppi essermi intrigato da non poter così speditamente sciormene: perciò fui più volte tentato d'abbandonarla; imperocchè, pensando tra me medesimo alla malagevolezza dell'impresa, a' romori del fôro, che me ne distoglievano, e molto più conoscendo la debolezza delle mie forze, ebbi credenza che non solamente ogni mio sforzo vano sarebbe per riuscire, ma che ancora di soverchia audacia potrebbe essere incolpato: onde talora fu che, atterrito da tante difficoltà, rimossi dall'animo mio ogni pensiero di proseguirla, riserbando a tempo migliore ed a maggior ozio queste cure.

S'aggiungeva ancora che fin dalla mia giovanezza aveva io inteso che il padre Partenio Giannettasio nelle solitudini di Sorrento, sciolto da tutte le cure mondane, con grandi aiuti e grandi apparati erasi accinto a scrivere l'Istoria Napoletana; e se ben mio intendimento fosse dal suo tutto differente, nientedimeno dovendoci amendue, avvegnachè con fine diverso, raggirare intorno ad un medesimo soggetto, e ch'egli, spiando più dentro, mi potesse togliar la novità di molte cose ch'io aveva notate, ed altre forse meglio esaminarle, che non poteva io, a cui e tanti aiuti e tant'ozio mancava, fui più volte in pensiero d'abbandonar l'impresa.

Ma per conforto che me ne davano alcuni elevati

spiriti, non tralasciai intanto di proseguire il lavoro, con intendimento che per me solo avesse avuto a servire, e per coloro che se ne mostravan vaghi; fra' quali non mancò chi, oltre d'approvare il fatto e di spingermi al proseguimento, con acuti stimoli, di soverchia viltà accagionandomi, più audace perciò mi rendesse. Considerava ancora che queste fatiche, quali elle si fossero, non doveano esporsi agli occhi di tutti: esse non doveau trapassare i confini di questo reame, poichè a' curiosi solamente delle nostre cose erano indirizzate; e che se mai dovessero apportar qualche utilità, a noi medesimi fossero per recarla, e specialmente a coloro che nei magistrati e nell'avvocazione sono impiegati, l'umanità de' quali essendo a me per lunga sperienza manifesta, m'assicurava non dover essere questo mio sforzo riputato per audace, e che appo loro qualunque difetto avrebbe trovato più volentieri scusa e compatimento, che biasimo o disprezzo.

Ma mentre io così spinto per tanti stimoli proseguiva l'impresa, ecco che, appena giunto al decimo libro di quest'opera, si vide uscire alla luce del mondo nell'anno 1713 la cotanto aspettata Istoria Napoletana, dettata in idioma latino da quel celebre letterato. Fu immantinente da me letta, e, contro ad ogni mia espettazione, non si può esprimere quanto mi rendesse più animoso al proseguimento; poichè conobbi altro quasi non essere stato l'intendimento di quel valentuomo, che in grazia di coloro

che non hanno della nostra italiana favella perfetta contezza, trasportare in buon latino l'istoria del Summonte.

Essendomi pertanto liberato da questo timore, posso ora impromettere con franchezza a coloro che vorranno sostenere il travaglio di legger quest'istoria, d'offerirne loro una tutta nuova e da altri non ancor tentata.

Mi sono studiato in oltre, tutte quelle cose che da me si narrano, di fortificarle coll'autorità d'uomini degnissimi di fede, e che furono o contemporanei ai successi che si scrivono, o i più diligenti investigatori delle nostre memorie. Il mio stile sarà tutto schietto e semplicissimo, avendo voluto che le mie forze, come poche e deboli, s'impiegassero tutte nelle cose più che nelle parole, con indirizzarle alla sola traccia della verità; ed ho voluto ancora che la sua chiarezza dipendesse assai più da un diritto congiungimento de' successi colle loro cagioni, che dalla locuzione o dalla commessura delle parole. Non ho voluto nemmeno arrogarmi tanto d'autorità, che si dovesse credere alla sola mia narrazione; ho perciò procurato additar gli autori nel margine i più contemporanei agli avvenimenti che si narrano, o almeno de' più esatti e diligenti; e tutto ciò che non s'appoggiava a' documenti legittimi, o come favoloso l'ho ricusato, o come incerto l'ho tralasciato.

Io non son cotanto ignaro delle leggi dell'istoria, che non m' avvegga alcune volte non averle molto

attentamente osservate; e che forse l'aver voluto con troppa diligenza andar ricercando molte minuzie, abbia talor potuto scemarle la dignità; e che sovente, tirando le cose da' più rimoti principi, siami soverchio dilungato dall'istituto dell'opera. Ma so ancora che non ogni materia può adattarsi alle medesime forme; e che il mio suggetto raggirandosi intorno alla polizia e stato civile di questo reame, ed intorno alle sue leggi, siccome la materia era tutt'altra, così ancora doveasi a quella adattare altra forma: e pretendendo io che qualche utilità debba ricavarsene, anche per le cose nostre del fôro, non mi s'imputerà a vizio se, discendendo a cose più minute, venga forse in alcuna parte a scemarsene la gravità; perchè finalmente non dovranno senza qualche lor frutto leggerla i nostri professori, a' quali per la sua maggior parte, e massimamente in ciò che s'attiene all'istoria legale, è indirizzata; anzi alcune cose avrebbero per avventura richiesto più pesato e sottile esaminamento; ma non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso che non venirne mai a capo. E l'essermi io talora dilungato ne' principi delle cose, fu perchè non altronde poteano con maggior chiarezza congiugnersi gli avvenimenti alle cagioni; il che, oltre alla notizia, mena seco anche la chiarezza, come si scorgerà nel corso di quest'istoria.

Ma sopra quali più stabili fondamenti potea io appoggiar l'istoria civile del nostro reame, se non co-

minciando da' Romani, de' quali fu propria, per così dire, l'arte del governo e delle leggi, quando queste istesse nostre province ebbero la sorte d'esser per lungo tempo da essi signoreggiate? Per questo fine nel primo libro, anzi che si faccia passaggio ai tempi di Costantino Magno, che sarà il principio della nostra istoria, si darà, come per *Apparato*, un saggio della forma e disposizione dell'imperio romano e delle sue leggi; de' favori de' principi onde furon quelle sublimate; della prudenza delle loro costituzioni; della sapienza de' giureconsulti; e delle due celebri accademie del mondo, una di Roma in Occidente, l'altra di Berito in Oriente; poichè conoscendosi in brieve lo stato florido in cui eran queste nostre province, così in riguardo di ciò che s'attiene alla loro polizia, come per le leggi, ne' tempi che a Costantino precederono, con maggior chiarezza potranno indi ravvisarsi il dichinamento e le tante rivolte e mutazioni del loro stato civile che seguiron da poi che a questo principe piacque di trasferire la sede dell'imperio in Costantinopoli, e d'uno ch'egli era, far due imperii.

DELL' ISTORIA CIVILE

DEL REGNO

DI NAPOLI

LIBRO PRIMO

Quest' ampia e possente parte d'Italia che *Regno di Napoli* oggi s'appella, il qual circondato dall'uno e dall'altro mare, superiore ed inferiore, non ha altro confine mediterraneo che lo Stato della chiesa di Roma, quando per le vittoriose armi del popolo romano fu avventurosamente aggiunta al suo imperio, ebbe forma di governo pur troppo diversa da quella che sortì da poi nei tempi degli stessi romani imperadori. Nuova polizia sperimentò quando sotto la dominazione dei re d'Italia pervenne. Altri cambiamenti vide sotto gl'imperadori d'Oriente. E vie più strane alterazioni sofferse, quando per varii casi trapassata di gente in gente, finalmente sotto l'augustissima famiglia austriaca pervenne.

Non fu ne' tempi della libera repubblica divisa in *province*, come venne da poi; nè comunemente altre leggi conobbe se non le romane. I varii popoli che in lei abitarono, presero insieme, o diedero il nome alle tante *regioni* ond'ella fu divisa; e le città di ciascuna regione, secondo che serbarono amicizia e fedeltà al popolo romano, quelle condizioni o dure o piacevoli ricevettero che s'aveano meritate. Nè bisogna cercare miglior forma di governo di quella che in cotai primi tempi v' introdussero i provvidi Romani, appo i quali l'arte del governare fu così lor propria, che per quella sopra tutte l'altre nazioni del mondo si distinsero. Testimonio è a noi l'incomparabile Virgilio (1), il quale dopo aver date a ciascuna nazione le lodi per quelle arti onde sopra tutt'altre preson grido, del solo popolo romano cantò, essere stata di lui propria l'arte del governare e del ben reggere i popoli. Per questa, non già per quella del conquistare, si rendè questa inclita gente sopra tutt'altre sublime; imperocchè, se si vuole por mente alla grandezza del suo imperio, posson ancora gli Assirii in alcun modo vantarsi del loro per Nino acquistato; i Medi ed i Persi di quello per Ciro, ed i Greci dell'altro per Alessandro Magno fondato. Gli acquisti de' Turchi non furono inferiori a quelli de' Romani, e sotto i famosi imperadori Maometto II e

---

(1) *Tu regere imperio populos, Romane, memento:*
Hae tibi erunt artes, etc.

Virg., *Æneid.*, lib. 6, v. 851.

Solimano il loro imperio non fu a quello minore (1); ed anche gli Spagnuoli con maggior ragione potranno opporgli quello de' serenissimi re di Spagna; maggiore, se si riguarda l'ampiezza de' confini, di quanti ne vide il mondo giammai (2). E quantunque la prudenza de' consigli, l'intrepidezza de' loro animi, la felicità e le molte virtù onde tutte le loro imprese erano ricolme, fossero state eccellenti ed incomparabili, nulla di manco il giudizio del mondo e de' più gravi scrittori (3), che riputarono quasi tutte le loro spedizioni ingiuste, e le loro armi sovente senza ragionevol cagione mosse e sostenute, venne a' medesimi e alla lor gloria non picciol detrimento a recare. Solamente in celebrando la sapienza del governo e la giustizia delle loro leggi si stancarono le penne più illustri del mondo, e per questo unico pregio meritamente sopra tutt'altri ne andarono gloriosi. Chiarissimo argomento sarà l'essersi veduto che rovinato ed estinto già il loro imperio, non per questo mancò ne'nuovi dominii in Europa fondati la maestà e l'uso di quelle. Nè per altra cagione è ciò avvenuto, se non perchè le leggi de' Romani, con tanta maturità e sapienza dettate, si diffusero e

(1) Bodino, *de Repub.*, lib I, cap. 2. - Scipione Ammirato, nei suoi Opuscoli, Disc. 8.

(2) Bodino, *de Republ.*, lib. II, cap. 2. - *Lipsius, Admiranda Urbis Romae*, lib. I. cap. 3 in fine.

(3) San Cipriano, *Lib. de Idolor. vanit.* - Minuzio Felice, *In Dialog. Octavius.* - Arnobio, *Adver. Gentes*, lib. 7. - San Girolamo, *in Com. ad cap. 2. - Dan. Lact.* lib. *Divin. Instit.* capo 18. - Sant' Agostino, *de Civit. Dei*, lib. 4, c. 4, *etc.*

propagarono per tutte le parti del mondo; non tanto per la potenza del loro imperio, nè perchè secondo la ragion delle genti fu sempremai inalterabil legge di vittoria che i vinti passassero nei costumi e sotto le leggi de' vincitori, quanto per l'evidente utilità che i popoli soggiogati ritraevano dal loro equabile e giusto governo. Quindi avvenne che le nazioni più remote e barbare spontaneamente ricevessero le loro leggi, avendo la giustizia e prudenza delle medesime per conforto della loro servitù. Così Cesare mentre trionfa in Eufrate, ed al suo imperio si sottopongono quelle regioni, vittorioso dava a que' popoli le leggi, ma a' *popoli volenti* (a). Nè vi bisognava meno che la sapienza del lor governo e la giustizia di queste leggi per produrre fra tante nazioni diverse e lontane quella docilità ed umanità di costumi che Libanio (1) esagerava a coloro che viveano secondo gl'istituti e leggi romane: e quella concordia e quel nodo d'una perfetta società civile che ci descrive Prudenzio (2) fra coloro che sotto il giogo di quelle usavano. Anzi non sono mancati scrittori (3) gravissimi, fra quali non è da tacere l'incomparabile Agostino (4), che credettero per divina provvidenza es-

---

(a) ...... *Victorque volentes*
Per populos dat Jura.
VIRG., *Georg.*, lib. 4, v. 561.

(1) *In Panegyr. Julian. Cos.*

(2) *Contra Symmach.* lib. 2.

(3) Zonara, *ad Canon. et Constitut. Apostol.*, lib. 1, cap. 27.

(4) Sant'Agostino, lib. 5, cap. 12 *et* 15, *de Civit. Dei.*

sersi fatto che i Romani signoreggiassero il mondo, affinchè per lo loro governo, ricolmo di sapienza e di giustizia, i costumi e la fierezza di tante nazioni si rendessero più trattabili e mansueti; perchè con ciò il genere umano si disponesse con maggior facilità a ricevere quella religione la qual finalmente dovea abbattere il Gentilesimo, e stabilita in più saldi fondamenti, dovesse illuminar la terra e ridurla ad una vera credenza; laonde, in premio della loro giustizia, fosse stato a loro conceduto l'imperio del mondo. Gl'imperadori Diocleziano e Massiminiano, in un loro editto che si legge nel Codice Gregoriano, ci lasciarono delle leggi romane questo gravissimo encomio: *Nihil nisi santum ac venerabile nostra Jura custodiunt: et ita ad tantam magnitudinem Romana majestas cunctorum Numinum favore pervenit: quoniam omnes suas leges religione sapienti, pudorisque observatione devinxit* (*). Per questa cagione avvenne che le nazioni d'Europa, non come leggi d'un sol popolo, ma come leggi universali e comuni di tutte le genti le riputassero, e che i principi e le repubbliche si studiassero comporre i loro Stati alla forma di quelle, in guisa che oggi pare che l'orbe cristiano si regga e si governi alla lor norma, ond'è che nell'accademie ben istituite pubblicamente s'insegnino e s'apparino a questo fine.

Ben egli è vero che a chiunque riguarda la felicità dell'armi del popolo romano, parrà cosa stupenda come in così breve tempo avesse potu-

(*) *C. Greg.*, *tit. de Nupt.*, lib. 5.

to stendere il suo imperio sopra tante province e sì lontane. Nè potrà, senza sorprendersi, sentire come nella sua infanzia, quasi lottando coi vicini, tosto gli vincesse; che soggiogata indi a poco l'Italia, adulto appena, stendesse le sue braccia in più remoti paesi; prendesse la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, e s'inoltrasse poi nell'ampie regioni della Spagna; e renduto già virile e possente, soggiogasse da poi la Macedonia, la Grecia, la Siria, la Gallia, l'Asia, l'Africa, la Brettagna, l'Egitto, la Dacia, l'Armenia, l'Arabia e l'ultime province dell'Oriente, tanto che alla perfine, oppresso dal grave peso di tanta e sì sterminata mole, bisognò che cedesse sotto il suo incarico medesimo.

Ma forse cosa più ammirabile e degna di maggior commendazione dovrebbe sembrare l'istituto e la moderazione che praticò colle genti vinte e debellate. E, non seguendo l'esempio degli Ateniesi e de' Lacedemoni, da' quali tutte come straniere venivan trattate, prendendo di loro troppo aspro governo, quelle condizioni, o dure, o piacevoli, lor concedeva, che s'avesse meritato o la loro fedeltà ed amicizia, ovvero l'ostinazione e protervia. Alcuni popoli, dice Flacco (*), pertinacemente contra i Romani guerreggiarono. Altri, conosciuta la virtù loro, serbaron a' medesimi una costante pace. Alcuni altri, sperimentando la loro fedeltà e giustizia, spontaneamente a color si rendettero, ed unirono e frequentemente portarono le armi contra loro nemici: onde

(*) Flacco Siculo, *de condit. agror. in princ.*

era di dovere che secondo il merito di ciascuna nazione ricevessero le leggi e le condizioni; imperciocchè non sarebbe stata cosa giusta che con eguali condizioni s'avessero avuto a trattare i popoli fedeli, e coloro che tante volte, violando la fede ed i giuramenti dati, ruppero la pace e portarono guerra a' Romani. Per questa cagione fu da essi con diverse condizioni governata l'Italia *dall'*altre province dell'Imperio. Quindi avvenne che nelle città istesse d'Italia fossero stati introdotti que' varii gradi e quelle varie ragioni di cittadinanza romana, di municipii, di colonie, di latinità, di prefetture e di cittadi federate; e quindi avvenne ancora che, rendutisi signori di tante e sì remote province, con prudente consiglio si fosse istituito che altre fossero vettigali, altre stipendiarie e tributarie, altre proconsolari ed altre presidiali.

CAPO I.

Delle condizioni delle città d'Italia.

I Romani, avendo cacciati i loro re, si vollero esentare affatto dalla signoria pubblica, per godere d'una perfetta ed intiera libertà, così per le loro persone, come per le loro facoltà. In quanto alle persone, essi non dipendevano da alcun re o monarca: siccome non vollero dipendere da alcun magistrato per diritto di signoria, per cui potessero essere chiamati sudditi, ch'è quel che chiamavano *jus libertatis*, il qual era uno de' diritti e privilegi de' cittadini romani. Nè tampoco

vollero astringersi affatto alla potenza pubblica de' magistrati, avendole tolto la facoltà di condennare a morte e di far battere alcun cittadino romano. Ed egli è da credere che sarebbonsi eziandio astenuti di magistrati se avessero potuto trovare altra forma di governarsi: cotanto odiavano la signoria pubblica, a cagion della tirannia d'alcuni de' loro re, i quali se n'erano abusati. Era ancora diritto de' cittadini romani l'esser annoverati nelle tribù e nelle centurie da' censori; dare i suffragi; poter esser assunti a' primi onori e supremi magistrati; esser soli ammessi nelle legioni romane, e partecipi de' benefíci militari e del pubblico erario: goder soli della podestà patria verso i figliuoli (1), delle ragioni della gentilità, dell'adozioni, della toga, del commercio, de' connubii e degli altri privilegi spiegati dottamente dal Sigonio (2).

In quanto alle facoltà, vollero ancora i Romani che i loro retaggi fossero intieramente liberi, cioè a dire, esenti dalla pubblica signoria, e che appartenessero a' proprietari di quelli *optimo jure*, ovvero, com'essi dicevano, *jure Quiritium*. Ciò che spinse Bodino (3) a dire che la signoria pubblica sia una invenzione di popoli barbari, e che i Romani non la riconoscevano nè sopra le persone nè sopra i beni; la qual cosa è ben vera per le persone de' cittadini romani, e di coloro che per privilegio eran tali divenuti; ed intorno

---

(1) Giustino, lib. I, *Instit. de patr. pot.* § *jus autem*, lib. I.
(2) Sigonio, *de Antiq. Jure Civium Rom.*, cap. 6.
(3) Bodino, *de Rep.*, lib. 2, cap. 2.

a' beni, per le terre d'Italia: ma egli è facilissimo avvisare che essi la riconoscevano a rispetto di coloro che non erano cittadini romani, e che per conseguenza non aveano quel diritto di libertà ch'era lor proprio: e sopra i retaggi situati fuori d'Italia, ben la riconobbero, come si vedrà quinci a poco, non essendo a' provinciali per le loro robe conceduto quel *jus Quiritium* che si conosceva per quell'antica loro divisione *rerum mancipi et nec mancipi.*

Questi erano i più ragguardevoli privilegi de' cittadini romani, cioè di coloro che in Roma o ne' luoghi a sè vicini ebbero la fortuna di nascere: e secondo che alcuni di essi erano conceduti per ispezial grazia e favore agli altri luoghi d'Italia, vennero quindi a formarsi quelle varie condizioni di municipii, di colonie, di città federate e di prefetture.

La condizione de' municipii era la più piacevole ed onorata che potesse alcuna città d'Italia avere, particolarmente quando era a' medesimi conceduto anche il privilegio de' suffragi; nel qual caso, toltone l'ascrizione alle curie romane ch'era propria de' cittadini di Roma, i quali in essa dimoravano, i municipii poco differivano da' cittadini romani stessi; ed eran chiamati *municipes cum suffragio*, per distinguerli da coloro a' quali tal privilegio non era conceduto, detti perciò *municipes sine suffragio.* Era ancora lor permesso creare i magistrati, e di ritener le leggi proprie, a differenza de' coloni che non potevan aver altre leggi che quelle de' Romani. E quindi deriva che infino a' nostri tempi le leggi partico-

lari d'un luogo o d'una città l'appelliamo leggi municipali; la quale prerogativa, o permettendo o dissimulando il principe, veggiamo anche oggi che molte città di queste nostre province la ritengono (*).

A' municipii seguivano nell'onore le colonie. Non possono gli scrittori d'ogni età abbastanza lodar l'istituto di Romolo, così frequentemente da poi praticato da' Romani, di mandare nelle regioni vinte o vôte nuovi abitatori, che chiamarono colonie. Da questo meraviglioso istituto ne derivavano più comodi: alla città di Roma la quale, oppressa dalla moltitudine de' cittadini per lo più impotenti e gravosi, veniva perciò a sgravarsene; a' cittadini medesimi, i quali, con assegnarsi loro in quelle regioni i campi, venivano ad aver conforto e comodità di vivere; agli stessi popoli soggiogati, perch'erano i loro paesi più frequentati, i campi meglio coltivati, ed il tutto riducevasi a più grata forma di vivere, onde acquistavan essi ancora costumi più politici e civili; e per l'ultimo, allo stesso romano imperio, poichè, oltre all'esser cotal ordinamento cagione che nuove terre e città s'edificassero, rendeva il paese, vinto al vincitor più sicuro, e riempieva d'abitatori i luogi vôti, e manteneva nelle regioni gli uomini ben distribuiti; di che nasceva che, abitandosi in una regione più comodamente, gli uomini più vi moltiplicavano, ed erano all'offese più pronti e nelle difese più sicuri; perchè

(*) Afflitti Matteo, *in procem. Constit. Regni*. - Vinnio, lib. I, *Instit. tit.* I.

quella colonia la qual è posta da un principe in paese nuovamente occupato, è come una rôcca ed una guardia a tener gli altri in fede. Per queste cagioni le colonie, come quelle che in tutto derivavano dalla città di Roma, a differenza de' municipii (che per sè soli si sostenevano, appoggiati a' propri magistrati ed alle proprie leggi), niente di proprio aveano, ma dovevan in tutto seguire le leggi e gl'instituti del popolo romano. La qual condizione, ancor che meno libera apparisse, nulladimeno era più desiderabile, ed eccellente per la maestà e grandezza della città di Roma, di cui queste colonie eran piccioli simulacri ed immagini. E col sottoporsi alle leggi del popolo romano per la loro eccellenza ed utilità era più tosto acquistar libertà che servitù. Oltre che le leggi particolari e proprie de' municipii, come rapporta Agellio (*), eran così oscure e cancellate, che per l'ignoranza delle medesime *non potevano* nè anche porsi in usanza. Ma l'amministrazione ed il governo delle colonie non d'altra guisa era disposto, se non come quello della città stessa di Roma; imperocchè siccome in Roma eravi il popolo ed il senato, così nelle colonie la plebe ed i decurioni: costor l'immagine rappresentando del senato, colei del popolo. Da' decurioni ogni anno eleggevansi due o quattro, secondo la grandezza o picciolezza della colonia, appellati *duumviri*, o *quatuorviri*, che avean somiglianza co' consoli romani. Vi si creava l'edile, il qual dell'annona, de' pubblici edifici,

(*) Agellio, lib. 16, *Noct. Att.*, cap. 13, in fine.

delle strade e delle simiglianti cose teneva cura; il questore, cui davas'in guardia il pubblico erario; ed altri magistrati minori a somiglianza di Roma. In breve, vivevas'in tutto co' costumi, colle leggi e cogl'istituti de' Romani stessi: ed a' nuovi abitatori pareva come se vivessero nella stessa città di Roma. Augusto fu che, avendo in Italia accresciute ventiotto altre colonie, stabilì che queste non avessero facoltà indipendente d'eleggere dal loro corpo i magistrati, ma lor concedette solamente che i decurioni dessero essi i suffragi di que' magistrati che volevano, i quali suffragi dovessero mandar chiusi e suggellati in Roma, dove doveano crearsi (1).

Oltre a' municipii e alle colonie, furon ancora, prima della guerra italica, altre cittadi in Italia che tenevano condizioni assai più onorate e libere. Queste erano le città federate, le quali, toltone qualche tributo che pagavan a' Romani per la lega e confederazione con essi pattuita, nell'altre cose erano riputate in tutto libere. Avevano la lor propria forma di repubblica, vivevano colle leggi loro, creavano esse i magistrati, e spesso ancora s'avvalevan de' nomi di senato e di popolo. Così appresso Livio leggiamo che Capua nei primi tempi, quando era città federata, non peranche ridotta in prefettura, si governava in forma di repubblica, avendo magistrati, senato e popolo, e proprie leggi. De' Tarentini ancor si legge che, se bene vinti, furono da' Romani

(1) Svetonio, cap. 46, *in August.* - P. Caraccioli, *de Sacr. Eccl. Neap. Monum.*, cap. 6, *sect. 1.*

lasciati nella loro libertà: de' Napolitani, de' Prenestini (1), di que' di Tivoli e d'altri popoli, essere il medesimo accaduto, ben ce n'accerta Polibio (*); le città de' quali eran così libere, ch' era permesso a' condennati in esilio di farvi dimora, e soddisfar così all'imposta pena.

Sieguono nell' ultimo luogo le prefetture. Non v'ha dubbio alcuno che fra tutte le città d'Italia, quelle ridotte in forma di prefettura sortissero una condizione durissima; poichè quelle città che, ingrate e sconoscenti al popolo romano, la fede datagli violavano, ridotte di nuovo in sua podestà, non altra condizione ricevevano che di prefettura, laonde siccome alle provincie ogni anno da Roma solevan mandars' i pretori, così in queste città mandavans' i prefetti, all' amministrazione e governo de' quali eran commesse; e perciò vennero chiamate prefetture. Coloro che in esse abitavano, non potevan usare o le proprie leggi ritenere come i municipii, nè dal loro corpo creare i magistrati, come i coloni; ma da' magistrati di Roma venuti eran essi retti, e con quelle leggi viveano che a coloro d'imporre piaceva. Di questa condizione fu già un tempo Capua, cioè dopo la seconda guerra di Cartagine, ed avantichè da Cesare fosse stata mutata in forma di colonia. Le prefetture ancora eran di due sorti. Dieci città, tutte poste in questo reame,

---

(1) Palestrina.

(*) *Exulibus impune degere licet Neapoli, Praeneste, Tibure; item aliis in Urbibus, quibus hoc Jure fœdus intercedit cum Romanis.*

POLIB., lib. VI.

eran governate da dieci prefetti, che dal popolo romano si creavano, e si mandavan al governo delle medesime. Queste furono Capua, Cuma, Casilino (1), Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suessula (2), Atella e Calatia (3). All'altre soleva il pretor urbano ogni anno mandare i prefetti per reggerle, e queste erano Fondi, Formia (4), Ceri, Venafro, Alife, Piperno, Anagni, Frusilone, Rieti, Saturnia, Nursia ed Arpino.

Fu tempo che il numero delle città federate in Italia era maggiore delle colonie, de' municipii e delle prefetture: ma da poi si videro varie mutazioni, passando l'una città nella condizione dell'altra, e questa in quella. Così Capua da città federata passò in prefettura, indi nel consolato di C. Cesare in colonia: Cuma, Acerra, Suessula, Atella, Formia, Piperno ed Anagni prima municipii, indi colonie, e talora anche prefetture. Fondi, Ceri ed Arpino in alcun tempo furono municipii: Casilino, Volturno, Linterno, Pozzuoli e Saturnia, colonie: e Calatia, Venafro, Alife, Frusilone, Rieti e Nursia, mentre durò la libertà del popolo romano, furono sempre prefetture.

Ma non dobbiamo tralasciar di notare che questi varii gradi e varie condizioni delle città d'Italia ebbero tutta la lor fermezza mentre durò la libertà del popolo romano; poichè dopo (tralasciando che Augusto privò della libertà molte cit-

---

(1) Castelluccio.
(2) Sessula.
(3) Caiazzo.
(4) Mola di Gaeta.

tà federate, le quali licenziosamente troppo di quella abusavano (1)), essendosi per la legge Giulia adeguati i suffragi di tutti, e conceduta parimente la cittadinanza a tutta l'Italia, siccome da poi da Antonino Pio fu conceduta alle province, le ragioni de' municipii, delle colonie e delle prefetture furono abolite, e cominciarono questi nomi a confondersi in guisa che alle volte la *colonia* veniva presa per municipio, il municipio per colonia, ed anche per prefettura: onde, dopo la legge Giulia, tutte le città d'Italia alle quali fu conceduto il jus de' suffragi, potevan municipii nomarsi; e da poi Antonino Pio fece una la condizione non pur delle città d'Italia, ma di tutte le genti, e Roma fu comun patria di tutti coloro che al suo imperio eran soggetti (2).

Queste furono le varie condizioni delle città d'Italia. Non dissimili avrem ora da narrar quelle che il popolo romano concedette alle province fuori di quella.

CAPO II.

Delle condizioni delle province dell' Imperio.

Le terre delle province non lasciarono d'essere nella signoria pubblica dell'imperio romano, e d'essere tributarie come prima. I Romani, avendo nel corso di cinquecento anni soggioga-

---

(1) Tranquillo, *in Aug.*, cap. 47.

(2) L. Roma, *D. Ad Municipalem*, *L.* 6, *D. de Excusat. tut.*

l'incontro ne' tempi seguenti si vide che Vespasiano concedè il *jus Latii* alle Spagne (1). Nerone pur egli diede la libertà alla Grecia tutta; ma Vespasiano gliela tolse ben tosto, facendola di nuovo vettigale, e la sottopose a' magistrati romani, come quella che, siccome scrive Pausania (2), si era dimenticata di servirsi a bene della libertà.

Finalmente gli altri imperadori romani, che nient'altro badavano che di ridurre a poco a poco l'Imperio alla monarchia, per togliere a' Romani tutti i lor privilegi, siccome erasi fatto delle città d'Italia che per la legge Giulia furon tutte uguagliate a Roma, fecero anch'essi delle province; laonde l'imperador Antonino (3), non osando alla scoverta togliere questi privilegi al popolo romano, gli comunicò per un fino tratto di Stato a tutti i sudditi dell'Imperio, donando a' provinciali la cittadinanza romana (4) con fargli tutti Romani; il che altro non fu che togliere con effetto ed abolire i privilegi de' cittadini romani, riducendogli in diritto comune; e come ben a proposito disse sant' Agostino (5): *ac si esset omnium, quod erat ante paucorum.* Ciocchè Rutilio Numaziano spiegò così bene in que' suoi versi (6).

---

(1) Plinio Seniore, lib. 3, cap. 3.
(2) Pausania, *in Achaicis*.
(3) L. Roma, *D. ad Municipalem*.
(4) *L. in orbe* 17, *D. de statu hom*.
(5) Sant'Agostino, lib. 5, *De civit. Dei*, c. 17, *et in Psalm.* 58.
(6) *Fecisti patriam diversis gentibus unam:*
Profuit injustis, te dominante, capi;
Dumque offers victis proprii consortia juris,
Urbem fecisti, quod prius Orbis erat.

RUTIL., lib. I, *Itiner.*

E lungo tempo appresso, Giustiniano tolse scovertamente questa differenza di terre d'Italia e di province; e per abolire tutti i vestigi e l'orme della libertà popolare, disse finalmente che questo *jus Quiritium* era un nome vano e senza soggetto (1). Ed in verità se gli tolse tutto il suo effetto, allorchè, abolita la differenza *rerum mancipi et nec mancipi* (2), fu stabilito che ciascuno fosse árbitro e moderatore delle sue robe. Così da una parte i Romani rimasero senza privilegi, e dall'altra i provinciali, a' quali fu conceduta la cittadinanza, non perciò ne guadagnarono cosa alcuna: imperocchè pian piano si ridusse l'esser riputati cittadini romani ad un nudo e vano nome d'onore; poichè non per questo non erano costretti a pagare i dazi ed i tributi, come scrisse sant'Agostino medesimo (3): *Numquid enim illorum agri tributa non solvunt?* Anzi negli ultimi tempi della decadenza del loro imperio, la condizione de' provinciali si ridusse a tanta bassezza e servitù, che, impazienti di soffrire il giogo e la tirannide degli ufficiali romani, passavan volentieri alla parte de' Goti e dell'altre nazioni straniere. Salviano (4), scrittore di questi ultimi tempi, che fiorì nell'imperio d'Anastasio imperadore, rapporta che i provinciali passavano frequentemente sotto i Goti; nè di tal passaggio si

---

(1) Giustiniano imp., in *L. unic. C. de Jure Quirit. tol.*
(2) *Idem, L. unic. C. de usucap. et sublata differentia rer. mancipi et nec mancipi.*
(3) Sant'Agostino, *loco citato.*
(4) Salviano, lib. 5, *de gubernat.*

pentivano, eleggendo più tosto sotto specie di cattività viver liberi, che sotto questo specioso nome di libertà essere in realità servi; in maniera che e' soggiunge: *nomen Civium Romanorum aliquando non solum magno aestimatum, sed magno emptum, nunc ultro repudiatur ac fugitur; nec vile tantum, sed etiam abominabile pene habetur*. Ed Orosio (*) ed Isidoro parimente rendono testimonianza che i medesimi eleggevano più tosto poveri vivere fra' Goti, che esser potenti fra' Romani e sopportare il giogo gravissimo de' tributi: di che ci sarà data altrove più opportuna occasione di lungamente ragionare.

Tali e così varie furono le condizioni delle città d'Italia e delle province dell'imperio romano; ma qual fortuna di polizia e quante divisioni ricevesse l'Imperio infino a' tempi di Costantino il Grande, uopo è qui, per la maggior chiarezza delle cose da dirsi, che brevemente trattiamo.

CAPO III.

Della disposizione dell' Imperio sotto Augusto.

Quattro divisioni, per comun consentimento degli scrittori, le quali altretanti autori riconoscono, e quattro aspetti e forme di repubbliche ebbe l'imperio romano fino alla sua decadenza. Della prima, di cui Romolo fu l'autore, come

---

(*) Orosio, lib. 7, cap. 28. - Isidoro, in *Chronic. Æra* 447.

troppo a noi remota e che niente conduce all'istoria presente, non farem parola; ma della seconda, stabilita da Augusto, e della terza, che riconosce per suo autore Adriano, egli è di mestieri che qui ristrettamente se ne ragioni, senza la cui notizia non così bene s'intenderebbe la quarta, che, introdotta da Costantino Magno, fu poi da Teodosio il Giovane ristabilita, della quale nel secondo libro, come in suo luogo, ragioneremo.

Tutte quelle regioni che nel corso di cinquecento anni furono soggiogate dal popolo romano, non con altro general nome, che sotto quello d'Italia, furon appellate. Ma questa ebbe varii distendimenti e varii confini; poichè prima i suoi termini erano il fiume Eso dal mar superiore, e il fiume Macro dal mar inferiore; ma, dopo vinti e debellati i Galli Senoni, si distese infin al Rubicone; e finalmente, essendosi a lei aggiunta anche tutta la Gallia Cisalpina, allargò i suoi confini infin alle radici dell'Alpi; onde furono i di lei termini, verso il mare superiore l'Istria, il castello di Pola ed il fiume Arsia; nel mar inferiore il fiume Varo, che da' Liguri divide la Gallia Narbonense; e per confine mediterraneo ebbe le radici dell'Alpi.

Fu l'Italia, secondo questa estensione, divisa da Cesare Augusto in undici regioni (*), delle quali la I.ª abbracciava il vecchio e 'l nuovo La-

(*) Plinio Seniore, lib. 3, cap. 5. - Pellegrino Camillo, in *Campania*, disc. I, num. 7.

zio e la Campania; la II.ª i Picentini; la III.ª i Lucani, i Bruzi, i Salentini ed i Pugliesi; la IV.ª i Ferentani, i Marrucini, i Peligni, i Marsi, i Vestini, i Sanniti ed i Sabini; la V.ª il Piceno; la VI.ª l'Umbria; la VII.ª l'Etruria; l'VIII.ª la Gallia Cispadana; la IX.ª la Liguria; la X.ª Venezia, Carni, Iapigia ed Istria; e l'XI.ª la Gallia Transpadana. Queste regioni, com'abbiam di sopra narrato, secondo la varia condizione delle loro città, eran governate da' Romani, e secondo le costoro leggi viveansi, nè furon divise in province giammai.

In province furon divisi que' luoghi e quegli ampii paesi che, soggiogata l'Italia, coll'aiuto di lei conquistò da poi il popolo romano. Le prime furono la Sicilia, la Sardegna e la Corsica: quindi avvenne che la Sicilia, secondo questa descrizione dell'Imperio, fosse riputata provincia fuori d'Italia; onde Dione lasciò scritto che, avendo Augusto fatto un editto che i senatori non dovessero andar senza licenza di Cesare fuori d'Italia, eccettochè nella Sicilia e nella Provincia Narbonense, bisognò che espressamente eccettuasse dall'editto queste due province, perchè altrimente vi sarebbero state comprese. Furono poi aggiunte le Spagne e l'Asia, l'Etolia, la Macedonia, l'Illirico, la Dalmazia, l'Africa, l'Acaia, la Grecia, la Gallia Narbonense, l'Isole Baleari, la Tracia, Numidia, Cirenaica, Cilicia, Bitinia, Creta, Ponto, l'Assiria, Cipro e la Gallia Transalpina.

Nel tempo della libera repubblica il governo di queste province era regolarmente a' présidi commesso, che da Roma in esse mandavansi. Vi erano ancora delle province consolari, a' consoli

o vero proconsoli date in governo: queste, sotto Pompeo e Cesare, furon le Spagne, le Gallie, l'Illirico e la Dalmàzia; e la Cilicia e la Siria sotto Cicerone e Bibulo, proconsoli: altre pretoríe, le quali furono, I.ª Sicilia, II.ª Sardegna e Corsica, III.ª Africa e Numidià, IV.ª Macedonia, Acaia e Grecia, V.ª Asia, Lidia, Caria, Ionia e Misia, VI.ª Ponto e Bitinia, VII.ª Creta, ed VIII.ª Cipro.

Furon da poi da' Cesari aggiunte altre province all'imperio romano; ciò sono la Mauritania, la Pannonia, la Mesia, l'Africa, le Province orientali, la Cappadocia, Britannia, Armenia, Mesopotamia, Assiria, Arabia ed altre; le quali province da Augusto altre in proconsolari partite furono, altre in presidiali. Le province più pacifiche e quiete, le quali senz'arme, ma col solo comandamento potevan governarsi, le died'egli in guardia e le commise alla cura del senato, il quale vi mandava i proconsoli. Le più feroci e le più *torbide*, che senza militar presidio non potevan reggersi, riserbò a sè, ed in queste mandava egli il préside. Ecco in brieve qual fosse la disposizione dell'imperio romano sotto Augusto.

CAPO IV.

Della disposizione e polizia di queste regioni che oggi compongono il regno di Napoli; e della condizione delle loro città.

Questa parte d'Italia adunque che ora appelliamo regno di Napoli, non era partita in province, come fu fatto da poi ne' tempi d'Adriano.

Ella fu divisa in regioni, e da varii popoli che in esse abitarono, presero insieme o diedero il nome agli abitatori. Abbracciava i Campani, i Marrucini, i Peligni, i Vestini, i Precuzi, i Marsi, i Sanniti, gl'Irpini, i Picentini, i Lucani, i Bruzi, i Salentini, gl'Iapigi ed i Pugliesi.

Ciascuna di queste regioni ebbe città per loro medesime chiare ed illustri, le quali, secondo la varia lor condizione, eran da' Romani amministrate, e secondo le leggi de' medesimi viveano. Vi furon di quelle che sortirono la condizione di municipii, le quali, oltre alle leggi romane, potevan anche ritener le proprie e municipali. Di questa condizione nella Campania furono Fondi e Formia, la quale da poi fu da' triumviri fatta colonia; Cuma ed Acerra, altresì da Augusto renduta colonia; Sessa ed Atella, le quali parimente lo stesso Augusto in colonie da poi mutò; Bari in Puglia, e molte altre città poste in altre regioni.

Ma più numerose furon in queste nostre regioni le colonie che da tempo in tempo e nella libera repubblica e sotto gl'imperadori furono successivamente accresciute.

Colonie nella Campania furon Calvi, Sessa, Sinuessa (1), Pozzuoli, Volturno, Linterno, Nola, Suessula, Pompei, Capua, Casilino, Calazia, Acquaviva, Acerra, Formia, Atella, Teano, Abella, e poscia la nostra Napoli ancora, la quale da città federata fu trasformata in colonia.

Colonie parimente furono nella Lucania, Pe-

---

(1) Rocca di Mondragone.

sto (a), Buxento (1), Conza ed altre città. Nel Sannio, Saticula (2), Casino, Isernia, Boiano, Telefe, Sannio, Venafro, Sepino, Avellino ed altre. Nella Puglia, Siponto, Venosa, Lucera, che da città federata passò ancor ella in colonia; e per tralasciar l'altre, Benevento, che ne' tempi d'Augusto, come rapporta Plinio (3), non già alla Campania, come fu fatto da poi, ma alla Puglia appartenevasi (4).

Colonie anche furono Brindisi, Lupia ed Otranto ne' Salentini; Valenzia, Tempsa, Besidia, Reggio, Crotone, Mamerto, Cassano, Locri, Petelia, Squillace, Neptunia, Ruscia e Turio ne' Bruzi (5); alcune delle quali, avvegna che prima godessero il favor di città federate, furono quindi in colonie mutate; siccome Salerno, Nocera ed altre città ne' Picentini, ed alcune altre poste nell'altre regioni, che non fa mestieri qui tesser di loro un più lungo catalogo.

In tutte queste città si viveva conforme al costume, alle leggi ed agl'istituti dell'istessa Roma.

(a) Buxento, nella Lucania, è l'istesso che Petelia; e l'Holstenio dice che sia Policastro. Vedasi Binghamo, *Orig. Eccl.*, vol. 3, pag. 528. Furono due Petelie, una ne' Bruzi, della quale fa menzione Livio, decad. 3.ª, lib. 3, cap. 21; l'altra nella Lucania, di cui favella Strabone, *Geogr.*, lib. 6.

(1) Policastro.

(2) Saticula, colonia del Sannio, della quale non vi è ora vestigio.

(3) Plinio, lib. 3, cap. 5.

(4) Pellegrino Camillo, in *Camp.*, disc. 1, num. 7.

(5) Lupia, la Rocca. Valentia, Bivona. Tempsa, Maivito. Besidia, Bisignano. Mamerto, Martorano. Locri, Giraca. Petelia, Policastro. Ruscia, Rossano. Turio, Terranova.

A somiglianza del senato, del popolo e de' consoli, aveano ancor esse i decurioni, la plebe e' duumviri. Avean similmente gli edili, i questori e gli altri magistrati minori in tutto uniformi a quelli di Roma, di cui erano piccioli simulacri ed immagini: quindi è che si valevan de' nomi di *Ordo*, ovvero di *Senatus populusque* (1). E per questa ragione in alcuni marmi che sottratti dal tempo edace son ancora a noi rimasi, veggiamo che indifferentemente si valsero di questi nomi. Moltissimi possono osservarsi in quella stupenda e laboriosa opera di Grutero (2), ove fra l'altre leggiamo più inscrizioni poste da' Nolani ad un qualche loro benefattore, che tutte finiscono: S. P. Q. *Nolanorum*. Anche i Segnini nel Lazio ad un tal Volumnio dirizzarono un marmo, che diceva così (3):

L. VOLVMNIO
L. F. POMP
IVLIANO. SEVERO
IIII. VIRO. COL. SIGN
PATRONO. COLONIAE. SVAE
S. P. Q. SIGNINVS

E Minturno pure ad un tal Flavio eresse quell'altro (*):

M. FLAVIO. POSTV
C. V. PATR. COL
ORDO. ET POPV
MINTVRNEN

(1) Sigonio, *de Antiq. jur. Ital.*, lib. 2, cap. 4.

(2) Grutero, *Inscriptiones antiquae totius Orbis Romani*, pag. 463.

(3) *Idem, ibidem*, pag. 490.

(*) *Idem, ibidem*, pag. 411

Furonvi in queste nostre regioni eziandio le prefetture. Erano in Italia, secondo il novero di Pompeo Festo, ventidue prefetture. A dieci città, che tutte eran in questo reame, cioè Capua, Cuma, Casilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suessola, Atella e Calazia, si mandavan da Roma dieci prefetti dal popolo romano creati, ai quali il governo e l'amministrazione delle medesime era commessa. A dodici altre i prefetti mandavansi dal pretor urbano, e secondo il costui arbitrio si destinavano: queste città eran Fondi, Formia, Ceri, Venafro, Alife ed Arpino, tutte nel regno; Anagni, Piperno, Frusilone, Rieti, Saturnia e Nurcia, nell'altre regioni d'Italia.

La condizione di queste prefetture, come s'è detto, era la più dura; non potevano aver proprie leggi, come i municipii; non potevan dal corpo delle loro città creare i magistrati, come le colonie, ma si mandavan da Roma per reggerle. Sotto le leggi de' Romani vivevano, e sotto quelle condizioni che a' magistrati romani loro piaceva d'impotre.

Non mancaron ancora in queste regioni, che oggi formano il nostro reame, le città federate. Queste, toltone il tributo che per la lega e confederazion pattuita co' Romani pagavan a' medesimi, eran reputate nell'altre cose affatto libere; avevano la loro propria forma di repubblica, vivevano colle leggi proprie, creavan esse i magistrati, e spesso ancora valevansi de' nomi di senato e di popolo. Di tal condizione ne fu per molto tempo la nostra città di Napoli, furon i Taren-

tini, i Locresi, i Reggini (1), alcun tempo i Lucernini (2), i Capuani, ed alcun'altre delle città greche, le quali eran in Italia, che tali furono e Napoli e Taranto e Locri e Reggio, le quali per molto tempo non solo nelle leggi e ne' costumi e negli abiti non s'allontanarono da' Greci, onde ebbero la lor origine, ma nè tampoco nella lingua. Queste città da' Romani furon sempre trattate con tutta piacevolezza, e riputate più tosto per amiche e federate, che per soggette; e toltone il tributo che in segno della confederazione esigevan da esse, lasciavanle nella loro libertà; tanto che, come se queste città fossero fuori dell'Imperio, era permesso agli esuli romani in quelle dimorare (3).

I. Di Napoli, oggi capo e metropoli del regno.

Napoli, ancorchè piccola città, ritenne tutte queste nobili prerogative; ebbe propria polizia, propri magistrati e proprie leggi. Ma quali queste si fossero, siccome dell'altre città federate, ben dice il Sigonio (4), esser impresa molto malagevole in tanta antichità e fra tante tenebre andarle ricercando. Pure, per essere stata ella città greca, non sarà fuor di ragione il credere, essersi ne' suoi principi governata colla medesima forma di repubblica e di leggi che gli Ateniesi. Ella ebbe i suoi arconti ed i demarchi, magi-

---

(1) Cicerone, *pro Corn. Balbo.*
(2) Livio chiama i Lucerini *bonos ac fideles socios.*
(3) Polibio, lib. 6.
(4) Sigonio, *de Antiq. juris Italiae.*

strati in tutto conformi a que' d'Atene. L'autorità degli arconti prima non durava più che un anno, come quella de' consoli in Roma; da poi fu prorogata infino al decim'anno. Essi erano dell'ordine senatorio ed equestre; siccome i demarchi, a somiglianza de' tribuni romani, appartenevan al popolo. Quindi non senza ragione i nostri più accurati scrittori (1), la divisione che oggi ravvisiamo in questa città tra i nobili ed il popolo, la riportano fin a questi antichissimi tempi. Altra conghiettura ancora ci somministra di ciò credere, dal veder ch'essendo stata questa città greca, anzi con ispezialità così chiamata dagli antichi scrittori, siccome dimostra (2) Giano Dousa per quel luogo di Tacito (3), dove di Nerone scrisse: *Neapolim quasi Graecam urbem delegit*, avea altresì, come Atene, le sue curie, che i Napolitani con greco vocabolo chiamavano *fratríe*.

Fu solenne istituto de' Greci distribuire i cittadini in più corpi, ch'essi appellavano *file;* e quelli sottodividere in altri corpi minori, che chiamavano *fratríe*. Così in Atene il popolo era diviso in file, e le file in fratríe; non altrimenti che i Romani, i quali anticamente erano distribuiti in tribù, e le tribù in curie. Ma non in tutte le città greche eravi questa doppia distribuzione: alcune aveano solamente le file, altre le fratríe; ond'è che i grammatici spiegano l'un per l'altro, e danno l'istessa potestà così all'uno che

---

(1) Tutino, dell'orig. de' Seggi, cap. 7.
(2) Lib. 1, *praecidan. in Petron. Arbitr.*, cap. 2.
(3) Tacito, 15. *Annal.* 33.

all'altro vocabolo. Napoli certamente ebbe distribuiti i cittadini in fratríe, nè vi furon file.

Queste fratríe, o sian curie, non erano altro che confratanze, o vero corpi, ne' quali si scrivevano e univano non già soli i congiunti o fratelli d'un'istessa famiglia, ma molt'insieme della medesima contrada; e per lo più la fratría si componeva di trenta famiglie. Il luogo ove univansi era un edificio, nel quale, oltre a' portici ed alle loro stanze, v'ergevano un privato tempio, che dedicavano a qualche loro particolar Dio o eroe; e da quel nume a cui essi dedicavan la confratanza, si distingueva l'una dall'altra fratría. In questo luogo celebravano i loro privati sacrifici, le feste, i conviti, l'epule e l'altre cose sacre, secondo i loro riti, e cerimonie distinte e particolari e convenienti a quel Dio o eroe a cui era 'l tempio dedicato. Eranvi i sacerdoti, i quali a sorte dovean eleggersi da questa o da quella famiglia; e poichè regolarmente le fratríe si componevano di trenta famiglie, da ciascheduna s'eleggevano a sorte i sacerdoti. Convenivano quivi costoro ed i primi della contrada; e non solamente univansi per trattar le cose sacre, i sacrifici e l'epule, ma anche trattavano delle cose pubbliche della città, onde presero anche nome di collegi.

In Napoli vi furon molte di queste confratanze dedicate a' loro particolari Dii. Fra i Dii de' Napoletani i più rinomati e grandi furono Eumelo ed Ebone: onde quella fratría che adorava il dio Eumelo, fu detta *phratria Eumelidarum:* così l'altra ch'era dedicata al dio Ebone, era nomata *phratria Hebониontorum.* Fra gli Dii patrii che novera

Stazio, ebbe ancor Napoli Castore e Polluce e Cerere; onde varii tempii a costoro furon da' Napoletani eretti, de' quali serba qualche vestigio ancora: quindi la fratría dedicata a questi numi fu detta *phratria Castorum;* intendendo per questo dual numero così Castore, come Polluce, siccome l'appellavan gli Spartani, onde i loro giuramenti *per Castores;* e quella dedicata a Cerere, chiamossi perciò *phratria Cerealensium.* N'ebbero ancora un'altra dedicata a Diana, detta *phratria Artemisiorum*, poichè presso a' Greci *Artemisia* era chiamata la dea Diana (*). Non pur agli Dii, ma anche agli eroi solevan i Greci dedicar le fratríe; così parimente Napoli, oltre a quelle che consecrò a' suoi patrii Dii, n'ebbe anche di quelle dedicate agli eroi; ed una funne dedicata ad Aristeo, onde fu detta *phratria Aristaeorum.* Fu Aristeo figliuolo d'Apolline, e regnò in Arcadia: vien commendato per essere stato egli il primo inventore dell'uso del miele, dell'olio e del *coagulo:* non fu però avuto per Dio, ma per eroe. Delle fratríe de' Napoletani Pietro Lasena avea promesso darcene un compiuto trattato; ma la sua immatura morte siccome ci privò di molt'altre sue insigni fatiche, le quali non potè egli ridurre a perfezione, così anche ci tolse questa. Da tali fratríe, siccome fu anche avvertito dal Tutini (1), nelle quali s'univano i primi e' più nobili della contrada, non pur per le funzioni sacre, ma anche per consultare de' pubblici affari,

---

(*) *Ant. Aug.*, dial. 5, pag. 156.
(1) Tutino, dell'origine de' Seggi, cap. 7.

hanno avuto origine in Napoli i sedili de' nobili, i quali ne' monumenti antichi di questa città dai nostri maggiori eran chiamati Tocchi, ovvero Tocci, dal greco vocabolo θῶκος, che i Latini dicono *sedile*, ed oggi noi appelliamo Seggi, dei quali a più opportuno luogo ci tornerà occasione di lungamente favellare.

Questi greci instituti si mantennero lungamente in Napoli; e Strabone, che fiorì sotto Augusto, ci rende testimonianza che fino a' suoi tempi eran quivi rimasi molti vestigi de' riti, costumi ed instituti de' Greci: il ginnasio, di cui ben a lungo ed accuratamente scrisse Pietro Lasena (1); l'assemblee de' giovanetti, e queste confratanze ch' essi chiamavano fratríe, e cent' altre usanze: *Plurima*, e' dice (2), *graecorum institutorum ibi supersunt vestigia, ut gymnasia epheborum coetus, curiae, (ipsi phratrias vocant) et graeca nomina Romanis imposita*; e Varrone (3), che fu coetano di Cicerone, pur lo stesso rapporta: *Phratria est graecum vocabulum partis hominum, ut Neapoli etiam nunc.*

Egli è però vero che tratto tratto questa città andava dismettendo questi usi propri de' Greci; ed essendo stata lungamente città federata de' Romani, e da poi ridotta in forma di colonía, divenendo sempre più soggetta a' Romani, cominciò a lasciare i nomi de' suoi antichi magistrati,

---

(1) P. Lasena, del Ginnasio Napoletano.

(2) Strabone, *Geogra.*, lib. 5.

(3) Varro, lib. 4, *de Ling. lat.*, cap. 15. - Scaligero Giuseppe, in *Var. de Ling. lat. eod. loc.*, num. 23.

come degli arconti e de' demarchi, de' quali par che si valesse infino a' tempi d'Adriano; giacchè Sparziano (1) rapporta, parlando di questo imperadore, che fu demarco in Napoli; poichè era costume d'alcuni imperadori romani, volendo favorire qualche città amica, d'accettare, quando si trovavan in quella, i titoli e gli onori de' magistrati municipali (2). Ma da poi divezzandosi col correr degli anni dagl'istituti greci, e divenuta colonia de' Romani, seguì in tutto l'orme di Roma, con valersi dei nomi di senato, di popolo e di repubblica, e de' magistrati minori a somiglianza degli edili, questori ed altri ufficiali di quella città, non altrimenti che usavan tutte l'altre colonie romane, come di qui a poco diremo.

Sono alcuni (3) che credono non esser mancati affatto in Napoli, non ostante il lungo corso di tanti secoli, questi istituti ed alcune sue antichissime leggi; ma che ancora parte delle medesime durino fra noi, e sian quelle che furon registrate nel libro delle Consuetudini di questa città, che sotto Carlo II d'Angiò si ridussero in iscritto, traendo quelle Consuetudini (che non può dubitarsi essere antichissime) origine da queste leggi, le quali, se bene dalla voracità del tempo furon a noi tolte, lasciarono però ne' cittadini, come per tradizione, quegl'istituti e costumanze che nè il lungo tempo nè le tante revoluzioni delle mondane cose poteron affatto cancellare. Ma que-

(1) Sparziano, in *Vita Adrian. Apud Neapolim Demarchus.*
(2) Pietro Lasena, del Ginnasio Napolitano, cap. 4, pag. 74.
(3) Summonte, lib. I, cap. 6.

sto punto sarà meglio esaminato quando della compilazione di quel libro ci toccherà di ragionare.

Riguardando adunque ora questa città, come federata a' Romani, non può negarsi che innanzi e dopo Augusto, toltone il tributo che pagava ai Romani, fu da essi trattata con tutta piacevolezza, e lasciata nella sua libertà, con ritener forma di repubblica, e riputata più tosto amica che soggetta. Chiarissimo argomento della sua libertà è quello che ci somministra Cicerone (*): poichè e' narra, ch'essendo stato per la legge Giulia conceduta la cittadinanza romana all'Italia, fuvvi fra que' d'Eraclea e' nostri Napoletani gran contrasto e grandissimi dispareri se dovessero accettare o rifiutare quel favore, da tutti gli altri popoli d'Italia molto avidamente bramato; e reputando alla perfine esser loro più profittevole rimanere nella lor antica libertà, che soggettarsi, per quest'onore della cittadinanza, a' Romani, anteposero la libertà propria alla romana cittadinanza. In brieve, toltone il tributo che in segno della sua subordinazione pagava a' Romani, nel resto era tutta libera, siccome eran ancora tutte l'altre città federate, e si reputavano come fuori dell'imperio romano; tantochè, come s'è veduto, gli esuli de' Romani potevan in quelle soddisfar la pena dell'imposto esilio (1).

Ma a qual tributo fosse obbligata Napoli, non men che Taranto, Locri e Reggio, città anch'esse

(*) Cicerone, *pro Cor. Balbo.*
(1) Polibio, lib. 6.

federate, ben ce lo dimostran due gravissimi scrittori, Polibio e Livio. La lor obbligazione era di prestar le navi a' Romani nel tempo delle loro guerre. Queste città come marittime abbondavan di vascelli, e gli studi de' Napoletani furon, più che in altro, nelle cose di mare, come ben a proposito notò Pietro Lasena (1); onde a quello gli obbligarono, che potevan esse somministrare; come in fatti nella lor prima guerra navale ch'ebbero co' Cartaginesi, i Napoletani, i Locresi ed i Tarentini mandaron loro cinquanta navi. E Livio (2), introducendo Minione rispondente a' Romani, i quali eran venuti a dissuadergli la guerra che in nome d'Antioco intendeva fare ad alcune città greche le quali stavan alla loro divozione, in cotal guisa lo fa parlare: *Specioso titolo, uti vos Romani graecarum civitatum liberandarum, video; sed facta vestra orationi non conveniunt, et aliud Antiocho juris statuistis, alio ipsi utimini. Qui enim magis Smyrnaei Lampsacenique Graeci sunt, quam Neapolitani et Rhegini et Tarentini, a quibus stipendium, a quibus naves ex foedere exigitis?*

I Capuani, secondo che suspica l'accuratissimo Pellegrino (3), quando la loro città era a' Romani federata, non dovettero pagar tributo di navi, ma d'eserciti terrestri; perciocchè, dominando eglino una fecondissima regione, dovevan i loro eserciti militari esser di fanteria e di cavalleria; ed è

(1) Pietro Lasena, cap. 3, dell' antico Ginnasio Napolitano.
(2) Livio, lib. 35, cap. 14.
(3) Pellegrino Camillo, in *Camp.*, disc. 4, num. 15.

ben noto che i Capuani militarono in gran numero negli eserciti terrestri de' Romani. Ma siccome l'infedeltà de' Capuani verso i Romani portò la ruina della loro città, poichè, ridotta in prefettura, rimase senza senato, senza popolo, senza magistrati, ed in più dura condizione e servitù (1), così all'incontro co' Romani in ogni loro prospera e contraria fortuna, e singolarmente nel tempo della seconda guerra cartaginese, quando le frequenti vittorie che di coloro ottenne Annibale, avean riempiuta tutta l'Italia e la medesima Roma di confusione e di terrore, fu loro sempre fedele e costante. Fu ancora questa città gratissima a' Romani per gli piacevoli costumi ed esercizi de' suoi Greci, e per l'amenità del suo clima; ond'i Romani d'ogni grado e d'ogni età, non che i men robusti ed i consumati dalle fatiche e dagli anni, quivi solevansi condurre a diporto. Meritarono perciò i Napoletani che nella lor città non si mandasse alcun presidio, siccome all'incontro per la loro infedeltà meritaron i Capuani che nella loro città continuamente dimorasse presidio di soldati romani, eziandio cessato il timore delle guerre co' prossimi Sanniti, giacchè la sua incostanza così richiedeva (2). Ma in Napoli non fu mandato un tal presidio, nè men in quel pericoloso tempo della suddetta guerra cartaginese, fuorchè a richiesta de' medesimi Napoletani (3).

---

(1) Livio, lib. 36.
(2) Pellegrino Camillo, in *Camp.*, disc. 4, num. 15.
(3) Livio, lib. 23. - P. Carac., *de Sacr. Eccl. Neap. monum.*, c. 6, *sect.* I.

Così ancora per la loro intera fede meritarono che niente si fosse scemato dell'altra condizione, per la quale agli esuli romani era permesso di potersi ricovrare in Napoli, e dimorarvi senza timore; dove condurre volevasi a questo fine lo scelerato Q. Pleminio, quando fra via fu fatto prigione da Q. Metello (1). Nè è leggiero argomento che una tal franchigia non fosse giammai violata, l'essersi anche in Napoli salvato Tiberio Nerone (2) allorchè nell'imperio romano, per le lunghe guerre civili e per le fazioni, nè le pubbliche leggi, nè altra cosa eran più rimase salve. In questa guisa adunque fu da' Romani premiata la fedeltà napoletana; e finchè si mantennero nella medesima città i suoi antichi usi e costumi greci, ella, quasi sola, di tutte l'altre città di queste regioni non provò mutazione avendo solamente avute per compagne Reggio, Taranto e Locri (3).

II. Napoli non fu repubblica affatto libera ed independente da' Romani.

Ma tutte queste prerogative furon doni de' Romani in premio della sua fedeltà, e per la vita gioconda che in questa città solevan essi menare (4); non già che Napoli fosse affatto libera da ogni servitù, e totalmente independente repubblica, anche a dispetto e contra gli sforzi de' Ro-

---

(1) Livio, lib. 29.
(2) Svetonio, lib. 3, cap. 4.
(3) P. Caraccioli, *de Sacr. Eccl. monum.*, c. 6, sect. 1.
(4) Velleio, lib. 1, *Hist.*, parlamento di Napoli e di Cuma: *utriusque urbis eximia semper in Romanos fides facit eas nobilitate atque amoenitate sua dignissimas.*

mani, come alcuni, dall'amor della patria pur troppo presi, non si ritennero di dire. Potrà alcun forse persuadersi mai che i vittoriosi e trionfanti Romani, avidissimi d'imperio, dopo aver fatto acquisto, non solamente di tutta l'Italia, ma quasi dell'intera terra nel loro tempo conosciuta, avendo soggiogati re potentissimi, e bellicosissime nazioni, con lunghissimi terrestri e marittimi viaggi e con faticosissime imprese per lo corso di molti secoli, non avessero avute forze bastanti a conquistare una città sola, che pur era su gli occhi loro? Mostrano ben costoro non avere nè pur piccola contezza delle romane istorie, e molto meno della generosità romana. È egli cosa nuova avere i Romani in varii modi fatto dono della libertà a molti popoli ed a molte città, e singolarmente alle greche, dopo averne fatto acquisto e talora d'avernele private in pena d'alcun lor fallo? Ne sono pieni d'esempi i libri d'Appiano Alessandrino (1), di Livio, di Svetonio, di Starbone, di Tacito, di Dione, di Velleio, de' due Plinii, di Diodoro Siculo, di Giustino, di Plutarco e d'altri assai; e per non andar raccogliendo ogni detto di sì gravi autori intorno a questo non mai dubitato punto, potrassi apprender da quello che della romana monarchia, come in un epilogo,

---

(1) Appiano Alessandrino, delle Guerre di Mitridate, - Livio, lib. 33, c. 45. - Svetonio, lib. 3, cap. 37. - Strabone, lib. 12 - Tacito, *An.*, lib. 4 *et* lib. 12. - Dione, lib. 54. - Velleio, lib. 2. - Plinio, *ep.* 24, lib. 8, *et ep.* 93, lib. 10. - Plinio, *Histor.*, lib. 4, cap. 6. - Diodoro Siculo, lib. 5. - Giustino, lib. 33. - Plutarco, in *Vita Flam.*

raccolse un solo Strabone (1) nel fine de' suoi libri della Geografia; cioè che fra le varie condizioni de' regi e delle province, le quali ubbidivano a quell'imperio, eran ancora alcune città libere, o rimase in libertà per aver durato nell'antica loro confederazione, o fatte nuovamente libere in premio della lor fede: le sue parole in latino sono queste: *Eorum, quae Romanis obediunt, partem reges tenent, aliam ipsi habent, provinciae nomine, et praefectos et quaestores in eam mittunt. Sunt et nonnullae civitates liberae conditionis: aliae ab initio per amicitiam Romanis adjunctae: aliae ab ipsis honoris gratia libertate donatae. Sunt et principes quidam sub eis et reguli et sacerdotes: his permissum est patria sectari instituta.*

Erano adunque tutte queste prerogative loro doni; e dalla forma del dire del romano Publio Sulpicio rispondente a Minione sul fatto di sopra recato, *quae ex foedere debent, exigimus* (2), ben si dinota avers' i Romani riserbato il tributo delle navi per una certa spezie di servitù; tanto è lontano ch' essi all'incontro ne' bisogni de' Napoletani dovessero anche scambievolmente contribuir le navi, come pure alcuni hanno sognato. Cicerone (3) ne somministra un simigliantissimo esempio di Messina, città parimente confederata coll' obbligo di dare una nave, declamando contra Verre che per doni l'avesse fatta franca di

(1) Strabone, in fin. *libror. Geogr.*
(2) Livio, lib. 35.
(3) Cicerone, lib. 5, *in Verrem.*

quel tributo nel tempo della sua siciliana pretura, e con ciò avesse diminuita la maestà della Repubblica, l'aiuto del popolo romano, e tolto il jus dell'Imperio: *Pretio atque mercede minuisti majestatem reipublicae; minuisti auxilia populi romani, minuisti copias, majorum virtute ac sapientia comparatas: sustulisti jus imperii, conditionem sociorum, memoriam foederis;* soggiungendo appresso: *inerat nescio quomodo in illo foedere societatis, quasi quaedam nota servitutis.* Oltre che i Romani anche sopra i Napoletani sovente s'assumevan certa potestà di comporre i loro litigi co' popoli vicini; onde si legge appresso Valerio Massimo (1) che il senato mandò Q. Fabio Labeone come árbitro a stabilire i confini fra' Nolani e Napoletani, per li quali erano venuti in contesa. In breve, queste città quanto ritenevan della loro franchigia e libertà, tutto lo riconoscevano dalla moderazione e dalla generosità romana: e sovente molte città che di questo lor dono abusavansi, n'eran esse private; all'incontro alcune le quali sapevan adoperarlo in bene, erano profusamente di maggiori prerogative ed onori arricchite. In fatti i Massiliesi furono liberati anche dal tributo; e Strabone (2), oltre all'esempio di Massilia, aggiunge anche quello di Neumausio. Cicerone (3) ancor rapporta che per decreto del senato fu conceduta, oltre a Massilia e a Neumausio, anche ad alcune altre cittadi l'immunità

(1) Valerio Massimo, lib. 7, c. 3. - Cicerone, lib. 1, *de Offic.*
(2) Strabone, *Geogr.*, lib. 4.
(3) Cicerone, in *Orat. de Prov. Consular.*

dalla giurisdizione de' Romani, e rendute esenti da ogni podestà di qualunque lor magistrato.

Essendo tale il costume, e tanta la generosità de' Romani, potè credere con fondamento quel diligentissimo investigatore delle nostre antichità Camillo Pellegrino (1) che i Romani in decorso di tempo avesser anche fatti liberi i Napoletani non solamente dall' obbligo delle navi, ma anche d' ubbidire a qualunque lor magistrato, sì per gli meriti della loro costante fedeltà, come per gli piacevoli diporti che in Napoli prender solevano: onde e' dice che non sarebbe da riputarsi cosa strana che questa città cotanto lor cara fosse stata da essi renduta franca del tributo delle navi nella universal pace del mondo, imperando Augusto, e che l'avesser anche sottratta da ogni potestà di qualunque lor magistrato. Cesare ben in alcun tempo ebbe a sdegno i Napoletani, come scrisse Cicerone (2), forse perch' essendosi in Napoli gravemente infermato Pompeo nel principio della lor gara, i Napoletani per la sua salute offerirono molti sacrifici, e col lor esempio mossero l' altre città d' Italia, e grandi e piccole, a far perciò molti giorni feriati (3). Ma Augusto all' incontro gli ebbe molto cari; e che d' alcun segnalato privilegio avesse lor fatto nobil dono, può esserne manifesto argomento, che essi in onor suo dedicaron e celebrarono un nobil giuoco d' atleti, in cui egli stesso bramò d' es-

---

(1) Pellegrino Camillo, in *Camp.*, disc. 4, num. 15.
(2) Cicerone, *ad Atticum*, lib. 10, epist. 11.
(3) Plutarco, in *Vita Pomp.*

ser presente (1). La sua Livia, la quale condottavi dal suo primo marito Tiberio ne' loro maggiori perigli, vi si era ricoverata (2); il suo Virgilio, cui piacquer tanto gli ozi napoletani (3); tutte queste cose dovettero essere stati soavi mantici d'un tant'amore: ond' è che non senza ragione s'attribuisca ad Augusto d'aver accresciuta questa città d'altre nuove prerogative, e d'averla prosciolta dall'obbligo delle navi, e sottratta dalla podestà di qualunque romano magistrato. E per questa ragione alcuni (4), su la falsa credenza che Napoli fosse interamente divenuta cristiana, sin dal primo giorno della predicazione che si narra essersi quivi fatta da san Pietro apostolo, allorchè, da Antiochia venendo a Roma, vi ordinò il primo vescovo Aspreno, tennero fermamente che in Napoli non vi fossero stati martiri di Cristiani, siccome quella che non soggetta a' principi gentili, nè ad alcun altro lor magistrato, non permise quel macello in sua casa. Ma quanto ciò sia dal ver lontano, ben fu avvertito da Pietro Lasena (5), e ben a lungo fu dimostrato dal P. Caracciolo (6), e da noi sarà esaminato quando della polizia ecclesiastica di queste regioni farem parola.

Duraron in Napoli lungo tempo sotto i succes-

---

(1) Velleio, lib. 2.
(2) Svetonio, *in Tiberio*, capit. 4.
(3) Virg., 4. *Georg.* in fine. - Silvio Italico, lib. 12.
(4) Franc. de' Pietri, lib. I, cap. 5, Istor. Napol.
(5) P. Lasena, Ginnasio Napoletano, cap. 6, pag. 104.
(6) Caraccioli, *de Sacr. Eccl. Neap. mon.*, cap. 10.

sori d'Augusto queste belle prerogative e queste piacevoli condizioni. Ma dappoichè i Napoletani cominciaron pian piano a svezzarsi da' costumi natii e dagli usi de' Greci, e a quelli de' Romani accomodarsi, e finalmente ad imitare in tutto i costoro andamenti, prese la lor città nuovo aspetto e nuova forma di repubblica. Fulvio (1) Ursino credette che Napoli da Augusto fosse stata renduta colonia insieme coll'altre che dedusse in Italia; ma da quanto si è finora detto, e da ciò che ne scrive il P. Caracciolo (2), riprovando l'opinione di quest'autore, si conosce chiaro che non da Augusto, ma in tempi posteriori, o di Tito, o di Vespasiano, Napoli fu renduta colonia. Che che ne sia, nè perchè passasse nella condizione di colonia, perdè quella libertà e quella polizia intorno a' magistrati che prima avea, non essendo a lei intervenuto, come a Capua, che da città federata passò in prefettura. Ella come colonia latina ritenne quel medesimo istituto di poter dal suo corpo eleggere i magistrati (3): non si mandavan da Roma i prefetti per governarla: ritenne ancora il senato, il popolo: ebbe i censori, gli edili ed altri magistrati a somiglianza di Roma. Se le permise valersi de' nomi di senato e di popolo e di repubblica: e molti marmi perciò leggiamo co' nomi di S. P. Q. N., e fra gli altri quei trascritti da Grutero (4), che i Napoletani

---

(1) Fulvio Usino, *de Nummis*.
(2) Caraccioli, *de Sacr. Eccl. Neap. monum*, cap. 6, *sect.* 1.
(3) Pellegrino Camillo, *Castig. in Falc. Benev.*, An. 1140.
(4) Grutero, *Inscript, tot. Orbis, fol.* 366 *et fol.* 374.

ad un tal Galba Bebio, censore della Repubblica, dirizzarono:

S. P. Q. NEAPOLITANVS
D. D. L. ABRVNTIO. L. F
GAL. BAEB. CENSORI
REIPV. NEAP

e quell' altro:

S. P. Q. NEAPOLITANVS
L. BAEBIO. L. F. GAL
COMINIO PATRONO COLONIAE

Il qual nome di *senato* mutaron poscia in quello d'*ordine*, onde in molti marmi si legge O.P.Q.N., scambiandosi regolarmente questi nomi, come osserviamo indifferentemente in altri marmi d'altre colonie.

Nè fu detta colonia, perchè da Roma o altronde fossero stati in lei mandati nuovi abitatori, ma rimanendo gli antichi, se le concedettero le regioni del Lazio, siccome a tutte l'altre colonie latine, le quali e della cittadinanza e di molte altre prerogative erano fregiate (*); e per questa cagione potè ritenere, a differenza dell'altre colonie, le leggi patrie e municipali, senza avere in tutto a dipendere e a reggersi colle sole leggi romane; siccome in fatti molte patrie leggi e molti riti grecanici ritenne, i quali mai non perdette, e d'alcuni d'essi tuttavia ne serba oggi vestigio.

Grave adunque è l'error di coloro che riputaron Napoli repubblica totalmente libera ed indi-

---

(*) Pellegrino Camillo, in *Castig. ad Falc. Benev. ad an.* 1140.

pendente dall'imperio romano, solamente perchè si legge il nome della napoletana repubblica in più d'un'antica inscrizione ed in più d'un antico autore: non avendo avvertito che ne' tempi d'Adriano, e molto più di Costantino Magno e degli altri imperadori suoi successori, fu città, come tutte l'altre, al consolare di Campagna sottoposta, siccome appresso mostreremo.

Molto maggiore fu l'error di coloro i quali dieronsi a credere che infin a' tempi di Ruggiero I, re normanno, non fu ella in alcun modo soggetta agl' imperadori romani, nè da poi a' Goti re d'Italia, e molto meno agl'imperadori d'Oriente; tanto che Alessandro abate Telesino (*) nell'Istoria sua Normanna, parlando di Napoli soggiogata da Ruggiero, preso da quest'errore, non potè contenersi di dire: che questa città, la quale *vix unquam a quoquam subdita fuit, nunc vero Rogerio, solo verbo praemisso, submittitur;* imperciocchè non perchè Napoli, come città d'origine greca, fosse da' Romani così benignamente trattata coll'onore di città federata; nè perchè, eziandio dopo divenuta colonia latina, ritenesse lo stesso antico aspetto di repubblica di poter dal suo corpo creare i magistrati, e le proprie leggi servare, delle dure condizioni dell'altre prefetture non aggravata, dovrà dirsi che fosse stata esente dal romano imperio; e molto meno che non fosse da poi sottoposta a' Goti ed agl'imperadori greci. Conciossiachè ella certamente in potestà di costoro, non solamente per forza d'armi, ma per an-

---

(*) Alessandro Telesino, lib. 2, cap. 2 et 6.

tichissima soggezione, coll' Italia passò, ed a' medesimi ubbidì, come nel proseguimento di quest' istoria si farà manifesto; e se dagli scrittori vien nomata repubblica, fu perchè ritenne quella forma di governo che nè da' Romani nè da' Goti le fu vietata.

Nè veramente dovea muover tanto cotali autori quella parola *repubblica;* poichè nella latina favella quel vocabolo denota la comunità, non la dignità delle pubbliche cose, e sovente è usata per denotare qualche forma d'amministrazione o di governo pubblico; anzi nelle prefetture ancora, le quali eran prive d'ogni pubblico consiglio, *erat*, come disse Festo (1), *quaedam earum Respublica, neque tamen magistratus suos habebant:* a questo lor modo sarebbero state repubbliche nel tempo di Seneca (2) Capua ancora e Teano, ovvero Atella. Il medesimo potrebbe anche dirsi di Nola, di Minturno, di Sagna e di molte altre colonie che pure si chiamaron repubbliche, e ne' loro marmi mettevano parimente a lettere cubitali quel S. P. Q. Ne' tempi più bassi ancora ve ne sono ben mille esempi appresso buoni autori, ed infiniti ce ne somministra il Codice di Teodosio (3).

Molto meno dovea cadere in quest' errore, traendo argomento dal dominio ch' ebbe Napoli dell' isola di Capri, e poi dell' isola d'Ischia, con

---

(1) Festo, v. *Praefecturae.*
(2) Seneca, *de Benef.* lib. 7, cap. 4.
(3) Cod. Teodosiano, *tit. de Rep. et de Locat. Fund. juris pemh. et Reip.*

cui quella permutò per piacere a Tiberio (1); poichè, come ben loro risponde l'accuratissimo Pellegrino (2), senza che fossero andati molto lontano, avrebber potut' osservare che Capua altresì, mentr' era colonia, possedeva nell' isola di Creta la regione Gnosia. E se questo lor argomento, aver Napoli avuta signoria di quell' isola, fosse bastante a riputarla libera repubblica, nemen sarebbe da dubitarsi che questa prerogativa non l'avesse ancora ritenuta per molti secoli seguenti sotto i Goti, sotto gl' imperadori d' Oriente e sotto altri prìncipi; perciocchè ritenne delle sue vicine isole il dominio anche nel tempo di san Gregorio Magno (*), e più innanzi nel tempo ancora del pontefice Giovanni XII, e similmente nel pontificato di Benedetto VIII, ed eziandio in tempi meno a noi lontani, ne' quali, come si conoscerà chiaro nel corso di quest' istoria, sarebbe follía il credere che fosse stata libera repubblica, ed independente da qualsivoglia altra dominazione.

III. Delle altre città illustri poste in queste regioni.

Ecco in brieve l'aspetto e la polizia che avevan, nell' età di cui si tratta, quelle regioni che oggi compongon il regno. Non era allora diviso in province, come fu fatto da poi, ma in regioni, ciascheduna delle quali aveva città che secondo le loro condizioni, o di municipio, o di colonia, o di prefettura, o di città federata, si governava-

(1) Svetonio, lib. 2, cap. 92. - Strab., lib. 5. - Dione, lib. 52.
(2) Pellegrino Camillo, in *Camp.*, disc. 4, num. 15.
(*) San Gregorio Magno, lib. 8, *ep.* 53, *indit.* 3.

no. Si viveva generalmente colle leggi de' Romani, siccome quelle che per la loro eccellenza eran venerate da tutte le genti, come le più giuste, le più sagge e le più utili all'umana società. Solamente si permise che i municipii e le città federate potessero ritener le proprie e le municipali; ma queste mancando, si ricorreva a quelle, come a' fonti d'ogni divina ed umana ragione. Eran i governi secondo le condizioni di ciascheduna città: molte venivan rette da' prefetti mandati da Roma, moltissime da' magistrati, che dal proprio seno era lor permesso d'eleggere, e quasi tutte si studiavano d'imitare il governo di Roma lor capo, della quale erano piccoli simulacri ed immagini.

Non, come ora, tutte le bellezze, tutte le magnificenze e le ricchezze stavan congiunte in una città sola, che fosse capo e metropoli sopra l'altre: ciascuna regione avea molte città magnifiche ed illustri per sè medesime. Capua solamente un tempo innalzò il suo capo sopra tutte le altre: già così chiara ed illustre, che Lucio Floro (1) attesta essere stata anticamente paragonata a Roma ed a Cartagine, le più famose e stupende del mondo; città così numerosa di gente e di traffico, ch'era riputata l'emporio d'Italia; in guisa che i nostri giurisconsulti (2) l'agguagliavan sempre ad Efeso, e quasi tutti gli esempi che recano, o

(1) Floro, lib. I. cap. 16.

(2) Scevola e Africano, nella L. 3 e l. 9, tit. 4, D. lib. 13. - Ulpiano, l. 9, tit. 2, D. lib. 45. - Giuliano e Papiniano, nella l. 17 e l. 50, tit. 1, D. lib. 46.

di casi seguiti per contrattazioni, o di rimesse di pagamenti promessi farsi in Capua da luoghi remotissimi, o di traffichi tra famosi mercadanti, non altronde sono tolti che da Capua e da Efeso.

Ebbe la Puglia quella famosa, e per gli scritti di Livio e d'Orazio cotanto celebrata, Luceria: ebbe Siponto, che per antichità non cedette a qualsivoglia altra città del mondo: ebbe Venosa, cotanto chiara ed illustre per gli natali d'Orazio: ebbe Benevento, la più famosa e celebre colonia de' Romani: ebbe Bari ed altre città per sè medesime rinomate ed illustri.

Ebbero i Salentini Lupia, Otranto, e la vaghissima e deliziosa Brindisi, città anche celebre per lo famoso suo porto, e sovente dai nostri giurisconsulti (*) rinomata a cagion delle spesse navigazioni che regolarmente quindi s'intraprendevano per Oriente. Ebbero i Bruzi tante altre chiare ed illustri città, Taranto, Crotone, Reggio, Locri, Turio, Squillace, città feconde, e produttrici *di* tanti chiari ed insigni matematici e filosofi, onde ne sorse una delle più nobili sètte della filosofia, detta perciò Italica, ch'ebbe per capo e gonfaloniere Pitagora, il qual in esse visse ed abitò per lunghissimo tempo, ed in Crotone ebbe tal volta fino a secento discepoli che l'ascoltarono.

Ebbero i Lucani Pesto e Bussento; i Picentini, Salerno e Nocera; i Sanniti, Isernia, Venafro, Telefe e Sannio, cotanto chiara, che diede il nome

(*) Scevola, in l. *qui Romae D. de verb. oblig.* § *Callimachus.*

alla regione. Ove lascio Sulmona, ancora famosa per gli natali d'Ovidio, Nola, Sorrento, Pozzuoli, e quell'altre amene ed antiche città Cuma, Baja, Miseno, Linterno, Vulturno, Eraclea, Pompei e le tante altre che ora appena serban vestigio delle loro alte rovine?

IV. Scrittori illustri.

E chi potrebbe annoverare i tanti chiari e nobili spiriti che in sì illustri città ebbero i natali: i filosofi, i matematici, gli oratori, e sopra tutto li tanti illustri e rinomati poeti? In breve, quanto degli antichi oggi abbiamo di più raro e di più nobile nella filosofia e nelle matematiche, nell'arte oratoria, e sopra tutto nella poesia, tutto lo dobbiamo a quegl'ingegni che o furono prodotti da questo terreno, o che, nati altrove, in esso vissero e quivi coltivaron i loro studi.

Così fra tanti potessi anch'io annoverarvi per la nostra giurisprudenza l'incomparabile Papiniano, come han fatto alcuni che gli diedero per patria Benevento, che molto volentieri 'l farei: ma la necessità di dire il vero e di non dovere ingannare alcuno, mi detta il contrario; poichè della patria di sì valentuomo niente può dirsi di certo, e per vane conghietture si mossero coloro, dall'amor della nazione pur troppo presi, a scrivere che fosse Beneventano. Peggiore e da non condonarsi fu la loro ignoranza, quando ciò vollero raccorre dalle nostre Pandette, e da quella legge di Papiniano (*) che sotto il titolo *Ad S. C.*

(*) *L. haeredes mei, D. Ad S. C. Trebel.*

Treb. abbiamo; imperciocchè ivi dal giureconsulto si riferiscono le parole di certo testamento fatto da un Beneventano, nel quale lasciava egli un legato *Coloniae Beneventanorum patriae meae;* e credendo che Papiniano di sè medesimo favellasse, scrissero, che la patria di questo giureconsulto fosse Benevento. Ciò che abbiam voluto avvertire, perchè quest'errore, avendo per suo partigiano uno scrittor grave fra noi, qual è Marino Freccia (1), ritrovasi ora sparso e disseminato in molti libri de' nostri professori, ed anche appresso un moderno scrittore del Sannio (2), a' quali siccome autori non tanto ignari e negligenti di queste cose, come gli altri, avrebbe forse potuto darsi facile credenza.

CAPO V.

Della disposizione d'Italia e di queste nostre province sotto Adriano in fin a' tempi di Costantino il Grande.

Durò questa forma e disposizione della regioni d'Italia e delle province dell'Imperio infin ai tempi d'Adriano. Questo principe fu, che siccome diede nuovo sistema alla giurisprudenza romana, così dopo Augusto descrisse in altra maniera l'Italia, poichè la divise non in regioni, ma in province (3); siccome prima le sue regioni non

(1) Freccia, *de Subfeud.*
(2) Ciarlanti, del Sannio, lib. 3, cap. 3.
(3) Sparziano, in *Vita Adrian.* - Appiano Alessandrino, nel lib. I delle Guerre civili.

eran più che undici, così egli poi distinsela in diciasette province. L'isole, come la Sicilia, la Corsica e la Sardegna, che Augusto divise e separò dall'Italia, annoverandole con l'altre province dell'imperio romano, Adriano alle province d'Italia unille. Dilatò i confini della Campagna; poichè, quantunque Augusto vi avesse raccolto qualche parte del Sannio, i due Lazii, la Campania e i Picentini, Adriano vi aggiunse da poi gl'Irpini; tanto che Benevento venne perciò in appresso ad esser chiamata città della Campagna (1).

Mutò anche la polizia ed i magistrati, poichè instituì quattro consolari (2), a' quali fu commesso il governo delle maggiori province d'Italia, e l'altre, secondo la lor varia condizione, si commisero poi a' correttori ed altre a' présidi, che furon nomi di magistrati di dignità disuguale.

Sotto la disposizione de' consolari furono commesse otto province, le quali furono: I.ª Venezia ed Istria, II.ª la Emilia, III.ª la Liguria, IV.ª la Flaminia e 'l Piceno, V.ª la Toscana e l'Umbria, VI.ª il Piceno suburbicario, VII.ª la Campania, VIII.ª la Sicilia.

Sotto la disposizione de' correttori, due province, I.ª la Puglia e la Calabria, II.ª la Lucania ed i Bruzi.

Sotto i présidi, sette, I.ª l'Alpi Cozzie, II.ª la Rezia prima, III.ª la Rezia seconda, IV.ª il Sannio, V.ª la Valeria, VI.ª la Sardegna, VII.ª la Corsica.

---

(1) Pellegrino Camillo, in *Camp.*, disc. I, num. 8.

(2) Sparziano, *loco citato, Quatuor consulares per omnem Italiam judices constituit.*

Diede alle province fuori d'Italia altra forma e disposizione.

La Spagna la divise in sei province, delle quali altre sortirono la condizione di presidiali, altre di consolari. Divise la Gallia e la Britannia in diciotto province; l'Illirico in diciasette; la Tracia in sei; l'Africa similmente in sei: e così parimente fece dell'Asia e dell'altre province, delle quali non è uopo qui farne più lungo catalogo.

Presero per tanto nuova forma di governo queste regioni che oggi compongono il regno di Napoli. Allora incominciossi a sentire in Italia il nome di province; e secondo questa nuova disposizione d'Adriano, quel che ora è regno, fu diviso in quattro sole province; I.ª parte della Campagna, II.ª la Puglia e la Calabria, III.ª la Lucania e li Bruzi, IV.ª il Sannio.

Nuovo apparve il governo e più assoluto, togliendosi alle città molte di quelle prerogative che o la condizione di municipio o di colonia o *di città* federata loro arrecava: molto perdette Napoli della sua antica libertà; molto l'altre città federate e le colonie. L'autorità e giurisdizione de' consolari, de' correttori e de' présidi era pur grande, e maggior accrescimento acquistò, quando Costantino Magno, traslatando l'imperial seggio in Oriente, commise interamente a coloro il governo di queste nostre province, che fu dar l'ultima mano alla rovina d'Italia, introducendosi in quella nuova forma e disposizione che sarà più distesamente narrata nel secondo libro di quest'istoria.

CAPO VI.

Delle leggi.

Non bastava aver sì bene distribuite le province e le regioni, se di buone leggi ed instituti insieme non si fosse a quelle provveduto. Nel che non minore mostrossi la saviezza e prudenza dei Romani; poichè se si riguarda l'origine delle loro leggi, e con quanta maturità e sapienza furono stabilite, con quanta prudenza da poi esposte, ed alla moltitudine e varietà degli affari adattate, a niuno la loro perpetuità parrà strana o maravigliosa.

I Romani, quantunque per lo spazio di più di due secoli si fossero governati colle leggi de' loro propri re (a), nulladimaneo, quelli poi discacciati, cancellaron eziandio le leggi loro (1), alcune poche solamente ritenendone, cioè le leggi Tullie, le Valerie e le Sacrate (2). Del rimanente si governavano con gli antichi loro costumi, e con alcune non iscritte leggi, le quali, essendo varie ed incerte, eran cagione di gravissime contese e disordini. Per la qual cosa considerando che quelle non eran bastanti per lo stabilimento di

---

(a) *Leges regiae in ordinem ex eorum fragmentis redactae notisque ex parte illustratae sunt a Paulo Manutio, A. Aug. Francisco Modio, Fluvio Ursino, Lipsio, Rosino, Forstero ac Balduino.*

(1) *L.* 2, *D. de orig. jur. in princ.*

(2) Dionisio Alicarnasso, l. 5. - Plutarco, in *Valer.* - Livio, l. 3 *et* 10.

una perfetta e ben composta repubblica, e che le peregrinazioni, e 'l conoscere le leggi e gl' instituti di varie genti, giova molto alla scienza di bene stabilirle, come dice Aristotele (1), procurarono che le leggi ed i costumi non pur d'una città, ma di molte si conoscessero ed esaminassero, affinchè ciò che in esse si rinveniva di specioso e d'illustre, si ricevesse ed a loro si trasportasse. E considerando altresì che le leggi ottime dovevan esser quelle che dal seno d'una vera e solida filosofia derivavano, e che fra tutte le nazioni la greca fosse quella la quale dimostravasi nella sapienza superiore a tutt' altre, mandaron perciò in Atene e nell' altre città della Grecia, eziandio nelle città greche ch' erano in Italia, ed in quella parte ancora che Magna Grecia anticamente fu detta, ove fiorirono i Pitagorici, e que' due celebri legislatori Zeleuco e Caronda (a), de' quali quegli diede le leggi a Locri, questi a Turio (2). Mandarono in Lacedemonia, mandarono nell' Etruria; facendo con ciò conoscere con nuovo e rado esempio come la filosofia, la quale appresso i Greci era solamente ristretta ne' portici e nell' accademie, potesse recar giovamento ancora alla società civile di tutti i cittadini; e come le massime ed assiomi di quel-

(1) Aristotele, lib. 1, *Rethoric. ad Theodect.*, cap. 4, *Legum ferendarum scientiae, terrarum peregrinationes sunt utiles, exinde enim gentium instituta, legesque licet cognoscere.* - Merillo Emundo, *Obst*, l. 2, cap. 10.

(a) Di questi due grandi legislatori diffusamente trattò Diodoro Siciliano nella sua Biblioteca Istorica, lib. 12.

(2) Rittersusio, in *Com. ad XII LL. tab.* c. 1.

la, maneggiati non da semplici filosofi, ma da giureconsulti, potessero talora all'uman commercio adattarsi in guisa sì che il genere umano ne ritraesse insieme ed utilità e giustizia, fonte di tutte le tranquillità e mondane contentezze. Così dalle leggi ed instituti di tante chiare ed illustri città, e da quelle che Roma stessa ritenne, fu da' decemviri, nella maniera che ci vien largamente rapportata da Rittersusio (1), compilata la ragion civile de' Romani, e si composero quelle tante famose e celebri leggi delle XII tavole, che furono i primi e perpetui fondamenti della romana giurisprudenza, ed i fonti, come dice Livio (2), d'ogni pubblica e privata ragione, e delle quali ebbe a dir Cicerone (3): *Fremant omnes licet, dicam quod sentio, bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur duodecim tabularum libellus, si quis legum fontes et capita viderit, ed auctoritatis pondere, et utilitatis ubertate superare.*

Nè minore fu la loro sapienza nello stabilimento dell'altre leggi che da poi dal popolo romano furono promulgate; poichè, discacciati i re, la maestà dell'Imperio rimanendo presso al popolo, era della sua potestà far le leggi (4). Siccome non fu minore ne' plebisciti, a' quali per la legge Ortensia fu data forza ed autorità non infe-

---

(1) Rittersusio, in *Com. ad L. XX tab.*
(2) Livio, lib. 3.
(3) Cicerone, lib. 1, *de Orat.*
(4) § *lex. Inst. de jur. nat. gent. et civ.* - Bodino, lib. 1, *de Repub.*, c. 10.

riore a quella delle leggi medesime (1); ne' senatusconsulti, che non avean inferiore autorità (2); e finalmente negli editti de' magistrati, i quali, d'annuali ch'erano, fatti perpetui per la legge Cornelia, furono sotto Adriano imperadore, per opera di Giuliano, in ordine disposti, che chiamarono *Editto perpetuo* (3); donde sorse quella bella parte della giurisprudenza (4) la quale fu poi cotanto illustrata da' giureconsulti romani, che servì in appresso per cinosura e base di quella ch'oggi è a noi rimasa ne' libri di Giustiniano (5).

CAPO VII.

De' giureconsulti, e loro libri.

Ma quel che principalmente alle leggi de' Romani recasse maggior autorità e fermezza, fu l'essersi mai sempre lo studio della giurisprudenza avuto in sommo pregio ed onore appresso gli uomini nobilissimi di quella repubblica. Conoscevano assai bene che non mai abbastanza si sarebbe provveduto a' bisogni de' cittadini colle sole e nude leggi, se nella città non vi fosse eziandio chi la lor forza e vigore intendesse ed esponesse, e nell'infinita turba delle cose e varietà

(1) *L.* 2, § *iisdem temporibus*; *D. de orig. jur.*
(2) § *Senatusconsultum Instit. cit. tit.*
(3) § *Praetorum instit. tit. de perpet. et temp. act. Budeus in l.* 2. *D. de statu hom.* - Rosino, lib. 8, *antiq.*, c. 5.
(4) *L. si quis* 10. *C. de condit. indeb.*
(5) Gottofredo Iacopo, in *Proleg. ad Cod. Theod.*, cap. 1.

degli affari non potesse al popolo giovare. Perciò vollero che a sì nobile esercizio si destinassero uomini sapientissimi ed i più chiari lumi della città, i Claudii, i Sempronii, gli Scipioni, i Muzii, i Catoni, i Bruti, i Crassi, i Lucilii, i Galli, i Sulpizii (1) ed altri d'illustre nominanza; a' quali è manifesto, non altra cura essere stata più a cuore che lo studio della giurisprudenza e la cognizione della ragion civile; giovando al pubblico o colle loro interpretazioni, o disputando, o insegnando, o veramente scrivendo. E qual altra gente possiamo noi qui in mezzo recare, la quale colla romana potesse in ciò contendere? Non certamente l'ebrea, la cui legal disciplina essendo molto semplice e volgare, non fu mai avuta in molta riputazione (2). Non i Greci stessi (per tralasciar d'altri) presso de' quali l'ufficio de' giureconsulti si restringeva in cose pur troppo tenui e basse, e la lor opera si raggirava solamente nell'azioni, nelle formole e nelle cauzioni; in guisa che i professori, come quelli ch'erano della più vile e bassa gente, non venivano decorati col venerando nome di giureconsulti, ma di semplici prammatici; tanto che Cicerone (3) soleva dire che tutte le leggi e costumi dell'altre nazioni affronte di quelle dei Romani gli sembravan ridevoli ed inette. Appresso dunque i Romani solamente presiedevano, quasi custodi delle leggi, uomini nobilissimi, dotati

(1) *L. 2, D. de Orig. jur.*
(2) Pasquio Giorgio, *De nov. inventis.*
(3) Cicerone, lib. *de Orat. Figlius Praefat.*

d'ogni letteratura e di sapienza incomparabile, gravi, incorrotti, severi e venerabili, ne' quali era riposto tutto il presidio de' cittadini: a costoro e per le pubbliche e per le private cose si ricorreva per consiglio; a costoro, o passeggiando nel fôro, o sedendo in casa, non solamente per le cose appartenenti alla ragion civile, ma per ogni altro affare ricorreva il padre di famiglia, volendo maritar la figliuola; ricorreva chi voleva comperare il podere, coltivare il suo campo; ed in somma non vi era deliberazione così pubblica, come privata e domestica, che da' loro consigli non dipendesse; tanto che soleva dire lo stesso Cicerone (1) che la casa d'un giureconsulto era l'oracolo della città. Avevano essi ancora tre altre principali funzioni: il consigliar le parti, ch'era l'unica funzione degli antichi pratici; il consultare i giudici su i punti del diritto ne' processi che si dovean giudicare; e finalmente l'essere assessori de' magistrati per istruire e qualche volta per giudicare i processi, o con loro, o senza loro (2). Avevan ancora un'altra autorità, cioè che quando sopraveniva qualche difficile questione in Roma, essi univansi tutti insieme per disputarla e concertarla; e questa conferenza appellavasi *disputatio fori*, di cui Cicerone fa menzione nel libro primo *ad Q. F.* e nelle *Topiche*; e quel ch'essi risolvevano in tali assemblee, era chiamato *decretum*, ovvero *recepta sententia*, la quale era una spezie di legge

(1) Cicerone, lib. *de Orat.*

(2) Loyseau, *des Ordres*, cap. 8, num. 24.

non iscritta, come tratta molto metodicamente Revardo (1).

Ma se grande ed in sommo onore fu lo studio della giurisprudenza ne' tempi della libera repubblica; non minore fu certamente sotto gl'imperadori infin a' tempi di Costantino M. Poichè essendo negli ultimi tempi del cadimento della Repubblica mancati tanti insigni giureconsulti, e per vizio del secolo, tratto tratto introdottosi, che ciascuno, fidando solamente ne' suoi studi, pubblicamente interpretava a suo modo le leggi, ed a suo talento consigliava e rispondeva; acciocchè per la moltitudine de' professori, o per la loro imperizia e sordidezza, una cosa di tanto pregio ed importanza non s'avvilisse; ovvero, come dice Pomponio (2) (o qual altro si fosse l'autore di quel libro), affinchè fosse maggior l'autorità delle leggi, fu da Augusto stabilito che indifferentemente niuno potesse arrogare a sè questa potestà, com'erasi fatto per lo passato; ma per sola sua autorità e licenza interpretassero e rispondessero; e che ciò dovessero riconoscere per suo beneficio, e per premio delle insigni loro virtù, della singolar erudizione, e per la perizia delle leggi civili: laonde ingiunse egli che si dovesse prender lettere da lui; e quindi avvenne che i giureconsulti fossero riputati come ufficiali dell'Imperio; di che l'imperadore Adriano s'offese a ragione, dicendo che non era dell'imperadore dar carattere di capacità, qual si richiede

(1) Revardo, *de auth. Prud.*, cap. 14 *et* 15
(2) *L.* 2, *D. de orig. jur.*

per essere giureconsulto; ond'è che Pomponio (1) saggiamente scrisse: *Hoc non peti, sed praestari solere.* Di maniera che da allora innanzi i giureconsulti, consigliando per l'autorità dell'imperadore, erano come ufficiali pubblici (2) ed in perpetuo magistrato: almeno come Manilio qualifica il giureconsulto: *Perpetuus popoli privato in limine praetor.*

Si vide la giurisprudenza romana per li favori de' principi ne' medesimi tempi al colmo della sua grandezza e dell'onore; poichè i principi stessi, a' quali oggi solamente si commendan le discipline matematiche, non altro studio maggiormente avevan a cuore che quello delle leggi; nè altri che i giureconsulti negli affari più ardui e gravi si chiamavan a consiglio. Così leggiamo d'Augusto prudentissimo principe, che, volendo a' codicilli dar quella forza ed autorità che poi diede, convocò, dice il nostro Giustiniano (3), a sè uomini sapientissimi, tra i quali fu Trebazio, del cui consiglio soleva sempre mai valersi nelle deliberazioni più serie e gravi. Così parimente appresso gl'istorici di que' tempi osserviamo che Traiano avesse in sommo onore Nerazio Prisco e Celso padre: Adriano si servisse del consiglio di Celso figliuolo, di Salvio Giuliano e d'altri insigni giureconsulti (4). Piacque ad Antonino Pio l'opera di Volusio Meziano, d'Ulpio Marcel-

---

(1) *L. 2, D. de orig. jur. in fin.*
(2) Loyseau, *des Ordres*, c. 8, n. 27.
(3) Giustiniano imp., in *Instit.*, lib. 2, tit. 25.
(4) Sparziano, in *Vita Adrian.*

lo e d'altri: Marco Antonino, filosofo, nelle diliberazioni e nello stabilir le leggi voleva sempre per collega Cerbidio Scevola, gravissimo giureconsulto, al quale si dà il pregio d'avere avuti per discepoli molti celebri giureconsulti, e fra gli altri Paolo, Trifonino ed il grande e l'incomparabile Papiniano. Alessandro Severo adoperava i consigli d'Ulpiano, nè da lui stabilivasi costituzione senza il parere di venti giureconsulti (1); e Massimino il Giovane si serviva di Modestino. Nè per ultimo gli stessi imperadori nelle loro costituzioni medesime vollero fraudare quei grand'uomini del meritato onore; poichè in esse con sommi encomii si valevano della coloro autorità, come fecero Caro, Carino e Numeriano di Papiniano (2), e come fece Diocleziano che con elogi si vale dell'autorità di Scevola, e fecero altri imperadori degli altri giureconsulti (3).

E nel vero chi attentamente considererà quel che oggi è a noi rimaso dell'opere di questi giureconsulti (poichè di coloro che fiorirono ne'tempi della libera repubblica poche cose ci restano), la maggior parte delle quali non so se dobbiamo dolerci di Giustiniano che per quella sua compilazione ci tolse, ovvero lodarci di lui, perchè per le vicende e revoluzioni delle cose mondane, senza quella, forse niente ne sarebbe a noi pervenuto; conoscerà chiaramente non solamente quanto fosse stata ammirabile la loro saviezza e dottrina,

---

(1) Lampridio, in *Alexand. Sever.*

(2) *L. cum virum* 16, *C. de fideicomm.*

(3) *L. casus majoris*, *C. de testam.* l. 3, *C. eod. tit.*

ma s'accerterà eziandio che niente dalla loro esattezza fu tralasciato per la deliberazione di quanto mai potesse occorrere o nel fôro, o negli altri affari della Repubblica. Perciocchè a' prammatici e forensi si provvide abbastanza co' libri delle Questioni e de' Responsi, de' Decreti, delle Costituzioni, dell'Epistole e de' Digesti. A coloro che ne' magistrati ed all'ufficio di giudicare venivan assunti, eran ben pronti ed apparecchiati moltissimi libri degli uffici de' varii magistrati, e della loro autorità e giurisdizione. Quei che delle cose teoretiche eran vaghi per apprendere la disciplina legale, avevan abbondantissimi fonti onde il loro disiderio potessero adempiere: trovavan chi con note pienissime a loro sponeva le leggi del popolo romano, i senatusconsulti, gli editti de' magistrati, l'orazioni, le costituzioni de' principi ed i responsi degli antichi giureconsulti; e chi compilasse speciali trattati di quasi tutte le materie che alla giurisprudenza potessero mai appartenere. Nè mancarono ancora i libri delle Varie Lezioni: e per ultimo, chi pensasse di ridurre a certo metodo ed ordine la giurisprudenza istessa, come, oltre di quel che di sè lasciò scritto Cicerone (*), ce lo dimostran l'iscrizioni de' loro volumi che ragionevolmente oggi deploriamo, gli Enchiridii, le Pandette, le Regole, le Sentenze, le Definizioni, i Brevi ed i libri delle Instituzioni. In guisa che se il corso di tanti secoli e le funeste vicende del mondo siccome n' ha involati molti

(*) Agell., lib. I, *noct. attic.*, c. 22. - Budeo, *Annot. in Pand.*, lib. I, *de just.*

altri pregi dell'antichità, non ci avesse tolt'i libri ancora di così eminenti giureconsulti, non avremmo certamente oggi bisogno dell'opere di coloro che nella barbarie de' tempi a questi succedettero; o per meglio dire, non sarebbe stata data lor occasione di gravar la giurisprudenza di tanti nuovi ed insipidi volumi.

Nè minore alla prudenza e diligenza de' medesimi fu la dignità e l'eleganza dell'orazione. Egli è veramente cosa degna d'ammirazione che l'eleganza del dire sia in tutti così uguale o perfetta, ancorchè non fiorissero in un tempo medesimo, ma distanti per secoli interi, che niente si possa aggiungere o disiderare; e se vuole porsi mente al loro stile ed al carattere, non saprebbesi distinguere di leggieri a qual di loro dovesse darsi il primo luogo: ed è degno ancora da notarsi ciocchè Lorenzo Valla (1) e Guglielmo Budeo (2), di questa ugualità e nettezza di parole e di sentenze de' loro libri parlando, lasciarono scritto, che se ad essi fu di maraviglia l'ugualità che nell'epistole di Cicerone s'osservava, quasi che non da molti ma da un solo Cicerone fossero state scritte, maggiore senz'alcun dubbio era quella che dall'opere di questi giureconsulti raccolte nelle Pandette prendevano, siccome quelli i quali non in un istesso tempo, ma in tempi lontanissimi e per secoli distanti ebbero vita; poichè, incominciando da Augusto infin a' tempi di Costantino M., sotto di cui pur furon in pregio Ermo-

---

(1) Valla Lorenzo, *Eleg*, l. 3.
(2) Budeo, *Annot. in PP*, l. 1, *de just. et jur*.

geniano, Arcadio Carisio Aurelio e Giulio Aquila (le memorie de' quali anche da Giustiniano si veggono sparse ne' suoi cinquanta libri de' Digesti) corsero ben tre secoli, ne' quali se appresso gl'istorici, oratori e poeti e negli altri scrittori osserviamo lunga differenza di stile; in questi giureconsulti però fu sempre uguale e costante.

Non dovrà adunque sembrar cosa strana se in decorso di tempo (e precisamente sotto Valentiniano III) acquistassero tanta autorità e forza le sentenze e l'opinioni di questi giureconsulti, che, dice Giustiniano (*), essere stato finalmente diliberato che i giudici non potessero, nel giudicare, allontanarsi da' loro responsi.

Ma poichè questo è un punto d'istoria che, non ben inteso, ha cagionato in alcuni molti errori, però siami lecito avvertire che ciò non dee sentirsi, come han creduto alcuni, che quest' autorità l'acquistassero quando Augusto ingiunse di prender lettere da lui, quasi che consigliando per l'autorità dell'imperadore, avessero i loro responsi tanta forza ed autorità, sì che i magistrati dovessero, nel giudicare, seguitargli. Ciò repugna a tutta l'istoria legale; poichè fin da' tempi della libera repubblica fu data loro quest'autorità, ma nel caso solamente, come abbiam di sopra narrato, quando sopraveniva qualche difficile quistione in Roma, ed essi univansi tutti insieme per disputarla e diffinirla, e quel che da loro risolvevasi in tali assemblee, era chiamato *decretum*, ovvero *recepta sententiam*, ch' era una

(*) Giustiniano, in *Instit.* lib. I, tit. I, § *Responsa.*

spezie di legge non iscritta, dalla quale non potevan certamente i giudici allontanarsi nel decidere i piati; come quella che nel fôro lungamente disputata e ricevuta, avea acquistata forza e vigore non inferior alle leggi medesime. Il che fu da poi anche praticato di qualche lor sentenza nel fôro ricevuta a' tempi d'Augusto, e sotto gli altr' imperadori suoi successori. Ma è affatto repugnante al vero che senza questo ogni semplice lor sentenza ed opinione avesse, tosto che proferita, tanta autorità, sì che i magistrati dovessero inviolabilmente seguitarla; e ciò tanto meno ne' tempi d'Augusto, quando le contese fra' giureconsulti proruppero in manifeste fazioni, onde si renderono così famose le sêtte de' Sabiniani e de' Cassiani da una parte, e de' Proculeiani e Pegasiani dall'altra (*). Nè giammai queste contese si videro più ostinate che sotto Augusto, quando la Repubblica cominciava a prender forma di principato; poichè sotto il di lui imperio erano per una parte sostenute da Atteio Capitone, discepolo d'Ofilio, e per l'altra da Antistio Labeone, discepolo di Trebazio: sotto Tiberio, da Massurio Sabino, ch'ebbe per antagonista Nerva padre: sotto Caio, Claudio e Nerone, da Cassio Longino, onde preser nome i Cassiani; e da Proculo, onde i Proculeiani: sotto i Vespasiani, da Celio Sabino, onde sursero i Sabiniani, e da Nerva figliuolo, e Pegaso, onde i Pegasiani. E sotto Traiano, Adriano, ed infin a' tempi d'Antonino Pio, furono dalla parte de' Sabiniani e Cassiani Prisco,

---

(*) *Cont. I, success.* 12. - Doujat, *Hist. jur civ.*

Iavoleno, Alburnio, Valente, Tusciano e Salvio Giuliano; e da quella de' Proculeiani e Pegasiani, Celso padre, Celso figliuolo e Prisco Nerazio.

E se bene dopo Antonino Pio fosse mancato il fervore di così acerbe contese, e le discordie non fossero cotanto ostinate, onde ne sursero i giureconsulti Mediani (1), i quali, non volendo sofferire la servitù di giurare nelle parole de' loro maestri, presero altro partito, non perciò cessarono le controversie e l'opinioni difformi, in guisa che fu d'uopo poi che alcune si terminassero colle decisioni de' principi. Nè Giustiniano, ancorchè si vantasse per quella sua compilazione aver tolte tutte queste dissensioni, potè molto lodarsi della diligenza del suo Triboniano, il quale se bene dêsse ciò ad intendere a quel principe, non però moltissime ne scapparono dalla sua accuratezza, ed oggi giorno se ne veggono i lor vestigi nelle Pandette; tanto che coloro i quali, vivendo in tal pregiudicio per li vanti di Giustiniano, si dieder a credere non esservi in quella compilazione antinomía alcuna, quando poi s'abbattevano nella contrarietà di due leggi, sudavano ed ansavano per conciliarle, nè altra impresa in fine si trovavan avere per le mani, se non, come suol dirsi, *Peliam lavare;* ed in fatti sovente osserviamo Ulpiano di proposito discordar da Africano, e così un giurisconsulto dall'altro (2).

---

(1) Merillo Emundo, lib. 1, *Obs.*, c. 5 *et* 6.

(2) *L. singularia D. de reb. credit.;- l. qui negotia, D. mandat; et ibi Cuiac. Var. qu. illustr.*, lib. 1, cap. 40.

In tanta varietà di pareri sarebbe sciocchezza il credere che fosse a' magistrati imposta necessità di seguire le coloro opinioni, toltone però quelle che dopo lungo dibattimento fossero state nel fôro ricevute. E molto meno ne' tempi d'Augusto e degli altri imperadori infino a Costantino M., ne' quali presedevano magistrati adorni di molte rade ed insigni virtù, e ad essi per la loro dottrina e prudenza era pur troppo noto quali sentenze di giureconsulti erano state nel fôro ricevute, e séguentemente quali dovessero rifiutare e di quali tener conto ne' loro giudìci; senza che alla lor esperienza e sommo sapere nulla confusione potè mai recare la varietà dell'opinioni. La loro prudenza e dottrina ed il fino giudicio non era inferior a quello de' giureconsulti medesimi; poichè i Romani mostrarono la lor sapienza non pur nello stabilire le leggi e nell'interpetrarle, ma conoscendo, come dice Pomponio (1), che non si sarebbe abbastanza provveduto a' bisogni de' cittadini colle sole leggi e colle interpretazioni che a quelle si davano da' giurisconsulti, se non si deputassero ancora giudici gravissimi, severi, incorrotti e sapientissimi che potessero a ciascheduno render sua ragione, grandissima per tanto fu la cura e la diligenza che posero a creare ottimi magistrati. Onde ciò che dice Giustiniano essersi deliberato che i giudici non potessero dalle opinioni e sentenze de' giureconsulti allontanarsi, non dee attribuirsi nè ad Augusto, come credettero Cuiacio ed altri, del

(1) *L.* 2, *De orig. jur.*

quale certamente non può recarsi sopra ciò veruna costituzione, nè a niuno degli altri imperadori di que' tempi ne' quali la giurisprudenza era nel colmo della sua magnificenza e grandezza: ma tener per fermo che Giustiniano parlasse degli ultimi tempi, ed intendesse della costituzione (1) di Valentiniano III. quando, caduta già la giurisprudenza umana dal suo splendore, e mancati quei chiarissimi giureconsulti e que' gravi ed incomparabili magistrati, e succeduta l'ignoranza delle leggi, delle sentenze e de' responsi di que' lumi della giurisprudenza, si ridusse la bisogna in tanta confusione e disordine, che i giudici per la loro dappocaggine non sapevan ciò che dovessero farsi nel giudicare, e sovente dagli avvocati eran con false allegazioni aggirati. Per riparar dunque a tanti mali, fu d'uopo a Valentiniano dar norma a' giudici e stabilir loro di quali giureconsulti dovessero valersi nel giudicare, e dalle sentenze de' medesimi non partirsi. Rifiutò le note da Paolo e da Ulpiano fatte a Papiniano (ma intorno a ciò fu da poi contraria la sentenza di Giustiniano); ordinò in oltre che, recitandosi diverse sentenze, dovesse vincere il maggior numero degli autori; e se fosse il numero uguale, dovesse preporsi quella parte per la quale era Papiniano: e per ultimo che dovesse rimettersi alla moderazione ed arbitrio del giudice, se le sentenze riuscissero in tutto pari. Tanto riparo ne' tempi di Valentiniano III fu mestiere

---

(1) *L. un. Cod. Th. de Resp. prud.* — Gottofredo Giacomo, in *Prol.*

darsi, ruinata già la legal disciplina: il che non era necessario ne' tempi di que' chiarissimi giureconsulti infino al gran Costantino, dove par che cessassero, dopo Modestino, Ermogeniano ed Arcadio Carisio, questi famosi oracoli di giurisprudenza; poichè alcun' altri che fiorirono sotto di lui e de' suoi figliuoli d' oscura fama, niente di preclaro diedero alla luce del mondo, mancato già quell' antico e grave instituto dell' interpretazioni e de' responsi; e solamente furono contenti nelle scuole insegnare ciò che da que' primi si era scritto e trattato, come andrem appresso divisando.

Abbiamo riputato trattenerci alquanto in parlando di questi giurisconsulti e delle loro opere, solamente perchè il corpo delle leggi che dopo Costantino vagò per l' Oriente e per l' Occidente, era composto per la maggior parte delle loro sentenze; poichè delle leggi delle XII tavole, dopo l' incursione de' Goti in Italia e 'l devastamento di Roma, nel qual tempo, al creder di Rittersusio (1), quelle si perderono, non ne fu tramandato altro a' posteri che alcuni frammenti, i quali in Cicerone, Livio, Dionisio, A. Gellio (2) e singolarmente in alcuni libri di questi giureconsulti si leggono; e ciò che oggi di esse abbiamo, tutto si dee alla felicità de' nostri tempi e de' nostri avoli, ed all' industria d' alcuni valent' uomini che le raccolsero ed interpretarono; fra' quali i primi

(1) Rittersusio, *Comm. in XII Tab.*, c. 5.
(2) Agellio, lib. 20, c. 1.

furono Rivallio (1), Oldendorpio, Forstero, Balduino, Contio, Ottomano, Revardo, Crispino, Rosino, Pighio ed Adriano Turnebo, a' quali succederono Teodoro Marcilio, Francesco Piteo, Giusto Lipsio e Corrado Rittersusio; ed ultimamente alla gran diligenza ed accuratezza di Giacopo Gotofredo dobbiamo, che nelle sue tavole, secondo che furono da' decemviri composte, le ordinasse e disponesse. E dell'altre leggi che dal popolo romano furono da poi stabilite, de' plebisciti, dei senatusconsulti e degli editti de' magistrati, non altra notizia a' nostri maggiori ne pervenne, se non quella che nell'opere de' riferiti antichi scrittori, e sopra tutto ne' libri di questi stessi giureconsulti, si ritrova notato; nel che parimente fu ammirabile la diligenza degli scrittori degli ultimi tempi, che con instancabile fatica l'andaron da' varii marmi e tavole e da' ruderi dell'antichità raccogliendo; e stupenda certamente fu in ciò quella di Barnaba Brissonio (2), di Antonio Augustino, di Fulvio Ursino, di Balduino, di Francesco Ottomano, di Lipsio e di molti altri amatori dell'antichità romana. Solamente de' volumi di questi giureconsulti, che dopo Augusto fiorirono ne' tempi che a Costantino precedettero, era pieno il mondo, e da' quali si regolava-

---

(1) Rivallio, lib. 2, *Hist. jur. civ.* - Oldendorpio, *lib. var. lect. ad jur. civ. interp.* - Forstero, lib. 1, *Histor. J. C. Rom.* c. 22. - Balduino, *Comm. ad XII Tab. LL.* - Contio, l. 2, *Subsec. lect.* - Rosino, *Antiq. Rom.*, lib. 8, *cap.* 6. - Pighio, lib. 3, *Annal. S. P. Q. R.* - Turnebo, in *Adversar.*, lib. 13, cap. 26 *et seqq*

(2) Brissonio, *de formul.* - Antonio Augustino, *de Legib.*

no i tribunali; tanto che da poi ne' tempi di Valentiniano III per la lor confusione bisognò darvi provvedimento; e ne' tempi che seguirono, per la loro moltitudine, fu data occasione a Giustiniano di far quella sua compilazione delle Pandette che ne' seguenti secoli infino a' dì nostri formarono una delle due parti più celebri della nostra giurisprudenza.

CAPO VIII.

Delle costituzioni de' prìncipi.

Se grande era il numero de' libri de' giureconsulti, non minore poi apparve l'ampiezza delle costituzioni de' prìncipi; tanto che vennero a farsi delle medesime più compilazioni e Codici. E quindi tutto il corpo delle leggi si vide ridotto a queste due somme parti: cioè a libri de' giureconsulti, per li quali poi se ne compilarono dal nostro Giustiniano le Pandette, ed alle costituzioni de' prìncipi, onde ne sorsero le compilazioni di più Codici, e le molte collazioni per le costituzioni Novelle; e ciò oltre alle Instituzioni, che solamente per istruire la gioventù vaga dello studio legale furono compilate. E poichè la narrazione di questi fatti n' ha trattenuti più di ciò che per avventura non richiedeva una general contezza, convien ora che con ugual diligenza facciam altresì distinta memoria delle costituzioni di que' prìncipi che prima di Costantino regnarono nella floridezza della romana giurisprudenza: con che si renderà ancora di più chiara intelli-

genza quel che avrà a dirsi nel proseguimento di quest'istoria.

Approvato che fu dal popolo romano il principato, come alla Repubblica più salubre ed espediente (*neque enim*, dice Dione (1), *fieri poterat, ut sub populi imperio ea diutius esset incolumis*); tutta quella potestà che teneva egli in promulgar le leggi, fu trasferita al principe, niente in sostanza presso di sè rimanendo; imperocchè il sentimento d'alcuni che credettero il popolo romano non essersi spogliato della sua autorità, ma che solamente al principe l'avesse comunicata, è un errore così conosciuto e da valentissimi scrittori dimostrato, che stimeremmo, oltre d'esser fuori del nostro istituto, abbondar d'ozio a volerlo qui confutare. E somma simplicità certamente sarebbe darsi a credere che il popolo romano non si fosse o non fosse stato affatto spogliato di quella potestà, solamente perchè gli imperadori romani si fossero astenuti de' nomi di re e di signore. Fu questo un tratto di fina politica; poichè, conoscendo esser questi nomi al popolo odiosi, mostraron anch'essi d'abbominargli; e di vantaggio, per non introdurre nella Repubblica in un tratto nuova forma totalmente diversa, vollero ritenere i medesimi magistrati, e l'istesse solennità de' comizi e del senato (2): ma in sostanza, sotto queste speziose apparenze, esercitavano la piena potestà regia, come ce n'accer-

(1) Dione, lib. 53.
(2) Svetonio, in *Tiber*, c. 30.

tano Appiano Alessandrino (1) e Dione (2), il qual dice: *Haec omnia eo fere tempore ita sunt instituta: at re ipsa Caesar unus in omnibus rebus plenum erat imperium habiturus:* soggiungendo più innanzi: *Hoc pacto omne populi senatusque imperium ad Augustum rediit.* E molto meno doveano cadere in quest'errore, perciocchè al popolo rimanesse quella imaginaria e vana ragione di dare gli suffragi, o quella precaria e finta autorità del senato nello stabilir le leggi; poichè in questi tempi erano ancor rimasi, come savissimamente dice Tacito, *vestigia morientis libertatis;* onde con verità, del popolo romano parlando, disse Giovenale (3), che colui il quale innanzi dava l'imperio, i fasci, le legioni e tutto, ne' suoi giorni solamente due cose ardentemente desiderava, *panem et circenses.*

Egli è però vero che, procurando gl'imperadori di mantener quella medesima apparenza di repubblica, s'usurparono non in un tratto, ma a poco a poco la sovranità di quella; e che nel corso di molt'anni si renderono da poi veri monarchi; poichè il senato romano dopo le guerre civili avendo, sia per timore o per lusinga, conferito a Giulio Cesare il nome d'imperadore, questo sopranome o titolo d'onore fu continuato in appresso da Augusto, e poi da' suoi successori, che lo trovarono molto acconcio a' loro disegni, prendendolo a doppio senso, in cumulando

(1) Appiano Alessandrino, in *Proem. hist*

(2) Dione, lib. 53.

(3) Giovenale, *Satyr.* 10.

e giungendo insieme le sue due significazioni, la cui prima attribuiva loro il puro comandamento in ultimo grado, quale è il comando militare di un general d'armata, e l'altro rendeva la lor carica perpetua e continua in tutti i luoghi; la qual cosa non era degli altri uffici della repubblica romana. E benchè nel cominciamento quest'imperadori facessero sembiante di contentarsi del comando militare libero, ed esente dalle forme alle quali i magistrati ordinari erano astretti, con soggezione alla sovranità della Repubblica, nondimeno essi comandavan assolutamente, e disponevano della Repubblica come loro piaceva, per la qual cosa Svetonio chiamava la loro dominazione *speciem principatus* (1).

Se tanta autorità dunque aveansi usurpata i primi imperadori, allorchè nella languente repubblica conservavansi ancora reliquie d'antica libertà, essendo poi di questa a poco a poco ogni imagine affatto svanita, non si può dubitare che gl'imperadori seguenti di veri monarchi e di sovrani principi il carattere e l'assoluta potestà independentemente non esercitassero; e più quelli che ritrovaronsi poscia in Oriente, paese di conquista.

Trasferita per tanto nel principe questa potestà, ciò che a lui piacque ebbe vigor di legge; ma per accorta politica chiamaron que' loro ordinamenti Editti, o Costituzioni, e non leggi; simulando di voler lasciare intatta al popolo la

---

(1) Loyseau, *des Seigneuries*, cap. 2, num 6. - Vedi Bodino, lib. 1, *de Rep.*, c. 8.

potestà di far le leggi [1]. Queste costituzioni dei principi non erano d'una medesima spezie, ma si distinguevano dal fine e dall'occasione che aveva il principe quando le stabiliva. Alcun'eran chiamate Editti; ed era allorchè il principe per sè medesimo si moveva a promulgar qualche ordine generale per l'utilità ed onestà de' suoi sudditi, indirizzandolo o al popolo, o a' provinciali, ovvero, ciò che accadeva più frequentemente, al prefetto del pretorio. Altr' eran nomate Rescritti, i quali dagl' imperadori alle domande de' magistrati, ovvero alle preghiere de' privati s' indirizzavano. Eran ancora di quelle appellate Epistole; ed accadeva quando il principe rescriveva a' privati che della loro ragione il richiedeano; e venivan dette eziandio Epistole quelle che per occasion simile dirizzava egli talora al senato, a' consoli, a' pretori, a' tribuni ed a' prefetti del pretorio. Vi furono anche di quelle le quali chiamaronsi Orazioni, indirizzate al senato, colle quali gl' imperadori confermavano i senatusconsulti; e sovente si scrivevano anche a richiesta del senato, o del senato e del popolo insieme. Costituzioni parimente si dissero i decreti che si profferivano su gli atti fabbricati nel concistoro del principe; ed era quando il principe stesso, conoscendo della causa, intese le parti, profferiva il decreto. Fu questo lodevol costume degl' imperadori non abbastanza commendato da tutti gli scrittori dell' Istoria Augusta, e molti

(1) Loyseau, *loco citato*.

esempi n'abbiamo nel Codice di Teodosio (1), siccome altresì uno molto elegante nelle Pandette di Giustiniano (2). E questi decreti, ancorchè interposti in causa particolare, per la dignità ed eminente grado di chi gli profferiva, avean in simiglianti casi forza e vigor di legge (3).

Si leggono ancora nel Codice Teodosiano (4) alcune costituzioni appellate Prammatiche, promulgate in occasione di domande venute da qualche provincia, città o collegio; ed il principe comandava ciò che credea convenire; nelle quali, quando ordinava doversi far qualche cosa, chiamavansi *jussiones*; quando si proibiva e vietava di farsi, eran dette *sanctiones*. Ve n'eran in fine dell'altre che si dissero *mandata* de' principi, ed erano per lo più alcuni ordinamenti dirizzati a' rettori delle province, a' censitori, inspettori, tribuni, e ad alcun'altri ufficiali, in occasione di qualche particolar loro bisogno che per bene e quiete della provincia richiedeva spezial provvidenza; de' quali mandati nel Codice di Teodosio se ne ha un titolo intero (5).

Tutta questa sorte di costituzioni, delle quali ne sono pieni i Codici di Teodosio e di Giustiniano, a tre spezie furono da Ulpiano (6) ristrette; agli editti, a' decreti ed all'epistole; ciò che

(1) *L. ult. C. Th. Qui bonis cedere etc. - L. ult. de off. Judic.; -* l. 1 *de his qui ad min.; -* l. 5 *et* 8 *de fide test.*

(2) *L.* 3 *D. de his qui in test. del.*

(3) *L.* 1, § 1, *D. de Const Princ.; - L. ult., C. de Leg.*

(4) *L.* 3, *C. Th. de decur. et silent.; -* l. 36, *de ann. et trib.,* l. 52, *de haereticis.*

(5) *C. Th. de Mandatis Principum.*

(6) *L.* 1, *D. de Const. Princ.*

volle anche far Giustiniano quando a queste tre parimente le restrinse (1).

Fu veramente cosa di somma maraviglia che fra quelli romani imperadori che ressero l'Imperio fino a Costantino, essendovi stati alcuni iniqui, crudeli e più tosto mostri sotto spezie umana, come Nerone, Domiziano, Commodo, Eliogabalo, Caracalla ed altri, le loro costituzioni nondimeno ugualmente splendessero di saviezza, di giustizia e di gravità; tutte sagge, tutte prudenti, eleganti, brevi, pesanti, e tutte diverse da quelle prolisse che da Costantino e dagli altri suoi successori furon da poi promulgate, convenienti più tosto ad oratori che a principi (2). Il che non altronde derivò se non da quel buon costume ch'ebbero di valersi nel loro stabilimento dell'opera di celebri giureconsulti, senza il consiglio de' quali così nell'amministrazione della Repubblica, come in tutte l'altre cose più gravi, niente si facea. Per questa ragione dee presso di noi esser in maggior pregio il Codice di Giustiniano, che quello di Teodosio; imperocchè Giustiniano compilò il suo anche delle costituzioni degl'imperadori avanti Costantino, ciò che non fece Teodosio, che solamente volle raccorre quelle de' principi che da Costantino M. infino al suo tempo regnarono. E per questa ragione parimente osserviamo che alcune costituzioni, delle quali i giureconsulti fanno menzione nelle Pandette, si trovano nel Codice di Giu-

(1) *Instit.* l. 1, tit. 2, § *sed et quod Principi.*
(2) Arturo Duck, lib. I, c 3, n. 9 *et* 10.

stiniano, ma non già possono leggersi in quello di Teodosio.

CAPO IX.

De' Codici Papiriano, Gregoriano ed Ermogeniano.

Le costituzioni di questi principi, che dopo Augusto, incominciando da Adriano infino a Costantino M., fiorirono, furono per la somma loro eccellenza anche raccolte in certi Codici. La prima compilazione, ancorchè non universale di tutti i principi che precedettono, per quanto n'è stato a noi tramandato, fu quella che Papirio Giusto fece delle costituzioni di Vero e d'Antonino. Questo celebre giureconsulto, del quale Giustiniano ce ne lasciò anche memoria nelle Pandette, fiorì ne' tempi di Settimio Severo, e le costituzioni di questi due fratelli compilò, partendole in venti libri (1). Giacomo Labitto (2) in quella sua opera ingegnosa e molto utile, dell'*Indice delle Leggi*, fa un catalogo di tutte le leggi che da questi venti libri di Papirio raccolse Triboniano. Nè dopo questa compilazione s'ha memoria che se ne fosse fatta altra ne' tempi che seguirono, se non quelle due di Gregorio e d'Ermogeniano giureconsulti, che fiorirono ne' tempi di Costantino M. e de' suoi figliuoli, e da coloro

---

(1) Gottofredo Giacomo, *Prologom. ad C. Th.*, c. 1. - Poliziano Angelo, ep. 9, l. 5, *ad Jacobum Modestum.*

(2) Labitte Giacomo, in *Indice legum.*

presero il nome i due Codici Gregoriano ed Ermogeniano. In questi due Codici furon raccolte le costituzioni di più principi, cominciando da Adriano imperadore fino a' tempi di Costantino; poichè nel Codice Gregoriano si riferisce una costituzione sotto il consolato di Diocleziano nell'anno 296, dieci anni prima dell'imperio di Costantino (1). Questi due giureconsulti si proposero l'istessa epoca, e ne' loro Codici amendue raccolsero le costituzioni indistintamente di quelli principi che da Adriano fino a Costantino M. ressero l'Imperio, come è manifesto dalle leggi che in essi si leggono; onde meritamente fu da Giacomo Gottofredo (2) notato d'error Cuiacio, che stimò aversi Gregorio ed Ermogeniano proposte epoche diverse, e che ne' loro Codici riferissero le costituzioni di diversi principi, non senza distinzione alcuna come fecero, ma bensì Gregorio d'alcuni, ed Ermogeniano d'altri.

Credette Giacomo Gottofredo, non fuor di ragione, che intanto questi giureconsulti avessero cominciata la loro compilazione da Adriano, e non da' principi predecessori, perchè Adriano fu creduto autore d'una certa nuova giurisprudenza per quel celebre suo Editto perpetuo che stabilì, la cui materia ed ordine servì per cinosura ed archetipo della giurisprudenza, e che fu il corpo più nobile della legge de' Romani, e capo della giurisprudenza che a noi è oggi ri-

(1) Gottofredo Giacomo, in *Prolegom. ad C. Th*, c. 1.
(2) *Idem, ibidem.*

masa. E forte indizio n'è che Ermogeniano (1) istesso ne' Libri Epitomatici, le reliquie de' quali pur le dobbiamo a Giustiniano, si propone voler seguire l'ordine medesimo dell'Editto perpetuo. Fu ancora d'Adriano singolare e notabile la forma che diede per l'amministrazione degli ufficî pubblici e palatini, e della milizia parimente; la qual forma fu costantemente osservata fino a Costantino, il quale cominciò a variarla, e poi a' tempi di Teodosio il Giovane fu all'intutto variata e mutata, e prese la giurisprudenza altro aspetto, come si farà vedere nel corso di quest'istoria. Nè pare inverisimile ciò che suspica Gottofredo (2) che questi Codici, quando si pervenne all'età di Costantino e de' suoi figliuoli imperadori cristiani, fossero continuati da questi giureconsulti gentili, per ritenere almeno qualche aspetto dell'antica giurisprudenza, giacchè per le nuove leggi, le quali da coloro e da altri cristiani imperadori frequentemente si promulgavano, veniva a cagionarsi in quella notabile mutazione. E che cotali giureconsulti de' tempi di Costantino e de' suoi figliuoli fossero pur anche gentili, con assai forti conghietture ce n'assicura il lodato Gottofredo.

Egli è però a noi incerto, se per autorità pubblica o per privata fossero stati questi due Codici compilati da Gregorio e da Ermogeniano, parendo che un luogo d'Egineta riferito da Gottofredo possa persuaderne a credere che fossero

(1) Ermogeniano, l. 2, *D. de statu hom.*
(2) Gottofredo Giacomo, in *Prol. ad Cod. Theod.*

stati scritti per privata autorità. Ma che che sia di ciò, egli è indubitato che l'autorità di questi Codici fu grandissima; e furono pubblicamente ricevuti, in maniera che gli avvocati e gli scrittori di que' tempi, e de' più bassi ancora, degli interi loro libri si servirono, quando dovevan allegar qualche costituzione. Di essi valevasi sant'Agostino (1), come è manifesto nel lib. 2 *ad Pollentium*, ove s'allega del Codice Gregoriano una costituzione d'Antonino, che fu pretermessa nel Codice di Giustiniano. De' medesimi ancora si servì l'autore della Collazione delle leggi mosaiche colle romane, che, secondo Freero (2) e Gottofredo (3), fiorì nel sesto secolo, prima però di Giustiniano, e nell'istessa età di Cassiodoro. Si allega da costui una costituzione di Diocleziano dal Codice Gregoriano nel lib. 5 *de nuptiis*, parte della quale fu inserita da Giustiniano nel suo Codice (4); e dell'istesso Codice Gregoriano se ne rapporta un'altra, con notarsi ancora il consolato di Diocleziano nell'anno 296. Se ne servì parimente l'autore di quell'antica consultazione che, serbata dall'ingiuria del tempo, ancor oggi leggiamo per l'industria di Cuiacio fra le sue, citandosi del Codice Ermogeniano la l. 2 *de Calumniatoribus:* se ne valse per ultimo Triboniano, il quale da questi due Codici e da quello di Teodosio compilò il suo per ordine di Giu-

(1) Sant'Agostino, lib. 2, *ad Pollentium*, *de Adulterio*, cap. 8.
(2) Freero, *Parerg*. 9.
(3) Gottofredo Giacomo, in *Proleg. cit.*, c. 3.
(4) *L.* 7, *C. de incest. nupt.*

stiniano. E del Compendio ovvero Breviario di essi si servirono da poi, oltre all'autore della suddetta antica consultazione, Papiniano nel libro de' Responsi, ed altri scrittori de' tempi più bassi, come a suo luogo dirassi. Di questi due Codici oggi appena sono a noi rimase alcune reliquie e certi frammenti che, dopo lo scempio fattone da Triboniano, sono a noi pervenuti, e che pure dobbiamo alla diligenza di Cuiacio.

Della compilazione del Codice Teodosiano, come quella che si fece molti anni da poi ne' tempi di Teodosio il Giovane, avrem occasione di lungamente ragionare, quando de' fatti illustri di quel principe ci toccherà favellare.

CAPO X.

Delle accademie.

Non solamente in questi fioritissimi tempi, e specialmente sotto l'imperio d'Adriano, per tanti celebri giureconsulti, e per la sapienza di questo principe, per quel suo editto, e per le tante costituzioni degli altri savissimi principi, era lo studio della giurisprudenza nel maggior suo splendore e nel colmo della sua grandezza, ma lo rendevan ancor florido e rilevato le due celebri accademie del mondo, l'Ateneo di Roma in Occidente e la Scuola di Berito in Oriente.

I. Dell'accademia di Roma in Occidente.

Prima d'Adriano nell'inclita città di Roma non v'erano pubbliche accademie. I maestri nelle lo-

regno di Napoli, a mandar lor giovanetti a studiare in Roma, ma le province più remote e lontane eziandio; e non pur dalle Gallie, ma dalla Grecia e dall'Africa ancora ne venivano. Nelle nostre Pandette sono ancor rimasi alcuni vestigi che n'accertano di quest'usanza di mandarsi in Roma i giovani a studiare: abbiamo un responso di Scevola ch'e' diede a favor d'un giovane che *studiorum causa Romae agebat*, rapportato da Ulpiano (1), il qual anche parla del viatico solito assegnarsi da' padri a' figliuoli quando gli mandavan in Roma a studiare: e questo medesimo giureconsulto altrove (2) fa anche memoria di quest'usanza di mandare i giovani a Roma a studiare, della quale ne fa altresì menzione Modestino (3) ed altri nostri giureconsulti. E venivano, particolarmente per dare opera allo studio delle leggi, sin dalla Grecia i giovani in Roma: onde si rendè celebre anche perciò la sfacciata libidine di Domiziano, che imprigionò Arca, avvenente fanciullo, il qual fin dall'Arcadia era venuto in Roma per apprender la giurisprudenza, solamente perchè con rado e memorando esempio non volle acconsentire alle sue impudiche voglie (4): di che il giovanetto appresso Filostrato (5), tutto dolente, accagionava suo padre, che, potendo farlo instruire delle greche lettere in Arcadia, l'avea mandato in Roma per apprender

(1) Ulpiano, *l. cum filius, D. de reb cred.*
(2) *Idem*, in *l. longius, § ult. D. de Judic.*
(3) Modestino, *l. Tito, D. ad Municip.*
(4) Alteserra, *Rer. Aquitan.*, lib. 3, cap. 5.
(5) Filostrato, lib. 7, *de vit. Apoll.*, c. 17.

le leggi. I Greci medesimi, che non sogliono esser paghi se non di loro stessi e delle cose proprie, pur furono costretti confessare che dalle leggi romane solamente potevasi apprender una giusta e diritta norma di costumi; onde Dione Crisostomo (1), orando presso a' Corinti, e volendo persuader loro ch' egli, essendo dimorato per lungo tempo in Roma appresso l' imperador Traiano, aveva sempre onestamente vivuto, di quest' argomento si valse: ch' egli, stando in Roma, era stato in mezzo alle leggi, non potendo traviare chi fra quelle conversava. Ne vennero anche dall' Africa, come ne' tempi più bassi testimonia d' Alipio l' incomparabil Agostino (2), del quale narra che *Romam processerat, ut jus disceret.* Dalla Gallia e dall' altre province occidentali in questi medesimi tempi men a noi lontani era frequente il concorso de' giovani in Roma per lo studio delle leggi. Di Germano, vescovo Altissiodorense, n' è testimone Errico Altissiodorense in que' suoi versi (3). E Costanzo (4) nella di lui vita pur dice: *Post auditoria gallicana, intra urbem Romam juris scientiam plenitudini perfectionis adjecit.* Rutilio Numanziano (5), favellando

---

(1) Dione Crisostomo, *Orat.* 87. - Alteserra, *loco citato.*

(2) Sant' Agostino, l. 6, *Conf.*, c. 8.

(3) Errico Altissiodorense, lib. 1, *de vit. S. Germ.*

Incitus his animis, talique cupidine raptus,
Qua caput est orbis terrarum maxima Roma
Tendit iter, Latii nodos addiscere juris;
Et didicit, palmamque brevi tulit ille laboris.

(4) Costanzo, in *vit. S. German.*, cap. 1.

(5) Rutilio Numaziano, lib. 1, *Itin.*

Facundus juvenis, Gallorum nuper ab arvis
Missus Romani discere jura fori.

di Palladio, gentil giovane franzese, pur disse ch' era stato mandato in Roma ad apprender legge.

E Sidonio (1) Apollinare persuade Entropio che vada ad apprender giurisprudenza in Roma, cui perciò chiamava *domicilium legum*. Onde non pur dagli scrittori di questi tempi, ma anche de' tempi che seguirono, meritò Roma questi encomii non solamente per la giurisprudenza, ma per l'eloquenza e per tutt' altre discipline. Così leggiamo appresso Claudiano, Roma esser chiamata *armorum, legumque parentem, quae prima dedit cunabula juris* (2); ed altrove: *legum genitricem*; appresso Simmaco: *Latiaris facundiae domicilium* (3); e così appresso Ennodio, Girolamo, Cassiodoro e molt' altri scrittori.

E fu cotanta la cura degl' imperadori ed il loro studio d' invigilar sempre al decoro e ristabilimento di quest' Accademia, ch' essendo ne' tempi di Valentiniano il Vecchio Roma già caduta dal suo antico splendore, ed i giovani dati in braccio a' lussi e ad ogni sorte di vizio, tanto che l' Accademia era molto scaduta dal suo instituto, ed introdotti in essa molti abusi, pensò questo principe, di cui era molto grande la sollecitudine degli studi di Roma, riparare a cotali disordini, e promulgò quivi a tal effetto quella celebre costituzione, che dirizzò nell' anno 370 ad Olibrio, prefetto di quella città, parte della quale ancor

---

(1) Sidonio, lib. I, epist. 6.
(2) Claudiano, in *panegyr.* III, *Stiliconis*.
(3) Simmaco, lib 8, epist. 68.

si legge nel Codice di Teodosio (1), ove stabilì undici leggi accademiche per rimediare a tanti abusi, delle quali in più opportuno luogo farem parola. Tanto che, ristorata per queste leggi, potè poi lungamente mantenere il suo lustro, e tirare a sè, come innanzi, i giovani da tutte le parti d'Occidente per apprender le lettere, e massimamente la giurisprudenza. Così ne' tempi di Teodorico, ostrogoto, vediamo ancor durare quest'usanza di mandarsi a Roma i giovani ad apprender le discipline; anzi volle questo principe che non dovesse concedersi licenza a' medesimi di far ritorno alle paterne case, se non compiuti in quella città i loro studi. In fatti negò tal licenza a Filagrio, ancorchè suo benemerito, il qual avendo mandato in Roma a studiare alcuni suoi nipoti, e volendo richiamargli, ordinò a Festo che non gli lasciasse partire, esagerando cotanto la stanza di Roma per li giovani: *Nulli sit ingrata Roma, quae dici non potest aliena: illa eloquentiae foecunda mater: illa virtutum omnium latissimum templum* (2). La negò parimente a Valeriano, il quale avea mandati li suoi figliuoli a Roma a studiare, e scrisse a Simmaco che non lasciassegli partire (3). Questo medesimo instituto fu da poi continuato da Atadarico, suo nipote, il qual, imitando Valentiniano, ne prese anche spezial cura e pensiero; e si legge ancora appresso Cassiodoro (4) una lettera che volle scrivere perciò al se-

(1) *C. Th.*, lib. 1, *C. de stud. liberal. urb. Romae.*
(2) Cassiodoro, lib. 1, var. ep. 39.
(3) *Idem*, lib. 4, c. 6.
(4) *Idem*, lib. 9, c. 21.

nato di Roma, nella quale riordina gli studi, e stabilisce i soliti stipendi per coloro che militavano in quell'Accademia, nella quale, oltre a' grammatici, oratori ed altri professori, v'avean ancor luogo gli espositori delle leggi: onde per questo nuovo ristoramento potè da poi, eziandio ne' tempi più barbari, meritar Roma que' pregi e quegli encomii che le danno più scrittori di questa bassa età, raccolti dal Savarone (1) sopra Sidonio Apollinare (2).

II. Dell' accademia di Berito in Oriente.

Berito è città posta nella provincia di Fenicia in Oriente, e fu cotanto benemerita a Teodosio il Giovane, che la decorò del titolo di metropoli della Fenicia, come Tiro, città per lo studio delle leggi non men celebre in Oriente, che Roma nell'Occidente; e siccome in Roma la legge civile era insegnata in latino, così a Berito in greco. Per la famosa Accademia in essa stabilita fu chiamata la *città delle leggi*, e che riempieva perciò il mondo delle medesime. Da chi quest'Accademia fosse stata instituita, non se ne sa niente di certo: quel che però non può porsi in disputa, è che fiorisse molto tempo prima di Diocleziano imperadore, com'è manifesto da una costituzione di questo

(1) Savarone, in *Sidon.*, lib. I, ep. 6.

(2) Giustiniano, ricuperata per Narsete l'Italia, ristabilì anche l'Accademia di Roma, comandando che fossero pagati i salarii a' professori, siccome facevasi a' tempi di Teodorico. Leggasi la sua Prammatica al cap. 22, che vedesi impressa dopo le di lui Novelle, dove si fa menzione de' grammatici, oratori, medici e giurisperiti che insegnavano alla gioventù.

imperadore che si legge nel Codice di Giustiniano [1], indirizzata a Severino e ad altri scolari dell'Arabia, i quali per apprender la disciplina legale dimoravan in Berito.

A questa città, come domicilio delle leggi, concorrevano i giovanetti di tutte le province dell'Oriente. Chiarissima testimonianza è quella che ce ne dà Gregorio Taumaturgo, vescovo di Neocesarea, nell'orazion panegirica ad Origene [2], ove narra aver egli appresa la giurisprudenza romana nell'Accademia di Berito, celebre per lo studio di tutte le professioni, ma singolarmente per quella delle leggi. Nè minore fu la fama di questa Accademia sotto Costanzo e Costante circa gli anni di Cristo 350. Il Geografo antico [3] (il qual autore dobbiam noi alla diligenza dell'eruditissimo giurisconsulto G. Gottofredo) che fiorì ne' tempi medesimi, parlando della città di Berito e dell'Accademia delle leggi, dice così, secondo l'antica traduzione latina: *Beritus civitas valde delitiosa et auditoria legum habens, per quae omnia judicia Romanorum. Inde enim viri docti in omnem orbem terrarum adsident judicibus, et scientes leges, custodiunt provincias, quibus mittuntur legum ordinationes.* Per ciò Nonno [4] nelle Dionisiache diceva che Berito riempiva la terra tutta di leggi. Eunapio [5] ancora, che fiorì sotto Costanzo, Zac-

(1) *L. 1, C. qui aetat. vel profess. se excus.*, l. 10.
(2) San Gregorio Taumaturgo, in *Paneg. ad Orig. Socrat.*, l. 4, c. 22. - Alteserra, *Rer. Aquitan.*, lib. 3, c. 5.
(3) *Vetus Orbis descriptio*, n. 17, § 3.
(4) Nonno, l. 41 *Dionys.*, v. 174.
(5) Eunapio, in *vit. Pro.*, pag. 150.

caria Scolastico (1), e Libanio (2), che visse sotto Valente, chiamano perciò Berito *madre delle leggi*. E ne' tempi dell'imperador Valente fu tanto il concorso de' giovani a questa città per apprender le leggi, che Libanio stesso si duole essersi perciò tralasciato lo studio dell'eloquenza. Ed Agatia (3), favellando della ruina di Berito a cagione del tremuoto che abbattè quasi tutta la città, afferma esservi accaduta strage grandissima de' cittadini, e di gran numero di coloro che ivi dimoravano per apprender le leggi romane. Finalmente il nostro Giustiniano (4) pur nomò Berito *città delle leggi*, ed altrove (5) *nutrice* delle medesime; donde egli fece venir Doroteo ed Anatolio, perchè unitamente con gli altri avesser parte nella fabbrica de' Digesti, non concedendo licenza d'esplicar le leggi in Oriente ad altre Accademie, fuorchè a quelle di Berito e di Costantinopoli (perchè questa si trovava ne' suoi tempi fondata già da Teodosio il Giovane l'anno 425), siccome nell'Occidente a quella di Roma.

Vi furon ancora in questi tempi in alcune città d'Oriente altre Accademie ove si professavan lettere, come in Laodicea, della quale Alessandro Severo fece menzione in una sua costituzione che ancor oggi leggiamo nel Codice di Giustiniano (6): in Alessandria, intitolata il *Museo*,

(1) Zaccaria Scolastico, *de Opif. Mund.*
(2) Libanio, *orat.* 26, *Apolog.*, p. 225, *et ep.* 329 *et* 350, *ad Anatol.*
(3) Agatia, l. 2, *Hist.*
(4) Giustiniano, in *Prooem. Dig.*
(5) *Idem*, in *Constit. ad Antecessores*, § 7.
(6) *L.* 2, *C. de Incolis.*

della quale parla Agatia (1); ed in Cesarea: siccome in Occidente, oltre di quella famosa di Roma, alcune città avevan similmente le loro scuole, ove potevan i giovani apprender lettere. Nè la nostra Napoli ne fu priva, poichè, come dirassi quando dell'instituzione dell'Accademia napoletana favelleremo, Federico II imperadore non fu il primo che da' fondamenti la ergesse; ma per essere stata sempre questa città, come Federico stesso la chiama, *antiqua mater et domus studii* (2), si mosse egli perciò a rinnovar questi suoi antichi studi, e ad ingrandirgli in una più nobile e magnifica forma, innalzando l'Accademia napoletana sopra tutt'altre, e comandando perciò che i giovani così di questo regno, come di quello di Sicilia andassero in Napoli ad apprender le discipline, come più a lungo si divisera quando di tal ristoramento farem parola. Nè mancarono scuole nell'altre città greche di queste nostre province, in quella maniera che richiedeva il loro istituto; ma questi studi, allorchè fioriva Roma, rimasero tutti oscurati ed estinti, tosto che sorse l'Ateneo; e da poi, avendo Roma riempiuto l'Imperio tutto delle sue leggi, le province d'Occidente mandavan i loro giovani in quella città, come lor madre, ad apprenderle; siccome quelle d'Oriente mandavangli a Berito. E si diede finalmente l'ultima mano alla ruina di tutte queste scuole minori, quando Giustiniano a tre sole città concedè licenza d'espli-

---

(1) Agatia, lib. 2.
(2) Pier delle Vigne, lib. 3, epist. 10.

car le leggi, cioè all'una e all'altra Roma ed a Berito; non ad Alessandria, non in Cesarea, non alla perfine ad alcuna altra città dell'uno o dell'altro Imperio.

Dell'Accademia di Costantinopoli non era qui luogo di favellare, come quella che molto tempo da poi nell'anno 425 fu da Teodosio il Giovane instituita e ridotta nella sua forma; onde se ne darà saggio nel libro seguente di quest'istoria.

III.

Ecco in qual floridissimo stato erano queste nostre province ne' tempi che a Costantino precedettero: quando ciascheduna città si studiava di comporre la sua polizia e governo, ad imitazion di Roma, della quale vantavano essere piccioli simulacri ed immagini; quando secondo le sue leggi vivevano; e quando la giurisprudenza romana, ch'era la lor norma e regola, era giunta nel colmo e nella più alta stima, se si pon mente o a' favori de' prìncipi, o alla prudenza della loro costituzione, o alla sapienza de' giureconsulti, o alla maestà dell'Accademie e alla dottrina de' professori, o alla probità de' magistrati. Non è occulto che alcuni pur troppo vaghi di novità, volendo rendersi per qualche stravaganza rinomati, non si sono ritenuti di biasimar le leggi romane come troppo sottili e ricercate, e che sovente s'oppongono al buon senso ed al comunale intendimento degli uomini. Si è veduto ancora chi ha voluto perciò prendersi

briga d'andarle esaminando, con riprovarne alcune, come alla ragione ed all'equità contrarie. Altri ne dettaron particolari trattati, che vengon rapportati da Giorgio Pasquio (1): e fra' nostri volle anche tentarlo il cardinal di Luca, che ne distese più discorsi (2). Ma ben si sarà potuto conoscere quanto costoro sieno traviati, i quali col debile e corto lume de' loro ingegni han preteso affrontare una verità per tanti secoli conosciuta, e professata da' maggiori uomini che fiorirono, quando il genere umano si vide in tant'elevamento ed eminenza, in quanta non fu mai per l'addietro, e che non sappiamo se mai potrà ritornare in quella sublimità in cui fu ammirato mentre durò il romano imperio. I Romani ci diedero le leggi savie e giuste, come per isperimento si conobbe che erano le più utili, conformi all'equità naturale, e adattate per la società civile ed all'umano commercio: che se fosse ad ognuno lecito farsi giudice sopra le leggi, ed a suo giudicio e capriccio dar regola a questa bisogna, vorrebbe ciascuno, fidando nel suo ingegno, sostenere, al pari di chiunque altro, la propria opinione; ed ecco i disordini e le confusioni, ed ecco alla per fine introdotto fra noi un deplorabile scetticismo. Solone perciò dimandato s'egli avea date agli Ateniesi le più giuste e le più savie leggi, rispose, le migliori che si confacessero a' loro costumi e le più acconce a' loro profitti; imperocchè la giustizia e la sapienza

---

(1) Giorgio Pasquio, *de nov. inventis.*
(2) Cardinal di Luca, *Conflict. legis et rat.*

delle leggi non dipende da ragioni astratte e metafisiche, ma dall'utilità che recan a' popoli, al commercio ed alla vita civile: di che per più secoli ne diedero bastanti riprove le romane; onde avvenne che ruinato l'Imperio, non per questo ne' nuovi dominii in Europa stabiliti cessò la maestà e l'uso delle medesime. L'utilità e l'onestà sono la norma delle leggi, e quelle saranno sempre le giuste che riescono a' popoli utili ed oneste: ciò che meriterebbe un trattato a parte, non essendo del nostro instituto.

Altri vi sono i quali empiono il mondo di querele contra i Romani per la moltiplicità di tante leggi: questa querela non è nuova, ma molto antica, e fin da' tempi della libera repubblica s'intese; tanto che Cesare (1) e Pompeo pensarono di darvi qualche compenso con ridurre ad un cert'ordine la giurisprudenza romana: il che se non potè mai ridursi ad effetto da uomini sì illustri, molto meno s'è potuto da poi sperare dagli altri, come impresa affatto disperata ed impossibile, non che dura e malagevole. Ma queste querele oh quanto meglio farebbon costoro se le scagliassero contra i depravati costumi degli uomini, contra la lor ambizione e dissolutezza, anzi che contro alle leggi! Ben è egli vero che moltitudine di vizi e moltitudine di leggi si secondano e si producono l'una l'altra quasi sempre: ond'è che Arcesilao (2) soleva dire che siccome dove sono molte medicine e molti me-

(1) Svetonio, in *Jul.*, cap. 24. - Cicerone, lib. 1, *de Orat.*
(2) Stobeo, serm. 41.

dici, quivi sono infermità abbondanti, così dove abbondan le leggi, ivi essere ingiustizia somma; nulladimanco non è somma ingiustizia, nè sono molti vizi perchè sieno molte leggi, ma ben sono molte leggi perchè sono molti vizi. Per riparare a' corrotti costumi degli uomini, non v'era altro rimedio che quello delle leggi. L'imperio romano molto tempo prima avrebbe veduta la sua rovina, se di quando in quando la prudenza di qualche principe non vi avesse dato riparo per mezzo delle leggi. Eran a' Romani sempre innanzi a gli occhi molti domestici esempi che gli ammonivano, niun altro freno esser più potente alla dissolutezza degli uomini, quanto le leggi. Sapevan benissimo che fin da' primi tempi della loro repubblica niente altro più ardentemente bramavasi dalla licenziosa gioventù romana, salvo che non esser governati dalle leggi, ma che dovesse al re ogni cosa rimettersi, ed al suo arbitrio; nè ciò per altra cagione, se non per quella che con molta eleganza vien rapportata da Livio (1): *Regem*, e' dicevano, *hominem esse a quo impetres ubi jus, ubi injuria opus sit: esse gratiae locum, esse beneficio: et irasci et ignoscere posse: inter amicum et inimicum discrimen nosse. Leges, rem surdam, inexorabilem esse, salubriorem, melioremque inopi, quam potenti; nihil laxamenti nec veniae habere, si modum excesseris: periculosum esse, in tot humanis erroribus, sola innocentia vivere.* Sentimenti pur troppo licenziosi e dannevoli, e che dirittamente

(1) Livio, lib. 1.

si oppongono a quel che insegnò Aristotele nella sua Politica (1). Ove sia repubblica senza vizi, certamente mal fa chi vuol caricarla di leggi; siccome mal fa chi ad un corpo sano vuol applicar medicamenti. Ma se quella, già data in preda al lusso, minaccia rovina, non v'è altro riparo che ricorrere alle leggi. E meglio in questi casi sarà che nella repubblica abbondino le leggi, le quali provveggano e s'oppongano ad ogni vizio (2), che rimetter tutto all'arbitrio de' magistrati, il giudicio de' quali sta sottoposto agli affetti ed alle macchinazioni e tranelli de' litiganti.

Egli è pur vero che alla corruttela de' costumi non si rimedia abbastanza colle leggi; ed in ciò non si può non commendare quel gravissimo ammaestramento di Bacone di Verulamio (3), che dovrebbon i principi aver sempre innanzi agli occhi, dicendo egli che la maggiore lor cura e pensiero dovrebbe essere non tanto, come fanno, di rimediar agli abusi ed alle corruttele colle leggi, quanto d'invigilare su l'educaziune dei giovani. Sopra il buono allevamento de' medesimi dovrebbon impiegare per mezzo delle leggi tutto il lor rigore; poichè in questa maniera in gran parte si scemerebbe il numero de' vizi, e per conseguenza il numero delle leggi. Star tutt'intesi a ben ristabilire e fornir di buoni instituti e di professori l'accademie e l'università

---

(1) Aristotele, lib. 3, *Politica.*

(2) Giorgio Pasquio, c. 5, *de var. fortun. doct. Jur.* § 3. - Ruperti Adamo, in *Com. ad Pomp.*, c. 6.

(3) Bacone, de *Augum. scient.*, lib. 1.

degli studi, ed in ciò porre ogni lor cura. Erasi negli ultimi nostri tempi cominciato a veder qualche riparo da' collegi instituiti per la gioventù, nel che furon eminenti i Gesuiti. Ma par ora che, scaduta già in quelli la prima disciplina, veggasi ancora andare scemando quell'antico fervore, e corrompersi sempre più ogni buon instituto. Richiederebbero veramente queste cose più tosto un censore che un istorico; onde potendo fin qui bastare ciò che se n' è divisato come per un apparato delle cose che avranno a seguire, farem passaggio, dopo aver narrata la polizia ecclesiastica di quest' età, a' tempi di Costantino, donde quest' istoria prende suo principio.

CAPO XI.

Della polizia ecclesiastica de' tre primi secoli.

La nuova religione cristiana, che da Cristo Signor nostro cominciò ne' tempi di Tiberio a disseminarsi fra gli uomini, ci fece conoscere due potenze in questo mondo, per le quali e' bisognava che si governasse, la spirituale e la temporale, riconoscenti un medesimo principio, che è Iddio solo (1): la spirituale nel sacerdozio o Stato ecclesiastico, che amministra le cose divine e sacrate; la temporale nell' imperio o monarchia, o vero Stato politico, che governa le cose umane

(1) Novel., 6, *Can. duo sunt.* 96, *dist. Can. Quoniam.* dist. 10, *et can. Principes, caus.* 23, *quaest.* 5.

e profane: ciascuna di loro avente il suo oggetto separato; i prìncipi perchè sopraintendano alle cause del secolo, i sacerdoti alle cause di Dio. Ciascuna ancora ha suo potere diverso e distinto; de' prìncipi il punire o premiare con corporale pena o premio, de' sacerdoti con ispirituale. In breve, a ciascuna fu dato il suo potere a parte; laonde siccome non senza cagione il magistrato porta la spada, così ancora i sacerdoti le chiavi del regno de' cieli.

Non così era prima presso a' Pagani, i quali non riconoscevano nel mondo queste due potenze infra loro separate e distinte, ma in una sola persona l'unirono; ond' è che i loro re soli n'eran capi e moderatori: e la ragion era, perchè essi della religione si servivan per la sola conservazione dello Stato, e non la indirizzavano, come facciam noi, ad un altro più sublime fine. Così presso a' Romani il pontificato massimo lungo tempo durò nella stessa persona degl' imperadori (1); e se bene avessero separati collegi di sacerdoti, a' quali la cura della lor religione era commessa, nientedimeno come che della medesima si servivano per la sola conservazione dello Stato, dovean per conseguenza le deliberazioni più gravi al principe riportarsi, che n'era il capo: istituto che ad essi fu tramandato da' loro maggiori, appo i quali, come dice Cicerone (2), *qui rerum potiebantur, iidem auguria tenebant; ut*

(1) Dione, lib. 54. - Anast. Germon., lib. 1, *de Sacr. immun.*, cap. 9, num. 3.

(2) Cicerone, *de Divin.*

enim sapere, sic divinare, regale ducebatur. Quindi Virgilio (1) del re Annio cantò:

Rex Anius, Rex idem hominum, Phaebique Sacerdos.

Appresso gli antichi Greci questo medesimo costume veggiamo che ci rappresenta Omero, dove gli eroi, cioè i principi, eran quelli che facevan i sacrifizi: degli Ateniesi e di molte altre città della Grecia lo stesso narra Platone: appresso gli Etiopi, scrive Diodoro che i re eran i sacerdoti: siccome ancora appresso gli Egizi, narra Plutarco, ed appresso gli Spartani Erodoto (2).

Ma presso a' Cristiani la religione non è indirizzata alla conservazione dello Stato ed al riposo di questo mondo, ma ad un più alto fine che riguarda la vita eterna, e che ha il suo rispetto a Dio, non agli uomini; e quindi presso di noi il sacerdozio è riputato tanto più alto e nobile dell'imperio, quanto le cose divine sono superiori alle umane, e quanto l'anima è più nobile del corpo e de' beni temporali. Ma dall'altra parte, essendo stata data da Dio la spada all'imperio per governar le cose mondane, vien ad essere questa potenza più forte in sè medesima, cioè a dire in questo mondo, che non è la potenza spirituale data da Dio al sacerdozio, al quale proibì l'uso della spada materiale; posciachè ha solamente per oggetto le cose spirituali, che non sono sensibili, ed il principale effetto della sua forza è riserbato al cielo; come ce ne fece testimonianza

(1) Virgilio, lib. 3, verso 80.
(2) Grozio Ugone, *de imperio summ. potestat.*, cap. 2, n. 4.

l'istesso nostro buon Redentore, dicendo, il suo reame non essere di questo mondo, e che se ciò fosse, le sue genti combatterebbero per lui.

Riconosciute fra noi queste due potenze procedenti da un medesimo principio, ch'è Iddio, da cui deriva ogni potestà, e terminanti ad un medesimo fine, ch'è la beatitudine, vero fine dell'uomo, è stato necessario si procurasse che queste due potenze avessero una corrispondenza insieme ed una sinfonia (1), cioè a dire un'armonia ed un accordo composto di cose differenti, per comunicarsi vicendevolmente la loro virtù ed energia; dimanierachè se l'imperio soccorre colle sue forze al sacerdozio per mantenere l'onor di Dio, ed il sacerdozio scambievolmente stringe ed unisce l'affezion de' popoli all'ubbidienza del principe, tutto lo Stato sarà felice e florido: per contrario, se queste due potenze sono discordanti fra loro, come se il sacerdozio, abusandosi della divozion de' popoli, intraprendesse sopra l'Imperio o governamento politico e temporale; ovvero se l'Imperio, voltando contro Dio quella forza che gli ha posta fra le mani, attentasse sopra il sacerdozio, tutto va in disordine, in confusione ed in ruina.

Egli è Iddio che ha messo quasi da per tutto queste due potenze in diverse mani, e l'ha fatte amendue sovrane in loro spezie, affinchè l'una servisse di contrapeso all'altra, per timore che la loro sovranità infinita non degenerasse in disregolamento o tirannia. Così vedesi che quando

(1) Novell., 42, *Just.*

la sovranità temporale vuole emanciparsi contra le leggi di Dio, la spirituale le si oppone incontanente; e medesimamente la temporale alla spirituale (1): la qual cosa è gratissima a Dio quando si fa per via legittima, e sopratutto quando si fa direttamente e puramente per suo servigio e per lo ben pubblico, non già per l'interesse particolare, e per intraprender l'una sopra l'altra.

E poichè queste due potenze si rincontrano per necessità insieme in tutti i luoghi ed in tutti i tempi, ed ordinariamente in diverse persone; e dall'altra parte tutte due sono sovrane in loro spezie, niente affatto dipendendo l'una dall'altra; l'infinita Sapienza, per evitare il disordine estremo che nasce inevitabilmente dalla loro discordia, ha piantati limiti sì fermi ed ha mêsse separazioni sì evidenti fra loro, che chiunque vorrà dare benchè piccol luogo alla ragione, non si potrà ingannare nella distinzione delle loro appartenenze; poichè qual cosa è più facile a distinguere che le cose sacrate dalle profane, e le spirituali dalle temporali? Non bisogna dunque se non praticare questa bella regola che il nostro Redentore ha pronunciata di sua propria bocca: *Reddite quae sunt Caesaris Caesari, quae sunt Dei Deo.* Regolamento assai breve, ma per certo assai netto e chiaro; perchè quando la cura dell'anime e delle cose sacrate appartiene al sacerdozio, egli bisogna che il monarca stesso se gli sottometta in ciò che concerne direttamente la religione ed il culto di Dio, se sente d'avere un'a-

---

(1) Loyseau, *des Seign.*, cap. 15, n. 4.

nima, e se vuol essere nel numero de' figliuoli di Dio e della Chiesa. Chiaro e famoso è l'esempio dell'imperador Teodosio, il quale alla censura d'un semplice arcivescovo si rendè, ed adempiè la penitenza pubblica che gli era stata da colui ingiunta. L'attesta ancora l'esempio di Davide: *Qui et si regali unctione sacerdotibus et prophetis praeerat in causis saeculi, tamen suberat eis in causa Dei* (1).

Reciprocamente ancora, poichè la dominazion delle cose temporali appartiene a' prìncipi, e la Chiesa è nella repubblica, come dice Ottato Milevitano, e non già la repubblica nella Chiesa, bisogna che tutti gli ecclesiastici ed anche i prelati della Chiesa ubbidiscano al magistrato secolare in ciò ch'è della polizia civile (2). *Si omnis anima potestatibus subdita est, ergo et vestra* (dice san Bernardo (3) ad Errico, arcivescovo di Sens): *quis vos excepit ab universitate? Certe, qui tentat excipere, tentat decipere;* e san Giovanni Grisostomo, sponendo il passo di san Paolo: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est*, dice, *etiam si fueris Apostolus, Evangelista, Propheta, Sacerdos, Monachus, hoc vero pietatem non laedit* (4). In breve, il papa san Gregorio (5) il Grande, *Agnosco*, dice, *imperatorem a Deo concessum non militibus solum, sed et sacerdotibus etiam dominari.*

---

(1) Can. 41, § *Item cum David, caus.* 2, q. 7.
(2) Dupino, *de Antiq. Eccl. disc.*, diss. 7.
(3) San Bernardo, ep. 42.
(4) San Giovanni Grisostomo, *ad epist. Paul. ad Rom.* 13.
(5) San Gregorio, lib. 2, ep. 94.

Poichè dunque la distinzione di queste due potenze è tanto importante, egli è stato ben necessario dar loro nomi differenti, cioè coloro i quali hanno la potenza ecclesiastica, sono chiamati *pastori* e *prelati*, e gli altri che possedono la temporale, sono particolarmente nominati *signori*, o *dominatori*. Appellazione ch'è interdetta agli ecclesiastici di propria bocca di N. S., il quale in due diversi tempi, cioè nella domanda de' figliuoli di Zebedeo e nel contrasto di precedenza sopravenuto fra' suoi apostoli, poco avanti la sua santa passione, reiterò loro questa lezione: *Principes gentium dominantur eorum, vos autem non sic*, ec. Lezione che san Pietro ha ben raccolta nella sua prima lettera, dicendo a' vescovi: *Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, non ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis;* cioè a dire, stabilito in forma di greggia, il cui pastore non è il signore proprietario, ma il ministro e governatore solamente (1). Così Dio gli dice: *Pasce oves meas*, e non già *tuas* (2).

Ed in verità la potenza ecclesiastica essendo diretta sopra le cose spirituali e divine che non sono propriamente di questo mondo, non può appartenere agli uomini in proprietà, nè per diritto di signoria, come le cose mondane, ma solamente per esercizio ed amministrazione, fin a tanto che Iddio (il qual solo è il maestro e signore delle nostre anime) commette loro questa potenza so-

(1) Loyseau, *loco citato*, n. 10.
(2) Sant'Agostino, *ad* c. 21. - Giovanni Richerio, par. 3, *axiom*. 30, *in apologia pro Jo. Gersonio*.

pranaturale, per esercitarla visibilmente in questo mondo sotto suo nome ed autorità, come suoi vicari e luogotenenti, ciascuno però secondo il suo grado gerarchico; appunto come nella polizia civile più ufficiali, essendo gli uni sotto gli altri, esercitano la potenza del sovrano signore.

Tutto ciò si dice per ispiegare la proprietà dei termini del soggetto della presente opera, non già per diminuire in parte alcuna la potenza ecclesiastica, la quale per contrario, riferendosi direttamente a Dio, dee essere stimata ben più degna di quella de' prìncipi della terra, i quali ancora non avean nel principio la loro che per ufficio e per amministrazione, appartenendo la sovranità, o, per meglio dire, la libertà perfetta allo Stato in corpo. Così in que' tempi erano pur essi chiamati *pastori* de' popoli, come vengono qualificati da Omero. Ma l'oggetto della lor potenza, che consiste nelle cose terrene, essendo adattato a ricerver la signoria o potenza in proprietà, essi l'hanno da lungo tempo guadagnata ed ottenuta in tutti i paesi del mondo: de' quali molti parimente ve ne sono, dove essi han ottenuto non solamente la signoria pubblica, ma ancora la privata, riducendo il lor popolo in ischiavitudine.

Non si possono ritrovar pruove più considerabili della distinzione di queste due maniere di potestà, nè più solenni esempi del cambiamento della potestà per ufficio e per esercizio in quella di proprietà e per diritto di signoria, che in quel che accadde nel popolo di Dio, quando, annoiato d'esser comandato da' giudici che

esercitavano sopra di lui la sovranità per ufficio ed amministrazione assolutamente, egli volle avere un re il quale da allora innanzi avesse la sovranità per diritto di signoria. Ciò che dispiacque grandemente a Dio, il quale disse a Samuello, ultimo de' giudici: *essi non hanno te ricusato, ma me, affinchè io non regni più sopra loro;* e poco da poi: *Tale sarà il diritto del re*, ec. (1). Il che significa che Iddio stesso era il re di questo popolo, ed aveva sopra lui la proprietà e la potenza allorchè era governato da semplici giudici o ufficiali (2); ma che ciò non sarà più quando avrà un re, il quale s'abuserà di questa potenza in proprietà. Bella istruzione agli ecclesiastici di lasciare a Dio la proprietà della potenza spirituale, e contentarsi dell'esercizio di quella, come suoi vicari e suoi luogotenenti, qualità la più alta e la più nobile che potesse essere sopra la terra.

Ecco la distinzione della potenza spirituale e della temporale, che ben dimostra che l'una non include e non produce l'altra, medesimamente non è superiore all'altra; ma che amendue sono o sovrane, o subalterne in diritto loro e in loro spezie.

Ma nientedimeno questa distinzione non impedisce che l'una e l'altra non possano risiedere in una istessa persona, e talora, ch'è più, a cagion d'una medesima dignità. Tuttavolta bisogna prender cura che quando esse risiedono nella medesima dignità, fa mestiere che ciò sia una di-

---

(1) I. Reg. 8, vers. 7.
(2) Loyseau, *loco citato*, n. 13.

gnità ecclesiastica, e non già una signoria o ufficio temporale; poichè la potenza spirituale essendo più nobile della temporale, non può dipendere nè essere accessoria a quella, siccome non può appartenere agli uomini laici, a' quali appartengono ordinariamente le potenze temporali; e sopra tutto la potenza spirituale non può tenersi per diritto di signoria, nè deferirsi per successione, nè possedersi ereditariamente, come le signorie temporali.

Donde siegue, per dir ciò di passaggio, che è errore contro al senso comune d'avere in Inghilterra voluto attribuire al re o alla reina la sovranità della Chiesa anglicana, in quel modo che se l'attribuisce la temporalità del suo reame, quasi fosse da questa dependente (1): ebbe ciò suo cominciamento da collera e da una particolar indegnazione d'Enrico VIII contra il papa, il qual negò d'approvare il di lui divorzio; di che prese egli tanto sdegno, che ricusò per l'innanzi di pagargli più quel tributo che lungo tempo avanti si pagava in Inghilterra; e quel ch'è più, seguendo lo sfrenato impeto dell'ira, si dichiarò capo della Chiesa anglicana immediatamente dopo Gesù Cristo, e costrinse il suo popolo a giurare che lo riconosceva signor sovrano tanto nelle cose spirituali che temporali: error che apparve poi visibilmente quando la reina Elisabetta, sua figliuola, venne a regnare, imperocchè si vide allora una femmina per capo della Chiesa anglicana, e la sovranità spirituale caduta nella conocchia.

---

(1) Loyseau, *loco citato*, n. 16.

Ora, benchè per qualche tempo queste due potenze sieno state nelle medesime persone fra il popolo di Dio, cotesto però si fece in modo che la temporale era sempre accessoria al sacerdozio: ma da poi che il popolo volle esser dominato da' re, questi re non ebbero la potenza spirituale; e se pur talora la vollero essi intraprendere, ne furon aspramente puniti da Dio, come è manifesto per l'istoria d'Ozia (1). Ed in quanto a' Pagani, s'è già veduto che in più nazioni i re sono stati sacerdoti, sommettendo la religione allo Stato, e non se ne servivano che in quanto ella era necessaria allo Stato: ma noi, instruiti in migliori scuole, abbiam appreso di preferire la religione che ha il suo rispetto a Dio, e riguarda la vita eterna, allo Stato, che non riflette se non agli uomini ed al riposo di questo mondo. Ma non vi è però alcun inconveniente nè repugnanza che la potenza temporale sia annessa, e rendasi accessoria e dependente dal sacerdozio; come ne' seguenti libri di quest'istoria osserveremo nella persona del pontefice romano e negli altri prelati della Chiesa: non già perchè fosse stata prodotta dalla sovranità spirituale, e fosse una delle sue appartenenze necessarie, ma si è da loro acquistata di volta in volta per titoli umani, per concessioni di prìncipi, o per prescrizioni legittime, non già *apostolico jure*, come dice San Bernardo (2); *nec enim ille tibi dare, quod non habebat, potuit*.

---

(1) 2, *Paralipomen*. 26. - Grozio, cap. 2, *de imp. summ. potest.*, num. 5. - Vedi Bovadilla, *Polit.*, l. 2, c. 17 e 18.

(2) San Bernardo, l. 2. *de Consid.*, c. 1.

Ecco il rincontro di queste due potenze in sovranità independenti l'una dall'altra, e riconoscenti un sol principio, ch'è Iddio, distinte con ben fermi limiti per propria bocca del nostro Salvatore in guisa che l'una non ha che impacciarsi coll'altra.

§ I.

Polizia ecclesiastica de' tre primi secoli in Oriente.

Riconoscendo noi adunque per la religione cristiana nel mondo queste due potenze, bisognerà che si narri ora come la spirituale fosse cominciata ad amministrarsi fra gli uomini, e come perciò tratto tratto nell'imperio ed in queste nostre province si fosse stabilita la polizia e lo stato ecclesiastico, che ne' secoli seguenti portò uno de' maggiori cambiamenti dello stato politico e temporale di questo reame.

In que' tre primi secoli dell'umana redenzione, prima che da Costantino Magno si fosse abbracciata la cristiana religione, non potrà con fermezza ravvisarsi nell'imperio alcuna esterior polizia ecclesiastica. Gli apostoli ed i loro successori, intenti alla sola predicazione del Vangelo, non molto badarono a stabilirla, e ne furon impediti ancora dalle persecuzioni che gli costringevano in privato e di soppiattó a mantenere l'esercizio della loro religione fra' fedeli.

Il nostro buon Redentore adunque, dovendo ritornar al padre, che lo mandò in questo mondo per mostrarci una più sicura via di nostra salute, volle, dopo averci dati tanti buoni regola-

menti, lasciare in terra suoi luogotenenti, a' quali questo potere spirituale comunicò, perchè, come suoi vicari, mantenessero e promulgassero da per tutto la sua religione. E volle valersi non già del ministero degli angioli, ma, piacendogli innalzare il genere umano, volle eleggere, per più profondi misteri, non i più potenti uomini della terra, ma i più vili ed abbietti; volendo con ciò darci un'altra nota di distinzione tra queste due potenze, che l'una non riguarda nè stirpe nè altri pregi che il mondo stima, ma solamente lo spirito, non il sangue e gli altri umani rispetti. Lasciò per tanto questa potenza agli apostoli suoi cari discepoli, i quali, mentre egli conversò fra noi in terra, lo seguirono: a' medesimi diede incumbenza d'insegnare e predicare la sua legge per tutto il mondo; e diè loro il potere di legare e sciorre, come ad essi pareva, impegnando la sua parola che sarebbe sciolto in cielo quel che essi prosciogliessero in terra, e legato quel che *legassero.*

Gli apostoli, ancorchè riconoscessero per lor capo san Pietro, nel principio a tutt'altro pensarono che a stabilire un'esterior polizia ecclésiastica; poichè, intenti solamente alla predicazion del Vangelo, ed a ridurre l'uman genere alla credenza di quella religione ch'essi procuravano di stabilire, e di stenderla per tutte le province del mondo, non badarono che a questo solo: si sparsero perciò e s'incamminarono per diverse parti, ove più il bisogno ovvero l'occasione gli portava. Le prime provinoe furon quelle d'Oriente, come più a Gerusalemme ed alla Palestina vici-

ne: scorsero in Antiochia, in Ismirna, in Efeso, in Alessandria, e nell'altre città delle province d'Oriente, nelle quali fecero miracolosi progressi, riducendo que' popoli alla vera credenza: nel che non molto venivano frastornati ed impediti dagli ufficiali dell'Imperio; poich' essendo queste province lontane da Roma, capo e sede degl'imperadori, non erano così da presso i loro andamenti osservati; onde poterono stabilire in molte città di quelle province la religione, e fare in più luoghi più unioni di fedeli, ch'essi chiamaron *Chiese*. Ma in questi princìpi, come dice san Girolamo (1), fondate ch'essi avevano nelle città le chiese, erano quelle governate dal comun consiglio del presbiterio, come in aristocrazia. Da poi, cresciuto il numero de' fedeli, e cagionandosi dalla moltitudine confusioni e divisioni, si pensò, per ovviare a' disordini, di lasciare bensì il governo al presbiterio, ma di dar la soprantendenza ad uno de' preti, il qual fosse lor capo, che chiamaron *vescovo*, cioè a dire inspettore, il quale, collocato in più sublime grado, avea la soprantendenza di tutti i preti, ed al quale apparteneva la cura ed il pensiero della sua chiesa, governandola però insieme col presbiterio; tanto che il governo delle chiese divenne misto di monarchico ed aristocratico; onde Pietro di Marca (2) ebbe a dire che il governo monarchico della Chiesa veniva temperato coll'aristocratico.

---

(1) San Gerolamo, in *Epist. ad Titum.*

(2) Pietro di Marca, *de Patriach. Justa receptum ab omnibus theologis axioma, monarchicum Ecclesiae regimen aristocratico temperari.*

Alcuni han voluto sostenere che in questi primi tempi il governo e polizia delle chiese fosse stato semplice e puro aristocratico presso a' preti solamente, niente di più concedendo a' vescovi che a' preti, non reputandoli di maggior potere ed eminenza sopra gli altri: ma ben a lungo fu tal errore confutato dall'incomparabile Ugone Grozio (1); ed il contrario ci dimostrano i tanti cataloghi de' vescovi che abbiamo appresso Ireneo, Eusebio, Socrate, Teodoreto ed altri, dai quali è manifesto che fin da' tempi degli apostoli ebbero i vescovi la soprantendenza della Chiesa, e collocati in più eminente grado, soprastavano a' preti, come loro capi. Così, non parlando dei vescovi di Roma, come cosa a tutti palese, in Alessandria, morto che fu san Marco evangelista, il quale soprastava a quella chiesa, narra san Girolamo (2), che i preti sempre ebbero uno che eleggevan per loro capo, *et in celsiori gradu collocatum, episcopum nominabant*. Morì san Marco nell'anno 62 della fruttifera Incarnazione, e nell'ottavo anno dell'imperio di Nerone (3); e dopo lui fu in suo luogo rifatto, vivendo ancora san Giovanni Apostolo, Aniano; ad Aniano succedette nel governo di quella chiesa Abilio; ad Abilio, Gerdone; e così di mano in mano gli altri (4). In Antiochia, Evodio, Ignazio, ec. In Gerusalemme, vivente ancor san Giovanni, dopo la morte di san

---

(1) Grozio, *de imp. summ. potest.*, c. 11, n. 5.
(2) San Girolamo, epist. 85.
(3) Eusebio.
(4) Grozio, *loco citato*.

Giacomo, tennero il vescovato di quella città Simone, Giusto, ec. In Ismirna dagli apostoli stessi, cioè da san Giovanni, fu preposto a' preti per vescovo Policarpo, che governò quella chiesa fin ad un'età provetta. Così ancora la chiesa d'Efeso, ancorchè amministrata da' preti; a costoro però uno era che presedeva; e dopo Timoteo, ne fu per qualche tempo capo san Giovanni medesimo, detto perciò principe del clero ed angelo della Chiesa: succedettero quindi Tito, ed altri in appresso; tanto che nel concilio di Calcedonia (1), per bocca di Leonzio Magnesiano, leggiamo: *A Sancto Timotheo usque nunc XXVII episcopi facti, omnes, in Epheso ordinati sunt.*

Nè dovrà sembrar cosa strana, per dir ciò di passaggio, che gli evangelisti, il cui impiego era d'andar girando per le province dell'Imperio, e predicare il Vangelo, avessero potuto essere vescovi d'alcune città; poichè, come ben avvisa Ugone Grozio (2), essi avean anche per costume di fermarsi in qualche luogo, ove scorgevano che la loro più lunga dimora potesse essere di maggior profitto: e, fermati, adempievano tutte le parti d'un buon vescovo, presedendo al presbiterio. E per questa cagione noi leggiamo che gl'istessi apostoli furono vescovi d'alcune città, perchè in quelle lungamente dimorati, aveano governate le loro chiese, come tutti gli altri vescovi, da essi in altre città instituiti, facevano.

Così col correr degli anni, disseminata la re-

(1) *Conc. Chalcedonense*, act. II.
(2) Grozio, *loco citato*.

ligion cristiana per tutte le province dell'Imperio, ancorchè mancassero gli apostoli, succedettero in lor luogo i vescovi, i quali, soprastando al presbiterio, ressero le chiese; e si videro perciò nelle città costituiti i vescovi, come dice san Cipriano: *Jam quidem per omnes provincias et per urbes singulas constituti sunt episcopi.* Onde da poi fu stabilmente costituito che nel governo delle chiese uno de' preti dovesse soprastare agli altri, al quale dovesse appartenere la cura della Chiesa, come testifica san Girolamo (1): *In toto orbe decretum est, ut unus de presbyteris electis caeteris superponeretur, ad quem omnis cura ecclesiae pertineret.*

Egli è però vero che quantunque san Cipriano dica che in ciascheduna città fosse stato il vescovo instituito, si sa nondimeno che moltissime non l'ebbero, e furon governate e rette dal solo presbiterio; poichè gli apostoli non in ogni chiesa instituirono i vescovi, ma molte ne lasciarono al solo governo del presbiterio, quando fra essi non v'era alcuno che fosse degno del vescovato, come dice sant'Epifanio (2): *Presbyteris opus erat, et diaconis; per hos enim duos ecclesiastica compleri possunt: ubi vero non inventus est quis dignus episcopatu, permansit locus sine episcopo; ubi vero opus fuit, et erant digni episcopatu, constituti sunt episcopi.* E quelle chiese che rimanevan senza vescovo, dice san Girolamo che *communi presbyterorum consilio gubernabantur.*

(1) San Girolamo, epist. 85.
(2) Sant'Epifanio, *Haeres.*, 75.

Così di Meroe, città dell'Egitto, testifica sant'Atanasio (1), che fino a' suoi tempi non avea avuto vescovo, e si governava dal solo presbiterio; e così di molte altre città dell'Imperio testificano molti scrittori di que' tempi.

Tale fu la polizia in questi primi secoli dello Stato ecclesiastico; nè altra gerarchia si ravvisò, nè altri gradi distinti, se non di vescovi, preti e diaconi, i quali come loro ministri teneano anche cura dell' oblazioni, e di ciò che al sacro ministero era necessario. Questi componevano un sul corpo, di cui il vescovo era capo, e gli altri ministri, o meno o più principali, erano i membri, ed era come un consiglio o senato del vescovo, che insieme con lui governava la Chiesa. Quindi san Girolamo (2), ragionando de' vescovi, dicea che anche quelli aveano il lor senato, cioè il ceto de' preti; siccome anche dicea san Basilio (3); ed Ignazio, scrivendo a' Tralliani, affermava che i preti fossero i consiglieri del vescovo, gli assessori di quello, e che dovessero riguardarsi come succeduti in luogo del senato apostolico: quindi era che san Cipriano non soleva trattar cosa alcuna di momento senza l'intervento o consiglio de' suoi preti e diaconi, come si raccoglie dalle sue epistole (4).

---

(1) Dupin, *de Antiq. Eccl. disc.*, dissert. 1, § 8.

(2) San Girolamo, in cap. 2 *Isaiae. Et nos habemus senatum nostrum, coetum presbyterorum.*

(3) San Basilio, epist. 319.

(4) San Cipriano, epist. 10, lib. 1; epist. 7, lib. 2; epist. 2, lib. 4; epist. 10, lib. 3; epist. 10, lib. 4.

Alcuni credettero (1) che questa polizia di dar la soprantendenza a' vescovi e superiorità su i preti fosse stata introdotta anche ad esempio de' Gentili, appresso i quali nel sacerdozio parimente si notavano più gradi: e si vede ciò non solamente essersi praticato da' Greci e da' Romani, ma essere stata anche disciplina antichissima de' Druidi nella Gallia, come narra Cesare ne' suoi Commentari (2): *Druidibus praeest unus, qui summam inter eos habet authoritatem*. Presso a' Burgundi fuvvi ancora il sacerdote massimo, come narra Marcellino (3): e nella repubblica giudaica questo stesso costume approvò anche Iddio S. N. quando a tutti i sacerdoti prepose uno di maggiore autorità.

Ma quantunque fosse ciò probabile, e che a loro imitazione si fosse instituito tal ordine, nulladimanco dovrà sembrare a ciascuno più verisimile ciò che Grozio (4) suspica, essersi questa polizia introdotta ad esempio delle sinagoghe degli Ebrei, delle quali par che le chiese fondate dagli apostoli fossero simulacri ed immagini. Ed in fatti osserviamo che in molti luoghi le sinagoghe erano senz'imperio; siccome la Chiesa da sè non ha imperio alcuno, e tutta la sua potenza è spirituale. Si vede ancora che gli apostoli, predicando per la Palestina e per le province d'intorno, il Vangelo, trovavano in que' tempi molte

(1) Vedi Claudio Fonteio nella dissert. *de antiq. jur. presbyt. in reg. Eccl.*, c. 7, 9.
(2) Cesare, *de Bello Gallic.*, lib. 6.
(3) Ammiano Marcellino, *Hist.*, lib. 28, c. 5.
(4) Grozio, *loco citato*, c. 11, n. 8.

sinagoghe ben instituite fin da' tempi della dispersione babilonica: e ricevendo queste per la predicazione degli apostoli la fede di Cristo, giacchè ad esse prima d'ogni altro fu predicato l'Evangelio, non vi era cagione perchè dovessero mutar polizia, ed allontanarsi da quella che l'esperienza di molti secoli aveva approvata e commendata per buona. Si aggiungeva ancora, che riusciva agli apostoli più acconcia al loro fine, perchè in cotal guisa, dovendo disseminar una nuova religione nell'imperio gentile, si rendeva la novità meno strepitosa, nè dava tanto su gli occhi agli ufficiali dell'Imperio, a' quali poco importava che, niente mutandosi della lor esteriore polizia, le sinagoghe divenissero chiese; e fondandosi altrove altre chiese, perchè all'intutto conformi agl'instituti giudaici, a' quali già essi s'erano accomodati, picciola novità loro s'arrecava, nè tanta che potesse turbar lo stato civile dell'Imperio. Così in ogni sinagoga essendovi uno il quale soprastava agli altri, che chiamavan il principe, in suo luogo sustituirono il vescovo: erano in quelle i pastori, ed a costoro succedettero i preti: v'eran ancora gli elemosinieri, i quali avean in gran parte corrispondenza co' diaconi.

§ II.

Polizia ecclesiastica in Occidente ed in queste nostre regioni.

Sparsa intanto per le provinee d'Oriente questa nuova religione, ed avendo in quelle parti

avuto mirabili progressi, si procurò anche stabilirla nell' Occidente. Alcuni degli apostoli e molti loro discepoli s' incamminaron perciò verso queste nostre regioni. Narrasi che san Pietro stesso, lor capo, lasciando la cattedra d' Antiochia, avendo instituito vescovo in quella chiesa Evodio, navigasse con molti suoi discepoli verso Italia per passare in Roma: che prima approdasse in Brindisi, quindi ad Otranto (1), e di là a Taranto, nella qual città vi predicasse la fede di Cristo, con ridurre molti di que' cittadini alla nuova credenza, e vi lasciasse Amasiano per vescovo (2). Alcuni anche han voluto (3) che visitasse eziandio Trani, Oria, Andria, e per l'Adriatico navigasse infino a Siponto; indi, voltando le prore indietro e costeggiando i nostri lidi capitasse a Reggio, nelle quali città piantasse la religione cristiana: poi da Reggio partitosi con suoi compagni, navigando il mar Tirreno, e giunto nel nostro mare, riguardando l'amenissimo sito della città di Napoli, determinossi di sbarcarvi per ridurla alla vera credenza: e qui vogliono che, incontratosi nella porta della città con una donna chiamata Candida, molti prodigi con lei e con suo fratello Aspreno adoperasse; di che mossi i Napoletani, riceverono da lui il battesimo, e prima di partirsi per Roma, instituisse vescovo di questa città Aspreno, che fu il primo. Narrasi ancora che in questo passaggio medesimo san Pietro s' inoltrasse infino a

---

(1) P. Caraccioli, *de sacr. Neapol. Eccl. mon.*, cap. 3, sect. 4.

(2) Giovenale, *Hist. Tar.*, lib. 8, c. 1, *et* lib. ult. c. 1.

(3) Summonte, lib. 1, c. 12.

Capua, e che, dopo aver ridotta questa città, vi lasciasse per vescovo Prisco, uno degli antichi discepoli di Cristo, nella cui casa fece apparecchiar la Pasqua, e nel cenacolo cibossi co' suoi discepoli. Che inoltre, essendosi portato fin ad Atina, città ora distrutta, v'avesse istituito Marco per vescovo: e finalmente, prendendo il cammino per Roma, nel passar per Terracina avesse quivi ordinato vescovo Epafrodito. I Baresi similmente pretendono che san Pietro in questo passaggio, non meno che a Taranto ed Otranto, fosse capitato anche in Bari (1): i Beneventani, che pure ad essi avesse lasciato il primo vescovo Fotino (2). Que' di Sessa pretendono il medesimo, e che avesse lor dato Simisio per vescovo. In brieve, se si vuol attendere a sì fatte novelle, non vi riman città in queste nostre regioni che non pretenda avere i suoi vescovi instituiti o da san Pietro o dall'apostolo Paolo, come vanta Reggio del suo primo vescovo Stefano, o dai settantadue discepoli di Cristo nostro Signore, o finalmente da' discepoli degli apostoli. In fatti Pozzuoli tiene il suo primo vescovo essere stato Patroba, uno de' settantadue discepoli, e discepolo di san Paolo, del quale egli fa menzione nell'epistola a' Romani; e che, ordinato vescovo da san Pietro, capitato in Pozzuoli, vi seminasse la fede cristiana.

Narrasi ancora che questa prima volta, giunto san Pietro in Roma, bisognò che tosto scappasse

---

(1) Beatillo, Istoria di Bari, lib. I.

(2) Caraccioli, *de sacr. Neap. Eccl. mon.*, cap. 3, *sect.* 3.

via, a cagion de' rigorosi editti c'avea allora pubblicati l'imperador Claudio contra gli Ebrei, volendo che tutti uscissero di Roma (1). Che ritornato perciò in Gerusalemme, dopo avere ordinati molt'altri vescovi nelle città d'Oriente, se ne venisse di nuovo in Italia per passare la seconda volta in Roma; e che in questo secondo passaggio capitando nella villa di Resina presso a Napoli, e quivi colle sue predicazioni convertendo e battezzando quella gente, vi lasciasse Ampellone per meglio instruirgli nella fede di Cristo: donde ritornato poscia in Napoli, fu da Aspreno e da' Cristiani napoletani ricevuto con infiniti segni di stima e di giubilo, fondandovi una chiesa: e che in questo secondo passaggio scorresse per molte altre città della Puglia. Indi passato in Roma, stabilisse in quella città la sua sede, ordinandovi vescovo Lino, il quale, dopo patito il martirio, ebbe per successore Clemente, indi Cleto ed Anacleto, e gli altri vescovi, secondo il catalogo ch'abbiamo de' vescovi di Roma (2).

Altri, all'incontro, con un sol fiato han preteso mandar a terra tutti questi racconti, e rendergli favolosi; poichè si sono impegnati con pari temerità che pertinacia a sostenere che san Pietro non solamente non fosse capitato in queste nostre parti, ma sfacciatamente han ardito

---

(1) Svetonio, in *Claud.*, cap. 36. *Judaeos, impulsore Christo, assidue tumultuantes, Roma expulit.*

(2) Ottato. - Rufino. - Sant'Agostino. - Grozio, *de Imp. sum. pot.*, c. 11, n. 5.

d'affermare che nemmen fosse stato in Roma giammai. Il più impegnato per questa parte si vede esser Salmasio (1), il quale, contra ciò che credettero i Padri (2) antichi della Chiesa, e ciò che a noi per antica tradizione fu tramandato da' nostri maggiori, vuol egli per ogni verso che san Pietro non fosse mai stato a Roma; ponendo in disputa quel che con fermezza ha tenuto sempre e costantemente tiene la Chiesa: il che diede motivo a Giovanni Ovveno (3) di credere falsamente che rimanesse questo punto ancor indeciso: *An Petrus fuerit Romae, sub judice lis est.*

Ma che che sia di questa disputa, la quale tutta intera bisogna lasciarla agli scrittori ecclesiastici che ben a lungo hanno confutato quest'errore, a noi, per quello che richiede il nostro instituto, basterà che sia incontrastabile che o da san Pietro stesso, o dagli altri apostoli, ovvero da' loro discepoli, o da altri lor successori, fosse stata in molte città di queste nostre regioni introdotta la religione cristiana, e fondate molte chiese, o sien unioni di fedeli, ed instituiti perciò molti vescovi assai prima che da Costantino M. si fosse abbracciata la religione nostra, cioè ne' tre primi secoli dell'umana re-

(1) Salmasio, in *Apparatu ad libros de primatu papae*: *de quo admiratur Grotius defendere sententiam a toto orbe destitutam.* - Grozio, ep. 53.

(2) Sant'Ireneo, lib. 4, c. I. - Tertulliano, *de praescript.* - San Cipriano, *de unit. Eccl.* - Arnobio, *adv. gentes.* - Lattanzio, lib. 4, c. I. - Cajo, Dionisio, Corintio ed altri riferiti da Leone Allacci, *de Eccl. Occident. et Orient. consen.*, lib. I, cap. 2, num. 7.

(3) Giovanni Ovveno, lib. I, epigr. 8.

denzione. Si rende tutto ciò manifesto non pure da' frequenti e spessi martìri che seguiron in queste nostre regioni, ma da' cataloghi antichi che ancor ci restano de' vescovi di molte città. Napoli prima di Costantino M. ne conta moltissimi: Aspreno, Epatimíto, Mauro, Probo, Paolo, Agrippino, Eustazio, Eusebio, Marciano, Cosma ed altri. Capua novera ancora i suoi: Prisco, Sinoto, Rufo, Agostino, Aristeo, Proterio e Proto; Nola: Felice, Calionio, Aureliano e Massimo; Pozzuoli: Patroba, Celso e Giovanni; Cuma: Mazenzio. Benevento anche ha i suoi, fra i quali il famoso Gennaro, che sotto Diocleziano sostenne il martirio. Atina vanta, fin da' tempi degli apostoli, Marco, da poi Fulgenzio ed Ilario. Siponto novera parimente i suoi. Bari, Otranto, Taranto, Reggio, Salerno ed altre città di queste nostre province prima di Costantino ebbero i loro vescovi, de' quali lungo catalogo ne fu tessuto da Ferdinando Ughello in quella sua laboriosa opera dell'Italia Sacra.

Ma siccome non può mettersi in disputa che la religione cristiana fosse stata introdotta in molte città di queste nostre province ne' primi secoli, e che vi fosse in ciascuna di esse molto numero di fedeli riconoscenti i vescovi per loro moderatori, così non potrà dubitarsi che l'esercizio di questa religione si fosse da essi usato con molta cautela e di soppiatto, e ne' nascondigli più riposti delle lor case, e sovente nelle grotte più sconosciute e lontane dal commercio delle genti. Con minor libertà certamente poterono i nostri primi vescovi in queste province

cotanto a Roma vicine mantener tra' fedeli questa religione, di quel che far potevan coloro delle province orientali, come da Roma più lontane. Erano gl'imperadori romani tutt'intesi a spegnere affatto questa nuova religione. Il solo nome di Cristiano gli faceva esosi ed abbominevoli; e per rendergli più esecrandi, gli accagionavan di molti delitti e sceleraggini: ch'essi fossero omicidi, aggiugnendo che ammazzassero gl'infanti, e si cibassero delle loro carni; che fossero incestuosi, e che nelle loro notturne assemblee mischiati con esecrande libidini si contaminassero (1). E coloro cui per la manifesta lor probità non potevan imputar queste sceleratezze, rendevano detestabili presso agl'imperadori, come disprezzatori del culto degl'Iddii: che defraudassero gl'imperadori del lor onore, mettessero sottosopra le leggi romane, ed i loro costumi e tutta la natura, non volendo invocar gl'Iddii nè degnando di render loro i sacrifizi; laonde venivan chiamati *atei, sacrileghi, perturbatori dello Stato e de' costumi, e pestilenza eterna del genere umano e della natura;* poichè col disprezzo, dicevan essi, che i Cristiani facevan de' loro Dii, ne stimolavan l'ira alla vendetta, onde eran cagione di molti mali negli uomini e nelle nazioni; tanto che presso de' Gentili passò per comune e perpetua querela che i Cristiani fossero cagione di tutti i loro mali: la qual per-

---

(1) Minuzio Felice. - Tertulliano, *Apol.*, c. 7, 8, 9. - Origene, *cont. Cels.*, c. 6, p. 293. - Vossio, in *Com. ad epist.* - Plinio, *ad Trajan. de Christian. persec.*

versa opinione durò in Roma fin a' tempi di Alarico, quando prese quella città, attribuendo questa lor disgrazia all'ira degl'Iddii, i quali per lo disprezzo che di lor si faceva, e della loro religione, vendicavansi in cotal guisa de' Romani: ciò che mosse sant'Agostino contra questa vana credenza a scrivere i libri della Città di Dio, e di far sì che Orosio scrivesse la sua *Orchestra*, ovvero i suoi libri dell'Istoria contra i Pagani (1).

Per queste cagioni gl'imperadori cominciarono a perseguitargli: e terribile sopra ogni altra fu la persecuzione di Nerone, che con severi editti gli condannò, come pubblici inimici dello Stato e del genere umano, a pena di morte (2). Domiziano seguitò le sue orme. Traiano non fu contro d'essi cotanto crudele; poichè rescrivendo a Plinio, proconsole allora in Ponto ed in Bitinia, che lo richiedeva come dovesse punirgli, atterrito dal numero grande che alla giornata vedeva crescere in quelle province, gli ordinò che, accusati e convinti, contro di loro severamente procedesse, ma non accusati, non dovesse farne altra inquisizione, usando più tosto connivenza. Nel che, come nota Vossio, fu maggiore la clemenza di Traiano gentile contra i Cristiani, che degli stessi nostri Cristiani non pur contra i Maomettani, ma contra i Cristiani medesimi imputati d'eresia, contro a' quali l'Inquisizione, tribunale nuovamente introdotto, procede con molto rigore, per inquisizione e senz'accusa: del

(1) Vossio, *loco citato*.
(2) Svetonio, in *Neron.*, c. 16. - Tacito, *An.* 15.

quale tribunale altrove ci tornerà occasione di lungamente ragionare. Crudelissimi nemici del nome cristiano ancora furon Adriano e gli Antonini, Severo, Massimino, Decio, Valeriano, Diocleziano, Massimiano, Galerio, e finalmente Massenzio. E se cotali persecuzioni furono nell'altre province dell'Imperio feroci, assai più terribili si patirono senza dubbio nella nostra Campagna e nell'altre province delle quali ora si compone questo reame, come più a Roma vicine. Gli ufficiali da' quali venivan governate, per aderire al genio de' prìncipi, e per farsi conoscere zelanti del lor servigio, essendo più da presso osservati, eseguivan con rigore e prontezza i loro editti. Quindi è che dalla Campagna e da queste nostre province a ragione si vantino tanti mártiri (1), e che quasi tutti que' primi vescovi delle loro città s'adorino oggi per santi, siccome quelli che in mezzo a sì fiere tempeste costantemente confessarono la fede di Cristo, ed intrepidi non curarono nè stragi nè morti. Sono ancor oggi a noi rimasi i vestigi del cimiterio Nolano; le memorie de' martìri (2) praticati in Pozzuoli ne' tempi

(1) Caraccioli, *de sacr. Neap. Eccl. monum.*, c. 2, *sect.* 2, 5.

(2) Delle memorie de' mártiri, e del concorso del popolo alle loro tombe, onde si rendesser poi que' luoghi abitati, parlando Crisostomo ne' Comm. (*) dice: *Contemplare civitates ad martyrum sepulchra concurrentes, et populos eorum amore inflammatos*. Leggasi la dotta Epistola che Valesio scrisse sopra questo soggetto, la quale va dietro l'Istoria Ecclesiastica di Eusebio Cesariense; e quanto dottamente trattonne Giuseppe Binghamo (**).

(*) Sal. 115, tom. 3.

(**) *Orig. Eccl.*, lib. 8, c. 1, § 8 e 9.

di Diocleziano, e tanti altri cimiteri de' mártiri nell'altre province, che da poi, data la pace da Costantino alla Chiesa, furon da' fedeli scoverti e manifestati; ond'è che concorrendo alle tombe de' mártiri per devozione i popoli delle città convicine, si fossero in appresso que' luoghi frequentati, e renduti pieni d'abitatori, e costruttevi nuove terre e castelli: e quindi è nato che prendessero il nome di quel santo; e che oggi nel nostro reame le nuove terre non altronde s'appellino che da qualche santo lor tutelare (1).

In questi tempi cotanto turbati niuna esterior polizia ecclesiastica poteva certamente ravvisarsi in queste nostre province: i fedeli, per lo più nascosi e fuggitivi, e con tante turbolenze, se non di soppiatto non potevan attendere agli esercizi della lor novella religione. I vescovi badavano con molto lor pericolo alle sole conversioni, e praticando in città tutte gentili, secondo che la necessità gli astringeva, scorrevan or in una or in altra città; tanto era lontano che potessero pensare al governo politico delle lor chiese.

Per queste cagioni niuna mutazione o cambiamento potè recarsi nella polizia dell'Imperio, e tanto meno in queste nostre province a tali tempi, per la nuova religione cristiana. Le città eran tutte gentili, gentile era la religione che pubblicamente si professava, i magistrati, le leggi, i costumi, i riti tutti. I Cristiani eran riputati come pubblici inimici, perturbatori dello Stato, e co-

(1) Pellegrino Camillo, in *Falcon. Benev.*, p. 179.

me tali fuori della Repubblica: le loro adunanze severamente proibite; non potevan aver collegi separati, non potevan le lor chiese posseder cosa alcuna. Tutte le città di queste nostre province, ancorchè nelle medesime molti Cristiani vivessero di nascosto, e tuttavia il numero de' fedeli crescesse, eran gentili, ed il gentilesimo era pubblicamente professato. Ciascuna città, governandosi ad esempio di Roma, e molte da' magistrati romani, si studiava anche nella religione imitare il suo capo: e ciò non pur facevano i municipii, le colonie e le prefetture, ma anche le città federate, che maggior libertà avevano.

§ III.

Napoli, siccome tutte l'altre città di questo regno erano universalmente gentili.

Napoli non già, come altri crede, divenne tutta intera cristiana fin dal primo dì della predicazione che dicesi esservi stata fatta da san Pietro. Ben è probabile che alcuni de' Napoletani abbracciasser incontanente la fede di Cristo, e con molta cautela seguendo il lor vescovo Aspreno, vivessero occulti in tal credenza; ma tutto il resto era idolatra, e questo culto veniva pubblicamente professato: anzichè fra le città greche di queste nostre regioni, Napoli fu certamente la più superstiziosa e la più attaccata agli errori degli Etnici ed all'antica sua religione. Aveva varie Deità e pubblici templi a varii Dii dedicati:

ad Eumelo, suo patrio Dio; ad Ebone (1), che, per l'aggiunto se gli dava di chiarissimo, ovvero risplendentissimo Dio, si crede lo stesso che Apollo, ed era ancor detto Dio Mitra; a Castore e Polluce, a Diana, a Cerere, ed a tanti altri Numi. Ebbe altresì le fratríe (come s'è già notato) dedicate non solamente a' suoi patri Dii, ma anche agli eroi, dove ne' privati templi in quelle costrutti sacrificavasi dalle famiglie che quivi si raunavano. Infiniti eran ancora i giuochi che per celebrare con maggior pompa e solennità le lor feste in questa città si facevano, e rinomati tanto, che tiravan dalle più remote parti gli spettatori: famosissimi fra i quali eran i giuochi lampadici, celebrati con tanto studio e maestría, che invogliavano gli stessi Cesari ad esserne spettatori: nè inferiori ammiravansi i festeggiamenti al tempio di Cerere presso alla marina, onde perciò questa Dea vien da Stazio nomata *Actia Ceres* (2).

Vanamente credono alcuni che in Napoli cessassero queste festività e questi tempii, tantosto che fuvvi da san Pietro predicato il Vangelo. Imperocchè è manifesto che vi si mantenner quelli per molto spazio da poi. Stazio, che scrisse sotto Domiziano, nelle sue Selve ed altrove fa di que-

---

(1) Macrobio, *Saturnal.*, lib. I, c. 18. - Tutini, dell'Origine de' Seggi, c. 19.

(2) Strabone (*), parlando di un tempio d'Apollo posto presso alla marina nel littorale Ambracio, lo chiamò pure così: *Actii (quasi litoralem diceres) Apollinis Templum*.

(*) *Rer. Geog.*, lib. 7.

ste feste e di questi giuochi frequente menzione. Più scioccamente ancora si sono altri persuasi che nel ginnasio, il qual era in Napoli dedicato ad Ercole, vi si facessero esercizi di lettere, e che fosse stato onorato da Ulisse, come ascoltatore; quasi che in mezzo a que' tanti suoi lunghi e faticosi errori se gli fosse svegliato l'appetito di mettersi in Napoli ad apprender lettere. Era il ginnasio instituito per esercitarvi il corpo nel corso, nel cesto, nelle lotte, e negli altri giuochi ginnici ed atletici: e tanto celebre ed illustre era questo ginnasio per lo rado e stremo valore degli atleti, che non solamente tirava a sè peregrini di remotissimi paesi, ma (ch'è più notabile) fino gli stessi imperadori, i quali portavansi spesso in questa città, e godevan d'esserne spettatori insieme e spettacolo. Fu tal ginnasio favorito da Augusto, da Tiberio, da Caligola, da Claudio, ed assai più da Nerone: Tito ne fu sommamente vago, ed abbattuto dal tremuoto, il rifece: l'onoraron ancora Domiziano, Traiano, Adriano, M. Aurelio il filosofo, Commodo, Settimio ed Alessandro Severo, e quasi tutti gl'imperadori che a Costantino precederono. Venendo dunque Napoli, a cagion di tali spettacoli, cotanto da questi imperadori frequentata, la più parte de' quali essendo stati nemici fieri, ed acerbi e crudelissimi persecutori della cristiana religione, qual mai potrà persuadersi che questa città, dopo il passaggio di san Pietro per Roma, avesse il gentilesimo deposto, e pubblicamente abbracciata la religione cristiana e professata? Non i costumi de' Napoletani, tenacissimi del culto de' loro patri Dii;

non le frequenti dimore de' romani imperadori in questa città; non il costoro mortal odio contro de' Cristiani il possono certamente persuadere; ma ben più tosto chiaramente convincono il contrario, e ne dimostrano quanto grave errore sia stato il credere che in Napoli non vi furon martiri, quando è indubitato, siccome nemmen potè negarlo lo stesso P. Caracciolo, che ve n'ebbero, e molti e spessi; ed il cardinal Baronio (1), favellando de' santi Fausto e Giulita, rapporta in Napoli essere stati martoriati. Conciossiachè la città, quantunque creder si volesse che come federata non fosse stata sottoposta a' romani editti, era ella nondimeno per sè stessa idolatra, onde acerbissima nemica de' Cristiani; e tali parimente eran coloro che ne ministravano il governo. Anzi per la gran superstizione de' Napoletani, e per la somma loro venerazione verso i patrii numi, eziandio dappoichè Costantino M. diede la pace alla Chiesa, si penò gran tempo innanzi che il *falso* culto potesse interamente abolirvisi; siccome in altre città dell'Imperio altresì ed in Roma stessa fino a' tempi degl' imperadori Arcadio ed Onorio, prìncipi religiosissimi e risoluti di sterminare nell'Imperio l'idolatria, non vi si potè affatto estinguere. Ed è tutta mal tessuta favola ciò che narrasi delle tante chiese ed altari in Napoli eretti da Costantino M., come chiaro vedrassi ne' seguenti libri di quest'istoria. Onde a ragione, reputò il Giordano, seguitato dal Tu-

(1) Baronio, *Annot. ad Mart.*, 15 *maii*. - Pietro Lasena, Ginnasio Napolitano, cap. 6.

Nell'altre province, e più in quelle d'Oriente, poteva un poco meglio ravvisarsi la polizia ecclesiastica, e professarsi con più libertà la cristiana religione, come quelle dove le persecuzioni non furon cotanto rabbiose e feroci; ma non per tutto ciò recossi alterazione alcuna allo stato civile, o altro cambiamento; imperocchè, come perseguitata e sbandita dall'Imperio, non poteva pubblicamente ritenersi, e molto meno professarsi.

§ IV.

Gerarchia ecclesiastica e sinodi.

Non conobbe la Chiesa in questi tre primi secoli altra gerarchia nè altri gradi, se non di vescovi, preti e diaconi. I vescovi, c'avevan la soprantendenza, e a' quali tutti gli ordini della Chiesa ubbidivano, col loro sommo zelo e carità, se per avventura divisione alcuna scorgevan tra' fedeli, tosto la componevano, e sedevano gli animi perturbati. La carità era uguale così negli uni che negli altri; ne' primi di servirsi con moderazione della loro preminenza, ne' secondi d'ubbidir loro con intiera rassegnazione. Se occorreva deliberarsi affare alcuno di momento intorno alla religione, acciocchè si mantenesse fra tutte le chiese una stabile concordia e legame, e non fosse l'una discordante dall'altra, solevan i vescovi infra di loro comunicar ciò che accadeva, e per mezzo di messi o di lettere, che chiamavan *formate*, mantenevan il commercio; e così tutti uniti con istretto nodo, rappresentanti la Chiesa uni-

versale, si munivano contra le divisioni e scismi che mai avessero potuto insorgere (1)

Quando lor veniva fatto, e le persecuzioni davan qualche tregua, sicchè avesser potuto da varie città unirsi insieme in una, raunavansi essi ne' sinodi per far delle decisioni sopra la vera fede, per regolar la polizia e' costumi de' Cristiani, ovvero per punire i colpevoli, e deliberavano ciò che altro occorreva; seguitando in ciò l'orme degli apostoli, e di san Pietro, lor capo, il quale in Gerusalemme, ragunati i fedeli, tenne concilio, che fu il primo, detto perciò Gerosolimitano, e che negli Atti degli apostoli fu da san Luca inserito (2).

Nel secondo secolo, quando erasi più disseminata la religione, così nelle province d'Oriente, come d'Occidente, si tennero altri sinodi. I primi furono nell'Asia, nella Siria e nella Palestina. In Occidente ancora cominciaron in questo secolo, essendosene in Roma e nella Gallia tenuti contra l'eresie di Montano, de' Catafrigi, e per la controversia pasquale (3).

Nel terzo secolo si fecero più spessi in Roma contro Novato e' suoi seguaci, ma più nell'Asia e nell'Affrica.

§ V.

De' regolamenti ecclesiastici.

Non ebbe la Chiesa ne' primi tempi altri regolamenti, se non quelli ch'erano della Scrittura

---

(1) Grozio, *de imp. sum. pot.*, c. 11, n. 8.
(2) *Act.*, cap. 15.
(3) Von Mastricht, *de or. et. pr. Jur. Can.*, cap. 1. - Doujat, *hist. jur. can.*, par. 1, cap. 1.

santa; nè altri libri erano conosciuti: da poi, per l'occasione de' Concili tenutisi, furon alcuni altri regolamenti in quelli stabiliti, onde erano le chiese di quelle province governate.

Questi non eran che regolamenti appartenenti alla disciplina della Chiesa, non essendo stato giammai negato al sacerdozio il conoscimento delle differenze della religione, ed il far regolamenti appartenenti alla lor disciplina. Anche a' sacerdoti del paganesimo era ciò lecito di fare; ed era diritto comune così di Romani come di Greci, che ogni comunità legittima conoscesse de' suoi propri negozi, e vi facesse de' regolamenti. Caio, nostro giureconsulto, favellando di simili comunità e collegi, dice: *His autem potestatem facit lex, pactionem quam velint, sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant;* e rapporta una legge di Solone, nella quale lo stesso era stabilito fra' Greci (1). Giovanni Doujat (2) e Dupin (3), gran teologo di Parigi, insegnarono che la Chiesa non solamente abbia tal autorità per diritto comune, per cui ciascuna società dee aver qualche forma di governo per mantenersi senza confusione e disordini, e per potervi stabilire dei regolamenti; ma che fu anche da Cristo conceduta agli apostoli questa potestà di far de' canoni appartenenti alla disciplina della Chiesa; es-

---

(1) *L. Sodales.* 4, *D. de Colleg.* - Vedi Desiderio Heraldo, *observat. et emend. lib.*, c. 42. - Salmasio, *observat. ad Jus Attic. et Rom.*, cap. 4.

(2) Doujat, *Hist. du Droit canonique*, part. I, cap. I.

(3) Dupin, *de ant. Eccl. disc.*, dissert. I.

sendo indubitato che N. S. diede autorità a' suoi apostoli e loro successori di governare i fedeli in tutto ciò che riguarda la religione, così circa il rischiarimento de' punti della fede, come intorno alla regola de' costumi. E questi furon i primi fondamenti ed i principi onde trasse origine la ragion canonica, la quale da poi col lungo correr degli anni, emula della ragion civile, maneggiata da' romani pontefici, ardì non pur pareggiare, ma interamente sottomettersi le leggi civili; tanto che dentro un imperio medesimo, contra tutte le leggi del governo, due corpi di leggi diverse si videro, intraprendendo l'una sopra l'altra. Origine che fu ne' seguenti secoli delle tante contese giurisdizionali e de' tanti cangiamenti dello stato politico e temporale dell'Imperio e di queste nostre province, come nel corso di quest'istoria partitamente si conoscerà.

In questi primi secoli però niuna alterazione recaron alla polizia dell'Imperio tali regolamenti: essi eran solamente ristretti per le differenze della religione, ed a ciò che concerneva il governo delle chiese e la lor disciplina; nè delle cose civili e dell'Imperio s'impacciavano, lasciando tutto intero a' principi il governo della Repubblica, come prima.

§ VI.

Della conoscenza nelle cause.

Ebbe ancora la Chiesa in questi tempi, come cosa attenente alla sua disciplina, la censura e correzion de' costumi fra' Cristiani. Se qualche

fedele, deviando dal diritto cammino, inciampava in qualche eresia, ovvero per qualche pubblico e notorio peccato scandalizzava gli altri, era prima secretamente ripreso, perchè si ravvedesse; se non s'emendava, denunciavasi alla Chiesa, cioè al vescovo e presbiterio co' fedeli, dalla quale era la seconda volta ripreso; e se per fine ciò non ostante s'ostinava nell'errore e nella libertà del vivere, era scacciato dalla loro comunione, ed avuto come tutti gli altri Gentili e Pubblicani, privandolo di tutto ciò che dava la Chiesa a' suoi fedeli, e il lasciavan nella società civile con gli altri Gentili; nè se non dopo un vero pentimento ed una rigorosa penitenza, veniva di nuovo ammesso nella loro comunione.

Questa correzion di costumi, durante lo stato popolare di Roma, risedeva presso a' censori, chiamati perciò *magistri morum*, i quali avevan potere di notar d'ignominia ogni sorta di persone per li casi di cui la giustizia non avea costume d'inquirere, come saggiamente e ben a lungo tratta Bodino. Instituto certamente assai commendevole, il quale, essendo mancato sotto gl'imperadori, fu rilevato da' primi Cristiani, che per mezzo di questa censura mantenevansi in una singolar purità di costumi, come testimonia Plinio de' Cristiani de' suoi tempi: ed è quello che dice Tertulliano nel suo Apologetico, parlando dell'assemblee della Chiesa: *Ibidem*, dice egli, *exhortationes, castigationes et censura divina*. Ond'è ch'essi chiamarun il capo di ciascuna chiesa *Episcopon*, come che significasse inspettor dei costumi della sua chiesa: per la qual cosa le sco-

muniche ed altre pene della Chiesa sono chiamate ancor oggi censure ecclesiastiche: materia che richiederebbe più lungo discorso, ma quello di Bodino può supplire.

Erasi ancora in questi tempi introdotto costume fra' Cristiani di sottomettere le loro differenze al giudicio della Chiesa, a fine di non piatire avanti a' giudici pagani, secondo il precetto di san Paolo nella prima a' Corinti. Talmente che si vede in Tertulliano, in Clemente Alessandrino ed in altri autori di questi tempi, che coloro i quali, non volendovisi sottomettere, facevan litigare i Cristiani dinanzi a' magistrati gentili, erano riputati presso che infedeli, o almeno cattivi Cristiani: ma questi giudìci che davansi da' vescovi, non eran che pareri arbitrali, nè obbligavan i litiganti che per onore; come allorchè persone ragguardevoli intromettonsi alla composizione di qualche differenza. Del rimanente nè eran costretti a sottomettervisi, nè, proferito il parere, potevan essere astretti ad eseguirlo, lasciando loro la libertà di ricorrere a' magistrati secolari.

Sopra queste tre sole occorrenze prese la Chiesa a conoscere nel suo cominciamento: ciò sono, sopra gli affari della fede e della religione, di cui ella giudicava per forma di polizia; sopra gli scandali e minori delitti, di cui ella conosceva per via di censura e di correzione; e sopra le differenze fra' Cristiani che a lei riportavansi, le quali decideva per forma d'arbitrio e di caritatevole composizione. Donde si vede che gli ecclesiastici non avevan quella cognizione perfetta

che nel diritto chiamasi *giurisdizione;* ma la loro giustizia era chiamata *notio, judicium, audientia,* non giammai *jurisdictio.*

§ VII.

Elezione de' ministri.

Era ancor cosa appartenente alla disciplina della Chiesa di fornirla de' suoi ministri: e Dupin (1) scrisse essere stata da Cristo conceduta anche questa potestà agli apostoli di sostituire nelle chiese i loro successori, cioè i vescovi, i preti ed altri ministri. Ed in vero gli apostoli, come si raccoglie dall'istorie sacre (2), in molti luoghi ordinaron i vescovi, e gli lasciaron al governo delle chiese ch' essi aveano fondate. Ma da poi mancati gli apostoli, quando per la morte d'alcun vescovo rimaneva la Chiesa vacante, si procedeva all'elezione del successore; ed allora si chiamavan i vescovi più vicini della medesima provincia, almeno al numero di due o di tre; ch'era difficile in questi tempi il tener Concili numerosi, se non negl'intervalli delle persecuzioni; ed alle volte le sedi delle chiese restavano gran tempo vacanti; e quelli, unendosi insieme col presbiterio e col popolo fedele della città, procedevan all'elezione (3). Il popolo proponeva le persone che desiderava s'eleggessero, e ren-

---

(1) Dupin, *de ant. Eccl. disc.*, diss. 1.
(2) *Act.* 14, v. 23. - II *ad Corinth.* 8, vers. 19.
(3) *Can. sacrorum*, dist. 63 - *Can. quanto, can. nosce, ead. dist.*

deva testimonianza della vita e costume di ciascuno, e finalmente, unito col clero e i vescovi presenti, acconsentiva all'elezione, onde tosto il nuovo eletto era da' vescovi consecrato. Alcune volte il clero ed il popolo avean nell'elezioni maggiore o minor parte, poichè in alcune esponevano solamente i loro desidèri, e rendevan le testimonianze della vita e costumi; in altre s'avanzavano ad eleggere (1), come accadde nell'elezione di san Fabiano, vescovo di Roma, che, al riferir d'Eusebio, fu eletto a viva voce di popolo, il quale aveagli veduta sul capo fermarsi una colomba. Il che quando accadeva, ed i vescovi lo stimavan conveniente, era da essi l'elezione approvata ed ordinato l'eletto: e nell'istesso tempo si faceva l'elezione e la consecrazione, ed i medesimi vescovi erano gli elettori e gli ordinatori. Nè vi si ricercava altro; imperciocchè in questi tre primi secoli non era stata ancor dichiarata da' canoni la ragion de' metropolitani sopra l'ordinazioni de' vescovi della loro provincia, come fu fatto da poi nel quarto secolo, di che tratteremo nel libro seguente, quando dell'esterior polizia ecclesiastica del quarto e quinto secolo ci tornerà occasione di favellare.

Questa in brieve fu la disciplina ecclesiastica intorno all'elezioni de' vescovi di questi tre primi secoli, secondo si ravvisa dall'epistole di san Clemente papa, e di san Cipriano, scrittore del

---

(1) Cironio, in cap. I *de restitut. spoliat.* - Pietro de Marca, *de Concord.*, lib. 8, c. 2, § 2.

terzo secolo (1). L'elezione de' preti e de' diaconi s'apparteneva al vescovo, al qual unicamente toccava l'ordinazione, ancorchè nell'elezione il clero ed il popolo v'avessero la lor parte.

§ VIII.

Beni temporali.

Non furon nella Chiesa in questi primi tempi tante facoltà e beni, sicchè dovesse molto badare all'amministrazione e distribuzione de' medesimi, e stabilire anche sopra ciò suoi regolamenti. Ne' suoi principi non ebbe stabili, nè peranche decime (2) certe e necessarie: i beni comuni delle chiese non consistevano quasi che in mobili, in provvigioni da bocca ed in vestimenti, ed in danaio contante, che offerivano i fedeli in tutte le settimane, in tutti i mesi, o quando volevano, atteso che non vi era cos' alcuna di regolato nè di forzato in quelle offerte. Quanto agl'immobili, le persecuzioni non permettevano di acquistarne, o vero di lungo tempo conservargli. I fedeli volontariamente davan oblazioni e primizie, per le quali fu destinata persona che le conservasse, e ne' tempi di Cristo salvator nostro ne fu Giuda il conservatore: ma non v'era altro uso delle medesime, se non che di servirsene per loro bisogni d'abiti e per vivere, e tutto il di più che sopravanzava, distribuivasi a' poveri della città.

---

(1) San Cipriano, ep. 33.

(2) Tertulliano, *Apolog.*, *Nam nemo compellitur, sed sponte confert.* - Dupin, *ad Cens. in Bibl.*, t. 6 in fine, c. 3, § 13.

Quest'istesso costume, dopo la morte del nostro Redentore, serbarono gli apostoli, i quali tutto ciò che raccoglievan da' fedeli, che per seguirgli si vendevan le case ed i poderi, offerendone ad essi il prezzo, riponevan in comune: e non ad altr'uso, come s'è detto, del denaro si servivano, se non per somministrare il bisognevole a loro medesimi, ed a coloro che destinavano per la predicazione del Vangelo, e per sostentare i poveri e bisognosi de' luoghi dove scorrevano. E crescendo tuttavia il numero de' fedeli, crescevano per conseguenza l'oblazioni; e quando essi le vedevano così soprabbondanti che non solamente bastavan a' bisogni della chiesa d'una città, ma sopravanzavano ancora, solevan anche distribuirle nell'altre chiese delle medesime province, e sovente mandarle in province più remote, secondo l'indigenza di quelle ricercava. Così osserviamo nella Scrittura che san Paolo, dopo aver fatte molte raccolte in Macedonia, in Acaia, Galazia e Corinto, soleva mandarne gran parte alle chiese di Gerusalemme. E dopo la morte degli apostoli, il medesimo costume fu osservato da' vescovi loro successori. Da poi fu riputato più utile ed espediente che i fedeli non vendessero le loro possessioni, con darne il prezzo alle chiese; ma che dovessero ritenersi dalle chiese stesse, acciocchè da' frutti di quelle e dall'altre oblazioni si potesse sovvenire a' poveri ed a' bisogni delle medesime. Ed avvenga che l'amministrazione appartenesse a' soli vescovi, nulla di manco costoro, intenti ad opere più alte, alla predicazione del Vangelo e conversion de' Gentili, lasciavan il

pensiero di dispensar li danai a' diaconi: ma non per ciò fu mutato il modo di distribuirgli, poichè una porzione si dispensava a' sacerdoti e ad altri ministri della Chiesa, i quali per lo più vivean tutti insieme ed in comunità, e l'altra parte si consumava per gli poveri del luogo.

In decorso di tempo, nel pontificato di papa Simplicio, intorno all'anno 467, essendosi scoverta qualche frode de' ministri nella distribuzione di queste rendite, fu introdotto che di tutto ciò che si raccoglieva dalle rendite e dall'oblazioni, se ne facessero quattro parti, l'una delle quali si serbasse per li poveri, l'altra servisse per li sacerdoti ed altri ministri della Chiesa, la terza si serbasse al vescovo per lui e per li peregrini che soleva ospiziare, e la quarta, cominciandosi già ne' tempi di Costantino M. a costruire pubblici templi, e farsi delle fabbriche più sontuose, e ad accrescersi il numero degli ornamenti e vasi sacri, si spendesse per la restaurazione e bisogni de' medesimi. Nè questa distribuzione fu in tutto uguale; poichè se li poveri erano numerosi in qualche città, la lor porzione era maggiore dell'altre; e se i templi non avean bisogno di molta reparazione, era la lor parte minore.

Ecco in breve qual fosse la polizia ecclesiastica in questi tre primi secoli della Chiesa, che, in sè sola ristretta, niente alterò la polizia dell'Imperio, e molto meno lo stato di queste nostre province, nelle quali per le feroci persecuzioni a pena era ravvisata. In diverso sembiante la riguarderemo ne' secoli seguenti, da poi che Co-

stantino le diede pace; ma assai mostruosa e con più strane forme sarà mirata nell'età men a noi lontane, quando, non bastandole d'aver in tante guise trasformato lo stato civile e temporale dei principi, tentò anche di sottoporre interamente l'Imperio al sacerdozio.

LIBRO SECONDO

Il principio del quarto secolo dell'umana Redenzione, ed il decorso de' seguenti anni vien a recare nel romano imperio sì strane revoluzioni, che, mostruosamente deformato nel suo capo e nelle membra, prendendo altri aspetti e nuove forme, più non si riconosce per quello che già fu. Ecco che, mancato ogni generoso costume, i Romani, dati in preda agli agi ed alle morbidezze, da forti e magnanimi, renduti effemminati e deboli; da gravi, severi ed incorrotti, pieni di ambizione e di dissolutezze. Vedesi perciò snervata e scaduta la militar disciplina; e quell'armi che prima avean portato il terrore e le vittoriose insegne fin agli ultimi confini del mondo, divenire cotanto vili ed imbelli, che non vaglion più a reprimer le forze di quelle medesime nazioni delle quali esse tante e tante volte avevan gloriosamente trionfato; ma con eterna lor ignominia cedendo e lasciandosi vergognosamente vincere, ne vien in brieve l'Imperio tutto fracassato e miseramente trafitto. Vedesi la Pannonia, la Rezia, la Mesia, la Tracia e l'Illiria soggiogate dagli Unni; le Gallie perdute; le Spagne da' Van-

dali e da' Goti manomesse; l'Africa già occupata da' Vandali, la Brettagna da' Sassoni; e l'Italia, regina delle province, da' Goti già debellata e vinta, e Roma stessa saccheggiata e distrutta. Nè miglior fortuna ebbero col correr degli anni le cose de' Romani in Oriente. Vedesi la Siria, la Fenicia, la Palestina, l'Egitto, la Mesopotamia, Cipro, Rodi, Creta e l'Armenia occupate da' Saracini. Ecco perduta l'Asia Minore. Ecco finalmente tutte debellate e vinte le province dell'imperio romano.

Vedesi nel cader dell'Imperio declinare ancor le lettere e le discipline tutte. Comincia la giurisprudenza a perdere quel suo lustro, e quella dignità in cui per sì lungo corso d'anni l'avevan mantenuta e conservata tanti preclarissimi giureconsulti, il favor de' principi, la sapienza delle loro costituzioni, la prudenza de' magistrati, la dottrina de' professori, e l'eccellenza dell'accademie. Più non s'udiranno i nomi di Papiniano, di *Paolo*, o d'Africano: tacquero questi oracoli, nè altri responsi per l'avvenire ci saran dati dai loro successori; i quali, d'oscura fama essendo, maggior peso non s'addossarono, che d'insegnare nelle accademie ciò che que' maravigliosi spiriti avean lasciato delle loro illustri fatiche. E pure di queste (tanto calamitosi e lagrimevoli tempi succederono) appena una rada ed oscura notizia a' posteri n'era pervenuta, la quale sarebbesi eziandio in tutto certamente spenta, se la prudenza di Valentiniano III non fosse opportunamente con le sue costituzioni accorsa al riparo. E vedesi ancora la scienza delle leggi, che

prima era solamente professata da' maggiori lumi della città di Roma, vilmente maneggiata e ridotta ad esser mestiere de' più vili uomini del mondo.

Non si leggeranno più con ammirazione e stupore quelle prudenti e savie costituzioni de' principi, con tanta eleganza e brevità composte; ma da ora avanti prolisse e tumide, e più convenienti ad un declamatore che ad un principe, da non paragonarsi di gran lunga colle prime nè per eloquenza, nè per gravità, nè per prudenza civile.

I magistrati, perduta quella severità e dottrina, prenderanno altri nomi, e co' nuovi nomi, nuovi costumi ancora: da incorrotti, venali; da sapienti e gravi, ignoranti e leggieri; da moderati, ambiziosi: ed alla fine ripieni di tanta rapacità e dissolutezza, che se la prudenza di Costantino, di Valentiniano e d'alcuni altri principi di quando in quando non avesse repressa la loro venalità ed ambizione per mezzo di molti editti (1) che pubblicarono a questo fine, più gravi ed enormi disordini avrebbon infallibilmente partorito.

L'accademie già per l'ignoranza de' professori e per li pravi costumi de' giovani rendute inutili e piene di sconcerti: i giovani, dati già in braccio a' lussi, agl'intemperati conviti, a' giuochi, agli spettacoli, alle meretrici, ed a mille altre sceleratezze, di rado le frequentavano; tanto che sa-

---

(1) Si leggono sotto il tit. *de offic. Rect. Provin.* nel Cod. Teodos.

rebbon affatto mancate, se la provvidenza di Valentiniano il Vecchio non fosse stata presta a darvi riparo con quelle sue undici leggi accademiche che in Roma ad Olibrio, prefetto di quella città, dirizzò nell'anno 370.

Tante e sì strane mutazioni non solamente alla corrotta disciplina ed a' depravati costumi deon attribuirsi, ma ancora a quella nuova divisione e nuova forma che a Costantino piacque di dare all'imperio romano. Egli fu il primo che volle recare ad effetto ciò che Diocleziano avea prima tentato, di divider l'orbe romano in due principali parti, e di uno far due imperii (1). Imperocchè, quantunque fossero stati innanzi più imperadori talora a regnare insieme, nientedimeno non feron fra di loro giammai divisione alcuna; nè l'Imperio, o le province, nè le legioni furon a guisa d'eredità mai partite. Costantino fu il primo che, come dice Eusebio (2), divise tutto l'imperio romano in due parti, *quod quidem numquam antea factum esse memoratur*. Perciò pose tutto il suo studio a fondar nell'Oriente Costantinopoli, ed impiegò per quest' opera tutta la sua magnificenza e tutto il suo potere, acciocchè emula di Roma fosse, come questa capo nell'Occidente, così quella nell'Oriente (3). Divise pertanto l'Imperio in orientale ed occidentale, assegnando a ciascuno le sue province. Tutte quelle province orientali oltramarine che sono dallo stretto della Propontide insino alle bocche

(1) Pagi, Dissert. *de Consulibus*, pag. 79.
(2) Eusebio, l. 9, cap. 17. - Valesio, *ibidem*.
(3) Gutero Giacomo, *de off. domus Aug.*, lib. I, cap. 45.

del Nilo, l'Egitto, l'Illirico, l'Epiro, l'Acaia, la Grecia, la Tessaglia, la Macedonia, la Tracia, Creta, Cipro, tutta la Dacia, la Mesia, e l'altre province di quel tratto, all'imperio orientale ed alla città di Costantinopoli, suo capo, le sottopose, e sotto più diocesi comprese. All'imperio occidentale ed alla città di Roma lasciò le Spagne, la Brettagna, le Gallie, il Norico, la Pannonia, le province della Germania, la Dalmazia, tutta l'Africa e l'Italia; disponendole in guisa che due imperadori potessero regger l'Imperio, l'uno nell'Occidente, l'altro nell'Oriente. Divise parimente il senato; e que' senatori ch'eran eletti dalle province dell'imperio occidentale, volle che rimanessero in Roma; quelli d'Oriente, in Costantinopoli: e lo stesso stabilì de' consoli. Diede a Costantinopoli, come a Roma, il prefetto con uguali preminenze e privilegi; e tutte le parti dell'Imperio in altra guisa distinse. La qual nuova divisione è di mestiere qui distintamente rapportare, poichè gioverà non solamente per ben intendere la spezial polizia e stato temporale di queste nostre province, ma servirà ancora in appresso per capire con maggior chiarezza la polizia ecclesiastica, e come siasi, in quella maniera che oggi si vede, introdotta nell'Imperio ed in questo nostro reame.

CAPO I.

Disposizione dell'Imperio sotto Costantino M.

Costantino adunque dubitando, per l'esempio de' suoi predecessori, del troppo potere del pre-

fetto pretorio, che sovente s'avea usurpato l'Imperio, divise il suo ufficio in quattro parti, e questo fu per moltiplicazione, facendo quattro prefetti; e con ciò venne a dividersi tutto l'orbe romano in quattro climi, ovvero tratti. Questi abbracciavano un immenso spazio di cielo e di terra, e dentro i loro confini più diocesi si comprendevano (1); e furono l'Oriente, l'Illirico, le Gallie e l'Italia, a' quali diede quattro rettori, che con nome antico, ma di nuova amministrazione, chiamò prefetti al pretorio. E noi abbiam collocata in ultimo luogo l'Italia, perchè in essa dovremo fermarci.

ORIENTE

Sotto la disposizione del prefetto pretorio dell' Oriente pose cinque diocesi; ed erano l'Oriente, l'Egitto, l'Asiana, la Pontica e la Tracia: le quali diocesi, secondo è manifesto dal Codice Teodosiano, e dagli atti d'alcuni antichi Concili, in questi tempi componevansi di più province (2).

1.° Nella diocesi d'Oriente, capo della quale era la città d'Antiochia, erano quindici province: I.ª Palestina prima; II.ª Palestina seconda; III.ª Fenicia prima; IV.ª Siria; V.ª Cilicia; VI.ª Cipro; VII.ª Arabia; VIII.ª Isauria; IX.ª Palestina salutare; X.ª Fenicia del Libano; XI.ª Eufratense; XII.ª Siria

(1) Gutero Giacomo, *de off. domus August.*, c. 6.

(2) Pietro de Marca, *de Patriar. Constant. inst.* - Dupin, *de antiq. Eccl. disc.*, disser. 2, § 8. - L. 9 *Cod. Theod. de legatis*. - L. 3, *C. Th. de equor conlat.* - Balsamone Teodoro, in cap. 9 *Concil. Chalcedon.*

salutare; XIII.ª Osdroena; XIV.ª Mesopotamia; XV.ª Cilicia seconda.

2.° Nella diocesi dell'Egitto, il cui capo era Alessandria, eran sei province: I.ª la Libia superiore; II.ª la Libia inferiore; III.ª la Tebaide; IV.ª l'Egitto; V.ª l'Arcadia, VI.ª l'Augustanica.

3.° Nella diocesi Asiana, capo essendo Efeso, erano dieci province; I.ª Panfilia; II.ª Ellesponto; III.ª Lidia; IV.ª Pisidia; V.ª Liçaonia; VI.ª Frigia pacaziana; VII.ª Frigia salutare; VIII.ª Licia; IX.ª Caria; X.ª L'isole di Rodi, Lesbo e le Cicladi.

4.° Undici province ebbe la Pontica, cui capo era Cesarea, e queste furono: I.ª Paflagonia; II.ª la Galazia; III.ª Bitinia; IV.ª Onoriade; V.ª Cappadocia prima; VI.ª Cappadocia seconda; VII.ª Ponto polemoniaco; VIII.ª Elenoponto, IX.ª Armenia prima; X.ª Armenia seconda; XI.ª la Galazia salutare.

5.° La Tracia, della quale prima ne fu capo Eraclea, da poi Costantinopoli, si componeva di sei province: I.ª l'Europa; II.ª Tracia; III.ª Emimonto; IV.ª Rodope; V.ª Mesia seconda; VI.ª Scizia.

ILLIRICO

Sotto l'amministrazione del prefetto pretorio dell'Illirico erano due diocesi: la Macedonia e la Dacia.

1.° La Macedonia, di cui fu capo Tessalonica, si componeva di sei province: I.ª Acaia; II.ª Macedonia; III.ª Creta; IV.ª Tessaglia; V.ª Epiro vecchio ed Epiro nuovo; VI.ª parte della Macedonia salutare.

2.° La Dacia, di cinque: I.ª la Dacia mediterranea; II.ª la Dacia ripense; III.ª Mesia prima;

IV.ª Dardania; V.ª Prevalitana e parte della Macedonia salutare.

GALLIE

Sotto l'amministrazione del prefetto pretorio delle Gallie erano tre diocesi: le Gallie, le Spagne e la Brettagna.

1.° La diocesi delle Gallie era composta da diciasette province; e furono: I.ª Viennense; II.ª Lugdunense prima; III.ª Germania prima; IV.ª Germania seconda; V.ª Belgio primo; VI.ª Belgio secondo; VII.ª l'Alpi marittime; VIII.ª l'Alpi pennine; IX.ª Massima sequana; X.ª Aquitania prima; XI.ª Aquitania seconda; XII.ª Novempopulana; XIII.ª Narbonense prima; XIV.ª Narbonense seconda; XV.ª Lugdunense seconda; XVI.ª Lugdunense turonia; XVII.ª Lugdunense senonica.

2.° Quella delle Spagne era composta di sette province: I.ª Betica; II.ª Lusitania; III.ª Galizia; IV.ª Tarraconense; V.ª Cartaginense; VI.ª Tingitana; VII.ª le Baleari.

3.° L'altra della Brettagna di cinque: I.ª Massima cesariense; II.ª Valentia; III.ª Britannia prima; IV.ª Britannia seconda; V.ª Flavia cesariense.

ITALIA

Finalmente sotto la disposizione del prefetto pretorio d'Italia erano tre diocesi: l'Italia, l'Illirico e l'Africa. La diocesi dell'Illirico, della quale Sirmio fu la principal città, era composta di sei province: I.ª Pannonia seconda; II.ª Savia; III.ª Dalmazia; IV.ª Pannonia prima; V.ª il Norico mediterraneo, VI.ª il Norico ripense. L'Africa, di

cinque: I.ª Africa, ove era Cartagine; II.ª Bizacena; III.ª Mauritania sitifense; IV.ª Mauritania cesariense; V.ª Tripolitana.

L'Italia fu divisa in diciasette province, siccome furon distinte sotto Adriano; e questa divisione durò nell'età più bassa infino a tempi di Longino: l'ordine delle quali, secondo si legge nel libro della *Notizia dell' Imperio* (che per comun parere non può dubitarsi che sia antichissimo, e composto a' tempi di Teodosio il Giovane), è questo che siegue: I.ª Venezia; II.ª Emilia; III.ª Liguria; IV.ª Flaminia e Piceno annonario; V.ª Tuscia ed Umbria; VI.ª Piceno suburbicario; VII.ª Campania; VIII.ª Sicilia; IX.ª Puglia e Calabria; X.ª Lucania e Bruzi; XI.ª Alpi Cozzie; XII.ª Rezia prima; XIII.ª Rezia seconda; XIV. Sannio; XV.ª Valeria; XVI.ª Sardegna; XVII.ª Corsica.

Paolo Warnefrido (1), diacono d'Aquileia, dà a quelle divers'ordine, perciocchè, per cagion d'esempio, la Liguria, che qui è posta nel terzo luogo, e l'Emilia nel secondo, le colloca nel secondo e nel decimo. Ma vi è fra loro una più notabile varietà, poichè Paolo, dividendo la provincia dell'Alpi in due province, chiamando l'altra Alpi appennine, accrebbe il numero con una di più di quelle che nella *Notizia* sono descritte, nella quale solamente il nome dell'Alpi cozzie si ritrova. Ma egli, come ben dice Camillo Pellegrino (2), par che abbia ciò fatto di suo proprio

---

(1) Paolo Diacono, *Hist. Longobard.*, lib. 2, cap. 11.
(2) Pellegrino Camillo, *Campania*.

arbitrio, poichè cita a favor suo la forma del ragionare d'Aurelio Vittore contra coloro che non le stimavan due, e non più tosto alcun imperial rescritto, il quale in questo proposito sarebbe stato il proprio e fermo autore in cui avrebbe avuto da appoggiare il creder suo; sicchè ancor di suo parere dovette mutar l'ordine suddetto, che molto meno importava.

Tutte queste province non sortiron una medesima condizione; imperocchè, avvegnachè tutte ubbidissero e stessero sotto la disposizione del prefetto pretorio d'Italia, avevan però altri più immediati amministratori, a' quali era particolarmente commesso il loro governo. Erano prima divise in due vicariati, uno detto di Roma, l'altro d'Italia. Nel vicariato di Roma erano dieci province: la Campagna, l'Etruria e l'Umbria, il Piceno suburbicario, la Sicilia, la Puglia e Calabria, la Lucania e Bruzi, il Sannio, la Sardegna, la Corsica e la Valeria. Nel vicariato d'Italia, il cui capo era Milano (1), furono sette province: la Liguria, l'Emilia, la Flaminia e Piceno annonario, Venezia, a cui da poi fu aggiunta l'Istria, l'Alpi cozzie e l'una e l'altra Rezia. Le prime erano sotto la disposizione del vicario di Roma, onde perciò si dissero anche province suburbicarie. Le seconde tenevansi sotto la disposizione del vicario d'Italia, e perciò da alcuni scrittori vengono semplicemente chiamate province d'Italia, distinguendole dall'altre, le quali, ancorchè racchiuse tra l'Alpi e l'uno e l'altro mare, e perciò

---

(1) Pietro de Marca, *de Concor.*, lib. 1, cap. 3, n. 12.

comprese nell'Italia (prendendo questo nome nella sua ampia significazione), nulla di meno ristrettamente province d'Italia eran nomate quelle che al vicario d'Italia ubbidivano, la cui sede era Milano. Così osserviamo negli Atti del Concilio di Sardica celebrato nell'anno 347, che correndo allor il costume di sottoscriversi i vescovi che intervenivano ne' Concili, non solamente col nome della propria città, ma anche della provincia, alcuni si sottoscrissero in questa maniera: *Januarius a Campania de Benevento. Maximus a Tuscia de Luca. Lucius ab Italia de Verona. Fortunatus ab Italia de Aquilea. Stercorius ab Apulia de Canusio. Securus ab Italia de Ravenna. Ursacius ab Italia de Brixia. Protasius ab Italia de Mediolano*, ec. E questo era perchè Verona, Aquileia, Ravenna, Brescia e Milano erano nelle province che al vicario d'Italia ubbidivano; ciò che non potea dirsi di Benevento, di Lucca e di Canosa, le quali erano nelle province del vicariato di Roma, non già del vicariato d'Italia (1).

Ebbero ancora queste province altri più immediati ufficiali, a ciascun de' quali era particolarmente il governo d'una provincia commesso; ma non erano d'un medesimo grado e condizione. Alcune eran dette consolari, perchè per loro moderatore sortirono un consolare, come furono Venezia, Emilia, Liguria, Flaminia e Piceno annonario, la Toscana e l'Umbria, il Piceno suburbicario e la nostra Campania. Altre si dissero cor-

(1) Pellegrino Camillo, diss. 2, *de Finib. Duc. Benev.*

rettoriali, perchè da' correttori, non già da'consolari, eran amministrate; le quali furono la Sicilia, la Puglia e Calabria, la Lucania e' Bruzi. E per ultimo alcune si nomarono presidiali, perchè a' présidi sottoposte; e queste furon l'Alpi cozzie, la Rezia prima e seconda, il nostro Sannio, Valeria, Sardegna e Corsica. Così i primi moderatori di queste province erano i prefetti pretorii, i secondi i vicari, gli ultimi, e i più immediati, eran i consolari, i correttori ed i présidi, dell'ufficio ed impiego de' quali è di mestiere che qui brevemente si ragioni.

CAPO II.

Degli ufficiali dell' Imperio.

I prefetti al pretorio eran quelli ne' quali, dopo i Cesari, s'univano i primi onori e le prime dignità dell'Imperio (1). A costoro si dava la spada dall'imperadore per insegna della loro grandissima autorità (2): sotto la cui amministrazione e governo erano più diocesi, e colle diocesi le tante province che le componevano. Avevan sotto di loro i vicari, i rettori delle province, i consolari, i correttori, i présidi, e tutti i magistrati di quelle diocesi alla cui amministrazione soprastavano. Essi dovevano con vigilanza attendere e provvedere a' difetti di questi magistrati (3), am-

(1) Gutero Giacomo, *de Off. domus Aug.*, lib. 2, cap. 1.
(1) Plinio, in *Paneg. ad Trajan.*
(2) Gutero Giacomo, lib. 2, cap. 2, *de Off. dom. Aug.*

monirgli, insinuar loro le leggi, ed in somma invigilare a tutte le loro azioni: i quali magistrati all'incontro a' prefetti dovevan ricorrere, riferire, e consigliarsi di ciò che di dubbio e scabroso loro veniva per le mani. Potevasi, oltre a ciò, da tutti i tribunali suddetti appellare a' prefetti pretorii, da' quali riconoscevansi le cause dell'appellazioni, e le coloro sentenze discusse o le rifiutavan, o l'ammettevano, senza che delle deliberazioni de' prefetti pretorii ad altra appellazione alcuna si dasse luogo, ma solamente alla retrattazione, che noi ora diciamo reclamazione (1).

A' prefetti per lo più gl'imperadori solevan dirizzare le loro costituzioni, affinch' essi le promulgassero per le province di lor disposizione. Avevano sotto la lor censura anche i proconsoli, e d'infinite altre prerogative eran adorni, delle quali dottamente scrissero Codino, Gottofredo e Giacomo Gutero (2). Furon, oltre a costoro, due altri prefetti destinati al governo delle due città principali del mondo, cioè Roma e Costantinopoli, sotto la disposizione de' quali eran i prefetti dell'annona, e molt' altri magistrati che alla cura e governo di quelle città sotto varii impieghi venivan destinati; de' quali non accade qui far parola.

Dopo i prefetti seguivan i proconsoli; dignità

---

(1) Gutero Giacomo, *loc. cit.*

(2) Codino, *de Off. aul. Const.* - Gottofredo, in *Not. PP.*, t. 6, *C. Th.* - Gutero Giacomo, *de Off. dom. Aug.*, lib. 2, cap. 1, 2, 3, 4.

pur illustre ed ornata dell' alte insegne delle scuri e de' fasci. Nell'Oriente ve ne furon due, cioè nell'Acaia e nell'Asia, ed alcune volte fuvvi il terzo in Palestina. Nell'Occidente solamente uno, e questo nell'Africa.

Tenevan il terzo luogo i vicari, inferiori a' proconsoli, ma di gran lunga superiori ed eminenti sopra tutt'altri magistrati. Questi, che tali si dissero perchè le veci e la persona de' prefetti rappresentavano; onde nell'antiche iscrizioni si chiamano *propraefecti*, erano preposti al reggimento dell'intere diocesi e delle province, delle quali si componevano. Soprastavano a' rettori ed agli altri magistrati inferiori. La loro principal cura era d'invigilare a' tributi ed all'annona, gastigar i disertori ed i vagabondi, e custodirgli infino che al principe se ne dêsse notizia (1). Non solamente giudicavano *ex ordine*, ma sovente *ex appellatione*, ed alcune volte anche *ex delegato* (2). Ebbero i vicari l'Asia, la Pontica, la Tracia, l'Oriente, la Macedonia, l'Africa, la Spagna, la Gallia e la Brettagna. Fuvvi ancora il vicario della città di Roma, sotto la cui disposizione erano, come s'è detto, alcune province d'Italia, che si dissero perciò province suburbicarie. Italia similmente ebbe il suo vicario, e del di lui governo furon alcun'altre province, onde province d'Italia propriamente si dissero. E tutti questi, per esser d'alto ed eminente grado, eran chiamati *judices majores* (3).

---

(1) Pietro de Marca, *de Patriarc. Const. instit.*
(2) Gutero Giacomo, in *Notitia*, tomo 6, *C. Th.*
(3) L. 5, *C. de off. Rect. provinc.* - Revardo, *Collect.* 3, 10. - Gottofredo, *ad L. unic., C. Th. de om. act. impetr.*

Sieguono in appresso gli ufficiali di minor grado, detti perciò *judices minores;* e fra questi il primo luogo era de' rettori delle province, a' quali il governo e l'amministrazione d'alcune d'esse era commessa. Questi erano sotto la disposizione del prefetto pretorio, al quale dagli atti di coloro potevasi appellare. Tenevan il *jus gladii;* e la lor principal cura era di spedir le liti tanto civili quanto criminali, ove della roba e della vita degli uomini si trattava, e d'invigilare che a' provinciali non si facesse ingiuria e danno dagli ufficiali minori; e perciò eran tenuti in certo tempo dell'anno a scorrere tutta la provincia, e non pur nelle città, ma in tutti i villaggi, per ricevere le querele de' provinciali, e con diligenza ricercar l'insolenze e disordini ivi accaduti, per darvi riparo. A costoro fu diretto da Costantino M. quell'aureo editto con cui si puniscono così severamente le venalità e rapacità de' giudici, che si legge nel Codice di Teodosio (1).

Sieguono in secondo luogo i consolari, a' quali il governo e l'amministrazione d'una sola provincia si commetteva. Questi eran in maggior dignità che i correttori ed i presidi; e per insegne tenevano ancor essi i fasci, ed erano distinti col nome di *clarissimi*. Solevano anche a' consolari gl'imperadori dirizzare le loro costituzioni; e perciò le province consolari erano di maggior dignità che le correttoriali e le presidiali. Fra l'altre la Fenicia ebbe il consolare, che ora in Tiro, ora in Berito, ora in Damasco faceva residenza, ed al

(1) Codice Teodosiano, *tit. de off. Rect. prov.*

quale da' Cesari molte leggi furon dirizzate. Sotto il governo de' consolari furono quasi tutte le province più riguardevoli d'Italia, l'Emilia, la Liguria, Venezia, il Piceno, la Sicilia, la Flaminia e la nostra Campania.

Dopo i consolari erano i correttori, a' quali parimente si commettevano i governi delle province che sotto la disposizione del prefetto pretorio amministravano, ed erano parimente ornati col nome di *clarissimi*. Questi quasi in niente eran inferiori a' consolari, di gran lunga però avanzavano nella dignità i présidi; ed anche ad essi i principi dirizzavano le loro costituzioni. Alcune province d'Italia furon governate da' correttori, come la Toscana, la cui sede fu Firenze (1): la Puglia e Calabria, e la Lucania e i Bruzi, delle quali più innanzi distintamente tratteremo.

Vengono nell'ultimo luogo i présidi, a' quali i governi delle province erano parimente commessi. Questi altresì venivan nomati *clarissimi*; aveano per insegne le bandiere, e sotto la disposizione del prefetto pretorio eran collocati. L'altre province d'Italia furono all'amministrazione de' présidi assegnate, come il Sannio, la Valeria, l'Alpi, le Rezie, la Sardegna e la Corsica: e rade volte gl'imperadori dirizzavano a costoro le loro costituzioni. Giacomo Gutero (2) tiene altro ordine, collocando in primo luogo i présidi, indi i consolari, i correttori, e nell'ultimo i rettori delle

(1) L. 8, *C. Th. de accus.*
(2) Gutero, *de off. Dom. Aug.* lib. I, cap. 5, 6, 7, 8,

province, seguendo l'ordine tenuto da Zenone (1) in una sua costituzione che leggiamo nel Codice di Giustiniano. A noi però giova con Gottofredo (2) seguir meglio l'ordine tenuto dall'imperadore Graziano nel Codice Teodosiano, ove i présidi tengono l'ultimo luogo.

CAPO III.

Degli ufficiali a' quali era commesso il governo delle nostre province.

Ciò che dunque ora noi appelliamo regno di Napoli o si riguardi la disposizione d'Adriano, o quella di Costantino, era diviso in quattro sole province: anzi la Campania non è ora tutta intera dentro a' suoi confini, ma parte di quella è rimasa fuori, ed occupa molto altro paese, c'ora è della Chiesa Romana. Queste province erano I.ª la Campagna; II.ª la Puglia e la Calabria; III.ª la Lucania ed i Bruzi; IV.ª il Sannio. Una consolare, due correttoriali, e l'altra presidiale. Tutte del vicariato della città di Roma, e perciò tutte suburbicarie appellate.

Richiede pertanto l'ordine di quest'opera che partitamente di ciascheduna di queste province si ragioni; de' magistrati a' quali ne fu commesso il governo, delle leggi e de' loro ordinamenti, perchè si vegga qual forma di polizia avessero

(1) Zeno, in l. 1. *C. ut omn. Jud. tam civil.*
(2) L. 13, *C. Th. de accusation.*

ne' tempi di Costantino fin agli ultimi imperadori d'Occidente.

§ I.

Della Campagna, e suoi consolari.

Quella regione che, al dir di Paolo (1) Warnefrido, per gli ubertosi e piani campi che intorno a Capua sono, Campania fu detta, ebbe già in varii tempi ora più ristretti ora più spaziosi confini di quel ch' oggi non sono. Si distese in alcun tempo dal territorio romano insino al Silaro, fiume della Lucania; abbracciava Benevento, e dilatò per altra parte i suoi termini fino ad *Equo Tutico*, oggi appellato Ariano. Fu perciò riputata una delle più celebri ed illustri province d'Italia, e per l'ampiezza e vastità de' suoi confini, e per le molte e preclare città che l'adornavano, ma sopratutto per Capua, suo capo e metropoli, cotanto chiara ed illustre. Perciò al governo ed amministrazione di questa provincia non furon mandati correttori o présidi, ma consolari: magistrato, come s'è detto, se bene inferior al prefetto pretorio ed al vicario di Roma, sotto la cui disposizione reggevasi, era nondimeno ornato di più grandi prerogative di quelle de' correttori e de' présidi. La loro sede era Capua: e fu tanta la stima ed il lor grado appresso gl' imperadori, che sovente venivan loro indirizzate molte costituzioni e mandati imperiali.

Costantino il Grande, dopo avere sconfitto e

(1) Paolo Diacono, lib. 2, cap. II.

morto Massenzio (che, fattosi acclamar in Roma Augusto, per sei anni con vera tirannide avea signoreggiata l'Italia) trionfando in Roma, e sottomettendosi volentieri al suo dominio l'Italia, e tutte le altre province dell'Occidente, come prima avean fatto le Gallie, la Spagna e la Brettagna, mentre nell'anno 313 risedeva in quella città, cominciò a ristorar l'Italia de' passati danni, ed a provvedere a' di lei bisogni. Promulgò quivi a tal fine molte utili e salutari costituzioni, che dirizzò al popolo romano, e che ancor oggi abbiamo nel Codice di Teodosio (1). Ed indi passato in Milano, per mezzo d'altri editti, che pubblicò in quella città, ristabilì, come potè il meglio, le cose d'Italia. Passossene da poi nella Gallia e nella Pannonia; e quindi, fatta la pace con Licinio, nuovamente in Italia si restituì; e nell'anno 315 in Aquileia fermatosi, passò poi in Roma ed a Milano; e dopo altri viaggi ne' seguenti anni fatti nella Dacia e nella Gallia, ritornò in Roma nel 319, ove per li seguenti quattro anni si trattenne, nè ad altro intese, se non per mezzo di varii editti a restituire quanto più fosse possibile nell'antica forma le cose di Roma e d'Italia.

Ma passato da poi in Oriente, e vinto nell'anno 325 e spento Licinio, fattosi già monarca di tutto l'Imperio, cominciò (secondo che contro la comun credenza pruova Pagi (2)) a gettare i fondamenti della nuova Roma; ed ancorchè nel seguente anno 326 tornando in Italia, da Aquileia

---

(1) Lib. I, *de Cens.*; lib. I, *de petit et delat.*
(2) Pagi, in disser. *de Consulib.*, pag. 145.

passasse a Milano e quindi a Roma, partissi nondimeno da poi da questa città, nè mai più fecevi ritorno, ma nell'Oriente trasferì per sempre la sua sede, dove nell'anno 328 volendo ridurre a fine la gran mole di Costantinopoli, adoperovvi tutta la sua cura e tutto lo studio, consumandovi il resto della sua vita; contento di mirar da lontano le cose di queste nostre parti. Quindi nacque il principio d'ogni male in Occidente, che in progresso di tempo portò la ruina di Roma e la dissoluzion dell'Imperio. Quindi le tante querele de' Romani; onde Porfirio, nel Panegirico a Costantino dirizzato, scongiurandolo, gli dice:

Et reparata jugans moesti divortia mundi,
Orbes junge pares: det leges Roma volentes,
Principe te, in populos.

Per la qual cagione alcuni lo riputarono piuttosto distruttore dell'antica Roma, che facitor della nuova; poichè, avendo egli commesso il governo d'Italia a' suoi ufficiali, cominciò a venir meno ogni buona disciplina; e stando egli lontano, questi abusando l'alta potestà a lor conceduta, si videro in breve declinar le forze ed il vigore di queste nostre province. Lasciò l'amministrazione al prefetto pretorio, a' vicari, e nell'ultimo luogo a' consolari, a' correttori ed a' présidi, a' quali immediatamente era commesso il governo di ciascuna provincia.

Ebbe l'Italia per prefetto pretorio sotto questo principe nell'anno 321 Menandro. Negli anni seguenti 334, 335 e 336 ebbe Felice, quegli che da préside che fu di Corsica nell'anno 319, fu

poi in quest' anni innalzato da Costantino a cotal sublime dignità. Questi per suo successore ebbe nello stesso anno 336 Gregorio, di cui sovente ragiona Ottato Milevitano ne' suoi libri. De' vicari di Roma che ressero sotto Costantino, non s' ha altra notizia, se non che d' un tal Gennaro, ovvero Gennarino (1), nell' anno 320.

Ma de' consolari di questa nostra provincia di Campagna è di mestiere che dal lungo obblio ove finora sono stati sepolti, qui se ne sottragga la memoria.

Il primo consolare del quale possa da noi aversi contezza, che sotto Costantino M. avesse immediatamente governata e retta la nostra Campagna, fu Barbario Pompeiano. Tenne questi, siccome tutti gli altri consolari di questa provincia, la sua residenza in Capua, la quale n' era capo e metropoli. A costui, che ne fece richiesta, dirizzò Costantino M. nell' anno 333, mentre risedeva nella Tracia, e propriamente in Apri, luogo non molto distante da Costantinopoli, quella cotanto celebre e famosa costituzione (2) per la quale s' impone a' magistrati che debbano inchiedere della verità delle preci ne' rescritti ottenuti dal principe, in guisa che non possano eseguirgli se l' esposto dalle parti non sia conforme al vero: della quale si compiacque tanto Giustiniano, che volle inserirla anche nel suo Codice (3): ciò che poi vollero eziandio imitare i romani pontefici, inserendola nelle loro Decretali (4).

---

(1) Gottofredo, in *Notitia Dign.*, tomo 6, *C. Theod.*
(2) L. 4, *C. Th. de diver. rescript.*
(3) L. *et si* 4, *C. contr. jus etc.*
(4) Cap. *de caetero* 5, *extr.*, *de sentent.*

L'altro consolare della nostra Campagna che governò sotto questo stesso principe, fu Mavorzio Lolliano, per la testimonianza che ce ne dà Giulio Firmico (1). A costui dedicò Firmico, sotto l'imperio di Costantino, i suoi libri astronomici, celebrando nella prefazione dell'opera (2) gli alti meriti d'un tal sublime spirito, il quale, dopo aver deposte l'insegne di consolare di Campagna, fu da Costantino innalzato a' più eccelsi onori, dandogli il governo di tutto l'Oriente, e finalmente l'insegne d'ordinario console; e morto Costantino, fu poi nell'anno 342, sotto Costante, rifatto prefetto della città di Roma, e sotto Costanzio, suo fratello, fu anche prefetto pretorio d'Italia. Di lui fassi eziandio memoria presso ad Ammiano Marcellino, appo il qual autore ne' gesti dell'anno 356 si legge anche il di lui elogio (3).

Nè d'altri consolari di questa provincia del tempo di Costantino abbiam noi notizia; se non che in un marmo trovato nell'anno 1712 nel tenimento della terra di Atripalda, ov'era l'antica città d'Avellino, si legge la seguente iscrizione, nella quale fassi memoria di un tal Taziano, che fu consolare della Campagna:

TATIANI

C. IVLIO RVFINIANO
ABLAVIO TATIANO C. V. RVFI

---

(1) Gottofredo, in *Prosopogr. verb. Lollianus*, tomo 6, *C. Theod.*
(2) Firmico, in *praefat. operis et* lib. 8, c 15.
(3) Ammiano Marcellino, l. 16, pag. 72, *in gest. An.* 356.

NIANI ORATORIS FILIO FISCI PA
TRONO RATIONVM SVMMARVM
ADLECTO INTER CONSVLARES IVDI
CIO DIVI CONSTANTINI LEGATO PRO
VINCIAE ASIAE CORRECTORI TVSCIAE
ET VMBRIAE CONSVLARI AE
MILIAE ET LIGVRIAE PONTIFICI
VESTAE MATRIS ET IN COLLE
GIO PONTIFICVM PROMA
GISTRO SACERDOTI HER
CVLIS CONSVLARI CAM
PANIAE HVIC ORDO SPLEN
DIDISSIMVS ET POPVLVS
ABELLINATIVM OB INSIGNEM
ERGA SE BENIVOLENTIAM ET RELI
GIONEM ET INTEGRITATEM EIVS STATVAM
CONLOCANDAM CENSVIT

Questa iscrizione maggiormente conferma ciò che fu da noi dimostrato, che anche dopo Costantino Magno non fu presso noi affatto abolita l'antica religione pagana, leggendosi quivi che questo consolare era del collegio de' pontefici e sacerdote d'Ercole: de' quali pregi gli Avellinesi non vollero fraudarlo in una sì pubblica iscrizione, riponendogli fra gli altri suoi titoli, come furon quelli di correttore della Toscana, di consolare dell'Emilia e della nostra Campagna. La Toscana fu pure provincia correttoriale, e la sede de' correttori era Fiorenza, siccom'è manifesto da più leggi del Codice Teodosiano: di che è da vedersi Giacomo Gottofredo; onde ben si legge nel marmo CORRECTORI TVSCIAE.

Nè di Costantino si leggono nel Codice di Teodosio altre costituzioni dirizzate ad altri consolari della nostra Campagna. Non mancan però in quello altri suoi editti indirizzati al prefetto pre-

torio d'Italia, o al vicario di Roma, a' quali non solamente la cura delle diocesi a lor commesse generalmente s'incarica, ma particolarmente per questa provincia in più sue leggi altri particolari provvedimenti si danno.

Tolto intanto a'mortali nel mese di maggio dell'anno 337 questo principe, le cui alte e magnanime imprese gli portaron il sopranome di Grande, succedè all'imperio d'Occidente Costante, suo figliuolo, al quale nella divisione fatta cogli altri fratelli toccò l'Africa, l'Illirico, la Macedonia, la Grecia e l'Italia, ed in conseguenza queste nostre province. Per tal cagione molte costituzioni si leggono di questo principe nel Codice di Teodosio, che riguardan il governo di quelle, e particolarmente della Campagna; e se non sappiamo quali consolari avesse questa provincia sotto Costante, si veggon però sue leggi, per le quali appare aversi presa di essa particolar cura e pensiero. Di questo principe è quella legge registrata nel suddetto Codice sotto il titolo *de Salgamo*, letta ed accettata in Capua, metropoli di questa provincia, promulgata da Costante nell'anno 340, per reprimere l'insolenza de' soldati, che coll'occasione della guerra che allora faceva in Italia con Costantino suo fratello (il qual in questo stess'anno presso Aquileia fu vinto e morto) inquietavano la Campagna, e per li fastidiosi lor tratti e licenza militare l'onore e le sostanze de' provinciali malmenavano. E forte argomento di credere che Costante in quest'anno avesse per qualche tempo fatta dimora in Capua,

ce ne dà Atanasio, per quel che scrive nella sua Apologia a Costanzo (1).

Ma morto in appresso Costante nell'anno 350, dieci anni dopo Costantino suo fratello, rimase solo imperadore l'altro suo fratello Costanzo; onde queste nostre province coll'Italia caddero sotto il di lui imperio. Regnando dunque Costanzo, furono prefetti al pretorio d'Italia negli anni 352 e 353 Mecilio Ilariano, a cui succedè Mavorzio Lolliano nell'istesso anno 353, quegli che fu consolare della nostra Campagna; e negli anni seguenti Tauro: a' quali da Costanzo furono indirizzate molte sue costituzioni. Governò anche in questi medesimi tempi per vicario di Roma Volusiano, al quale parimente Costanzo indirizzò alcune sue leggi (2). E quantunque sotto questo principe sian ignoti i consolari della Campagna, nè si sappiano i loro nomi, in modo che non si leggono editti indirizzati a coloro da Costanzo, vi sono però molte di lui costituzioni dirette a' prefetti pretorii d'Italia, per le quali si prende cura di questa provincia. In fatti nell'anno 355 dirizzò una sua costituzione a Mavorzio Lolliano, allora prefetto pretorio d'Italia, la quale, perchè toccava i bisogni di questa provincia, fu letta e pubblicata in Capua, come porta la sua soscrizione (3). E questo principe fu colui che per tôrre le contese giurisdizionali che sovente sorgevano fra i prefetti pretorii d'Italia ed i prefetti

(1) Sant'Atanasio, in *Apol. ad Constant.*, pag. 526.
(2) Gottofredo, in *Prosopogr.*, tomo 6, *C. Theod.*
(3) L. 25, *C. Th.*, *de appellat.*

di Roma intorno all'appellazioni, separò le province; e mentr'egli risiedeva a Sirmio, città assai illustre della Pannonia, dirizzò nell'anno 357 a Tauro, prefetto pretorio d'Italia, quella celebre costituzione (1) ove stabilì che tutte l'appellazioni che dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla nostra Campagna, dalla Puglia e Calabria, dalla Lucania e Bruzi, Piceno, Emilia, Venezia, e dall'altre province d'Italia, si riportavan in Roma, non già dal prefetto di Roma, ma da quello d'Italia si dovessero conoscere e giudicare.

Resse Costanzo l'Imperio undici anni, avendo finito suoi giorni nell'anno 361; e gli succedè Giuliano, al quale perciò ricaddero queste nostre province. Fu sotto lui prefetto pretorio d'Italia Mamertino, e vicario di Roma Imerio; a costoro Giuliano, e particolarmente al primo, dirizzò molte leggi. Quali fussero stati i consolari della Campagna ne' tempi di Giuliano, Simmaco (2) chiaramente ce l'addita nel libro decimo *delle* sue epistole. Quivi, volendo dimostrar la congiunzione che in questi tempi era fra i Pozzolani e' Terracinesi, poichè stendendosi allora i confini della Campagna infino a Terracina, erano gli uni e gli altri sotto un sol moderatore, che era il consolare, dice Simmaco che Lupo, essendo sotto Giuliano consolare della Campania, ben s'avvide e considerò l'angustie nelle quali vive-

(1) L. 7, *C. Th., de appel*

(2) Simmaco, *Ep.* 53, lib. 10. *Divo Juliano moderante Remp. cum Lupus consulari jure Campaniae praesidens, Terracinensium contemplaretur angustias.*

vano i Terracinesi. Di questo Lupo consolare della Campania ancor oggi in Capua se ne serban le memorie in una iscrizione di marmo attaccata alla chiesa de' Frati del Carmelo, dove si leggono, benchè alquanto tronche, queste parole (1):

. . RIVS LVPVS
. . . . V. C
. . ONS. CAMP
. . VRAVIT

Da quest' istessa epistola di Simmaco si raccoglie eziandio che a Lupo in quella carica fosse succeduto Campano. In Napoli, come città al consolare di Campagna pur sottoposta, serbasi ancora la memoria d'un altro consolare, chiamato Postumio Lampadio. Il marmo si vede oggi prostrato in terra avanti la chiesa della Rotonda, dove si legge:

POSTVMIVS
LAMPADIVS
V. C. CONS. CAMP.
CVRAVIT

Ma nel Codice di Teodosio non vi è alcun vestigio che da Giuliano o dal suo successore fosse stato a costoro indirizzato editto o mandato alcuno imperiale.

Morto Giuliano nella guerra de' Persi nell'anno 363, ed indi a poco anco Gioviano, non durando più l'Imperio di questo religiosissimo prin-

---

(1) Camillo Pellegrino, in *Camp.*

cipe (1) che otto mesi, se vogliamo prestar fede a Zosimo (2) e Sozomeno, ovvero dieci, secondo Filostorgio (3), fu assunto all'Imperio Valentiniano, il quale creò Augusto Valente suo fratello, e fra di loro fu in cotal guisa diviso l'Imperio (4).

Valentiniano serbossi l'intero Occidente, cioè tutto l'Illirico colla Macedonia, l'Africa, le Gallie, le Spagne, la Brettagna e l'Italia. Ed a Valente si lasciò tutto l'Oriente (5).

Valentiniano adunque, a cui l'Italia fu sottoposta, dopo avere scorse l'altre regioni del suo imperio, e dati a quelle i provvedimenti opportuni, venne in Italia, e prima in Aquileia, ove in due soli mesi, settembre ed ottobre di quest'anno 364, dieci costituzioni pubblicò, ed allo stato d'Italia ed al governo della medesima attese; e varii editti, e per la Campagna diretti al consolare, e per la Lucania e Bruzi e Toscana a' correttori, ed a Mamertino, allora prefetto d'Italia, furon da questo savissimo principe promulgati (6).

Governarono nel suo imperio come prefetti pretorii d'Italia Mamertino (cotanto rinomato nell'opere d'Ammiano Marcellino), Rufino, Probo, ed ultimamente Massimino. Vicarii di Roma furono nell'anno 365 Severo, nell'anno 367 Magno, nell'anno 371 Probo, nell'anno 374 Sim-

---

(1) Idazio, in *Fastis*.
(2) Zosimo, lib. 3, p. 733. - Sozomeno, l. 6, c. 6.
(3) Filostorgio, lib. 8.
(4) Gottofredo, *prolog. C. Th.*, c. 8.
(5) Pagi, dissert. *de Consulib.*, pag. 259.
(6) Ammiano Marcellino, lib. 27, p. 370.

plicio (1). Si leggono ancora più consolari della nostra Campagna, a' quali varie leggi furono dirizzate.

Era in quest'anno 364 consolare della Campagna Buleforo, al quale, risedendo Valentiniano in Altino, città di Venezia, furono dirizzate due costituzioni, che si leggono nel Codice di Teodosio, una sotto il titolo *Quibus equorum usus*, l'altra sotto il titolo *Usus interd.*, per le quali, affinchè da questa provincia s'estirpassero i ladronecci e molt'altri disordini, fu proibita severamente l'asportazione de' cavalli e dell'armi, comandando che niuno senza sua licenza potesse quelle muovere. A quest'istesso Buleforo, mentr'era consolare della Campagna, dirizzò nell'anno seguente 365 quell'altra costituzione (2) che si legge sotto il titolo *de Cursu pubblico*, risedendo egli in Milano. Diede ancora questo principe opportuni provvedimenti perchè fossero esterminati i ladroni, che allora grandemente infestavano la Campagna, procurando che fosse restituita la pace e tranquillità a questa provincia. Sue parimente furono la l. 1. *de Pascuis*, ed alcune altre costituzioni, per le quali alla quiete d'Italia, e precisamente di queste regioni ch'oggi forman il Regno, con somma applicazione e studio intese. Egli ancora in quest'istess'anno 365, mentre era in Verona, providde a' bisogni del comune d'Avellino, città posta dentro a' confini di questa provincia, comandando con sua parti-

(1) Gottofredo, in *Prosopograph.*, *C. Th.*, tomo 6.
(2) L. 24, *C. Th.*, *de Cursu publico.*

colar costituzione [1] ch'ancor leggiamo nel Codice di Teodosio, che s'abolisse tutto ciò che dall'ordinario giudice erasi fatto in pregiudicio di quel Comune, contra l'antica lor consuetudine.

Succedè a Buleforo in quest'anno 365 per consolare Felice, a cui parimente in quest'anno, risedendo Valentiniano in Milano, indirizzò quella costituzione [2] che si legge nel Codice Teodosiano sotto il tit. *ad S. C. Claudianum*, della quale fece anche menzione l'autore di quell'antica consultazione inserita da Cuiacio tra le sue nel capo 10. E se bene quell'autore in vece di *Campaniae* legga *Macedoniae*, nondimeno, siccome notò il diligentissimo Gottofredo [3], si convince d'errore per la soscrizione che porta, donde è chiaro essere stata soscritta da Valentiniano imperadore d'Occidente, mentr'era in Milano, e per conseguenza dover quella appartenere all'Occidente, non già all'Oriente, nel quale è posta la Macedonia.

A Felice sotto Valentiniano stesso succedè nella carica di consolare della Campagna Anfilochio. A costui nell'anno 370, stando Valentiniano in Treveri, fu indirizzata quella legge che sotto il tit. *de Decurionibus* ancor si vede nel Codice di Teodosio [4].

Resse Valentiniano l'Occidente, e con tanta prudenza l'Italia e queste nostre province, che

---

(1) L. 68, *C. Th., de Decurionib.*
(2) L. 5, *C. Th., ad. S. C. Claudian.*
(3) Gottofredo, alla detta l. 5.
(4) L. 71, *C. Th., de Decurionib.*

niente era da desiderare: ristabilì l'Accademia di Roma, e molto riparò la giurisprudenza già inchinata, e quasi affatto caduta dal suo antico lustro e splendore: represse per varii editti la rapacità e venalità de' giudici. Principe religiosissimo, al quale dopo Costantino Magno molto dee la cristiana religione, e maggiori utilità certamente n'avrebbe l'Italia ritratte, se dopo soli dodici anni d'imperio non fosse stato tolto dal mondo.

Morì Valentiniano nell'anno 375, e fu dopo sei giorni nella Pannonia fatto imperadore il figliuol Valentiniano, il quale con Graziano, suo fratello, in questa guisa si divise l'imperio d'Occidente (poichè l'Oriente era retto da Valente, lor zio). A Graziano toccarono le Gallie, le Spagne e la Brettagna; a Valentiniano l'Illirico, l'Africa e l'Italia (1).

Sotto Valentiniano II e Graziano furono prefetti pretorii d'Italia Massimino, Antonio, Esperio, Probo, Severo, Siagrio, Ipazio e Flaviano. Sotto Valentiniano solo, Principio, Eusignio, Pretestato, Trifolio, Polemio, Taziano, Apodemio ed Eusebio. I vicari di Roma furono Potito, Antidio, Ellenio ed Orienzio (2).

Ma quali fossero sotto questo imperadore i consolari della Campagna, non se ne trova alcun vestigio. Non mancan però di Valentiniano II moltissime costituzioni, come quegli che resse l'imperio diciotto anni, colle quali al governo ed am-

(1) Gottofredo, in *prolegom. C. Th.*, c. 8.
(2) *Idem*, in *Prosop.*, *C. Th.*, tomo 6.

ministrazione di queste province e dell'Italia generalmente providde. Quella legge (1) che sotto il tit. *de Extraord.* leggiamo nel Codice Teodosiano, è di questo principe, che l'anno 382 dirizzò a Siagrio, prefetto pretorio d'Italia, per la quale si prende cura della Campania, Puglia e Calabria, Lucania e Bruzi, in questi tempi molto turbate ed afflitte.

Morì Valentiniano II presso a Vienna l'anno 392, dopo aver regnato diciotto anni; e tennero dopo lui l'imperio Teodosio M. ed Arcadio ed Onorio, suoi figliuoli. Ad Onorio toccò l'Occidente; onde l'Italia e queste nostre province a lui si sottoposero. E morto Teodosio nell'anno 395, pur Onorio ritenne l'Occidente, avendo Arcadio, suo maggior fratello, regnato in Oriente. Molti furono i prefetti pretorii d'Italia sotto Onorio, come colui che lungamente visse, tenendo l'imperio d'Occidente trentun'anni: e quelli furono Messala, Destro, Teodoro, Adriano, Longiniano, Senatore, Curzio, Teodoro II, Ceciliano, Giovio, Giovanni, Faustino, Palladio, Melizio, Liberio, Felice, Faustino, Giovanni, Seleuco, Adriano, Palladio, Giovanni e Proculo. I vicari di Roma che ressero in tempo d'Onorio, furon Varo e Benigno (2). E de' consolari della Campagna, pur sotto di lui si leggono Decio e Gracco. A costui, mentre risedeva Onorio in Milano, dirizzò nell'anno 397 quella costituzione che leggiamo nel Codice di Teodosio sotto il tit. *de Collegiatis* (3). A questa

(1) L. 14, *C. Th.*, *de Extraord.*
(2) Gottofredo, in *Prosopogr. C. Th.*
(3) L. 1, *C. Th.*, *de Colleg.*

provincia ancor providde Onorio, concedendole qualche indulgenza nel pagare i tributi, com'è manifesto da quella sua costituzione (1) che dirizzò a Destro, prefetto pretorio d'Italia. E molte altre sue leggi abbiamo, per le quali governò queste nostre province, nel medesimo tempo che in Oriente imperava Teodosio il Giovane, figliuolo d'Arcadio.

Morto finalmente Onorio in Ravenna l'anno 423, ancorchè Teodosio il Giovane per un anno reggesse solo l'uno e l'altro imperio, nulladimeno nell'anno seguente 424 creò in Occidente per Augusto Valentiniano III, al quale coll'Italia furono sottoposte queste nostre province. Furon sotto di lui prefetti pretorii d'Italia Volusiano e Teodosio. E quantunque non si leggano di questo Valentiniano costituzioni dirizzate a' consolari della Campagna, fu non però egli un principe a cui molto dee non solamente l'Italia e queste nostre province, per la particolar cura e provvido governo che ne prese, ma anche la nostra giurisprudenza, che, già vacillante, fu da lui ristabilita in Occidente, nell'istesso tempo che Teodosio, suo collega, avea posto tutto il suo studio a ripararla in Oriente; di che a più opportuno luogo ci toccherà distesamente ragionare.

Questi dunque sono stati gli ufficiali per li quali da' tempi di Costantino M. infino a quest'ultimi di Valentiniano III fu amministrata e retta la nostra Campagna. Per questa cagione osserviamo noi alcuni marmi d'antichi edificii che nelle città

(1) L. 1, *C. Th., de indulg. debit.*

di questa provincia, per opera de' consolari della Campagna, dirizzavano i Campani, i Napoletani, i Beneventani, ed altri che possono vedersi in quella laboriosa opera di Grutero dell'Iscrizioni dell'Orbe antico romano; ed in Capua ed in Napoli ancor oggi, come s'è veduto, si serba di lor memoria. Capua fu la lor sede, siccome quella che in questi tempi era capo e metropoli della Campagna, come la chiamò anche Atanasio (1); il quale, favellando nell'*Epistola ad Solitarios* del concilio di Sardica e de' legati da lui spediti, fra i quali Vincenzo, vescovo di Capua, acciocchè l'imperador Costanzo facesse ritornare alle loro sedi que' vescovi che avea discacciati, dice: *Missis a sancto concilio in legationem episcopis Vincentio Capuae, quae metropolis est Campaniae*, ec. E per questa cagione ancora s'osservano molte costituzioni nel Codice di Teodosio lette ed accettate in Capua, perchè il consolare che faceva sua residenza in questa città, doveva pubblicarle, ed aver cura che si spargessero per l'altre città di questa provincia, acciocchè fossero note a tutti i provinciali.

§ II.

Della Puglia e Calabria, e suoi correttori.

Alla Campagna siegue la Puglia, accompagnata con la Calabria, nella quale è la regione Salentina, che unite insieme, secondo il libro della

(1) Sant'Atanasio, *Epist. ad Solitarios.*

Notizia dell'uno e dell'altro Imperio, formavano la nona provincia d'Italia, e secondo il novero di Paolo Diacono (1), la decimaquinta. Si distendeva quest' ampia provincia da oriente fino al mar Adriatico, cui ebbe per confine; e verso occidente e mezzodì i suoi termini furono il Sannio, i Bruzi e la Lucania. Le sue più celebri ed abbondanti città furono Lucera, Siponto, Canosa, Acerenza, Venosa, Brindisi e Taranto; e nel sinistro corno d'Italia, che si distende per cinquanta miglia, ebbe Otranto, città assai comoda ed adatta a qualunque traffico, e che suo emporio meritamente potè nomarsi.

I Pugliesi adunque ed i Calabresi eran governati e retti da un solo moderatore. L'ampiezza ed estensione di questa provincia meritò che non fosse presidiale, ma correttoriale, cioè che l'amministrazione di essa si commettesse a' correttori, non a' présidi, ufficiali a coloro inferiori. Ma quali fossero stati i correttori di questa provincia, ed ove avessero fermata la lor sede, niente può affermarsi di certo. Nel Codice di Teodosio non si legge alcun imperiale editto che a questi correttori fosse stato indirizzato. In Venosa solamente, città della Puglia, fra gli antichi monumenti che serba, si legge un'iscrizione nella quale d'un tal Emilio Restituziano, correttore della Puglia e della Calabria, fassi memoria con queste parole (2):

---

(1) Paolo Diacono, l. 2, c. 21.

(2) Si legge presso l'Ughelli, Italia Sacra, *de Episcopis Venusinis*.

LVCVLLANORVM · PROLE · ROMANA
AEMILIVS · RESTITVTIANVS
V · C · CORRECTOR · APVLIAE · ET · CALABRIAE
IN · HONOREM
SPLENDIDAE · CIVITATIS · VENVSINORVM
CONSECRAVIT

Simmaco (1) fa anche menzione de' correttori della Puglia, i quali impropriamente chiamò anche rettori. Soleasi ancora in luogo di correttore mandare talora alle province magistrato d'ugual potere, che appellavasi *Iuridicus*. E di questo nella nostra Puglia ne serbano ancora la memoria due iscrizioni rapportate da Gutero (2); in una si legge:

HERCVLI · CONSERVATORI
PRO · SALVTE · L · RAGONI
IVRIDIC · PER · APVLIAM
PRAEF · J · D.

in un'altra ch'è in Roma:

C · SALIO · ARISTAENETO · C · V.
IVRIDICO · PER · PICENUM · ET
APVLIAM

S'incontrano ancora bene spesso nel Teodosiano Codice molte leggi, per le quali a' bisogni di questa provincia si diede particolar provvedimento. Era quella posta (oltre del correttore, dal quale immediatamente veniva governata) sotto la disposizione del prefetto pretorio d'Italia, al qua-

(1) Simmaco. lib. 10, ep. 5 et 53.
(2) Gutero, *de offic. dom. Aug.*, lib. I, c. 8 [illegible]

le per via d'appellazione potevasi aver ricorso; e se mancano costituzioni dirette a' correttori, non mancan però di quelle che al prefetto pretorio d'Italia per lo governo della medesima si mandavano. Sotto l'imperio di Valentiniano il Vecchio fu travagliata ed infestata da' ladroni, in guisa che a quel prudentissimo principe fu uopo con severe leggi darvi riparo, e procurarne sollecitamente lo sterminio, indirizzando a tal fine quella sua costituzione a Rufino, allora prefetto pretorio d'Italia, in luogo di Mamertino, a cui apparteneva ancora tener cura di questa provincia, come dell'altre d'Italia; per la quale costituzione (1) a' mali sì gravi di questa provincia fu dato opportuno rimedio.

Osservasi parimente in questo codice un'altra legge dello stesso Valentiniano data in Lucera nell'anno 365, che porta questa soscrizione: *VIII. Kal. octobris. Dat. Luceriae ad Rufinum (in locum Mamertini) PF. P. Italiae.* Giacomo Gottofredo (2) suspica che questa Lucera non fosse quella di Puglia, ma l'altra che nella Gallia Circumpadana, fra Milano, Verona ed Aquileia è posta, oggi detta Luzara. Ma dall'argomento di quella legge, e da quanto in essa si contiene intorno a' pascoli, per più veementi conghietture dobbiamo creder esser questa di Puglia, siccome quella che tiene i più ubertosi e piani campi che altra regione non ebbe giammai, per la pastura degli armenti e delle greggie assai celebri e con-

(1) L. 1, *C. Th. Quibus equor. us.*
(2) Gottofredo, in *Chronol. C. Th., ad A.* 365.

siderabilissimi presso a' Romani, ed appo tutti gli scrittori delle cose rusticane e pastorali, e che anche tengono il vanto presso di tutte le regioni d'Europa. Ma ciò che sia di questo, egli è certissimo che non minore dell'altre fu la cura di questa provincia appo gli altri imperadori occidentali, a' quali il governo dell'Italia s'apparteneva.

Era la Puglia e la Calabria ne' tempi d'Onorio molto infestata da' Giudei, i quali licenziosamente vivendo, di non poca confusione eran cagione, e non piccol detrimento da essi recavasi alla religione cristiana. Ritrovavasi in questo medesimo tempo prefetto pretorio d'Italia Teodoro, uomo religiosissimo, appo il quale pari era l'abbominazione a questa nazione, che l'amore ardentissimo verso la religione cristiana; tanto che meritò quella stima che della di lui persona ebbe sant'Agostino, dedicandogli quel suo libro intitolato: *de Vita Beata*, com'egli stesso testifica (1). Per dare a tanti mali qualche compenso procurò Teodoro che si reprimesse in questa provincia tanta insolenza e licenziosa vita de' Giudei; onde nell'anno 398 ottenne da Onorio quella cotanto laudevole e non mai abbastanza celebrata costituzione (2), colla quale fu repressa la lor insolenza, ed a ben dure condizioni gli sottopose.

Da Onorio eziandio fu a questa provincia, nell'anno 413, conceduta l'immunità e qualche indulgenza de' tributi, come si legge in una sua costituzione (3) di cui a più opportuno luogo ra-

(1) Sant'Agostino, lib. 18, *de Civit. Dei*, cap. ult.
(2) L. 158, *C. Th.*, *de Decurion.*
(3) L. 7, *C. Theod.*, *de Indulg. debit.*

gioneremo: e non mancan ancora altre costituzioni riguardanti il governo e retta amministrazione che gli altri principi presero di sì vasta e considerabile provincia, a'prefetti d'Italia indirizzate, delle quali secondo l'opportunità farem parola.

§ III.

Della Lucania e Bruzi, e suoi correttori.

La Lucania stese i suoi ampii confini molto più che oggi non si mirano. Incominciando dal fiume Silaro, abbracciava non pur quel ch'ora appellasi Basilicata, ma dall'altra parte si dilungava infin a Salerno; anzi questa stessa città era dentro a' suoi confini, poichè i correttori della Lucania anche quivi solevano risedere. A lei in quanto all'amministrazione furon congiunti i Bruzi, che s'estendevano oltre a Reggio fino allo Stretto siciliano nell'ultima punta d'Italia.

Erano i Lucani e' Bruzi sotto un solo moderatore. Il correttore che dagl'imperadori si mandava al governo di queste regioni, reggeva con piena autorità amendue queste province. La sua dignità, ancorchè non tanta quanto quella de' consolari, era di gran lunga superiore al grado de' présidi; e solamente eran dependenti e sottoposti a' prefetti pretorii d'Italia ed a' vicarii di Roma, a' quali potea aversi ricorso.

La loro sede era collocata nella città di Reggio, capo e metropoli di questa provincia, avvegnachè talora solessero i correttori trasferirla anche in Salerno nella Lucania, secondo richiedeva il bi-

sogno de' pubblici affari. Quindi è che in queste due città ancor oggi si veggano gli avanzi d'alcuni marmi che a' correttori erano stati dirizzati. In Reggio nella chiesa della Cattolica si legge, ancorchè dal tempo in qualche parte rôsa, questa iscrizione:

CORRECTORI · LVCANIAE
ET · BRITTIORVM · INTE
GRITATIS · CONSTANTIAE
MODERATIONIS · ANTI
STI · ORDO · POPVLVSQVE
RHEGINVS

E nella città di Salerno in un arco che prima era ove oggi è il Sedile di Portaretese, vi s'osservano alcune statue di marmo sopra le loro basi, in una delle delle quali si leggevano queste parole (1):

ANNIO . VICTORINO · V · C
CORRECTORI · LVCANIAE
ET · BRVTIORVM · OB
INSIGNEM · BENEVOLEN
TIAM · EIVS · ORDO · POPV
LVSQVE · SALERNITANVS

Solevano gl'imperadori eziandio a questi correttori indirizzare le loro costituzioni che per utilità delle province, e per dar compenso a' disordini che ivi nascevano, sovente eran costretti di promulgare; e può pregiarsi questa provincia sopra l'altre, che le prime leggi che Costantino M., dopo sconfitto Massenzio, promulgasse per

(1) Vengono rapportate da Mazza *de Reb. Salern.*

Italia, fossero quelle che a' correttori della Lucania e de' Bruzi si mandarono; tanto che a noi è più antica la memoria de' correttori di questa provincia, che de' consolari della Campagna.

Il primo che ne' primi anni dell'imperio d'Italia di Costantino reggesse questa provincia, fu Claudio Ploziano, al quale fin dall'anno 313, poco dopo la sconfita di Massenzio, dirizzò Costantino, stando in Treveri, quelle due costituzioni che si leggono nel Codice di Teodosio (1), per le quali diede nuova forma e modo alle consulte che solevano i giudici dubbiosi fare all'imperadore nelle cause de' privati.

Succedè a Claudio nell'anno 316 Mechilio Ilariano, a cui da Costantino in quest'istesso anno fu mandata quella legge che nel Codice di Teodosio (2) vedesi sotto il tit. *de Decur.*, e che dal nostro Giustiniano, portando l'istessa iscrizione d'Ilariano, correttore della Lucania e de' Bruzi, fu inserita nel suo Codice sotto il medesimo titolo (3). Ed a quest'istesso correttore s'indirizzò l'altra costituzione che si legge sotto il tit. *ad L. Corn. de Falso* nel Teodosiano (4).

Ad Ilariano succedè, nel 319, nella dignità di correttore di Lucania Ottaviano, al quale, risedendo egli in Reggio, dirizzò Costantino M. la l. 1 *de Filiis milit. apparit.*, che fu letta ed accettata in Reggio, poichè quivi era la sede de' correttori (5).

(1) L. 1, *C. Th., de Relat.*; - L. 1, *C. Th., de Appel.*
(2) L. 3, *C. Th., de Decur.*
(3) L. 15, *de Decur.*, lib. 10.
(4) L. 1, *C. Th., ad. l. Corn. de Falso.*
(5) L. 1, *C. Th., de Filiis milit. appar.*

Ma niun' altra memoria è sì chiara ed illustre, che faccia vedere in quanta stima ed eminenza fossero i correttori della Lucania, quanto quella famosa e celebre Costituzione di Costantino che si legge nel Codice di Teodosio (1) sotto il titolo *de Episcopis*, che a questo Ottaviano, correttore della Lucania, in quest'anno 319 dirizzò; per la quale rendè i cherici immuni da' pesi civili, affinchè non si distogliessero dagli ossequii delle cose sacre e divine. Costantino una consimile legge, dettata coll'istesse parole, aveva dirizzata sette anni prima ad Anulino, proconsole dell' Africa; e come accuratamente notò Gottofredo, quella costituzione era simile, non però la stessa che poi mandossi ad Ottaviano. Quella fu proferita molti anni prima, cioè nell'anno 315, ovvero nel fine dell'anno 312; questa nell'anno 319: quella fu indirizzata ad altro magistrato, cioè ad Anulino; questa ad Ottaviano: quella apparteneva ad altra parte del suo imperio, cioè all'Africa, della quale allora Anulino era proconsole; questa alla Lucania ed a' Bruzi, della quale Ottaviano era correttore. Fu tal rinomata costituzione pretermessa da Giustiniano nel suo Codice, perchè in esso molte consimili leggi s'inserirono; ma ben dal cardinal Baronio (2) vien riferita, e nell'istesso anno 319 fu puntualmente notata.

Quali fossero i correttori di Lucania sotto l'imperio di Costante, di Costanzo e di Giuliano, non vi è di loro memoria alcuna; non potendo noi

---

(1) L. 2, *C. Th., de Episc.*

(2) Baronio, all'anno 319, num. 30.

mostrare alcun editto che da questi principi fosse stato a costoro indirizzato. Ma non mancan però loro costituzioni spedite a' prefetti d'Italia, le quali mostrano quanta cura e sollecitudine avessero delle cose d'Italia e di questa provincia in particolare.

Ma de' correttori della Lucania che sotto Valentiniano ebbero il governo e l'amministrazione di questa provincia, ben possiamo dal lungo e profondo obblio trar fuori i loro nomi. Artemio fu il primo, quegli di cui sovente s'incontrano memorie nell'istoria d'Ammiano Marcellino (1). A costui, risedendo Valentiniano in Aquileia, indirizzossi nel 364 quella costituzione che sotto il tit. *de privil. apparit. Magistr.* leggiamo. E dall'iscrizione di questa legge si vede che quest'Artemio trasferisse sovente la sua residenza in Salerno, poichè in Salerno fu quella letta ed accettata. A quest'Artemio stesso furono da Valentiniano, permanendo ancora in Aquileia, indirizzate in questo medesimo anno la l. 6 *de privileg. eor. qui in sacr. palat.* e la l. 21 *de Cursu publico.*

Ma da niun'altra apparirà meglio la dignità e la stima appo gl'imperadori, de' correttori della Lucania e di questo Artemio, quanto da quella costituzione (2) non mai abbastanza celebrata di Valentiniano I che sotto il tit. *de officio Rectoris Provinciae* si vede. Fu quella, quando ancora questo principe risedeva in Aquileia, nell'anno 364 indirizzata ad Artemio. I più ragguardevoli e chia-

(1) Ammiano Marcellino, lib. 17, c. 12.
(2) L. 2, *C. Theod., de officio Rector. Prov.*

ri titoli che dalla generosità e magnanimità d'alcun principe possono sperarsi, eran profusamente a questo correttor della Lucania conceduti: *Carissime nobis: Gravitas tua: Sublimitas tua*, ed altri consimili, eran i più frequentati. A costui indirizzò quella costituzione, nella quale inculcava a' giudici l'integrità e la diligenza nella spedizione delle liti: che dovessero conoscere e deliberar nelle cause, o si trattasse della vita o delle sostanze degli uomini, pubblicamente e nel cospetto e sotto gli occhi di tutti, non privatamente e ne' secreti delle case, ove davasi luogo a'negoziati ed a' traffichi: che le sentenze, una volta proferite, dovessero pubblicarsi e leggersi al cospetto di tutti, perchè sotto gli occhi d'ognuno si ponesse ciò che i giudici faceano, e se secondo le leggi e l'ordine della verità avesser giudicato, ovvero perversamente e per gratificare l'una delle parti; ond'è che ne' tribunali di questo regno fu sempre, ed ancor oggi dura lo stile di leggersi e pubblicarsi le sentenze, ancorchè ridotto ora a pura cerimonia e formalità. Proibì a cotali giudici i pubblici spettacoli ed i giocosi trattenimenti, acciocchè non si allontanassero e trascurassero la cura della pubblica e privata utilità, e si sottraessero perciò dagli atti serii e gravi.

Sotto Valentiniano I ancora resse la Lucania e i Bruzi Simmaco, che succedè ad Artemio nel seguente anno 365. Quella costituzione (1) che sotto il tit. *de Cursu publico* si legge nel Codice Teodosiano, fu, mentre questo principe era in

---

(1) L. 25, *C. Theod.*, *de Cursu publico*.

Milano, mandata a Simmaco, allora correttore di questa provincia. Nè d'altri correttori della Lucania più innanzi trovasi vestigio in quel Codice, e non pur sotto questo, ma nè anche nei tempi degli altri imperadori che seguirono; poichè, se bene sotto il tit. *de contr. empt.* si legga una costituzione (1) di Teodosio M., che porta anche il nome di Valentiniano II, accettata e pubblicata in Reggio nell'anno 384, ed un'altra (2) pur accettata in Reggio sotto il tit. *de operib. publicis*, non dee però intendersi di Reggio, città posta nei Bruzi, ma, come nota il diligentissimo Gottofredo, d'un altro Reggio posto nell'Oriente, dodici miglia lontano da Costantinopoli. Il che si rende manifesto, non solamente perchè all'imperio di Teodosio M. non fu assegnata l'Italia, ma quella essendo toccata coll'Occidente a Valentiniano II, veniva da costui retta ed amministrata; ma ancora perchè quelle leggi da Teodosio furono indirizzate, la prima a Cinegio, l'altra a Cesario, amendue prefetti pretorii dell'Oriente, di cui Teodosio fu imperadore. Ed in questo luogo non dee tralasciarsi di notare il costume degl'imperadori di questi tempi, i quali, ancorchè, diviso fra essi l'orbe romano, ciascuno reggesse la sua parte, nè dell'altra s'impacciasse, con tutto ciò le leggi che da essi ne' loro dominii si promulgavano, portavan il nome di tutti quegli imperadori che allora reggevan l'Iomperio, avvegnachè da uno solamente fossero state ordinate (3): sicco-

(1) L. 5, *C. Th.*, *de contr. empt.*
(2) L. 35, *C. Th.*, *de oper. public.*
(3) Gottofredo, in *Proleg. Cod. Theod.*, cap. 8.

me ne' pubblici monumenti s'osserva, che quantunque l'opera ad un solo fosse stata eretta, porta nondimeno il nome di tutti gl'imperadori regnanti. L'ignoranza del qual costume fu cagione a molti scrittori di gravissimi errori, e che le leggi d'un principe riferissero ad un altro; di che, secondo l'opportunità, se ne vedranno gli esempi.

Occorrono ancora nello stesso Codice di Teodosio molte altre costituzioni de' principi, le quali (se bene non dirette a' correttori di questa provincia, ma o a' prefetti d'Italia, ovvero ad altri magistrati) mostrano dei Lucani e dei Bruzi averne somma cura e provvidenza tenuta. Dovevano questi popoli, come tutti gli altri di queste province, portare il vino in Roma per provvedere all' annona di quella città; ma come che da questa eran alquanto lontani, fu loro conceduto che potessero soddisfare in danaro ciò ch'essi eran tenuti in vino (1).

Onorio concedè loro anche l'immunità de' tributi e gabelle, come si vede da quella sua costituzione (2) che sotto il tit. *de indulg. debit.* leggesi nel Codice di Teodosio. E fin qui sia detto a bastanza della Lucania e de' Bruzi, e suoi correttori.

§ IV.

Del Sannio, e suoi présidi.

Tiene l'ultimo luogo il Sannio: questa provincia, ancorchè assai nota ed illustre presso agli

(1) *C. Theod.*, tit. *de Usuris.*
(2) L. 27, *C. Theod.*, *de Indulg. debit.*

antichi Romani per la ferocia e valore de' suoi popoli e per la felicità delle lor armi, che spesso ebbero il vanto d'abbatter quelle de' Romani stessi, non fu però decorata ne' tempi più bassi d'altri magistrati, che de' présidi, inferiori in dignità a tutti gli altri moderatori di province. Sortì per tanto la condizione di provincia presidiale; e perchè rade volte solevan gli imperadori indirizzar le loro costituzioni a' présidi, perciò di essi e dei loro nomi è a noi affatto incerta ed oscura la memoria. Varii furono i suoi confini, secondo il variar de' tempi. Paolo Diacono la ripone fra la Campagna, il mare Adriatico e la Puglia; e fuvvi tempo nel quale abbracciava molto più di ciò c'ora comprendon l'Abruzzi, il contado di Molise e la Valle Beneventana. Le sue più rinomate città furon Isernia, Sepino, Theate (oggi Chieti), Venafro, Telesia, Boiano, Aufidena e Sannio, che diede il nome all'intera provincia.

Era questa provincia, oltre del préside da cui immediatamente reggevasi, sotto la disposizione e governo del prefetto pretorio d'Italia e del vicario di Roma. Nè fu trascurata da Valentiniano il Vecchio, il quale, essendo pervenuto a sua notizia che veniva infestata da' ladroni, pensò tosto al riparo, mandando per quest'effetto al prefetto suddetto d'Italia quella costituzione (1) che oggi ancor si legge nel Codice Teodosiano.

Non fu eziandio trascurata da Onorio, il quale nell'anno 413 concedè a questa provincia, non mediocremente aggravata, alcun rilascio di tri-

(1) L. 1, *C. Theod*, *Quib. equ. usus*. ...

buti, come dalla costituzione (1) di quest'imperadore che dirizzata al prefetto suddetto d'Italia leggiamo nel Codice di Teodosio. Nè mancan altre leggi per le quali diedesi dagli altri imperadori provvidenza agli affari di questa provincia, dirette a' prefetti d'Italia, a' quali era sottoposta.

CAPO IV.

Prima invasione de' Westrogoti a' tempi d' Onorio.

Non sentirono queste province nel regno di Costantino, nè degli altri suoi successori infin ad Onorio, que' mali e quelle calamità che avevan già cominciato a portare i Goti nell'altre province dell'Imperio. Questi popoli, usciti dalla Scandinavia ne' tempi di Costantino M. e prima ancora, vissero in comune fortuna, quantunque sotto un sol capo militassero, fino a Ermanarico, che si fece loro re. Ma morto costui, fra di loro si divisero, e ne' tempi di Valente imperadore, quelli che chiamavansi Westrogoti s'elessero per lor capitano Fridigerno, e poi per loro re Atanarico. Teodosio il Grande, amator della pace, seppe sì ben contenergli ne' loro limiti, che con essi non pur ebbe continua pace, ma gli ridusse in tale stato, che, morto Atanarico loro re, senza prendersi essi cura di eleggerne un altro, tutti si sottoposero al romano imperio, e fecero della milizia un sol corpo, militando sotto l'insegne

---

(1) L. 7, *C. Th., de Indulg. debit.*

di Teodosio, che gli ebbe per suoi confederati ed ausiliarii. Ma estinto questo principe nell'anno 395, e succeduto all'Imperio d'Oriente Arcadio suo figliuol maggiore, e reggendosi l'Occidente dall'altro suo figliuolo Onorio, cominciaron questi prìncipi, lussuriosamente vivendo, a turbar la Repubblica, ed a togliere a' Westrogoti, lor ausiliarii, que' doni e quegli stipendi che Teodosio lor padre, per contenergli sotto l'imperio romano e sotto le sue insegne, largamente avea loro assegnati. Del che malcontenti i Westrogoti, e dubitando che per sì lunga pace potesse nell'ozio snervarsi il lor valore e fortezza, deliberarono far di presente ciò che avean trascurato ne' tempi di Teodosio, creandosi un re, che fu Alarico, uomo che per la sua bizzarria aveasi appo i suoi acquistato sopranome d'*Audace;* e come quegli che traeva sua origine dall'illustre stirpe de' Balti, lo riputaron abilissimo a poter con decoro e magnificenza sostenere la regal dignità. Questi, considerando che di sua maggior gloria e della sua nazione sarebbe stato acquistar con propri sudori i regni, che vivere oziosi e lenti in quelli degli altri, persuase a' suoi di cercar nuovi paesi per conquistargli; onde raccolto, come potè il meglio, un competente esercito, avendo superata la Pannonia, il Norico e la Rezia, entrò in Italia, e, trovatala vôta di truppe ed in lungo ozio, con molta celerità cominciò ad invaderla, e presso a Ravenna fermossi, sede allora dell'Imperio d'Occidente (1).

---

(1) Prudenzio, l. 2, *adv. Simmach.* - Claudiano, *de Bello Getico.*

Avea già Onorio, lasciato Milano, in quest'anno 402 trasferita la sua residenza in Ravenna, da lui destinata sede dell'Imperio, acciocchè potesse con più facilità opporsi all'irruzione che per questa parte solevan tentare le straniere nazioni. Ma gli venne cotanto improvviso ed inaspettato quest'insulto dei Westrogoti, che, trovandosi sorpreso, nè potendo con quella celerità che sarebbe stata necessaria ragunar eserciti per reprimergli, fu obbligato a prestar subitamente orecchio a' trattati di pace da Alarico offertagli; il quale se bene procurasse co' suoi fermarsi in Italia, nulladimeno fu accordato che dovessero i Goti abbandonarla, dandosi loro in iscambio l'Aquitania e le Spagne, province quasi che perdute da Onorio, poichè da Genserico, re de' Vandali, erano state in gran parte occupate. Consentirono i Goti; e lasciata l'Italia, alla conquista di quelle regioni erano tutti i loro animi rivolti; nè per questo lor primo passaggio patì l'Italia cos'alcuna di male. Ma furon irritati da poi per gl'ingannevoli tratti di Stilicone, il quale presso a Pollenzia, città della Liguria, mentr'essi a tutt'altro pensavano, gli attaccò improvvisamente; e quantunque dissipati e vinti (1), nulladimeno, ripreso da poi tantosto animo, e raccolti insieme, dall'inganno e dall'ingiuria stimolati, furiosamente si rivolsero, e lasciando la destinata impresa, posero in fuga Stilicone col suo esercito, e nella Liguria ritornati, proseguirono a devastar con quella l'Emilia, la Flaminia, la Toscana, e tutto ciò

(1) Claudiano, lib. *de vict. Stilic.*

che altro lor veniva tra' piedi, fin a Roma trascorrendo, ove tutto il circostante paese similmente depredarono e saccheggiarono. Alla fine entrati in Roma, la spogliarono solamente, non permettendo Alarico che s' incendiasse, nè c' alcuna ingiuria a' tempii si facesse.

Non pur Roma più volte e le province sopradette patirono questi travagli e questi mali, ma non molto da poi l' istesse calamità sostennero l' altre ancora c' oggi compongon il nostro regno. La Campagna, la Puglia e la Calabria, la Lucania ed i Bruzi ed il Sannio soffersero lo stesso destino. Scorrevano i Goti portando in ogni parte flagelli e ruine; nè si fermarono, se non arrivati nell' ultima punta d' Italia, ove trattenuti dallo stretto siciliano, ne' Bruzi posero la lor sede; e quivi mentre a nuove imprese della Sicilia e dell' Africa si dispone Alarico, essendosi in quello stretto naufragate le navi che per ciò aveva disposte, dall' avversità di sì funesto accidente toccato amaramente nell' animo, finì suoi giorni con morte immatura presso a Cosenza, e non mai abbastanza pianto da' suoi, fu nel fondo del fiume Busento, con molte ricchezze depredate in Roma, seppellito (1).

La morte d' Alarico fu cagione che le cose d' Italia e di queste nostre province, ripigliando sotto l' imperio dello stesso Onorio qualche tranquillità, assai pacifiche ritornassero. Poichè sè bene Ataulfo (2), che ad Alarico, suo parente, succedè,

(1) Giornande, cap. 30.
(2) Paolo Emilio, *de Reb. Franc.*, lib. I.

ritornato in Roma, avesse, a guisa delle locuste, raso ciò che in quella città dopo le tante prede e saccheggiamenti era restato, ed avesse da capo miseramente spogliata l'Italia, ed Onorio, esausto di forze, non potesse contrastargli; nientedimeno, essendosi da poi Ataulfo congiunto in matrimonio con Galla Placidia, sorella d'Onorio, potè tanto l'amor che portava a questa principessa, ed il vincolo del nuovo parentado appresso lui, che, racchetatosi con Onorio, tutta libera lasciogli l'Italia, ed egli co' suoi nelle Gallie fece ritorno, contro a' Franchi ed a' Borgognoni, che quelle infestavano, portando le sue armi; donde si gittarono in quelle regioni i primi semi del loro reame. Imperocchè, dopo la morte d'Ataulfo, ed indi a poco di Sigerico, essendo succeduto Vallia, gli fu da Onorio stabilmente assegnata l'Aquitania con molt'altre città della provincia di Narbona, ove fermata la residenza in Tolosa, si dissero re de' Westrogoti, cioè de' Goti occidentali, a differenza degli Ostrogoti che le parti orientali e l'Italia da poi signoreggiarono, come più innanzi diremo.

Onorio adunque, morto Alarico, e purgata di Goti l'Italia per la pace indi fatta con Ataulfo, volendo ristorar de' passati danni queste province, nell'anno 413 promulgò quella costituzione (1) ch'oggi ancor leggiamo nel Codice di Teodosio. Erano la Campagna, la Toscana, il Piceno, il Sannio, la Puglia e la Calabria, la Lucania e' Bruzi in istato pur troppo lagrimevole ridotte; e perciò,

(1) L. 7, *C. Th., de indul. debit.*

risedendo egli in Ravenna, sede allora dell'imperio d'Occidente, dirizzò a Giovanni, prefetto pretorio d'Italia, quella legge, nella quale a tutte queste province concedè indulgenza di non potere i suoi provinciali esser astretti a pagare interamente i tributi, ma contentossi che, pagando solamente la quinta parte di ciò ch'essi solevano, tutto il resto lor si rimettesse.

Nè minore ne' seguenti anni fu la cura che prese Onorio di queste province; poichè, risedendo, come si disse, in Ravenna, molte leggi per la buona amministrazione di esse promulgò. Sua parimente fu quella data in Ravenna (1), per cui, passato il decennio, si tolse a' testamenti ogni vigore, la qual oggi pur abbiamo nel Codice di Giustiniano. E nell'anno 418 nuovo indulto di tributi concedè alla Campagna, al Piceno ed alla Toscana; e finchè visse, al riparo delle cose d'Italia fu tutto inteso e pronto.

Ma essendo egli in Ravenna, nell'anno 423 finì i giorni suoi; onde Teodosio il Giovane, che nell'imperio d'Oriente era succeduto ad Arcadio suo padre (2), quantunque per breve tempo avesse e' solo governato l'Imperio, fece tantosto dichiarar augusto ed imperador d'Occidente Valentiniano III, figliuolo di Costanzo e di Placidia, la quale dopo la morte d'Ataulfo, restituita ad Onorio, a Costanzo fu sposata. Valentiniano, portatosi in Ravenna, ed indi a poco in Roma, rassettò molte cose di quella città, e a dar riparo alla giu-

---

(1) L. 6, *C. Th., de testam.*
(2) Pagi, Dissert. *de Consulib.*, pag. 282.

risprudenza, ne' suoi tempi già caduta dall'antico splendore, pose ogni cura; mentre nello stesso tempo Teodosio pensava in Oriente a ristabilirla nell'Accademia di Costantinopoli; ed alla fabbrica del nuovo Codice, che dal di lui nome fu detto Teodosiano, avea rivolti i suoi pensieri.

Questo fu dunque lo stato delle province c'oggi forman il nostro regno, da' tempi di Costantino fino a Valentiniano III, ne' quali tempi furon dominate da quei Cesari a' quali, secondo le varie divisioni dell'Imperio, l'Italia appartenne. Questi sono Costantino M., Costante e Costanzo suoi figliuoli, Giuliano, Gioviniano, Valentiniano I, Valentiniano II, Onorio e Valentiniano III. Furono esse parimente sotto la disposizione e governo de' prefetti d'Italia e de' vicarii di Roma. Ed ebbero inoltre altri più immediati moderatori; un consolare, due correttori ed un préside, da' quali, risedendo nelle province a loro commesse, eran più da presso rette e governate.

Secondo le leggi romane e le costituzioni di questi principi venivan amministrate; nè il nome d'altre leggi s'udiva. Toltone alcune città, nelle quali, essendo ancor rimaso qualche vestigio dell'antiche ragioni di municipio e di città confederata, conforme a' loro particolari istituti si vivea; in ogni provincia non si riconobbero altre leggi che quelle de' Romani, alle quali solevan quest'istesse città, in mancanza delle loro municipali, aver ricorso, siccome a fonti d'ogni umana e divina ragione. Nè quel primo turbamento che sotto Alarico portarono i Westrogoti a queste nostre province, recò verun oltraggio alla polizia

ed alle leggi de' Romani; poichè questo principe in mezzo all'armi non potè pensare alle leggi; non fece che scorrere queste regioni; e quantunque per qualche tempo si fosse fermato ne' Bruzi, nuove leggi da lui non furon introdotte: nè tampoco, dopo lui, dal suo successore Ataulfo, il quale, pacificatosi finalmente con Onorio, tutta libera lasciò a costui l'Italia, la quale egli poscia e Valentiniano III resse ed amministrò, come avean fatto gli altri imperadori d'Occidente loro predecessori.

§ I.

Non furono queste province ad altri cedute o donate.

Nella considerazione delle quali cose se si fossero pur un poco fermati gli scrittori di questo regno, e massimamente i nostri giureconsulti, non sarebbon certamente incorsi in quelli così gravi e sconci errori de' quali han riempiuti i lor volumi; nè cotanto leggiermente sarebbonsi lasciati persuadere a creder quella favolosa donazione di tutt'Italia, che voglion supponere fatta da Costantino nell'anno 324 a Silvestro, romano pontefice, quattro giorni da poi che fu da costui in Roma battezzato. Errore che, sparso negli scrittori italiani, e più ne' libri de' nostri professori, toltone un solo, Bartolo, fu cagione d'infiniti altri abbagliamenti, anche in cose di più perniziose conseguenze. Imperciocchè alcuni di essi si son avanzati fino a porre in istampa che, dopo questa donazione, gli altr'imperadori succeduti a Costantino, non ebbero ragione o diritto alcuno so-

pra queste nostre province, come quelle che s'appartenevano a' pontefici romani, ed erano del patrimonio di San Pietro: e quindi esser nata la ragione dell'investiture date poi da essi ad altri diversi principi; aggiugnendo che fin da tali tempi il nostro regno fosse stato distaccato dall'Imperio, e perciò non mai più sottoposto agl'imperatori d'Occidente, e molto meno a quelli d'Oriente. Il nostro consigliere Matteo degli Afflitti (1) arrivò a tal estremità, che non si sgomentò di dire che, dopo questa donazione, tutte l'altre costituzioni promulgate dagli altri imperadori succeduti a Costantino, per difetto di potestà, non ebbero in queste nostre province forza nè vigor alcuno di legge scritta. I reggenti (2) stessi del nostro Consiglio Collaterale non arrossiron eziandio di scrivere che dopo questa donazione i successori di Costantino non ebbero giuriadizione alcuna di far leggi sopra queste province, e che perciò dovea ricorrersi alla ragion canonica, e non alla civile. Merita pertanto che qui non si defraudi della meritata lode Marino Freccia (3), nostro giureconsulto. Egli fra' nostri fu il primo che, per avere avuto buon gusto dell'istoria, rimproverò a' nostri scrittori error sì grave; nè il perdonò tampoco al consigliere Afflitto, di cui professava esser congiunto per affinità; nè con

---

(1) Matteo degli Afflitti, in *Constit., in praelud.* q. 2, n. 2, *et* qu. 20, num. 1.

(2) Tappia, *de jur. Regni,* lib. 1, *de Legib.,* l. 2, n. 5. - Ponte, *de potest. Proreg.,* tit. 11, n. 25.

(3) Marino Freccia, *de Subfeud.,* lib. 1, pag. 53.

altra difesa seppe di tal errore scusarlo; se non col dire, *affinis meus historicus non est.*

Ma se questi scrittori, per l'ignoranza de' tempi ne' quali vissero, meritan qualche scusa, e a loro non già, ma al vizio del secolo si volessero questi difetti imputare, non meritano però compatimento veruno i nostri moderni, i quali, dopo tante riprove, dilettansi per impegno tener chiusi gli occhi, acciocchè non ricevan un poco di lume, che tanto basterebbe per isgombrare le lor tenebre, nelle quali si compiacion di vivere. È oggimai stato dimostrato abbastanza per tanti chiari e valentuomini (1) che quel finto istromento di donazione fu opera che non sorse prima dell'ottavo o nono secolo, come che da poi siasi procurato di farlo anche inserire ne' Decreti di Graziano (2), quando negli antichi, secondo attestano sant'Antonino (3) ed il cardinal Cusano (4) non si leggeva: nè prima di quel tempo s'ebbe di lui notizia alcuna. Ora disputasi solamente fra gli scrittori, qual abbia potuto essere l'autore che da prima diede corpo e moto a questa larva. Alcuni contendono che fosse stata opera di qualche Greco scismatico, il quale o per rifondere tutta la grandezza della Chiesa in Roma agl'imperadori d'Oriente, ovvero per aver campo da declamare e burlarsi della Chiesa latina e de' romani pontefici,

---

(1) P. di Marca, lib. 3, c. 12, *et* l. 6, c. 6, § 6. - Emmanuele Schelstrato, *Antiq. illustr.*, part. 2, diss. 3, c. 8.

(2) Graziano, *distint.* 96, c. *Constantinus* 14.

(3) Sant' Antonino, arciv. di Firenze, 1, part. *hist.* 8, cap. 1.

(4) Cardinale Cusano, *de Concord. Cathol.*, lib. 3.

secondo il costume della nazione, a quelli avversissima, avesse procurato, coll'iscoprimento poi di cotal falsa invenzione, discreditargli e rendergli odiosi al mondo; siccome imputavan ad essi parimente molt'altri fatti strani e portentosi, eccedenti la lor potestà. E, conforme nel progresso di quest'istoria vedremo, i Greci, di Gregorio II scrissero c'avesse scomunicato l'imperador Lione, depostolo dall'imperio, ordinato a' sudditi di non pagargli tributi, e perciò assolutigli dal giuramento; e mille altri eccessi narrati nelle loro storie, non per altro che per rendergli esosi, e per mostrargli al mondo usurpatori dell'altrui ragioni; ancorchè poi i più impegnati per la corte di Roma, di ciò che i Greci scrissero per un fine, se ne valessero per un altro.

Altri, fra i quali è Pietro di Marca (1), scrissero che quell'istrumento fosse stato finto, e supposto non già da alcun Greco o scismatico, ma da Latino e fedele. Tutti però concordano esser favoloso; e tanto più se ne persuasero, quanto che molti esemplari veggonsene tutti infra loro varii e difformi. D'una maniera si legge questa donazione nel Decreto di Graziano (2); di un'altra è quella trasferita dal greco in latino, rapportata da Teodoro Balsamone (3), e trovata nella libreria Vaticana: di diverso tenore la riferiscono gl'istessi romani pontefici Nicolò III e Lio-

---

(1) Pietro di Marca, l. 3, c. 12, n. 3, *de Concord. Sacer. et Imp.*

(2) Graziano, dist. 96, c. *Constantinus* 14.

(3) Balsamone, in *Photii Nomocan.*, tit. 9, c. 8.

ne IX (1); d'altro modo Pier Damiano (2), Matteo Blastare, Ivone di Chartres e Francesco Bursatto (3); ed altrimente la rapporta Alberico (4): in brieve, sin a dodici e più esemplari se ne leggon tutti infra loro varii e differenti.

Ma se a cotali rapportatori furon ignoti i fatti di Costantino, e niente curaron d'Eusebio e degli altri scrittori contemporanei, appo i quali d'un fatto sì strepitoso e grande evvi un profondissimo silenzio, almeno avrebbon dovuto disingannarsi dal solo Codice Teodosiano, e dalle costituzioni dello stesso Costantino che in quello si leggono. Voglion comunemente costoro che Costantino, mentr'era in Roma nella primavera di quest'anno 324, avesse usata questa cotanta prodigalità con Silvestro, quattro giorni dopo il suo battesimo. Ma certa ed indubitata cosa è che Costantino in questi stessi supposti mesi del 324 mai in Roma non fu, siccome colui che di quel tempo trovavasi in Oriente tutto occupato nella guerra contra Licinio; la quale terminata, con averlo sconfitto e riportatane piena vittoria, è noto altresì che, passato in Tessalonica, quivi si fermasse, ed in questi stessi mesi appunto di quest'istess'anno 324 non partisse da quella città (5). Il che manifestamente si prova per due sue

---

(1) *Can. futuram* 12, *qu.* 1, c. *fundam.*, *de elect. in* 6. - Leone IX, Epist. 1, *ad Michael. Const.*, c. 13.

(2) Pier Damiano, *discept. synod.* - Blastar, *Synop. Jur. Can.*, *c. de Bulgar. Cypr. et Iber.*

(3) Bursatto, in fin. del primo volume, *Cons.*

(4) Alberico, in l. 1, *C. de off. Praefect. urb.*

(5) Vedi Zosimo, lib. 2. - L'Anonimo del Sismondi.

costituzioni che nel suddetto Codice Teodosiano ancor si leggono: ciò sono per la l. 4 sotto il tit. *de Naviculariis*, la quale fu promulgata da Costantino in quest'istesso tempo, mentre era in Tessalonica, e dirizzata ad Elpidio, sotto il consolato di Costantino III e Crispo III, che porta questa data: *Dat. VIII Id. Mart. Thessalonicae. Crispo III et Constantino III Coss.*; e per quell'altra sua famosa costituzione (1) ove si prescrive la norma delle dispense dell'età così a maschi come a femmine, che alquanto guasta e tronca, fu inserita anche da Triboniano nel Codice di Giustiniano (2). Questa legge Costantino la fece quando in quest'istess'anno 324 era in Tessalonica, come narra Zosimo (3), e porta la sua data: *Dat. VI Id. Aprilis Thessalonicae, Crispo III et Constantino III Coss.*, come emenda Gotofredo: e fu indirizzata a Lucrio Verino, il quale in quest'anno era prefetto della città di Roma, com'è manifesto dalle parole della *Notizia* de' Prefetti di Roma, ove si legge *Crispo III et Constantino III Coss. Lucr. Verinus Praefectus Urbi*: ond'è che scorrettamente si legga l'iscrizione di questa legge nel Codice di Giustiniano: *ad Verinum P. Praetorio.*

Queste leggi convincono per favolosa non meno questa donazione, che il battesimo di Costantino per mano del pontefice Silvestro (4). Nè do-

---

(1) L. un., *C. Th., de his qui veniam aetat.*
(2) L. 2, *C. eod. tit.*
(3) Zosimo, lib. 2.
(4) Gotofredo, in *Chronol. C. Th. A.* 324.

vean altri moversi per gli Atti di questo pontefice, i quali dallo stesso Baronio non sono ricevuti, ma riputati per favolosi: e favola certamente è ciò che in essi si narra, che in quest'anno 324 fosse stato prefetto di Roma Calfurnio, quando dalle date delle riferite leggi è manifesto che fu prefetto di quella città Lucrio Verino. Dovea più tosto muovergli l'istoria d'Eusebio di Cesarea (1), uom grave ed ingenuo, che fiorì ne' medesimi tempi, e che i gesti di questo principe minutamente descrisse, e dove fatti sì grandi e memorabili, se fossero veramente accaduti, egli non è credibile che dalla diligenza ed accuratezza di sì fatt'uomo si fossero potuti tralasciare, e trascurargli in un'istoria che, pochi anni dopo la morte di Costantino, fu pubblicata alla luce del mondo, e girava fra le mani di tutti, i quali con molto scorno e biasimo d'Eusebio avrebbon allora potuto rinfacciargli tant'ignoranza, e smentirlo ancora di ciò c'avea narrato, d'essersi Costantino battezzato in Nicomedia negli ultimi giorni di sua vita, non già in Roma.

Ma di ciò c'ora alcuni dubitano, non ne dubitaron certamente gli antichi scrittori così greci, come latini. Teodoreto, Sozomeno, Socrate, Fozio ed altri greci autori scrissero (2), Costantino aver ricevuto il battesimo, non già per le mani di papa Silvestro in Roma, ma in Nicomedia, essendo per morire: e fra' Latini, sant'Am-

---

(1) Eusebio, lib. 4, *de vita Constant.*, c. 61 e 62.

(2) Teodoreto, lib. 1, *Hist.*, cap. 32. - Sozomeno, lib. 2, cap. 34. - Socrate, lib. 1, cap. 39. - Fozio, *Cod.* 127, p. 210.

brogio, san Girolamo, il concilio d'Arimini pur tennero la medesima credenza (1). Quindi è che i nostri più gravi e dotti teologi ed i più diligenti scrittori ecclesiastici, quali furon il cardinal di Perrone, Spondano, Petavio, Morino e l'incomparabile Arnaldo (2), contra il sentimento del Baronio, come favoloso riputarono ciò che volgarmente si crede del battesimo di Costantino finto in Roma per mano di Silvestro, romano pontefice, in quest'anno 324, quattro giorni prima della favolosa donazione. Ciò che dovea bastare ad Emanuello Schelstrato (3), e non ricorrere, come fece, a quella strana ed infelice difesa che Costantino, battezzato già in Roma, fu da Eusebio fatto ribattezzare in Nicomedia; poichè anche se si volesse concedere che Costantino nell'ultimo di sua vita inchinasse alla dottrina d'Arrio e de' suoi seguaci, non avevano però gli Arriani in questi primi tempi del lor errore usato mai di ribattezzare i Cattolici che passavano nella loro credenza, come ben pruova Cristiano Lupo; nè, se non molto da poi, sant'Agostino (4) intese tal novità che alcuni Arriani pretendevan di fare, di che egli, come di cosa assai stravagante e nuova, cotanto si maravigliava e biasimava.

Nè dovrà sembrar cosa strana (quantunque

---

(1) Sant'Ambrogio, *Serm. de obitu Theodos.* - San Girolamo, in *Chronic.* - Concilio Arminiano, *apud Sozom.*, lib. 4, cap. 18.

(2) Arnaldo, *Ars cogitandi*, part. 4, c. 13.

(3) Emanuello Schlestrato, *Antiq. illustr.*, part. 2, diss. 3, cap. 6.

(4) Sant'Agostino, *lib. de haeresib.*, c. 48.

questo sia uscire alquanto dal nostro cammino) che Costantino, cotanto zelante della cristiana religione, e che nell'anno seguente 325 volle esser presente al gran concilio di Nicea, ove diede l'ultime prove della sua pietà, operasse, essendo ancor catecumeno, tanti pietosi e generosi atti verso questa sua novella religione. Niuna stranezza apparirà, se si distingueranno i tempi ne' quali Costantino abbracciò questa religione, da quelli del suo battesimo; e se si considererà il costume che correva allora tra' grandi di differire il battesimo fin al tempo della lor morte.

Costantino, non molto dopo la sconfitta di Massenzio, assai prima dell'anno 324, in cui si narra il suo battesimo in Roma, avea abbracciata la religion nostra, dando segni manifestissimi di sè, e del suo amore e beneficenza inverso di quella. Prima di quest'anno 324 molte costituzioni aveva promulgate attinenti o all'immunità de' cherici da' pesi civili, o alla costruttura de' suoi tempii, o alla destruzione ed abbattimento di quelli de' Gentili; ed eziandio quella cotanto rinomata sua costituzione (1) per la quale fu conceduta licenza alle chiese di potere acquistare robe stabili, ed a tutti data di poter lasciare a quelle ne' loro testamenti ciò che volevano (onde nacque il principio delle loro ricchezze, e massimamente della chiesa di Roma sopra ogni altra), non fu altrimente promulgata da poi, ma tre anni innanzi che seguisse in Roma questo favoloso battesimo. Non dee adunque sembrar

(1) L. 4, *C. Th., de Episc.*

cosa strana, se negli anni seguenti, ancor catecumeno, proseguisse con tenor costante a favorirla, e di tante prerogative e pregi adornarla.

Era ancor in questi tempi costume, come s'è accennato, che i maggiori e più illustri personaggi dell'Imperio, ancorchè abbracciassero questa religione, solevan però per pessima usanza differire il battesimo fino a' maggiori loro pericoli di vita, e quando s'esponevan a qualche dubbia e perigliosa impresa. Nè tal costume si spense ne' tempi di Costantino, o de' suoi figliuoli, ma durò molto da poi anche nel regno degli altri suoi successori, quantunque vi fossero de' principi per altro religiosissimi. Così leggiamo di Teodosio il Grande, il quale, ancorchè abbracciasse la religione cristiana, e chiari segni della sua pietà mostrasse, visse però sempre catecumeno; e non prima volle battezzarsi, se non quando, gravemente infermato in Tessalonica l'anno 380, vedendosi in pericolo, fece chiamare a sè il santo vescovo Acolio, da cui fu battezzato, e non meno la salute dell'anima, che quella del corpo recuperò (1).

Valentiniano II, principe di cui soleva dirsi, che siccome tutto il male nel suo regno a Giustina sua madre dovea attribuirsi, così a lui tutto il bene, come ben si conobbe dopo la costei morte; essendo ancor catecumeno, non prima che quando fu nel procinto d'andare a combatter co' Barbari, sollecitò sant'Ambrogio a venire prestamente a battezzarlo. Ma mentre quel santo

(1) Socrate, lib. 5, c. 6. - Sozomeno, l. 7, c. 4.

vescovo traversava l'Alpi per rendersi a Vienna, ove questo principe dimorava, intese la sua funesta morte; poichè Arbogasto, mal contento d'essergli da lui stato tolto il comando dell'esercito, guadagnatisi alcuni suoi ufficiali e gli eunuchi del palazzo, lo fece strangolar nel proprio letto, mentre dormiva, la notte del sabbato a' 15 maggio dell'anno 392, vigilia di Pentecoste. Il qual funesto accidente meritò esser compianto per una dotta e molto elegante orazion funebre di quel vescovo (1), che recitò nelle di lui magnifiche e pompose esequie; nella quale mostrò che il battesimo desiderato da questo principe, e domandato con tant'ardore, avealo purificato di tutte le macchie de' suoi peccati, e portatolo al godimento delle delizie d'una vita eterna.

È nota parimente l'istoria di sant'Ambrogio stesso, a cui non prima che fosse promosso al vescovato di Milano, fu dato battesimo. E narrasi ancora di quel famoso e celebre Benevolo, primo cancelliere dell'imperadrice Giustina, che, per non istromentar quell'editto per cui davasi licenza agli Arriani di professar liberamente il lor errore, fece quel sì generoso e nobil rifiuto, e ritrattosi dalla corte, volle allor ricevere il battesimo, c'aveva, secondo il costume de' grandi, agli ultimi tempi differito; e molti altri esempi potrebbon qui recarsi, tratti dalle profane e sacre storie. E di questo costume è da credersi che

---

(1) Sant'Ambrogio, in *Orat. fun. Valent.*

intendesse il nostro Torquato (1), e che fosse ancor in Etiopia nel regno di Senapo, allorchè, favoleggiando di Clorinda e del suo differito battesimo, cantò:

> A me, che le fui servo, e con sincera
> Mente l'amai, ti diè non battezzata;
> Nè già poteva allor battesmo darti,
> Chè l'uso nol sostien di quelle parti.

Credevasi che, differendosi il battesimo fin agli ultimi momenti di vita, venivan perciò a sfuggirsi i cotanti rigori delle pubbliche penitenze che di que' tempi usava la Chiesa co' Cristiani penitenti; e che fosse di maggior accertamento per la lor salute eterna prolungarlo. Poichè, potendo ciascuno esser ministro di questo sacramento, eziandio l'infedele, il neofito ed ogni vil femminetta, ed essendo la sua materia sempre presta, qual è l'acqua, e la sua forma molto spedita e facile, consistendo in poche e semplici parole; rado non mai al più disgraziato e sfortunato uomo del mondo potrebbe accader morte così improvvisa, che non vi fosse un poco di tempo da poter esser toccato da sì salutifere acque, le quali in un istante, per gl'infiniti meriti di Cristo, rendendolo mondo di tutte le sozzure in questa mortal vita contratte, lo sbalzavan con certezza nella felicità d'un'altra immortale ed eterna.

Ma avvedutisi da poi che per un sì reo costume si dava occasione agli uomini di menare una vita licenziosa e prona ad ogni enormità e scele-

---

(1) Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, canto XII, ottava 25.

ratezza; e fatti ancora dall'esperienza accorti che molti così ne morivano, come vissero; e che sovente il caso potea esser così improvviso, che mancassero questi aiuti, nel che terribile dovette sembrar loro il funesto accidente di Valentiniano; cominciaron per tanto i Padri della Chiesa a declamare contro a questa perniziosa usanza: onde Basilio e il suo fratello Gregorio (1) di Nissa fecero tutti i loro sforzi in questo medesimo secolo per abolire cotal pericoloso costume; e sant'Ambrogio, che l'avea seguito, dopo aver compianto il suo infortunio, si diede a combatterlo, e fece quanto potè per isradicarlo, declamando spesse volte e fortissimamente contra questo abuso (2); tanto che alla fine fu dalla Chiesa affatto discacciato, nè giammai più tollerato, onde oggi il suo contrario lodevolmente si pratica.

Ma ritornando là onde siam partiti, queste nostre province, nel regno di Costantino, ad altri non furon sottoposte nè donate. Da questo medesimo principe dopo l'anno 324, come prima, e finchè visse, furon dominate e rette: egli n'ebbe la cura ed il pensiero, commettendo a' prefetti d'Italia, a' consolari, a' correttori ed a' presidi il governo ed amministrazione di quelle; e moltissime leggi a costoro dirette stabilì, per le quali furon molti provvedimenti dati intorno alla retta lor amministrazione. Così, spedito che fu Costantino dal Concilio niceno e dagli affari d'Oriente, tornò, nell'anno seguente 326, per

---

(1) San Gregorio Nisseno, in *Orat. adver. eos qui bapt.*
(2) Sant'Ambrogio, in *Serm. de Sanct.*, *et alibi.*

la Pannonia in Italia, ed in Aquileia fermossi, ove nel mese d'aprile di quest'anno promulgò alcune costituzioni (1); indi, passato in Milano, ne promulgò dell'altre (2) nel mese di luglio; e finalmente nello stesso mese, venuto per l'ultima volta a Roma, lungo tempo vi si trattenne con Elena, sua madre, la quale in questo medesimo anno 326 del mese d'agosto, tra gli abbracciamenti del figliuolo e de' nipoti, quivi trapassò e fu sepolta (3). In questo anno stesso molte leggi (4) in Roma furon da Costantino promulgate intorno all'annona della medesima città; e per altre bisogne di queste province d'Italia molte cose furon da questo principe stabilite, infino che, tornato in Oriente, al ristabilimento del nuovo imperio e di Costantinopoli volse ogni suo pensiero.

Ma non per questo si trascurarono le cose d'Occidente e di queste nostre province, le quali, commesse a' prefetti d'Italia, e più immediatamente a consolari, correttori e présidi, furon così da Costantino, come dagli altri principi suoi successori fino a Valentiniano III, come si è veduto, rette e dominate: tanto è lontano che altri avessero avuto sopra di quelle diritto o superiorità alcuna.

Favola dunque dee riputarsi ciò che di Napoli a questo proposito si narra, ch'essendo in questi

(1) L. unic. *C. Th.*, *si quis eam cujus tut.*
(2) L. 3, *C. Th.*, *de falsa moneta.*
(3) Eusebio, *in vita Constantini*, lib. 3, cap. 46 e 47.
(4) L. 5, *C. Th.*, *de Navicul.* - L. 3 e 4, *de infirm. his quae sub tyran.*

tempi dentro a' confini della Campagna ed al consolare d'essa provincia sottoposta, fosse stata da tal donazione solamente eccettuata, essendo piaciuto a Costantino per sè ritenerla, per quella graziosa cagione che, dovendo fare frequenti e spessi viaggi da Roma alle parti orientali oltramarine, volesse serbarsi una città nella quale potesse tra via fermarsi un poco, e dagli incomodi e strapazzi del viaggio ristorarsi. Più favolosi ancora sono e più inetti gli altri racconti de' viaggi fatti da questo principe con papa Silvestro in Napoli; e quel che più degno si fa di riso, è ch'entrambi si fossero imbarcati nel porto di questa città, ed andati insieme in Nicea, metropoli della Bitinia, e quivi fossero intervenuti a quel gran concilio: e ritornando poscia Costantino in Italia nell'anno 326, si fosse fermato in Napoli, ove fu di nuovo accolto dalla repubblica napoletana con grandissimi segni di stima e di giubilo; e che avesse quivi tante chiese edificate, e cento altre seccaggini, delle quali hanno sin al vomito ripieni i lor volumi. Tanto che coloro che considerano sì favolosi racconti, e che questo principe nel passare in Italia, non per altra strada vi si conducea, che per la Pannonia, e che, se pur voleva di Roma portarsi nelle parti orientali per viaggi marittimi avea pronta e spedita la via Appia, che fu continuata fin a Brindisi, ove potea con più agio imbarcarsi: tantochè il P. Caracciolo [1], il quale ci vuol render verisimile lo sbarco di san Pietro a Brindisi, non per altra cagione

(1) P. Caraccioli, *de Sacr. Neap. Eccl mon*, cap. 3, *sect.* 4.

si mosse a crederlo, se non perchè questa era la strada più battuta da coloro i quali per viaggi marittimi volean o da Roma portarsi in Oriente, o quindi a Roma; per queste cagioni ragionevolmente dubitano se mai Costantino avesse veduta Napoli: tanto è lontano che quivi fosse dimorato, e tante chiese avessevi edificate, come se non per altra cagione che per fondarvi tempii sacri egli vi si conducesse (1); quando al contrario qualche vestigio di greca struttura, che vediamo ancor rimaso in alcune chiese di questa città, non all'età di Costantino M. dee riportarsi, ma a' tempi più bassi degli altri Costantini imperadori d'Oriente verso gli ultimi tempi de' Greci, quando il ducato napoletano era agl' imperadori greci sottoposto: di che ci tornerà occasione a più opportuno luogo di ragionare. Ed il P. Caracciolo (2) stesso non potè negare che molte chiese le quali s' attribuiscono a Costantino M., fossero state erette in Napoli da altri in tempi posteriori; ancorchè, persuaso egli che questo imperadore fosse stato con Elena, sua madre, in Napoli, abbia creduto che quella di Santa Restituta e l'altra de' Santi apostoli fossero state da lui edificate: ciò che non potendo provare colla testimonianza d' autori contemporanei, ricorre alla tradizione e ad Anastasio ed agli altri scrittori de' tempi più bassi (3).

---

(1) Tutino, dell' Origine de' Seggi, c. 2.

(2) P. Caraccioli, *de Sacr. Neap. Eccl. monum.*, c. 21, *sect.* 5 e 6.

(3) *Idem, ibidem, sect.* 2 e 3.

CAPO V.

Delle nuove leggi e nuova giurisprudenza sotto Costantino e suoi successori.

La nuova disposizione dell'imperio di Costantino, siccome portò tante mutazioni nello stato civile delle sue province, così ancora all'antica giurisprudenza de' Romani fu cagione di varii cambiamenti. Cominciò quella a prender nuova forma e nuovi aspetti dappoichè cominciaron da lui le nuove leggi, ponendo tutto il suo studio a cancellar l'antiche, ed introdurre nuovi costumi nell'Imperio. Quindi è che Giuliano soleva chiamarlo *Novatore*, e perturbatore dell'antiche leggi e costumi (1). Ecco per lui mutati i giudizi ed abolite l'antiche formole, e nuovi modi d'instituirgli introdotti. I magistrati prendon altro nome; e se talora si ritiene l'antico, diversa però è la loro giurisdizione e vario l'impiego. S'introducono nuove dignità, e differenti veggonsi non pur gli ufficiali del palazzo, ma della milizia ancora: varie fra essi e nuove sono le precedenze; onde avvenne che nuovi nomi e nuovi titoli attenenti alla loro giurisdizione ed autorità si leggano nel Codice di Teodosio (2).

Ma per niun'altra più potente cagione si recò alla giurisprudenza antica de' Romani tanto cambiamento, quanto per la veneranda religione

---

(1) Ammiano Marcellino, lib. 16, c. 21, p. 205.
(2) Gotofredo, in *Prolegom. C. Th.*, c. 12.

cristiana, che, abbracciata con tanto ardore da Costantino, lo rendè tutto inchinato e disideroso di stabilir nuove leggi; le quali, secondo le massime di questa nuova religione, dovettero essere alquanto contrarie e difformi da quelle de' Gentili. Fu egli imprima tutto inteso a mutare i costumi de' Romani, e la lor antica religione. A questo fine promulgò molti editti, al popolo romano indirizzati ed a' prefetti di quella città, ed in tutti que' quattr'anni che dimorò in Roma, cioè dall' anno 319 fin all'anno 322, non ad altro attese. Proibì in Roma, che fu la città più attaccata alle superstizioni dell' antica religione, che gli aruspici potessero privatamente presagire de' futuri avvenimenti, ancorchè in pubblico il permettesse: che i padroni non potessero valersi della potestà c'avevano sopra i servi, se non moderatamente e con sommo ritegno (1); e ciò secondo le massime della nuova religione, e per quel ch'esageravano i Padri della Chiesa, fra i quali era Lattanzio, che non inculcava altro se non che i servi come fratelli dovessero trattarsi da' loro signori. Nuovi modi di manumissioni introdusse nelle chiese, perchè a costoro fosse più agevole e pronto l'acquisto della libertà (2). Diede nuovo sistema a' repudii, agli sponsali ed a' matrimoni (3); represse la leggerezza de' divorzi, e stabilì con più tenace nodo la santità degli sponsali e delle nozze. Abolì le pene del celibato (4), e scosse altri

---

(1) L. I, *C. Th., de emendat. serv.*
(2) L. un., *C. Th., de his qui a non Domino.*
(3) L. 7, *C. Th., de Sponsalib.*
(4) L. un., *C. Th., de infir. pœn. cœlib.*

pesanti gioghi che l'antica legge romana su la cervice degli uomini avea imposto (1).

Seguendo i dettami di questa nuova religione, fu terribile co' rapitori delle vergini, e con coloro che, disprezzando la santità delle nozze, si dilettavano di venere vaga (2): pose freno al concubinato, contro al quale già prima avea cotanto declamato e scritto Lattanzio (3). Vietò qualsivoglia opera nel dì di domenica, e secondo il nuovo rito della Chiesa, rendè feriati altri giorni che prima non erano (4). Volle che, per qualunque formole o parole che nelle chiese si facessero le manumissioni, s' acquistasse a' manumessi piena libertà (5). Concedè a tutti licenza che liberamente potessero lasciare alle chiese per testamento ciò ch' essi volessero (6): ed oltre di prender lodevolmente la cura e la protezione della Chiesa e de' suoi canoni, volle anche intrigarsi, più di quel che forse comportava la dignità sua imperiale, nelle quistioni surte fra i Padri d' essa. Onde rendè perciò le contese più strepitose, e si diede maggior fomento alle discordie e contenzioni, che non si sarebbe fatto se quelle dispute a coloro si fossero interamente lasciate, a' quali bene stavano, nè si sarebbe veduta la Chiesa poco dappoi ardere fra l' accese faci degli Arriani, che così la malmenarono; ma forse si sarebbe mantenuta con quella

---

(1) L. 3, *ad. S. C. Claudian.* - L. un., *de commis. rescin.*
(2) L. 1, *C. Th., de rapt. virg.*
(3) Nazario in *Panegir. Porphir.*, carm. 6.
(4) L. 1, *C. Th., de Feriis.*
(5) L. un., *C. Th., de manum. in Eccles.*
(6) L. 4, *C. Th., de Episc.*

schiettezza e semplicità colla quale si mantenne in que' tre primi secoli, e nella quale Cristo, redentor nostro, l'avea lasciata.

Reputò a lui doversi appartenere il governo e la polizia esteriore della Chiesa: perciò molte leggi attinenti a questo furon da lui promulgate, vietando a' benestanti ed a coloro ch'erano idonei per l'amministrazione de' pubblici uffici, di potere assumere il chericato, permettendolo solamente ad uomini di tenue fortuna e di bassa condizione (1); e diede inoltre altri provvedimenti intorno alle persone e beni delle chiese. Quindi avvenne che gli altri imperadori a lui succeduti nell'imperio e nella medesima religione, seguitando le stesse pedate, varie altre costituzioni aggiugnessero appartenenti alla polizia esteriore della Chiesa, ed alle persone de' vescovi e de' cherici, ed all'amministrazione e governo de' loro beni. E quantunque di Valentiniano I scriva Sozomeno (2), che poco s'impacciò di queste cose, niente imponendo a' sacerdoti, nè fu studioso di mutar nulla di meglio o di peggio nell'osservanze della Chiesa; contuttociò pur si leggono nel Codice di Teodosio alcune sue costituzioni riguardanti alla sua polizia, e particolarmente intorno all'elezion de' cherici e degli altri ministri della Chiesa. Ma moltissime altre costituzioni aggiunsero da poi tutti gli altri suoi successori Valentiniano II, Teodosio, Graziano, Arcadio, Onorio e gli altri; tantochè ne' tempi di Teodosio il Giovane di queste

(1) L. 3, *C. de Episc. et Cler.*
(2) Sozomeno, lib. 6, c. 7 e 21.

leggi ne fu compilato un intero libro, ch'è l'ultimo di quel suo Codice: e si vide perciò la giurisprudenza romana, per quella parte che s'apparteneva alla ragion divina e pontificia, tutta diversa da quel di prima, ed affatto nuova e da quella difforme. Il qual istituto essendosi da poi continuato dagli altri imperadori, e particolarmente dal nostro Giustiniano, cadde finalmente negli ultimi imperadori d'Oriente, i quali, abusando la loro potestà, ridussero negli ultimi secoli dell'Imperio la cosa in tale stato, che all'arbitrio del principe sottomisero interamente la religione. Per la qual cosa fu da valentuomini (1) saviamente avvertito, esser error grave di coloro che dalle costituzioni novelle di quest'ultimi imperadori vogliono prendere una sicura norma per porre i giusti confini fra il sacerdozio e l'Imperio, e fra l'una e l'altra potestà. Ma di ciò più diffusamente ci toccherà ragionare quando della polizia ecclesiastica di questi tempi tratteremo.

Il zelo adunque della nostra religione, direttamente opposta a quell'antica de' Gentili, impresso nel cuore d'un principe a cui ubbidiva l'uno e l'altro imperio, potè variare i costumi, le leggi e gl'istituti degli uomini. Questo non solamente gli fece pensare alla costruttura di nuovi tempii ed all'abbattimento degli antichi, ma ciò che fra le leggi loro sembravagli o troppo superstizioso o soverchio sottile, mutava egli e cancel-

---

(1) Tomasino, dissert. in *Conc. praefat.* I, num. 5. - Giovanni Filesacco, *Tract. de sacr. epis. auth.*, c. 7, § 7; *et Tract. de idolatr. politc.*, c. 9.

lava; di che chiarissima testimonianza ne danno le molte sue costituzioni che a questo fine furon da lui promulgate, e che si leggono nel Codice di Teodosio [1]. E Costanzo, suo figliuolo, che all'imperio gli succedè, tenne pure il medesimo ordine, e volle ancor egli in molte cose allontanarsi dagli antichi istituti, ed in cose di religione massimamente, com'è chiaro da molte sue costituzioni che si leggon in quel Codice [2].

Dal che ne nacque che Costantino lasciò di sè varia e diversa fama appo i Cristiani e presso a' Gentili. I nostri per questi fatti il cumularon d'eccelse lodi; e quindi prese argomento Nazario [3], nell'Orazion panegirica che nell'anno 321 gli fece, d'innalzar le sue lodi, con dire: *Novae leges, regendis moribus et frangendis vitiis constitutae; veterum calumniosae ambages recisae, haeque captandae simplicitatis laqueos perdiderunt.* Isidoro [4] nel libro dell'Origini pur disse che da Costantino cominciarono le *nuove leggi;* e Prospero Aquitanico [5] chiamò principi legittimi gli autori di tali leggi, perchè da' principi cristiani furono promulgate.

Ma presso a' Gentili, i quali mal volentieri soffrivano queste mutazioni, così lui come Costan-

---

(1) L. un., *C. Th., de domin. rei quae poscit.* - L. 3, *C. Th., de contr. empt.* - *Toto tit. C. Th., ad S. C. Claudian. et de longa consuet.*

(2) L. 10, *C. Th., de operib. publ.;* - L. 5, *C. Th., de sepulch. viol.*

(3) Nazario, in *Orat. paneg.*

(4) Isidoro, *Origin.* 5, cap. I.

(5) Prospero Aquitanico, *Chron. lib. prior.*

zo, suo figliuolo, furon acerbamente biasimati e mal voluti. Perciò Gregorio ed Ermogeniano, giureconsulti ambedue gentili, che fiorirono sotto Costantino e suoi figliuoli, dubitando che per queste nuove costituzioni di principi cristiani la giurisprudenza de' Gentili non venisse affatto a mancare, si diedero a compilare i loro Codici, ne' quali le leggi degl'imperadori gentili, cominciando da Adriano infino a Diocleziano, uniron insieme, perchè, quanto più fosse possibile, si ritenesse l'antica. E quindi avvenne che, assunto all'imperio Giuliano, nipote del G. Costantino, come quegli che nacque da Costanzo, suo fratello, avendo pubblicamente rinunziata la religione cristiana, ed abbracciato il paganesimo, ingegnossi a tutto potere (ancorchè non gli paresse usare l'armi della crudeltà, come avean fatti gli altri imperadori gentili suoi predecessori) di ristabilire il culto dell'antica religione e l'antiche leggi, per abbattere il cristianesimo: onde fu tutto rivolto a cancellare ciò che Costantino avea fatto, chiamandolo perciò, come narra Ammiano Marcellino (1), *Novatore*, e perturbatore delle antiche leggi e degli antichi costumi: *Iulianum memoriam Constantini, ut novatoris, turbatorisque priscarum legum, et moris antiquitus recepti, vexasse.* Molte sue leggi perciò ancor ora nel Codice di Teodosio si leggono, per le quali è manifesto non avere avuto ad altro l'animo rivolto, che ad abolir le leggi di Costantino e restituir l'antiche. Ecco quali fossero le sue frequenti for-

(1) Ammiano Marcellino, lib. 16, c. 2.

mole sopra di ciò: *Amputata constitutione Constantini patrui mei, ec. antiquum jus cum omni firmitate servetur* (1); ed altrove (2): *Patrui mei Constantini constitutionem jubemus aboleri, ec. Vetus igitur jus revocamus.* Ed avendo questo principe secondo l'antica disciplina di molte costituzioni accresciuta la ragion civile, e sopratutto invigilato alla spedizione delle liti; avendo anche in gran parte recise l'imposizioni che tiravan i suoi predecessori, e dati chiari documenti della sua vigilanza, valor militare e di molte altre virtù, fu che non pure presso a' Gentili acquistasse fama d'un principe saggio e prudente, come Libanio (3) per questo stesso l'innalza e lo magnifica nell'Orazion funebre che gli fece, ma che ancor da Zonara riportasse questi encomii; e ciò che sembrerà strano eziandio, dagli scrittori di questi ultimi nostri tempi; fra' quali tiene il primo luogo Michele di Montagna (4), il quale, oltre a prender la di lui difesa dell'apostasia e d'altri misfatti che comunemente se gl'imputano, di eccessive lodi lo cumula, e fin al cielo l'estolle.

Ma perchè l'imperio di questo principe non durò più che due anni, essendo stato nel fiore della sua età ucciso da' Parti, non avendo che trentun'anni, succeduto Valentiniano il Vecchio nell'Occidente, e Valente, suo fratello, nell'Oriente, principi a' quali non era men a cuore la re-

---

(1) L. un., *C. Th., de dominio rei quae.*
(2) L. 3, *C. Th., de contr. empt.*
(3) Libanio, *orat* 10, p. 297, *in fun. Jul.*
(4) Michele di Montagna, ne' suoi Saggi, lib. 2, c. 18.

ligione cristiana di quello che fu a Costantino, riuscì perciò vano ogni sforzo di Giuliano contro di lei, la quale fu parimente dagli altri principi successori ritenuta, avvegnachè mal concia e depravata per la pestilente eresia d'Arrio, che, attaccatasi ne' capi dell'Imperio, si diffuse per tutto l'orbe cristiano, e penetrò ancora ne' petti delle nazioni straniere. Ed essendo da questi principi state calcate le medesime orme di Costantino, ed alle costui leggi altre lor proprie aggiunte, si venne a dare alla giurisprudenza quell'aspetto e quella forma che nel Codice di Teodosio ora ravvisiamo.

CAPO VI.

De' giureconsulti e loro libri, e dell' Accademia di Roma.

Quantunque la giurisprudenza de' Romani per la nuova divisione dell'Imperio, per la nuova disposizione degli ufficiali, e per la nuova polizia e religione in esso introdotta, prendesse altri aspetti e nuove forme, non può nulladimeno dubitarsi che la cagione del suo cambiamento e della sua declinazione non fosse anche stata in gran parte la perduta antica disciplina, e la mancanza d'una buona educazione ne' giovani. Mancata dunque la disciplina e l'educazione, si videro i giovani dati in braccio a' lussi, a' frequenti conviti, alle delicatezze, a' giuochi ed alle meretrici, siccome di questo secolo appunto si doleva Ammia-

no Marcellino [1]; onde non potè certamente produrre quegl'incorrotti e gravi magistrati, quei saggi e prudenti giureconsulti, gli Africani, i Marcelli, i Papiniani, i Paoli, ed i tant'altri insigni e rinomati che ne' preceduti secoli fiorirono. L'opera de' giureconsulti che ne' tempi di Costantino e de' suoi figliuoli a que' primi lumi succederono (essendovi tra essi stato un certo Innocenzio, cotanto da Eunapio celebrato, Anatolio ed alcuni altri d'oscuro nome), non si raggirava in altro se non ad insegnare ed esporre nell'accademie ciò che da que' preclari ed incomparabili spiriti trovavasi scritto, e di raccogliere, comentare e a miglior lezione ridurre i loro libri. Ed essendo mancato l'uso dell' interpetrazione e de' responsi, e ridotto l'esercizio de' giureconsulti a due cose solamente, cioè all'insegnare nell'accademie, e all'arringare o scrivere per le liti nel fôro, che tratto tratto cominciò a farsi per danaio contra l'antica legge Cincia, si ridusse il mestiere in questi tempi a tal vilipendio, che alla fine divenne arte di liberti. Perciò Mamertino [2] soleva compiangere questa perduta dignità della giurisprudenza, anche prima di Giuliano, ed amaramente dolersi, e dire: *Juris civilis scientia, quae Manlios, Scaevolas, Servios in amplissimum gradum dignitatis evexerat, libertorum artificium dicebatur.* Presso a Fozio [3] si legge che Asterio, vescovo di Amasea, che visse intorno

(1) Ammiano Marcellino, lib. 30.
(2) Mamertino, in *grat. act. pro Consulatu.*
(3) Asterio Amasiano, *Homil.* 7, *apud Phot.*

l'anno 400, raccontava esser egli stato discepolo d'un certo Scita, servo comprato da un cittadino d'Antiochia, che pubblicamente professava giurisprudenza; quando presso agli antichi Romani l'esercizio degli oratori o padroni delle cause, che erano gli avvocati parlanti, era sì onorevole, che i senatori romani e gli altri personaggi grandi vi menavan la lor giovanezza. Parimenti era il principal modo nello stato popolare di giungere alle cariche grandi, poichè, difendendo le cause gratuitamente, siccom'essi facevano, obbligavano strettamente molte persone, ed acquistavano per conseguenza un gran numero di clienti, e quindi un grandissimo rispetto ed autorità fra il popolo, che lor importava molto per conseguire i grandi uffici. S'aggiungea che coloro che sapevan ben arringare, avean un gran vantaggio nell' assemblee del popolo, il quale si mena volontieri per l'orecchie: onde avviene che nello stato popolare gli avvocati sono ordinariamente quegli che hanno più potenza ed autorità. Ma sotto gl'imperadori l'autorità degli avvocati fu assai diminuita, come dice l'autore del Dialogo *de Oratoribus*, attribuito a Tacito, perciocchè il favor popolare non serviva più a niente per ottener le grandi cariche; ed allora fu che, non potendo più esser ricompensati se non con danari, divennero per tanto mercenarii. Gl'imperadori però, non volendogli affatto abbassare, gli ridussero in milizia, attribuendo loro in conseguenza tutti que' bei privilegi che avevan i soldati, ed ancora altri particolari, spezialmente questo, che dopo aver eser-

citata la loro carica per lo spazio di ventinove anni, divenissero conti (1). Ma se tanto abbassamento si fosse solamente veduto ne' giureconsulti, sarebbe stato più comportabile: penetrò egli nell'accademie ancora e ne' tribunali.

L'Accademia di Roma erasi, per l'ignoranza e viltà de' professori, e per le dissolutezze degli scolari, ridotta a tal lagrimevole stato, che Valentiniano il Vecchio, perchè non fosse affatto estinta, fu necessitato nell'anno 370, essendo in Treveri, promulgare una ben lunga costituzione, che dirizzò ad Olibrio, prefetto della città di Roma, nella quale undici leggi accademiche stabilì, dando riparo a molti abusi in quella introdotti. Volle primieramente che gli scolari i quali dalle province dell'Imperio andavan a Roma per istudiare, portassero lettere dimissoriali spedite da' rettori, ovvero da' consolari, correttori o présidi di quelle province donde partivano; nelle quali lettere si esprimesse la loro patria, i loro natali, ed i meriti e la dignità de' loro progenitori e della loro razza.

Per secondo ordinò che, giunti in Roma, dovessero presentar queste lettere al maestro del censo ed a' censuali. Terzo, che questi ufficiali avesser il pensiero, subito che gli scolari eran entrati in Roma, di domandar loro a quale professione intendevan applicare, se all'eloquenza romana o greca, ovvero se volessero attendere a' più profondi studi, come della filosofia o giurisprudenza. Quarto, che fosse cura e pensiero

(1) L. 1, C. *Advocat. diver. judic.*

de' medesimi ufficiali assegnare agli studenti gli ospizi in luoghi lontani e remoti da ogni disonestà. Quinto, che dovessero invigilare a' lor andamenti, e stare tutt'accorti per allontanargli dalle prave conversazioni, molto per la gioventù pericolose. Sesto, proibì Valentiniano a' medesimi scolari la troppa frequenza de' pubblici spettacoli, dando riparo con ciò a quegli abusi che Ammiano Marcellino si doleva d'essersi introdotti per questi giovani, che consumavan il tempo in continui lussi, in amoreggiamenti ed in frequenti spettacoli, come corruttela di costumi, e cagione d'allontanarsi dagli studi. Settimo, proibì loro parimente gl'intempestivi e frequenti conviti, ne' quali solevan per gran parte del giorno e della notte menar l'ore in crapule e tra mille licenziosi ragionamenti. Ottavo, che quegli scolari che contro queste leggi menassero vita licenziosa e indegnamente si portassero, dovessero severamente punirsi, con battergli pubblicamente, indi scacciargli dalla città, e fargli imbarcare, per mandargli donde eran venuti. Nono, stabilì il tempo de' loro studi; che il ventesimo anno della loro età sia il fine di quelli, quando prima ne' tempi di Diocleziano era nell'età di venticinque anni; e che cinque anni dovessero impiegare agli studi più gravi: siccome della giurisprudenza particolarmente stabilì ancora il nostro Giustiniano. Decimo, ordinò che si dovessero in un libro notare i nomi degli studiosi in ciascun mese, quali essi fossero, e donde venissero, per sapersi quanto tempo eran dimorati in Roma, ed il tempo ancora de' loro studi: ciò che

ancora oggi noi diciamo *matricolarsi* e descriversi nella matricola. Undecimo, Valentiniano stabilì che dovesse ogni anno mandarsi a lui la matricola, per conoscere quali fossero gli studiosi in quella descritti, acciocchè, secondo il merito ed istituzione di ciascuno, potesse egli premiargli, e servirsene nel governo della Repubblica.

Cotanto questo provvido principe ebbe a cuore l'educazione de' giovani e la riforma di questa Accademia! tanto che, ristorata per queste leggi, potè ne' seguenti anni richiamare a sè, e dall'Africa e dalla Francia e dell'altre province occidentali, in gran numero i giovani ad apprender le buone lettere e la legge civile in Roma, che fu perciò poi detta il domicilio delle leggi.

Si riparò da Valentiniano, nel miglior modo che si potè, la ruina della giurisprudenza nell'accademie; ma nel fôro e ne' tribunali era pur troppo miserabile lo scempio e l'aspro governo che di quella facevasi da' giudici e dagli avvocati. La dappocaggine de' magistrati, e sovente la loro rapacità ed ambizione, l'ignoranza ancora degli avvocati, e più la malizia ed i lor inganni, avevan posto in confusione tutte le costituzioni de' prìncipi ed i libri de' giureconsulti.

Da' soli Codici Gregoriano ed Ermogeniano poteva aversi certezza, quando s'allegava qualche costituzione imperiale per la decisione d'alcun litigio, e a quelli si dava tutto il peso e autorità: del resto, tutto era disordine e confusione. Perocchè da Costantino e da' suoi successori molte costituzioni erano state promulgate di con-

dizioni varie, appartenenti a diverse regioni de' due imperii, ed a varii magistrati secondo il bisogno indirizzate, e spesse volte fra loro opposte; delle quali prima che da Teodosio il Giovane si fossero in un certo volume raccolte e partite, non s'aveva distinta notizia, e moltissime ne stavan sepolte; onde ciascuno allegava e cacciava fuori quella costituzione che pareagli condurre alla decision favorevole della sua causa (1).

De' libri di tanti famosi e celebri giureconsulti non minor era la confusione ed il disordine. La notizia che se n'aveva, era assai confusa ed incerta: quale sentenza avesse per la disputazione del fòro acquistata forza di legge, e dovessero i giudici seguire, era uscito dalla lor memoria: s'allegava indifferentemente e sovente si recitava un responso all'altro contrario; delle contrarietà de' quali era allora il numero grandissimo; tanto che Giustiniano con tutti i suoi sforzi non potè nella sua compilazione toglierli affatto. A questa confusione se n'aggiungeva un'altra considerabilissima, che que' Codici i quali giravano attorno fra le mani degli uomini, non essendo ancor in Europa introdotto l'uso delle stampe, erano, per l'incuria de' librai e degli antiquari, scorrettissimi e pieni di mille errori.

A riparar tanti danni, che per lungo tempo avevan ne' tribunali a questo lagrimevole stato ridotta la giurisprudenza, surse alla fine Valentiniano III nell'Occidente, e Teodosio il Giovane nell'Oriente. Questi principi furono che, cospi-

---

(1) Ammiano Marcellino, lib. 30.

rando ad un medesimo fine, unirono insieme la lor opera ed il loro studio, prendendosi ciascuno a riparar per la sua parte mali così gravi: Valentiniano, a dar compenso a' disordini che per la dubbia autorità delle costituzioni de' prìncipi, e varietà de' libri di giureconsulti antichi ne seguivano; e Teodosio, ad impresa più nobile e generosa accingendosi, alla fabbrica d'un nuovo Codice, ed allo ristabilimento dell'Accademia di Costantinopoli volse tutti i suoi pensieri.

Valentiniano adunque nell'anno 426, risedendo in Ravenna, dove aveva trasferita la sede dell'imperio, mandò al senato di Roma una ben lunga e prolissa orazione, per la quale, fra le molte cose, a tutti questi disordini spezialmente diede riparo. Parte di questa orazione si legge nel Codice di Teodosio, sotto il tit. *de Responsis prudentum*, e parte, ancorchè in questo Codice oggi non sia, fu da Giustiniano [1] però inserita nel suo sotto il tit. *de Legibus*. In questa parte registrata da Giustiniano, dassi la norma quali costituzioni imperiali, quali rescritti potessero ne' giudizi leggersi ed allegarsi per le decisioni delle cause, e quali fra quelle dovessero appresso i giudici aver forza e vigore: quali leggi, come generali, dovessero da tutti ugualmente osservarsi, con eccettuarne que' rescritti che a relazione e particolar richiesta furono in qualche particolar negozio emanati: che non tutti i rescritti de' prìncipi, che dalle parti si producevano ne' giudizi, avessero vigore; non quelli che,

(1) L. 2 e 3, *C. de Legib.*

contro alle disposizioni delle leggi, da' litiganti erano stati estorti; non quegli altri nemmeno che contenevan surrezioni ed orrezioni: i quali tutti volle che da' giudici si rifiutassero e non s'eseguissero (1).

In quell'altra parte della sua orazione da Teodosio approvata, e nel suo Codice inserita, dassi particolar provvidenza intorno a' libri degli antichi giureconsulti, che, senz'ordine sparsi in questa età, erano di non poca confusione.

Volle primieramente che agli scritti di questi cinque giureconsulti, cioè di Papiniano, Paolo, Caio, Ulpiano e Modestino, si prestasse intera fede, ed allegati e ne' giudizi letti, avessero appo i giudici tutta la forza e tutta l'autorità per la decisione delle cause. Secondo, che quest'istessa forza avessero le sentenze ed i trattati di Scevola, di Sabino, di Giuliano, di Marcello e degli altri giureconsulti che da que' cinque nelle lor opere fossero stati inseriti, o che da essi si celebrassero. Gli scritti di questi antichi giureconsulti eran in Oriente allora ancor in essere, se bene nel regno di Tolosa, appo i Goti, ne' tempi posteriori fossero dispersi, come testifica l'interprete su questa costituzione di Valentiniano. In Oriente però si conservarono sino a' tempi di Giustiniano, il quale di questi scritti si valse nella sua compilazione delle Pandette. Terzo, diede le cautele e la norma in qual maniera i giudici potessero sicuramente degli scritti di que-

(1) L. 7, *C. de precib. Imp. offerend.*; - L. pen., *C. si contra jus.*

sti giureconsulti valersi nella decisione delle cause, e come i causidici dovessero allegargli; cioè che quelli che per lo più si portavan attorno inemendati e scorretti, si riscontrassero co' Codici emendati. Per le quali correzioni solevano in quest'età, non solamente per i libri di giurisprudenza, ma di tutt'altre professioni scegliersi uomini i più dotti ed i più esatti grammatici di questi tempi; de' quali non altra era la cura nè lo studio, se non di ridurre ad una perfetta lezione, col confronto de' più esatti ed emendati testi, gli scritti che correvano per le mani de' professori. Siccome altresì all'emendazione degli esemplari di Livio, e de' libri della Scrittura Sacra spezialmente, ove le scorrezioni erano più perniziose, furon impiegati uomini avvedutissimi. Di Luciano testimone degnissimo ne è Suida; ed Ireneo scongiurava il suo libraro *per dominum nostrum Jesum Christum, et gloriosum ejus adventum, quo judicaturus est vivos et mortuos, ut conferat postquam trascripserit, et emendet ad exemplar unde descripsit*. L'istessa sollecitudine ebbero Aponio, Girolamo ed Agostino, i quali non molto si curavano de' ricchi e vistosi codici, ma tutto il loro studio era d'avergli esatti ed emendati (1). Cotanto in questi tempi s'invigilava a tal opera, come quella che riputavasi di somma importanza; poichè da ciò sovente dipendeva la decisione di molte controversie nella Chiesa, e d'infinite cause nel fôro.

---

(1) Eusebio, *Hist. Eccl.*, lib. 5. - San Gerolamo, *init. Chron.*

Diffinì in oltre Valentiniano, siccome abbiamo anche altrove ricordato, che quando ne' giudizi venivan allegate diverse ed opposte sentenze di questi antichi e famosi giureconsulti, dovesse il maggior numero degli autori prevalere, cioè che le loro sentenze si numerassero, non si pesassero, ed a quello dovesse il giudice appigliarsi; di che ebbe poi contrario sentimento Giustiniano. Ma se il caso portasse che il numero dell'una parte e dell'altra fosse uguale, volle che fra tutti soprastasse Papiniano, in guisa che prevalesse quella parte che dal suo canto trovavasi avere sì illustre giureconsulto: la qual prerogativa non dovrà sembrare strana per Papiniano, riputato in ogni età il più insigne di tutti gli altri, quando ne' tempi de' nostri avoli si narra che simile prerogativa per decreto regio fosse stata ancora conceduta a Bartolo per la Spagna e per la Lusitania, se dobbiamo prestar fede a Giovanni Battista de Gazalupis, che lo rapporta (1). Maggiore fu quella di san Giovanni Crisostomo nell'interpetrazione delle Scritture Sacre; giacchè nella Chiesa orientale fu per invecchiata consuetudine introdotto che la di lui interpretazione dovesse preporsi a quanto mai dagli altri Padri della Chiesa si fosse variamente esposto: siccome nell'occidentale di gran peso furon anche le sue interpetrazioni; di che ben chiari testimoni posson essere a noi Girolamo ed Agostino. Di vantaggio

---

(1) Gazaluppi Giovanni Battista di San Severino, nel *Tract. de modo stud. in utroque jure, qui subjectus est Vocabolario juris*, p. 254.

stabilì Valentiniano, che se in tutto, e d'autorità e di numero, fossero pari le sentenze allegate, in questo caso al prudente arbitrio del giudice il tutto si rimettesse, il quale fra sè medesimo con giusta bilancia pesando l'opinioni, a quelle dovesse attenersi che più giuste e all'equità conformi reputasse.

Per ultimo le note di Paolo e d'Ulpiano fatte al Corpo di Papiniano, lor maestro, rifiutò, e volle che niuna autorità avessero ne' giudizi. Ed in questo altresì fu poi differente il sentimento di Giustiniano, il quale non affatto le rifiutò, ma molte, e particolarmente quelle di Paolo, nella compilazione de' Digesti mescolò e ritenne. Le sentenze di Paolo però ordinò Valentiniano che sempre valessero, ed avessero ogni autorità e vigore. E di questa costituzione di Valentiniano, e dell'altre simili in questi tempi promulgate, intese Giustiniano, quando disse ch'era stato ordinato che le sentenze de' giureconsulti avessero tanta autorità, sicchè non fosse lecito a' giudici allontanarsi da' loro responsi, siccome fu anche da noi avvertito nel primo libro di questa istoria.

Tale fu la provvidenza di Valentiniano III, acciocchè nel fôro si togliessero que' perpetui disordini e quelle confusioni che recava la poca notizia delle costituzioni de' principi e de' libri de' giureconsulti: onde fu in Occidente restituita la giurisprudenza, nel miglior modo che fu possibile, a qualche dignità e splendore.

§ I.

Dell'Accademia di Costantinopoli.

Ma maggiori furon gli sforzi di Teodosio il Giovane per ristorare la giurisprudenza in Oriente. Egli cominciò dodeci anni prima della fabbrica del suo nuovo Codice a ripararla nell'accademie. Costantino il Grande fin dall'anno 333, per fornir la città di Costantinopoli di tutto ciò che mai fosse di rado ed eccellente, e per renderla in tutto emula di Roma, aveva posta ogni sua cura e diligenza ad invitare in quella molti professori di lettere. Costanzo, suo figliuolo, verso l'anno 354, l'adornò d'una famosa biblioteca, onde Temistio perciò il cumulò di tante lodi. Valente nell'anno 372 l'accrebbe grandissimamente, tanto che volle che alla conservazione della medesima vi fossero sette antiquarii, quattro greci e tre latini, i quali badassero a comporre i codici, ed a riparar quelli dal tempo consumati; ed altri ministri destinò, perchè ne avessero cura e pensiero. Niuno però infino a' tempi di Teodosio il Giovane pensò a stabilire in questa città un'accademia che potesse pareggiar quella di Roma. Teodosio adunque fu colui che nell'anno 425 pensò di stabilirla. Il suo luogo fu il Campidoglio nella regione VIII, lontana dal mare e mediterranea, ricca di molti portici costrutti a questo fine, e fu perciò chiamata *Capitolii Auditorium*. Acciocchè abbondasse di professori e di scolari, e ritenesse quella dignità e

grandezza ch' egli intendeva di dargli, stabilì che i professori non potessero insegnar la gioventù fuori di questo Auditorio nelle private celle, come prima soleva farsi in Roma. Assegnò a quest'Accademia molti professori secondo le facultà che dovevan appararsi; e tutti arrivavan al numero di trent'uno: tre oratori per la romana eloquenza, e dieci grammatici. Per l'eloquenza greca stabilì cinque sofisti, e parimente dieci grammatici: onde vent'otto eran coloro, parte grammatici, parte oratori e sofisti, perchè di queste facoltà istruissero la gioventù. Per coloro poi che a più profonde scienze volevan impiegarsi, ne stabilì tre solamente, uno per la filosofia, e per la giurisprudenza due, i quali in essa insegnassero le leggi civili (1). A' tempi dello stesso Teodosio vi spiegò le leggi Leonzio, famoso giureconsulto, che tra' legisti fu il primo ad aver l'onore e il grado di conte Palatino: nè mancaron da poi altri celebri professori, che la renderon chiara ed illustre. A' tempi di Giustiniano professaron quivi giurisprudenza Teofilo e Cratino, que' medesimi che, chiamati da lui, intervennero alla fabbrica de' Digesti (2).

Nè fu minore in quest'Accademia il concorso de' giovani per apprender legge civile, di quello che nell'Occidente teneva Roma, e Berito nell'Oriente. E maggiore eziandio si vide, quando da Giustiniano fu vietato all'altre accademie, come a quella d'Alessandria e di Cesarea, d'esplicar

---

(1) L. unic., *C. Theod., de Profess. qui in urbe Constant.*
(2) L. 2, § *quae omnia, C. de vet. jur. enucl.*

le leggi, non concedendo licenza ad altre, fuorchè nell'Oriente a quella di Berito ed a questa di Costantinopoli, e nell'Occidente a quella di Roma.

CAPO VII.

Delle costituzioni de' prìncipi, onde formossi il Codice Teodosiano.

Non bastò a Teodosio d'avere in cotal guisa dato riparo alla cadente giurisprudenza, e d'averla in cotal modo restituita nell'accademie: erano ancora pochi coloro, come dice l'istesso Teodosio (1), *qui juris civilis scientia ditarentur, et soliditatem verae doctrinae reciperent.* L'immensa copia de' libri (2), la gran mole delle tante costituzioni imperiali fra sè discordanti tenevagli ancor in una profonda oscurità e densa caligine. A toglier queste tenebre volse finalmente Teodosio l'animo suo, onde alla fabbrica d'un nuovo Codice tutto inteso, rifiutate le tante efimere costituzioni de' prìncipi, dettate secondo l'occasion de' tempi, e le molte inutili e fra di lor contrarie, raccolse in un volume solamente quelle che credè bastare a quanto mai potesse occorrere ne' tribunali per la decisione delle cause.

Adunque nell'anno 438, come ben pruova l'avvedutissimo Gotofredo (non già nell'anno 435, come stimò Cironio e credettero altri,

---

(1) Novella I.ª di Teod.
(2) Eunapio, *in vita Ædisii*, pag. 72.

ingannati dalla erronea soscrizione della Novella di Teodosio (1)), fu tal Codice da questo principe compilato e pubblicato: alla fabbrica del quale elesse otto insigni e nobili giureconsulti, e, come e' ci testifica, di conosciuta fede, di famosa dottrina, e tali in somma da potersi paragonare agli antichi. Il primo che vi ebbe la maggior parte fu Antioco, già prefetto pretorio ed ex-console, di cui s'incontrano sovente presso a Marcellino, Suida e Teodoreto onorate memorie. Fuvvi Massimino, *vir illustris*, come lo chiama Teodosio istesso (2), *exquaestor nostri palatii, eminens omni genere literarum.* Fuvvi Martirio, *vir illustris, comes et quaestor, nostrae clementiae fidus interpres.* Furonvi Speranzio, Apollodoro e Teodoro, *viri spectabiles, comites sacri nostri consistorii.* Fuvvi Epigenio, *vir spectabilis, comes et magister memoriae;* e per ultimo Procopio, *vir spectabilis, comes ex magistro libellorum, jure omnibus veteribus comparandi*: tutti delle più sublimi dignità fregiati, e della dottrina legale espertissimi.

L'impiego a lor dato in quest' opera fu di raccoglier le costituzioni di molti principi che stavano nascose ed in tenebre sepolte, ed in un corpo unirle: quelle poi raccolte, emendarle, e dalle molte brutture ed errori purgarle; per ultimo colla maggior brevità in compendio raccorciarle.

Era, senza alcun dubbio, assai grande la selva delle costituzioni degl' imperadori cristiani che

---

(1) Citata Novella I.ª
(2) Citata Novella I.ª

da Costantino M. infino a questi tempi s'erano nell' uno e nell' altro Imperio diffuse e sparse; onde non bisognò meno a questi compilatori che il numero di sedici libri, ne' quali, ancorchè accorciate, potessero accorle ed unirle. Imperciocchè, se si riguarda il tempo che si frammezza, non è meno di centoventisei anni, cioè dagli anni di Costantino, 312, infino a quest' anno 438; se gl' imperadori, le cui costituzioni in questo Codice si raccolsero, il lor numero non è minore di sedici: Costantino M., tre suoi figliuoli, Costantino, Costanzo e Costante; Giuliano, Gioviano, Valentiniano, Valente, Graziano, Valentiniano il Giovane, Teodosio M., Arcadio, Onorio, Teodosio il Giovane, Costanzo e Valentiniano III; se le varie sorte delle costituzioni, in esso s'incontrano non pur gli editti, ma eziandio i varii rescritti, le molt' epistole a' magistrati dirette, l' orazioni al senato, le prammatiche, gli atti ed i decreti fatti nel concistoro de' principi, e finalmente i molti lor mandati a' rettori delle province ed agli altri ufficiali indirizzati.

Non fu certamente tralasciata niuna parte della pubblica e privata ragione, che in questo Codice non si fosse trasferita, come è pur troppo manifesto dall' argomento de' suoi libri e dal novero de' titoli. Delle costituzioni de' principi appartenenti alla ragion privata, a' contratti, a' testamenti, alle stipulazioni, a' patti, all' eredità e ad ogni altro a questa attenente, se ne compilarono ben cinque libri. Per quel che s' attiene alla ragion pubblica, niente evvi che desiderare: qui si descrivono le funzioni di tutti i magistrati; dassi la

notizia delle dignità, dassi la norma per le cose militari; dispongonsi gl'impieghi degli ufficiali; si stabiliscono l'accusazioni criminali; si dichiarano le ragioni del fisco; si dispongono le cose appartenenti all'annona ed a' tributi; si dà provvidenza al comune delle città, a' professori, agli spettacoli, alle pubbliche opere, agli ornamenti, ed in somma si prende cura e pensiero di tutto ciò che alla pubblica pace e tranquillità possa mai conferire. Nè si tralasciò la ragion pontificia; anzi un intero libro si compilò di varie costituzioni a questa appartenenti, nelle quali varii negozi ecclesiastici ed alla religione attinenti si diffiniscono: in guisa che non v'è parte della ragion privata, pubblica o divina, che in questo Codice non si racchiuda.

I nomi de' principi che le proferirono, il luogo, il tempo, le persone a cui furon indirizzate, perchè non s'invidiasse a' lor autori la gloria, e s'evitasse ogni confusione e disordine, non furon soppressi, ma con ogni diligenza lasciati intatti.

Nondimeno l'opera non riuscì così esatta e compiuta, che in essa non s'osservino molti difetti ed errori. Lungo di lor catalogo ne tessè il diligentissimo Gotofredo [1] che non fa uopo qui rammemorargli. Ma non dee passarsi sotto silenzio quello gravissimo, e non da condonarsi a Teodosio, principe cristiano, d'avervi anche in esso molte leggi empie, e alla sua religione in tutto opposte, inserite. Il proponimento suo fu delle costituzioni de' principi cristiani solamente

---

(1) Gotofredo, in *Prolegom.*, c. 2.

far raccolta, incominciando da quelle del G. Costantino; perciò Prospero Aquitanico chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' principi legittimi furon raccolte; principi legittimi appellando egli i principi cristiani, delle cui sole costituzioni era composto. In oltre il suo disegno ed il fine in compilarlo fu, affinchè potesse servir nel fôro, e nelle cotidiane controversie allegarsi, e secondo le sue leggi, quelle terminarsi, in tempo che la religion cristiana erasi già fermamente nel suo soglio stabilita. Come dunque potrà condonarglisi d'avere ancor quivi mescolate molte costituzioni di Giuliano Apostata, affatto contrarie a molte altre di principi cristiani, ed oltre ciò, del titolo di *Divo* decorarlo? come inserirvi quelle costituzioni che a' suoi tempi avevan acquistata nota pur troppo chiara d'empietà e di superstizione, come la l. 1 *de Paganis* di Costantino Magno, nella quale si permette l'uso pubblico dell'aruspicina? e l'altra di Valentiniano il Vecchio, per la quale vien permessa la libertà di qualunque religione, ed approvato anche l'uso dell'aruspicina? (1) leggi ancorchè tollerabili, quando da quelli principi per dura necessità si proferirono, da non riferirsi però in un Codice che all'uso di un'altra età dovea servire, ed in tempi ne' quali la religion cristiana avea già poste profonde radici ne' petti umani. Chi potrà soffrire in esso le l. 4 e 6 di Giuliano *de sepulchris violatis*, le quali sono piene di superstizione e di gentilesimo? chi la l. ult. di Valen-

---

(1) L. 2, 3 e 9, *C. Th., de Malefic. et Matem.*

tiniano il Giovane collocata sotto il titolo *de Fide catholica*, per la quale, confermandosi il conciliabolo d'Arimini, diedesi alla pestilente eresia d'Arrio maggior vigore e forza, che non le poteron dare gli autori medesimi ed i suoi maggiori fautori e partegiani? Dovrebbe certamente l'animo suo essere stato rimosso da questo misfatto, per quello generoso insieme e pietoso rifiuto di Benevolo, che, ritrovandosi primo cancelliere dell'imperadrice Giustina, l'unica promotrice di quella legge, non volle in alcun modo segnarla, e contentossi, anzi, di vivere privatamente nelle sue paterne case, che rimanersi pieno di stima in corte, partecipe di opera sì indegna. Chi per ultimo le leggi da Arcadio promulgate apertamente contra i Cattolici, e contra Crisostomo e' suoi Joanniti? (1).

Non così certamente si portaron i compilatori del Codice di Giustiniano, i quali tutte queste costituzioni rifiutarono, come si dirà, quando dovrem favellare della compilazione di quello, seguita nel sesto secolo dell'umana Redenzione.

§ I.

Dell'uso e autorità di questo codice nell'Occidente ed in queste nostre province.

Compilato adunque che fu in questo anno 438 il Codice di Teodosio, e per pubblica autorità promulgato, fu subito ricevuto non meno per l'Oriente che per l'Occidente. Nell'Oriente acqui-

(1) L. 4, 5, 6, *C. Th., de his qui sup. relig.*

stò immantinente tutto il vigore, perchè Teodosio, suo autore, appena pubblicato, cacciò fuori una sua Novella, diretta a Florenzio, prefetto pretorio dell'Oriente, che porta il titolo: *de Theodosiani Codicis auctoritate*, per la quale vietò che d'allora in poi a niuno fosse lecito nel fôro valersi delle costituzioni d'altri prìncipi, se non di coloro che in questo Codice fossero inserite; incaricandolo ancora a ciò che per mezzo di pubblici editti a tutti i popoli ed a tutte le province facesse noto questo suo divieto, ed alla lor notizia portasse la promulgazione ed autorità ch'egli dava a questo volume.

Nell'Occidente non fu minore la sua fortuna. Ancorchè Teodosio, come quegli a cui ubbidiva solamente l'Oriente, non potesse in queste parti occidentali dargli quell'autorità che gli diede nel suo imperio, nulladimeno, perchè prima con Valentiniano, suo collega, n'aveva egli comunicato il consiglio, anzi di concerto avevan ogni lor opera a questo stesso fine indirizzata, non tantosto fu quello ricevuto nell'Oriente, che Valentiniano gli diede tutta l'autorità e forza nell'Occidente. Ancora avea prima questo principe mandato a Teodosio, ed a coloro che furon eletti alla fabbrica di questo Codice, suoi scrigni delle costituzioni promulgate in Occidente da' prìncipi suoi predecessori che il dominarono (1), ed insieme con esse aveva raccolte ancora le costituzioni sue, che per tutto l'anno 425 aveva (rise-

(1) Rittersusio, in *jure Justinian.*, *in proem.*, c. 3, n. 12 - Gotofredo, in *Prolegom.*

dendo ora in Aquileia, ora in Roma, e finalmente in Ravenna, ove trasferì la sua sede) promulgate; e fra queste ancora quella sua famosa orazione, che molto all'intento di Teodosio conferiva, per la quale a' disordini delle tante costituzioni e dei libri de' giureconsulti si dava riparo: la qual orazione da Teodosio fu inserita in questo Codice, cioè quella parte solamente in cui trattavasi dei libri de' giureconsulti, riputando superflua l'altra per le costituzioni de' principi, imperocchè egli sopra di ciò dava più esatta e minuta provvidenza in questo stesso suo Codice.

Per questa cagione Valentiniano gli diede nell'Occidente il medesimo vigore che gli aveva dato Teodosio nell'Oriente; e sebbene non si legga sopra ciò alcuna speziale sua costituzione, non può nondimeno cadervi dubbio veruno; poichè anche dopo scorsi dieci altri anni, ne' quali da Teodosio s'erano promulgate molt'altre sue Novelle, e che in un altro volume separato furon pubblicate, Valentiniano con espressa sua Novella (1), la qual è fra le teodosiane, quelle parimente confermò, aggiungendovi questa ragione, *ut sicut uterque Orbis individuis ordinationibus regitur, iisdem quoque legibus temperetur*. Oltre che, il rispetto e l'obbligazioni che Valentiniano teneva con Teodosio, eran pur troppo grandi, essendo da lui stato creato augusto, e da poi fatto suo genero; ond'è che Valentiniano il soleva chiamar padre, e Teodosio chiamar lui suo figliuolo. Quindi è che nell'istessa Novella, facen-

(1) Novella 13.ª

do menzione di questo Codice, come di già ricevuto nel suo imperio, con questi segni di stima ne favelli: *Gloriosissimus principum dominus Theodosius, clementiae meae pater, leges a se post Codicem numinis sui latas, nuper ad nos, sicut repetitis constitutionibus caverat, prosequente sacra praeceptione direxit.* Anzi fu tanta la venerazione in cui Valentiniano ebbe questo Codice, che nelle sue Novelle, le quali da tempo in tempo infino all'anno 452 poco prima della sua morte promulgò, sovente in confermazione de' suoi editti, e per dar loro maggior autorità, valevasi delle leggi che nel Codice di Teodosio eran inserite. Così nella Novella (1) 10.ª dell'anno 451, e nella Novella 12.ª *de episcopali judicio* del 452, e nell'altra sotto il tit. *de honoratis*, ec., del 458, si vede essersi servito delle leggi d'Onorio, d'Arcadio e di Graziano, che in questo Codice furon da Teodosio inserite.

Ma quel che parrà strano, assai più fortunati successi ebbe questo Codice nell'Occidente, che nell'Oriente; poichè nelle parti orientali la sua durata non s'estese più che a novant'anni, cioè fin a' tempi di Giustiniano, il quale facendosi autore d'un nuovo Codice, quello estinse e cancellò. Ma nell'Occidente ebbe eziandio presso a quelle nazioni che barbare si dicevano, assai miglior fortuna; poichè presso agli Ostrogoti in Italia, a' Westrogoti nelle Gallie e nelle Spagne, e presso a' Borgognoni, Franzesi e Longobardi fu in tanta stima ed onore avuto, che conforme alle

(1) Novella 10.ª *de confirmand. his quae administr.*

leggi che in quello si contenevano, a lor piacque di reggere non pure i popoli che soggiogavano; ma loro medesimi ancora, siccome nel progresso di quest'istoria ne' seguenti libri più partitamente dirassi. E per ultimo ne' nostri tempi e de' nostri avoli meritò questo Codice, che per la sua sposizione e rischiaramento s'impiegassero le fatiche de' più valorosi e sublimi ingegni che fiorissero ne' due ultimi secoli, quando, risorto dalle lunghe tenebre nelle quali era giaciuto, per opera di Giovanni Sicardo, che al sentir di Doujat (1) fu il primo che lo cavò fuori alla luce del mondo in Basilea, ancorchè assai tronco e mutilato; ridotto poi in miglior forma nell'anno 1540 in Parigi da Giovanni Tillio, (2) (quegli che da protonotario della corte del Parlamento di Parigi, per il che ebbe parte nella fabbrica del processo della cotanto famosa causa del principe di Condé, fu da poi creato vescovo di Meaux) meritò che intorno a tant'opera impiegasse la sua dottrina e diligenza eziandio l' incomparabile Cuiacio, ed alla fine che con perpetui e non mai abbastanza lodati commentari, ricolmi della più fine ed elevata erudizione, ponesse tutto sè stesso e tutto il suo sapere ed accuratezza il diligentissimo Giacopo Gotofredo, il quale morto al piacere dell'immortal suo nome, dopo le sue cotanto lunghe ed ostinate fatiche, non potè aver la fortuna di sopravivere a questa sua impareg-

---

(1) Doujat, *Hist. jur. civ.*
(2) Gerardo Von Mastrich., *Hist. jur. pontif.*, num. 46.

giabil opera, e degna d'immortale ed eterna memoria.

Ecco quali furono le vicende della giurisprudenza romana da' tempi di Costantino M. insino all'imperio di Teodosio il Giovane e di Valentiniano III, suo collega: ecco con quali leggi essi governarono l'uno e l'altro Imperio. I volumi che giravan intorno, onde dovean prendersi ed allegarsi le leggi per le controversie del fôro, ed insegnarsi nell'accademie, furono: de' giureconsulti; i libri di Papiniano, Paolo, Caio, Ulpiano e Modestino tenevano il primo luogo: i trattati di Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello, e degli altri giureconsulti celebrati da' sopradetti cinque ne' loro scritti, avevan parimenti tutta l'autorità e forza: le note di Paolo e di Ulpiano fatte al Corpo di Papiniano furon in questi tempi da Valentiniano rifiutate, ancorchè da poi da Giustiniano ricevute ed ammesse; ma le sentenze di Paolo sopra ogni altro furono stimate, e di somma autorità e vigore riputate.

Delle costituzioni de' prìncipi: i due Codici, Gregoriano ed Ermogeniano, ne' quali le leggi de' prìncipi gentili da Adriano sin a Diocleziano furon raccolte, facevan in questi tempi piena autorità, ancorchè per privato studio, senza commission pubblica, da que' due giureconsulti fossero stati compilati: le costituzioni de' prìncipi quivi raccolte, s'allegavano con piena fiducia nel fôro e nelle consultazioni: d'esse si servì, come s'è veduto nel primo libro, sant'Agostino (1), al-

(1) Sant'Agostino, lib. 2, *ad Pollent.*

legando una costituzione d'Antonino, registrata nel Codice Gregoriano: se ne valse l'autor della Collazione delle Leggi mosaiche colle romane, che secondo Gotofredo fiorì nel decorso del sesto secolo ne' tempi di Cassiodoro: le adoperò ancora l'autor di quell'antica consultazione ch'oggi fra quelle di Cuiacio leggiamo; e ne' seguenti tempi anche Triboniano, ed Aniano nel suo Compendio ed altri scrittori de' tempi più bassi. E per ultimo era tenuto nel maggior vigore ed autorità il Codice di Teodosio, colle Novelle recentemente da questo principe e da Valentiniano, suo collega, promulgate.

Questi adunque furon i libri ne' quali in questa età contenevasi tutta la ragion civile de' Romani; da' quali ne' tribunali e nelle accademie, presso a' professori e causidici, e presso a' magistrati e giudici si prendevan le norme del giudicare, dello scrivere e dell'insegnare. Insino a tali tempi non s'udiron leggi straniere in queste province che oggi formano il nostro regno. Il venerando nome solamente della legge romana era inteso e riverito, e conforme a' suoi dettami furon quelle rette ed amministrate, fin che non furon nuovamente infestate da quelle medesime nazioni che già in questi tempi stessi aveanle cominciate a perturbare, le quali, ancorchè non osassero di fare alle romane leggi alcun oltraggio, anzi dassero a quelle fra loro onorato luogo, non poteron però, fra tanti ravvolgimenti di cose, rimaner così intere e salde, che non restassero contaminate, ed in maggior declinazione appresso non si vedessero, come si mostrerà nei seguenti libri di quest'istoria.

CAPO VIII.

Dell' esterior polizia ecclesiastica da' tempi dell' imperador Costantino M. infino a Valentiniano III.

Dopo aver Costantino M. abbracciata la religione cristiana e posta in riposo la Chiesa, si vide quella in un maggior esterior splendore, ed in una più ampia e nobile gerarchia. I vescovi che in que' tre primi secoli, in mezzo alle persecuzioni, nelle città dell'Imperio governavano le chiese, ora che pubblicamente da tutti poteva professarsi questa religione, e che cominciavan ad ergersi tempii ed altari per manteuere il culto di quella, si videro, secondo la maggioranza delle città nelle quali reggevan le chiese, in varii e diversi gradi disposti, ed in maggior eminenza costituiti. Cominciarono perciò a sentirsi i nomi di metropolitani, di primati, d'esarchi, ovvero patriarchi, corrispondenti a quelli de' magistrati secolari, secondo la maggior o minor estensione delle province ch'essi governavano.

Pietro di Marca, arcivescovo di Parigi, Cristiano Lupo, dottor di Lovanio, Emanuello Schelstrato, teologo d'Anversa, Leone Allacci (1) ed altri con ben grandi apparati sforzaronsi di sostenere

(1) Pietro di Marca, lib. 6, *de Conc.*, c. 1. - Lupo, can. 6 Nic., part. 1. - Schelstrato, *Antiq. illustr.*, par. 1, diss. 2, c. 3, art. 1. - Leone Allacci, *de Eccl. Occid. et Orient. consen.*, lib. 1, c. 8.

che così la dignità di metropolitano, come la patriarcale dagli apostoli riconoscessero il lor principio, e che da essi fossero state instituite. Ma Lodovico Ellies Dupin (1), insigne teologo di Parigi, ben a lungo riprova il loro errore, e confutando gli argomenti recati dall'arcivescovo di Parigi, dimostra con assai forti e chiare pruove che nè da Cristo nè dagli apostoli tali dignità fossero state instituite; ma che in questi tempi, data che fu la pace da Costantino alla Chiesa, cominciaron ad instituirsi, e che, secondando la disposizione delle province dell'Imperio, e le condizioni delle città metropoli di ciascheduna di quelle, fosse stata introdotta nella Chiesa questa polizia e questa nuova gerarchia.

E la maniera colla quale ciò si facesse, fu cotanto naturale e propria, che sarebbe stata maraviglia se altrimenti fosse avvenuto. Già dalla descrizione delle province dell'Imperio fatta sotto Costantino s'è ravvisato che le diocesi, componendosi di più province, avean alcune città primarie ovvero metropoli, dalle quali l'altre della medesima provincia dipendevano: a queste si riportavan tutti i giudizi dell'altre città minori: a queste per li negozi civili e per gli altri affari, come suole avvenire, tutti i provinciali ricorrevano. La Chiesa, essendo stata fondata nell'Imperio, come dice Ottato Milevitano, non già l'Imperio nella Chiesa, prese per ciò, data che le fu pace, nelle cose ecclesiastiche l'istessa polizia, adattandosi a quella medesima disposizione

(1) Dupin, *de antiq. Eccl. discipl.*, diss. I, § 6.

delle province ed alle condizioni delle città che ritrovò. Così quando dovea ordinarsi o deporsi qualche vescovo, quando nelle chiese occorreva qualche divisione o disordine, quando dovea deliberarsi sopra qualche affare ch'era comune a tutte l'altre chiese della provincia, non essendovi gli apostoli a' quali prima per queste cose solea aversi ricorso, era mestiere che si ricorresse al vescovo della città metropoli e capo della provincia. Ed in cotal guisa cominciò prima per consuetudine tratto tratto ad introdursi questa polizia; onde la distribuzione delle chiese si fece secondo la forma dell'Imperio, e le città metropoli dell' Imperio divennero anche metropoli della Chiesa, ed i vescovi che vi presedevano acquistarono sopra l'intere province la potestà così d'ordinare o deporre i vescovi delle città suggette e di comporre le loro discordie, come anche di raunare i sinodi, e sopra altre bisogne. Ma questa potestà non era assoluta, poichè senza il consiglio de' vescovi della stessa provincia niente potevan fare. Questa consuetudine fu nel quarto secolo, e ne' seguenti ancora, per molti canoni in alcuni Concilii stabiliti, confermata; onde tutta la Chiesa al modo della civil polizia fu disposta e distribuita.

Questa distribuzione e gerarchia della Chiesa, conforme alla polizia dell' Imperio, apparirà più chiara e distinta, se avremo innanzi agli occhi quella disposizione delle diocesi e delle province che in questo libro abbiam descritta sotto l'imperio di Costantino. Quivi si vide l'Imperio diviso in quattro parti, al governo delle quali al-

tretanti moderatori destinati: l'Oriente, l'Illirico, le Gallie e l'Italia.

(Questa istessa disposizione delle diocesi e province dell'Imperio, alla quale si conformò la divisione delle province della Chiesa, viene parimente descritta da Binghamo (1)).

ORIENTE

Fu l'Oriente diviso in cinque diocesi, ciascuna delle quali abbracciava più province, Oriente, Egitto, Asia, Ponto e Tracia.

La diocesi d'Oriente ebbe per sua città primaria, capo di tutte l'altre, Antiochia nella Siria; ond'era ben proprio che questa città anche nella polizia ecclesiastica innalzasse il capo sopra tutte l'altre, e che il vescovo che reggeva quella cattedra, s'innalzasse parimente sopra tutti gli altri vescovi delle chiese di tutte quelle province delle quali questa diocesi si componeva. Si aggiugneva ancora l'altra prerogativa d'avere in Antiochia il capo degli apostoli san Pietro fondata la Chiesa, e predicatovi il primo l'Evangelo; ancorchè poi gli fosse piaciuto di trasferir la sua cattedra in Roma.

Le province che componevano la diocesi d'Oriente, prima non eran più che dieci, la Palestina, la Siria, la Fenicia, l'Arabia, la Cilicia, l'Isauria, la Mesopotamia, l'Osdroena, l'Eufratense e Cipro: ma da poi crebbe il lor numero infin a' quindici, imperocchè la Palestina fu partita in tre province, la Siria in due, la Cilicia in due, e la

---

(1) *Orig. Eccl.*, lib. 9, cap. 1, §§ 5 e 6.

Fenicia parimente in due. Ecco come ora ravviseremo in ciascuna di queste province i loro metropolitani, secondo la polizia dell'Imperio.

La Palestina, prima che fosse divisa, non riconosceva altra città sua metropoli, che Cesarea; onde il suo vescovo acquistò le ragioni di metropolitano sopra i vescovi dell'altre città minori: ed essendo poi stata divisa in più province, ebbe in una per metropoli la città di Scitopoli, e nell'altra quella di Gerusalemme. Ma non perchè d'una provincia ne fossero fatte tre, vennero, per questa nuova divisione ed accrescimento di due altre metropoli, a derogarsi le ragioni di metropolitano al vescovo di Cesarea, ma rimasero, come già erano, i vescovi di Scitopoli e di Gerusalemme suffraganei al metropolitano di Cesarea; e quando celebrossi il gran concilio di Nicea, ancorchè a Gerusalemme, città santa, molti onori e prerogative fossero state concedute, in niente però vollero que' Padri che si recasse pregiudizio al metropolitano di Cesarea. *Metropoli propria dignitate servata,* dice il settimo canone di quel concilio; e non per altra ragione, se non perchè essendo una la provincia della Palestina, e Cesarea l'antica sua metropoli, trovandosi acquistate già tutte le ragioni di metropolitano da quel vescovo, non era di dovere che per quella nuova divisione venisse a perderle od a scemarsele. Nè se non molto tempo da poi la chiesa di Gerusalemme fu decorata della dignità patriarcale, come più innanzi vedremo.

L'altra provincia di questa diocesi fu la Siria, ch'ebbe per metropoli Antiochia, capo ancora di

tutta la diocesi; ma poi divisa in due, oltre ad Antiochia, riconobbe l'altra, che fu Apamea.

La Cilicia, che parimente fu in due province divisa, riconobbe ancora due metropoli, Tarso ed Anazarbo.

La Fenicia, divisa che fu in due province, riconobbe anche due metropoli, Tiro e Damasco. Eravi ancora nella Fenicia la città di Berito, celebre al mondo, come s'è veduto nel primo libro, per la famosa Accademia ivi eretta. Ne' tempi di Teodosio il Giovane, Eustazio, vescovo di questa città, ottenne da quel principe rescritto col quale Berito fu innalzata a metropoli; per la qual cosa Eustazio, in un Concilio che di que' tempi si tenne in Costantinopoli, domandò, ch'essendo la sua città stata fatta metropoli, si dovesse in conseguenza far nuova divisione delle chiese di quella provincia, ed alcune di esse che prima s' appartenevan al metropolitano di Tiro, dovessero alla sua nuova metropoli sottoporsi. Fozio, che si trovava allora vescovo di Tiro, scorgendo l'inclinazion di Teodosio, bisognò per dura necessità che approvasse la divisione. Ma morto l'imperador Teodosio, e succeduto nell'imperio d'Oriente Marciano, portò il vescovo Fozio le sue doglianze al nuovo imperadore del torto fattogli, chiedendo che alla sua città antica metropoli si restituissero quelle chiese che l'erano state tolte. Fece Marciano nel concilio di Calcedonia riveder la causa, e parve a que' Padri che tal affare non secondo la nuova disposizione di Teodosio e secondo le novelle costituzioni de' principi dovesse regolarsi, ma a tenor de' canoni antichi: e lettosi

nell'assemblea il canone del Concilio niceno, col quale si stabiliva che in ciascheduna provincia un solo fosse il metropolitano, fu determinato a favor del vescovo di Tiro, e restituite alla sua cattedra tutte le chiese di questa provincia; poichè, secondo l'antica disposizione delle province della diocesi d'Oriente, la Fenicia era una provincia, ed un solo metropolitano riconobbe.

Così quando i vescovi volevan intraprendere sopra le ragioni del loro metropolitano, solevan ricorrere agl'imperadori, ed ottener divisione della provincia, e che la lor città s'innalzasse a metropoli, affinchè potessero appropriarsi le ragioni di metropolitano sopra quelle chiese che toglievansi al più antico. In fatti l'imperador Valente in odio di Basilio divise la Cappadocia in due parti, e così facendosi nell'altre province, seguì ancora la divisione delle province della Chiesa, come testimonia Nazario; perocchè ne' tempi che seguirono, non fu ritenuto il rigore del Concilio niceno, il quale possiam dire, nella sola causa di Fozio, vescovo di Tiro, essere stato osservato, giacchè da poi, secondo eran le città dagl'imperadori innalzate a metropoli, e divise le province, si mutava per ordinario anche la polizia ecclesiastica; anzi dallo stesso Concilio calcedonense fu anche ciò permesso, per quelle parole del canone 17: *Sin autem etiam aliqua civitas ab imperatoria auctoritate innovata fuerit, civiles et publicas formas, ecclesiasticarum quoque parochiarum ordo consequatur.* Quindi poi nacque che, mutandosi la disposizione e polizia dell'Imperio, si videro anche tante mutazioni nello Stato

ecclesiastico, siccome si vedrà chiaro nel corso di questa istoria.

In cotal guisa l'altre province ancora di questa diocesi d'Oriente, come l'Arabia, l'Isauria, la Mesopotamia, l'Osdroena, l'Eufratense e Cipro, secondo la disposizione e polizia dell'Imperio riconobbero i loro metropolitani, i quali furon così chiamati perchè presedevan nelle chiese delle città principali delle province, e per conseguenza godevan d'alcune ragioni e prerogative che non aveano gli altri vescovi preposti all'altre chiese delle città minori della provincia. Così, essi ordinavan i vescovi eletti dalle chiese della provincia; convocavan i Concili provinciali, ed aveano la soprantendenza e la cura perchè nella provincia la fede e la disciplina si serbasse; ch'erano le ragioni e' privilegi de' metropolitani, per li quali si distingueano sopra i vescovi: ed in cotal maniera, dopo il Concilio niceno, intesero il nome di metropolitano tutti gli altri Concilii che da poi seguirono, e gli altri scrittori ecclesiastici del quarto e quinto secolo.

Egli è ancor vero che vi furon alcuni vescovi ch'ebbero solamente il nome di metropolitano, e per sol onore furono così chiamati, non già perchè ritenessero alcuna di quelle ragioni e prerogative. Così il vescovo di Nicea solamente per onore ottenne il nome di metropolitano, con essere anteposto a tutti gli altri vescovi di quella provincia; ma non già restò esente dal metropolitano di Nicomedia, di cui era suffraganeo. Così anche furon i vescovi di Calcedonia e di Berito. E secondo questo instituto, negli ultimi nostri

tempi pur veggiamo nel nostro regno molti vescovi, come quelli di Nazaret, di Lanciano e di Rossano, ed in Sardegna il vescovo Arborense o sia d'Oristagni, i quali per onore godono il titolo di metropolitano, ancorchè non avessero provincia, o vescovo alcuno per suffraganeo.

Il nome d'arcivescovo non è di potestà, come il metropolitano, ma solo di dignità; e prima non soleva darsi se non a' primi e più insigni vescovi, ed anche molto di rado. Ne' tre primi secoli non s'intese, nè si legge mai tal nome. Cominciò nel quarto secolo a sentirsi, prima presso ad Atanasio, e da poi in alcuni altri scrittori, ma di rado. Nel quinto secolo fu più usitato, e cominciò a darsi a' vescovi di Roma, a quelli d'Antiochia, d'Alessandria, di Costantinopoli, di Gerusalemme, d'Efeso e di Tessalonica. Nel sesto diedesi anche a quel di Tiro. d'Apamea e ad alcuni altri. San Gregorio Magno diede da poi questo nome a' vescovi di Corinto, di Cagliari e di Ravenna. E ne' seguenti tempi del secolo ottavo fu dato a questi e ad altri insigni metropolitani, come di Nicopoli, di Salona, d'Aquileia, di Cartagine e d'altre città. Ma negli ultimi tempi e ne' secoli men a noi lontani questo nome promiscuamente se l'attribuirono tutti i metropolitani; anzi sovente fu dato a' semplici vescovi, che non erano metropolitani; donde avvenne che presso a' Greci degli ultimi tempi fossero più gli arcivescovi che i metropolitani, perchè fu facile a' semplici vescovi d'attribuirsi questo spezioso nome, ma non così facile di sottoporsi le chiese altrui. E per questa cagione si veggon ancora nel nostro re-

gno molti arcivescovi senza suffraganei: di che più ampiamente tratterassi quando della polizia ecclesiastica di questi ultimi tempi ci toccherà ragionare.

Ecco come nelle province della diocesi d'Oriente ravvisiamo i metropolitani secondo la disposizione delle città metropoli dell'Imperio. Ecco ancora come in questa diocesi ravviseremo il suo esarca ovvero patriarca, che fu il vescovo d'Antiochia, come quegli che, presedendo in questa città capo dell'intera diocesi, presedeva ancora sopra tutti i metropolitani di quelle province delle quali questa diocesi era composta, e di cui erano le ragioni e privilegi patriarcali, cioè d'ordinare i metropolitani, convocare i sinodi diocesani, ed aver la soprantendenza e la cura che la fede e la disciplina si serbasse nell'intera diocesi. Prima, questi erano propriamente detti esarchi, perchè alle principali città delle diocesi erano preposti, e più province sotto di essi avevano; onde ne' canoni del concilio di Calcedonia in cotal guisa e per questa divisione di province e di diocesi si distinguevano gli esarchi da' metropolitani. Così Filalete, vescovo di Cesarea, e Teodoro, vescovo d'Efeso, furon chiamati esarchi, perchè il primo avea sotto di sè la diocesi di Ponto, ed il secondo quella dell'Asia. Egli è però vero che alcune volte questo nome fu dato anche a' semplici metropolitani: ed i Greci negli ultimi tempi lo diedero profusamente a più metropolitani, come a quel d'Ancira, di Sardegna, di Nicomedia, di Nicea, di Calcedonia, di Larissa ed altri. Nulladimeno la propria signi-

ficazion di questa voce *esarca* non denotava altro che un vescovo il quale a tutta la diocesi presedeva, siccome il metropolitano alla provincia. Alcuni di questi esarchi furon detti anche patriarchi, il qual nome in Oriente, in decorso di tempo, a soli cinque si restrinse, fra i quali fu l'Antiocheno.

I confini dell'esarcato d'Antiochia non s'estesero oltre a' confini della diocesi d'Oriente; poichè l'altre province convicine, essendo dentro i confini dell'altre diocesi, appartenevano agli altri esarchi. Così la diocesi d'Egitto, come quinci a poco vedrassi, era all'esarca d'Alessandria sottoposta, e l'altre tre diocesi d'Oriente, come l'Asiana, la Pontica e la Tracia, erano fuori del suo esarcato; anzi nel Concilio costantinopolitano espressamente la cura di queste tre diocesi a' propri vescovi si commette. Nè quando il vescovo di Costantinopoli invase queste tre diocesi, ed al suo patriarcato le sottopose, come diremo più innanzi, si legge che il vescovo d'Antiochia gliel'avesse contrastato, come a lui appartenenti.

La seconda diocesi ch'era sotto la disposizione del prefetto pretorio d'Oriente, fu l'Egitto. La città principale di questa diocesi fu la cotanto famosa e rinomata Alessandria: quindi il suo vescovo sopra tutti gli altri alzò il capo, e la sua chiesa, dopo quella di Roma, tenne il primo luogo. S'aggiungea ancora un'altra prerogativa, che in questa cattedra vi sedè san Marco evangelista, primo suo vescovo.

Fu questa diocesi prima divisa in tre sole province, l'Egitto strettamente preso, la Libia e

Pentapoli; e quindi è che nel sesto canone del Concilio niceno si legga: *Antiqua consuetudo servetur per Ægyptum, Lybiam et Pentapolim, ita ut alexandrinus episcopus horum omnium habeat potestatem.* La Libia fu da poi divisa in due province, la superiore e l'inferiore: s'aggiunse l'Arcadia, la Tebaide e l'Augustamnica; e finalmente la diocesi d'Egitto si vide divisa in dieci province, ed altretante città metropoli sursero, onde dieci metropolitani furono a proporzion del numero delle province indi accresciuti. Questi al vescovo d'Alessandria, come loro esarca e capo della diocesi, erano sottoposti, sopra i quali esercitò tutte le ragioni e privilegi esarcali. I confini del suo esarcato non si distendevano oltre alla diocesi d'Egitto, che abbracciava queste dieci province. Nè s'impacciò mai dell'Africa occidentale, come ben pruova l'accuratissimo Dupin (1); onde furon in gravissimo errore coloro che stimarono tutta l'Africa, come terza parte del mondo, al patriarcato d'Alessandria essere stata sottoposta. Anche questo esarca, come quello di Antiochia, acquistò da poi il nome di patriarca, e fu uno de' cinque più rinomati nel quinto e sesto secolo, come diremo più innanzi.

La terza diocesi disposta sotto il prefetto pretorio d'Oriente fu l'Asia, nella quale una provincia, detta ristrettamente Asia, fu proconsolare; e metropoli di questa provincia ed insieme capo dell'intera diocesi fu la città d'Efeso. L'altre province, come Panfilia, Ellesponto, Lidia, Pisi-

---

(1) Dupin, *de Antiq. Eccles. discipl.*, diss. I.

dia, Licaonia, Licia, Caria e la Frigia, che in fu divisa, Pacaziana e Salutare, erano al vi dell'Asia sottoposte, e ciascuna ebbe il suo tropolitano. Oltre ciò, era un metropolitano l'isola di Rodi, ed un altro in quella di Le

La diocesi asiana divenne una delle autoc come quella che nè al patriarca d'Alessa nè a quello d'Antiochia fu giammai sotto Riconosceva solamente il vescovo d'Efes suo primate, come colui che nella città pale di tutta la diocesi era preposto. Per ragione Teodoro, vescovo d'Efeso, fu de ca, siccome furon appellati tutti gli altri sero quella chiesa; poichè la loro pote stendeva non pure in una sola provinc tutta la diocesi asiana. Ma non poteron esarchi conseguire il nome di patriarca, perchè tratto tratto quello di Costantinopoli non pur restrinse la loro potestà, ma da poi sottopose al suo patriarcato tutta intera questa diocesi.

La quarta fu la diocesi di Ponto, la cui città principale era Cesarea in Cappadocia. Prima questa diocesi si componeva di sei sole province, che furono Cappadocia, Galazia, Armenia, Ponto, Paflagonia e Bitinia. Tutte queste da poi, toltone Bitinia, furon divise in due; onde di sei, che prima erano, si vide il lor numero moltiplicato in undici, che altretanti metropolitani conobbero. In questa diocesi era la città di Nicea, che nel civile e nell'ecclesiastico ebbe la prerogativa d'essere dagl'imperadori Valentiniano e Valente innalzata in metropoli. S'oppose a tal innalzamento il vescovo di Nicomedia, ch'era la

città metropoli di quella provincia, pretendendo che ciò non dovesse cagionar detrimento alcuno alle ragioni e privilegi della sua chiesa metropolitana. Ma perchè Valentiniano e Valente avevan bensì conceduta a Nicea quella prerogativa, ma non già che perciò intendessero togliere le ragioni altrui; per ciò furon al metropolitano di Nicomedia conservati i privilegi della sua chiesa, così che quella di Nicea potesse ritener solamente l'onore ed il nome, ma non già le ragioni e privilegi di metropolitano. Sopra tutti questi metropolitani presedeva il vescovo di Cesarea, che era la città principale di questa diocesi. Per questa ragione fu anch'egli appellato esarca, come quelli d'Antiochia, d'Alessandria e d'Efeso; ma non già come quei due primi potè acquistar l'onor di patriarca, poichè la sua diocesi fu da poi, non altrimenti che l'asiana, sottoposta al patriarcato di Costantinopoli.

La quinta ed ultima diocesi che ubbidiva al prefetto pretorio d'Oriente, fu la Tracia, capo della quale era Eraclea. Si componeva di sei province, Europa, Tracia, Rodope, Emimonto, Mesia e Scizia; e ciascuna riconobbe il suo metropolitano. Ma da poi in questa diocesi si videro delle molte e strane mutazioni così nello stato civile che ecclesiastico. Prima per suo esarca riconosceva il vescovo d'Eraclea, come capo della diocesi, il qual aveva per suffraganeo il vescovo di Bizanzio. Ma in appresso, che a Costantino piacque ingrandir cotanto questa città, che, fáttala capo d'un altro imperio, volle anche dal suo nome chiamarla, non più Bizanzio, ma Costantinopoli,

il vescovo di questa città innalzossi, secondando la polizia dell' Imperio, sopra tutti gli altri: e non solamente non fu contento delle ragioni di metropolitano ovvero d'esarca, con sopprimer quello d'Eraclea; ma decorato anche dell'onore di patriarca, pretese poscia stender la sua autorità oltre a' confini del suo patriarcato, ed invadere ancora le province del patriarcato di Roma, come più innanzi dirassi.

Ecco in breve qual fosse in questi tempi, che a Costantino seguirono, la polizia dello Stato ecclesiastico nella prefettura d'Oriente, tutta conforme e adattata a quella dell' Imperio.

ILLIRICO

Non disuguale potrà ravvisarsi l'ecclesiastica polizia in quelle diocesi che al prefetto pretorio dell'Illirico ubbidirono, cioè nella Macedonia e nella Dacia. La diocesi di Macedonia, che abbracciava sei province, cioè Acaia, Macedonia, Creta, Tessaglia, Epiro vecchio ed Epiro nuovo, ebbe ancora la città sua principale, che fu Tessalonica, della quale il vescovo, come capo della diocesi, reggeva l'altre province, e sopra i metropolitani di quella esercitava le ragioni esarcali. La diocesi della Dacia di cinque province era composta, della Dacia mediterranea e ripense, Mesia prima, Dardania e parte della Macedonia salutare. Ci tornerà occasione di più opportunamente della polizia di queste diocesi favellare, quando del patriarcato di Roma tratteremo. E potendo fin qui bastare ciò che della polizia dello Stato ecclesiastico d'Oriente finora s'è narrato, per

la conformità ch'ebbe con quella dell'Imperio, passeremo in Occidente, per potere fermarci in Italia, e più da presso in queste nostre province ravvisarla, per conoscere ciò che di nuovo ne recasse, e qual mutazione portasse al loro stato politico e temporale.

GALLIE

Ma prima bisogna notare ciò che da' valenti investigatori delle cose ecclesiastiche fu osservato, che più esattamente corrispose la polizia della Chiesa a quella dell'Imperio in Oriente e nell'Illirico, che in Occidente ed in queste nostre province. Nell'Oriente appena potrà notarsi qualche diversità di piccol momento; ma nell'Occidente se n'osservano molte. Nelle Gallie se ne veggon delle considerabili: nell'Italia pur alcune se ne ravvisano; ma molto più nell'Affrica occidentale, ove le metropoli ecclesiastiche non corrispondono per niente alle civili.

Le Gallie, secondo la descrizione di sopra recata, che a quel prefetto ubbidivano, eran divise in tre diocesi: la Gallia, che abbracciava diciasette province; la Spagna, che si componeva di sette, e la Brettagna di cinque.

La Gallia non v'è alcun dubbio che prima tenesse disposte le sue chiese secondo la disposizione delle province che componevano la sua diocesi, in maniera che ciascuna metropoli ecclesiastica avea corrispondenza colla civile: ed in questi primi tempi non riconobbe la Gallia niun primate, ovvero esarca, siccome le diocesi d'Oriente, ma i vescovi co' loro metropolitani reggevano in

comune la chiesa gallicana. E la cagion era, perchè nella Gallia non vi fu una città cotanto principale ed eminente sopra tutte l'altre, sì che da quella dovessero tutte dipendere, siccome nell'altre parti del mondo. Ma da poi si videro molte di quelle città in contesa per le ragioni di primate. Nella provincia di Narbona fuvvi gran contrasto fra i vescovi di Vienna e l'Arelatense (1), di cui ben a lungo tratta Dupin (2). Nell'Aquitania ne' tempi posteriori altra contesa s'accese fra i vescovi Bituricense (3) e Burdigalense (4), che potrà vedersi appresso Alteserra (5). In quest'ultimi tempi nell'Occidente que' vescovi i quali di qualche principalissima città erano metropolitani, s'arrogaron molte altre prerogative sopra gli altri metropolitani, e si dissero primati, ancorchè prima questo titolo s'attribuiva indifferentemente a tutti i metropolitani. Così nella Francia il metropolitano di Lione appellasi primate, e ritiene assai più prerogative che non gli altri metropolitani.

La Spagna riconobbe in questi primi tempi qualche polizia ecclesiastica conforme a quella dell'Imperio: ma da poi, mutandosi il suo governo politico, fu tutta mutata; e secondo che una città o per la residenza de' prìncipi o per altra cagione s'innalzava sopra l'altre di più province, così il vescovo di quella chiesa, non con-

(1) Di Arles.
(2) Dupin, *loco citato*.
(3) Di Bourges.
(4) Di Bourdeaux
(5) Alteserra, *Rer. Aquitan.*, l. 4, c. 4.

tento delle ragioni di metropolitano, s'arrogava molte prerogative sopra gli altri, e primate diceasi. Così oggi la Spagna ha per suo primate l'arcivescovo di Toledo, come la Francia quello di Lione.

La Brettagna, ancorchè prima riconoscesse qualche polizia ecclesiastica, conforme alla civile dell'Imperio, nulladimeno, occupata che fu poi da' Sassoni, perdè affatto ogni disposizione, nè in essa si ritenne alcun vestigio dell'antica polizia così nello stato civile, come nell'ecclesiastico.

ITALIA

Abbiam riserbato in questo ultimo luogo la prefettura d'Italia, poichè in quella secondo il nostro istituto dovremo fermarci per conoscere più minutamente la polizia ecclesiastica delle nostre province in questi tempi.

Sotto il prefetto d'Italia, come s'è veduto, erano tre diocesi, l'Illirico, l'Africa e l'Italia. Delle due prime non accade qui favellare: ma dell'Italia, nella quale veggiamo instituito il più celebre patriarcato del mondo, è di mestieri che un poco più diffusamente si ragioni. Ciò che anche dovrà riputarsi uno de' maggiori pregi di questa diocesi, che quando gli altri patriarcati e quell'istesso di Costantinopoli, che attentò di usurpar eziandio le costui ragioni, sono già tutti a terra, il solo patriarca di Roma sia in piedi, ed unendosi anche nella sua persona le prerogative di primo e di capo sopra tutte le chiese del mondo cattolico, e sopra quanti patriarchi vi furon giam-

mai, meritamente può vantarsi la nostra Italia e Roma, esser ella la principal sede della religione, siccome un tempo fu dell'Imperio.

Al prefetto d'Italia, come s'è detto, due vicariati erano sottoposti, il vicariato di Roma e quello d'Italia. Nel vicariato di Roma erano poste dieci province. Tutte le quattro nostre province onde ora si compone il regno, cioè la Campagna, la Puglia e Calabria, la Lucania e' Bruzi, ed il Sannio, appartenevano al vicariato di quella città. Vi andavan ancora comprese l'Etruria e l'Umbria, il Piceno suburbicario, la Sicilia, la Sardegna, la Corsica e la Valeria.

Sotto il vicariato d'Italia, il cui capo fu la città di Milano, erano sette province: la Liguria, l'Emilia, la Flaminia ovvero il Piceno annonario, Venezia, a cui da poi fu aggiunta l'Istria, l'Alpi cozzie, e l'una e l'altra Rezia.

Questa divisione d'Italia in due vicariati portò in conseguenza che la polizia ecclesiastica d'Italia non corrispondesse a quella d'Oriente. Poichè non ogni provincia d'Italia, siccome avea la città metropoli, ebbe il suo metropolitano, come in Oriente; ma le città, come prima, ritennero i semplici vescovi; e questi non ad alcun metropolitano, ma o al vescovo di Roma, o a quello di Milano erano suffraganei: quegli del vicariato di Roma al vescovo di quella città, gli altri del vicariato d'Italia al vescovo di Milano (1).

Le province che al vicariato della città di Roma s'appartenevano, come ben pruova il Sirmon-

---

(1) Pietro de Marca, *de Concord.*, lib. 1, c. 3, n. 12.

do (1), per questo stesso s'appellarono suburbicarie: onde le chiese suburbicarie eran quelle che nel vicariato di Roma eran comprese. G. Gotofredo e Claudio Salmasio sono d'altro sentimento. Essi restringono in troppo angusti confini le province e le chiese suburbicarie, e pretendono che fossero state quelle che per cento miglia intorno a Roma, e non oltre, si distendevano, e che al prefetto della città di Roma ubbidivano. Altri diedero in un'altra estremità, e sotto nome di province suburbicarie intesero chi l'universo imperio di Roma, e chi almeno tutto l'Occidente, come con grandi apparati studiaronsi provare Emanuello Schelstrato e Lione Allacci (2).

Ma Lodovico Ellies Dupin (3) non può non commendare per vera l'opinione di Sirmondo, e riprovando così l'una come l'altra delle opposte sentenze, sopra ben forti e validi fondamenti stabilisce, le province e le chiese suburbicarie essere state quelle che al vicario di Roma ubbidivano, e che da quel vicariato eran comprese.

Per questa cagione avvenne che, secondando la polizia della Chiesa quella dell'Imperio, il vescovo di Roma sopra tutte queste province esercitasse le ragioni di metropolitano. Non potea chiamarsi propriamente esarca, perchè non l'intera diocesi d'Italia fu a lui commessa, siccome

---

(1) Sirmondo, *de Suburb. Region.*, l. I.
(2) Scheltrato, *Antiq. illust.*, par. I, diss. 2, c. 3. - Leone Allacci, *de Occid. et Orient. Eccl. cons.*, l. 1, c. 9.
(3) Dupin, *loco citato.*

eran nomati gli esarchi d'Oriente, i quali dell'intere diocesi avean il pensiero; ma la diocesi d'Italia essendosi divisa in due vicariati, questo fece che non si stendesse più oltre la sua autorità, nè fuori nè dentro l'istessa Italia; poichè fuori di queste province suburbicarie, i metropolitani di ciascuna provincia ordinavano tutti i vescovi, ed essi da' vescovi della provincia eran ordinati (1). E se si legge avere i romani pontefici in questi medesimi tempi raunato talora da tutte le province d'Occidente numerosi sinodi, cotesto avvenne non per ragion dell'autorità sua di metropolitano, ma per ragion del primato che tiene sopra tutte le chiese del mondo cattolico. La qual cosa in progresso di tempo (confondendosi queste due autorità) portò quell'estensione del patriarcato romano che si vide da poi, quando, non contento delle province suburbicarie, si sottopose l'Illirico, dove mandava suoi vicari; ed indi non solamente si dilatò per tutte le province d'Italia, ma per le Gallie e per le Spagne ancora; tanto che acquistò il nome di patriarca di tutto l'Occidente, come si vedrà più innanzi.

Ma in questi tempi ne' quali siamo, di Costantino infino all'imperio di Valentiniano III, l'autorità sua, che per ordinario diritto esercitava, non s'estendeva più che nelle sole province suburbicarie (2). E perciò avvenne ancora che il romano pontefice esercitasse in queste province la sua autorità con maggiore e più pieno potere,

---

(1) Gotofredo, *Topog. Cod. Th.*, pag. 420, tom. 6.
(2) Dupin, *loco citato*, § 11.

che non facevan gli esarchi d'Oriente nelle province delle loro diocesi; imperciocchè a lui, come metropolitano, s'appartenevano l'ordinazioni non solamente de' vescovi delle città metropoli, ma anche di tutti gli altri vescovi di quelle province: quando in Oriente gli esarchi l'ordinazione di questi vescovi la lasciavano a' loro metropolitani.

Nè il nome di patriarca dato al pontefice romano fu cotanto antico, come agli esarchi d'Oriente. Se voglia riguardarsi l'antichità della Chiesa, fu prima questo nome di patriarca dato in Oriente, per encomio, anche a' semplici vescovi (1): poi si ristrinse agli esarchi, che avean cura dell'intere diocesi; per la qual cosa presso a' Greci tutti gli esarchi con questo nome di patriarca eran chiamati. Ma in Occidente infra i Latini, il primo che si fosse nomato, fu il pontefice romano; ed i Greci medesimi furono i primi a dargli questo encomio, ma non prima de' tempi di Valentiniano III. In questi tempi Lione, romano pontefice, fu da' Greci e da Marciano stesso imperador di Oriente, chiamato patriarca; nè prima, come notò l'accuratissimo Dupin, da' Latini stessi o da' Greci se gli diede tal nome: ed il Sirmondo (2) non potè contra Claudio Salmasio allegar sopra ciò esempi più antichi che degl'imperadori Anastasio e Giustino, i quali aveano chiamato patriarca Ormisda, vescovo di Roma.

Per questa cagione nelle nostre province non leggiamo noi metropolitano alcuno: ed ancorchè

---

(1) Dupin, *de Antiq. Eccl. disc.*, diss. I, § 5.
(2) Sirmondo, *de Eccl. suburb.*, l. 2, c. 7.

dopo Costantino si fosse veduta in maggior splendore la gerarchia ecclesiastica, le città delle nostre province però non ebbero che i soli vescovi, come prima, non riconoscenti altri che il vescovo di Roma per loro metropolitano. Ciò che non accadde nelle province d'Oriente, nelle quali, come s'è veduto, ciascuna provincia ebbe il suo metropolitano, il quale sopra i vescovi di quella provincia esercitava le ragioni sue di metropolitano. Presso di noi fu diversa la polizia; poichè ancorchè la provincia della Campagna avesse la sua città metropoli, la quale fu Capua, non per questo il suo vescovo sopra gli altri vescovi della medesima provincia alzò il capo, con rendersegli suffraganei: nè, se non ne' tempi a noi più vicini, e propriamente nell' anno 968, la chiesa di Capua fu renduta metropoli, ed il suo vescovo acquistò le ragioni di metropolitano sopra molti vescovi di quella provincia, suoi suffraganei. La Puglia parimente e la Calabria non riconobbe se non molto da poi i suoi metropolitani; e se non voglia tenersi conto di ciò che dal patriarca di Costantinopoli si disponeva intorno alle chiese di questa provincia, Bari, Canosa, Brindisi, Otranto, Taranto, Santa Severina e l'altre città della medesima non gli riconobbero se non ne' secoli seguenti; e Siponto più tardi da Benedetto IX fu, nell' anno 1034, costituita metropoli. Lo stesso s'osserva nella provincia della Lucania e de' Bruzi, dove Reggio e Salerno, che, secondo la polizia dell' Imperio, erano in questi tempi le città metropoli della medesima provincia, non ebbero che i soli vescovi; e Reggio conobbe da poi i me-

tropolitani, mercè del patriarca di Costantinopoli, siccome Salerno da Benedetto V nell'anno 984, e così gli altri che veggiam ora in questa provincia. Il Sannio ancora gli conobbe molto tardi. Benevento fu innalzato a questo onore da Giovanni XIII nell'anno 969, un anno dopo Capua. E tutti gli altri metropolitani che ora scorgonsi moltiplicati in tanto numero in tutte queste nostre province, hanno men antica origine, come si vedrà chiaro più innanzi nel corso di questa istoria.

Ne' tempi adunque ne' quali siamo, di Costantino fino a Valentiniano III, le chiese di queste nostre province, come suburbicarie, ebbero per loro metropolitano il solo pontefice romano. A lui solo s'apparteneva l'ordinazione de' vescovi (1): e quando mancava ad una città il vescovo, il clero ed il popolo eleggevan il successore: poi si mandava al romano pontefice perchè l'ordinasse (2), il quale sovente o faceva venir l'eletto a Roma, ovvero delegava ad altri la sua ordinazione; e da poi s'introdusse, che quando accadevan contese intorno all'elezione, egli le decideva, o per compromesso si terminavano. Il qual costume vedesi continuato ne' tempi di san Gregorio M., del quale ci rimangono ancora nel registro delle sue epistole molti provvedimenti che diede per l'elezione de' vescovi di Capua,

---

(1) Dupin, *loco citato*, § II.
(2) P. Caraccioli, *de Sacr. Neap. Eccl. monum., de Severo Ep.*

di Napoli, di Cuma e di Miseno, nella Campagna; e nel Sannio, de' vescovi di Apruzzi (1) (2).

Ed in Sicilia, come provincia suburbicaria, pur osserviamo la medesima autorità esercitata da' romani pontefici intorno all'elezion de' vescovi, come è manifesto dall'epistole di Lione e da quelle di Gregorio M. (3).

Ecco in brieve qual fu del quarto e quinto secolo la polizia ecclesiastica in queste nostre province. Ebbero, come prima, i soli vescovi, nè riconobbero sopra le loro città alcun metropolitano. Solo il pontefice romano esercitava le ragioni di metropolitano sopra quelle, e vi teneva spezial cura e pensiero. Per questa cagione nè l'eresia d'Arrio, nè la Pelagiana poteron giammai in queste province por piede (4). Nè i patriarchi di Costantinopoli eran ancora entrati nella pretenzione di volere al loro patriarcato sottoporre queste province, siccome tentarono da poi a tempo di Leone Isaurico e del pontefice Gregorio II,

---

(1) Di Capua, Epist. 13, lib. 4, ed Ep. 26, l. 8. - Di Napoli, Epist. 40, l. 8, ed Epist. 15, lib. 2. - Di Cuma, Epist 9, l. 2. - Di Miseno, Epist. 25, lib. 7. - Di Apruzzi, Epist. 13, lib. 10.

(2) Apruzzi, del cui vescovo parla san Gregorio M. in questa Epist. 13, lib. 10, è lo stesso che Teramo, da' Latini chiamato *Interamnia*. Luca Olstenio, nelle note alla Geografia di Carlo da san Paolo, in *Piceno Suburbicario*, § *Interamnia*, dice così: *Interamnia, Aprutium jam olim dicta, cui Opportunum episcopum constituendum scribit Gregorius M*. lib. 10, epist. 13. *In veteri MS. Arnobii apud. Card. Barbarinum Abruptiensis Ecclesia vocatur; sed nomen illud a Praegutiis detortum existimo.*

(3) Leone, Ep. 16, *ad Ep. Sicil.* - Gregorio M., Ep. 13, l. 5.

(4) Caraccioli, *de Sacr. Eccl. Neap. monum.*, c. 4, *sect.* 4.

e posero in effetto ne' tempi seguenti; di che altrove avrem opportunità di favellare. Nè in queste nostre province si conobbe fin a questo tempo altra gerarchia, che di diaconi, preti, vescovi e di metropolitano, qual era il vescovo di Roma, capo insieme e primo sopra tutte le chiese del mondo cattolico. Alcuni anche a questo tempo mettono l'instituzione de' sottodiaconi, degli acoliti, esorcisti, lettori ed ostiarii, ed eziandio d'alcuni altri ministri, che non s'appartengono punto all'ordine gerarchico, ma alla custodia ed alla cura delle temporalità della Chiesa: di che altrove ci tornerà l'occasione di ragionare.

§ I.

De' monaci.

In Oriente però s'erano già cominciati a sentire i solitari, appellati in lor favella *monaci*: ma questi non eran che uomini del secolo, senza carattere e senza grado, i quali nelle solitudini e ne' deserti dell'Egitto per lo più menavano la lor vita. Data che fu pace alla Chiesa dall'imperador Costantino, cominciò a rilasciarsi nella comunità de' Cristiani quella virtù che ne' tre primi precedenti secoli in mezzo alle persecuzioni era esercitata: e siccome non era più di pericolo l'esser cristiano, molti ne facevan professione, senz'essere ben convertiti, nè ben persuasi del disprezzo de' piaceri, delle ricchezze e della speranza del cielo. Così coloro che vollero praticare la vita cristiana in una maggior purità, trovaro-

no più sicuro il separarsi dal mondo ed il vivere nella solitudine (1).

I primi monaci che ci comparvero, furon in fra di lor divisi, e distinti in due ordini; ciò sono, Solitarii e Cenobiti. I primi si chiamaron anche Eremiti, Monaci, Monazonti ed Anacoreti. Alcuni han voluto tirar l'origine del monachismo dai Terapeuti, che credettero essere una particolar società di Cristiani stabilita da san Marco ne' contorni d'Alessandria; de' quali Filone descrive la vita. Ma sebbene Eusebio avesse creduto che i Terapeuti fossero cristiani, ed avesse loro attribuito il nome di Asceti, nulladimanco è cosa affatto inverisimile riputar quelli cristiani e discepoli di san Marco. Poichè, quantunque la vita che di lor ci descrive Filone, fosse molto conforme a quella de' Cristiani, le molte cose però che e' soggiunse de' loro riti e costumi, come l'osservanza del sabbato, la mensa sopra la quale offerivano pani, sale ed isopo, in onor della sacra mensa ch'era dentro al vestibolo del tempio, e mille altre usanze che non s'accordano co' costumi degli antichi Cristiani, convincono e fan vedere che coloro fossero ebrei, non cristiani. Il nome di Asceti, che Eusebio loro attribuisce, non deve fargli passar per monaci; poichè siccome il termine d'Asceti è un termine generale che significa coloro che menano una vita di quella degli altri più austera e più religiosa, così non si

---

(1) Vedi Fleury, Costumi de' Cristiani, par 3, c. 15, e par. 4, c. 1.

può conchiudere aver egli creduto che gli Asceti fosser monaci (1).

Comunque ciò siasi, egli è cosa certa che erano nel quarto secolo questi monaci moltiplicati in guisa, che non vi fu provincia dell'Oriente che non ne abbondasse. La diocesi dell'Oriente, il cui capo era Antiochia, ne fu piena. In Egitto il numero era infinito. Nell'Africa e nella Siria parimente abbondavano. Ed in Occidente eran ancora in questi tempi penetrati fin dentro ai confini del vescovato romano, nella nostra Campagna e nelle circonvicine province, siccome è chiaro da una costituzione di Valentiniano il Vecchio, dirizzata nell'anno 370 a Damaso, vescovo di Roma (2). Palladio (3) ancor rapporta, in queste nostre province, come nella Campagna e luoghi vicini, verso la fine del quarto secolo, molti aver menata vita eremitica e solitaria: ed il P. Caracciolo (4) non pur nella Campagna, ma anche nel Sannio e nella Lucania ne va molti ravvisando.

Questi viveano nelle solitudini e ne' deserti, ed ivi menavano una vita tutta divota, sciolti da ogni cura mondana, e lontani dalle città e dal commercio degli uomini. Si fabbricavano per abitare

---

(1) Della differenza fra gli Asceti e Monaci, son da vedersi Valesio. *Not. in Euseb.*, lib 2, c. 17. - Binghamo, lib. 7, c. 1, §§ 2 e 3.

(2) L. 20, *C. Th.*, *de Episc. et Cler.* - Gotofredo, in *Parat. in C Th.*, lib. 1, *de Monach.*

(3) Palladio, *Hist. Lausiaca*; « *Et Romae, et in Campania, et in iis quae sunt circa nas partibus* ».

(4) P. Caraccioli, *de Sacr. Eccl. Neap. monum.*, c. 2, *sect.* 5.

povere cellette, e passavano il giorno lavorando, facendo stuoie, panieri ed altre opere facili; e questo lor lavorlo bastava non solo per alimentargli, ma ancora per far grandi elemosine. I Gentili reputavano questa lor vita oziosa ed infingarda, onde ne furono acerbamente calunniati dai loro scrittori (1), accagionandogli che in queste solitudini si contaminassero d'ogni sozza libidine e di nefandi vizi. Non avevan certa regola, nè si legavan a voto alcuno. La lor vita quieta tirava della molta gente al bosco; tanto che ne venner tosto a nascere degli abusi; perchè molti, per isfuggire i pesi della curia e gli altri carichi della repubblica, e per menare una vita affatto oziosa e sottrarsi da ogni altra obbligazione, sotto finto pretesto di religione lasciavano le città, e andavansi ad unire con questi Solitari; tanto che fu di mestieri a Valente di proibire questi loro recessi, e ordinare che si richiamassero da quei luoghi nelle città, a portare i carichi lor dovuti (2).

Ma i Solitari, non guari da poi, degenerando dal lor instituto, troppo spesso frequentavano le città, e s'intrigavano negli affari del secolo; nè vi occorreva lite ne' tribunali, nè faccenda, o qual altro si fosse negozio nelle piazze, ch'essi non ne volessero la lor parte: e crescendo viepiù la lor audacia, furon sovente cagione nella città di molti disordini e tumulti. Di che se ne leggono molti esempi appresso Eunapio (3), Crisostomo,

(1) Eunapio ed altri che possono vedersi, fra gli altri, presso Amaia, l. 26, *C. de Decurion.*, l. 10.

(2) L. 26, *C. de Decurion.*, lib. 10.

(3) Eunapio, *Ædes.*, p. 78. - San Giovanni Crisostomo,

Teodoreto, Zosimo, Libanio, Ambrogio, Basilio, Isidoro Pelusiota, Geronimo ed altri: tanto che bisognò che i giudici e gli altri magistrati ricorressero all'imperador Teodosio M. perchè rimediasse a disordini sì gravi ed alla Repubblica perniziosi; e da quel principe fu proferita legge colla quale fu comandato che non partissero dalle loro solitudini nè capitassero mai più nelle città: ma non passaron venti mesi, che Teodosio, in grazia de' medesimi Solitari, rivocò la legge (1).

Ebbero costoro per loro gonfaloniere nella Tebaide Paolo, detto perciò primo Eremita: nella Palestina, Ilarione, e ne' deserti d'Egitto, Geronimo, i quali con intento d'imitare, così vivendo, Elia e Giovanni precursor di Cristo, si renderono per la loro austerità assai rinomati e celebri.

Gli altri s'appellaron Cenobiti, ovvero Religiosi, perchè essi avevansi prescritte certe regole di vita, ed in comunità vivevano. Traggon questi la lor origine dagli Esseni, ch'era una setta di Giudei distinta da' Terapeuti; e la maniera del loro vivere era molto diversa da coloro, siccome quelli che menavan una vita tutta contemplativa e molto divota, della quale Filone (2) appresso Eusébio fa lungo racconto, descrivendola tutta simile a quella de' nostri religiosi.

Il primo lor duce nella Tebaide fu Antonio, in

Or. 17, *ad Pop.* - Teodoreto, lib. 5, c. 19. - Zosimo, lib. 5, c. 23. - Libanio, *Orat.* - Ambrogio, epist. 29.

(1) L. 12, *C. Th., de Monac.* - Gotofredo, *loco citato.*

(2) Filone, in *Euseb. de Praepar. Evan.* - Loyseau, *des Ordres.*

Grecia, Basilio, il quale gli obbligò a tre voti, che diciamo ora esser essenziali alla religione; cioè d'ubbidienza, per combattere l'alterigia del nostro spirito, di castità, riguardante i moti del nostro corpo, e di povertà, per una totale abbominazione a' beni di fortuna.

(Altri vogliono che Basilio non fosse stato institutore di alcun nuovo ordine, ma solo il direttore di que' che si erano già resi monaci, siccome infra gli altri credette Binghamo (1)).

San Benedetto gl'introdusse in Italia, e propriamente nella nostra Campagna: ma ciò avvenne nel principio del sesto secolo sotto il regno di Totila. Di che ne' libri che seguono ci verrà a proposito di ragionarne più a lungo, come d'una pianta pur troppo in questo nostro terreno avventurosa, che distese i suoi rami e dilatò i germogli in più remote regioni.

San Pacomio diede anche perfezione all'ordine monastico; ed unì molti monasteri in congregazione: loro diede una regola, e fondò monasteri di donzelle. Erano state già prima introdotte alcune comunità di donzelle le quali facevano voto di virginità, e dopo un certo tempo ricevevano con solennità il velo. Così essendo la vita monastica dell'uno e dell'altro sesso divenuta più comune, furono stabiliti monasteri non solo vicino alle città grandi, ma eziandio dentro le stesse città; ed in quelli i mónaci viveano in solitudine in mezzo al mondo, praticando la loro regola sotto un abate, ovvero archimandrita. Ed il monachis-

---

(1) Lib. 7, c. 2, § 12.

mo da Oriente passò in Occidente verso il fine del quarto secolo.

Di questi Cenobiti ne' secoli seguenti ne germogliaron infiniti altri ordini di regole diverse, che potranno vedersi presso a Polidoro Virgilio (1), de' quali nel corso di questa istoria, secondo l'opportunità, se ne farà menzione.

Sant'Agostino pur volle nell'Africa introdurre un altro ordine di regolarità: egli fu l'autore de' Canonici regolari, avendo posti in vita religiosa i suoi preti della chiesa d'Ippona. Non gli chiamò nè Monaci, nè Religiosi, ma Canonici, cioè astretti a regole ch'eran mescolate di chericherìa e della pura vita monastica: e fu chiamata vita apostolica per l'intento che s'avea di rinnovare la vita comune degli apostoli. Eran essi astretti agli accennati tre voti ed avean clausura (2).

(Sant'Agostino vien anche da Duareno (3), riputato autore de' Canonici regolari. Ciò che stima molto probabile anche Binghamo (4); sebbene Onofrio Panvinio (5) ed Ospiniano (6) credano che ne fosse stato autore papa Gelasio I intorno l'anno 495. È certo però che sant'Agostino non fu institutore degli Eremiti Agostiniani, siccome costoro vantano, poichè nè quel dottore fu mai romito, nè si legge aver dettate regole per loro uso, siccome saviamente ponderò Bingha-

(1) Polidoro Virgilio, lib. 6.
(2) Loyseau, *des Ord.*
(3) Duareno, *de Ministr. et Benefic.* lib. 1, c. 21.
(4) Binghamo, lib. 7, c 2, § 9.
(5) Onofrio Panvinio, *Adnot. in Platin. vit. Gelasii.*
(6) Ospiniano, *de Orig. Monac.*, lib. 3, c. 26.

mo (1). Delle origini ed istituzioni di tanti nuovi ordini de' monaci venuti da poi nel mondo, oltre Polidoro Virgilio, son da vedersi Ospiniano (2) e Crecoelio (3)).

Sorsero da poi i Mendicanti, i quali a' tre descritti voti aggiunsero il quarto della mendicità, cioè di vivere di elemosina. Indi seguiron i Fratelli Cavalieri, come furon quelli di San Giovanni in Gerusalemme, i Teutonici, i Templari, che furono sterminati per Clemente V, i Commendatori di Sant'Antonio, i Cavalieri di portaspada, di Cristo, di San Lazaro, ed altri annoverati da Polidoro Virgilio, i quali erano chiamati Fratelli Cavalieri, ovvero Cavalieri religiosi, a differenza de' Cavalieri laici di nobiltà, de' quali tratteremo ne' seguenti libri di questa istoria.

Di questi nuovi ordini di religiosi, ne' tempi ne' quali si manifestarono, faremo qualche racconto: donde non senza stupore scorgerassi come in queste nostre province, col correr degli anni, abbian potuto germogliar tanti e sì varii ordini, e fondarvi sì numerosi e magnifici monasteri, che ormai occupano la maggior parte della Repubblica e de' nostri averi, formando un corpo tanto considerabile, che ha potuto mutar lo stato civile e temporale di questo nostro reame.

In questi secoli ne' quali siamo, da Costantino M. fino a Valentiniano III, niuna alterazione

---

(1) Bingamo, *loco citato*, § 9.
(2) Ospiniano, *de Orig. Monac.*
(3) Creccellio, *Collectanea de orig. et fundat. Ord. Monast.*

recaron allo stato politico; perocchè, quantunque molti Solitari fossero già nel vescovato di Roma allignati, per quello che si ricava dalla riferita costituzione di Valentiniano il Vecchio, ed in queste nostre province fossero ancor penetrati, dove ristretti in qualche solitudine menavano la lor vita; niente però portaron di male e di turbamento allo Stato, nè furon osservati nè avuti in alcuna considerazione, e niente perciò s'accrebbe all'ecclesiastica gerarchia.

(È manifesto che a questi tempi i monaci non si appartenevano alla gerarchia ecclesiastica, rigettandosi nell'ordine de' laici, da quel che ne scrisse Isacco Haberto (1), dicendo: *Monachi quales primo erant aevo, extra ordinem constituti, ad hierarchiam imperantem non pertinent.* Lindano (2), pur de' monaci parlando, disse: *Qui omnes siculi erant ordinis laici, ita una cum reliquis templi choro, quem dicimus, erant exclusi.* In fine Graziano confessò che fino a' tempi di Siricio e di Zosimo, *monachos simpliciter et non clericos fuisse, ecclesiastica testatur historia,* come sono le sue parole (3)).

I Cenobiti è manifesto che prima di san Benedetto eran radissimi, ed i lor monasteri assai più radi e di niun conto. Poichè ciò che si narra del monastero eretto in Napoli da Severo, vescovo di questa città, che fiorì nell'anno 375 sotto il nome di san Martino, quando questo santo era an-

---

(1) Hoberto Isacco, *Archieraticon*, p. 601.
(2) Lindano, *Panopl.* lib., 4, c. 75.
(3) Graziano, *Decret.*, caus. 16, qu. 1, post. cap. 39.

cor vivo (1); dell'altro di san Gaudioso, che si pretende fondato da san Gaudioso stesso, vescovo di Bitinia, nell'anno 438, il qual fuggendo la persecuzione di Gizerico, re dell'Africa, si ricoverò in Napoli (2); quando quello ebbe i suoi principi circa l'anno 770 da Stefano II, vescovo di questa città (3); e di alcuni altri fondati in altre città di queste nostre province (4), e rapportati a questi tempi; sono tutte favole mal tessute, e da non perderci inutilmente l'opera ed il tempo in confutarle.

§ II.

Prime collezioni di canoni.

I regolamenti che tratto tratto, da poi che Costantino diede pace alla Chiesa, cominciaron a stabilirsi dallo Stato ecclesiastico, sebbene tuttavia per lo corso d'un secolo e mezzo fino a Teodosio il Giovane e Valentiniano III moltiplicassero; nulladimeno non davan in questi tempi alcun sospetto o gelosia agl'imperadori. Imperciocchè allora non si poneva in dubbio, ed era cosa ben mille volte confessata, anzi non mai negata dagli stessi ecclesiastici, che i principi, per la loro autorità e protezione che tenevan della Chiesa, potevan lodevolmente della stessa canonica disciplina prender cura e pensiero, ed emendar ciò che allo Stato avrebbe potuto esser di no-

(1) Chioccar., *de Epis Neap. in Sancto Severo.*
(2) Ughelli, *de Epis. Neap.*, tomo 6, pag. 49.
(3) P. Caraccioli, *de Sacr. Eccl. Neap. monum.*, *de S. Gaudioso.*
(4) Ughelli, *loco citato*, p. 61 e 93.

cumento e di disordine: di che ne rende ben ampia e manifesta testimonianza l'intero libro decimosesto del Codice di Teodosio, compilato unicamente per dar provvedimento a ciò che concerneva le persone e le robe ecclesiastiche.

All'incontro, appartenendo, come s'è detto nel primo libro, alla Chiesa la potestà di far de' canoni attenenti alla di lei disciplina, avendo già per la pietà di Costantino acquistato maggior splendore, e posta in una più ampia e numerosa gerarchia, ebbe in conseguenza maggior bisogno di far nuovi regolamenti per lo buon governo della medesima, e per accorrere a' disordini che sempre cagiona la moltitudine. Perciò, oltre a' libri del Testamento vecchio e nuovo, e ad alcuni canoni stabiliti in varii sinodi tenuti in quelli tre primi secoli, se ne formaron poi degli altri in maggior numero ne' Concili più universali che si tennero a questo fine; poichè data che fu pace da Costantino alla Chiesa, fu più facile che molte chiese unite insieme comunicassero e trattassero sopra ciò che riguardava la disciplina; poichè intorno a tutti gli altri affari esteriori gli ecclesiastici ubbidivano a' magistrati ed osservavan le leggi civili.

Da questo tempo, e non da più antica origine, cominciarono i canoni, de' quali si formaron da da poi più collezioni. Poichè quantunque alcuni abbian creduto che fin dal principio del nascente cristianesimo vi fossero stati alcuni regolamenti fatti dagli apostoli, che anche a' nostri dì si veggono raccolti al numero di 85 sotto il titolo di *Canones Apostolorum;* nulla di meno nè l'opi-

nione del Turriano (1), che stimò tutti essere stati opera degli apostoli, nè quella del Baronio e del Bellarmino, i quali credettero che cinquanta solamente di que' canoni fossero apostolici, sono state da savii critici abbracciate, i quali comunemente giudicano esser quella una raccolta d'antichi canoni, e propriamente de' canoni fatti ne' Concili congregati prima del Niceno, come, per non entrare in dispute, potrà vedersi appresso Guglielmo Bevereggio (2) Gabriel d'Aubespine, Lodovico Dupin ed altri; e quel ch'è più notabile, Gelasio papa gli dichiara apocrifi nel canone *Sancta Romana,* dist. 15.

Lo stesso si dice del libro delle Costituzioni Apostoliche, falsamente attribuito a san Clemente, per la grande autorità di quel santo pontefice. O che da prima sia stato supposto sotto il nome di Clemente, o che da poi fosse stato dagli eretici corrotto, egli è certo che non tiene alcuna autorità nelle materie di religione, essendovi state aggiunte varie cose in diversi tempi; onde sebbene in esso si rappresenti l'intera disciplina, almeno della Chiesa orientale, conchiudono tuttavia gli uomini più sensati che non possa esser più antico del terzo secolo (3). Ed ancorchè prima di questo tempo dobbiam credere che varii concili si fossero dagli ecclesiastici raunati secondo

(1) Francesco Turriano, *lib. singular. adver. Magdebur. Centur.*

(2) Guglielmo Bevereggio, *Cod. Can. Eccles. primit. vindicatus.*

(3) Baronio, all'anno 32. § 17. - Bellarmino, *de script. Eccles. in Clemen.* - Perron. *in Replic. ad Reg. Britan.*, c. 24.

le varie occorrenze della purità della dottrina cristiana, o dell'integrità della disciplina, quanto la persecuzione quasi continua de' Pagani e l'infelicità de' tempi loro permetteva; nondimeno i veri canoni di quelli si son perduti, e son tutti apocrifi gli altri che si millantano; ed in ispezie gli Atti del concilio di Sinuessa per l'apostasia di Marcellino papa, e il decreto che la prima Sede da niuno possa venir giudicata, essere certamente cose tutte apocrife, ben lo dimostra Baronio (1) per autorità di sant'Agostino, come inventato da' Donatisti; anzi Cironio (2) prova che l'accusa di Marcellino non fu mai vera, che che ne dica fra' nostri il P. Caracciolo (3).

Finalmente in quanto all'epistole de' sommi pontefici, benchè di queste se ne trovin antichissime del primo e secondo secolo, pure, toltone due lettere di san Clemente a' Corintii, che sono ascetiche più tosto che decretali, oggi è costantissima sentenza de' più diligenti ed accurati critici, non dico fra' protestanti, come Blondello e Salmasio, ma tra' piissimi cattolici, come i cardinali Cusano e Baronio, Marca, Petavio, Sirmondo, Labbeo, Tomasino, Pagi ed altri, che tutte le decretali che si leggono scritte da' pontefici romani prima di Siricio papa, che morì nell'anno 398, e che si trovano nella raccolta d'Isidoro Mercatore, il quale comparve al mondo verso la

(1) Baronio, all'anno 302. - Pagi, all'anno 302. - Sant'Agostino, *contra Petilian.*, c. 16.
(2) Cironio, 4, *obs.* 5.
(3) P. Caraccioli, *de Sacr. Eccles. Neapol. mon.*, cap. 2, *sect.* 3

fine dell'imperio di Carlo Magno, sieno in verità spurie e supposte, e da quell'impostore a suo talento formate. *De hac Isidori impostura,* dice Tomasino (1), *inter doctos jam convenit.*

I primi canoni adunque, donde cominciarono le tante collezioni, sono quelli che si trovano ne' Concili del quarto secolo. I primi Concili fra gli ecumenici furono quel di Nicea in Bitinia, congregato per ordine di Costantino nell'anno 325, e quello di Costantinopoli, per comandamento di Teodosio M. nell'anno 381. I più antichi de' Concili provinciali (benchè variamente se ne fissi l'epoca da' cronologisti, nè possa additarsene certamente l'anno) furono quel di Gangra nella Paflagonia, di Neocesarea nel Ponto, d'Ancira in Galazia, d'Antiochia in Siria, e di Laodicea in Frigia; fuor di molti altri fatti in Africa, in Ispagna ed altrove, meno rinomati.

Dopo questo tempo, cioè verso la fine del quarto secolo, intorno l'anno 385 si pubblicò la prima collezione di canoni per opera d'un certo vescovo d'Efeso chiamato Stefano, come, su la fede di Cristofano Justello, attesta Pietro de Marca (2). In essa si veggono centosessantacinque canoni presi da que' sette concili, due generali e cinque provinciali, della chiesa d'Oriente poco fa mentovati, cioè venti dal concilio di Nicea, ventiquattro da quello d'Ancira, quattordici da quello di Neocesarea, venti da quello di Gangra,

---

(1) Tomasino, *de vet. Eccles. disc.*, part. 2, l. 1, c. 9, num. 10.

(2) Pietro de Marca, l. 3, *de Concord.*, c. 3.

venticinque dal concilio d'Antiochia, cinquantanove da quello di Laodicea, e tre da quello di Costantinopoli (1). Ed è da notare che i primi canoni appartenenti alla polizia e disciplina ecclesiastica furono stabiliti nel concilio d'Ancira, celebrato l'anno 314, poichè negli altri più antichi Concili solo si trattò di cose appartenenti a' dogmi ed alla dottrina della Chiesa. Questa collezione, o sia stata fatta da Stefano per proprio studio, o per autorità d'alcun concilio d'Oriente, non può di certo stabilirsi. Vero è però che in tal maniera fu applaudita e così universalmente ricevuta, che il concilio di Calcedonia a quella si rapportò e volle che da essa i canoni si leggessero, approvandola con quelle parole: *Regulas a Sanctis Patribus in unaquaque synodo usque nunc prolatas teneri statuimus* (2). E perchè questi canoni erano tutti scritti in greco, per comodità delle chiese occidentali se ne fece una traduzion latina, il cui autore è incerto. Nè la chiesa romana e le chiese di queste nostre province si servirono d'altra raccolta, se non di questa così tradotta, fino al sesto secolo, quando comparve la compilazione di Dionisio il Piccolo; e la chiesa gallicana e germanica continuarono a servirsene fin al secolo nono. Ella, secondo Justello, ebbe per titolo: *Codex Canonum Ecclesiae universae*; e secondo Florente, quest'altro: *Collectio Canonum Orientalium*.

In processo però di tempo, per una seconda collezione o sia giunta, autor della quale crede

(1) Douiat, *hist. du Droit Canon.*, par. I, c. 6.
(2) *Conc. Calced.*, can. I.

Douiat (1) essere stato l'istesso vescovo Stefano, fatta dopo l'anno 451, vi si aggiunsero tutti i sette canoni del primo concilio di Costantinopoli, de' quali tre solamente erano nella prima, otto canoni del concilio d'Efeso, e ventinove di quello di Calcedonia, tutti generali; dimodochè tutta questa collezione era composta di duecentosei canoni. Alcun tempo da poi furon aggiunti i canoni del concilio di Sardica, e cinquanta degli ottantacinque canoni che chiamansi Apostolici, e sessant' otto canoni di san Basilio; e l'autore di questa nuova giunta o sia collezione crede Douiat (2) essere stato Teodoreto, vescovo di Ciro. È manifesto dunque che fin a' tempi di Valentiniano III l'una e l'altra chiesa non conobbe altri regolamenti, che quelli che furon in questo Codice raunati.

Ed è da notare che non avendo in fin a questi tempi la Chiesa niente di giustizia perfetta e di giurisdizione, questi regolamenti obbligavano per la forza della religione, non per temporale costringimento; nè gli trasgressori eran puniti con pene temporali, ma con censure ed altri spirituali gastighi che poteva imporre la Chiesa. Ond'è che i Padri della Chiesa, quando avean finito il Concilio, dove molti canoni s'erano stabiliti perchè fossero da tutti osservati, dubitando che non lo fossero per la condizione di que' tempi, torbidi e sediziosi e pieni di fazioni (particolarmente fra gli ecclesiastici stessi, i quali soven-

(1) Douiat, *loco citato*, cap. 7.
(2) *Idem*, *ibidem*, cap. 8.

te, non ostante le decisioni del Concilio, volevan ostinarsi ne' loro errori), solevano ricorrere agl'imperadori, per la cui autorità erano i Concili convocati, e dimandar loro che avessero per rato ciò che nel Concilio erasi stabilito, e comandassero che inviolabilmente da tutti fossero osservati. Così narra Eusebio (1) che fecero i Padri del concilio di Nicea, i quali da Costantino M. ottennero la conferma de' loro decreti. Ed i Padri del concilio costantinopolitano I ricorsero all'imperador Teodosio M. per la conferma de' canoni di quello (2). E Marziano imperadore promulgò un editto, col quale confermò tutto ciò che dal concilio di Calcedonia erasi stabilito con i di lui canoni (3). E generalmente tutti gli altri imperadori, quando volevano che con effetto si osservassero, solevano per mezzo delle loro costituzioni comandare che fossero osservati, e lor davan forza di legge con inserirgli nelle loro costituzioni, pubblicandogli colle leggi loro; come è chiaro dal Codice di Teodosio, dalla Raccolta di Giovanni Scolastico, dal Nomocanone di Fozio, e da ciò che poi gli altri prìncipi d'Occidente e Giustiniano imperadore ordinò per essi, come si conoscerà meglio quando de' fatti di questo principe ci toccherà favellare.

---

(1) Eusebio, *in vita Constant.*, lib. 3, c. 17.
(2) *Conc. Constant. I, Epist. synodica.* - Socrate, lib. 5, *Hist. Eccles.*, c. 8.
(3) Justello Cristoforo, in *Praefat. ad Cod. Can. Eccl. Africanae.*

§ III.

Della conoscenza nelle cause.

Lo Stato adunque ecclesiastico, ancorchè, da Costantino posto in tanto splendore, avesse acquistata una più nobile esterior polizia, e fosse accresciuto di suoi regolamenti, non però in questi tempi e fino all'età di Giustiniano imperadore, per quel che s'attiene alla conoscenza delle cause, trapassò i confini del suo potere spirituale. Egli era ancor ristretto: nella conoscenza degli affari della religione e della fede, dove giudicava per forma di polizia; nella correzion dei costumi, dove conosceva per via di censure; e sopra le differenze tra' Cristiani, le quali decideva per forma d'arbitrio e di caritatevole composizione.

Non ancora avea la Chiesa acquistata giustizia contenziosa nè giurisdizione, nè avea fôro o territorio nella forma e potere ch'ella tien oggi in tutta la cristianità; poichè quella non dipende dalle chiavi, nè è propriamente di diritto divino, ma più tosto di diritto umano e positivo, procedente principalmente dalla concessione o permissione de' principi temporali, come si vedrà chiaro nel progresso di questa istoria.

Vi è gran differenza tra la spada e le chiavi, ed ancor tra le chiavi del cielo ed i litigi dei magistrati. Ed i teologi sono d'accordo che la tradizione delle chiavi, e la potenza di legare e di sciogliere data da Cristo signor nostro a' suoi apostoli, importò solamente la collazione de' Sacra-

menti, ed in oltre l'effetto importantissimo della scomunica, ch'è la sola pena che ancor oggi possono gli ecclesiastici imponere a loro ed a' laici, oltre all'ingiugnere della penitenza. Ma tutto ciò dipende dalla giustizia, per dir così, penitenziale, non già dalla pura contenziosa (1); o più tosto dalla censura e correzione, che dalla perfetta giurisdizione. Questa porta un costringimento preciso e formale, che dipende propriamente dalla potenza temporale de' principi della terra, i quali, come dice san Paolo, portano la spada per vendetta de' cattivi e per sicurtà de' buoni. E di fatto le nostre anime, sopra le quali propriamente si stende la potenza ecclesiastica, non sono capaci di preciso costringimento, ma solamente dell' eccitativo, che si chiama dirittamente *persuasione*. Quindi è che i Padri tutti della Chiesa, Crisostomo (2), Lattanzio, Cassiodoro, Bernardo ed altri altamente si protestano che a loro non era stata data potestà d'impedire gli uomini da' delitti coll'autorità delle sentenze: *non est nobis data talis potestas, ut auctoritate sententiæ cohibeamus homines a delictis*, dice Crisostomo (3); ma tutta la loro forza era collocata nell' esortare, piangere, persuadere, orare, non già imperare. Per la qual cosa fu reputato necessario che anche nella Chiesa i principi del mondo esercitassero la lor potenza, affinchè, do-

---

(1) *Cap. cum non ab homine* 10, *Extr. de judic.*

(2) Crisostomo, I *Timot.* 33, tit. 17. - Lattanzio, lib. 5, c. 13. - Cassiodoro, lib. 2, epist. 17. - Bernardo, serm. 66, in Cantic.

(3) Crisostomo, *de Consid.*, lib. I.

ve i sacerdoti non potessero arrivare co' loro sermoni ed esortazioni, vi giugnesse la potestà secolare col terrore e colla forza (1).

A' principi della terra egli è dunque che Dio ha data in mano la giustizia: *Deus judicium suum regi dedit*, dice il Salmista. Ed il popolo d'Israello, domandando a Dio un re, disse: *Constitue nobis regem, qui judicet nos, sicut cæteræ nationes habent.* E quando Iddio diede al re Salomone la scelta di ciò che volesse, questi dimandò: *Cor intelligens, ut populum suum judicare posset:* domanda che fu grata a Dio; laonde san Girolamo disse che *regum proprium officium est facere judicium et justitiam* (2). In brieve, in tutta la Sacra Scrittura la giustizia è sempre attribuita e comandata a' re, e non mai a' preti, almeno in qualità di prete; perchè nostro Signore istesso essendo stato pregato da certo uomo perchè imponesse la divisione fra lui e suo fratello, rispose: *Homo, quis me constituit judicem aut divisorem super vos?* (3) Ed in quanto agli apostoli, ecco ciò che ne dice san Bernardo ad Eugenio: *Stetisse apostolos lego judicandos, judicantes sedisse non lego.* Nè in quelli tre primi secoli, siccome s'è veduto nel primo libro, toltone quelle tre accennate conoscenze, ebbero i preti quest'ampia giustizia contenziosa che hanno al presente.

Nè tampoco l'ebbero nel quarto e quinto se-

---

(1) *Can. Principes* 23, qu. 5; *Can. inter* 33, qu. 2.
(2) *Can. Regum* 23, qu. 5.
(3) Luca, 12, v. 14. - Paolo, *ad Roman.* 13. - Sant'Ireneo, lib. 5, c. 24. - Origene, epist. *ad Rom.*

colo: imperocchè, quantunque l'Imperio fosse governato da imperadori cristiani, toltone la conoscenza delle sole cause ecclesiastiche, essi venivan da' magistrati secolari [1], così ne' giudizi civili come criminali, giudicati, e riguardati essi ancora come membri della società civile; e non essendo stata loro conceduta, nè per diritto divino, nè fin allora per legge d'alcun principe, immunità o esenzione alcuna, dovevan in conseguenza da' magistrati secolari nelle cause del secolo esser giudicati. E di fatto nel Concilio niceno, accusandosi i vescovi l'un l'altro, portaron i libelli dell'accuse a Costantino, perchè gli giudicasse; ancorchè a questo principe fosse piaciuto, per troncar le contese, di buttargli tutti al fuoco. Costantino stesso giudicò la causa di Ceciliano; ed Atanasio, accusato di delitto di maestà lesa, con sua sentenza fu condennato in esilio. Costanzo, suo figliuolo, ordinò che la causa di Stefano, vescovo d'Antiochia, si trattasse nel suo palazzo [2]; e questi essendo stato convinto, fu con suo ordine deposto da' vescovi. Valentiniano condannò alla multa il vescovo Cronopio, e mandò in esilio Ursicino e' suoi compagni, come perturbatori della pubblica tranquillità [3]. Prisciliano ed Istanzio furono condennati per loro delitti ed oscenità da' giudici secolari, come testifica Sulpizio Severo. Della causa di Felice Aptungita-

---

(1) Crisostomo, *Homil.* 23, in epist. *ad Rom.* - Sant'Ambrogio, in *Luc.*, lib. 4, c. 5. - Sant'Agostino, in *Johan. tract.* 6. - San Gelasio, epist. 8.

(2) Teodoreto, lib. 2, c. 9.

(3) L. 2, *C. Th.*, *Quorum appel.*

no, di Ceciliano e de' Donatisti conobbero ancora i magistrati secolari [1]. Ed i vescovi d'Italia ricorsero a Graziano e a Valentiniano, pregandogli che prendesser a giudicare Damaso, calunniato dai fautori di Ursicino.

Nè si fece nelle cause civili di questi secoli mutazione alcuna, essendo noto che non volendo i litiganti acquetarsi al giudicio de' vescovi, che come árbitri solevano spesso esser ricercati per comporle, e volendo in tutte le maniere piatire e venire al positivo costringimento, dovevan ricorrere a' rettori delle province, ed agli altri magistrati secolari, ed instituire avanti a' medesimi i giudizi, e proponere le loro azioni ovvero eccezioni, come i due Codici Teodosiano e Giustinianeo ne fanno piena testimonianza [2]: e quando venivan citati in alcuno di questi tribunali, dovevan dar mallevadoria *judicio sisti* [3].

Nell'estravagante ed apocrifo titolo *de Episcopali Judicio*, che fu collocato in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine del Codice di Teodosio, si legge una costituzione [4] di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, colla quale pare che si dia ai vescovi la cognizione delle cause fra ecclesiastici, e parimente che non siano tirati a piatire altrove che avanti di loro stessi. Ma quantunque tal legge sia supposta, come ben a lungo dimostra Gotofredo, e tengono per certo tutti i dotti,

---

(1) Dupin, dissertazione ultima, § ultimo.

(2) L. 33 *et* 37, *C. Th., de Ep. et Cler.*; *L. si quis, C. de Episc. audient.*; *Novel. Valent. III*, tit. 12, *de Episc. judic.*

(3) L. *omnes* 33, *C. de Episc. et Cler.*

(4) L. 3, *Extrav. de Episc. judic.*

niente però da quella poteron cavarne i preti; poichè con espresse e precise parole ivi si tratta delle sole cause ecclesiastiche, la conoscenza delle quali l'ebbe sempre la Chiesa per forma di polizia. Ecco le sue parole: *Quantum ad causas tamen ecclesiasticas pertinet*. Graziano (1), al quale ciò dispiacque, gliele tolse affatto, e nel suo Decreto smembrò la legge e variò la sua sentenza: ciò che non fu nuovo di questo compilatore, siccome altrove ce ne saranno somministrati altri riscontri. Anselmo (2) su questa legge pur fece simili scempi, e maggiori in cose più rilevanti se ne sentiranno appresso.

Oppongono gli ecclesiastici alcune altre costituzioni di simil tempra, e molti canoni contro a verità sì conosciuta. Ma risponde loro ben a lungo ed a proposito Dupin (3), gran teologo di Parigi, il quale meglio d'ogni altro ci dimostrò che i cherici, così nelle cose civili e politiche, come nelle cause criminali, non furono per diritto divino esenti dalla potestà secolare, siccome nè da' tributi nè dalle pene; ma che in decorso di tempo, per beneficio degl'imperadori e de' principi, in alcuni casi l'immunità acquistarono; ciò che si vedrà chiaro nel corso di questa istoria.

Così è che la Chiesa fin a questi tempi non aveva acquistata quella giustizia perfetta, che il diritto chiama giurisdizione, sopra i suoi preti, e molto meno sopra gli altri del secolo; nè allora

---

(1) *Can. continua* 5, 11, qu. 1.
(2) Anselmo, l. 3, c. 109, *et Pol.* 1, tit. 19.
(3) Dupin, dissertazione ultima, § ultimo.

avea territorio, cioè *jus terrendi*, come dice il giureconsulto (1), nè per conseguenza perfetta giurisdizione, che inerisce al territorio, nè preciso costringimento; nè i giudici di essa erano magistrati che potessero pronunciare quelle tre parole essenziali, *do, dico, abdico*. Per la qual cosa essi non potevano di lor autorità fare imprigionar le persone ecclesiastiche; siccome oggi giorno ancora s'osserva in Francia, che non possono farlo senza implorare l'aiuto del braccio secolare (2). E perchè per consuetudine s'era prima tollerato e poi introdotto che il giudice ecclesiastico potesse fare imprigionar coloro che si trovavano nel suo auditorio, tosto Bonifacio VIII alzò l'ingegno e cavò fuori una sua decretale (3) con cui stabilì che i vescovi potessero da per tutto, e dove essi volessero, ponere il lor auditorio, per farvi in conseguenza da per tutto le catture: la qual opera, perchè non poteva nascondersi, fece che quella decretale in molti luoghi non fosse osservata; ed in Francia, come testifica Le Maître (4), si pratica il contrario. In fine gli ecclesiastici non ebbero carcere fin al tempo d'Eugenio I, come c'insegna il Volaterrano (5).

Egli è altresì ben certo che in questi secoli la Chiesa non avea potere d'imponer pene afflittive di corpo, d'esilio, e molto meno di mutilazione

---

(1) L. *pupillus*, § *territorium*, *D. de verb or. signifi.*
(2) Giovanni Galli, qu. 103, 245 e 276. - Le Maître, *tract. de Appel.*, c. 5. - Loyseau, *des Sign.*, c. 15.
(3) *Cap. Episcopus de offic. ord. in* 6.
(4) Le Maître, *de Appel.*, c. 5.
(5) Volaterrano, l. 22.

di membra, o di morte; e ne' delitti più gravi d'eresia toccava a prìncipi di punire con temporali pene i delinquenti. I quali prìncipi, per tenere in pace e tranquilli i loro Stati, e purgargli di questi sediziosi che turbavan la quiete della Repubblica, stabilirono perciò molti editti dove prescrissero le pene ed i gastighi a color dovuti. Di queste leggi ne sono pieni i libri del Codice di Teodosio, e di Giustiniano ancora. Nè in questi tempi i giudici della Chiesa potevano condennare all'emende pecuniare (1); e la ragion era, perch'essi non avevan territorio (2); e secondo il diritto dei Romani, i soli magistrati c' hanno il pieno territorio, potevano condennare all'emenda (3). Ma poi, ancorchè la Chiesa non tenesse nè territorio nè fisco, intraprese di poterlo fare, con applicare a qualche pietoso uso, come a monaci, a prigioni, a fabbriche di chiese, o altro, la multa; di che altrove avremo nuovo motivo di ragionare.

Non potendosi adunque dubitare che tutto ciò che oggi tiene la Chiesa di giustizia perfetta e di giurisdizione, dipenda da beneficio e concessione de' prìncipi, alcuni han creduto che queste concessioni cominciassero da Costantino il Grande, quegli che le diede pace ed incremento. Credettero, che questo principe per una sua costituzione estravagante, che si vede inserita nel fine

(1) *Cap.* I, *de dolo et contum.; Cap. licet, de poenis; Cap. irrefragab.* § *ult. de offic. ordin.*
(2) Loyseau, *loco citato.*
(3) *L. aliud est fraus* 131, § 1, *de verb. signif.; L.* 1, *si quis jus dicenti non obtem.*

del Codice di Teodosio (1), avesse stabilito che il reo o l'attore in tutte le materie ed in tutte le parti della causa possa domandare che fosse quella al vescovo rimessa: che non gli possa esser denegato, avvegnachè l'altra parte l'impedisse e contraddicesse: e per ultimo, che ciò che il vescovo proferirà, sia come una sentenza inappellabile, e che tosto senza contraddizione, e non ostante qualunque impedimento, debbano i magistrati ordinari eseguirla; cosa che se fosse vera, la giurisdizione temporale sarebbe perduta affatto, o almeno non servirebbe che per eseguire i comandamenti degli ecclesiastici.

Fu in alcun tempo questa veramente stravagante costituzione reputata per vera, vedendosi parte di quella inserita ne' Capitolari di Carlo M. (2), ed ancora ne' Breviarii del Codice Teodosiano; e Giovanni Seldeno (3), perchè la trovò in un codice antico manoscritto di Guglielmo, monaco Malmesburiense, credette che veramente fosse di Costantino.

Altri l'attribuiscono non già a Costantino, ma a Teodosio il Giovane, come fecero Innocenzio (4), Graziano (5), Ivone, Anselmo, Palermitano, e gli altri compilatori di Decreti, mossi perchè in alcuni codici manoscritti portava in fronte questa inscrizione: ARCAD. HONOR. ET THEODOS.

---

(1) L. 1, *C. Th., de Episcop. judic.*
(2) *Capitul. Caroli M.*, l. 6, c. 28.
(3) Seldeno, *in uxor. hebrae*, l. 3, cap. 18, p. 564, *et de Syned.*, lib. 1, c. 10, p. 318.
(4) Innocenzio, c. *novit.* 13, *de Judic.*
(5) Graziano, 11, qu. 1, can. 35, 36, 37.

Ma oggi mai s'è renduto manifesto per valenti e gravi scrittori esser quella finta e supposta, non altramente che la donazione del medesimo Costantino (1). Giacomo Gotofredo (2) a minuto per cento pruove dimostra la sua falsità, tanto che bisogna non aver occhi per poterne dubitare. Si vede ella manifestamente aggiunta al Codice di Teodosio in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine di quello, intitolata con queste parole: *Hic titulus deerrabat a Codice Theodosiano:* si porta ancora senza console e senza data dell'anno, e tutta opposta a molt'altre costituzioni inserite in quel Codice stesso: non si vede posta nel Codice di Giustiniano, nè di lei presso agli scrittori dell'istoria ecclesiastica hassi memoria alcuna.

Coloro che l'attribuiscono a Teodosio, di cui la vera legge (3) si vede dopo questa supposta costituzione, vanno di gran lunga errati; imperciocchè questa vera legge di Teodosio è tutta contraria a quella, determinandosi per essa che i vescovi non possano aver cognizione se non delle materie di religione, e che gli altri processi degli ecclesiastici sieno determinati e sentenziati dai giudici ordinari. E non è credibile che Teodosio avesse voluto inserire nel suo Codice una legge tutta contraria alla sua. Di vantaggio le leggi degli altri imperadori rapportate in quel Codice, benchè fatte in favor della Chiesa, non l'attribuiscon però tal giustizia; e spezialmente

(1) Loyseau, *des Sign.*, c. 15.
(2) Gotofredo, t. 6 in fin. *C. Th.*, l. 1, *de Episc. Judic.*
(3) L. 3, *de Episc. Judic.*

la Novella (1) di Valentiniano III è direttamente contraria, dicendo che, secondo le leggi degl'imperadori, la Chiesa non ha giurisdizione, e che, seguendo il Codice Teodosiano, ella non può conoscere che delle materie di religione.

Ma oltre alla vera legge di Teodosio di sopra rapportata, si vede che in tempo d'Arcadio e d'Onorio la Chiesa non aveva se non la sua primitiva ragione di conoscere per forma d'arbitrio, ancorchè ciò eziandio le venisse contrastato; laonde promulgaron essi una legge per mantenergliela, di cui ecco le parole: *Si qui ex consensu apud sacrae legis antistitem litigare voluerint, non vetentur, sed experientur illius, in civili dumtaxat negotio, more arbitri sponte reddentis judicium* (2). E questa fu la pratica della Chiesa in questi secoli, che i vescovi s'impiegavano per forma d'arbitrio in comporre le liti che loro, per consenso delle parti, erano riportate, come ne fanno testimonianza Basilio (3), e, con addurne gli esempli, Gregorio Neocesariense, Ambrogio, Agostino, e gli scrittori dell'istoria ecclesiastica Socrate e Niceforo (4). Ciò che durò lungamente fino a' tempi di Giustiniano, il quale fu il primo che cominciò ad augumentare la

---

(1) *Nov. Valent. III de Episc Judic.*
(2) L. 7. *C. de Episc. audient.*
(3) San Basilio, c. 247.
(4) San Gregorio Nisseno, in *vita Greg. Neocaesar.* - Sant'Ambrogio, Ep. 24, *et l.* 2 *Offic.*, c. 24. - Sant'Agostino in *Psal.* 128, *et lib. de Oper. Monac*, c. 20, *et homil. de poenit.* 50, c. 12, *et Ep. ad Procul. Donatistam*, Ep. 147. - Socrate, lib. 7, c. 36. - Niceforo, lib. 14, c. 39.

conoscenza de' vescovi per le sue Novelle, come vedremo nel sesto secolo: poichè negli ultimi tempi ne' quali siamo, di Valentiniano III, egli è costante che i vescovi non avevano nè fôro nè territorio, nè potevan impacciarsi d'altre cause che di religione, così tra' cherici, come tra' laici, siccome Valentiniano stesso n'accerta per una sua molto notabile Novella (1), di cui eccone le principali parole: *Quoniam constat episcopos forum legibus non habere, nec de aliis causis, quam de religione posse cognoscere, ut Theodosianum Corpus ostendit; aliter eos judices esse non patimur, nisi voluntas jurgantium sub vinculo compromissi procedat. Quod si alteruter nolit, sive laicus, sive clericus sit, agent publicis legibus et jure communi;* aggiungendo che i cherici possano esser citati innanzi al giudice secolare: ciò che senza dubbio era il diritto e la pratica innanzi Giustiniano, come si vede in molte leggi del suo Codice (2). E questo solo privilegio era dato agli ecclesiastici, di non poter esser tirati a piatire fuori del loro domicilio e dimora; e nelle province non potevan essere convenuti innanzi altro giudice, che avanti il rettore della provincia, siccome a Costantinopoli innanzi al prefetto pretorio (3).

Così è, che intorno la conoscenza della Chiesa nelle cause, non si mutò niente in questi tempi di quel che praticavasi nei tre primi secoli. Nè

(1) Novella 12.ª
(2) *L. cum Clericis* 25; *L. omnes* 33, *C. de Epis. et Cler.*
(3) Loyseau, *des Sign.*, c. 15.

in queste nostre province ebbero i nostri vescovi giustizia perfetta, nè fôro, nè territorio; nè, per quel che s'attiene a questa parte, lo Stato ecclesiastico portò fino a questo tempo alcuna mutazione nel politico e temporale, restringendosi la sua conoscenza alle cause di religione, che giudicava per via di polizia, ed a quell'altre due occorrenze dette di sopra: e tutta la giurisdizione ed imperio era de' magistrati secolari, innanzi a' quali, sia prete, sia laico, si ricorreva per le cause così civili, come criminali, senza eccezione veruna.

Ma quantunque per questa parte non s'apportasse allo stato civile alterazione alcuna, non fu però che in questi medesimi tempi non si cagionasse qualche disordine per ciò che concerne l'acquisto de' beni temporali, che tratto tratto agli ecclesiastici ed alle chiese per la pietà de' fedeli si donavano, ovvero per la troppo avarizia de' cherici si procuravano.

§ IV.

Beni temporali.

Chi dice religione, dice ricchezze, scrisse il nostro Scipione Ammirato (1), che fu canonico in Firenze: e la ragione è in pronto; e' soggiugne: perchè essendo la religione un conto che si tiene a parte con M. Domeneddio, ed avendo i mortali in molte cose bisogno di Dio, o ringraziandolo de' beni ricevuti o de' mali scampati, o

(1) Scipione Ammirato, ne' suoi opuscoli, disc. 7.

pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente succedano, necessariamente segue che de' nostri beni, o come grati o come solleciti, facciamo parte, non a lui, il quale, signor dell'universo, non ha bisogno di noi, ma a' suoi tempii e a' suoi sacerdoti. Data che fu dunque da Costantino pace alla Chiesa, potendosi professar da tutti con piena libertà la nostra religione, cominciò in conseguenza a crescer quella di beni temporali. Prima di Costantino le nostre chiese, come una certa spezie d'unione e d'assembramento reputato illecito, non potevan certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno che le comunità de' Giudei e gli altri collegi che non aveano in ciò alcun privilegio (1).

Questi corpi erano ancora riputati come persone incerte, e per conseguenza i legati a loro fatti non aveano alcun vigore. Ne' tempi poi dell'imperador M. Aurelio (2) fu fatto un senatusconsulto, col quale si diede licenza di poter lasciare a' collegi o ad altre comunità ciò che si volesse (3). Fu perciò rilasciato il rigore che prima vi era; e quantunque le nostre chiese, come collegi illeciti, non potevan esser comprese sotto la disposizione del senatusconsulto, con tutto ciò s'osserva che nel terzo secolo, sia per tolleranza, sia per connivenza, cominciavano ad ave-

---

(1) L. 2, *D. de Colleg.*; L. 1, *C. de Judaeis.*; L. 8, *C. de haered. instit.*

(2) Vedi Rittersusio, *Com. in l.* 12 *tab. de Colleg. jur.*, c. 8.

(3) L. 20, *D. de reb. dub.*

re delle possessioni. Ma subito che Costantino nell'anno 312 abbracciò la religione cristiana, rendendo con ciò non pur leciti, ma venerandi e commendabili i nostri collegi, si videro le chiese abbondar di beni temporali. E perchè non vi potesse sopra di ciò nascer dubbio, e maggiormente si stimolasse la liberalità de' fedeli a lasciargli, promulgò, nell'anno 321, un editto, che dirizzò al popolo romano, col quale si diede a tutti licenza di poter lasciare ne' loro testamenti ciò che volessero alle chiese, ed a quella di Roma spezialmente (1). Così Costantino, cotanto della cristiana religione benemerito, arricchì le nostre chiese, e non solamente per questa via, ma anche per avere ordinato che si restituissero a quelle tutte le possessioni che ad esse appartenevano, e che ne' tempi di Diocleziano e di Massimiano eran loro state tolte; sopra di che promulgò anche un altro editto rapportato da Eusebio (2). In oltre stabilì che i beni de' mártiri, se non aveano lasciati eredi, si dessero alle chiese, come affermâ l'autor della sua vita (3).

Ma siccome questo principe, per la nuova disposizione che diede all'Imperio, fu riputato più tosto distruggitore dell'antico, che facitore d'un nuovo, così anche fu da molti accagionato che più tosto recasse danno alla Chiesa per averla cotanto arricchita, che l'apportasse utile; poichè

---

(1) L. 4, *C. Th., de Episc. et Cler.; L.* 1, *C. Just., de SS. Eccl.*

(2) Eusebio, lib. 10, c. 5. - Socrate, L. I. - Sozomeno, Eutropio, ed altri.

(3) Eusebio, *Vit. Constant.*, lib. 2, cap. 20.

in decorso di tempo gli ecclesiastici, per l'avidità delle ricchezze, ridussero la faccenda a tale, che, oltre a dimenticarsi del loro proprio ufficio, ad altro non badando che a tirare e rapire l'eredità de' defunti, furon cagione di molti abusi e gravi disordini che perciò nella Repubblica si introdussero; tanto che obbligaron i principi successori di Costantino a por freno a tanta licenza.

Ne' suoi tempi san Giovan Crisostomo (1) deplorava questi abusi, e si doleva che dalle ricchezze delle chiese n' erano nati due mali; l'uno che i laici cessavano d'esercitarsi nelle limosine, l'altro che gli ecclesiastici, trascurando l'ufficio loro, ch'è la cura dell'anime, diventavano procuratori, economi e dazieri, esercitando cose indegne del loro ministero.

Non erano ancora cinquant' anni passati da che Costantino promulgò quelle leggi, che per l'avarizia degli ecclesiastici, sempre accorti in profittarsi della semplicità, massimamente delle donne, fu costretto Valentiniano il Vecchio, nell' anno 370, a richiesta forse, come suspicano alcuni, di Damaso vescovo di Roma, di promulgare altra legge (2), con cui severamente proibì a' preti ed a' monaci di poter ricevere, sia per testamento, sia per atto tra' vivi, qualunque eredità o roba da vedove, da vergini, o da qualsivoglia altra donna, proibendo loro che non dovessero con quelle conversare, siccome pur troppo licenziosamente facevano; contro alla quale

---

(1) Crisostomo, in *Matth. hom.* 26.
(2) L. 20, *C. Th., de Episc. et Cl.*

cattiva usanza declamarono ancora Ambrogio e Girolamo. E questa legge, oltre ad essere stata dirizzata a Damaso, fu ancora fatta pubblicare in tutte le chiese di Roma, perchè inviolabilmente s'osservasse. Estese in oltre Valentiniano questa sua costituzione a' vescovi ed alle vergini a Dio sacrate, a' quali, insieme con gli altri cherici e monaci, proibì simili acquisti (1).

Venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teodosio il Grande a promulgarne un'altra consimile (2), per la quale fu vietato alle diaconesse, per la soverchia conversazione che tenevan con gli ecclesiastici, di poter lasciare ai monaci o cherici le loro robe, in qualunque modo che tentassero di farlo. Anzi questo principe vietò ancora alle medesime diaconesse di poter lasciare eredi le chiese, e nemmeno i poveri stessi; ciò che Valentiniano non osò di fare: sebbene Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua legge, permettendo (3) alle diaconesse di poter lasciare a chi volessero i mobili; ancorchè l'imperador Marciano nella sua Novella (4) reputasse in tutto aver rivocata Teodosio la sua legge, siccome infine volle far egli; di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi lodatissimi comentari (5).

I padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leggi, nè che i principi non potes-

---

(1) L 21, *C. eod. tit.*
(2) L. 27, *C. Th., de Episc., et Cl.* - Sozomeno, l. 7 c. 15.
(3) L. 28, *C. Th., eod. tit*
(4) *Marciani Novell. de testam. çl. ult*
(5) Gotofredo, *ad l.* 28, *C. Th., eod. tit.*

sero stabilirle, nè lor passò mai per pensiero che perciò si fosse offesa l'immunità o libertà della Chiesa. Erano in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapevano: ma solamente dolevansi delle ragioni che producevano tali effetti, e che mossero quegl'imperadori a stabilirle, cioè di loro medesimi, e della pur troppa avarizia degli ecclesiastici che se l'aveano meritate. Ecco come ne parla sant'Ambrogio (1): *Nobis etiam privatae successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, et nemo conqueritur. Non enim putamus injuriam, quia dispendium non dolemus*, ec. Più chiaramente lo disse san Girolamo (2), scrivendo a Nepoziano: *Pudet dicere, sacerdotes idolorum, mimi et aurigae et scorta haereditates capiunt, solis clericis ac monachis hac lege prohibetur: et non prohibetur a persecutoribus, sed a principibus christianis. Nec de lege conqueror, sed doleo cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum est; sed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Provida securaque legis cautio; et tamen nec sic refraenatur avaritia: per fideicommissa legibus illudimus*, ec. Così è, che in questi tempi s'apparteneva alla giurisdizione e potestà del principe il rimediare a questi abusi, e dar quella licenza o porre quel freno intorno agli acquisti de' beni temporali delle chiese, ch'e' reputava più conveniente al bene del suo Stato. Ciò che ne' secoli men a noi remoti in tutti i dominii d'Europa fu dagli altri prìncipi lodevolmente e senza taccia di temerità

---

(1) Sant'Ambrogio, Ep. 31, *ad Valent., alias libel etc.*
(2) San Gerolamo, Ep. 2, *ad Nepot. de vit. Cler.*

imitato. Così Carlo M., di gloriosa memoria, praticò nella Sassonia; e nell'Inghilterra Odoardo II e III, ed Errico V (1). Nella Francia lo stesso fu osservato da san Lodovico (2), ch'è cosa molto notabile; e poi successivamente confermato da Filippo III, da Filippo il Bello, da Carlo il Bello, da Carlo V, da Francesco I, da Errico II, da Carlo IX e da Errico III. Ed abbiamo un arresto presso a Paponio (3), per cui il senato di Parigi proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani e Celestini. Nella Spagna Giacomo, re d'Aragona (4), statuì simili leggi ne' regni soggetti a quella corona; siccome nella Castiglia, in Portogallo ed in tutti gli altri regni di Spagna osservarsi il medesimo ci attestano Narbona e Lodovico Molina (5). Ed in varii luoghi di Germania e della Fiandra si osservano consimili statuti (6). Nell'Olanda Guglielmo III conte, con suo editto dell'anno 1328, lo proibì severamente (7). E nell'Italia in Venezia ed in Milano si pratica il medesimo (8). Nè vi è provincia in Europa nella quale

---

(1) Pietro Gregorio, *de Repub.*, lib. 13, cap. 16. - Polidoro Virgilio, lib. 13 *Hist. Anglic.*

(2) Giovanni Fabricio, *ad l. quoties, C. de rei vind.*

(3) Paponio, lib. I *Rapsod.*, *ar.* 7, art. 3.

(4) Pietro Belluga, in *Specul. Princ.*, tit. 14.

(5) Narbona, l. 35, *Gl.* 5, num. 30, tit 3, lib. I, *Nov. recompil.* - Molina, *de contr.*, tit. 2, d. 140, lib. 2, t. 8.

(6) Gaillio, lib. 2, *observ.* 32, num. 5. - Coppino, *de doman. Franc.*, l. 2, tit. 14. - Cristineo, t. I, decis. 201.

(7) Brantôme, *Hist. des Reform.* I, p. 25. - Antonio Mattei, *Manud. ad Jus Can.*, l. 2, tit. I. - Bodino, *de Rep.*, l. 5, c. 2

(8) Bossio, *de poenis*, num. 43. - Signorolio, *de Homedeis*, cons. 21. - *Statuta Civit. Mediol. nov. compil.*, *tit. de poen. colleg.*

i principi non riconoscano appartenere ad essi ed alla loro potestà fornire i loro Stati di simili provvedimenti.

Nelle province c' ora compongon il nostro reame di Napoli, se si riguardano i tempi che corsero da Costantino fino a Valentiniano III, le nostre chiese, che già tuttavia in Napoli e nelle altre città s'andavan da' vescovi ergendo, non fecero considerabili acquisti: e si conosce chiaro dal vedersi che non possono recar in mezzo altri titoli, se non procedenti o da concessioni fatte loro da' principi longobardi o da' normanni, che furon più profusi degli altri, o finalmente dagli Svevi e dagli Angioini. I monasteri cominciarono nel principio del regno de' Longobardi a rendersi per gli acquisti, considerabili; ed ancorchè san Benedetto nel tempo di Totila fosse stato il primo ad introdurgli in Italia, non si vide però quello di monte Casino nella Campagna cotanto arricchito, se non nell'età de' re longobardi. Ma col correr degli anni moltiplicossi in guisa il numero delle chiese e de' monasteri in queste nostre province, e gli acquisti furono così eccessivi, che non vi fu città o castello, piccolo o grande, che non ne rimanesse assorbito. Fu tal eccesso ne' tempi dell' imperador Federico II represso per una sua legge che oggi giorno ancor si vede nelle nostre costituzioni (1), per la quale, imitando, come e' dice, i vestigi de' suoi predecessori (forse intendendo di questi imperadori, o, com'è più verisimile, de' re normanni, suoi

(1) *Constit. Regn. de Reb. stab. Eccl. non alienand.*

predecessori, la costituzione de' quali ciò riguardante si trova ora essersi dispersa), proibì ogni acquisto di stabili alle chiese.

(La costituzione di Federico II riguardante la proibizione degli acquisti de' beni stabili alle chese, monasteri, Templari ed altri luoghi religiosi, è una rinnovazione della costituzione antica che era nel regno di Sicilia di qua e di là dal Faro; non già che l'imperadore riguardasse alle costituzioni del Codice di Teodosio o di Giustiniano. Nelle risposte che diedero i vescovi di Erbipoli, di Worms, di Vercelli e di Parma a papa Gregorio IX sopra l'accuse fatte a questo imperadore, che avesse spogliati i Templari e gli Ospitalieri degli stabili che possedevano, dicono che Federico non fece altro che rivocare alcune compre che essi aveano fatte in Sicilia di beni *burgensatici* contro il prescritto di questa antica costituzione, che avea avuto nel regno di Sicilia sempre vigore ed osservanza. Le parole dell'accusa e della difesa sono le seguenti, le quali si leggono non meno presso Goldasto (1) che presso Lunig (2). Propositio Ecclesiæ: *Templarii et Hospitalarii bonis mobilibus et immobilibus spoliati, juxta tenorem pacis non sunt integre restituti.* Responsio Imperialis: *De Templariis et Hospitalariis verum est, quod per judicium et per antiquam constitutionem regni Siciliæ revocata sunt feudalia et* burgasatica *quæ habuerunt per con-*

(1) Goldasto, *Collect. Const. Imp.*, t. 2, edit. Francf., an 1713, p 79.

(2) Lunig, tom. 2, del Codice Diplomatico d'Italia, p. 882.

cessionem invasorum regni, quibus equos, arma, victualia et vinum, et omnia necessaria ministrabant abunde, quando infestabant imperatorem, et imperatori, tunc regi, pupillo et destituto, omne omnino subsidium denegabant. Alia tamen feudalia et burgasatica *dimissa sunt eis, qualitercumque ea acquisierunt et tenuerunt ante mortem regis Willelmi II, seu de quibus haberent concessionem alicujus antecessorum suorum. Nonnulla vero* burgasatica *quæ emerunt, revocata sunt ab eis secundum formam antiquæ constitutionis regni Siciliæ, quod nihil potest eis sine consensu principis de* burgasaticis *inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quin post annum, mensem, septimanam et diem, aliis burgensibus saecularibus vendere et concedere teneantur. Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis et perpetuo* burgasatica *liceret emere sive accipere, modico tempore totum regnum Siciliæ (quod inter regiones mundi sibi habilius reputarent) emerent et adquirerent; et hæc eadem constitutio obtinet ultra mare).*

Ma essendosi nel tempo degli Angioini introdotte presso di noi altre massime che persuasero non potere il principe rimediare a questi abusi, e riputata per ciò la costituzione di Federico empia ed ingiuriosa all'immunità delle chiese, si ritornò a' disordini di prima. E se la cosa fosse stata ristretta a que' termini, sarebbe stata comportabile: ma da poi si videro le chiese e' monasteri abbondare di tanti Stati e ricchezze, ed in tanto numero, che piccola fatica resta loro di assorbire quel poco ch'è rimaso in potere dei

secolari. Ma di ciò più opportunamente si favellerà ne' libri seguenti, potendo bastare quel che finora s'è detto della polizia ecclesiastica di queste nostre province del quarto e metà del quinto secolo.

Fine del Volume I.

TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA

DEL PRESENTE VOLUME

LIBRO PRIMO

CAPO PRIMO

CAPO SECONDO

CAPO TERZO

CAPO QUARTO

CAPO QUINTO

CAPO SESTO

CAPO SETTIMO

CAPO OTTAVO

CAPO NONO

CAPO DECIMO

CAPO UNDECIMO

LIBRO SECONDO

CAPO PRIMO

CAPO SECONDO

A. di G. C.

CAPO TERZO

A. di G. C.

CAPO QUINTO

A. di G. C.

CAPO SESTO

A. di G. C.

CAPO SETTIMO

CAPO OTTAVO

A. di G. C.

A. di G. C.

A. di G C

A. di G. C.

FINE DELLA TAVOLA.

ERRATA-CORRIGE

Pag. x	*lin.* 21	alto	*leggi*	alto
» 45	» pen.	*fedus*	»	*foedus*
» 58	» 1-2	Lucernini	»	Lucerini
» 65	» 16	*titolo,*	»	*titulo*
» 86	» 19	*ed*	»	*et*

ISTORIA CIVILE

DEL REGNO

DI NAPOLI

ISTORIA CIVILE

DEL REGNO

DI NAPOLI

DI

PIETRO GIANNONE

Tomo II

CAPOLAGO

Cantone Ticino

MDCCCXL

DELL' ISTORIA CIVILE

DEL REGNO

DI NAPOLI

LIBRO TERZO

I varii moti civili, le grandi mutazioni di Stato e le vicende della giurisprudenza romana che avvennero dopo la morte di Valentiniano III infino al regno di Giustino II imperadore, saranno il soggetto di questo libro. Si narreranno gli avvenimenti di un secolo nel quale nuovi dominii, straniere genti e nuove leggi vide l'Italia, e videro queste nostre province che ora compongono il regno di Napoli. Infino a questo tempo non altri magistrati si conobbero, non altre leggi, se non quelle de' Romani: da ora innanzi si vedranno mescolate con quelle di straniere nazioni, le quali, ancorchè barbare, meritan però ogni commendazione, non solo per le molte ed insigni virtù loro, ma anche perchè furon delle leggi

romane così ossequiose e riverenti, che non pur non osaron oltraggiarle, ma con somma moderazione, contro alle leggi della vittoria, che dettavano di far passare i vinti sotto le leggi de' vincitori, le ritennero. Non aspettino per tanto i lettori che, dovendo io in questo e ne' seguenti libri favellar de' Goti, de' Longobardi e de' Normanni, che hanno una medesima origine, debba, come han fatto moltissimi, aspramente trattargli da inumani, da fieri e da crudeli, ed avere le loro leggi per empie, ingiuste ed asinili, come vengon per lo più da' nostri scrittori riputate. Splenderà ancora nelle gesta de' loro principi non meno la fortezza e la magnanimità, che la pietà, la giustizia e la temperanza; e le loro leggi e i loro costumi, se bene non potranno paragonarsi con quelli degli antichi Romani, non dovranno però posporsi a quelli degli ultimi tempi dello scadimento dell'Imperio, ne' quali la condizione d'esser romano divenne più vile ed abbietta che quella di coloro che barbari e stranieri furon riputati.

Dovendo adunque prima d'ogni altro favellar de' Goti, non è del mio instituto che venga da più alti princìpi a narrar la loro origine, e da qual parte del Settentrione usciti, venissero ad inondare queste nostre contrade. Non mancano scrittori che ci descrissero la loro origine, i progressi e le conquiste sopra varie regioni d'Europa; ed ultimamente l'incomparabile Ugone Grozio (1) ne trattò con tanta esattezza e dignità, che

---

(1) Grozio, nei *Proleg. in Hist. Got.*

oscurò tutti gli altri. Quel che però dee sommamente importare, sarà il distinguere con chiarezza i Goti orientali dagli occidentali; poichè dall'avergli alcuni nostri autori confusi, e non ben distinti, han parimente confuse le loro leggi e costumi, ed appropriato agli uni ciò che s'apparteneva agli altri, come si vedrà chiaro più innanzi nel corso di questo libro.

L'origine del loro nome non è molto oscura: essi, che per l'ospitalità e cortesía verso i forestieri furono assai rinomati e celebri, anche prima che abbracciassero il cristianesimo, s'acquistarono presso a' Germani il nome di buoni: *Boni*, dice Grozio (1), *Germanis sunt Goten, aut Guten:* onde avvenne che poi presso a tutte l'altre nazioni d'Europa Goti s'appellassero. Furono divisi, secondo i siti delle regioni che abitarono, in Goti orientali o siano Ostrogoti, e Goti occidentali ovvèro Westrogoti, che i Latini corrottamente chiamarono Visigoti. Quegli ch' abitarono le regioni più all'oriente rivolte verso il Ponto Eussino, insino al fiume Tiras, e che poi con permissione degl'imperadori orientali ebbero la Pannonia, la Tracia, ed ultimamente l'Illirico per loro sede, furon appellati Ostrogoti; ed eran governati da' prìncipi della non meno antica che illustre casa degli Amali, donde trasse la sua origine Teodorico ostrogoto, che resse queste nostre province. Gli altri, che verso Occidente furono rivolti, e che a' tempi d'Onorio ressero l'Aquitania e la Narbona, e da poi molte province

---

(1) Grozio, in *Prolegom.*, pag. 13.

della Spagna, Westrogoti furon nominati: questi erano comandati da' principi della casa de' Balti; gente illustre altresì, ma non quanto la stirpe degli Amali, la quale in nobiltà teneva il vanto: Tolosa fu la loro sede, capitale della Provincia; detta poi per la loro residenza questa contrada Guascogna, che tanto vuol dire in loro lingua, quanto Gozia occidentale (1); benchè altri dicano che da' Vasconi, popoli di Spagna, che, varcati i Pirenei, occuparono questa provincia, fosse detta Guascogna.

CAPO I.

De' Goti occidentali e delle loro leggi.

I principi westrogoti della stirpe de' Balti, essendo stata loro sotto l'imperio d'Onorio da questo principe stabilmente assegnata l'Aquitania e molte altre città della Narbona, in Tolosa fermaron la loro sede, onde poi re di Tolosa si dissero. Essi a tutto potere procuravano stendere il lor dominio nell'altre province della Gallia e delle Spagne, le quali eran da' Vandali malmenate ed oppresse. Più volte a Vallia, che, come si disse nel precedente libro, a Rigerico, successor d'Ataulfo, succedè, fortunatamente avvenne che nelle Spagne trionfasse d'essi, e lor dêsse molte gravi e memorabili rotte. Morì Vallia, dopo aver riportate contro a' Vandali tante vittorie, in Tolosa l'anno di Cristo 428, ed a lui succedè

(1) Paolo Emilio, *de Reb. Franc.*, lib. I.

nel regno Teodorico [1]. Gli scrittori variano nel nome di questo principe: Gregorio di Tours [2] lo chiama Teudo: Isidoro, Teudorido: Idacio, Teodoro: ma noi, seguendo Giornandes [3], scrittore il più antico e il più accurato delle cose dei Goti, lo chiameremo con Alteserra [4] Teodorico. Resse questo principe l'Aquitania anni ventitrè; prode ed eccellente capitano, che contro ad Attila ne' campi di Châlons diede l'ultime prove del suo valore: fu egli in questa battaglia gravemente ferito, e sbalzato da cavallo, restò tutto infranto, ed indi a poco morì. Lasciò di lui sei figliuoli maschi, Torrismondo, Teodorico il Giovane, Frederico, Evarico, Rotemero ed Aimerico, ed una figliuola, che collocolla in matrimonio con Unnerico, figliuolo di Gizerico, re dei Vandali.

Torrismondo adunque succedè nel reame, il quale, ancorchè si fosse trovato insieme col padre contro ad Attila, e fosse stato in quella battaglia ferito, intesa ch'ebbe la morte del medesimo, tornò subito in Tolosa, ove con universale acclamazione fu nel trono regio assunto [5]. Il regno di questo principe ebbe brevissima durata; e se dee prestarsi fede ad Isidoro, non imperò più che un sol anno, poichè per opera di Teodorico e Frederico, suoi fratelli, che mal

(1) Paolo Emilio, *de Reb. Franc.*, lib. 1.
(2) Gregorio Turonense, l. 2, *Hist. Franc.*, cap. 7.
(3) Giornandez, *de Reb. Getic.*, cap. 24.
(4) Alteserra, *Rer. Aquit.*, lib. 5, cap. 12.
(5) Giornandez, *de Reb. Getic.*, cap. 41. - Paolo Emilio, *de Reb. Fran.*, l. 1.

soffrivan il suo governo, fu crudelmente ucciso (1).

Teodorico il Giovane, suo fratello, gli succedè nel regno; principe, secondo Sidonio Apollinare (2), dotato di nobili ed eccellenti virtù; ed ancorchè il genio dei Westrogoti mal s'adattasse alle leggi romane, contra il costume degli Ostrogoti, che l'ebbero sempre in somma stima e venerazione, fu non però Teodorico II amantissimo delle medesime, e n'ebbe grandissima stima.

I Westrogoti, per le continue guerre ch'ebbero co' Romani, furon non poco avversi alle leggi romane; tanto che, parlando de' loro tempi, ebbe a dire Claudiano (3): *Moerent captivae, pellito judice, leges.* Ataulfo, loro re, che, come si disse, ad Alarico I succedè, per la ferocia del suo animo già meditava d'esterminarle in tutto; ma raddolcito per le continue persuasioni e conforti di Placidia, sua moglie, cotanto da lui amata, se n'astenne e mutò consiglio; ed ancorchè i suoi Goti mal ciò soffrissero, pur egli appresso Orosio (4) confessò che non poteva senza quelle la Repubblica perfettamente conservarsi, nè gli dava il cuore di toglierle affatto: *Neque Gothos,* ei dice, *ullo modo parere legibus posse, propter effraenatam barbariem, neque reip. interdici leges oportere, sine quibus resp. non est res-*

(1) Alteserra, *loco citato*, cap. 13.
(2) Sidonio Apollinare, lib. 1, ep. 2.ª
(3) Claudiano, l. 2, *ad Rufin.*
(4) Orosio, l. 7, c. 29.

publica. Onde narrasi (1) che questo principe nell'anno 412 avesse per pubblico editto comandato a' suoi sudditi che le leggi de' Romani insieme co' costumi de' Goti osservassero. Goldasto (2) tra le Costituzioni imperiali ne rapporta l'editto, ma si vede esser conceputo coll'istesse parole pocanzi riferite d'Orosio, e molte cose in esso aggiunte che in quell'autore non sono.

Ma a Teodorico il Giovane, del quale si favella, fu in tanto pregio lo studio delle romane leggi, che Sidonio Apollinare (3), introducendolo in un suo carme a parlar con Avito, così gli fa dire:

> . . . . . *mihi Romula dudum*
> *Per te jura placent.*

Ed altrove (4) chiamò questo Teodorico.... *Romanae columen salusque gentis*. Ed appresso Claudiano, parlandosi di questo principe, come osservò Grozio (5), pur si legge: *Vindicet arctous violatas advena leges*. Nè i Westrogoti ne' tempi di questo re, o de' suoi predecessori, ebbero proprie leggi scritte, nè si presero mai cura di formarle.

Ma morto Teodorico nel decimoterzo anno del suo regno, essendogli stato renduto da Evarico ciò ch'egli fece a Torrismondo, succedette nel

---

(1) Arturo Duck, *de usu et auth. jur. civ.*, l. 2, c. 6, numero. 14.
(2) Goldasto, *Const. Imp.*, tom. 3.
(3) Sidonio Apollinare, carme 7.
(4) *Idem*, carme *de Narbon.*
(5) Grozio, in *Proleg. in Hist. Got.*

reame Evarico, suo fratello. Questi fu il primo che diede a' Goti le leggi scritte, come ce n'accerta Isidoro (1): *Sub hoc rege Gothi legum instituta scriptis habere coeperunt, nam antea tantum moribus et consuetudine tenebantur:* per la qual cosa da Sidonio (2) in una epistola che dirizzò all'imperadore Lione, fu celebrato Evarico per principe saggio e conditor delle leggi: *Modo per promotae limitem sortis, ut populus sub armis, sic fraenat arma sub legibus.*

Nel regno di questo principe cominciaron le leggi de' Romani ad oscurarsi, non già in Italia, ma nell'Aquitania e nella Narbona, ed in alcune altre provincie della Spagna; poichè per queste nuove leggi, che Teodoriciane furon dette, proposte per opera de' Goti a' Provinciali, si fece in modo che le Teodosiane non cotanto s'apprezzassero; ed al deterioramento di quelle non poco vi cooperò ancora la malvagità de' propri romani uffiziali, e particolarmente di Seronato, prefetto allora delle Gallie, il quale, favorendo le parti de' Goti, e tradendo il suo proprio principe, era a' Romani avversissimo; tanto che da Sidonio (3) era chiamato il Catilina di quel secolo. Costui fu pernizioso a' Romani stessi, non solamente per le gravi perdite cagionate dalla sua ribalderia all'imperio d'Occidente nella Gallia, ma molto più per lo disprezzo e vilipendio che faceva delle leggi Teodosiane, con innalzare al-

(1) Isidoro, in *Chron.*, èra 504.
(2) Sidonio Appollinare, lib. 8, epist. 3.ª
(3) *Idem*, l. 3, c. 1.

l'incontro quelle de' Goti. Ancor oggi appresso Sidonio (1) si leggono le querele de' Provinciali contra costui: *Exultans Gothis, insultans Romanis, illudens praefectis, colludensque numerariis, leges Theodosianas calcans, Theodoricianasque proponens, veteres culpas, nova tributa perquirit.* Onde si vide in questi tempi la condizione de' Romani, per la rapacità di quest' uomo pestilente, che d'eccessivi ed esorbitanti tributi gli caricava, ridotta in tale stato che, come fu detto nel primo libro, i Provinciali eleggevan più tosto la servitù de' Goti, che la libertà de' Romani, onde Salviano (2), d'essi parlando, disse: *Passim, vel ad Gothos, vel ad Bagaudas, vel ad alios ubique dominantes Barbaros migrant, et commigrasse non poenitet; malunt enim sub specie captivitatis vivere liberi, quam sub specie libertatis esse captivi. Itaque nomen civium Romanorum, aliquando non solum magno aestimatum sed magno emptum, nunc ultro repudiatur, ac fugitur, nec vile tantum, sed etiam abominabile pene habetur.* Paolo Orosio (3) attesta ancora che i Provinciali eleggevano più tosto tra' Barbari vivere che tra' Romani: *Qui malint inter Barbaros pauperem libertatem, quam inter Romanos tributariam sollicitudinem substinere.* Quindi Isidoro (4) potè conchiudere: *Unde et hucusque Romani, qui in regno Gothorum consistunt, adeo amplectuntur, ut me-*

---

(2) Sidonio Apollinare, lib. 2, ep. 1.ª

(1) Salviano, lib. 5, *de Guber. Dei.*

(2) Orosio lib. 7, cap. 28.

(3) Isidoro, in *Chronic.*, èra 447.

lius sit illis cum Gothis pauperes vivere, quam inter Romanos potentes esse, et grave jugum tributi portare. Ma cotanta ribalderia di Seronato non rimase lungo tempo impunita, poichè, strascinato in Roma, fugli tronco il capo, in cotal guisa soddisfacendo la pena di tante sue sceleratezze.

Furono le leggi da Evarico stabilite chiamate Teodoriciane, non perchè riconoscessero per loro autori i due Teodorici di sopra memorati, come diedesi a credere il Baronio (1), che ne fece autore Teodorico il Giovane, predecessore d'Evarico; poichè a tempo de' medesimi niuna legge scritta ebbe questa nazione. Molto meno furon così appellate, perchè forse l'autore di quelle fosse stato Teodorico ostrogoto, re d'Italia, come altri si persuasero: perocchè questo principe, come diremo più innanzi, ebbe sentimenti assai diversi intorno alla cura delle leggi romane, e regnò molto tempo da poi in Italia, morto già Sidonio Apollinare, il quale non poteva nomar queste leggi Teodoriciane, perchè questo Teodorico ne fosse autore. Teodorico ostrogoto, come dirassi, regnò in Italia ne' tempi d'Anastasio, imperador d'Oriente, nell'anno 493 e 500, quando Sidonio Apollinare era già morto, com'è manifesto appresso Gregorio di Tours (2); laonde meritamente fu da Cironio (3) incolpato d'errore Cuiacio, che autore di queste leggi ne fece Teodorico, re d'Italia.

(1) Baronio, *Ann.*, tom. 5, anno 485, n. 11.
(2) Gregorio Turonense, *Hist. Franc.*, lib. 2, cap. 23.
(3) Cironio, *Obs. jur. can.*, l. 5, c. 1

Sirmondo e Dadino Alteserra (1) saviamente dissero che fossero queste leggi chiamate Teodoriciane per paranomasia, per opporle alle Teodosiane, acciocchè, siccome i Romani valevansi delle Teodosiane, così i Goti avessero leggi proprie che con diverso senso, ma con conforme suono, si dicessero Teodoriciane: ma, siccome osservò Cironio (2), sarebbe questa una paranomasia troppo insulsa, se Evarico non fosse stato ancora chiamato Teodorico; onde il dottissimo Savarone (3) sopra quel luogo di Sidonio Apollinare assai chiaro dimostra che il vero nome di questo principe fosse stato quello di Teodorico: Grozio (4) poi nel suo Nomenclatore ci fa vedere che questo re si fosse chiamato anche Evarico per questo stesso che fu il primo fra' re goti a compor leggi: *Evarix*, e' dice, *alias Evaricus. Evva ricch, Legibus pollens. In glossis Lex, Evva.*

§ I.

Del Codice d'Alarico.

Poterono sotto il regno d'Evarico, ma molto più per la ribalderia di Seronato, sofferire questi oltraggi le leggi romane; ma tolto dal mondo sì reo uomo, essendo da poi nell'anno 484 morto Evarico, sursero quelle di bel nuovo, e tornarono nell'antico lor vigore: poichè d'Alarico,

---

(1) Alteserra, *Rer. Aquit.*, lib. 5, cap. 15.
(2) Cironio, l. 5, c. 1.
(3) Savarone, in l. 2, *Sid.*, ep. 1.ª
(4) Grozio, in *Nomencl. in Hist. Got.*

figliuol d'Evarico, che nel reame gli succedè, furono i sentimenti assai diversi; imperocchè le querele de' Provinciali, che mal sofferivan l'abbassamento delle medesime, trovaron quel luogo presso ad Alarico che appo al padre non ebbon giammai. Erano note a questo principe le doglianze degli Aquitani e degli altri suoi sudditi, i quali mal volentieri si sarebbon accomodati alle leggi Teodoriciane, e che a gran torto lor involavansi le leggi romane, colle quali eran nati e cresciuti. Era altresì a lui noto con quanta stima venivan ricevute da Teodorico, ostrogoto, che già ne' suoi tempi regnava in Italia, la cui figliuola Teodelusa egli avea per moglie, e perciò da Teoderico veniva suo figliuolo chiamato, come si vede appresso Cassiodoro in quella affettuosa epistola che gli scrisse (1). Fu per tanto risoluto nel ventesimosecondo anno del suo regno di compiacergli; onde avendo trascelti uomini prudentissimi, ed i più insigni giureconsulti che fiorissero nella sua età, a' quali prepose Goiarico (2), non altramente che di Triboniano fece l'imperador Giustiniano nella compilazione delle Pandette e del suo Codice, impose a' medesimi, che dalle costituzioni del Codice Teodosiano e dalle sentenze di varii giureconsulti sparse in diversi libri ne formassero un nuovo codice. E perchè non si diminuisse la maestà del suo imperio, quasi che di leggi straniere d'altri principi avesse bisogno per governare i

(1) Cassiodoro, l. 3, var. c. 1.
(2) Gotofredo, in *Prolegom. C. Th.*, c. 5, n. 6.

popoli a sè soggetti, volle che questo nuovo codice in suo nome si pubblicasse, e che le leggi in quello contenute da lui ricevessero la forza ed il nerbo, perchè potessero costringersi i suoi sudditi ad ubbidirle.

I più vulgati e celebri libri, ne' quali in questi tempi contenevasi la ragion civile de' Romani, se riguardansi le costituzioni de' principi, eran i Codici Gregoriano, Ermogeniano e quel di Teodosio con le di lui Novelle, e l'altre di Valentiniano a quello aggiunte; e fra i volumi de' giureconsulti fiorivan in questa età sopra tutti le Sentenze di Paolo e l'Instituzioni di Caio: perciò per opera di que' valenti uomini (1) fu dalle costituzioni di que' codici, dal corpo di quelle Novelle e dalle sentenze di questi giureconsulti compilato questo nuovo ristretto codice; laonde perciò anche Breviario del Codice Teodosiano fu dagli scrittori di que' tempi e della seguente età nominato, il quale, secondo il cómputo del Gotofredo (2), fu condotto a fine l'anno 506. La cui compilazione dee a Goiarico e suoi colleghi attribuirsi (3), non già ad Aniano, cancellier d'Alarico, come stimarono Giovanni Tillio e Cuiacio, ingannati forse da ciò che scrisse Sigeberto (4). Aniano nella fabbrica del medesimo non v'ebbe alcuna parte, ma solamente da lui d'or-

(1) Gotofredo, in *Proleg. C. Th.*, c. 5.
(2) *Idem, ibidem.*
(3) Alteserra, *Rer. Aquit.*, l. 3, c. 7.
(4) Sigeberto, *de Eccles. Scrip.*, c. 70. « *Anianus, vir spectabilis, jubente Alarico R., volumen unum de legibus Theodosii imp. edidit* ».

egli l'ultimo re di Tolosa, fu del regno e della vita privo, ed in lui s'estinse la dominazione de' Goti nella Gallia. Clodoveo, re di Francia, sia per lo zelo di religione, sia per ragion di Stato, di mal animo soffriva avere Alarico per compagno nell'imperio delle Gallie (1). Era in fatti Alarico, come furon tutti i Goti, ariano: Clodoveo, ardente di zelo per la religion cattolica, recentemente da lui abbracciata, deliberò movergli contra l'armi, e dalla Gallia discacciarlo: così questo principe, come si legge appresso Gregorio di Tours (2), parlò a' suoi soldati: *Valde moleste fero quod hi Ariani partem teneant Galliarum: eamus cum Dei adjutorio et, iis superatis, redigamus terram in ditionem nostram.* Ecco che, assembrati gli eserciti, assale i confini de' Goti: si pugna ferocemente ne' campi di Vouglé; ed Alarico, sbalzato di cavallo, rimane dalle mani proprie di Clodoveo estinto. I Goti, per la morte del loro re in somma costernazione posti, furon dispersi, e quasi che in tutto alla perfine distrutti. Trionfa Clodoveo, e prende molte città e castelli: Teodorico, suo figliuolo, penetrando nelle interiori parti dell'Aquitania, tutte si sottomette quelle città: Clodoveo con trionfal pompa entra in Tolosa, sede che fu già gran tempo de' re goti, e tutti i tesori d'Alarico vi prende. Ecco il fine della dominazion de' Goti nell'Aquitania, e

(1) Goldasto, *Const. imp.*, tomo I, rapporta le querèle di Teodorico, re d'Italia, contro Clodoveo, trattandolo da usurpatore e tiranno, perchè senza giusta causa avesse mosso le armi contro Alarico.

(2) Gregorio Turonense, *Hist. Franc.*, l. 2, cap. 3.

vedi intanto la mano del Signore come trasferisce i regni di gente in gente.

Conquistatasi da Clodoveo l'intera Aquitania con Tolosa, rimasero sotto l'imperio de' Goti le Spagne, ed ancor parte della provincia di Narbona, per la quale lungo tempo da' Goti fu poi guerreggiato co' Francesi: ed avvegnachè finalmente se ne fossero questi renduti padroni, però nella Francia Narbonese, come dice Grozio (1), non s'estinse affatto il sangue gotico, nè quivi mancò in tutto la stirpe de' Balti, rimanendovi ancora quelli della famiglia di Baux, i quali non altronde che da questi Goti tirano la lor origine, e conservavan tuttavia in quella provincia parte del principato d'Orange. Un altro ramo di questa stessa famiglia di Francia fu trasferito nel nostro regno di Napoli, dove si disse appresso noi di Baucio, ovvero del Balzo, che tenne il principato d'Altamura, il ducato d'Andria ed il contado d'Avellino; del che non vogliamo altro miglior testimonio che Grozio stesso; ecco le sue parole: *Aliaque ejusdem familiae propago in regno Neapolitano principatum Altamurae, ducatum Andriae, comitatum Avellinae, virtutis non degenerantis monumenta, tenuit.*

I Westrogoti, discacciati da Tolosa e da Francia, la posero loro sede regia in Toledo nelle Spagne. Quivi per lungo tempo tennero il regno insin alla spaventosa e terribile irruzione de' Saraceni. Tennelo Gesalarico, e da poi Teodorico ostrogoto, re d'Italia, il quale volendosene poi

---

(1) Grozio, in *Proleg. Hist. Got.*

ritornar in Italia, lasciò quello ad Amalarico, suo nipote. Tennelo anche, sotto Giustiniano imperadore, poco men che diciotto anni Teudio, e dopo lui Teudiscolo per un sol anno: Agila per cinque: Atanagildo quattordici; e dopo la di lui morte, seguíta in Toledo, Liuba (1). Leovigildo, suo fratello, gli succedette nel regno; principe di vasti pensieri, e che fu tutto inteso ad ampliare i confini del suo impero. Vinse i Cantabri, che sono i Biscaini ed i Navarresi; Amaya e molte altre ribellanti città si sottopose: egli fu perciò detto il Conquistatore, perchè gran parte della Spagna conquistò: *Nam antea gens Gothorum* (come dice Isidoro (2)) *angustis finibus arctabatur*. Ma tante sue virtù furon oscurate per le persecuzioni che diede a' cattolici; e per la ferocità e crudeltà del suo animo, non perdonò nè meno ad Ermenegildo, suo figliuolo.

§ III.

Del nuovo codice delle leggi dei Westrogoti.

Presso a tutti questi principi le leggi romane non furon in molta stima avute, e molto meno presso a Leovigildo, il quale portando gli stessi sentimenti d'Evarico, volle alle sue leggi gotiche aggiungerne dell'altre; e ciò che nelle medesime egli credette fuor d'ordine, o superfluo, volle correggere e togliere, e con miglior metodo ordinare: *In legibus quoque* (narra Isidoro (3))

(1) Isidoro, in *Chron.*, èra 592. - Grozio, in *Prolegom. Hist. Got.*
(2) Isidoro, èra 606.
(3) *Idem, ibidem*, èra 608.

ea quae ab Evarico incondite constituta videbantur, correxit, plurimas leges praetermissas adjiciens, plurasque superfluas auferens. Accrebbe ancora questo principe di molto l'erario, e dopo diciotto anni di regno, nell'anno 586 morì in Toledo, sua sede regia.

Non diversi sentimenti intorno alle leggi romane portarono i suoi successori: Reccaredo, suo figliuolo (che fu il primo il quale lasciò l'arianesimo per abbracciare la religione cattolica, dal che fu nomato il Re Cattolico, sopranome poi ripigliato da Alfonso e Ferdinando re d'Aragona, e dai loro successori), Liuba II, Witterico, Gundemaro, Sisebuto, Reccaredo II, Svintila, Sisenando, Cintila, Tulca e Chindesvindo, principi tutti cattolici e religiosi, aggiungendo le loro leggi all'altre de' loro predecessori, fecion sì che ne surse col correr degli anni questo nuovo codice, delle Leggi westrogote detto (1). Le leggi che si hanno in quello, alcune portano in fronte il nome degli autori, come di Gundemaro re, e degli altri che regnarono dopo Evarico e Leovigildo; altre sono sotto il nome di legge antica, che potrebbero attribuirsi ad Evarico, o più tosto a Leovigildo, che corresse ed accrebbe le costui leggi. Fu tanta l'autorità di questo codice, che oscurò in queste province affatto lo splendore delle leggi romane; poichè Chindesvindo (2), re de' Westrogoti, che a Tulca succedè, promul-

(1) Cironio, *Obser. jur. can.*, lib. 5, c. 2.
(2) Altaserra, *Rer. Aquit.*, lib. 3, c. 11. - Gotofredo, in *Proleg. C. Th.*, c. 7.

gò un editto, per cui sbandì la legge romana da tutti i confini del suo regno, e ordinò che solo questo codice s'osservasse, sotto vano e stupido pretesto perchè quella ricercava troppo sottile interpetrazione. Ecco le parole del suo editto (1): *Alienae gentis legibus, ad exercitium utilitatis imbui, et permittimus, et optamus; ad negotiorum vero discussionem, et refutamus, et prohibemus. Quamvis enim eloquiis polleant, tamen difficultatibus haerent: ideo, cum sufficiat ad justitiae plenitudinem et praesentatio rationum, et competentium ordo verborum, quae Codicis hujus series agnoscitur continere, nolumus sive romanis legibus, sive alienis institutionibus amodo amplius convexari.* Questa costituzione ritrovandosi per errore di Benedetto Levita registrata tra' Capitolari di Carlo Magno, diede occasione al Gonzalez (2) di credere che Carlo fosse stato il primo a sterminare dal fôro l'uso delle romane leggi. Recisvindo, suo figliuolo, che nel regno gli succedette, rinnovò gli ordinamenti del padre, e volle che fuor di questo codice non si ubbidissero altre leggi, siano romane, ovvero teodosiane, o di altre straniere genti. *Nullus*, e' dice, *prorsus ex omnibus regni nostri praeter hunc librum, qui nuper est editus, atque secundùm seriem hujus omnimode translatum, alium librum quocumque negotio in judicio offerre pertentet* (3). Tenne Recis-

(1) Leg. Wisig., lib. 2, tit. 1, c. 9.

(2) Gonzalez, *in c. super specula*, *de privil.*, num. 2.

(3) Cod. delle LL. Wisig., lib. 2, tit. 1, c. 10. – Gotofredo, in *Proleg. Cod. Th.*, c. 7.

vindo il regno dopo la morte del padre tredici anni, e morì in Toledo l'anno di nostra salute 672 (1), nel quale Vamba fu eletto suo successore.

Egli è però vero che questo codice ad emulazione di quello di Giustiniano fu compilato, e diviso perciò in dodici libri. I compilatori ebbero presente ancora il Codice Teodosiano e quello d'Alarico, come è manifesto dalle costituzioni che in esso si leggono (2). Si valsero ancora del Codice di Giustiniano, connumerando (3) i gradi della consanguinità coll'istesso ordine, e quasi coll'istesse parole di cui si valse Giustiniano nei libri delle Instituzioni; e quel ch'è più notabile, fu con puro latino scritto, e non già con quello stile insulso e barbaro del quale valevansi l'altre nazioni; tanto che Cuiacio (4) perciò ne prende argomento che fosse quella gente più culta di tutte l'altre. E fu cotanta l'autorità di questo codice, che non solo presso a' Westrogoti, ma anche appo l'altre nazioni ebbe vigore e fermezza, siccome presso a' Borgognoni ed a' Sassoni; anzi ne' Concili tenuti in Toledo spesso le sue costituzioni s'allegano, e di quelle sovente fassene illustre ed onorata memoria: onde si videro nella Spagna in cotal guisa mescolate le leggi romane con quelle de' Goti; e non pure in questa età,

(1) Grozio, in *Proleg. Hist. Goth.*

(2) Cod. delle LL. Wisig., l. 5, tit. 5, c. 9. - *Leg.* 1, *C. Th., de usuris.* - Cod. delle LL. Wisig., lib. 3, tit. 1, c. 1. - *Leg.* un, *C. Th., de nupt.*

(3) LL. Wisig., l. 4, c. 11.

(4) Cuiacio, *de Feud.*, lib. 2, tit. 11.

ma anche ne' tempi susseguenti furon osservate non solo da' Goti, ma anche da' Saraceni (1); i quali dopo l'anno 715 avendo inondata la Spagna, le ritennero, nè nuove leggi v' introdussero, salvo che alcune poche intorno a' giudizi criminali, come della bestemmia del falso lor profeta Maometto; ed ultimamente questi essendo scacciati, da' re spagnuoli stessi furono ritenute, come per la testimonianza di Roderico scrisse Grozio (2), fino al regno d'Alfonso IX o X, il quale, essendo cancellate in buona parte per disusanza le leggi de' Goti, introdusse nella Spagna le romane, che nell'idioma spagnuolo, per opera di Pietro Lopez e di Bartolomeo d'Arienza, fece tradurre e divulgare, le quali ora ritengono tutto il vigore, e le leggi delle Partite s'appellano (3).

Questo codice delle leggi dei Westrogoti, noi lo dobbiamo alla diligenza di Pietro Piteo, il quale fu il primo che comunicollo a Giacomo Cuiacio, della qual cortesia tanto se gli dimostra tenuto. Nè io voglio che mi rincresca di qui recarne le sue parole (4): *Gothorum sive Wisigothorum reges, qui Hispaniam et Galiciam Toleto sede regia tenuerunt, ediderunt XII Constitutio-*

---

(1) Arturo Duck, lib. 2, c. 6, n. 15.

(2) Grozio, in *Proleg. Hist. Got.* « *Postquam e Saracenorum manu recuperari partes Hispaniae coepere, resuscitatae a Veremundo, Aldelfunso, Ferdinando, ut Rodericus nos docet, Gothicae leges: quarum Corpus Forum Judicum, et olim, et nunc dicitur fons verus Hispanici juris* ».

(3) Covarruvias, *Var. Resol.*, lib. 1, c. 14, n. 5. - Arturo Duck, lib. 2, c. 6, n. 16.

(4) Cuiacio, *de Feud.*, lib. 2, tit. 2.

num libros, aemulatione Codicis Justiniani, quorum auctoritate utimur saepe libenter, quod sint in eis omnia fere petita ex jure civili, et sermone latino conscripta, non illo insulso caeterarum gentium, quem nonnunquam legimus ingratis: ut gens illa, maxime quae consedit in Hispania, plane cultior caeteris, hoc argumento, fuisse videatur. Communicavit autem mihi ultro Petrus Pitheus, quem ego hominem, etsi amore, et perpetuo quodam judicio meo dilexi semper, et vix jam ex ephebo profatus forem, ut, probitate et eruditione, aequalium suorum nemini cederet: tamen pro singulari isto beneficio, maximam modo animi benevolentiam, et summa ac singularia studia omnia me ei debere confiteor, idemque erit erga eum animus bonorum omnium, si, quod vehementer exopto, eos libros in publicum conferre maturaverit. Ciò che Cuiacio desiderava, fu da Piteo già adempiuto; poichè non guari da poi permise che questi libri si dessero alle stampe, come e' dice, scrivendo ad Odoardo Moleo: *Imo etiam, ne quid Orienti Occidens de eadem gente invideret, legis Wisigothorum libros XII ut tandem aliquando ederentur, concessi* (1). A costui parimente dobbiamo l'editto di Teodorico ostrogoto, re d'Italia, di cui più innanzi favelleremo.

Nè perchè la Spagna fu poi invasa da' Saraceni, mancò ivi affatto il nome e il sangue de' Goti, siccome non mancarono le loro leggi. Vanta con ragione la maggior parte della nobiltà di quel

(1) Piteo Pietro, in *epist. ad Edovard. praeposita ad Edictum Theodorici; in oper. Cassiod.*

regno ritenerne non meno il sangue che i nomi: ed in fatti, come osservò Grozio (1), nomi gotici sono quelli di Ferdinando, di Frederico, Roderico, Ermanno e altri consimili che gli Spagnuoli ritengono. I re medesimi di Spagna vantarono e vollero esser creduti discender essi dal figliuolo di Favilla Pelagio, nato di regia stirpe, il quale nell'irruzione saracinesca avendo raccolte le reliquie delle sue genti in Asturia, quivi si mantenne, ancorchè in tenue fortuna, ma con nome regio, sperando che la sua posterità un tempo, come poi avvenne, potesse ricuperare i loro aviti regni: *Ad hunc,* come dice Mariana, *Hispaniae reges, nunquam intercisa serie, cum semper aut parentibus filii, aut fratres fratribus successerint, clarissimum genus referunt.* Fruliba, moglie di Pelagio, fu ancor ella gota, ed il suo genero Aldefonso fu parimente goto, del sangue del re Reccaredo. Goti furon dunque, e della regal stirpe de' Balti, i re di Spagna, i quali per lo spazio di settecento anni avendo con istancabili e continue fatiche purgata la Spagna dall'inondamento arabico, stesero finalmente il loro dominio non pure sopra gran parte d'Europa, dell'Africa e dell'Asia, ma si sottoposero un nuovo e sconosciuto mondo, e ressero ancora per lunga serie d'anni queste nostre province che ora compongono il regno di Napoli.

Abbiam riputato diffonderci alquanto intorno alla serie di questi principi westrogoti, ed intorno alla varia fortuna della giurisprudenza romana

(1) Grozio, in *Proleg. Hist. Got.*, p. 51.

ch'ebbe presso a' medesimi nella Francia e nella Spagna, con parlarne separatamente da quello che n'avvenne fra gli Ostrogoti nell'Italia; non solamente per additar l'origine de' re di Spagna, da' quali ne' secoli più a noi vicini fu questo nostro reame governato, ma anche perchè si distinguessero le vicende della giurisprudenza romana appresso queste due nazioni, le quali non ebbero in ciò uniformi sentimenti, ma totalmente opposti e diversi. E tanto maggiormente dovea ciò farsi, quanto che gli scrittori mischiano le leggi degli uni e degli altri; nè ponendo mente alla serie e genealogia di questi principi, e alle varie abitazioni ch'ebbero, confondono gli uni cogli altri, e credon che in Italia appresso gli Ostrogoti avesse avuta parimente autorità questo codice, con ascrivere a' principi ostrogoti ciò che i westrogoti fecero. Nel qual errore non possiamo non maravigliarci d'esservi incorso eziandio il diligentissimo Arturo Duck (1), il quale, senza tener conto de' tempi e delle regioni diverse dominate da questi principi, fra i re westrogoti confonde Atalarico ostrogoto, e con ordine alquanto torbido e confuso tratta questo soggetto.

CAPO II.

De' Goti orientali, e loro editti.

Dei principi ostrogoti dell'illustre casa degli Amali lunga serie ne fu da Giornandez tessuta nel-

(1) Arturo Duck, *de usu et aut. jur. civ.*, cap. 6, num. 14.

le sue istorie (1): prima d'Ermanarico se ne contano ben sei, Amalo, Isarna, Ostrogota (che fiorì nell'imperio di Filippo), Cniva, Ararico e Gepe-rico. Ermanarico poi fu quegli che distese più d'ogni altro i confini del suo regno, e soggiogò molte nazioni. Egli fu un principe di molto valore, ma d'assai maggior felicità: la sua morte recò alla condizione degli Ostrogoti non picciolo detrimento; poichè, lui estinto, i Westrogoti si separarono, ed a' tempi dell'imperador Valente elessero Fridigerno per lor capitano, indi Atanarico per loro re, e dopo costui, nell'imperio d'Onorio, Alarico, la serie de' cui successori, che regnaron prima in Francia e poi in Ispagna, s'è di sopra rapportata. Winitario, dell'istessa stirpe degli Amali, ad Ermanarico succedè; ma costui, quantunque ritenesse le medesime insegne del principato, nulladimeno rimasero gli Ostrogoti sottoposti agli Unni, come quelli che nelle loro regioni dimoravano. Mal sofferendo perciò Winitario l'imperio degli Unni, andavasi pian piano studiando di sottrarsi dal giogo loro, infin che gli venne fatto d'impadronirsi della persona di Box, loro re, de' suoi figliuoli e di settanta de' principali signori del suo reame, che tutti per terribile esemplo degli altri affisse in croce, e per più giorni fece veder pendenti i loro cadaveri; ma non potè godere della libertà del suo imperio che per un sol anno; perchè avendogli mossa guerra il re Balambro, ancorchè nella prima e seconda battaglia rimanesse costui vinto, e molta

---

(1) Giornandez, *Hist. Got.*, c. 48 - Grozio, in *Proleg.*

strage degli Unni seguisse, nella terza però fu Winitario ucciso per un colpo di saetta, che gli percosse il capo, da Balambro stesso avventatagli. Confusi perciò e costernati gli Ostrogoti, tutti all'imperio di Balambro si sottoposero; ma per aversi questo principe sposata Waladamarca, nipote di Winitario, ricevettero molte onorevoli condizioni di pace; poichè, avvegnachè rimanessero agli Unni sottoposti, non mancavan però con consiglio e permessione de' medesimi d'eleggersi sempre un loro re che gli governasse. Ebbero perciò, dopo la morte di Winitario, Unimondo, figliuolo del già famoso e potente re Ermanarico. A costui succedè Torrismondo, suo figliuolo, prode e valente giovane, che contra i Gepidi riportò sovente grandi vittorie: la memoria del quale fu tanto cara appo gli Ostrogoti, che, lui estinto, per quarant' anni vollero vivere senza re, insino a Walamiro. Fu Walamiro figliuolo di Wandalario, nato da un fratello d'Ermanarico, e perciò di Torrismondo consobrino (1). Da costui nacquero tre figliuoli, Walamiro, Teodemiro e Widemiro, ne' quali conservavasi l'illustre famiglia degli Amali. Walamiro fu assunto al regno; ma fra questi fratelli fu cotanto l'amore e la gratitudine, che scambievolmente l'uno all'altro porgeva la sua opera perchè conservassero in pace il regno. Erano però sottoposti ad Attila, re degli Unni, al cui imperio era uopo ubbidire; nè era lor permesso di ricusare di combattere sovente contra i Westrogoti stessi, loro paren-

(1) Grozio, in *Proleg. Hist. Got.*

ti, così portando la necessità della suggezione nella quale trovavansi.

Ma la dominazione degli Unni nelle parti orientali, per la morte d'Attila, lor valoroso ed invitto re, venne miseramente a mancare; poichè avendo questo principe di sè e delle molte sue mogli procreati innumerabili figliuoli, mentre essi fra loro pugnano e contendono per la successione del regno, vennero tutti a perderlo; perocchè Ardarico, re de' Gepidi, approfittandosi delle loro contese, fece d'essi misera strage, e gli disperse in guisa, che l'altre nazioni le quali erano sotto gli Unni, per sì prosperi avvenimenti, poterono scuotere il giogo della servitù, ed insieme co' Gepidi ricorrere a Marciano, che allora imperava nell'Oriente, perchè stabilmente a loro distribuisse quelle regioni ch'essi col proprio valore avevano sottratte dalla tirannide degli Unni.

Era Marciano nell'anno 450 succeduto a Teodosio il Giovane nell'imperio d'Oriente, il quale con gratissimo animo ricevendogli in protezione, concedè loro la pace, e assegnò a' Gepidi interamente la Dacia, sede che fu degli Unni, da' quali essi l'avevano ricuperata. I Goti, scorgendo che i Gepidi se l'avrebbono ben difesa, per non contrastar con essi, amaron meglio che si assegnasser loro del romano imperio altre terre, come fu fatto; onde nella Pannonia trasferirono la loro sede. I confini della Pannonia erano allora verso l'oriente la Mesia superiore, dal mezzo giorno la Dalmazia, dall'occidente il Norico, e dal settentrione il Danubio: provincia ornata di

più città, fra le quali sopra tutte s'innalzava Sirmio, ove gl'imperadori sovente solevan fermarsi.

Trasferita adunque dagli Ostrogoti la lor sede nella Pannonia, vissero lungo tempo sotto il regno di Walamiro, loro re, e di Teodemiro e Widemiro, suoi fratelli; i quali, ancorchè divisi di luoghi, che fra essi ripartironsi, eran però ne' consigli e nelle deliberazioni così strettamente uniti e congiunti, che da un solo sembrava esser la Pannonia retta e governata (1). Questi spesso ributtarono le armi che loro venivan mosse da' figliuoli d'Attila, i quali, riputandogli desertori del loro imperio, sovente gli assalivano, sin che, sconfitti da Walamiro, nella Scizia non furon confinati. Nacque a Teodemiro, in questo stesso gioioso tempo della vittoria riportata contro a' figliuoli d'Attila, Teodo, ricoquegli che, fin da' suoi natali dando di sè alte speranze, per le sue nobili maniere ed eccellenti virtù entrato in somma grazia dell'imperador Zenone, ebbe la fortuna per molti anni con nome regio di signoreggiar l'Italia e queste nostre province.

Continuavasi intanto fra l'imperador Marciano e Walamiro e suoi fratelli una perfetta e stabil pace; ma offesi questi che nella corte imperiale di Costantinopoli un tal Teodorico, figliuolo di un soldato veterano, se ben goto, però non della stirpe degli Amali, aveva tirato a sè gli animi di tutti, e che dall'imperadore niun conto d'essi facevasi, sottraendosi loro gli stipendi che solèvan dall'Imperio ricevere; sdegnati perciò acer-

(1) Giornandes, *Hist. Goth.* c. 48.

bamente, mossero incontanente contra l'Imperio l'armi, e posero sossopra la Dalmazia e l'Illirico. Prestamente l'imperadore mutò sentimenti: laonde, per tenergli amici, mandò ambasciadori a stabilir con essi con più forte nodo una più ferma e stabil pace, offerendo loro non pur quegli stipendi che per lo passato aveva denegati, ma anche tutto ciò che fin a quel tempo dovevano conseguire, obbligandosi eziandio di corrispondergli nell'avvenire, purchè essi si contenessero ne' loro confini, nè guerra all'Imperio portassero. Furono accordate le condizioni; ma l'imperadore, per istar maggiormente sicuro, volle che per ostaggio si dêsse il fanciullo Teodorico, figliuolo di Teodemiro. Ripugnava l'affettuoso padre, nè poteva soffrire che sì caro pegno se gli togliesse; ma finalmente, persuaso dalle preghiere di suo fratello Walamiro, glie lo concedette. Fu per tanto fermata tra Goti e Romani una ferma e stabil pace, pegno della quale fu Teodorico, che, dato in ostaggio, fu in Costantinopoli portato nelle mani dell'imperador Lione il Trace, c'allora era in Oriente a Marciano succeduto, il quale per l'avvenenza e gentili maniere del fanciullo, così caro l'ebbe, che più di proprio figliuolo l'amò e ritenne.

Essendosi adunque i Goti con sì forte nodo di pace stretti co' Romani, contra varie nazioni che con loro confinavano, sovente mossero l'armi: ma ecco che mentre Walamiro valorosamente combatte gli Sciti, sbalzato dal suo cavallo, fu da essi ucciso: onde i Goti, per vendicar la morte del re loro, pugnarono sì fortemente contro

a' medesimi, che affatto li estinsero e debellarono. Muove altresì Teodemiro l'armi contro agli Svevi ed Alemanni, e di essi fa crudel macello, gli disperde, e quasi affatto gli estingue: e mentre trionfando ritorna nella Pannonia, sua sede, ecco che Teodorico, suo figliuolo, dato in ostaggio, se ne ritorna da Costantinopoli onusto di doni, licenziato dall'imperador Lione, perchè in libertà piena godesse il patrio suolo.

Ritornato Teodorico nella Pannonia, appena uscito dalla puerizia, non avendo diciotto anni finiti, comincia a dar di sè saggi d'incredibil valore; poichè senza che Teodemiro, suo padre, il sapesse, raguna molte truppe de' suoi più ben affezionati, ed il numero di poco men che seimila uomini unendo, valica il Danubio, e contra Babai, re di Sarmati, porta le sue armi, il quale poco anzi aveva trionfato di Camundo, capitan romano; lo vince, l'uccide, e sopra lui piena vittoria riportando, sorprende anche la città di Semandria, che da' Sarmati era stata occupata, nè la rende a' Romani, ma al suo reame la sottomette.

Ma mentre i Goti così depredano i lor vicini, viepiù cresce l'ardore di dilatare i lor confini, e cercare in altre parti più agiate sedi: Widemiro per tanto si dispone co' suoi di passar in Italia, come fece; ma appena ivi giunto, furon da inaspettata morte troncati tutti i suoi disegni; onde succedutogli nel regno il figliuolo, che Widemiro parimente nomossi, questi, confortato da Glicerio, c'allora imperava nell'Occidente, da Italia nella Gallia volse il suo cammino, ed unitosi coi

Westrogoti suoi parenti, potè co' medesimi purgar la Gallia e le Spagne da molte nazioni che l'infestavano, e difendere quelle province contra l'invasione de' Vandali.

Teodemiro all'incontro, suo zio, con Teodorico, suo figliuolo, stimolato anche da Gezerico, re de' Vandali, verso la Dalmazia e l'Illirico portò le sue armi; prende Neissa, principal città di questa provincia, indi Ulpiano e tutti gli altri luoghi, ancorchè inaccessibili quelli si fossero: sottomette al suo imperio Eraclea e Larissa, città della Tessaglia: trascorre più oltre, ed all'impresa di Tessalonica ancor aspira. Trovavasi alla guardia di questa città Clariano, patrizio e capitan romano, il quale côlto così inaspettatamente da Teodemiro, e considerando le sue forze non sufficienti a potergli resistere, gli mandò legati con molti doni, perchè dall'assedio di quella città si rimanesse. Furon accordate tosto le condizioni di pace, lasciandosi a' Goti tutti que' luoghi che eransi a loro renduti, cioè Ceropellas, Europo, Mediana, Petina, Bereo e gli altri paesi dell'Illirico, ove i Goti col loro re, deposte l'armi, tranquillamente si posarono. Non molto da poi gravemente infermossi Teodemiro, il quale convocati i Goti, avendo disegnato ad essi Teodorico, suo figliuolo, per loro re e suo successore, da tutti compianto finì i giorni suoi (1).

(1) Giornandez, *de reb. Goth.*

§ I.

Di Teodorico ostrogoto, re d'Italia.

Intanto l'Italia per la morte di Valentiniano III, accaduta nell'anno 455 (1), era, per la variazione di tanti principi e imperadori, tutta sconvolta e miseramente afflitta: Massimo, autor dell'infame assassinamento, si fece acclamar imperadore d'Occidente, e sposò Eudossia, moglie di Valentiniano e figliuola di Teodosio; ma avendole manifestato ch'egli era stata la cagione della morte del suo primo marito, ella chiamò dall'Africa Genserico, re de' Vandali, il quale venne con potente armata in Italia, ed entrato in Roma, interamente la devasta e saccheggia; e Massimo, mentre fugge, fu dal popolo romano lapidato e sbranato. Dopo aver Genserico scorse molte province, volgesi indietro con proposito d'abbandonarla e ripassare in Africa: scorre per la nostra Campagna, e tutta la devasta e scompiglia; prende Capua e Nola; e molte altre città di questa provincia sono distrutte e poste a sacco: indi a Cartagine fece ritorno. Avito in queste turbolenze col favor dei Westrogoti si fece in Francia gridar imperadore; ma ben presto lasciò la porpora; poichè Marciano imperadore, che, come si disse, era succeduto nell'imperio d'Oriente a Teodosio il Giovane, avendo intesa la morte di Massimo, procurò che dal senato e da' soldati si creasse imperadore Maggioriano, come seguì nel-

(1) Pagi, *Dissert. de Consulib.*, p. 288.

l'anno 457. Fu questi non molto da poi, per opera di Severo, fatto uccidere, il quale s'intruse nell'Imperio; ma non passò il terzo anno che Severo fu fatto privar di vita da Ricomero, il quale stabilì in suo luogo Antemio: ebbe questi ancora il favor di Lione, che nell'anno 457, per la morte di Marciano, era nell'Imperio d'Oriente succeduto. Ma essendosi da poi contra Antemio dichiarato Ricomero, fu da costui parimente fatto morire nell'anno 472, e fece in suo luogo collocare Olibrio, il quale non regnò più che otto mesi; e Glicerio, più per la sua potenza e per essere sostenuto da' Westrogoti, che per libera elezione, fu in Ravenna dichiarato imperadore. Ma questi appena finì un anno d'imperio, che Giulio Nipote, nell'anno 474, lo fece deporre e prese egli il titolo d'imperadore: Oreste, stabilito da lui generale delle sue armi, si ribellò contro di esso, e fece dichiarare in Ravenna suo figliuolo Augustolo imperadore.

I principi stranieri, vedendo tanta confusione e disordine presso a' Romani, ben pensarono d'approfittarsene, siccome fece già Evarico westrogoto, e fecero molti altri; ma nel regno d'Augustolo crescendo via più il disordine, venne fatto agli Eruli e Turingi, sotto Odoacre, lor capitano, invitato anche dagli amici di Nipote, d'occupar finalmente l'Italia: uccide Oreste, e discacciato dall'Imperio Augustolo, lo manda in Napoli in esilio nel castello di Lucullo, che ora noi diciamo dell'Uovo (1). Ed ecco in Augustolo estin-

---

(1) Giornandez, *de Reb. Goth.* « *Augustulum filium ejus, de*

to l'imperio de' Romani in Occidente in quest'anno 476; tanto che ebbe a dire Giornandez: *Sic quoque Hesperium Romanae gentis imperium, quod septingentesimo vigesimo tertio Urbis conditae anno, primus Augustorum Octavianus Augustus tenere coepit, cum hoc Augustulo periit, anno decessorum praedecessorumque regni quingentesimo sexto; Gothorum dehinc regibus, Romam, Italiamque tenentibus.* Terminò ancora nella sua persona il nome d'imperador d'Occidente, perchè Odoacre, essendosi renduto padrone d'Italia, non prese altra qualità che di re.

Tenne Odoacre il regno d'Italia, secondo Giornandez, poco men che quattordici anni (1), infino che da Teodorico ostrogoto, nell'anno 489 non ne venne scacciato e confinato in Ravenna, ove lo cinse di stretto assedio. Non ebbe l'Italia, non ebbero queste nostre province tempi più miserabili di quelli che corsero dalla morte di Valentiniano III infino al regno di Teodorico; poichè se vorrà considerarsi di quanto danno sia cagione ad una repubblica o ad un regno variar principe o governo, si potrà quindi facilmente immaginare quanto in tali tempi patissero queste nostre province per la variazione di tanti principi ed imperadori. Tutto era disordine, tutto confusione e sconvolgimento: le leggi avvilite, e più la giustizia. Gl'imperadori, che sì spesso eran rifatti, a tutt'altro badavano: solamente

---

regno pulsum, in Lucullano Campaniae castello exilii poena damnavit ».

(1) Vedi Pagi, in *Proleg. de Consulib.*, num. 40.

alcune Novelle di Marciano, di Maggioriano, di Severo e d'Antemio sono a noi rimase, le quali da Giacopo Gotofredo furon raccolte, quelle che veggonsi impresse dopo il suo Codice Teodosiano. Ma assunto al regno Teodorico, meritò questo principe non mediocre lode: poichè egli fu il primo che facesse cessare tante calamità, tal che per lo spazio poco meno di trentott'anni, che regnò in Italia, la ridusse in tanta grandezza, che gli antichi mali e desolazioni più in lei non si conoscevano; imperocchè, reggendola secondo gl'instituti e leggi de' Romani, la restituì nell'antico splendore e maestà. Per la qual cosa conviene a noi narrar particolarmente le geste di questo eccelso principe, a cui molto debbon queste nostre province c'ora compongon il regno di Napoli.

Teodorico, dopo la morte di Teodemiro, suo padre, assunto al paterno reame, dominava nell'Illirico, ove gli Ostrogoti, come dicemmo, dopo quelle conquiste posando l'armi, si fermarono. Reggeva allora l'Oriente Zenone, il quale nell'anno 474 era all'imperador Lione succeduto in Oriente: questi, avendo inteso che Teodorico era stato dagli Ostrogoti eletto re, dubitando che per lo troppo suo potere non inquietasse il suo imperio, stimò richiamarlo in Costantinopoli, ove giunto, con incredibili segni di stima l'accolse, e fra i primi signori del palazzo lo fece in prima arrolare; non guari da poi per suo figliuolo l'adottò, e creollo ordinario console, dignità in que' tempi la più eminente del mondo: nè gli bastò questo, ma volle ancora che, per

gloria d'un sì ragguardevol personaggio, gli fosse eretta avanti la reggia dell'imperial palagio una statua equestre. Ma mentre questo principe godeva in Costantinopoli tutti quegli agi e quegli onori che da mano imperiale potevan dispensarsi, il generoso suo animo però mal sofferiva di veder la sua gente, che nell'Illirico era trattenuta, invilita nell'ozio, ed in povertà ed angustie, ed egli starsene oziosamente godendo quelle delizie, menando una vita neghittosa e lenta: da sì potenti stimoli riscosso, si risolve a più magnanime imprese, e portatosi all'imperator Zenone, secondo che narra Giornandez (1), così gli parla: Ancorchè a me ed a' miei Goti, che al vostro imperio ubbidiscono, niente manchi per la vostra magnanimità e grandezza, piacciavi nondimeno udire i voti e i desidèri del mio cuore, che son ora liberamente per esporvi. L'imperio d'Occidente, che lunga stagione fu governato da' vostri predecessori, va tutto in guerra, e non vi è barbara nazione che non lo devasti, scompigli e manometta: Roma, che fu già capo e signora del mondo, con l'Italia tutta dalla tirannide d'Odoacre è oppressa: voi solo permetterete che, stando noi qui oziosi e infingardi, altri depredino sì bella parte del vostro imperio? che non mandate me colla mia gente a portar ivi le nostre armi? Noi vendicheremo i vostri torti e le vostre onte; ed oltre che risparmierete le gravi spese che, stando noi qui, sostenete, se io coll'aiuto del Signore vincerò, risonerà la fama

(1) Giornandez, *de Reb. Goth.*

della vostra pietà e del vostro onore per tutto il mondo. Io son vostro servo e vostro figliuolo ancora, onde sarà più espediente e ragionevole che, se vincerò, abbia io per vostro dono a posseder quel regno che ora è premuto dalla tirannide di straniere genti, che tengono il vostro senato e gran parte della vostra repubblica in vile servitù e cattività: se io trionferò d'esse, per vostra munificenza possederò l'Occidente; se resterò vinto, al vostro imperio ed alla vostra pietà niente si toglie, anzi ne guadagnerete queste gravi e rilevanti spese.

Sì magnanima risoluzione di Teodorico, ancorchè forte spiacesse all'imperador Zenone, che mal sofferiva il suo allontanamento, pure, e per non contristarlo, e seco medesimo pensando che meglio fosse che i suoi Goti, di riposo impazienti, portassero altrove le loro armi e non inquietassero le parti orientali, volle compiacerlo; e concedendogli tutto ciò che domandava, caricatolo di ricchissimi doni, lo lasciò andare, raccomandandogli sopra ogni altra cosa il senato ed il popolo romano, di cui dovesse averne ogni stima e rispetto. Esce fuor di Costantinopoli Teodorico ripieno d'altissime speranze, e ritornando a' suoi Goti, fa sì che molti lo seguissero, e per cammin diritto, avviandosi per la Pannonia, verso Italia drizza il suo esercito. Indi entrando ne' confini di Venezia, presso al ponte di Lisonzo, non lungi d'Aquileia, pone i suoi alloggiamenti.

I messi intanto di questa mossa eran precorsi ad Odoacre, il quale, sentendo essersi Teodorico

già accampato in quel ponte, gli muove incontro il suo esercito. Ma Teodorico, prevenendolo, ne' campi di Verona gli presenta la battaglia; pugnasi ferocemente, e Teodorico delle genti nemiche fa strage crudele; onde audacissimamente entrando in Italia, passato il Po, presso a Ravenna accampa il suo esercito, ed all'assedio di questa imperial città è tutto rivolto. Odoacre, che si ritrova dentro, fa ogni sforzo in munirla, e sovente con notturne scorrerie inquieta l'esercito de' Goti; ed in questa guisa pugnando, ora perdente, ora vincente, si giunge al terzo anno di quest'assedio: ma invano s'affatica Odoacre, poichè fra tanto da tutta Italia era Teodorico per suo re e signore acclamato, ed ogni cosa, così pubblica come privata, i suoi voti secondava. In tale stato scorgendo Odoacre esser ridotta la sua fortuna, e riguardandosi solo in Ravenna, e che già per lo continuo e stretto assedio mancavano i viveri, diliberò rendersi, onde mandò legati a Teodorico a chiedergli pace: fugli accordata; ma da poi entrato in sospetto che Odoacre gl'insidiasse il regno, gli fece toglier la vita.

Intanto di sì avventurosi successi diede Teodorico distinti ragguagli all'imperador Zenone, avvisandolo non rimanergli altro che Ravenna sola per l'intera conquista dell'Italia: ebbene sommo piacere Zenone, onde con suo imperial decreto confermógli l'imperio d'Italia; e per suo consiglio deponendo l'abito goto, non già d'imperial diadema, ma di regie insegne e di regale ammanto si cuopre, e re de' Goti e de' Romani è

proclamato (1). Indi nel secondo anno dell'imperio d'Anastasio, che a Zenone succedette, prese, per la morte di Odoacre, Ravenna, e nell'anno 493 fermò in questa città, come avevan fatto i suoi predecessori, la regia sede.

Se fu mai principe al mondo in favor del quale nell'acquisto de' suoi regni concorressero tanti giusti titoli, certamente dovrà reputarsi Teodorico a rispetto del regno d'Italia. Era già a' suoi dì l'imperio d'Occidente, per la morte d'Augustolo, finito affatto ed estinto: la Spagna da' Vandali, dai Westrogoti e dagli Svevi era occupata: la Gallia da' Franzesi e da' Borgognoni: la Germania dagli Alemanni e da altre più inculte e barbare nazioni: l'Italia, non potendo esser difesa dagl'imperadori d'Oriente, era stata da essi abbandonata e lasciata in preda di più barbare genti: Gizerico, re de' Vandali, la devasta e depreda; Odoacre l'invade, e sotto la sua tirannide la fa gemere. Giunge Teodorico a liberarla, ed a suo costo per mezzo d'infiniti perigli, col valor delle sue armi e colle forze della sua propria nazione supera il tiranno, lo discaccia e l'uccide. Tutti i popoli per loro re e signore l'acclamano, ed il suo regno desiderano. Se v'era chi sopra Italia avesse alcun diritto, era l'imperador d'Oriente; ma Teodorico, mandato da lui, viene a conquistarla ed a discacciarne l'invasore. Con-

---

(1) Giornandez, *de Reb. Goth.* « *Zenonisq. imperatoris consulto privatum habitum, suaeque gentis vestitum deponens, insigni regio amictus, quasi jam Gothorum, Romanorumque regnator, adsumit* ».

quistata che l'ebbe colle proprie forze, gli vien da Zenone confermato l'imperio, e per suo consiglio ed autorità dell'insegne regali s'adorna, e re d'Italia è gridato, trasfondendo nella sua persona i più supremi diritti. Nel che non vogliamo altri testimoni che i Greci stessi; niente dico di Giornandez, che, come Goto, potrebbe forse ad alcuni sembrar sospetto; niente d'Ennodio, quel santo vescovo di Pavia, che per la giustizia del suo regno gli stese un'orazione panegirica (1): vagliami Procopio (2), di nazione greca, il quale nella sua storia, siccome tanto si compiace dei suoi Greci, così a' Goti non fu molto favorevole: ecco ciò ch'ei narra di questo fatto, secondo la traduzione di Grozio: *At Zeno imperator, gnarus rebus uti, ut dabant tempora, Theodorico hortator est, ut in Italiam iret, Odoacreque devicto, sibi ipse ac Gothis pararet Occidentis regnum. Quippe satius homini in senatum allecto, Romae, atque Italis imperare, invasore pulso, quam arma in imperatorem cum periculo experiri.* Per la qual cosa i miserabili Goti, quando nel regno di Teia, ultimo loro re, furono costretti da Giustiniano a lasciar l'Italia, ricorrendo ai Franzesi per aiuto, fra l'altre cose che per movergli alla lor difesa poser loro innanzi gli occhi, fu il dire che ciò che i Romani allora facevano ad essi, avrebbon un dì fatto a loro altresì; poichè or che vedevan le loro forze abbattute, con ispeziosi pretesti movean loro guerra, con

(1) Ennodio, *Panegyricus, apud Cassiod.*
(2) Procopio, lib. 1, *Hist. Got.*

dire che Teodorico invase l'Italia, che a' Romani s'apparteneva: *Cum tamen*, essi dicevano appresso Agatia (1), *Theodoricus, non ipsis nolentibus, sed Zenonis quondam imperatoris concessu venisset in Italiam, neque eam Romanis abstulisset, qui pridem eam amiserant, sed depulso Odoacre, invasore peregrino, belli jure quaesivisset quaecumque ille possederat.*

E, morto l'imperador Zenone, Anastasio, che gli succedè nell'imperio d'Oriente, portò gli stessi sentimenti del suo predecessore, avendolo per giusto e legittimo principe; poichè, se bene appresso l'Anonimo Valesiano, che fu fatto imprimere da Errico Valesio dopo Ammiano, rapportato da Pagi nella sua *Dissertatio hypatica de Consulibus*, si legga che i Goti, morto nell'anno 493 Odoacre, *sibi confirmaverunt Theodoricum regem, non expectantes jussionem novi principis* (intendendo d'Anastasio, che allora era a Zenone succeduto), ciò che, come avverte Pagi (2), insino ad ora fu ignorato; nulladimanco dall'epistole di Cassiodoro si vede che Anastasio approvò poi ciò che i Goti aveano per propria autorità fatto; anzi finchè visse, mantenne con Teodorico una ben ferma e sicura amicizia, esortandolo sempre che amasse il senato, abbracciasse le leggi de' principi romani suoi predecessori, e procurasse sotto il suo regno mantener l'Italia unita in una tranquilla e sicura pace: di che Teodorico ne l'accertava con promesse e con

---

(1) Agatia, lib. I.
(2) Pagi, *Dissert. de Consulib*, p. 300.

effetti, come si vede dalle sue epistole che appresso Cassiodoro si leggono dirizzate ad Anastasio (1).

Giustiniano stesso, che discacciò i Goti d'Italia, non potè non riputar giusto e legittimo il regno di Teodorico e degli altri re d'Italia suoi successori; poichè, conquistata che l'ebbe per opera di que' due illustri capitani Belisario e Narsete, abolì sì bene tutti gli atti, concessioni e privilegi di Totila, da lui reputato invasore e tiranno, ma non già quelli di questo principe e degli altri suoi successori (2).

(La subordinazione e riverenza nella quale furono i re goti agl'imperadori d'Oriente, si convince apertamente dalle monete di questi re che si conservano ancora ne' più rinomati musei di Europa, nelle quali in una parte si vede l'effigie degl'imperadori, nell'altra non già imagine alcuna di re goto, ma solo i loro nomi; toltone alcune monete di rame, nelle quali, forse per concessione avutane dagl'imperadori, se ne vede anche l'effigie. Di quelle d'argento nel museo cesareo di Vienna se ne veggono alcune, le quali da una parte hanno l'effigie dell'imperadore Giustiniano, e dall'altra i nomi di questi re: ATHALARICVS *Rex*. THEODATVS *Rex*. VITIGIS *Rex*. BADUELA *Rex*. Il Bandurio le ha pure impresse; ed il Paruta porta anche una consimil moneta del re TEIA. Il dubbio che sorge, come Giustiniano permettesse a Baduela, che è lo stesso che

(1) Cassiodoro, lib. I, ep. I.ª
(2) *Pragm. Sanctio Justin. post Nov.*, cap. I e 2.

Totila, coniar monete colla sua imagine ed il di lui nome, quando lo riputava invasore e tiranno, viene sciolto dal Bandurio, al quale volentieri ci rimettiamo).

In fatti Teodorico, ancorchè non gli fosse piaciuto d'assumere il nome d'imperadore, era in realtà da tutti i suoi popoli tenuto per tale; e Procopio stesso dice che niente gli mancava di quel decoro che ad uno imperador si conveniva; anzi Cassiodoro reputò che questo nome stava assai più bene a lui che a qualunque altro, ancorchè chiarissimo, imperador romano; ed in effetto questo principe, sia per riverenza degl'imperadori d'Oriente, sia perchè Odoacre non prese altra qualità che di re, sia perchè queste nazioni straniere riputassero più profittevole e vigoroso il titolo di re, come dinotante una signoria affatto indipendente e libera, che quello d'imperadore, non volle giammai assumere tal nome d'imperadore di Occidente, come fece da poi Carlo M. E pure, o si riguardi l'estensione del dominio, o l'eminenti virtù che l'adornavano, non meno che Carlo M. sarebbe stato meritevole di tal onore. Egli possedeva l'Italia con tutte le sue province, e la Sicilia ancora. Nè questa parte d'Europa solamente era sotto la sua dominazione. Tenne la Rezia, il Norico, la Dalmazia colla Liburnia, l'Istria, e parte della Svevia; quella parte della Pannonia ove sono poste Sigetinez e Sirmio; alcuna parte della Gallia, per la quale co'Franzesi sovente venne all'armi; e per ultimo reggeva, come tutore d'Amalarico, suo nipote,

la Spagna; tanto che Giornandez (1) ebbe a dire: *Nec fuit in parte occidua gens, quaè Theodorico, dum viveret, aut amicitia, aut subjectione non deserviret.*

Non ancora in Occidente erasi introdotto quel costume che i re s'ungessero ed incoronassero per mano de' vescovi della città metropoli. In Oriente cominciava già a praticarsi questa cerimonia; ed in questi medesimi tempi leggiamo che Lione il Trace, dopo essere stato nel senato di Costantinopoli eletto imperadore, fu incoronato da Anatolio, patriarca di quella città. Se questa usanza si fosse trovata introdotta in Italia, e fosse piaciuto a Teodorico portarsi in Roma a farsi incoronare imperadore da papa Gelasio, siccome fece Carlo M. con papa Lione III, certamente che oggi pure si direbbe essere stato trasferito l'imperio d'Occidente da' Romani ne' Goti per autorità della sede apostolica romana.

§ II.

Leggi romane ricevute da Teodorico in Italia, e suoi editti conformi alle medesime.

Ma avvegnachè a questo principe non fosse piaciuto assumere il nome d'imperador d'Occidente, egli però resse l'Italia e queste nostre province non come principe straniero, ma come tutti gli altri imperadori romani. Ritenne le medesime leggi, i medesimi magistrati, l'istessa politica e la medesima distribuzione delle province.

(1) Giornandez, *de Reb. Getic.*

Egli divise prima gli Ostrogoti per le terre co' capi loro, acciocchè nella guerra gli comandassero e nella pace gli reggessero, ed eccetto che la disciplina militare, rendè a' Romani ogni onore. Comandò in prima che le leggi romane si ritenessero, ed inviolabilmente si osservassero, ed avessero quel medesimo vigore ch'ebbero sotto agli altri imperadori d'Occidente; anzi fu egli di quelle cotanto riverente e rispettoso, che sovente appresso Cassiodoro in cotal guisa ne favella: *Jura veterum ad nostram cupimus reverentiam custodiri.* Ed altrove: *Delectamur jure romano vivere;* ed in altri luoghi: *Reverenda legum antiquitas, etc.* (1). Laonde i pontefici romani si rallegravano con Teodorico, che come principe saggio e prudente avesse ritenuta la legge romana in Italia. Così Gelasio, secondo rapporta Gotofredo (2), ovver Simmaco, suo successore, secondo vuole Alteserra (3), si congratulava con Teodorico: *Certe est magnificentiae vestrae, leges romanorum principum, quas in negotiis hominum custodiendas esse praecepit, multo magis circa Beati Petri Apostoli sedem pro suae felicitatis augumento velle servari.* E per questa cagione ne' primi cinque libri di Cassiodoro, che dell'epistole ed editti di Teodorico si compongono, non vedesi inculcar altro a' giudici ed a' magistrati, che la debita osservanza e riverenza delle leggi ro-

---

(1) Cassiodoro, l. 3, c. 43; e lib. 1, c. 27.

(2) Gotofredo, in *Proleg.*, *ex Gelasii PP. Ep. ad Theodoricum in decreto*, *Ivonis*, parte I.ª c. 18.

(3) Alteserra, *Rer. Aquit.*, l. 3, c. 14, *ex Decreto Gratiani*, *can. certum* 12, dist. 10.

mane: e moltissime costituzioni del Codice Teodosiano e molte Novelle di Teodosio, di Valentiniano e di Maggioriano in que' libri s'allegano, delle quali lungo catalogo ne tessè il diligentissimo Gotofredo ne' suoi Prolegomeni a quel codice (1).

Nè altra fu l'idea di questo principe, che mantenere il regno d'Italia con quelle stesse leggi e col medesimo spirito ed unione con cui Onorio, Valentiniano III e gli altri imperadori d'Occidente l'avean governato. Così egli se ne dichiarò con Anastasio, imperador d'Oriente: *Quia pati vos non credimus inter utrasque respublicas, quarum semper unum corpus sub antiquis principibus fuisse declaratur, aliquid discordiae permanere; quas non solum oportet inter se otiosa dilectione conjungi, verum etiam decet mutuis viribus adjuvari. Romani regni unum velle, una semper opinio sit* (2). Per la qual cosa da Teodorico nuove leggi in Italia non furono introdotte, credendo bastar le romane, per le quali lungo tempo s'era governata. E se bene ancor oggi si legga un suo editto (3) contenente centocinquantaquattro capi (il quale lo dobbiamo alla diligenza di Pietro Piteo, che lo fece imprimere); però, toltone alcuni capi che del gotico rigore sono aspersi, come il capo 56, 61 ed alcuni altri, tutto il rimanente è tolto dalle leggi romane, siccome Teodorico stesso lo confessa nel fine del medesimo:

(1) Gotofredo, in *Proleg.*, c. 3.
(2) Cassiodoro, lib. I, ep. I.ª
(3) *Edict. Theod., in operib. Cassiod.*

Nec cujuslibet dignitatis, aut substantiae, aut potentiae, aut cinguli, vel honoris persona, contra haec, quae salubriter statuta sunt, quolibet modo credat esse veniendum, quae ex novellis legibus, ac veteris juris sanctimonia pro aliqua parte collegimus. Nè vi è quasi capo del suddetto editto che disponga cosa la quale nelle leggi romane non si trovi. Onde sovente Teodorico, per corroborar il suo comando o divieto, alle medesime si rapporta. Così nel capo 24, *secundum legum veterum constituta:* e nel capo 26. *secundum leges:* e nel capo 36, ed altrove, *legum censuram.*

Ma ciò che rende più commendabile questo principe, fu ch'ei volle eziandio che queste leggi fossero comuni non solo a' Romani, ma a' Goti stessi che fra' Romani vivevano, come è manifesto per questo suo editto, lasciando a' Goti poche leggi proprie, le quali, come più a loro usuali, più tosto lor proprie costumanze erano, che leggi scritte: ma in ciò ch'era di momento, come di successioni, di solennità, di testamenti, d'adozioni, di contratti, di pene, di delitti, ed in somma per tutto ciò che s'appartiene alla pubblica e privata ragione, le leggi romane erano a tutti comuni. Nè altre leggi, contendendo il Goto col Romano, o il Romano col Goto, volle che i giudici riguardassero per decidere le loro liti, come espressamente Teodorico rescrisse ad un tal Gennaro, preside del nostro Sannio: *Intra itaque provinciam Samnii, si quod negotium Romano cum Gothis est, aut Gotho emerserit aliquod cum Romanis, legum consideratione definias; nec permittimus discreto jure vivere, quos uno*

voto volumus vindicare (1). Solamente quando le liti s'agitavan fra Goto e Goto, volle che si decidessero dal proprio giudice, ch'egli destinava in ciascuna città, secondo i suoi editti, i quali, come s'è detto, ancorchè contenessero alcune cose di gotica disciplina, non molto però s'allontanavan dalle leggi romane: ma in ciò i Romani anche venivan privilegiati, poichè solo se la lite era fra Goto e Goto, poteva procedere il lor giudice; ma se in essa occorreva che v'avesse anche interesse il Romano, attore o reo che questi si fosse, doveva ricorrersi al magistrato romano; ed in questa maniera era conceputa da Teodorico la formola della Comitiva che si dava a coloro che da lui erano eletti per giudici de' Goti in ciascheduna provincia, rapportata da Cassiodoro nel settimo libro fra le molt'altre sue formole (2).

§ III.

La medesima polizia e magistrati ritenuti da Teodorico in Italia.

Siccome somma fu la cura di Teodorico di ritenere in Italia le leggi romane, non minore certamente fu il suo studio di ritenere ancora l'istessa forma del governo, così per quel che s'attiene alla distribuzione delle provincee, come de' magistrati e delle dignità. Egli, ritrovando trasferita la sede imperiale da Onorio e Valentiniano, suoi predecessori, in Ravenna, che non a

(1) Cassiodoro, l. 2, var. ep. 13.ª
(2) *Idem*, lib. 7, c. 3.

caso, e per allontanarsi da Roma, ivi la collocarono, ma per esser più pronti ed apparecchiati a reprimer l'irruzioni de' Barbari che per quella parte s'inoltravan nei confini d'Italia, ivi parimente volle egli fermarsi; onde le querele de' Romani erano pur troppo ingiuste e irragionevoli, quando di lui si dolevano perchè in Ravenna e non in Roma avesse collocata la sua sede regia. Ben del suo amore inverso quell'inclita città lasciò egli manifestissimi documenti, ornandola di pubbliche e chiare memorie della sua grandezza e regal animo, e della sua magnificenza, cingendola ancora di ben forti e sicure mura. Non fu minore il suo amore e riverenza verso il senato romano, come ne fanno pienissima fede le tante affettuose epistole da lui a quel senato dirizzate, piene d'ogni stima e rispetto, che si leggono presso a Cassiodoro. *In* Ravenna adunque, come avean fatto i suoi predecessori, collocò la sua regia sede; e quindi resse l'Italia e queste nostre province, che ora compongono il regno di Napoli, con quei magistrati medesimi co' quali era stata governata dagl'imperadori romani.

De' magistrati e degli altri ufficiali del palazzo e del regno, ancorchè alcuni ne fossero stati sotto il suo governo nuovamente rifatti, e ne' nomi e ne' gradi qualche diversità vi si notasse, se ne ritennero però moltissimi, se non in tutto nella potestà e giurisdizione simili a quelli de' Romani, molti però nel nome, ed assaissimi anche in realtà a' medesimi conformi. Si ritennero i senatori, i consoli, i patrizi, il prefetto al pretorio,

i prefetti della città ed i questori. Si ritennero i consolari, i correttori, i présidi e moltissimi altri. Qualche mutazione solamente fu negli ufficiali minori, essendo stata usanza de' Goti in ogni benchè piccola città mandare i comiti e particolari giudici per l'amministrazione del governo e della giustizia, e di creare alcuni altri ufficiali, di cui nella Notizia delle dignità dell'Imperio è ignoto il nome.

Ma se in questo divario de' magistrati introdotto da' Goti vogliamo seguire il sentimento dell'accuratissimo Ugon Grozio, bisognerà dire che in ciò fecero cosa assai più commendabile che i Romani stessi; imperciocchè, e' dice, appresso a' Romani furon molti nomi di dignità affatto vani e senza soggetto: *Multa apud Romanos ejusmodi inàni sono constantia, Vacantium, Honorariorum, etc.* (1). All'incontro i Goti ebbero sentimenti contrari, come si legge in Cassiodoro (2): *Grata sunt omnino nomina, quae designant protinus actiones, quando tota ambiguitas audiendi tollitur, ubi in vocabulo concluditur quid geratur.* In oltre Grozio riflette che i Romani, mandavano per ciascheduna provincia un consolare o un préside, il quale dovesse avere il governo e la cura di tutte le città e castelli della provincia, molti de' quali eran assai distanti dalla sua sede; quindi avveniva che non potendo il préside esser presente in tutti que' luoghi, venivan perciò a gravarsi i provinciali d'immense e rilevanti spe-

(1) Grozio, in *Proleg. ad Hist. Goth.*
(2) Cassiodoro, lib. 6, cap. 7.

se, poichè bisognava ch'essi ricorressero a lui da parti remotissime. Presso a' Goti la bisogna in altro modo procedeva: avevan bensì le province i loro consolari, i correttori ed i présidi; nulladimeno non solamente alle più principali città, ma eziandio a ciascheduno benchè piccolo castello mandavansi i comiti, o altri magistrati inferiori, fedeli, incorrotti e dal consentimento de' popoli approvati, acciocchè potessero render loro giustizia, ed aver cura de' tributi e altri bisogni di que' luoghi.

Tanto che questa disposizione di magistrati che oggidì ancora nel nostro regno osserviamo, di mandarsi governadori e giudici ad ogni città, la dobbiamo non a' Romani, ma a' Goti.

E se ne' tempi nostri si praticassero que' rigori e quelle diligenze che a' tempi di Teodorico usavansi nella scelta di tali ministri, cioè di mandare uomini di conosciuta integrità e dottrina e a' popoli accettissimi, vietando perciò l'appellazioni ad altri tribunali lontani, e sol permettendole quando o la gravità degli affari o una manifesta ingiustizia il richiedesse, certamente d'infinite liti e di tanti gravi dispendi vedrebbonsi libere queste nostre province, c'ora non sono. E per questa cagione presso a molti scrittori tanto s'esagera il governo de' popoli orientali ed africani, che noi sovente nelle comuni querele sogliamo perciò invidiargli; perocchè questi non pur nelle città, ma in ogni piccolo castello hanno i lor giudici sempre pronti ed apparecchiati; e le liti non tantosto sono fra essi insorte, che subito veggonsi terminate, rarissime volte, o

non mai, ammettendo appellazioni; perchè la gente, tenendo nella venerazione dovuta il magistrato, a' suoi decreti tosto s'acqueta, e soffre più volentieri che se le tolga la roba controvertita, che andar girando in parti lontane e remote con maggiori dispendi, e coll'incertezza di vincere, e sovente col timore di tornar a perdere; e stiman esser di loro maggior profitto che ad essi s'usi una ingiustizia pronta e sollecita, che una giustizia stentata e tarda. Perciò Clenardo (1), avendo lasciata Europa, e in Africa nel regno di Feza ricovratosi, soleva a molti suoi amici europei scrivere, ch' egli non invidiava le magnificenze e grandezze di tante belle città, solamente perchè non dovea più nel fôro rivoltarsi tra tanta gente malvagia e piena di cavilli: nè ivi faceva uopo de' loquaci causidici, ma se occorreva tra quegli Africani qualche lite, era sempre presto il giudice a deciderla, nè tornavan a casa i litiganti, se non terminato il litigio. Ma questo, nello stato delle cose presenti, è più tosto da desiderarsi che da sperarsi, poichè il male è nella radice; oltrachè nell'elezione de' magistrati non s'attendon più quelle prerogative che forse in quei tempi, c'ora noi chiamiamo barbari, accuratamente s'attendevano: ciò che allora era rimedio, presentemente in mortifero veleno si trasmuterebbe; giacchè fin da' tempi d'Alfonso I aragonese si trasfuse il male di concedere a' ba-

---

(1) Clenardo, *Epistolae ad Arnoldum Streyterium et ad Jacobum Latomum*, A. 1541. - Giorgio Pasquio, *de Nov. inv. de varia fortun. doct. juris.*

roni del regno ogni giurisdizione ed imperio. E oggi sono più i governi che si concedono da' medesimi, che quelli che sono dal re provveduti; e la maggior parte del regno è governata da essi nelle prime instanze; onde era espediente che s'ammettessero que' tanti ricorsi a' tribunali superiori, che oggigiorno osserviamo; giacchè non potè praticarsi il disegno che Carlo VIII, re di Francia, in que' pochi mesi che tenne questo regno, avea conceputo, di togliere a' baroni ogni giurisdizione ed imperio, e ridurgli a somiglianza di quelli di Francia e dell' altre province d'Europa (1).

Ma ritornando onde siamo dipartiti, i Goti, secondo che ci rappresentano i libri di Cassiodoro, furon molto avvertiti nella scelta de' magistrati, e non meno nell' elezione de' maggiori ufficiali, che in quella de' minori che mandavano in ciascuna città, ponendovi ogni lor cura e diligenza: quindi presso a Cassiodoro leggiamo tanti nuovi ufficiali, i cancellieri, i canonicarii, i comiti, i referendari; e le tante formole colle quali eran tante e sì varie dignità conferite a soggetti di conosciuta bontà e dottrina. Pietro Pantino (2) scrisse un non dispregevol libro delle dignità della Camera gotica: ma, come fu osservato da Grozio (3), senza la costui fatica e diligenza ben potevano quelle ravvisarsi e compren-

---

(1) Vedi Afflitti Matteo, in *Praelud. ad Constit. regn.* - Filippo di Comines. - Koppin, *de Demanio Franciae.*

(2) Pietro Pantino, *de Dignit. Goth. Aulae.*

(3) Grozio, in *Proleg. ad Hist. Goth.*

dersi dal libro sesto e settimo di Cassiodoro, ove tutte queste dignità ci vengono rappresentate e descritte.

§ IV.

La medesima disposizione delle province ritenuta in Italia dal re Teodorico.

Ritenne ancora questo principe la stessa divisione delle province che sotto l'imperio di Costantino e de' suoi successori componevano l'Italia: era ancora il medesimo numero di quel d'Adriano; ed in diciasette eran ancora distinte; nè ciò c'ora appelliamo regno di Napoli, in più province fu partito: quattro ancora furono sotto la dominazione di Teodorico; I.ª La Campagna, II.ª la Calabria colla Puglia, III.ª la Lucania e' Bruzi, IV.ª il Sannio. Alla provincia della Campagna furono mandati, come prima, i consolari a governarla: all'altre due di Calabria e Lucania i correttori; ed al Sannio i présidi.

Della Campagna, e suoi consolari.

Il primo consolare della Campania che ne' cinque libri di Cassiodoro (1) s'incontra, fu un tal Giovanni, a cui Teodorico mandò una epistola, nella quale tanto gli raccomandava la giustizia e la cura della pubblica utilità, decorandolo col titolo di *Viro Senatori*, come dall'iscrizione: *Joanni, V. S., Consulari Campaniae, Theod. Rex.* A questo stesso Giovanni indirizzò Teodorico

(1) Cassiodoro, lib. 3, c. 27.

quel suo editto, che presso a Cassiodoro (1) anche si legge, per cui fu severamente proibita quella pessima usanza che nella Campania e nel Sannio erasi introdotta, che il creditore senza pubblica autorità, ma per privata licenza, si prendeva la roba del debitore per pegno, nè la restituiva, se del suo credito non fosse stato soddisfatto; anzi sovente si prendeva la roba non del debitore, ma d'un suo amico, vicino, o congiunto, che in Italia son chiamate *rappresaglie*: si vietò tal costume severamente, e s'impose pena della perdita del credito, e di restituire il doppio, nel caso che si fosse fatta rappresaglia non al debitore, ma all'amico, o congiunto. Zenone, imperadore, quest'istesso avea comandato per l'Oriente con una sua consimile costituzione (2): onde Teodorico, che intendeva reggere l'Italia colle medesime massime, volle anche in ciò imitarlo: Giustiniano poi lo ripetè nelle sue Novelle (3). Nè volle mai Teodorico permettere che si usassero simili violenze nel suo regno; ma che i creditori, secondo che parimente dettavano le leggi romane, per vie legittime di pubblici giudizi sperimentassero le loro ragioni.

Trovandosi questo principe esausto a cagion delle guerre sostenute alcun tempo co' Francesi, ebbe necessità di far da questa provincia provveder di vettovaglie i suoi eserciti; e si legge

---

(1) Cassiodoro, lib. 4, c. 10.

(2) *L. un. Cod. Ut nullus ex vicanis pro alien. vican. deb. ten.*, lib. 11.

(3) Novell. 52 e 134.

perciò un altro suo editto (1), imponendo a' navicellarii della Campagna che trasportassero quei viveri nelle Gallie. Meditava ancora d'imporle altri pesi; ma orando a pro di questa provincia Boezio Severino (2), e ponendogli avanti agli occhi le tante sue miserie, e le tante afflizioni e desolazioni che per l'invasione de' Vandali aveva patite, clementissimamente Teodorico le concedè ogni indulgenza, nè di nuovi pesi volle maggiormente caricarla; anzi avendo i Campani, e particolarmente i Napoletani ed i Nolani, per l'irruzione del Vesuvio accaduta in questi tempi, patiti danni gravissimi, concedè a' medesimi indulgenza anche de' soliti tributi, come scorgesi presso a Cassiodoro in quell' altro suo editto (3), nel quale con molto spirito e vivezza si descrivono i fremiti, l'orride nubi ed i torrenti di fuoco che suole mandar fuori quel monte. Cassiodoro è maraviglioso in simili descrizioni; ma quel che non se gli può condonare, è che, oltre al valersi d'alcune ardite iperboli e d'alcune metafore di soverchio licenziose, introduce in sì fatta guisa a parlar Teodorico, che non saprebbesi scernere se voglia ordinar leggi e dar provvidenza a' bisogni delle sue province, come era il suo scopo, o pure voglia far il declamatore; introducendolo sovente a parlare in una maniera che non si comporterebbe nè anchè a' più stravolti panegiristi de' nostri tempi.

---

(1) Cassiodoro, lib. 4, c. 5.
(2) Pietro Berti, in *Vita Boëtii*.
(3) Cassiodoro, lib. 4, c. 50.

Aveva veramente la Campania, quando Gezerico dall'Africa si mosse con potente armata ad invader l'Italia, patiti danni insopportabili. Fu allora da' Vandali aspramente trattata, devastando il suo paese; e Capua, ch'era la sua metropoli, fu barbaramente saccheggiata e poco men che distrutta. Queste stesse calamità soffrirono Nola e molte altre città della medesima. Napoli solamente per cagion del suo sito fu dal furor di quei barbari esente: città allora, ancorchè piccola, ben difesa però dal valore de' suoi cittadini, dal sito, e più dalle mura forti che la cingevano. E per questa varia fortuna che sortirono, avvenne da poi che molte città di queste nostre province da grandi si fecion picciole, e le picciole divennero grandi; quindi avvenne ancora che, ruinata Capua e molte città di questa provincia, Napoli cominciasse pian piano ad *estollersi* sopra tutte l'altre, e ne' tempi de' Greci e Longobardi si rendesse capo d'un non picciol ducato.

Ne' tempi di Teodorico, niun'altra città di questa provincia leggiamo che si fosse rallegrata cotanto dell'imperio di questo principe, quanto Napoli, nè altra che avesse con tanti e sì cospicui segni di fedeltà e di stima mostrata la sua divozione ed ossequio verso di lui. Assunto che fu Teodorico nel trono, gli eressero i Napoletani nella maggiore lor piazza una statua, quella che da poi s'ebbe per infausto presagio dell'infelice fine della dominazione de' Goti in Italia; poichè, come narra Procopio (1), avevan i Napoletani in-

(1) Procopio, lib. I, *Hist. Goth.*

nalzata a Teodorico questa statua composta con maraviglioso artificio di piccole petruzze di color vario, e così bene tra lor commesse, che al vivo rappresentavano l'effigie di quel principe. Essendo ancor vivente Teodorico, si vide il capo di questa statua da sè cadere, disciogliendosi quel compaginamento di pietruzze che lo formavano, e non guari da poi si seppe in Napoli la morte di questo principe, ed in suo luogo esser succeduto Atalarico, suo nipote. Passati otto anni del regno di costui, si videro in un subito da loro scomporsi quelle che formavan il ventre, e nell'istesso tempo s'intese la morte d'Atalarico. Non molto da poi caddero l'altre che componevan le parti genitali, ed insieme s'ebbe novella della morte d'Amalasunta, figliuola di Teodorico. Ma quando ultimamente si vide Roma assediata da' Goti per riprenderla, ecco che vanno a terra tutte quell'altre che le coscie e' piedi formavano, e tutta cadde da quel luogo dove era collocata: dal qual fatto congbietturarono i Romani dover l'esercito dell'imperadore d'Oriente rimaner superiore, interpetrando per i piedi di Teodorico non denotarsi altro che i Goti, a' quali egli avea imperato: e questo vano e ridicolo presagio fu di tanta forza appresso le genti volgari, le quali soglionsi muovere più per sì fatte cose, che per qualunque più culta diceria di capitano, che, fattesi ardite, presero non leggiera speranza della vittoria. Nel che parimente giovaron certi versi sibillini, posti fuori da alcuni senatori romani, molto adattati ad imposturar la gente; il senso de' quali, come ponderò assai bene

Procopio, prima dell'esito delle cose non potea in verun conto capirsi per intelletto umano; poichè que' versi eran cotanto disordinati e confusi, e veramente fanatici, che, sbalzando da' mali dell'Africa alla Persia, indi fatta menzione dei Romani, passavan poi a parlar degli Assirii, ritornavan a favellar de' Romani, e poi a cantar delle calamità de' Britanni: quando poi si vedeva il successo, allora si ponevano in opera mille graziose interpetrazioni, e scoprivano per l'evento seguito, il senso degli oscuri e fantastici versi.

Ma ritornando al nostro proposito, fu Napoli a Teodorico molto fedele e divota: ed all'incontro questo gratissimo principe trattò i Napoletani con non minori segni d'amore e di gratitudine: nè picciol segno di stima dee riputarsi quello che tra le formole delle Comitive del primo ordine, che da Teodorico solevan darsi a *coloro* a' quali egli commetteva il governo di qualche illustre città, si legga ancora appresso Cassiodoro (1) quella destinata per Napoli; poichè questo autore le formole solamente rapporta che a' personaggi destinati al governo di qualche famosa città si solevan dare, non già quelle delle minori. Leggonsi solo quelle delle città di Siracusa, di Ravenna, di Roma ed altri luoghi cospicui: per l'altre città minori una generale solamente se ne legge adattata per tutte; e le Comitive che davansi per lo governo di queste, non eran del primo, ma del secondo ordine, com'è manifesto

(1) Cassiodoro, lib. 6, c. 24.

dalla formola stessa appresso Cassiodoro (1). Nè si tralasciano nella Comitiva (oppure se ci aggrada nomarla col linguaggio de' nostri tempi, Cedola, ovvero Patente) le prerogative di questa città, le sue delizie, la sua eccellenza, quanto sia decoroso l'impiego, quanto ampia l'autorità e giurisdizione che se gli concede, e quanto pieno di maestà il suo tribunale: ella è chiamata (2): *Urbs ornata multitudine civium, abundans marinis terrenisque deliciis: ut dulcissimam vitam te ibidem invenisse dijudices, si nullis amaritudinibus miscearis. Pruetoria tua officia replent, militum turba custodit. Conscendis gemmatum tribunal, sed tot testes pateris, quot te agmina circumdare cognoscis. Praeterea litora usque ad praefinitum locum data jussione custodis. Tuae voluntati parent peregrina commercia. Praestas ementibus de praetio suo, et gratiae tuae proficit quod avidus mercator acquirit. Sed inter haec praeclara fastigia, optimum esse judicem decet, etc.* Nè minori sono l'affettuose dimostranze che da questo principe eran espresse nella lettera solita darsi al provvisto, scrivendo alla città di Napoli in commendazione del medesimo; la formola della quale pur la dobbiamo a Cassiodoro (3); e da essa può anche raccorsi che Teodorico lasciasse a' Napoletani quell'istessa forma di governo ch'ebbero ne' tempi de' Romani, cioè d'aver la curia o senato, come prima, dove degli affari di quella

(1) Cassiodoro, lib. 2, c. 26.
(2) *Idem*, lib. 6, c. 23.
(3) *Idem*, lib. 6, c. 26.

città per quel che s'attiene alla pubblica annona, al riparo delle strade ed altre occorrenze riguardanti il governo della medesima, avesser cura; e solamente loro togliesse il poter da' decurioni eleggere i magistrati, i quali quella giurisdizione avessero che concedeva egli al governadore o comite che vi mandava. Ebbe ancora questa provincia il suo cancelliero, la cui carica e funzioni ci sono rappresentate da Cassiodoro nell'undecimo e duodecimo libro delle sue opere (1).

Della Puglia e Calabria, e suoi correttori.

Siccome non volle Teodorico mutare il governo della Campagna ne' magistrati superiori, lasciando i consolari in essa, come ebbe sotto i Romani, così nè meno piacque al medesimo mutarlo nella provincia della Puglia e Calabria. Non divise egli, intorno al governo, la Puglia dalla Calabria; nè mutarono queste province nomi, come ne' tempi che seguirono, furon variati: sotto un solo moderatore furon amministrate, ancorchè al governo di ciascuna città particolari comiti, o siano governadori, mandasse, secondo la commendabile usanza de' Goti.

Il primo moderatore della Puglia e Calabria che ne' primi cinque libri di Cassiodoro s'incontra, fu un tal Festo, ovvero Fausto, come altri leggono; a costui si vede da Teodorico indirizzata quell'epistola (2) per la quale si concede a'

(1) Cassiodoro, lib. 11, c. 37, e lib. 12, c. 1 e 3.
(2) *Idem*, lib. 2, c. 26.

pubblici negoziatori della Puglia e Calabria la franchigia de' dazi e gabelle; e sono da notarsi gli speziosi e decorosi titoli co' quali Teodorico tratta questo ministro.

Tenne Teodorico particolar cura di questa provincia e de' suoi campi; e molte salutari provvidenze egli vi diede, come in più luoghi appresso Cassiodoro potrà osservarsi (1). Fra le città della Puglia più cospicue fu un tempo Siponto, che ora delle sue alte ruine appena serba alcun vestigio: città quanto antica, altretanto nobile e potente, tanto che i suoi Sipontini ne' seguenti tempi poteron sostenere lunghe guerre co' Napoletani e co' Greci, come nel suo luogo diremo. Dalle comuni calamità che per l'irruzione dei Vandali e per la tirannide d'Odoacre travagliarono l'Italia, non restò libera questa città; furono i suoi cittadini in que' tre ultimi anni di guerra che Odoacre sostenne con Teodorico, per essersi renduti i Sipontini a questo principe, crudelmente da Odoacre trattati, ed i loro campi devastati, tanto che i negozianti sipontini, in grand' estremità ridotti, ricorsero alla clemenza di Teodorico, chiedendogli l'immunità de' tributi e qualche dilazione dai loro creditori: fu loro pertanto pietosamente da questo principe conceduto, che per due anni non potessero esser travagliati per i tributi, nè molestati da' loro creditori, come da un'altra epistola diretta al suddetto Fausto, moderatore di questa provincia,

(1) Cassiodoro, lib. 5, c. 7 e 31.

o pure, come altri leggono, ad Atemidoro, si scorge presso al senatore (1).

Della Lucania e Bruzi, e suoi correttori.

Siegue la provincia della Lucania e de' Bruzi, intorno al cui governo niente ancora fu da Teodorico variato. Si ritennero i correttori; nè i Bruzi da' Lucani furon divisi, ma sotto un sol moderatore, come prima, rimasero. Reggio fu la lor sede, ond'è che appresso Cassiodoro (2) si raccomandano i cittadini di questa città ad Anastasio, cancelliere della Lucania e de' Bruzi, e l'origine del nome di Reggio è descritta: *Rhegienses cives, ultimi Brutiorum, quos a Siciliae corpore violenti quondam maris impetus segregavit, unde civitas eorum nomen accepit; divisio enim ῥῆγμος graeca lingua vocitatur, etc.*

Non dee riputarsi picciol pregio di questa provincia l'avere avuto ne' tempi di Teodorico per suo correttore Cassiodoro medesimo, che fu il primo personaggio di questa età, cui Teodorico profusamente cumulò di tutte le dignità che dalla sua regal mano potevan dispensarsi. Nel principio del suo regno, essendo le cose della Sicilia, per lo nuovo dominio, ancora fluttuanti, fu trascelto Cassiodoro al governo di quell' isola. Indi, dato bastante saggio degli altissimi suoi talenti, nella Lucania e ne' Bruzi per correttore di questa provincia fu mandato. Non molto da poi alla dignità di prefetto pretorio fu assunto, e fi-

(1) Cassiodoro, lib. 2, c. 37.
(2) *Idem*, lib. 12, c. 14.

nalmente al supremo onore del patriziato fu da Teodorico promosso (1), come per la formola che Cassiodoro stesso ne' suoi libri ci propone, è manifesto (2); dalla quale par che possa senza dubbio ricavarsi, come il Barrio, Fornerio, Romeo e moltissimi altri autori scrissero (3), essere stata il Bruzio, e propriamente Squillace, patria di sì nobile spirito, e che al suo terreno debba darsi tutto il vanto d'aver pianta sì nobile prodotta, come anche da quelle parole di Teodorico si raccoglie: *Sed non eo praeconiorum fine contenti, Brutiorum et Lucaniae tibi dedimus mores regendos: ne bonum quod peregrina provincia* (intendendo della Sicilia) *meruisset, genitalis soli fortuna nesciret.*

Fu dopo Cassiodoro, sotto questo stesso principe, correttore della Lucania e de' Bruzi Venanzio, al quale Teodorico scrisse quell'epistola in cui l'esazion de' tributi di questa provincia gl'incarica; così appresso Cassiodoro leggiamo (4): *Venantio, Viro senatori, correctori Lucaniae et Brutiorum, Theod. rex.* Di questo stesso Venanzio fassi da Teodorico onorata menzione in quel suo editto (5) indirizzato ad Adeodato, dove si legge: *Viri spectabilis Venantii, Lucaniae et Brutiorum praesulis* (6); e del correttore di questa provincia pur nel capo seguente presso Cassio-

(1) Cassiodoro, lib. 1, c. 3.
(2) *Idem*, lib. 12, c. 15.
(3) Garenzio P., in *Vita Cassiod.*
(4) Cassiodoro, lib. 3, c. 8.
(5) *Idem*, lib. 3, c. 48.
(6) *Idest correctoris.*

doro fassi menzione, come da quelle parole: *Corrector Lucaniae Brutiorumque.* Tenne ancora la Lucania e il Bruzio il suo cancelliero, come può vedersi appresso Cassiodoro (1).

A' navicellarii della Lucania, siccome a quelli della Campagna, ancora fu da Teodorico comandato il trasporto delle vettovaglie in Francia, come si legge appresso il senatore (2). Nè da Atalarico, suo nipote, fu questa provincia trascurata. Egli diede opportuni provvedimenti, perchè una gran fiera che si faceva in questi tempi, e dove concorreva molta gente di tutte l'altre province, ed una gran festività che si celebrava nel dì di san Cipriano, non fosse disturbata: donde fu data occasione a Cassiodoro (3), come altrove (4) fece del Fonte Aretusa, posto nel territorio di Squillace, di descriverci il maraviglioso Fonte Marciliano, ch'era nella Lucania, ed impiegare nella descrizione del medesimo, secondo il solito stile, tutte le sue arditezze ed iperboli: e quel ch'è più, ponendole in bocca d'un principe che non aveva altro scopo che con severi editti proibire che tanta celebrità non fosse da' rei e perversi uomini disturbata.

(Il Fonte Marciliano in Lucania, descritto da Cassiodoro, lib. 8, ep. 33.ª, era vicino alla città chiamata Cosilina, oggi distrutta, la quale avea un sobborgo, chiamato Marciliano, dove poi an-

---

(1) Cassiodoro, lib. 11, c. 39, e lib. 12, c. 12, 14 e 15.
(2) *Idem*, lib. 4, c. 5.
(3) *Idem*, lib. 8, c. 33.
(4) *Idem*, lib. 12, c. 15.

dò ad abitare il vescovo, onde promiscuamente fu da poi nominato óra *Episcopus Marcellianensis*, ora *Cosilinus*. Ecco come ne parla Ostenio nelle note a Carlo San Paolo in *Lucania et Brutia: Cosilinum, antiquissima Lucaniae Civitas* (Cassiodoro, *Var.*, lib. 8, ep. 33.[a]), *suburbicum habuit* Marcilianum, *sive* Marcellianum, *unde Marcellianensis Episcopus et Cosilinus promiscue dicebatur*. Contrastano i vicini abitatori per appropriarsene i ruderi; e chi vuole che sian quelli onde sorse la città di Marsico, altri pretendono che da que' ruderi fosse surta non già Marsico, ma la città di Sala).

Del Sannio, e suoi présidi.

Viene in ultimo luogo il Sannio, provincia, siccome appo i Romani, così nei tempi di Teodorico, non decorata d'altro che di préside. In questa provincia si legge presso a Cassiodoro (1) essersi da Teodorico mandato, a preghiere de' Sanniti, un tal Gennaro, ovvero, come altri (2) leggono, Sunhivado per lor moderatore e giudice, imponendosegli che, accadendo litigio nella medesima tra' Romani con Goti, ovvero fra' Goti con Romani, dovesse, secondo le leggi romane, diffinirlo; non volendo egli permettere che sotto varie e diverse leggi i Romani co' Goti vivessero, le cui parole già furon da noi ad altro proposito recate. Ebbe anche questa provincia i suoi can-

---

(1) Cassiodoro, lib. 3, c. 13.
(2) Garenzio P. *Vita Cassiodori.*

cellieri, come è chiaro appresso Cassiodoro (1); e del Sannio pur altrove (2) fassi da Teodorico memoria; tanto che non v'è stata provincia di quelle che ora compongon il nostro regno, che, per le memorie che a noi sono rimase di questo principe, le quali tutte fra gli altri scrittori le debbiamo a Cassiodoro, non si vegga da Teodorico provvidamente amministrata, e dati giusti ed opportuni rimedii per lo governo loro.

§ V.

I medesimi codici ritenuti,
e le medesime condizioni delle persone e de' retaggi.

Quindi può distintamente conoscersi che le nostre province, estinto l'imperio romano d'Occidente, ancorchè passassero sotto la dominazione de' Goti, non sentirono quelle mutazioni che regolarmente ne' nuovi dominii di straniere genti soglion accadere. Non furon in quelle nuove leggi introdotte, ma si ritennero le romane; e la legge comune de' nostri provinciali fu quella dei Romani, c'allora ne' Codici Gregoriano, Ermogeniano, e sopra ogni altro nel Codice di Teodosio e nel corpo delle Novelle di questo imperadore, di Valentiniano, Marziano, Maggioriano, Severo ed Antemio, suoi successori, si contenevano: ed a' libri di quelli giureconsulti che Valentiniano trascelse, era data piena autorità e forza.

---

(1) Cassiodoro, lib. 11, c. 36.
(2) *Idem*, lib. 5, c. 27.

Non s'introdusse nuova forma di governo, e si ritennero i medesimi ufficiali; nè la variazione de' magistrati fu tanta, che non si ritenessero le dignità più cospicue e sublimi. Poichè l'idea di Teodorico, e poi del suo successore Atalarico fu di reggere l'Italia e queste nostre province col medesimo spirito e forma colla quale si resse l'Imperio sotto gl' imperadori; ed è costante opinione de' nostri scrittori che le cose d'Italia sotto il suo regno furon più quiete e tranquille che ne' tempi degli ultimi imperadori d'Occidente, e ch' egli fosse stato il primo che facesse quietare tanti mali e disordini.

Quindi è avvenuto che, ancorchè queste nostre province passassero da' Romani sotto la dominazione de' Goti, non s'introducessero, siccome nell' altre province dell' Imperio romano, quelle servitù ne' popoli che, passati sotto altre nazioni, sofferirono. Così quando la Gallia fu conquistata da' Franzesi, fu trattata come paese di conquista; essendo cosa certa che si fecero signori delle persone e de' retaggi di quella, cioè si fecero signori perfetti, così nella signoria pubblica, come nella proprietà e signoria privata (1): ed in quanto alle persone, essi fecero i naturali del paese servi; non già di un' intera servitù, ma simili a quelli che i Romani chiamavan censiti, ovvero ascrittizi, o coloni addetti alla gleba (2). Non così trattaron i Goti l'Italia, la Sicilia e que-

(1) Loyseau, *des Seign.*

(2) *Tit. Cod. de Agric. et Cens.*, lib. II. - Connano, in *Com. jur. civ.*, lib. 2, lit. C.

ste nostre province, ma lasciaron intatta la condizione delle persone, poichè non gli governava un principe straniero, ma un re che si pregiava di vivere alla romana, e di serbare le medesime leggi ed instituti de' Romani. Furon bensì in molti villaggi delle nostre province di questi ascrittizi e censiti (siccome vi furon anche dei servi, perchè a' tempi de' Goti l'uso de' medesimi non s'era dismesso (1)), ma quelli stessi, o loro discendenti, in quella maniera che prima si tenevano da' Romani, e di essi ci restano ancora molti vestigi ne' Codici di Teodosio e di Giustiniano, che poi i secoli seguenti chiamaron angarii e parangarii (2). Ciò che si conferma per un avvenimento rapportato da Ugone Falcando in Sicilia a' tempi del re Guglielmo II, poichè essendo i cittadini di Caccamo ricorsi al re contra Giovanni Lavardino, franzese, il quale affliggeva i terrazzani con esigere la metà delle lor entrate, secondo che diceva esser la consuetudine delle sue terre in Francia; e riportate queste querele al gran cancelliero, ch'era allora Stefano di Parzio, perchè questi era ancor egli franzese, lasciò la cosa senza provvedimento, onde i suoi nemici gli concitaron l'odio di tutti i Siciliani, e di molti cittadini e terrazzani, gridando ch'essi eran liberi, e che non dovea permettere, secondo l'uso di Francia, *ut universi populi Siciliae*

---

(1) Leone Ostiense, in *Cronic. Cassin. Glossator. in notis*, c. 6, num. 532.

(2) Gotofredo, in *Cod. Teod.*, lib. 8, *tit. de curs. pub. et angar.*, lib. 4.

redditus annuos et exactiones solvere cogerentur juxta Galliae consuetudinem, quae cives liberòs non haberet.

Ed in quanto a' retaggi e terre della Gallia, i Franzesi vittoriosi le confiscaron tutte, attribuendo allo Stato l'una e l'altra signoria di quelle (1). E fuori di quelle terre che ritennero in dominio del principe, distribuiron tutte l'altre a' principali capi e capitani della loro nazione; a taluno dando una provincia a titolo di ducato, ad un altro un paese di frontiera a titolo di marchesato; a costui una città col suo territorio adiacente a titolo di contea, e ad altri de' castelli e villaggi, con alcune terre dintorno, a titolo di baronia, castellania, o semplice signoria, secondo i meriti particolari di ciascheduno ed il numero dei soldati c' aveva sotto di sè, poichè davansi così per essi che per i loro soldati. Non così fecero i Goti in Italia ed in queste nostre province, poichè si lasciarono le terre a' loro posseditori, nè s' inquietò alcuno nella privata signoria de' loro retaggi; e le province e le città eran amministrate da' medesimi ufficiali che prima, secondo che si governavano sotto l'imperio di Valentiniano e degli altri imperadori d' Occidente, suoi predecessori. Nè in Italia ed in queste nostre province l'uso de' feudi e de' ducati e contadi fu introdotto, se non nel regno de' Longobardi, come diremo nel quarto libro di questa istoria.

---

(1) Loyseau, *des Seign.*

§ VI.

Insigni virtù di Teoderico, e sua morte.

Fu veramente Teodorico di tutte quelle rade e nobili virtù ornato, che fosse mai qualunque altro più eccellente principe che vantassero tutti i secoli. Per la sua pietà e culto al vero Iddio, fu con immense lodi celebrato da Ennodio, cattolico, vescovo di Pavia. E se bene istrutto nella religione cristiana, i suoi dottori gliela avessero renduta torbida e contaminata per la pestilente eresia d'Arrio, siccome fecero a tutti i Goti, questa colpa non a' Goti dee attribuirsi, ma a' Romani stessi, e spezialmente all'imperador Valente, che, mandando ad istruir questa nazione nella religione cristiana, vi mandò dottori arriani; tanto che Salviano (1), quel santo vescovo di Marsiglia, nomò questa loro disgrazia, fallo non già de' Goti, ma del magistrato romano; e testifica questo santo vescovo che nel medesimo lor errore non altro fu da essi riguardato se non che il maggior onore di Dio; e per questa pia lor credenza ed affetto non dover essere i Goti reputati indegni della fede cattolica, i quali, comparate le lor opere con quelle de' cattolici, di gran lunga eran a costoro in bontà e giustizia superiori, o si riguardi la venerazione delle chiese, o la fede, o la speranza, o la carità verso Dio; quindi è che Socrate (2), scrittore dell'Istoria Ec-

(1) Salviano, lib. 5, *de Gubern. Dei.*
(2) Socrate, lib. 4, c. 53.

clesiastica, a molti Goti, che per la religione furono da' Pagani uccisi, dà il titolo di mártiri, come quelli che con semplice e divoto cuore eransi a Cristo, lor redentore, dedicati. E se per altrui colpa incorsero i Goti in quest'errore, ben fu questa macchia tolta e compensata col merito di Reccaredo, del loro sangue, che purgò dall'arrianesimo tutta la Spagna.

E fu singolar pietà de' Goti e di Teodorico precisamente d'astenersi da ogni violenza co' suoi sudditi intorno alla religione; nè perchè esso era de' dogmi arriani asperso, proibiva perciò a' suoi popoli di confessar la fede del gran concilio di Nicea (1); anzi Teodorico, in tutto il tempo che resse l'Italia e queste nostre province, non pure lasciò inviolata ed intatta la religione cattolica a' suoi sudditi, ma sì permetteva ancor a' Goti stessi, se volessero dall'arrianesimo passare alla fede di Nicea, che liberamente fosse a lor lecito di farlo.

Maggiore rilucerà la pietà di questo principe, in considerando che della cattolica religione, ancorchè da lui non professata, ebbe egli tanta cura e pensiero, che non permetteva che al governo della medesima s'eleggessero se non vescovi di conosciuta probità e dottrina, de' quali fu egli amantissimo e riverente: di ciò presso a Cassiodoro (2) ce ne dà piena testimonianza il suo nipote stesso Atalarico: *Oportebat enim arbitrio boni principis obediri, qui sapienti deliberatione per-*

(1) Grozio, in *Proleg. Hist. Goth.*
(2) Cassiodoro, lib. 8, c. 14.

tractans, quamvis in aliena religione, talem visus est pontificem delegisse, ut agnoscatis illum hoc optasse praecipue, quatenus bonis sacerdotibus ecclesiarum omnium religio pullularet.

Quindi avvenne, come Paolo Warnefrido e Zonara raccontano (1), ch'essendo nato ne' suoi tempi quel grave scisma nella Chiesa romana, tosto fu da lui tolto col convocamento d'un Concilio, e le cose restituite in una ben ferma e tranquilla pace. Si leggon ancora di questo principe rigidissimi editti, come similmente di Atalarico, suo nipote, per li quali severamente vengon proibite tutte quelle ordinazioni di vescovi che per ambizione o interveniente denaro si facessero, annullandole affatto, e di niun momento e vigore riputandole (2), siccome più distesamente diremo, quando della polizia ecclesiastica di questo secolo favelleremo. E pur di Teodorico si legge, che quantunque nudrisse altra religione, volle che i vescovi cattolici per lui porgessero calde preghiere a Dio, delle quali sovente credette giovarsi. Per la qual cosa non dee parere strano, siccome dice Grozio, che Silverio, vescovo cattolico romano, fosse stato a' Greci sospetto, quasi che volesse e desiderasse più la signoria de' Goti in Italia, che quella de' Greci stessi.

Ed alla pietà di questo principe noi dobbiamo che queste nostre province c'ora formano il regno di Napoli, ancorchè sotto la dominazione de' Goti arriani poco men che settant'anni durassero,

---

(1) Grozio, *loco citato.*
(2) Cassiodoro, lib. 9, c. 15

non fossero di quel pestilente dogma infestate, ma ritenessero la cattolica fede così pura ed intatta, come i loro maggiori l'avevan abbracciata, e che potè poi star forte e salda alle frequenti incursioni de' Saraceni, che ne' seguenti tempi l'invasero e le combatterono: imperocchè piacque a Teodorico non pur lasciarla così stare, come trovolla, ma di favorirla, ed esser eziandio della medesima custode e difensore: dal cui esempio mossi Atalarico e gli altri Goti suoi successori, si fece in modo che, durante il loro dominio, non restò ella nè perturbata, nè in qualunque modo contaminata.

Della giustizia, umanità, fede, e di tutte l'altre più pregiabili e nobili virtù di questo principe, non accade che lungamente se ne ragioni: Cassiodoro ne' suoi libri ci fa ravvisare una immagine di regno così culto, giusto e clemente, che a ragione potè Grozio (1) dire: *Planeque si quis cultissimi clementissimique imperii formam conspicere voluerit, ei ego legendas censeam regum ostrogothorum epistolas, quas Cassiodorus collectas edidit.* Onde non senza cagione potevan i Goti appresso Belisario vantarsi di questa lode (2): nè senza ragione Teodorico stesso potè dire: *Æquitati fave: eminentiam animi virtute defende, ut inter nationum consuetudinem perversam, Gothorum possis demonstrare justitiam:* ed altrove: *Imitamini certe Gothos nostros, qui foris praelia, intus norunt exercere justitiam.* E fu co-

(1) Grozio, in *Prolegom. ad Hist. Goth.*
(2) Procopio, *Hist. Goth.*

tanto lo studio e la cura di questo principe nel reggere i suoi sudditi con una esatta e perfetta giustizia, che si dichiarò co' medesimi volersi portar con esso loro in modo che si dolessero più tosto d'esser così tardi venuti sotto l'imperio de' Goti. Procopio, ancorchè Greco, non può non innalzare queste regie ed insigni sue virtù: egli custode delle leggi; giusto nell'assegnare i prezzi dell'annona; esatto ne' pesi e nelle misure; e nell'imporre tributi fu maravigliosa la sua equabilità, e sovente per giuste cagioni era pronto a rimettergli. Se i suoi eserciti in passando danneggiavan i paesani, soleva Teodorico a' vescovi mandare il denaro per risarcirgli de' patiti danni: se v'era bisogno di materia per fabbricar navi, o di munire d'altra guisa i suoi campi, pagava immantinente il prezzo: egli liberalissimo co' poveri; e la maggior parte del suo regal impiego era il sovvenimento e la cura de' pupilli e delle vedove, di che chiara testimonianza ce n'ha data Cassiodoro.

La moderazione di questo principe da' suoi fatti di sopra esposti è pur troppo nota; egli, potendo far passare i vinti sotto le leggi de' Goti vincitori, volle che colle leggi proprie, colle quali eran nati e nudriti, vivessero. Permise che sotto il suo regno Roma fosse dallo stesso romano senato governata: che giudicasse il Romano tra' Romani; tra' Goti e Romani, il Goto ed il Romano: che quella religione ritenessero c'avevan succhiata col latte (1); avversissimo d'introdurre

(1) P. Garenzio, in *Vita Cas.*, par. I, § 12.

novità, come quelle che sogliono essere sempremai alle repubbliche perniziosissime, e cagione di molti e gravi disordini.

La sua temperanza fu da Ennodio chiamata modestia sacerdotale: egli, secondo l'usanza della sua nazione, parchissimo ne' cibi, e molto più sobrio nelle vesti. Nel suo regno i Goti si mantennero continentissimi e casti, nè fu insidiata la pudicizia delle donne: *Quae Romani polluerant fornicatione*, dice Salviano (1), *mundant Barbari castitate*: ed altrove: *Impudicitiam nos diligimus, Gothi execrantur; puritatem nos fugimus, illi amant*. Vivevan di cibi semplicissimi, di pane, di latte, di cascio, di butirro, di carne, e sovente cruda, macerata solamente nel sale. Tralascio, per brevità, le sue virtù regie: infin oggi s'ammirano in Roma ed in Ravenna i monumenti della sua magnificenza negli edifici, negli acquedotti ed in altre splendide opere. Dal corso de' suoi fatti egregi, incominciando dalla puerizia, è pur troppo noto il suo valore, la fortezza, la sua magnanimità, il suo sublime spirito, ed il suo genio sempre a grandi e difficili imprese prontissimo. Principe e nella guerra e nella pace espertissimo, donde nell'una fu sempre vincitore, e nell'altra beneficò grandemente le città ed i popoli suoi: e la virtù sua giunse a tanto, che seppe contenere dentro a' termini loro, senza tumulto di guerre, ma solo con la sua autorità, tutti i re barbari occupatori dell'Imperio. E per restituire l'Italia nell'antica pace e tranquil-

(1) Salviano, *de Gub. Dei*.

lità, molte terre e fortezze edificò infra la punta del mare Adriatico e l'Alpi, per impedire più facilmente il passo a' nuovi Barbari che volessero assalirla. Tanto che è costantissima opinione di tutti gli scrittori che, mediante la virtù e la bontà sua, non solamente Roma ed Italia, ma tutte l'altre parti dell'occidental imperio, libere dalle continue battiture che per tanti anni da tante inondazioni di barbari avevan sopportate, si sollevarono, ed in buon ordine ed assai felice stato si ridussero.

So che alcuni credono esser queste tante virtù di Teodorico state imbrattate dall'insidie e morte finalmente fatta dare ad Odoacre; e nell'ultimo della sua vita da alcune crudeltà cagionate per varii sospetti del regno suo, con avere ancora fatto morire Simmaco e Boezio, suo genero, senatori ed al consolato assunti: uomini di nobilissima stirpe nati, nello studio della filosofia consumatissimi, religiosissimi, e per fama di pietà e di dottrina assai insigni.

Ma se vogliano questi fatti attentamente considerarsi, la ragione di Stato difende il primo; e dell'essere stato crudele con Simmaco e Boezio, dobbiamo di quello stesso incolpar Teodorico, di che fu incolpato da' suoi domestici: *Id illi injuriae*, come dice Procopio, *in subditos primum, ac postremum fuit, quod non adhibita, ut solebat, inquisitione, de viris tantis statuerat*. In questo solamente mancò Teodorico, ch'essendo stati per invidia imputati Simmaco e Boezio di macchinar contro alla sua vita ed al suo regno, gli avesse, senza usare molta inquisizione in caso

sì grave, in cui richiedevasi somma avvedutezza, condennati a morte; del resto, come bene osservò Grozio (1), *actum ibi, non de religione, quae Boëthio satis Platonica fuit, sed de imperii statu.* Non fu mosso certamente Teodorico da leggier motivo, ma per cagione di Stato, non già di religione, come alcuni credono. Ben si sono scorti quali fossero i sentimenti di questo principe intorno a lasciare in libertà le coscienze degli uomini, ed appigliarsi a quella religione che lor piacesse. Nè per Boezio poteva accader ciò, la cui religione fu più platonica che cristiana. E se dee credersi a Procopio, ben di quel suo fallo poco prima di morire ne pianse Teodorico amaramente con intensissimo dolore del suo spirito; poichè, essendosegli, mentre cenava, apprestato da' suoi ministri un pesce di grossissimo capo, se gli attraversò nella fantasia così al vivo l'immagine di Simmaco, che parvegli quello del pesce essere il costui capo, il quale con volto crudele ed orribile lo minacciasse, e volesse della sua morte prender vendetta; tanto che, spaventato per sì portentosa veduta, corsegli per le vene un freddo, che, obbligatolo a mettersi a giacere, si fece coprir di molti panni; ed avendo raccontato ad Elpidio, suo medico, ciò che gli era occorso, *in Simmacum, ac Boëthium quod peccaverat, deflevit: poenitentiaeque, ac doloris magnitudine, non multo post obiit*, come narra Procopio.

Giornandez niente dice di sì strano successo, ma lo fa morire di vecchiezza, narrando che Teo-

(1) Grozio, in *Proleg. ad Hist. Goth.*

dorico, *postquam ad senium pervenisset, et se in brevi ab hac luce egressurum cognosceret*, fece avanti di lui convocare i Goti e' principali signori del regno, a' quali disegnò per suo successore Atalarico, figliuolo d'Amalasunta, sua figliuola, il quale, morto Eutarico, suo padre, pur dell'illustre stirpe degli Amali, non avendo più che dieci anni, sotto la cura ed educazione di sua madre viveva. Non tralasciò, morendo, di raccomandare a' medesimi la fedeltà che dovevan portare al re, suo nipote; raccomandò loro ancora l'amore e riverenza verso il senato e popolo romano, e sopratutto incaricò che dovessero mantenersi amico e propizio l'imperadore d'Oriente, col quale procurassero tener sempre una ben ferma e stabil pace e confederazione: il qual consiglio avendo religiosamente custodito Amalasunta, le cose de' Goti, infinchè visse il suo figliuolo Atalarico, andaron assai prosperamente, poichè per lo spazio d'otto anni che regnarono, mantennero il loro reame in una ben ferma e tranquilla pace. Tale fu la morte di questo illustre principe, che avvenne nell'anno 526 di nostra salute, dopo aver regnato poco men che trentott'anni, e ridotta l'Italia e queste nostre province nell'antica pace e tranquillità.

§ VII.

Di Atalarico, re d'Italia.

Prese il governo del regno, per la giovanezza di Atalarico, Amalasunta, sua madre, principessa ornata di molte virtù, la quale uguagliò la sa-

pienza de' più savi re della terra; ella governò il reame e la giovanezza del suo figliuolo con tanta prudenza, che non cedeva guari a quella di Teodorico, suo padre. Ella, appena morto costui, ricordevole de' suoi consigli, fece da Atalarico scrivere a Giustino I imperadore (il quale, essendo succeduto ad Anastasio, allora imperava nell'Oriente) calde ed officiose lettere, per conservare tra essi quella concordia che Teodorico aveva incaricata. Altre parimente ne fece scrivere al senato ed al popolo romano, affettuosissime e piene d'ogni stima, le quali ancor oggi appresso Cassiodoro leggiamo (1).

Mantenne quell'istessa forma ed istituto del governo che Teodorico tenne; nè durante il regno di suo figliuolo permise che alcuna cosa si mutasse: le medesime leggi si ritennero (2), gl'istessi magistrati, l'istessa disposizione delle province, e la medesima amministrazione. Tutti i suoi studi erano di far allevare il giovine principe alla romana, con farlo istruire nelle buone lettere e nelle virtù, tenendo per questo effetto molti maestri che l'insegnassero. Ma i Goti ed i grandi della corte, dimenticatisi prestamente dei consigli di Teodorico, mal sofferivano che Amalasunta allevasse così questo principe; e gridando ch'essi volevano un re che fosse nudrito fra l'armi come i suoi antecessori, fu ella in fine costretta d'abbandonarlo alla lor condotta, la quale fu tanto funesta a questo povero principe,

(1) Cassiodoro, lib. 8, c. 1, 2, 3.
(2) *Idem*, lib. 8, c. 3.

che, caduto in molte dissolutezze, perdè affatto la salute, e venne in tale languidezza, che lo condusse ben tosto alla tomba; poichè, appena giunto all'ottavo anno del suo regnare, finì, nel 534, i suoi giorni. Origine che fu de' mali e della ruina de' Goti in Italia, de' disordini e delle tante rivoluzioni che da poi seguirono, mentre già all'imperio d'Oriente era stato innalzato da Giustino, Giustiniano, suo nipote, quegli che per le tante sue famose gesta sarà il suggetto del seguente capitolo.

CAPO III.

Di Giustiniano imperadore, e sue leggi.

Mentre in Italia per la prudenza di Amalasunta conservavasi quella stessa pace e tranquillità nella quale Teodorico aveala lasciata, ed il regno d'Atalarico, come uniforme a quello del re suo avolo, riusciva a' popoli clementissimo, fu da Giustino, richiedendolo il popolo costantinopolitano, fatto suo collega ed imperadore Giustiniano, suo nipote, nel dì primo d'aprile dell'anno di nostra salute 527. E morto quattro mesi da poi Giustino, cominciò egli solo a reggere l'imperio d'Oriente (1). Questi fu quel Giustiniano cui i suoi fatti egregi acquistaron il sopranome di Grande, sotto di cui l'Imperio ripigliò vigore e forza, non men in tempo di pace che di guerra, a cagion de' famosi giureconsulti che fio-

---

(1) Pagi, *Diss. hyp. de Consulib.*, p. 300.

rirono nella sua età, e del valore di Belisario e di Narsete, suoi illustri capitani. Le sue prime grand'imprese furon quelle adoperate in tempo di pace. Egli ne' primi anni del suo regno s'accinse a voler dare una più nobil forma alla giurisprudenza romana; ed invidiando non men a Teodosio il Giovane che a Valentiniano III quella gloria che acquistaronsi, l'uno per la compilazione del famoso Codice Teodosiano, e l'altro per la provvidenza data sopra i libri de' giureconsulti, volle non pur imitargli, ma emulargli in guisa, che, al paragone, la fama di coloro rimanesse oscura e spenta, e nell'Oriente non meno che nell'Occidente non più si rammentassero i loro egregi fatti.

§ I.

Del primo Codice di Giustiniano.

Adunque non ancor giunto al secondo anno del suo imperio, nel mese di febbraio dell'anno 528 promulgò un editto, al senato di Costantinopoli dirizzato, per la compilazione d'un nuovo codice. Trascelse alla fabbrica di questa opera da tre ordini gli uomini più insigni del suo tempo, da' magistrati, da' cattedratici e da quello degli avvocati: dall'ordine de' magistrati furon eletti Giovanni, Leonzio, Foca, Basilide, Tomaso, Triboniano e Costantino: da' professori fu trascelto Teofilo, e dall'ordine degli avvocati Dioscoro e Presentino, a' quali tutti fu preposto il famoso Triboniano, come lor capo.

La forma che a costoro si prescrisse, fu di do-

ver da' tre Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano raccorre le costituzioni de' principi che quivi erano, ed oltre a queste, di aggiugnervi ancora l'altre che da Teodosio il Giovane e dagli altri imperadori suoi successori infin a lui erano state di tempo in tempo promulgate, eziandio quelle che si trovasse egli medesimo aver emanate; le quali tutte in un volume dovessero raccogliere. Prescrisse lor ancora l'istituto ed il modo, cioè di troncar quello che in esse trovavan d'inutile e superfluo, togliere le prefazioni, levare affatto quelle ch'eran tra loro contrarie, raccorciarle, mutarle, correggerle e render più chiaro il loro sentimento; collocarle secondo l'ordine de' tempi e secondo la materia che trattano. Non tralasciassero a ciascheduna costituzione di porvi i nomi degl'imperadori che le promulgarono, il luogo, il tempo, e le persone a chi furon indirizzate: il tutto ad emulazione di Teodosio, come è manifesto dall'editto di Giustiniano che leggiamo sotto il titolo *de novo Cod. faciendo*.

Impiegarono per tanto quest'insigni giureconsulti le lor fatiche poco più d'un anno per la compilazione di questo nuovo codice, tanto che nel principio del terzo anno del suo imperio, e propriamente in aprile dell'anno seguente 529, fu compiuto e promulgato: e con altro editto, che si legge sotto il titolo *de Justinianeo Cod. confirmando*, ordinò che questo codice solamente nel fòro avesse autorità, che i giudici di quello si servissero, e che gli avvocati non altronde che da questo allegassero nelle contese forensi

le leggi; proibì affatto i tre primi codici, i quali volle che rimanessero senza alcuna autorità, nè in giudicio potessero più allegarsi; donde nacque che in Oriente s'oscurò il Codice di Teodosio. Il che però non avvenne in Occidente, e in Italia precisamente, ove, durante la dominazione dei Goti, questo di Giustiniano non fu ricevuto, e furono perciò più fortunati i successi del Codice Teodosiano in Occidente, che nell'Oriente per opera di Giustiniano.

Le costituzioni che in questo nuovo codice, in dodici libri distinto, unironsi, come raccolte da' tre primi codici, cominciavan da Adriano infin a Giustiniano, e le leggi promulgate da cinquantaquattro imperadori contenevano. E quindi è che alcune costituzioni allegate da' giureconsulti nelle Pandette, in questo nuovo codice si leggano, che non possono leggersi nel Codice di Teodosio, come quello che comincia da Costantino Magno, ma che ben erano ne' Codici di Gregorio e di Ermogene, da' quali anche fu questo ultimo compilato.

§ II.

Delle Pandette ed Instituzioni.

Per emular Giustiniano la fama di Teodosio, non contentossi del solo codice: volle che ad impresa più nobile e difficile si ponesse mano, cioè a raccorre ed unire insieme i monumenti di tutta l'antica giurisprudenza, e con ordine disporgli; e siccome erasi fatto delle costituzioni dei principi che da Adriano infin a lui fiorirono,

così anche si facesse de' responsi degli antichi giureconsulti, delle note loro ch'essi si trovassero aver fatte alle leggi de' Romani, e precisamente all'Editto perpetuo; de' loro trattati; dei libri metodici, e finalmente di tutti i lor commentari; l'opere de' quali erano così ampie e numerose, che se ne contavan infin a duemila volumi. Nel quarto anno del suo imperio diede fuori Giustiniano un altro editto (1), a Triboniano indirizzato, dove quest'opera si comanda, ed al medesimo Triboniano ed a sedici altri suoi colleghi si dà l'impiego di così ardua e malagevole impresa. Furono trascelti gl'ingegni migliori di quel secolo, e quali veramente richiedevansi per opera sì difficile. Oltre a Triboniano furon eletti Teofilo e Cratino, celebri professori di legge nell'accademia di Costantinopoli; Doroteo ed Anatolio, pur anche professori nell'accademia di Berito: dell'ordine de' magistrati intervenne pure Costantino; e dell'ordine degli avvocati undici ne furono trascelti, Stefano, Menna, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leonide, Leonzio, Platone, Jacopo, Costantino e Giovanni (2).

Mentre costoro sono tutti intesi a questa gran fabbrica, che dopo il corso di tre anni condussero a fine, piacque al medesimo Giustiniano d'ordinare a Triboniano, Teofilo e Doroteo che in grazia della gioventù compilassero le Instituzioni, ovvero gli Elementi e Principi della legge; perchè i giovani, incamminandosi prima per que-

(1) L. 1, *C. de vet. jur. enucl.*
(2) L. 2, *C. de vet. jur. enucl.*

sto sentiero piano e semplicissimo, potessero poi inoltrarsi allo studio delle Pandette, che già si preparavano: siccome infatti da quelli tre insigni giureconsulti, ad esempio degli antichi, cioè di Caio, Ulpiano e Fiorentino, furon tantosto compilate; e quantunque la fabbrica de' Digesti fosse stata innanzi comandata, nulladimeno per questo fine si procurò che le Instituzioni si pubblicassero prima delle Pandette, come in effetto un mese prima, cioè a novembre dell'anno 533, nel settimo anno del suo imperio, furono promulgate e divolgate. Divisero questi Elementi in quattro libri, in novantanove titoli; e se anche si vogliano numerare i princìpi de' medesimi, in ottocento e sedici paragrafi. Opera, secondo il sentimento dell'incomparabile Cuiacio, perfettissima ed elegantissima, che non dovrebbe caricarsi tanto da così ampii e spessi commentari, come a' dì nostri s'è fatto, ma da aversi sempre per le mani, e col solo aiuto di picciole note, e per via semplicissima a' giovani insegnarsi, siccome fu l'idea di coloro che la composero, e di Giustiniano stesso che la comandò.

Pubblicati questi Elementi, si venne prestamente a fine della grand'opera delle Pandette, le quali un mese di poi, e propriamente nel decembre dell'istess'anno 533, si pubblicarono per tutt' Oriente e nell'Illirico. Appena nata, sortì due nomi, l'uno latino di Digesti, l'altro greco di Pandette, ambidue dagli antichi giureconsulti tolti ed usurpati: fulle dato nome di Digesti, perchè ne' libri che contengono, furono con certo ordine e sotto ciascun titolo collocate le sentenze

degli antichi giureconsulti, e disposte, per quanto fu possibile, secondo il metodo e la serie dell'Editto perpetuo: si dissero anche Pandette, come quelle che abbracciano tutta la giurisprudenza antica (1).

Donde, da quali giureconsulti e da quali loro libri furon composti i Digesti, è cosa molto facile a raccoglier dal catalogo degli antichi giureconsulti e dell'opere loro, che ancor oggi veggiamo prefisso alle Pandette fiorentine. Ivi leggonsi trentasette autori, chiarissimi giureconsulti da noi sovente lodati, quando nel primo libro, facendo memoria de' giureconsulti che da Augusto infin a Costantino M. vissero, notammo sotto quali imperadori fiorissero: oltre a questi fassi onorata memoria di molti altri, i quali meritarono esser nominati e lodati nell'opere loro, ovvero che meritarono esser con giusti commentari, o con perpetue note esposti ed illustrati. Nel che non dobbiamo defraudar della meritata lode Iacopo Labitto, il quale con somma diligenza ed accuratezza compose un indice delle leggi che sono nelle Pandette, ciascheduna delle quali, oltre al disegnarle l'autore, va distintamente notando da qual libro o trattato di questi antichi giureconsulti sia stata presa, separando fra di loro le leggi che si trovano sparse in tutto il corpo de' Digesti, e poi arrolando ciascuna delle medesime sotto quel trattato o libro del giureconsulto onde fu tolta. Fatica quanto ingegnosa, al-

(1) Vedi Antonio Agostino, *in Libel. de nominib. propriis Pandect. florent, c. de Pandect. nom. et gener.*

tretanto utilissima per poter ben intendere il vero senso delle medesime; essendo cosa maravigliosa il vedere come l'una riceva lume dall'altra, quando sotto i libri onde furon prese si dispongono; il qual lume non potrà mai sperarsi, quando così sparse si leggono. E ben quest'autore diffusamente dimostra con più esempli quanto conduca l'uso di quell'indice alla vera interpetrazione delle leggi: e quanto fosse stato commendato da Cuiacio, suo maestro, il quale fu quegli che l'animò a proseguire questa bell'opera, e darla alle stampe. Confermò Cuiacio col suo esempio ciò che da Labitto era stato dimostrato, mettendo in opera e riducendo in effetto ciò che colui aveva insegnato: quindi si vede che questo incomparabile giureconsulto, nel commentar le leggi delle Pandette, tenne altro metodo, ed altro sentiero calcò di quello ch'erasi per l'addietro calcato dagli altri commentatori: cioè di separare le leggi; e quelle ch'eran d'Africano, e prese da' suoi libri, unille insieme, e sotto i propri titoli le dispose, indi con quest'ordine le commentò; come altresì fece sopra Papiniano, Paolo, Scevola ed alcuni altri giureconsulti; il maraviglioso uso del quale, e di quanti comodi sia cagione, ben anche l'intese Antonio Agostino, che compilò un altro non dissimil indice, e lo sentono ancora tutti coloro che della nostra giurisprudenza sono a fondo intesi.

Piacque intanto a Triboniano ed a' suoi colleghi partire questa grand'opera de' Digesti in sette parti principali, distinguerla in cinquanta

libri, e dividerla in quattrocentotrenta titoli. Se vogliam riguardare le Pandette fiorentine c'oggi con molta stima si conservan in Firenze nella biblioteca de' Medici, le vedremo in due volumi ben grandi divise: se ben Crispino (1) rapporta che anticamente di tutti i cinquanta libri ne fosse fatto un sol volume; ma quelle che vanno or attorno per le mani d'ognuno, sortiron varia divisione, secondo le varie edizioni. Delle molte c'oggi s'osservano, e particolarmente in quest'ultimi nostri tempi, che sono infinite, tre sono le più celebri, e ricevute nell'accademie e ne' tribunali d'Europa. La prima edizione, cioè la volgare e meno corretta, è quella della quale si valsero Accursio e gli altri antichi glossatori. La seconda vien detta Norica, ovvero di Norimberga, ed è quella che Gregorio Aloandro nell'anno 1531 fece imprimere. La terza appellasi Fiorentina, ovvero Pisana, la quale da noi deesi a Francesco Taurello, che nell'anno 1553 dalla libreria de' Medici fece darla alle stampe.

La vulgata partizione di quest'opera in tre volumi è assai più antica di ciò c'altri crede; poichè fin da' tempi di Pileo, di Bulgaro e di Azone, per maggior comodità fu in tal maniera divisa (2), essendo la mole sua così vasta, che comprendendosi in uno sol volume, non avrebbe potuto senza gran disagio leggersi e maneggiarsi. Come poi a ciascun volume fosse dato il nome, al primo di Digesto vecchio, al secondo

(1) Crispino, *in serie PP.* in princ.
(2) Barbosa, *ad rubr. D. Solut. matr.*, num. 2.

d'inforziato, ed al terzo di nuovo, quando tutti e tre nacquero in un istesso tempo, egli è assai malagevole a recarne la ragione. Essersi detto il primo vecchio e l'ultimo nuovo, non sarebbe cosa molto strana; ma quel di mezzo appellarsi con istrano vocabolo *inforziato*, è quello che ha esercitate le penne di più scrittori, i quali in cose cotanto tenui han voluto pure abbassare il lor ingegno.

Alcuni han creduto essersi chiamato inforziato dalla voce greca φορτίον, che in latino significa *onus*, perchè quel volume contiene le leggi più obbliganti, come di restituzioni di dote, di tutele, eredità, alimenti, prestazioni di fidecommissi, ed altro (1). Più tollerabile è la conghiettura di Bernardo Waltero (2), il qual disse che corrottamente siasi così chiamato per vizio degli scrittori, i quali in vece d'*infarcitum*, come posto in mezzo tra 'l vecchio e 'l nuovo, lo dissero *infortiatum*. Ma sopra tutte l'altre migliore par che sembri quella d'Alciato, che la riputò voce barbara ed insulsa (3); ovvero l'altra che ultimamente comunicò a Giovanni Doujat (4) Claudio Cappellano, dottor della Sorbona, e regio professor di lingua ebraica in Parigi: questi suspica esser derivato dal caldeo *forthiata*, la qual voce da' rabbini fu sovente presa per significar testamento ed ultima volontà dell'uomo; onde potè

(1) Rainaldo Corso, *Indagat. jur.* 1.
(2) Bernardo Waltero, in *Miscell. obs.*, lib. 2, cap. 5.
(3) Alciato, *Dispunct.*, lib. 1.
(4) Doujat, in *Hist. jur. civ.*, in fin.

avvenire che taluno, o per ischerzo o per ostentar novità, volendo dir testamento, avesselo chiamato inforziato, ed indi, trasferita questa voce a quel volume de' Digesti ove de' testamenti si tratta, avesse preso questo nome; ma ciò che siasi di questo, in cui certamente non sono riposte le ricchezze della Grecia, rimettendoci in via, egli è costantissimo che pubblicati i Digesti da Giustiniano, e sparsi per tutto l'Oriente, essendo stato commesso a' prefetti dell'Oriente, dell'Illirico e della Libia, che gli notificassero a tutti i popoli alla loro giurisdizione soggetti, come è manifesto dalla prefazione che Giustiniano prepose a' Digesti ed altrove (1), non poteron però penetrare allora in Italia ed in queste nostre regioni, còme in quelle che sotto alieno principe e sotto la dominazione de' Goti ancor duravano; nè in questo terreno poteron esser piantati, ed acquistar quella autorità e quella forza che poi dopo il corso di più secoli fortunatamente ottennero, ed in tanta stima e riputazione sursero, quanta è quella nella quale oggi si veggono.

§ III.

Del secondo Codice di Giustiniano di ripetita prelezione.

Posto fine a quest' opera veramente regia, non perciò quietossi questo eccelso principe; egli, essendo stato avvertito che nel compilar de' Digesti erasi osservato che molte controversie re-

(1) *L. tanta, C. de vet. jur. enucl.*

stavan ancor indecise negli scritti di quegli antichi giureconsulti, e che bisognava terminarle colla sua autorità imperiale; e di vantaggio avendo egli fra tanto, dopo pubblicato il primo codice, promulgate altre sue costituzioni, le quali vagavano sparse e non affisse ad alcun volume; ed essendosi osservato eziandio che molte cose nel codice già compilato mancavano; comandò nel seguente anno, che fu l'ottavo del suo regno, e propriamente nell'anno 534, che quel codice s'emendasse e ritrattasse, con farsene un altro più compiuto e perfetto (1). Diedesi per tanto il pensiero a cinque di color ch'intervennero alla fabbrica de' Digesti, cioè a Triboniano e Doroteo, ed a tre altri avvocati, Menna, Costantino e Giovanni: questi, secondo l'ordine prescritto loro da Giustiniano, che si legge nel suo codice (2), levarono dal primo quelle costituzioni che stimaron oziose e superflue, o che fossero state, dall'altre emanate da poi, corrette ed abolite.

Erano corsi cinque anni tra il primo codice e questo secondo, e nello spazio di questo tempo molte costituzioni eransi da Giustiniano stabilite. Nel consolato di Decio, dopo la promulgazione del primo codice, ne furon pubblicate da Giustiniano alcune, fra le quali fu assai famosa quella che leggiamo sotto il titolo *de bon. quae lib.* (3),

---

(1) *Auctor Chronici Alex. apud* Pagi, in *Dissert. Hypatica de Consulib.*, pag. 301. « *His Coss. Justinianeus Codex renovatus est, adjunctis novis, post priorem Codicem, Constitutionibus, jussusque est, antiquato priore, suam obtinere vim, sive auctoritatem*, *IV kal. jun., indict. XII.*

(2) *Tit. Cod. de emendat. C. Justin., et secunda edit.*

(3) L. 6 *C. de bon. quae lib.*

dove fu generalmente stabilito che ciò che il figliuolo altronde acquistava, non *ex paterna substantia*, fosse suo peculio avventizio, e l'usufrutto solamente fosse del padre, contra ciò che nell'antica e mezza giurisprudenza era disposto. Da poi nel consolato di Lampadio e d'Oreste furono promulgate quasi tutte le cinquanta decisioni, che per togliere le controversie ed ambiguità degli antichi giureconsulti, piacque a Giustiniano stabilire (1); molte delle quali abbiamo sotto il titolo *de usufr.* come le leggi 12, 13, 14, 15 e 16, poichè la 17, ancorchè sia una delle cinquanta decisioni, fu fatta l'anno seguente dopo il consolato di Lampadio. Non pure in questo consolato si promulgaron quasi tutte queste decisioni, ma anche furon fatte altre costituzioni, come la *l.* 7 che leggiamo sotto il titolo *de bon. quae lib.* dove fu stabilito che non s'acquistasse al padre l'usufrutto delle robe donate al figliuolo dal principe o dall'imperadrice, e l'altra nobilissima, cioè la *l. un. C. de rei ux. act.* Fu anche in quest'anno 530, che fu il quarto dell'imperio di Giustiniano, promulgata quell'altra sua costituzione che si legge sotto il titolo *de vet. jur. enucl.* ove, come si disse, Giustiniano comandò a Triboniano ed a sedici altri giureconsulti la fabbrica de' Digesti.

Nell'anno seguente dopo il consolato di Lampadio, e quinto dell'imperio di Giustiniano, ne furon promulgate moltissime, come la *l.* 2 *de constit. pecun.*, ove fu abolita l'azione receptizia;

(1) Vedi Edmondo Merillio, *Decis. Justin.*

la *l.* 2 *C. Com. de legat.* ove fu tolta la differenza de' legati e fidecommessi particolari; la *l.* 2 *C. de indic. viduit.* dove restò abolita la legge Giulia Miscella; la *l.* 3 *C. de Edict. D. Hadrian. toll.* per la quale si tolse e cancellò l'editto d'Adriano per la vigesima dell'eredità; e la *l.* 4 *C. de liber. praet.* ove rimase abolita la differenza del sesso nell'eseredazione. In questo medesimo anno furono ancora promulgate quelle nobili costituzioni, cioè la *l. si quis argentum.* 35 *C. de donat.*, la *l. ult. C. de jur. delib.*, la *l. ult. C. qui pot. in pign.*, ed alcune altre.

Nel secondo anno dopo il consolato di Lampadio e d'Oreste si pubblicò la *l.* 2 *Cod. de vet. jur. enucl.*, e nell'anno seguente 533, settimo del suo imperio, furon pubblicate l'Istituzioni, e, come si disse, un mese da poi le Pandette. Questi due anni si notano così, perchè furono senza consoli.

Aggiunsero perciò i compilatori in questo nuovo codice tutte queste costituzioni, che, secondo Balduino (1) e Rittersusio (2), oltrepassano il numero di duecento, promulgate dopo il primo codice fra lo spazio di cinque anni, che possono anche vedersi appresso Aloandro nel catalogo de' consoli al suo codice aggiunto, delle quali Francesco Raguellio (3) ne compilò particolari commentari: siccome fece anche Emondo Me-

(1) Balduino, in *Justiniano*, pag. 407.
(2) Rittersusio, in *Jure Justin.*, *in prooem.*, c. 1, n. 4.
(3) Francesco Raguellio, in *Comment. ad Constitut. et decis. Justin.*

rillio sopra le cinquanta decisioni (1). Per queste si variò non poco il sistema di varie materie alla nostra giurisprudenza attinenti, e particolarmente restò variata la dottrina de' peculii, de' legati e d'altre moltissime cose. Donde ne siegue, siccome anche avvertirono Balduino (2) e Rittersusio (3), che sia error grave il credere che in questo nuovo codice vi si fossero solamente aggiunte le cinquanta decisioni, e che, toltone queste decisioni, in niente altro discordino le Pandette da questo Codice *di repetita prelezione*.

Ridotte adunque in questa miglior forma ed in questo nuovo codice le costituzioni de' principi, nel quale anche furono inserite alcune costituzioni de' successori di Teodosio e di Valentiniano, come di Marciano, Lione, Antemio, Zenone, Anastasio e Giustino, comandò Giustiniano che il primo codice non avesse più autorità nè vigore alcuno: ma che questo secondo, che, ad esempio degli antichi, chiamò *di repetita prelezione*, dovesse solamente ne' tribunali in tutti i giudizi aver forza e vigore; nè altronde che da esso potessero le costituzioni nel fôro allegarsi, cassando tutte l'altre che forse si trovassero andare sparse e vaghe fuori del medesimo; ond'è che alcuni assai a proposito avvertirono che di niun vigore sien quelle costituzioni di Zenone o d'altro imperadore che non veggiamo inserite in questo codice, le quali solo dobbiamo

(1) Edmondo Merillio, *Ad* 500 *dec. Just.*
(2) Balduino, in *Justin.*, pag. 497.
(3) Rittersusio, *loco citato.*

alla diligenza ed erudizione di qualche scrittore, che dalle lunghe tenebre ove eran sepolte, le cavò fuori, alla luce del mondo restituendole; molte delle quali si debbono all'industria di Conzio, di Giacopo Cuiacio, di Dionisio e di Giacopo Gotofredi e d'alcuni altri eruditi; l'uso delle quali sarà, non di valersene come costituzioni di principi che ci facciano legittima autorità, ma solo per ricever da esse qualche lume per intender meglio le ricevute, e quelle che per antica usanza hanno acquistato appresso noi nel fòro forza di legge. E quantunque la costituzione di Zenone stabilita intorno agli edificî e prospetto del mare sia difesa da molti per legittima e d'autorità, ciò è perchè quella si vede da Giustiniano confermata nelle sue Novelle, e nel Codice vien dichiarata non essere stata locale per Costantinopoli solamente, ma comprendere tutte l'altre province dell'Imperio (1).

Fu cotanto rigido Giustiniano in non volere ammettere altre costituzioni che quelle le quali in questo codice fossero insieme unite e congiunte, che tutte quell'altre che per qualche grave bisogno, o per dare altra providenza, fossero per emanarsi nell'avvenire, volle che si raccogliessero a parte in altro volume, al quale si dêsse il nome non di Codice, ma di Novelle Costituzioni, e che formassero un altro corpo separato dal suo codice: onde se bene il nome di Codice, generalmente parlando, potesse convenire ad ogni libro, *a caudicibus arborum deducto vo-*

(1) Vedi Cardinale de Luca, *de servit. disc.* I.

cabulo, nulladimeno i nostri giureconsulti per antonomasia Codice solamente appellarono quel libro ove con certo ordine erano raccolte le costituzioni imperiali; poichè, siccome dopo Cujacio avvertì Gotofredo (1), le costituzioni e rescritti de' principi solevano scriversi ne' codici e pugillari, ch'eran tavole di legno, ed anche di rame o d'avorio, le quali per conservarne la memoria serbavansi negli scrigni, o sia cancelleria del principe; ond'è che leggiamo che Teodosio il Giovane, quando fece compilare il suo codice, mandò a ricercare a Valentiniano III le costituzioni da lui fatte per l'Occidente, che conservava ne' suoi scrigni, per poterle unire colle sue e degl'imperadori suoi predecessori, e compilarne quel codice. All'incontro i responsi de' prudenti, onde si compilarono i Digesti, soleano scriversi nelle membrane, non già in legno e in rame.

Abolito dunque il primo codice, del quale se n'estinse affatto la memoria, a questo secondo si diede tutta l'autorità, ed è quello c'oggi ci va per le mani, e del quale si servono tutti i tribunali, tutte l'accademie d'Europa, diviso, come ognun vede, in dodici libri e distinto in settecentosettantasei titoli. Le sue costituzioni furon quasi tutte dettate in lingua latina, e contiene le costituzioni di cinquantaquattro imperadori, cominciando da Adriano infino a Giustiniano, siccome è manifesto dal loro catalogo, che Aloandro e Dionisio Gotofredo prefissero a' loro codici. L'indice delle leggi promulgate da ciascheduno

---

(1) Dion. Gotofredo, *ad tit. de nov. cod. faciendo*, *in princ.*

imperatore pur lo dobbiamo all' industria e diligenza di Iacopo Labitto e d'Antonio Agostino, che agli studiosi della nostra giurisprudenza riesce non men utile e comodo, che quello composto da' medesimi de' responsi de' giureconsulti nelle Pandette.

Alcuni han ripreso Giustiniano, principe cotanto cattolico, che in questo codice abbia fatto inserire molte costituzioni non degne della sua pietà e religione. Il nostro Matteo degli Afflitti, seguitando questo errore, scrisse che molte leggi inique avesse fatte inserire ne' tre ultimi libri: ma ben ne fu ripreso dal Valenzuola. Altri dissero che mal facesse Giustiniano a trasferir nel suo codice la legge di Valente contra i Solitarii, ed Amaia non ardisce in ciò difenderlo: ma si vede chiaro che quella legge non fu stabilita contra i veri Solitarii, ma contra coloro che, sotto pretesto di religione, affettando lo esserci, s'univano con quelli per isfuggire i pesi della curia. Alcuni altri lo riprendono perchè molte leggi riguardanti l'usure ed i repudii stabilisse, con permettergli; ma Godelino (1), Leotardo (2) ed altri lo difendono. Altri perchè molte leggi attinenti all'esterior polizia ecclesiastica v'inserisse; ma costoro sono degni di scusa, perocchè non posero mente alla condizione di que' tempi nei quali furono promulgate, ma secondo le massime de' secoli ne' quali scrissero, reputarono non convenirsi all'autorità del principe di stabilirle;

(1) Godelino, *de Jur. novis.*, c. 10 in fine.
(2) Leotardo, *de usur.*, qu. 6, n. 28.

ciò che meglio si vedrà, quando della polizia ecclesiastica di questo secolo tratteremo.

§ IV.

Delle Novelle di Giustiniano.

Se bene abbastanza si fosse provveduto da Giustiniano allo studio della giurisprudenza con queste tre sue lodevoli opere, cioè dell'Instituzioni, de' Digesti e del Codice, nulladimeno, come che col correr degli anni, secondo le varie bisogne e nuove emergenze, fu d'uopo dar nuove provvidenze ed emanar nuove costituzioni, si fece in modo che non molto da poi crebbero queste tanto, che bisognò unirle in un altro volume, il quale delle Novelle Costituzioni fu detto. Furon queste di tempo in tempo da Giustiniano emanate, e non già in sermon latino, come l'altre racchiuse nel codice, ma quasi tutte in greca lingua concepute (1), toltane la Novella 9.ª, 11.ª, 23.ª, 62.ª, 143.ª, 150.ª che furono dettate in latino (2), nelle quali veramente evvi molto che disiderare intorno all'eleganza, brevità, gravità e dottrina; e quanto le costituzioni de' principi che da Costantino M. infino a lui fiorirono, cedono alle costituzioni degli altri più antichi imperadori, da Adriano fino a Costantino; tanto queste Novelle di Giustiniano cedono in brevità ed eleganza alle seconde; in guisa che s'è sempre retroceduto ed andato di peggio in peggio,

---

(1) Antonio Agostino; in *Parat. ad Nov.*
(2) Rittersusio, in *prooem.*, c. 4, *num.* 1.

leggendosi queste ora con molta nausea piene di loquacità, tumide e prive affatto di quella brevità, gravità ed eleganza delle prime: ma ciò che più importa, osservasi nelle medesime una certa incostanza e leggerezza inescusabile, mutandosi e variandosi ciò che non molto prima erasi stabilito, e quel che poco anzi piacque, poco da poi si muta e si cancella. La qual cosa ha dato motivo a molti di credere che tanta instabilità procedesse dalla leggerezza femminile di Teodora, moglie di Giustiniano, che sovente s'intrigava in sì fatte cose; e dall'avarizia di Triboniano, che per denaro sovente mutava e variava le leggi a sua posta (1).

Di queste Novelle solamente novantasei furono a notizia degli antichi nostri glosatori, ancorchè Giuliano, professor di legge nell'accademia di Costantinopoli, poco da poi di Giustiniano avendole in compendio ridotte e trasportate dalla greca nella lingua latina, infino al numero di centoventicinque ne traducesse. Ne' tempi meno a noi lontani ne furon da Aloandro ritrovate dell'altre, ed infino al numero di centosessantacinque accresciute: Giacopo Cuiacio n'aggiunse altre tre, tanto che il loro numero arriva oggi a quello di centosessantotto (2).

Ma non dee tralasciarsi d'avvertire che nell'unire insieme queste Novelle non fu osservato con esattezza l'ordine de' tempi, scorgendosi mol-

---

(1) Procopio, lib. I, *de Bello Persico*. - Suida, *in dictione Tribonianus*.

(2) Doujat, *Hist. jur. civ.* - Rittersusio, in *jur. Justin.*

te di esse che furono promulgate negli ultimi tempi dell'imperio di Giustiniano, esser preposte a quelle che si fecero prima, ed all'incontro alcune pubblicate prima, occupare l'ultimo luogo. Così nel nono anno dell'imperio di Giustiniano, nel consolato di Belisario, quando cominciarono a stabilirsi, furono promulgate le Novelle 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª, 15.ª, 16.ª, 17.ª, 18.ª; e nel medesimo anno ancora la Novella 24.ª, 25.ª, 26.ª, 27.ª, 28.ª, 29.ª, 32.ª, 42.ª, 51.ª, 102.ª, 103.ª, 107.ª, 110.ª, 116.ª, 118.ª e 157.ª Nel seguente anno, dopo il consolato di Belisario, si promulgò la Novella 19.ª, 20.ª, 21.ª, 22.ª, 31.ª, 38.ª, 39.ª, 40.ª, 43.ª, 45.ª, 122.ª; e nell'anno seguente, undecimo del suo imperio, si fecero le Novelle 41.ª, 52.ª, 53.ª, 54.ª, 55.ª, 56.ª, 58.ª, 59.ª, 60.ª, 61.ª, ed altre moltissime.

Nel consolato di Giovanni, e duodecimo dell'imperio di Giustiniano, furon pubblicate le Novelle 63.ª, 64.ª, 66.ª, 67.ª, 68.ª, 69.ª, 70.ª, 71.ª, 72.ª, 73.ª, 74.ª, 76.ª; siccome nell'anno appresso le Novelle 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 83.ª, 97.ª, 99.ª, 101.ª, 133.ª, 162.ª; e nel seguente, nel consolato di Giustino, la Novella 98.ª.

Nel consolato di Basilio, e decimoquinto dell'imperio di Giustiniano, si profferirono le Novelle 108.ª, 109.ª, 111.ª, 113.ª, 115.ª, 117.ª, 119.ª, 120.ª, 121.ª, 123.ª, 124.ª, 125.ª, 128.ª, 129.ª, 130.ª, 131.ª, 132.ª, 134.ª, 135.ª, 136.ª, 137.ª, 145.ª, 146.ª, 147.ª, 153.ª Ne' seguenti anni niente da Giustiniano promulgossi; ma nell'anno trentesimosecondo, ultimo del suo imperio, fu ema-

nata la Novella 141.ª, onde l'ultima di tutte dee riputarsi questa, come quella che si fece nell'anno 558.

Queste Novelle, insieme co' tredici editti promulgati di tempo in tempo da Giustiniano, furono unite e raccolte in un volume, non per ordine di Giustiniano (1), ma, dopo la sua morte, per privata diligenza ed industria, come mostrano Cuiacio ed Antonio Agostino, senza tenersi altr'ordine di quello che di sopra s'è detto. Fu tutta opra degl'interpetri poi dividerle in nove Collazioni, le quali a similitudine de' libri contengono ciascheduna più titoli. E fu nominato da poi ne' tempi di Bulgaro *Autentico*, o perchè a queste costituzioni, come quelle che promulgate dopo le leggi del codice, loro si dêsse maggiore autorità e peso, ovvero, com'è più probabile, che al paragone dell'Epitome latina fatta da Giuliano, questa opra, come quella che conteneva le Novelle intere, e come furono da Giustiniano promulgate, doveva riputarsi l'originie e l'autentica (2).

Abbiam di queste Novelle tre versioni latine: una antica, della quale si crede autore Bulgaro; ma Cuiacio (3) ed altri vi dissentiscono: l'altra fatta da Aloandro; e la terza da Errico Agileo. Non convengono gli autori nè nel nome, nè nell'età di questo antico interpetre. Alcuni lo cre-

(1) Rittersusio, in *jure Justin.*, c. I, n. 18, in *prooemio*.
(2) Rittersusio, in *jure Justin.*, *in proœm.*, c. I, n. 18, e c. I, n. 10, 11, 12 nel testo.
(3) Cujacio, lib. 8, *Obs.*, cap. ult. - Doujat, *Hist. jur. civ.*

dettero o più antico, ovvero coetaneo di san Gregorio M., allegando e trascrivendo questo pontefice molti passi di queste Novelle ne' suoi libri; della quale opinione fu anche Balduino (1). Ma Antonio Agostino (2), seguitato da Rittersusio, rapporta che ne' tempi di Irnerio e di Bulgaro fu per opra d'un certo monaco trovato il volume greco di queste Novelle, il quale lo tradusse in latino. Fu questi chiamato Bergonzione Pisano, del quale anche si narra che traducesse in latino quelle clausole greche che si trovano ne' libri de' Digesti.

La traduzione fatta da Aloandro seguì in questo modo. Conservavasi in Firenze un volume MS. delle greche Novelle, dal qual libro fiorentino fu copiato quello di Bologna: di questo si servì Aloandro, e fu il primo che diede alle stampe le Novelle greche da lui tradotte in latino. La prima edizione si fece nell'anno 1531, non senza gloria del senato di Norimbergh, il quale somministrò le spese. Errigo Scrimgero molti anni dopo, avendo avuto in mano in Venezia un altro esemplare MS. più esatto, che fu del cardinale Bessarione, supplì da questo nuovo volume molto di ciò che mancava nell'edizione di Norimbergh, e stampò le Novelle in quell' idioma, cioè greco; donde ne nacque poi la terza traduzione di Errico Agileo, il quale tradusse ancora le Novelle di Lione; e Conzio ne trasportò ancora alcune altre nella latina favella.

(1) Balduino, *Justinian.*, p. 573.

(2) Antonio Agostino, in *Parat. Nov.* 90. - Rittersusio, in *proœm.*, c. 4, n. 9.

Wernero, ovvero, come i nostri l'appellano, Irnerio, con non picciol comodo degli studiosi avendole accorciate, a ciascuna legge del codice che per le Novelle venisse corretta, o che trattasse di simil argomento, aggiunse il ristretto delle medesime, perchè potesse conoscersi ciò che su quel soggetto erasi innovato per queste novissime costituzioni di Giustiniano, che perciò acquistaron il nome d'Autentiche; le quali cautamente debbon co' suoi fonti onde derivano confrontarsi, poichè alle volte si discostano da' medesimi; e Giorgio Rittersusio (I), figliuolo di Corrado, novera settanta luoghi che discordano da' loro originali.

È ancora d'avvertire che in tre cose principalmente differisce dal codice questo volume delle Novelle. La prima, che il codice abbraccia le costituzioni di più principi, cominciando da Adriano infino a Giustiniano; e le Novelle sono costituzioni del solo Giustiniano. La seconda, che le leggi del codice furono quasi tutte dettate in sermon latino, e le Novelle in greco. La terza, che nel codice le costituzioni sono ripartite in certe classi e collocate sotto varii titoli, secondo la varietà del soggetto che trattano, e molte volte ne sono state più disposte sotto un titolo; quando nel volume delle Novelle ciascheduna costituzione ha il suo titolo, e furono senz'ordine unite insieme, con serbarsi solamente l'ordine del tempo; il qual ordine nemmeno fu in tutto osservato, come di sopra s'è veduto.

(I) Giorgio Rittersusio, in *Appendice ad Jus Justin. patris.*

§ V.

Dell' uso ed autorità di questi libri in Italia ed in queste nostre province.

Quantunque Giustiniano, per queste insigni sue opere, avesse nell'Oriente oscurata la fama di Teodosio, tanto che s'estinse affatto il nome del costui codice, nè altrove che a questi suoi libri poteva ricorrersi o nel fôro, o nell'accademie; e fossero stati nell'imperio d'Oriente questi soli ricevuti, e rifiutati tutti gli altri: nulladimeno nell'Occidente, ed in Italia precisamente, diversa fu la lor fortuna; poichè essendo stati da Giustiniano pubblicati negli ultimi anni del regno d'Atalarico, mentre ancor durava la dominazione de' Goti, non furono in Italia, nè in queste nostre province ricevuti, nè qui, come *in* alieno terreno, poterono esser piantati e metter profonde radici; ma si ritennero gli antichi codici e gli antichi libri de' giureconsulti, ed il codice di Teodosio niente perdè di stima e di autorità; anzi appresso i Westrogoti, per l'autorità d'Alarico, fu in somma riputazione avuto; tanto che il suo Compendio, che essi chiamavan Breviario, non pure appresso i medesimi, ma anche appresso gli Ostrogoti e presso a molte altre nazioni, come Borgognoni, Franzesi e Longobardi, niente perdè di pregio e d'autorità; e ciò ch'era legge de' Romani, in questi libri era racchiuso.

E se bene dopo la morte d'Atalarico, ed indi a poco d'Amalasunta, le cose de' Goti in Italia si

riducessero ad infelicissimo stato, e Giustiniano col valore di Belisario riportasse di loro più vittorie, ed avesse con particolar editto (1) ordinato l'osservanza delle leggi romane ne' suoi libri contenute per tutte le province d'Italia; e da poi che Belisario nel decim' anno del suo imperio ebbe espugnata Napoli, la Puglia, la Calabria, il Sannio e la Campania, avesse tolte a' Goti queste province; nulladimeno, avendo poi costoro sotto Totila, valorosissimo e prudentissimo principe, ripreso l'antico spirito e valore, e poste in tanta revoluzione le cose d'Italia che a tutt'altro potè badarsi che alle leggi in mezzo a tant'armi e guerre sì crudeli e feroci, rimasero perciò di nuovo senza vigore ed autorità alcuna le leggi romane ne' libri di Giustiniano contenute. E quantunque alla fine negli ultimi anni del suo imperio avesse riportata de' medesimi intera vittoria, e sotto Teia, ultimo loro re, gli avesse per mezzo di Narsete interamente debellati e sconfitti; contuttociò, sopragiunto non molto da poi dalla morte, e succedutogli Giustino il Giovane, principe inettissimo, non andò guari che l'Italia passò sotto il dominio de' Longobardi, i quali seguitando gli esempi de' Goti, non altre leggi riconobbero se non le proprie e quelle de' Romani che nel codice di Teodosio eran comprese, e ciò che per tradizione era rimaso delle medesime nella memoria de' provinciali; nulla curando de' libri di Giustiniano, de' quali poca e rada era la

(1) *Pragmat. Justin. post Novel.*

notizia, come quinci a poco partitamente vedrassi.

Si aggiunse ancora, che non passarono molti anni che questa medesima fortuna cominciarono ad avere in Oriente, ove, come diremo ne' seguenti libri, parte per imperizia ed inerzia de' suoi successori, parte per invidia, vennero in tanta dimenticanza, per le tant'altre compilazioni che ad emulazione di Giustiniano seguirono, che di questa di Giustiniano rimase ogni fama oscurata e spenta. E vedi in tanto le strane vicende delle mondane cose: questa grand'opera di Giustiniano, con tanta cura e studio compilata, che per tutti i secoli avrebbe dovuto correre gloriosa e immortale, che restò anch'ella, appena mancato il suo autore, per lo spazio di cinque secoli sepolta in tenebre densissime ed in una profonda oblivione, risorta poi in Occidente a' tempi di Lotario, fu così avventurosa, che alzò i vanni e la fama sopra tutte l'altre province del mondo, nè trovò nazione alcuna, culta o barbara che fosse, che in somma stima e venerazione non l'avesse, e che non la preferisse alle medesime sue proprie leggi e costumi.

CAPO IV

Espedizione di Giustiniano contra Teodato, re d'Italia, successor d'Atalarico.

Dopo aver Giustiniano in così fatta guisa posta l'ultima mano a dar certa e stabil forma alla giurisprudenza romana, disbrigato dalle leggi,

passa con non disugual fortuna all'armi. Principe così nella pace come nella guerra fortunatissimo; poichè siccome per condurre a fine quell'impresa delle leggi, quanto magnanima e nobile, altretanto ardua e difficile, ebbe ne' suoi tempi giureconsulti insigni, quali furono Triboniano, Teofilo, Doroteo e tutti quegli altri de' quali s'è fatta onorata menzione, che poteron ridurla a perfezione; così nell'armi ebbe capitani valorosissimi ed insigni, un Belisario, un Narsete, Mondo ed alquanti altri, i quali per le loro incomparabili virtù e gloriose gesta accrebbero non meno la sua gloria che per tante conquiste l'Imperio; onde potè il suo nome andarne appresso la posterità fregiato con tanti titoli, d'Alemannico, Gotico, Francico, Germanico, Antico, Alanico, Vandalico ed Africano, per le tante genti vinte e debellate. Nè minor fu la sua fortuna per i tanti illustri e valorosi capitani che fiorirono a' suoi tempi, quanto per le opportunità che se gli presentarono per agevolar le conquiste; e particolarmente nella guerra che mosse a' Goti per l'impresa d'Italia, di cui saremo brevemente a narrare i successi.

Da poi che Belisario ebbe trionfato de' Vandali nell'Africa e presa Cartagine, avendo fatto prigioniero Gilimere, loro re, e portatolo in trionfo a Costantinopoli; vedendo Giustiniano sottomesso al suo imperio quel vastissimo regno, rivolse tutti i suoi disegni all'impresa d'Italia, per sottrarla dalla dominazione de' Goti; ed una opportunità assai prospera che presentossegli, acce-

lerò l'impresa, e diede maggiori stimoli all'esecuzione.

Amalasunta, principessa prudentissima, come vide suo figliuolo Atalarico per la sua dissolutezza caduto in una mortale languidezza che non v'era più da sperare di sua vita, dubitò che dopo la morte di suo figliuolo non sarebbe potuta vivere in sicurezza fra' Goti, i quali l'odiavano a morte, perciocchè non poteva ella sofferire i loro disordini e dissolutezze; e perch'era ella infinitamente stimata dall'imperador Giustiniano, e tenuta dal medesimo così cara ed in tant'onore, che venne fino ad insospettirsene e rendersene gelosa Teodora, sua moglie, incominciò celatamente a trattar con Giustiniano, come potesse mettere il reame d'Italia fra le sue mani, pensando che in questa maniera otterrebbe la sua quiete e sicurezza; ma la morte improvvisa di suo figliuolo non le diede tanto tempo di potere adempiere il suo disegno; per la qual cosa dubitando che i Goti, non volendo sofferire il suo governo, non facessero prontamente un re a lor capriccio, destramente gli prevenne, mettendo sul trono Teodato, suo cugino, figliuolo d'Amalafrida, sorella del gran Teodorico, pur egli dell'illustre gente Amala (1). Era costui un principe che aveva menata sua vita nelle solitudini di Toscana, e nello studio della filosofia platonica era tutto immerso (2); uomo di molte lettere, e per

(1) Procopio, *de Bello Goth.* - Cassiodoro, lib. 10, c. 1, 2 e 3.

(2) Giornandez, *de Reb. Get.*

la lingua latina sopra ogni altro eccellente, la quale a' suoi tempi era tanto caduta dal suo candore, che reputavasi a gran pregio chi fosse di quella a pieno esperto: anzi, se dobbiamo prestar fede a Cassiodoro (1), poichè Procopio nulla ne dice, fu Teodato anche versato nella teologia e negli studi ecclesiastici; imperocchè nell'epistola d'Amalasunta scritta al senato di Roma, ove gli dà conto dell'innalzamento al trono del medesimo, fra gli altri pregi e lodi che si danno a Teodato, è l'essere ancora un principe molto erudito nelle discipline ecclesiastiche. Ma tutte queste lettere e queste erudizioni non furon bastanti a mutar la sua natura e la bassezza della sua mente; poichè del rimanente fu un uomo inespertissimo delle cose militari, timido, pigro, e sopra tutto avarissimo, senza onore, senza probità, e pieno di tanta perfidia e malvagità, ch'era capace di fare le più cattive azioni del mondo, quando gli fossero ispirate o dalle sue proprie o dall'altrui passioni.

Ben di questa sua perfida natura se n'accorse da poi con suo estremo periglio l'infelice principessa Amalasunta; poichè assunto al trono, obbliando tutte le promesse c'aveva fatte alla sua benefattrice, si lasciò governare da' parenti di coloro che questa principessa avea fatti morire per loro falli; e seguendo il consiglio di queste genti, la fece levare dal palagio di Ravenna (2),

---

(1) Cassiodoro, lib. 10, c. 3. « *Princeps vester etiam ecclesiasticis est literis eruditus* ».

(2) Giornandez, *de Reb. Get.*

e condurre in prigione in un'isola posta nel mezzo del lago di Bolsena, e dopo scorsi alquanti giorni, la fece barbaramente strozzare nel bagno, nel medesimo tempo ch'egli domandava la pace all'imperador Giustiniano: avendo costretta prima questa miserabile principessa a scrivere all'imperadore per ottenerla. Non mancano scrittori che narrano, Teodato essers'indotto a tanta sceleratezza non pure per la malvagità della sua natura e per li consigli di quelli di sua corte, ma anche per opera e per le persuasioni di Teodora, moglie di Giustiniano, la quale, ingelosita per l'amor che suo marito portava a questa principessa, dubitò che questi un giorno non dovesse abbandonar lei per Amalasunta.

Giustiniano in tanto, furiosamente sdegnato per sì orribile brutalità di Teodato e degli Ostrogoti, si risolse di vendicar la morte di Amalasunta; e dall'altro canto, ardente di desiderio di riunire l'Italia all'Imperio, pensò questa esser la miglior opportunità che mai potesse presentarsegli per muover guerra a' Goti, e discacciargli d'Italia.

(Un altro pretesto ebbe Giustiniano per l'invasione di Sicilia, e fu per la restituzione del promontorio o sia castello Lilibeo di Sicilia, che Giustiniano pretendeva appartenersi all'Africa. Questo promontorio, ancorchè parte della Sicilia, Teodorico avealo dato per dote alla sua sorella Amalafrida, quando la maritò a Trasimondo, re de' Vandali, siccome narra Procopio, lib. I, *Belli Vandal.*, c. 8. Avendo dunque Giustiniano per Belisario estinto il regno vandalico, e restituita l'Africa all'Imperio, pretendeva che il Li-

libeo, come parte accessoria ed appartenente all'Africa, dovesse Amalasunta restituirlo all'Imperio; ma questa savia regina destramente andava sfuggendo la dimanda con umilmente rispondergli che di quella dotazione fatta da Teodorico non dovea aversi conto, come contraria alle leggi de' Goti, le quali proibiscono potersi alienare alcuna parte del regno, siccome Procopio istesso, rapportando le vicendevoli pretensioni, scrisse nel lib. 2, c. 5. Amalasunta, vedendo che colla forza non potea resistere a Giustiniano, gli rispondeva con ogni rispetto, dicendo: *Lilybeum est Gothici juris, neque tanta odia meretur*, come lo ripete Procopio anche nel lib. I, *Belli Gothici*, c. 1 e 3; e con maniere rispettose ritenne l'imperadore a non dare alcuna mossa. Ma morta questa infelice principessa, Giustiniano non ebbe più quel rispetto che avea fin allora avuto; onde con quest'altro pretesto del Lilibeo invase tutta la Sicilia: la qual cosa saviamente ponderò Ludewig, *in vita Justiniani M.*, c. 8, § 91, n. 456, pag. 417, dicendo: *Quilibet facile intelligit hoc; non tam Lilybei hic causam actam, quam viae vel claudendae, vel aperiendae Siciliae universae*).

Adunque nell'anno del Signore 535, avendo scelto Belisario per quest'impresa, e fatti molti preparativi per mare e per terra, spedillo con potent'armata verso la Sicilia, riputando non altronde doversi cominciar le conquiste, che dalla Sicilia, la quale, come nutrice di quelle provincie c'oggi formano il nostro regno, dovea, quella presa, rendergli più facile la conquista delle medesime.

Tentò ancora Giustiniano tutte le strade per agevolar questa impresa, e fece tutti i suoi sforzi per avere in aiuto i Franzesi, portando a' medesimi le sue doglianze contra i Goti, ed allegando le cagioni ch' egli riputava giustissime per questa guerra. I Goti, e' dice appresso Procopio (1), *rapta Italia, quae nostri haud dubie est juris*, non pur non curano di restituirla all' Imperio, ma di vantaggio han cercato il mio disprezzo nella morte crudelmente data ad Amalasunta, da me cotanto stimata ed in tanto pregio avuta, nell' istesso tempo che mi dimandavan pace. Ma i Franzesi non si mossero ad aiutarlo; anzi irritato da poi Teodeberto, loro principe, nipote del gran Clodoveo, che Giustiniano ne' suoi editti a tanti elogi aveva anche aggiunto il prenome di Francico, quasi che pur avesse debellata la sua inclita gente, gli mossero i Franzesi guerra, e presero l' armi contro di lui a favore di Teodato, e poi di Vitige.

Frattanto Belisario, giunto in Sicilia, non travagliò molto, per la confusione ch' ivi era, a conquistarla: la prende, e da Messina immantinente passa a Reggio, ove gli furon aperte le porte; ed indi, prendendo il cammino per terra, verso Roma indirizzossi. Tutti i luoghi che per via incontrava, spontaneamente gli si rendevano. Prende per tanto senza molto contrasto i Bruzi, la Lucania, la Puglia, la Calabria ed il Sannio: Benevento, e quasi tutte le città principali di queste province a lui si renderono per lo terrore delle

(1) Procopio, lib. 1, *de Bell. Got.*

sue armi, e molto più per lo spavento de' Goti, e per la stupidezza e timore di Teodato. La Campania solamente contrastò per quanto le sue forze poterono. In questa provincia le città che potevan difendersi erano Napoli e Cuma: Napoli s'oppose con molto valore e intrepidezza, e sofferse molti giorni l'assedio senza volersi rendere; ma da poi, scovertosi da un soldato fortunatamente un acquedotto che si stendeva fin dentro la città, per questo, con somma costanza, ancorchè più volte costernati, alla fine i Greci penetrarono fin dentro alla medesima, e con istordimento degli assediati, entrati che furono, posero sossopra la città; e più lagrimevole e funesto sarebbe stato il sacco che le diedero, se Belisario non avesse posto freno alla rapacità de' soldati. Siegue Belisario, dopo la conquista di queste nostre province, il cammino verso Roma, ed in fine la prende nell'undecimo anno dell'imperio di Giustiniano, dopo sessanta anni ch'era stata da straniere nazioni occupata.

Intanto per lo spavento di queste armi e per le tante vittorie di Belisario, vie più intimorito Teodato, tenta tutte le strade per ottener la pace da Giustiniano: manda più legati in Costantinopoli, fra' quali Agapito R. P., offerendogli patti e condizioni per rendersi (1). Aveva pure Giustiniano mandato in Italia per trattar questa pace un tal Pietro, uomo assai venerabile, e ne' maneggi di Stato espertissimo: Teodato fa molti progetti al medesimo, il quale senza espressa

(1) P. Garenzio, in *Vita Cassiod.*, p. 1.

volontà dell'imperadore non potendogli accettare, fece sì che si mandassero a dirittura a Costantinopoli. Offeriva Teodato a Giustiniano la Sicilia: che il popolo romano ne' giorni solenni e festivi, o in qualunque altra pubblica funzione, o nel teatro, o nelle piazze, potesse, avanti il nome di Teodato, celebrare il nome dell'imperadore; che non potesse dirizzarsi alcuna statua, o sia di marmo, o di bronzo, o di qualsivoglia altra materia, nè veruna medaglia colla sola immagine di Teodato, ma dovesse insieme dirizzarsi o imprimersi quella dell'imperadore ancora, con darsi all'effigie dell'imperadore il miglior luogo alla destra di Teodato.

Mentre s'attendevano i sentimenti di Giustiniano, non cessava Teodato di domandare spesso all'ambasciadore, di cui aveva somma stima e venerazione, come dalle sue epistole presso a Cassiodoro, se sarebbe l'imperadore per accettare l'offerte condizioni. Lagnavasi pure con Pietro altamente di Giustiniano, che per leggiere cagioni avessegli mossa sì crudel guerra, e che sotto varii pretesti cercasse togliere a' Goti l'Italia con somma ingiustizia, quando ch'essi l'avevan ricuperata dalle mani d'Odoacre colle proprie lor forze, e col consentimento dell'istesso imperadore Zenone. Nè a tutte queste querele altro rispondevasi da Pietro, come ancora si faceva da' capitani greci, se non col dire, che non disconveniva a Giustiniano di ricuperar quelle province, le quali a tutti era noto essere state tolte all'Imperio; e che a lui, al qual era commessa la cura del medesimo, conveniva far tutti

gli sforzi per restituirle là donde furon divelte (1). I progetti intanto mandati da Teodato a Giustiniano furon da costui derisi, non altrimenti che derise Alessandro M. quelli offertigli da Dario, il quale offeriva per dote della figliuola tutti que' luoghi ch'erano tra l'Ellesponto ed il fiume Hali, i quali erano già stati da lui conquistati (2); nè altrimenti di ciò che fece il popolo romano con Vologeso, re de' Parti (3), e che fece da poi Carlo M. con Niceforo, il quale offeriva la Sassonia, già soggiogata (4); imperocchè Teodato offeriva la Sicilia, ch' era stata già occupata da Belisario con le province del nostro reame: onde ributtate queste condizioni, crebbe via più il timor di Teodato e lo sgomento de' Goti.

I miserabili Goti, vedutisi in tanta costernazione, e scorto il timor di Teodato, e che per la di lui dappocaggine eransi ridotti a stato sì lagrimevole, vollero tentare se con Belisario almeno potessero riuscire questi trattati di pace; onde mandaron legati al medesimo perchè gli esponessero le loro giuste querele, e lo trattenessero dall' impresa. Ammessi da Belisario, cominciaron ad esporgli i torti che per questa ingiusta guerra si facevan a' Goti. Grande ingiuria, e' diceano (5), è questa che ci fanno i Romani, i

---

(1) Procopio, *de Bell. Got.* - « *At illum non dedecet repetere terram quam constat fuisse ejus, quod ipsi commissum est, imperii* ».

(2) Curt., lib. 4.

(3) Tacito, Annali, lib. 15.

(4) Avent., lib. 4, *Annal. Bojor.*

(5) Procopio, lib. 2, *de Bello Goth.*

quali contro di noi, essendo ad essi confederati ed amici, prendon l'armi senza ragione alcuna. I Goti non per forza hanno tolta a' Romani l'Italia: Odoacre fu quegli che con molta strage rapilla, mentre Zenone imperava nell'Oriente, il quale non potendo vendicarsi e ritorgli la grande ingiusta preda, nè avendo forze tali che potesse opporsi alla tirannide degli Eruli, chiamò il nostro principe Teodorico, che minacciavagli allora, per alcuni disturbi fra di loro insorti, di volerlo assediare dentro a Costantinopoli medesima; e lo pregò che volesse perdonare al nuovo inimico per la memoria delle dignità del patriziato e consolato romano c'aveagli conferito, e della stima c'aveva fatto sempre della di lui persona; e che tutto il suo valore e tutta la ferocia della sua gente dovesse altrove indirizzare, prendesse l'armi contra Odoacre, e vendicasse la morte d'Augustolo, infamemente da colui ucciso; dovesse ritorgli l'Italia, ch'egli liberamente concedeva a lui ed a' suoi Goti, affinchè potessero per sempre in ogni futura età reggerla, e ritenersela con sì giusto titolo ed ottima ragione. Venne Teodorico in Italia, e col suo valore e colle proprie forze de' suoi Goti discaccia il tiranno, e col consenso e confederazione di tutti i principi d'Oriente resse così bene per tanti anni l'Italia, la quale ora dopo la di lui morte è da' suoi Goti governata: con qual ragione dunque si pretende muover guerra sì ingiusta a coloro che la posseggono con sì giusti titoli, dopo averla tanti anni con tanta giustizia posseduta ed amministrata?

Ma Belisario che vedeva volar dal suo canto la vittoria, non era in istato di muoversi per sì fatte cose, le quali se non sono accompagnate colla forza, a niente giovano: rispose loro in volto assai severo e grave, ch'essi soverchio eransi avanzati nel dire; che Teodorico fu ben mandato da Zenone per combattere Odoacre, ma non già che da poi avesse da insignorirsi d'Italia; poichè non importava nulla all'imperadore, che non ricuperandosi all'Imperio, stasse sotto la servitù o dell'uno e dell'altro tiranno; ma che si liberasse Italia, e sotto le leggi imperiali vivesse: ma Teodorico, essendosi valorosamente portato contra Odoacre, si fece poi lecito molte cose, ricusando di renderla al vero padrone. A me, dicea egli, sono in ugual grado, e chi rapisce per forza, e chi ritiene la roba che non è sua, contro alla volontà del padrone: onde quella regione che s'appartiene all'Imperio, io non sarò mai per concederla a persona veruna del mondo.

§ I.

Di Vitige, Ildibaldo ed Erarico, re d'Italia

Per sì dura risposta datisi i Goti in braccio alla disperazione, usaron tutti i loro sforzi e tutte le loro arti per trovare qualche riparo all'imminente precipizio. Non lasciaron impunita la stupidezza di Teodato; e veggendo per sua cagione esser caduti in tanta ruina, ed esser inutile il di lui imperio per la sua inerzia, prima lo discacciarono, e poi l'uccisero, ed in suo luo-

go elessero in mezzo all'esercito Vitige, gridandolo loro re. Goldasto (1) rapporta un'altra cagione di sua morte: cioè avere i Goti scoverto che Teodato, attediato per sì lunghe e travagliose guerre, erasi finalmente convenuto con Giustiniano di lasciargli il regno, purchè gli dasse una grossa pensione annua, per potersi ritirare nelle solitudini, e vivere a sè ed a' suoi studi di filosofia; e le lettere, così quella di Teodato scritta a Giustiniano, come la risposta del medesimo, sono rapportate dall'istesso Goldasto. Teneva Vitige per moglie Matasuenda, figliuola della principessa Amalasunta: principe di molto valore e prudenza, di cui ce ne rendon testimonianza i suoi egregi fatti, ed alcune sue orazioni ed epistole che ancor si leggono appresso Cassiodoro (2) e Goldasto (3).

Questi, appena assunto al trono, dopo aver tentata in vano la pace con Giustiniano (4), cinse d'uno stretto assedio Roma, e tennela un anno e nove giorni assediata, fin che riuscì a Belisario di liberarla nell'anno 538. Onde vedutosi deluso delle sue speranze, ritiratosi con sua moglie in Ravenna, non passò guari che Belisario, vittorioso da per tutto, l'imprigionasse insieme con la principessa sua moglie, e fortunatamente gli riuscisse (richiamato da Giustiniano) di nuovo trionfare in Costantinopoli di Vitige, re de' Goti, come aveva fatto di Gilimere, re de' Vandali.

(1) Goldasto, *Const. imp.*, tomo I.
(2) Cassiodoro, lib. 10, c. 31, 32, 33, 34, 35.
(3) Goldasto, *Const. imp.*, tomo I.
(4) Cassiodoro, lib. 10, c. 33.

Avendo l'imperador Giustiniano richiamato Belisario in Costantinopoli per sospètti di Stato, e mandati in Italia in suo luogo Giovanni e Vitale, difformi in tutto da colui di valore e di costumi, fece sì che i Goti, riprendendo animo, crearon per loro re Ildibaldo (1), ch'era governador in Verona; ma questi per la sua crudeltà fu tantosto da' Goti ucciso, ed eletto in suo luogo Erarico, che anche poco da poi fu dagli stessi Goti morto per lo sospetto ch'ebbero di lui, d'essersi confederato co' Greci; e fu Totila innalzato al trono.

§ II.

Di Totila, re d'Italia.

Sotto questo principe, per la singolar sua virtù ed estremo valore, i Goti ripresero ardire, e ricuperarono molte province da Belisario occupate: ruppe egli le genti dell'imperadore e racquistò la Toscana. Non guari da poi ricuperò queste nostre province che ora forman il Regno. Riacquista il Sannio e devasta Benevento, che prese a forza d'arme, buttando a terra le sue mura. Passa indi nella nostra Campagna, e pone l'assedio a Napoli, e fra tanto prende Cuma e tutte l'altre piazze lungo il mare; e durando ancor l'assedio di Napoli, con ciò sia che la sua armata s'era renduta potentissima per un infinito numero di Goti i quali accorsero a lui da tutte le

(1) Di Ildibaldo presso Goldasto, tomo I. *Const. imp.*, si leggono alcuni editti.

parti, egli s'impadronì senza resistenza per suoi luogotenenti della Puglia, della Calabria e dell'altre provincee, dalle quali ne tirò somme immense che s'eran unite per Giustiniano. I Napoletani alla fine renderonsi; e quantunque dubitassero che per la fatta resistenza non fossero da Totila severamente trattati, sperimentaron nondimeno la mansuetudine di questo principe, il quale non pur fu difensore e custode della pudicizia delle donne napoletane (1), ma trattògli assai benignamente e con somma umanità. Ed in sì fatta maniera per valore di Totila ritornarono queste nostre province di nuovo sotto la dominazione de' Goti, che per inerzia di Teodato eransi perdute.

Infin a questi tempi i pontefici romani non eransi intrigati negli affari di Stato e de' principi; nè molto eransi curati che l'Italia da' Romani passasse ora sotto il dominio de' Goti, ora de' Greci. I loro studi erano tutti indirizzati alla riunione della chiesa d'Occidente con quella d'Oriente, e a dar sesto in varii Concili alle varie controversie insorte tra' vescovi d'Oriente intorno a' dogmi ed alla disciplina. I pontefici Silverio e Vigilio furon i primi: Silverio, rendutosi perciò sospetto a' Greci, quasi che desiderasse in Italia più la dominazione de' Goti che quella de' Greci, fu da Belisario accusato d'avere avuta intelligenza co' Goti. Era Silverio, per la morte di papa Agapito, stato eletto in sua vece in Roma, e riconosciuto dal clero e dal popolo romano per

(1) Grozio, in *Prolegom. ad Hist. Goth.*

vescovo legittimo di quella città. All'incontro Vigilio, diacono della chiesa di Roma, che mandato per affari di religione in Costantinopoli, era rimaso in quella città, aspirando anch'egli al papato, e vedendosi prevenuto da Silverio, ch'era sostenuto da' Romani e da' Goti, mette in opera tutti i maneggi con Giustiniano per indurlo a mandar Belisario di nuovo in Italia con potente armata per ritogliere a' Goti tutto ciò che sotto Totila avean ricuperato: e già lo persuade a mandarlo. Usa ancora tutte l'arti ed ingegni coll'imperadrice sua moglie, promettendole di ricever Teodosio, Antimo e Severo alla sua comunione, e d'approvare la loro dottrina, s'ella lo faceva elegger papa.

Ritorna per tanto Belisario in Italia per discacciarne i Goti; ma ritornato con poche forze, perdè più tosto la riputazione delle cose prima fatte da lui, che altra maggiore ne racquistasse; imperocchè Totila, trovandosi Belisario con le sue truppe ad Ostia, sotto gli occhi suoi espugnò Roma, e veggendo non potere nè lasciarla, nè tenerla, in maggior parte la disfece, e caccionne il popolo, menando seco i senatori; e stimando poco Belisario, andò coll'esercito in Calabria ad incontrar le genti che di Grecia in aiuto di Belisario venivano. Belisario, vedendo abbandonata Roma, la ripigliò tantosto, ed entrato nelle romane ruine, con quanta più celerità potè, rifece a quella città le mura, e vi richiamò dentro gli abitatori. Vigilio, ripresa da Belisario Roma, partì da Costantinopoli con ordine secreto dell'imperadrice diretto a Belisario per far riuscire il suo

disegno. Giunto a Roma, lo diede a Belisario, e gli promise del danaio, purchè lo ponesse in quella sede: Belisario fece venire a sè Silverio, ed accusatolo d'intelligenza co' Goti, lo stimolò a riconoscere Antimo: negando di farlo Silverio, fu spogliato degli abiti sacerdotali, e mandato a Patara in esilio, facendo in sua vece elegger Vigilio. Ma a' progressi che si speravano di Belisario tosto s'oppose la fortuna, perchè Giustiniano in quel tempo, assalito da' Parti, richiamò Belisario. Questi, per ubbidire al suo signore, abbandonò l'Italia, e rimase questa provincia a discrezione di Totila, il quale di nuovo prese Roma; ma non fu con quella crudeltà trattata, che prima, perchè pregato da san Benedetto, il quale in que' tempi aveva di santità grandissima fama, si volse più tosto a rifarla. Giustiniano intanto aveva fatto accordo co' Parti, e pensando di mandar nuova gente al soccorso d'Italia, fu dagli Sclavi, nuovi popoli settentrionali, ritenuto, i quali avevan passato il Danubio, ed assalita l'Illiria e la Tracia; in modo che Totila ridusse quasi l'intera Italia sotto la sua dominazione.

Ma non molto goderon i Goti de' frutti di tante vittorie, perchè, vinto ch'ebbe Giustiniano gli Sclavi, mandò in Italia, con potenti eserciti, Narsete, eunuco, uomo in guerra esercitatissimo, il quale accrebbe i suoi eserciti coll'istesse genti straniere, e fra l'altre nazioni, come Eruli, Unni e Gepidi, servivasi anche de' Longobardi, che portò dalla Pannonia; i quali da poi seppero così ben valersi della notizia di sì bel paese e dell'occasioni che loro si presentarono, che da ausiliari

fecionsi conquistatori, come più innanzi diremo. Non ancor Narsete erasi sbrigato dall'impresa della Tracia per venire in Italia, che il governador di Taranto, lasciando le parti ed il servigio di Totila, rimise la sua piazza fra le mani d'alcuni imperiali ch'eran calati a Cotrone; onde Totila, sorpreso per queste perdite, e stordito dalla grandezza dell'apparecchio della guerra, che la fama pubblicava ed ingrandiva per tutto, che Narsete faceva contro di lui, inviò Teia, valorosissimo capitano, per arrestar Narsete al passo; ma non essendo riuscito a Teia d'impedirlo, ecco che Narsete, rotto ogni argine, inonda, con potenti eserciti, le campagne; nè potè farsi altrimenti che non si venisse ad una campal battaglia, nella quale Totila avendo dati gli ultimi segni del suo valore, non potendo resistere alle forze di gran lunga superiori del suo nemico, rimase vinto e morto, ed i suoi Goti sconfitti e debellati; onde gl'infelici riunitisi come poteron il meglio, dopo sì crudel battaglia, si ritiraron in Pavia, dove crearono loro re Teia, nel cui valore ed audacia era riposta ogni speranza, per istabilire il loro imperio in Italia. All'incontro Narsete dopo questa vittoria prese Roma, e l'altre città a lui si renderono.

Potè questa sconfitta abbattere in guisa le forze de' Goti in Italia. che in appresso più non valsero a ristabilirvisi; ma assai maggior nocumento recò loro la perdita di Totila, valorosissimo loro re: principe che col suo valore, e molto più colla sua prudenza e bontà, seppe ristorar in modo le fortune de' suoi Goti, che quasi aveale ri-

dotte in quel medesimo stato in cui lasciolle Teodorico. Egli, per lo spazio poco men di dieci anni che regnò, tanti monumenti lasciò del suo valore, della sua bontà e di molt'altre virtù delle quali era ornato, che non v'è scrittore il quale non lo commendi, e per tante sue virtù infin al cielo non l'estolga: egli, ancorchè Goto, dice Paolo Warnefrido, abitò co' Romani, come un padre co' suoi figliuoli, niente mutò delle loro leggi e de' loro istituti. L'istessa amministrazione e la medesima forma delle province e del governo ritenne, come Teodorico aveale lasciate: amantissimo della giustizia e dell'equità; ed è veramente ammirabile l'orazione (1) che questo principe fece a' suoi soldati, dopo aver preso Napoli, in commendazione della giustizia e dell'altre virtù, che presso a Procopio ancor leggiamo. La sua bontà e mansuetudine verso i vinti vien celebrata sovente da questo istesso storico, ancorchè greco. Egli serbò intatta e sicura d'ogni disprezzo Rusticiana, moglie che fu di Boezio, femmina infesta al nome goto, e della quale i Goti non erano niente soddisfatti.

Nè men della sua temperanza poteron tacere gl'istorici: egli fu che sovente salvò la pudicizia e la libertà delle matrone romane, e che, presa Napoli, fu dell'onor delle donne zelantissimo, e che severamente punisse gli altrui misfatti; che di semplicissimi cibi fosse contento co' suoi Goti, come di pane, latte, cacio, butirro, e di carni

(1) Presso Goldasto, *Const. imp.*, tomo I, si leggono molte orazioni di Totila.

selvagge e ferine, e di queste allo spesso crude, ed alle volte salate. Tanto che per l'esempio di questo principe poterono i Goti avere il vanto d'esser essi reputati i temperati, i giusti ed i mansueti, non gl'istessi Romani, ne' quali, come disse Salviano (1), era da desiderare la virtù, la giustizia e la temperanza de' Goti medesimi.

§ III.

Di Teia, ultimo re de' Goti in Italia.

Gl'infelicissimi Goti, dopo la battaglia per loro funestissima datagli da Narsete, usando tutti i loro sforzi e industria per trovar mezzi pronti per ristorarsi delle passate perdite, oltr'aver eletto per loro re Teia, valorosissimo principe, tentarono i soccorsi de' prìncipi vicini. Ricorsero a' Franzesi, e mandaron ad essi ambasciadori per muovergli al loro soccorso. Merita veramente esser da tutti letta ed ammirata l'orazione di questi legati, tutta piena d'affetti e di nobilissimi sensi, ch'esposero a' Franzesi, la quale presso Agatia (2) ancor si legge: « Se il nome de' Goti, essi dicevano, mancherà, ecco che i Romani saranno pronti ed apparecchiati contro di voi a rinnovar l'antiche guerre. Nè alla loro cupidigia mancheranno pretesti speziosi e ricercati colori. Vi ricorderanno i Marii, i Camilli, e i molt'imperadori che guerreggiarono co' Germani, e che oltre al Reno estesero i confini del lor imperio.

(1) Salviano, lib. 7, *de guber. Dei.*
(2) Agatia, *Hist.*, lib. 1.

E per queste ragioni voglion esser riputati, non come rapitori degli altrui Stati, ma come se niente fosse d'altrui, ed il tutto lor proprio: vantano di non far altro, che coll'armi loro giuste e legittime ricuperare ciò che da' loro maggiori era stato posseduto: non per altre cagioni mossero a noi così ingiustamente la guerra; come se il nostro sempre glorioso principe ed autore di questa impresa, Teodorico, a torto e per ingiuria avesse ad essi tolta l'Italia: perciò han creduto esser loro lecito di toglierci le nostre sostanze, estinguere la maggior parte della nostra gente, e de' capitani fra noi i più sublimi ed eminenti, incrudelire contra le nostre mogli, contra i propri nostri figliuoli, ed asportargli in dura servitù; quando Teodorico non con loro repugnanza, ma con particolar concessione *e permessione* di Zenone, lor imperadore, venne in Italia, non già togliendola a' Romani, i quali l'avean perduta, ma colle proprie sue forze, e col suo proprio valore, avendo discacciato Odoacre, invasor peregrino, *jure belli* acquistò ciò che questi avea occupato. Ma i Romani da poi che si videro ristabiliti, niente curando del giusto e del ragionevole, col pretesto della morte d'Amalasunta si finsero in prima irati contra Teodato, e da poi non tralasciaron di muoverci ingiusta guerra, e per forza rapirci ogni cosa. E pure questi sono che vantan esser soli i sapienti, essi soli esser tocchi del timor di Dio, essi tutte le cose dirizzare secondo la norma della giustizia. Perchè dunque non v'accada un giorno quel che da noi presentemente si patisce, ed il pen-

timento non vi giunga tardi quando più non potrà giovarvi, debbon ora prevenirsi gli inimici, nè dee da voi tralasciarsi l'occasione presente di mandar contro a' Romani un pari esercito, al quale presieda un vostro valoroso capitano, che adoperandosi con prudenza e valore contro d'essi, procuri disturbargli dall'impresa d'Italia, e noi restituisca nella possessione della medesima ».

Ma riuscì inutile questa lor ambasceria coi Franzesi, da' quali niente poteron ottenere; perocchè avendo Teodiberto, dopo la guerra mossa a Giustiniano, poco prima di morire, stabilita una ferma e stabile pace col medesimo nell'anno 548, la quale poi fu confermata da Teodobaldo, suo figliuolo, non vollero, ricordevoli di questi patti, in conto alcuno indursi a romper la pace; tanto che si trattennero e di muover l'armi contro a' Goti ad istigazione di Giustiniano, e di portarle contra i Romani, ancorchè i Goti glielo richiedessero con calde istanze: e se bene dopo estinta già la dominazione de' Goti, nell'anno 555, morto il re Teodobaldo, Leotaro ed il suo fratello Bucellino, generale delle truppe d'Austrasia, co' Franzesi e cogli Alemanni avessero tentata l'impresa d'Italia, e si fosse il primo avanzato fin in Puglia e Calabria, ed il secondo, oltre all'aver devastato il Sannio, fosse scorso fino in Sicilia, nulladimeno i loro eserciti furon non molto da poi disfatti: quello di Leotaro da un fiero morbo, che in una state l'estinse; e l'altro di Bucellino fu da Narsete a Casilino interamente sconfitto. E fu questa la prima volta che i Franzesi tentassero di sottoporre alla loro

dominazione queste nostre province: presagio che fu pur troppo infausto di dovere le loro armi nell'imprese d'Italia aver sempremai infelicissimo fine, siccome sovente l'esperienza ha dimostrato ne' secoli men a noi lontani, che que' gigli, più volte piantati in questi nostri terreni, non poteron mai mettervi profonde e ferme radici.

Esclusi per tanto i Goti dal soccorso de' Franzesi, tutte le speranze furon collocate nel valore di Teia, il quale fece sforzi i più maravigliosi che potessero mai desiderarsi in casi così estremi, per ristorare le fortune de' Goti. Egli, incontrato da Narsete a' piedi del nostro Vesuvio, accampò così bene il suo esercito, che con tutto le due armate non fossero separate che dal fiume Sarno, dimoraron nondimeno due mesi a scaramucciare, non potendo Narsete tentare il passaggio avanti l'esercito di Teia, ch'era signore del ponte, nè ritirarsi, per paura che i Goti non portassero soccorso a Cuma: ma alla fine essendo riuscito a Narsete, ch'era di gran lunga superiore di forze, di dar battaglia, Teia, facendo l'ultime prove del suo valore ed ardire, rimase in quella miseramente ucciso; onde i Goti, già costernati, veggendosi privi di sì glorioso capitano, risolsero di rendersi a Narsete, il quale lor accordò che se ne potessero andare dalle terre dell'Imperio con tutti gli argenti ch'essi avevano, e di vivere secondo le loro leggi. Così fu accordato il trattato, di buona fede da una parte e dall'altra, dopo diciotto anni di guerra, in maniera che tutte le piazze essendosi messe fra le mani

de' commessarii di Narsete, i Goti usciron d'Italia l'anno del Signore 553, dove sessantaquattro anni, da Teodorico, loro re, infin a Teia, avevano regnato.

Ecco il fine della dominazione de' Goti in Italia ed in queste nostre provinc: gente assai illustre e bellicosa, che tra gli strepiti di Marte non abbandonò mai gli esercizi della giustizia, della temperanza, della fede e dell'altre insigni virtù ond'era adorna; non così barbara ed inumana com'altri a torto la reputa. Lasciò vivere i popoli vinti e debellati colle stesse leggi romane colle quali eran nati e cresciuti, e delle quali era sommamente ossequiosa e riverente: non mutò la disposizione e l'ordine di queste nostre provinc; non variò i magistrati; ritenne i consolari, i correttori ed i présidi, e molt'altri costumi ed istituti mantenne, siccome eran in tempo degl'istessi imperadori romani: tanto che queste nostre provinc ricevettero altra forma e nuova amministrazione, non già quando stettero sotto la dominazione de' Goti, ma quando passarono sotto gl'imperadori d'Oriente; i quali mandando in Italia gli esarchi, e dividendo le provinc in più ducati, diedero perciò alle medesime disposizione diversa da quella di prima, come di qui a poco vedremo.

Non si poterono però evitare que' disordini e quelle confusioni che le tante feroci e crudeli guerre soglion apportare alle discipline ed alle lettere: certamente in Italia in questi tempi, per quel s'appartiene alla giurisprudenza, non potevano sperarsi giureconsulti cotanto rinomati, nè

così insigni professori ed avvocati che avessero potuto restituirla nell'antico splendore, nel fôro e nell'accademie. Non dee però riputarsi di piccol momento, in mezzo a tante e sì feroci armi, che pensassero i re goti, come fecero Atalarico e Teodato, di mantener quanto più fosse possibile l'antico lustro del senato romano e dell'accademia di Roma, con provvederla di professori esperti nella legal disciplina, come fece Atalarico [1], e d'illustri grammatici, perchè la lingua latina non affatto si perdesse fra tante lingue straniere e barbare: ed infatti in quest'istessi tempi sarebbe mancata all'intutto, se non si fosse ristabilita in quell'accademia, e Teodato col suo esempio, essendone vaghissimo, non v'avesse dato riparo. Fin da questi tempi si lodava Roma per la purità della lingua latina, perchè in tutte l'altre province d'Italia era già di barbarie ricolma; e gl'istromenti che per mano di tabellioni, c'oggi diciamo notai, si stipulavano, non eran di miglior condizione intorno alla lingua di quel c'oggi s'usa in Italia. Narra Fornerio [2] in Cassiodoro, serbarsi in Parigi nella libreria del re un antico istromento di transazione conceputo con formole non migliori di quelle che usiam oggi, nella quale un tal Stefano, tutore di Graziano, pupillo, si transigè col medesimo per una certa lite; che fu rogato in Ravenna nell'ultim'anno dell'imperio di Giustiniano, cioè nel trentottesimo all'indizione 12.ª, che cade nel

(1) Cas., lib. 9, cap. 21.
(2) Fornerio, in *Cass.*, lib. 10, *var.*, cap. 7.

564 di Cristo. E perciò anche in questi tempi si riputava cosa di sommo pregio chi di lingua latina fosse intendente, siccome fra l'altre lodi che si davan a Teodato per le sue molte lettere, una era questa. Pure con tutto ciò vide l'Italia in quest'età un Ennodio, un Giornande, un Boezio Severino, un Simmaco, un Cassiodoro, un Aratore, ed alcun'altri valent'uomini, non in tutto sforniti di scienze e d'erudizione.

Giustiniano, sconfitti ch'ebbe per mezzo di Narsete i Goti, e ritolta l'Italia dalle lor mani, a richiesta, com'e' dice, di Vigilio, pontefice romano, promulgò nel penultim'anno del suo imperio, una prammatica (1) di più capi, nella quale a' disordini fin allora patiti in Italia, e nell'altre parti occidentali, pensò dar qualche riparo; fu questa indirizzata ad Antioco, prefetto d'Italia, e data in Costantinopoli nel 37.° anno del suo imperio. In quella, siccome si confermano tutti gli atti e donazioni fatte da Atalarico e da Amalasunta, sua madre, e da Teodato istesso, così all'incontro riputando Totila per tiranno, tutti gli atti e donazioni fatte da costui nel tempo della sua tirannide, gli abolisce, gli abbomina, e vuol che di quelli non se n'abbia ragione alcuna: vuol che nelle prescrizioni di trenta e quarant'anni non debba computarsi il tempo ch'Italia era stata sotto la tirannide di Totila: che nelle liti insorte fra' Romani non si mescolassero giudici militari, ma che i civili l'avessero a decidere: diede providenza a' *superindicti* imposti a' negoziatori del-

(1) Prammatica Sanzione di Giustin., *post. Nov.*

le province di Calabria e di Puglia; e molt'altre leggi promulgò allo Stato d'Italia e di queste nostre province appartenenti, che posson osservarsi in questa prammatica, in più capi distinta, la quale si legge dopo le Novelle. Ma cosa assai più notabile osserviamo nella medesima: alcuni per conghietture ed argomenti scrissero che per essersi la pubblicazione delle Pandette e del Codice commessa da Giustiniano al prefetto dell'Illirico, per questo dobbiam credere che in Italia si fossero anche pubblicate. Non bisognan argomenti in cosa sì manifesta: per questa prammatica abbiamo, che Giustiniano per suo particolar editto ordinò che le leggi inserite ne' suoi libri s'osservassero per tutt'Italia. Ma perchè poi nel regno di Totila le cose de' Greci andaron in ruina, ed i Goti ritornarono nel pristino dominio, in mezzo a tante rivoluzioni di cose, non poterono certamente aver luogo le sue leggi. Ristorati da poi per Narsete gli affari de' Greci, e debellati affatto i Goti, volle per questa prammatica che non solamente quelle leggi s'osservassero per tutt'Italia, ma anche quell'altre sue costituzioni Novelle, c'avea da poi promulgate, in guisa che, formata col voler di Dio una repubblica, una e sola anche fosse l'autorità delle leggi per tutte le sue parti, come sono le parole della prammatica, che come notabili per lo nostro istituto, e da altri fin qui, ch'io sappia, non mai osservate, sarà bene di trascriverle: *Jura insuper, vel leges Codicibus nostris insertas, quas* JAM *sub edictali programmate in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus; sed et eas, quas* PO-

STRA *promulgavimus constitutiones, jubemus sub edictali propositione vulgari, et eo tempore quo sub edictali programmate evulgatae fuerint etiam per partes Italiae obtinere, ut una, Deo volente, facta republica, legum etiam nostrarum ubique prolatetur auctoritas.*

Ma non perchè si fosse spento il nome de' Goti in Italia, si mantennero queste province lungo tempo sotto gl' imperadori d'Oriente, ed i libri di Giustiniano ebbero forse lunga durata: morto Giustiniano, ritornarono di bel nuovo, se non sotto la dominazione de' Goti, sotto quella dei Longobardi, i quali traggon la lor origine da' Goti stessi, e de' quali sono rampolli e germogli, come si vedrà quando d' essi farem memoria.

Nè perchè queste province passassero sotto l'imperio di Giustiniano, vi fu tanto di spazio che potessero le di lui leggi stabilirvisi, e che l'insigni sue compilazioni avessero potuto in esse poner piede, e metter qui profonde radici; se pur ci vennero, tosto delle medesime si spense affatto la memoria ed ogni vestigio; poichè appena Giustiniano ebbe la gloria d'aver liberata Italia da' Goti, che, distratto per la seconda guerra della Persia e per l'invasioni degli Unni, fu dalla morte non guari da poi nell'anno 565 sopragiunto in età già matura d'anni ottantadue dopo averne imperato trentotto e mesi otto. Principe, che se non avesse nell'ultimo di sua vita oscurata la sua fama per l'eresia eutichiana (1) che volle abbracciare, nè mai abiurarla, avrebbe su-

(1) Anastasio Bibliotecario. - Paolo Diacono, *Hist. Longob.*

perata la gloria di molt'imperadori per la pietà, per la magnificenza, per li tanti egregi suoi fatti, e per le tante insigni vittorie, che e nella pace e nella guerra lo renderon immortale; come ce lo rappresentano tutti i più famosi storici de' suoi tempi, e quelli ancora che dopo lui fiorirono, Teofilo abate, suo maestro (1), Procopio, Agatia, Teofane, Zonara, Marcellino, Evagrio e Niceforo fra' Greci; e fra' Latini, Cassiodoro, Warnefrido ed altri moltissimi (2): tanto che si rende ora inescusabile l'error di coloro che reputarono, per la testimonianza di Suida, questo principe così illetterato e tanto rozzo, che nemmeno sapesse l'abicì; quando Giustiniano egli medesimo testifica d'aver letti e riconosciuti i libri delle sue Istituzioni. L'error nacque dalla scorrezione del testo di Suida, che fece stampare in Milano Demetrio Calcondila, ove in vece di Giustino, come leggesi in tutti i codici di Suida del Vaticano, si leggeva Giustiniano (3); onde ciò che con errore s'ascrive a Giustiniano, dee attribuirsi a Giustino, zio e padre adottivo di Giustiniano, come il manifesta Procopio, testimonio di veduta, asserendo che Giustino, di pecoraio divenuto soldato ed indi comite, finalmente con maraviglioso ravvolgimento di fortuna si vide al trono imperiale innalzato, e che non sapendo scrivere, firmava gli atti pubblici con certo istromento o

---

(1) Teofilo Abate, maestro di Giustiniano; *extat apud Photium*.

(2) Gifanio, Conzio, ed Alemanno Niccolò, in *Notis ad Procopium*.

(3) Alemanno Niccolò, *ad Procop.*, pag. 28.

segno fatto apposta, siccome usava di far Teodorico ancora, il quale se bene fosse quel principe cotanto grande, quanto s'è narrato, era nondimeno di lettere ignaro; e come ne' tempi più bassi si legge di Witredo, re di Canzia, e di Tassilone, duca di Baviera. E da alcuni fu anche detto che Carlo M. istesso non sapeva scrivere, quantunque sapesse leggere, e fosse dottissimo.

CAPO V.

Di Giustino II, imperadore; e della nuova polizia introdotta in Italia ed in queste nostre province da Longino, suo primo esarca.

Morto Giustiniano, si fransero tutti i suoi disegni, e le fortune degl' imperadori orientali tornaron alla declinazione di prima; poichè essendo succeduto nell' Imperio Giustino il Giovane, figliuolo di Vigilanzia, sorella di Giustiniano, troppo da lui diverso, e per la sua stupidezza essendosi dato tutto in braccio al governo di Sofia, sua moglie, per consiglio della medesima rivocò Narsete d'Italia, e gli mandò nell' anno 568 Longino per successore (1).

Giunto Longino in Italia con assoluto potere ed imperio datogli dall' istesso Giustino, tentò nuove cose, e trasformò lo stato di quella; egli fu il primo che dêsse all' Italia nuova forma e nuova disposizione, e che nuovo governo v'in-

(1) Marquard. Freero in *Chronologia Exarc. Raven*, presso il Leunclavio.

troducesse, il quale agevolò e rendè più facile la ruina della medesima: egli, se bene fermasse la sua sede in Ravenna, come avevan fatto gli imperadori occidentali e Teodorico co' suoi Goti, volle però dare all'Italia nuova forma (1). Tolse via dalle province i consolari, i correttori ed i présidi, contra ciò c'avevan fatto i Romani ed i Goti stessi, e fece in tutte le città e terre di qualche momento, capi, i quali chiamò duchi, assegnando giudici in ciascheduna d'esse per l'amministrazion della giustizia. Nè in tale distribuzione onorò più Roma che l'altre città (2); perchè, tolto via i consoli ed il senato, i quali nomi infin a questo tempo eranvisi mantenuti, *la* ridusse sotto un duca che ciascun anno di Ravenna vi si mandava, onde surse il nome del ducato romano: ed a colui che per l'imperadore risedeva in Ravenna e governava tutta l'*Italia*, non duca, ma esarca pose nome, ad imitazione dell'esarca dell'Africa. Presso a' Greci, esarca diceasi colui che presiedeva ad una diocesi, cioè a più province, delle quali la diocesi si componeva: così nella gerarchia della Chiesa si vide che quel vescovo il quale ad una diocesi, e seguentemente a più province delle quali si componeva, era preposto, non metropolitano, che aveva una sola provincia, ma esarca era chiamato. Così l'Italia patì maggiori trasformazioni sotto l'imperio di Giustino, imperador d'Oriente, che sotto i Goti medesimi, i quali avevan procura-

(1) Sigonio, *de R. Ital.*, lib. I.
(2) Biondo, *Hist.*, lib. 8, decad. ult. - Giovanni Sleidano, *de quatuor Summ. Imper.*, l. 2.

to di mantenerla nell'istessa forma ed apparenza con cui dagli antichi imperadori d'Occidente fu retta ed amministrata.

Le province, in quanto s'appartiene al governo, furon mutate e divise; e siccome prima ciascuna aveva il suo consolare, o correttore, o il préside, a' quali stava raccomandata l'amministrazione ed il governo delle medesime, per questa nuòva divisione poi dandosi a ciascuna città o castello il suo duca ed un giudice, ciaschedunо d'essi sol s'impacciava del governo di quelle partitamente, e solamente all'esarca, che da Ravenna governava tutta l'Italia, stavan sottoposti, sotto la cui disposizione erano, ed a cui ne' casi di gravame si ricorreva da' provinciali. Quindi nelle nostre province trassero origine que' tanti ducati che ravviseremo nel regno de' Longobardi, parte sotto la dominazione de' Greci, come fu il ducato di Napoli, di Sorrento e d'Amalfi, il ducato di Gaeta e l'altro di Bari; e parte sotto i duchi longobardi, i quali, avendo ritolto a' Greci quasi tutta l'Italia e gran parte di queste nostre province, ritennero questi medesimi nomi di ducati: onde poi sopra tutti gli altri s'avanzaron il ducato di Benevento, quello di Spoleti e l'altro del Friuli, come diremo più ampiamente nel libro seguente di questa istoria.

Ma non durò guari in Italia l'imperio de' Greci, nè Longino potè molto lodarsi di questa nuova forma che le diede; poichè questa minuta divisione delle province in tante parti ed in più ducati rendè più facile la ruina d'Italia, e con più celerità diede occasione a' Longobardi di

occuparla; imperocchè Narsete, fortemente sdegnato contra l'imperadore per essergli stato tolto il governo di quella provincia che con la sua virtù e col suo valore aveva acquistata, e non essendo bastato a Sofia di richiamarlo, che ella vi volle anche aggiungere parole piene d'ingiuria e di scherno, dicendogli che l'avrebbe fatto tornare a filar con gli altri eunuchi e femmine del suo palazzo; questo capitano portò tanto innanzi la sua collera, che, mal potendo celar anche con parole il suo acerbo dispetto, rispose ch'egli all'incontro l'avrebbe ordita una tela che nè ella nè suo marito avrebbon potuto districarla; ed avendo licenziato il suo esercito, da Roma, ov'egli era, portossi in Napoli, da dove cominciò a trattar con Alboino, suo grand'amico, re de' Longobardi, c'allora regnava nella Pannonia, e tant'operò, finchè lo persuase di venire co' suoi Longobardi ad occupare Italia. Ma poichè per la venuta de' Longobardi in Italia le cose di quella presero altra forma; e siccome in essa s'introdusse nuova polizia e nuove leggi, così ancora queste nostre province furon in altra maniera divise, e prendendo nuovi nomi, sotto altri dinasti si videro disposte ed amministrate, ed in un medesimo tempo sottoposte alla dominazione non pur d'un sol principe, ma di varie nazioni, di Greci e di Longobardi, e talora anche di Saraceni; sarà util cosa per la novità del soggetto, e per la grandezza e verità degli avvenimenti, che dopo aver narrata la polizia ecclesiastica di questo secolo, nel seguente libro partitamente se ne ragioni.

CAPO VI.

Dell' esterior polizia ecclesiastica.

La Chiesa, ancorchè sotto gl'imperadori Arcadio ed Onorio, prìncipi religiosi, i quali quasi terminaron di distruggere l'idolatria nell'Imperio romano, si vedesse, per quel che riguarda questa parte, in istato florido e tranquillo; nulladimeno fu combattuta da tante e sì varie eresie, che nè i numerosi e sì frequenti Concili, nè le molte costituzioni dagl'imperadori pubblicate contra gli eretici, bastaron per darle pace. La religione pagana, se bene sotto gl'imperadori cristiani, imitando i sudditi l'esempio de' loro sovrani, si fosse veduta in grandissima declinazione, nientedimeno, non essendosi reputato colla forza estinguerla affatto, anzi avendo gl'imperadori suddetti per lungo tempo tollerato i templi de' Gentili, molte superstizioni pagane ed il culto degli Dei (1), era quella da' più professata, ancorchè il numero de' Cristiani era molto maggiore di quello de' Pagani. Ma sotto gli imperadori Arcadio ed Onorio, il culto gentile era quasi ridotto a nulla in tutte le città dell'Imperio: solamente ne' castelli, in *pagis* ed in campagna era l'esercizio di quella religione mantenuto. Da questo venne il nome de' Pagani, che

(1) L. 10, *C. Theod., de Pagan.*, lib. 1 e 2, *C. Theod., de Malefic.*

s'incontra spesso nel Codice di Teodosio (1), per significar gl'Idolatri: nome che lor era allora dato comunemente dal popolo cristiano, in vece di quello di Gentili. Gl'imperadori Teodosio il Giovane e Valentiniano III avviliron poi i Pagani in guisa che, vietando d'ammettergli alla milizia, ovvero ad altro ufficio, gli ridussero a segno che l'istesso imperador Teodosio mette in dubbio se a' suoi tempi ve ne fosse rimaso pur uno: *Paganos qui supersunt, quamquam jam nullos esse credamus* (2). In fine gli condanna e gli proscrive, ed ordina che se pur v'erano ancor rimasi lor tempii o cappelle, siano distrutte e convertite in chiese (3).

Ma con tutti gli sforzi di quest'imperatori, restarono in campagna, *in pagis*, più antichi tempii, ne' quali il culto degli Dei era sostenuto; e per maggior tempo vi si mantenne, come quelli che sono gli ultimi a deporre l'antiche usanze e costumi; tanto che nella nostra Campagna pur si narra che san Benedetto, a' tempi del re Totila, abbattesse una reliquia di gentilità, ancor ivi rimasa presso a' Goti, ed in suo luogo v'ergesse una chiesa. Restava ancor un'infinità di nazioni barbare nelle tenebre dell'idolatria; ma sopratutto assai più in questi tempi perturbavano la

---

(1) L. 18, *C. Theod., de episc.* - L. 46, *C. Theod., de Haeret.* « *Gentiles, quos vulgo Paganos appellant* ». - Sant'Agostino, lib. 2 *Retract.* 43. « *Deorum falsorum multorumque cultores, quos usitato nomine Paganos appellamus* ». - Vedi Gotofredo, in *notis ad tit. C. Th. de Paganis.*

(2) L. 22, *C. Th. de Paganis.*

(3) L. 21, 23, 25, *C. Th. de Pagan.*

Chiesa le scorrerie de' Barbari, ed i nuovi dominii stabiliti nell'Imperio da' principi stranieri: questi, o non in tutto spogliati del paganesimo, ovvero per la maggior parte arriani, tutta la sconvolsero e malmenarono; e se l'Italia e queste nostre province non sofferirono sì strane revoluzioni, tutto si dee alla pietà e moderazione del re Teodorico, il quale, ancorchè arriano, lasciò in pace le nostre chiese; e siccome non variò la polizia dello stato civile e temporale, così ancora volle mantenere in Italia l'istessa forma e polizia dello stato ecclesiastico e spirituale.

Lo stesso avvenne, ma per altra cagione, alla Gallia, mercè della conversione del famoso Clodoveo, re de' Franzesi, il quale nell'anno 496 ricevette la religione cristiana tutta pura e limpida, non già contaminata dalla pestilente eresia d'Arrio. Non ebbero prima di Reccaredo questa fortuna le Spagne; non l'Africa, manomessa da' Vandali; non la Germania, soggiogata dagli Alemanni e da altre più inculte e barbare nazioni; non la Brettagna, invasa da' Sassoni; non finalmente tutte l'altre province dell'imperio d'Occidente. Maggiori revoluzioni e disordini si videro nelle province d'Oriente. Gli Unni sotto il loro famoso re Attila, gli Alani, i Gepidi, gli Ostrogoti, ed ultimamente i Saraceni posero in iscompiglio non meno lo stato dell'Imperio, che della Chiesa.

A tutti questi mali s'aggiunse l'ambizione de' vescovi delle sedi maggiori, e l'abuso della potestà degl'imperatori d'Oriente, i quali ridussero il sacerdozio in tale stato, che negli ultimi

tempi ad arbitrio del principe sottomisero interamente la religione. Queste furono le cagioni di quella variazione che nello stato ecclesiastico osserveremo dalla morte di Valentiniano III fin all'imperio di Giustiniano. Vedremo come, quasi depressi e posti a terra tre patriarcati, l'Alessandrino, l'Antiocheno e quello di Gerusalemme, fossero surti quello di Roma in Occidente, l'altro di Costantinopoli in Oriente, le cui chiese, discordanti fra loro, cagionaron una implacabil ed ostinata divisione fra' Latini e Greci: e come quel di Costantinopoli, non essendo la di lui ambizione da termine o confine alcuno circoscritta, tentasse eziandio invadere il patriarcato di Roma e queste nostre province, ancorchè come suburbicarie a quello di Roma s'appartenessero.

§ I.

Del patriarca d'Occidente.

Il pontefice romano, che in questi tempi non men da' Greci che da' Latini cominciò a chiamarsi patriarca, ragionevolmente ottenne il primo luogo fra tutti i patriarchi, così per esser fondata la sua sede in Roma, città un tempo capo del mondo, come anche per esser egli successor di san Pietro, che fu capo degli apostoli. Nella sua persona s'uniron perciò le prerogative di primate sopra tutte le chiese del mondo cattolico, appartenendo a lui, come capo di tutte le chiese, aver delle medesime cura e pensiero, invigilare che in quelle la fede fosse conservata pura ed illibata, e la disciplina conforme a' canoni, e che

questi fossero esattamente osservati (1). L'ordinaria sua potestà, siccome s'è veduto nel precedente libro, non si stendeva oltre alle province suburbicarie, cioè a quelle che ubbidivano al vicario di Roma, fra le quali eran tutte le quattro nostre province onde ora si compone il Regno; ed in questi limiti s'è veduto essersi contenuta fin al tempo di Valentiniano.

In decorso di tempo, perchè nella sua persona andavan anche unite le prerogative di primate, fu cosa molto facile di stenderla sopra l'altre province. Per ragion del primato s'apparteneva anche a lui averne cura e pensiero; quindi cominciò in alcune province, dove credette esservene bisogno, a mandarvi suoi vicari. I primi che s'istituirono, furon quelli che mandò nell'Illirico. Tessalonica, ch'era capo della diocesi di Macedonia, nella quale il suo vescovo esercitava le ragioni esarcali, da poi che riconobbe i vicari mandati dal pontefice romano, si vide sottoposta al patriarca di Roma, il quale per mezzo de' medesimi non pur le ragioni di primate, ma anche le patriarcali v'esercitava: e così avvenne ancora, oltre alla Macedonia, nell'altre province dell'Illirico. Col correr poi degli anni non solo all'autorità sua patriarcale sottopose l'intera Italia, ma anche le Gallie e le Spagne; ond'è che non solo da' Latini, ma da' Greci medesimi degli ultimi tempi era reputato il romano pontefice patriarca di tutto l'Occidente: siccome all'incontro volevano che quel di Costantinopoli si repu-

---

(1) Dupin, *de vet. Eccl. discip.*, dissert. 2.ª

tasse patriarca di tutto l'Oriente. S'aggiunse ancora che a molte province e nazioni che si riducevan alla fede della religion cattolica, erano pronti e solleciti i pontefici romani a mandarvi prelati per governarle, ed in questa maniera al loro patriarcato le soggettavano; siccome accadde alla Bulgaria, la quale, ridotta che fu alla fede di Cristo, tosto le si diede un arcivescovo; onde nacquero le tante contese per questa provincia col patriarca di Costantinopoli, che a sè pretendeva aggiudicarla. In cotal guisa tratto tratto i pontefici romani estesero i confini del loro patriarcato per tutt'Occidente; ond'avvenne (non senza però gravissimi contrasti) che s'arrogaron essi la potestà d'ordinare i vescovi per tutto l'Occidente, ed in conseguenza d'abbattere e mettere a terra le ragioni di tutti i metropolitani. Di vantaggio trassero a sè l'ordinazioni de' metropolitani stessi. Così quando prima l'arcivescovo di Milano, ch'era l'esarca di tutto il vicariato d'Italia, era ordinato da' soli vescovi d'Italia, come si legge appresso Teodorito (1) dell'ordinazione di sant'Ambrogio, in processo di tempo i romani pontefici alla sua ordinazione vollero che si ricercasse ancora il loro consenso, come rapporta san Gregorio nelle sue epistole (2). Trassero a sè ancora tutte le ragioni de' metropolitani intorno all'ordinazioni, per la concessione del pallio che lor mandavano; poichè per quello si dava da' sommi pontefici piena potestà

(1) Teodorito, lib. 4, *Hist.*, c. 7.
(2) Gregorio, lib. 2, ep. 31.

a' metropolitani d'ordinare i vescovi della provincia; onde ne seguiva che a' medesimi insieme col pallio si concedeva tal potestà: quindi fu per nuovo diritto interdetto a' metropolitani di poter esercitare tutte le funzioni vescovili, se prima non ricevevano il pallio; e fu introdotto ancora di dover prestare al papa il giuramento della fedeltà che da lui ricercavasi. Fu ancora in progresso di tempo stabilito che l'appellazioni de' giudizi, che da' metropolitani erano proferiti intorno alle controversie che occorrevano per l'elezioni si devolvessero al pontefice romano: che se gli elettori fossero negligenti, ovver l'eletto non fosse idoneo, che l'elezione si devolvesse al papa: che di lui solo fosse il diritto d'ammettere le cessioni de' vescovati, e di determinare le traslazioni e le coadiutorie colla futura successione: e finalmente che a lui s'appartenesse la confermazione dell'elezioni di tutti i vescovi delle province.

Ma tutte queste intraprese che si videro sopra l'altre province d'Occidente, non portarono variazione alcuna in queste nostre onde ora si compone il Regno; poichè essendo quelle suburbicarie, e su le quali il papa fin da principio esercitò sempre le sue ragioni patriarcali, furono come prima a lui sottoposte; nè perciò si tolse ragione alcuna a' metropolitani, poichè non ve n'erano; nè intorno all'ordinazioni de' vescovi si variò la disciplina de' precedenti secoli. Non ancora le nostre chiese erano innalzate ad esser metropoli; nè anche, per la concession del pallio, a' loro vescovi eran concedute, come fu fatto da poi, le

ragioni de' metropolitani; nè fin a questo tempo erano state invase dal patriarca di Costantinopoli; poichè ciò che si narra di Pietro, vescovo di Bari (1), che nell'anno 530, sotto il pontificato di Felice IV, avesse dal patriarca di Costantinopoli ricevuto il titolo di arcivescovo e l'autorità di metropolitano, con facoltà di poter consecrare dodici vescovi per la sua provincia di Puglia, non dee a quell'anno riportarsi, quando queste province non erano state ancora da' Greci invase, ed erano sotto la dominazione d'Atalarico, re de' Goti, ma ne' tempi seguenti, quando sotto gl'imperadori d'Oriente essendo rimasa parte della Puglia e Calabria, della Lucania e Bruzio, e molte altre città marittime dell'altre province, i patriarchi di Costantinopoli col favore degl'imperadori s'usurparono in quelle le ragioni patriarcali, come diremo ne' seguenti libri.

§ II.

Del patriarca d'Oriente.

Se grandi furono l'intraprese del patriarca di Roma sopra tutte le province d'Occidente, maggiori e più audaci senza dubbio furon quelle del patriarca di Costantinopoli in Oriente: egli non solamente sottopose al suo patriarcato le tre diocesi autocefale, l'Asiana, quella di Ponto e la Tracia; ma col correr degli anni quasi estinse i tre celebri patriarcati d'Oriente, l'Alessandrino, l'Antiocheno e l'ultimo di Gerusalemme.

(1) Ughelli, *de Ep. Bar.* - Beatillo, Istoria di Bari, p. 9.

Nè contenta la sua ambizione di questi confini, invase anche molte province d'Occidente; nè perdonò a queste nostre, che per tutte le ragioni al patriarcato di Roma s'appartenevano.

Da quali bassi e tenui princìpi avesse il patriarcato di Costantinopoli cominciamento, si vide nel precedente libro. Il vescovo di Bizanzio prima non era che un semplice suffraganeo del vescovo d'Eraclea, il quale presiedeva come esarca nella Tracia (1). Sopra tutti erano in Oriente celebri ed eminenti due patriarcati, l'Alessandrino e l'Antiocheno. Quello d'Alessandria teneva il secondo luogo dopo il patriarca di Roma, forse perchè Alessandria era riputata dopo Roma la seconda città del mondo: l'altro d'Antiochia teneva il terzo luogo, ragguardevole ancora per la memoria che serbava d'avervi san Pietro tenuta la sua prima cattedra. Così le tre parti del mondo tre chiese parimente riconobbero superiori sopra tutte l'altre: l'Occidente quella di Roma, l'Oriente quella d'Antiochia, ed il mezzogiorno quella d'Alessandria. Non è però che sopra tutta Europa esercitasse la sua potestà patriarcale quel di Roma; ovvero quello d'Antiochia per tutta l'Asia, e l'altro d'Alessandria in tutta l'Africa: ciascuno, come s'è veduto nel secondo libro, non estendeva la sua potestà che nella diocesi a sè sottoposta; l'altre ubbidivano agli esarchi propri; e molti altri luoghi ebbero ancora i loro vescovi autocefali, cioè a niun sottoposti. Tali furon in Oriente i vescovi di Carta-

(1) Gelasio, ep. I.ª

gine e di Cipro. Tali furon un tempo nell' Occidente i vescovi della Gallia, della Spagna, della Germania e dell'altre più remote regioni. Le chiese de' Barbari certamente non furon soggette ad alcun patriarca, ma si governavan da' loro propri vescovi. Così le chiese d'Etiopia, della Persia, dell'Indie e dell'altre regioni ch'eran fuori del romano imperio, da' lor propri sacerdoti venivan governate.

Vide ancora l'Oriente un altro patriarca, e fu quello di Gerusalemme. Se si riguarda la disposizione dell'Imperio, non meno che il vescovo di Bizanzio, meritava tal prerogativa il vescovo di Gerusalemme; e siccome quegli era suffraganeo al metropolitano d'Eraclea nella Tracia, così questi era suffraganeo al vescovo di Cesarea, metropoli della Palestina. Ma forse con più ragione si diedero gli onori di patriarca al vescovo di Gerusalemme. Fin da' tempi degli Apostoli fu riputato un gran pregio il sedere in questa cattedra posta nella città santa, dove il nostro Redentore istituì la sua Chiesa, e dalla quale il Vangelo per tutte l'altre parti del mondo fu disseminato; dove l'Autor della vita conversò fra noi, ove di mille sanguinosi rivi lasciò asperso il terreno:

> Dove morì, dove sepolto fue,
> Dove poi rivestì le membra sue.

Ma se altrove in ben mille esempi si vide come la polizia della Chiesa secondasse quella dell'Imperio, e come al suo variare mutasse ancor ella forma e disposizione, certamente per niun

altro convincesi più fortemente questa verità, che per l'ingrandimento del patriarcato di Costantinopoli. Da che Costantino il Grande rendè cotanto illustre e magnifica quella città, che la fece sede dell'imperio d'Oriente, con impegno di renderla uguale a Roma, e che fosse riputata dopo quella la seconda città del mondo; cominciò il suo vescovo anch'egli ad estollere il capo, ed a scuotere il giogo del proprio metropolitano. Per essere stata riputata Costantinopoli un'altra Roma, ecco che nel concilio costantinopolitano (1) vengono al suo vescovo conceduti i primi onori dopo quella, *eo quod sit nova Roma*. Così quando prima, dopo il romano, i primi onori erano del patriarca d'Alessandria, sottentra ora quello di Costantinopoli ad occupare il suo luogo. Egli è vero, come ben pruova Dupin (2), che i soli onori furon a lui dal Concilio conceduti, non già veruna patriarcal giurisdizione sopra le tre diocesi autocefale: ma tanto bastò, che collo specioso pretesto di questi onori cominciasse egli le sue intraprese; non passò guari che invase la Tracia, ed esercitando ivi le ragioni esarcali, si rendè esarca di quella diocesi ed oscurò le ragioni del vescovo di Eraclea.

Dopo essersi stabilito nella Tracia, lo spinge la sua ambizione a dilatar più oltre i suoi confini: invade le vicine diocesi, cioè l'Asia e il Ponto, ed in fine al suo patriarcato le sottopone. Non in un tratto le sorprende, ma di tempo in tempo

(1) *Conc. Constantin.*, cap. 3.
(2) Dupin, *loco citato*, dissert. I.ª

col favor de' Concili, e più degl'imperadori. San Giovanni Crisostomo più di tutti gli altri vescovi di Costantinopoli aprì la strada d'interamente occuparle: in fine venne ad appropriarsi non solo la potestà d'ordinar egli i metropolitani dell'Asia e del Ponto, ma ottenne legge dall'imperadore, che niuno, senza autorità del patriarca di Costantinopoli, potesse ordinarsi vescovo; onde, appoggiato su questa legge, si fece lecito poi ordinare anche i semplici vescovi. Ecco come i patriarchi di Costantinopoli occuparono l'Asia e il Ponto; ciò che poi, per render più ferme le loro conquiste, si fecion confermare dal concilio di Calcedonia e dagli editti degl'imperadori (1). S'opposero a tanto ingrandimento i pontefici romani: Lione il santo gliele contrastò: il simile fecero i suoi successori, e sopra tutti Gelasio (2), che tenne la cattedra di Roma dall'anno 492 fino all'anno 496. Ma tutti i loro sforzi riusciron vani; poichè tenendo i patriarchi di Costantinopoli tutto il favor degl'imperadori, fu loro sempre non meno confermato il secondo grado d'onore dopo il patriarca di Roma, che la giurisdizione in Ponto, nell'Asia e nella Tracia. L'imperador Basilisco in un suo editto rapportato da Evagrio (3) glie le ratificò: l'imperador Zenone fece l'istesso per una sua costituzione c'ancor si legge nel nostro Codice (4); e finalmente il no-

---

(1) Liberato, in *Breviar.*, c. 13.
(2) Gelasio, epist. 4 ed epist. 13, *ad Episcopos.*
(3) Evagrio, lib. 3, c. 3.
(4) *L. decernimus* 16, *C. de Sacros. Eccl.*

stro Giustiniano con una sua Novella (1) secondando quel che da' canoni del concilio di Calcedonia era stato statuito, comandò il medesimo. Ciò che poi fu abbracciato dal consenso della Chiesa universale; poichè essendo stati inseriti i canoni de' concili costantinopolitano e calcedonese ne' Codici de' canoni delle chiese, fu ne' seguenti secoli tenuto per costante, il patriarca di Costantinopoli tener il secondo grado d'onore, e la giurisdizione sopra tutte e tre quelle diocesi.

Ecco come questo patriarca si lasciò indietro gli altri tre ch' erano in Oriente. Quelle tre sedi non pure per lo di lui ingrandimento e per le frequenti scorrerie de' Barbari, che invasero le loro diocesi, ma assai più per le sedizioni e contrasti che sovente insorsero fra loro intorno all'elezioni e intorno a' dogmi ed alla disciplina, perderono il loro antico lustro e splendore; e da allora innanzi con quest'ordine si cominciarono a numerare le sedi patriarcali, la Romana, la Costantinopolitana, l'Alessandrina, l'Antiochena e la Gerosolimitana. Quest'ordine tenne il concilio di Costantinopoli celebrato nell'anno 536. Questo medesimo tenne Giustiniano nel Codice e nelle sue Novelle, e tennero tutti gli altri scrittori non meno greci che latini. Non ancora però il nome di patriarca erasi ristretto solamente a questi cinque: alcune volte soleva ancor darsi ad insigni metropolitani: così nel sopracitato concilio di Costantinopoli si diede anche ad Epi-

---

(1) Novella 131.ª, c. 1.

fanio, vescovo di Tiro; e Giustiniano, così nel (1) Codice come nelle (2) Novelle, dà generalmente questo nome agli esarchi c'avevan il governo di qualche diocesi: non molto da poi però in Oriente questo nome si restrinse a que' soli cinque.

Ma in Occidente si continuò come prima a darsi ad altri vescovi e metropolitani. In Italia il nostro re Atalarico appresso Cassiodoro (3) chiamò i vescovi d'Italia patriarchi, ed il romano pontefice lor capo, lo chiamò per tal riguardo vescovo de' patriarchi. Da Paolo Warnefrido (4) i vescovi d'Aquileia e di Grado sono anche nomati patriarchi. In Francia questo nome fu anche dato a' più celebri metropolitani ed a' primati. Gregorio di Tours (5) chiamò Nicezio patriarca di Lione. Il concilio di Mascon, celebrato nell'anno 585 chiamò Prisco vescovo di quella città, anche patriarca (6). Desiderio di Cahors appellò ancora Sulpizio, vescovo di Bourges, patriarca: ed Incmaro di Rems non distingue i patriarchi da' primati (7). Così ancora nell'Africa il primo vescovo de' Vandali assunse il nome di patriarca, ciò che non senza riso fu inteso da' vescovi cattolici; ed in decorso di tempo presso a quelle nazioni che si riducevan alla fede di Cristo, il primo vescovo

(1) Cod., lib. 1, tit. 3, leg. 47, e tit. 4, leg. 34.

(2) Novella 3.ª, c. 2. - Nov. 6.ª, c. 3. - Epilogo delle Nov. 7.ª e 123, c. 22. 23.

(3) Cassiod., lib. 9, c. 15.

(4) Warnefrido Paolo, lib. 3, c. 7, lib. 6, c. 11, e lib. 4, c. 10.

(5) Gregorio Turon., lib. 3, *Hist.*, c. 20.

(6) *Concil.*, *col.* 980, tomo 5.

(7) Incmaro, *in lib. Capit.* 55, c. 17.

ch'era loro dato, fu detto patriarca. Ridotta la Bulgaria alla nostra fede, l'arcivescovo che se le diede, ed i suoi successori presero il nome di patriarchi. Simili patriarchi hanno ora i Cristiani d'Oriente (1), dove, toltone quelli che propriamente si dicono Greci, i quali ritengon tuttavia i quattro patriarchi, il Costantinopolitano, l'Alessandrino, l'Antiocheno e il Gerosolimitano, ancorchè i pontefici romani soglian essi parimente creargli titolari: quante sètte vi sono, altretanti patriarchi si contano. Così i Giacobiti hanno il lor patriarca: hannolo i Maroniti, e gli uni e gli altri prendon il nome di patriarca d'Antiochia. I Cofti hanno ancora il patriarca che si fa chiamare Alessandrino, e tien la sua sede in Alessandria. Gli Abissini hanno il loro, che regge tutta l'Etiopia, ancorchè al patriarca de' Cofti sia in qualche maniera soggetto. I Giorgiani hanno un arcivescovo autocefalo, a niun sottoposto. Gli Armeni hanno due generali patriarchi: il primo risiede in Arad, città dell'Armenia, l'altro in Cis, città di Caramania.

Abbiam veduto quanto s'innalzasse il patriarca di Costantinopoli sopra gli altri patriarchi d'Oriente, e quanto stendesse i confini del suo patriarcato in questo secolo fin all'imperio di Giustino. Ne' due secoli seguenti lo vedremo fatto assai più grande, volare sopra altre province e nazioni; poichè, non contenta la sua ambizione di questi confini, ne' tempi di Lione Isaurico lo vedremo occupare l'Illirico, Epiro, Acaia e la

(1) Dupin, *loco citato*, disser. 1.ª

Macedonia: lo vedrem ancora soggettarsi al suo patriarcato la Sicilia e molte chiese di queste nostre province, e contendere in fine col pontefice romano per la Bulgaria e per altre regioni.

§ III.

Polizia ecclesiastica di queste nostre province sotto i Goti e sotto i Greci, fin a' tempi di Giustino II.

Teodorico e gli altri re ostrogoti suoi successori, ancorchè arriani, lasciarono, come si è detto, le nostre chiese in pace; e quella medesima polizia che trovarono, fu da lor mantenuta inviolata ed intatta. Il pontefice romano vi fu mantenuto, ed in queste nostre province, come suburbicarie, esercitava, come prima, l'autorità sua patriarcale, anzi era riconosciuto come patriarca insieme e metropolitano; poichè infin a questi tempi le nostre metropoli, in quanto alla polizia ecclesiastica, non ebbero arcivescovo o metropolitano alcuno. Nelle città, come prima, erano semplici vescovi, riconoscenti il pontefice romano come lor metropolitano: quindi Atalarico (1), che a' vescovi soleva dar anche il nome di patriarchi, chiamollo vescovo de' patriarchi. E se in alcune città d'Italia nel regno de' Goti e de' Longobardi ancora, i quali furon parimente arriani, si videro in una stessa città due cattedre occupate da due vescovi, l'uno cattolico, l'altro arriano; in queste nostre province, le quali si mantennero sempre salde, e non furon mai con-

(1) Cassiodoro, lib. 9, c. 15.

taminate dagli errori d'Arrio, i vescovi professaron tutti la fede di Nicea, e serbaron le lor chiese pure ed illibate, e mantennero gli antichi dogmi e quella disciplina che serbava la romana Chiesa, loro maestra e condottiera. I vescovi governavan le lor chiese col comun consiglio del presbiterio. Non si ravvisava in quelle altra gerarchia, se non di preti, diaconi, sottodiaconi, acoliti, esorcisti, lettori ed ostiari.

I vescovi eran ancora eletti dal clero e dal popolo, e ordinati dal papa, come prima, ancorchè il favor de' prìncipi vi cominciasse ad avere la sua parte. Grozio (1) portò opinione che i re goti, o arriani o cattolici che fossero, *semper episcoporum electiones in sua potestatem habuere;* e rapporta essersi anche ciò osservato da Giovanni Garzia: ma da' nostri re goti non si vide sopra ciò essersi usata altra potestà, se non quella ch'esercitarono gl'imperadori, così d'Occidente, come d'Oriente. Essi, come custodi e protettori della Chiesa, e come quelli che reputavano appartener loro anche il governo e l'esterior polizia della medesima, credettero essere della lor potestà ed incumbenza di regolare con loro leggi l'elezioni, proibire l'ambizioni, dar riparo a' disordini e tumulti sediziosi, e sovente prevenirgli; riparar gli sconcerti che allo spesso accadevan per le fazioni delle parti, e far decidere le controversie che per queste elezioni solevan sorgere: ma l'elezione al clero ed al popolo la lasciavano, siccome l'ordinazione, a' ve-

(1) Grozio, in *Proleg. ad Hist. Goth.*

scovi provinciali, ovvero al metropolitano. Odoacre, re degli Eruli, più immediato successor di Teodorico in Italia alle ragioni degl'imperadori d'Occidente, nell'elezione del vescovo di Roma e degli altri d'Italia vi volle avere la medesima parte: Basilio, suo prefetto pretorio, vi invigilò sempre, anche, come e' diceva, per ammonizione del pontefice Simplicio, il quale gli incaricò che, morendo, niuna elezione si facesse senza il suo consiglio e guida (1).

Ad esempio di quel che fece l'imperador Onorio nello scisma della Chiesa di Roma fra Bonifacio ed Eulalio, si osserva che Teodorico usasse della medesima autorità per l'altro insorto nei suoi tempi in Roma fra Lorenzo e Simmaco. Per la morte accaduta nel fine dell'anno 498 di papa Anastasio, pretendevano ambedue essere innalzati su quella sede: Simmaco, diacono di quella Chiesa, fu da maggior numero eletto ed ordinato: ma Festo, senator di Roma, c'aveva promesso all'imperador Anastasio di far eleggere un papa che sarebbe stato ubbidiente a' suoi desideri, fece eleggere ed ordinare Lorenzo. I due partiti portaronsi in Ravenna a ritrovare il re Teodorico, il quale giudicò che dovesse rimaner vescovo di Roma colui il quale fosse stato eletto il primo, ed avesse avuto il maggior numero de' suffragi. Simmaco aveva sopra Lorenzo ambedue questi vantaggi; onde fu confermato nel possesso di quella sede, e nel primo anno del suo pontificato tenne un Concilio, do-

---

(1) *Conc. Roman sub Symmac., c. bene* 1, *dist.* 96.

ve furon di nuovo fatti alcuni canoni per impedir nell'avvenire le competenze in simili elezioni. Quelli che s'eran opposti all'ordinazione di Simmaco, vedendolo lor mal grado in possesso, fecero tutti i loro sforzi perchè ne fosse scacciato; gli attribuirono perciò molti delitti, sollevaron una gran parte del popolo e del senato contro di esso, e domandaron al re Teodorico un visitatore, cui delegasse la conoscenza di queste accuse. Teodorico nominò Pietro, vescovo di Altino, il quale precipitosamente e contra il diritto spogliò incontanente il papa dell'amministrazione della sua diocesi e di tutte le facoltà della Chiesa. Questa azione sì precipitosa eccitò in Roma gravi sconcerti e perniziosi tumulti: Teodorico, per acquetargli, fece tosto, nell'anno 501, convocare un Concilio in Roma, al quale invitò tutti i vescovi d'Italia (1). V'andaron quasi tutti i vescovi della nostra Campagna, quel di Capua, di Napoli, di Nola, di Cuma, di Miseno, di Pozzuoli, di Sorrento, di Stabia, di Venafro, di Sessa, d'Alife, d'Avellino, ed alcuni altri dell'altre città di questa provincia. Dal Sannio vi si portarono i vescovi di Benevento, d'Isernia, di Boiano, d'Atina, di Chieti, di Amiterno ed altri.

Da queste due province, come più a Roma vicine, ve ne andaron moltissimi: dall'altre due, come dalla Puglia e Calabria, e dalla Lucania e Bruzio, come più da Roma lontane e più a' Greci vicine, ve ne andaron molto pochi. Vi ven-

(1) Paolo Warnefrido. - Zonara. - Grozio, in *Prolegom. ad Hist. Goth.*

nero ancora i vescovi d'Emilia, di Liguria e di Venezia, i quali passando per Ravenna, parlaron a Teodorico in favor di Simmaco; ed essendo giunti in Roma, senza volere imprendere ad esaminare l'accuse proposte contro Simmaco, lo dichiararono innanzi al popolo innocente ed assoluto, e s'adoperaron in guisa col re Teodorico, che si contentò di quella sentenza; ed il popolo col senato ch'erano molto irritati contro al papa, si placarono, e lo riconobbero per vero pontefice. Restaron tuttavia alcuni mal contenti che produssero contra quel sinodo una scrittura: ma Ennodio, vescovo di Pavia, vi fece la risposta, la quale fu approvata in un altro Concilio tenuto in Roma nell'anno 503, nel quale la sentenza del primo sinodo fu confermata. Le calunnie inventate contra Simmaco passaron fino in Oriente, e l'imperador Anastasio, ch'era separato dalla comunione della Chiesa romana, glie le rinfacciò: Simmaco con una scrittura apologetica si giustificò assai bene; il quale, mal grado de' suoi nemici, dimorò pacifico possessor di quella sede fin all'anno 514, che fu quello della sua morte.

Fu in questi tempi riputato così proprio dei principi di regolare queste elezioni, per evitar gli ambimenti e le sedizioni, che Atalarico, mosso da' precedenti scismi accaduti in Roma per l'elezione de' loro vescovi, volendo dare una norma nell'avvenire, affinchè non accadessero consimili disordini, imitando gl'imperadori Lione ed Antemio, fece un rigoroso editto (che dirizzò a Giovanni II, romano pontefice, il quale nell'anno 532 era succeduto a Bonifacio su la

sede di Roma), con cui regolò l'elezioni non solamente de' pontefici romani, ma anche di tutti i metropolitani e vescovi; imponendo gravissime pene a coloro i quali per ambizione o per denaro aspirassero ad occupar le sedi, dichiarandogli sacrilegi ed infami, e che, oltre alla restituzion del denaro ed altre gravi ammende, da impiegarsi alla reparazione delle fabbriche delle chiese ed a' ministri di quelle, sarebbono stati severamente puniti da' suoi giudici; e le lor elezioni, come simoniache, avute per nulle ed invalide. Diede con questo editto altre provvidenze per evitar l'altercazioni e litigi sull'elezioni, le quali riportate al suo palazzo da' pópoli, egli n'avrebbe tosto presa cura e dato provvedimento: dichiarando che ciò ch'egli stabiliva per questo suo editto, s'appartenesse non solo all'elezione del vescovo di Roma, *sed etiam ad universos patriarchatus, atque metropolitanas ecclesias*. Fu questo editto istromentato per Cassiodoro (1), il quale, ancorchè cattolico e nelle cose ecclesiastiche versatissimo, tanto che oggi vien annoverato fra i non inferiori scrittori della Chiesa, e da alcuni riputato per santo, forse perchè morì monaco Cassinese (2), non ebbe alcun riparo di non solamente istrumentarlo, ma consigliarlo ancora, come assai opportuno al suo principe, nè fu riputato, secondo le massime di questo secolo, estranio e lontano dalla sua real potestà. Fu dirizzato a papa Giovanni II, che lo ricevè

---

(1) Cassiodoro, lib. 9, c. 15.
(2) P. Garezio, in *Vita Cassiod.*

con molto rispetto e stima, nè se ne dolse; anzi se è vero esser sua quell'epistola che leggiamo fra le leggi del Codice (1), scritta all'imperador Giustiniano, dove tanto commenda il suo studio intorno alla disciplina ecclesiastica (poichè Ottomano (2) ed altri (3) ne dubitano, ancorchè venga difesa da Fachineo (4)), si vede che questo pontefice non contrastò mai a' principi quella potestà che s'attribuivano sopra la disciplina della Chiesa. E di vantaggio Atalarico lo mandò ancora a Salvanzio (5), che si trovava allora prefetto della città di Roma, acciocchè dovesse, senza frapporvi dimora, pubblicarlo al senato e popolo romano: anzi perchè di ciò ne rimanesse perpetua memoria ne' futuri secoli, ordinogli che lo facesse scolpire nelle tavole di marmo, le quali dovesse egli porre avanti l'atrio di san Pietro apostolo per pubblica testimonianza (6).

Vollero i re goti, come successori degl'imperadori d'Occidente, mantener tutte quelle prerogative che costoro avevan esercitate intorno all'esterior polizia ecclesiastica, delle quali ne rendono testimonianza le tante loro costituzioni, registrate nell'ultimo libro del Codice di Teodosio. Così appartenendo ad essi lo stabilire i gradi

---

(1) *L. inter. claras, Cod. de summa Trinit. et fid. cath.*
(2) Ottomano, *Observat.*, 7, c. 2.
(3) Vedi Alciato, lib. 5, par. c. 23. - Cujacio, *Observat.* 32, c. 26.
(4) Fachineo, *Controv.*, lib. 8, c. 1.
(5) Cassiodoro, lib. 9, c. 16.
(6) « *Leges olim in atriis Ecclesiae locabantur* ». - Cujacio, lib. 1. *Feud.* tit. 17. - Jurezio, *ad Cassiodor.*, lib. 9, c. 16.

dentro a' quali potevan contraersi le nozze (1), vietare i matrimoni ne' gradi più prossimi, dispensargli per mezzo di loro rescritti (2), ed aver la conoscenza delle cause matrimoniali; non dee parer cosa nuova se tra le formole dettate da Cassiodoro (3) si legga ancora quella da' nostri re goti formata per le dispense che solevan concedere ne' gradi proibiti dalle leggi. Così ancora imitando ciò che fecero gl'imperadori d'Occidente e d'Oriente, di non permettere assolutamente e senza lor consenso a' loro sudditi di ascriversi alle chiese o monasteri, di che ne restano molti vestigi nel Codice Teodosiano, fu de' Goti ancora, come scrive Grozio (4), *non minus laudanda cautio, quod subditorum suorum neminem permisere se Ecclesiis aut monasteriis mancipare, suo impermissu.*

La medesima polizia intorno a ciò fu ritenuta in queste nostre province, quando da' Goti passarono sotto gl'imperadori d'Oriente, e molto più sotto l'imperio di Giustiniano. Gl'imperadori d'Oriente calcaron ancora le medesime pedate; e dell'imperador Marciano, che in ciò fu il più moderato di tutti, siccome scrisse Facondo (5), vescovo d'Ermiana in Africa, si leggono molti

(1) L. 3, lib. 16, *C. Th., de incest. nupt.* - Sant'Ambrogio, epist. 65, *ad Patern.*, lib. 8. - *L. si quis, C. de incestis. nup.* - *L. in celebrandis, C. de nupt.*

(2) L. 1, *C. si nuptiae ex rescripto petantur.* - Vedi Launojo, in *Tract. Regia in matrimon. potestas*, par. 3, art. I.

(3) Cassiodoro, lib. 7, c. 46.

(4) Grozio, in *Proleg. ad Hist. Goth.*

(5) Facondo, lib. 12, c. 3.

editti appartenenti all'esterior polizia della Chiesa. L'imperador Lione, imitato da poi da Atalarico, proibì ancora a' vescovi l'elezione per ambizione e per simonia; ed oltre alla pena della degradazione imposta dal concilio di Calcedonia, v'aggiunse egli quella dell'infamia; ed Antemio fece il medesimo (1). Ma sopra tutti gli altri imperadori d'Oriente, Giustiniano fu quegli che della disciplina ecclesiastica prese maggior cura e pensiero: donde nacque che gli ultimi imperadori d'Oriente, non sapendo tener poi in ciò regola nè misura, s'avanzaron tanto innanzi, che finalmente sottoposero interamente il sacerdozio all'autorità del principe. Le sue Novelle per la maggior parte sono ripiene di tanti editti sopra la disciplina della Chiesa, che vien perciò egli arrolato nel numero degli autori ecclesiastici. Egli più leggi stabilì intorno all'ordinazion de' vescovi, della loro età, de' requisiti che debbon aver coloro per esser eletti e promossi al vescovado, della loro residenza, della loro nozione e privilegi, ed infinite altre cose a quelli appartenenti. Regolò le convocazioni de' sinodi e de' Concili, e loro prescrisse il tempo. Diede varii provvedimenti intorno a' costumi e condotta dei preti, diaconi e sottodiaconi, alle loro esenzioni e cariche personali. Fece molti editti riguardanti la degradazione de' cherici, ed intorno alla regolarità e professione de' monaci. Diede con sue leggi maggior forza e vigore a' canoni che furo-

(1) Iacopo Gotofredo, in *Cod. Th.*, tom. 6. - *L. si quemquam, C. de Episc. et Clericis.*

no stabiliti in varii Concilii, imponendo a' metropolitani, a' vescovi ed a tutti gli ecclesiastici l'osservanza di essi; aggiungendo gravi pene a coloro che a quelli contravenissero, d'esser deposti e degradati dal loro ordine: e moltissimi altri editti sopra le cose ecclesiastiche stabilì, che possono vedersi nelle sue Novelle e nel suo Codice.

Appartenevasi ancora all'economia del principe impedire a' vescovi l'abuso delle chiavi. Così quando essi s'abusavano delle scomuniche, tosto lor s'opponevano; e Giustiniano stesso con sua legge (1) proibì a' vescovi le scomuniche, se prima la cagione non fosse giustificata: e ne' Basilici ancor si vede con particolar legge (2) proibito a' vescovi di scomunicar senza giusta cagione, e quando non concorrano i requisiti da' canoni prescritti. Quindi avvenne che i principi ne' loro reami, che in Europa stabilirono dopo la decadenza dell'Imperio romano, vi vollero mantenere questo diritto, come praticano gli Spagnuoli ed i Franzesi, e come ancora veggiamo tuttodì in questo nostro reame; di che altrove ci sarà data occasione d'un più lungo discorso. Nè in questi tempi furono queste leggi reputate come eccedenti la potestà imperiale; anzi furon queste di Giustiniano comunemente ricevute non men in Oriente che in Occidente, come ne rendon testimonianza Giovanni Scolastico, patriarca

---

(1) Novella 323.ª
(2) Basilici. - L. 30, *C. de Episcopis et Clericis.*

di Costantinopoli, san Gregorio M. [1], Incmaro [2] ed altri. E se non è apocrifa la sua epistola che si legge nel nostro Codice [3], di sì fatta cura e pensiero ch'egli mostrò verso l'ecclesiastica disciplina, n'ebbe per commendatore e panegirista l'istesso Giovanni, romano pontefice.

Le medesime pedate furon calcate da Giustino, suo successore, sotto l'imperio del quale ora veggiamo queste nostre provinee. Per la qual cosa non fu infin a questo tempo (per ciò che s'attiene a questa parte) variata la polizia ecclesiastica di queste nostre province, ma da' Goti e da' Greci fu ritenuta la medesima che si vide ne' secoli precedenti sotto i successori di Costantino fin a Valentiniano III, imperador d'Occidente.

§ VI.

De' monaci.

Cominciarono però in questo secolo le nostre province a sentir qualche mutazione per riguardo del monachismo, che di tali tempi ebbe nelle medesime la perfezione e lo stabilimento. Come si vide nel precedente libro, non ancora fino a' tempi di Valentiniano eransi in queste nostre parti stabiliti i solitari o cenobiti. Ma ecco ch'essendosi l'ordine monastico perfezionato in Oriente, tanto per le leggi degl'imperadori, quanto da' varii trattati ascetici, e divenuto sopra tutti

(1) Gregorio, lib. 2, ep. 54.
(2) Incmaro, *Opusc.*, cap. 17.
(3) *L. inter claras, C. de summa Trinit. et Fid. Cath.*

gli ordini quello di san Basilio celebre e numeroso, in due nostre province più a' Greci vicine, cioè nella Puglia e Calabria, nella Lucania e Bruzi, comincian a fondarsi in alcune città delle medesime monasteri di quell' ordine che Basiliani furon appellati.

Nelle due altre, quanto più da' Greci lontane, tanto più a Roma vicine, cioè nella Campagna e nel Sannio, vedi stabilito il monachismo per molte regole, ma sopra tutte per quella di san Benedetto, il cui ordine fu sì avventuroso, che, stabilito nella nostra Campagna, si sparse in poco tempo non solo per l'Italia, ma eziandio per la Francia e per l'Inghilterra.

San Benedetto nacque in Norcia, città della diocesi di Spoleto, verso l'anno 480. Fu condotto giovane in Roma a studiare [1], ma fastidito delle cose del secolo, si ritirò in Subiaco, quaranta miglia da Roma distante, e si chiuse in una grotta, ove dimorò per lo spazio di tre anni, senza che alcuno ne avesse notizia, toltone Romano, monaco, il quale gli somministrava dal suo vicino monastero il mangiare: essendo stato poi conosciuto, i monaci d'un monastero vicino, per la morte del loro superiore, l'elessero abate; ma i loro costumi non confacendosi con quelli di Benedetto, egli si ritirò di nuovo nella solitudine, dove, visitato da molte persone, vi fabbricò dodici monasteri, de' quali l'abate della Noce rapporta i nomi e i luoghi dove furon fondati [2]. Di

(1) San Gregorio, in *Vita Sancti Benedicti.*
(2) Della Noce abate, in *Not. ad Vit. Sancti Benedicti.*

là passò, nell'anno 529, nella nostra Campagna (1), e fermossi nel monte che da Casino, antica colonia de' Romani, la qual è nella sua costa, prende il nome, lontano da Subiaco intorno a cinquanta miglia, e da Roma settanta. Quivi giunto, abbatte una reliquia di gentilità ch'era in quell'angolo ancor rimasa presso a' Goti, ed in suo luogo v'erge un tempio che dedicò a' santi Martino e Giovanni. I suoi prodigiosi fatti ivi operati e la santità della sua vita tiraron in quel luogo della gente, e molti sotto la sua regola ivi rimasero. Si rendè viepiù famoso per l'opinione e stima che s'acquistò presso a Totila, re d'Italia, e presso a molti nobili romani: crebbe perciò il numero de' suoi monaci, e vi s'arrolavan i personaggi più insigni; ond'egli stese la sua regola, e gettò gli stabili fondamenti di un grand'ordine.

La divozione de' popoli e la fama della sua santità tirò ancora la pietà di molti nobili ad arricchirlo di poderi e di facoltà. Tertullo, patrizio romano, vivendo ancor san Benedetto, gli donò tutto quel tratto di territorio ch'è d'intorno al monastero Cassinese (2); onde Zaccheria, in un suo diploma, disse esser quel monastero edificato *in solo Tertulli* (3): donógli ancora molte altre possessioni che e' teneva in Sicilia; e Gordonio, padre di san Gregorio M., gli donò una sua villa, che possedeva ne' contorni d'Aquino.

(1) Vedi Pellegrino Camillo, in *Serie ab. Cassin. in princ.*
(2) Leone Ostiense, in *Chron.*, lib. I, c. I.
(3) Della Noce abate, ad *Chr. Cassin.*, *loco citato.*

Così tratto tratto, non ancor morto san Benedetto, cominciò questo monastero a rendersi numeroso ed illustre, per la qualità de' suoi monaci, e ad arricchirsi, per le tante donazioni che alla giornata gli si facevano. La sua fama non potè contenersi nella sola Campagna: si mandavan anche monaci di sperimentata probità e dottrina a fondar nell'altre nostre province altri monasteri. Cassiodoro, uno de' più illustri personaggi di questo secolo, nell'età di settant'anni, ritiratosi dalla corte, si fece monaco, e tratto dalla fama di san Benedetto, c'ancor viveva, volle ne' Bruzi, e propriamente in Squillace, suo natío paese, fondarvi un monastero, che, secondo pruova il P. Garezio (1), e rapporta Dupin (2), lo pose sotto la regola di san Benedetto, nella quale egli viveva; e venuto poi a governarlo, menò in quello venticinque anni, che fu il resto di sua vita, essendovi morto vecchissimo d'età di più di novantacinque anni, verso l'anno 565 di nostra salute; onde Bacon di Verulamio (3) lo fa quasi che centenario.

Questo è il monastero Vivariese, ovvero Castellese, di cui tratta ben a lungo il P. Garezio, monaco benedettino, della congregazione di san Mauro (4), fondato da Cassiodoro, di cui ne fu abate, non molto lungi da Squillace, a piè del monte volgarmente chiamato Moscio, ovvero Ca-

(1) P. Garezio. in dissert. *de Vita in Monast. Cassiod.*
(2) Dupin, in *Biblioth.*, t 5, sec. 6.
(3) Bacone, *Hist. vitae et mortis*, p. 534.
(4) P. Garezio, in *Vita Cass.*, par. 2, § 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

stellese, da una villa di tal nome quivi vicina, le cui radici vengono bagnate dal fiume Pelena, oggi detto di Squillace. Fu nomato Vivariese, perchè Cassiodoro, mentre occupava i primi onori nella corte de' re goti, sovente soleva andar a diporto a Squillace, sua patria, ed in quella villa, per la comodità ed abbondanza dell'acque di quel fiume, che irrigava le radici del monte, fece costruire molti vivai (1). Avendo da poi, per la caduta de' Goti, abbandonata la corte, rendutosi monaco, quivi ritirossi e costrusse in quel luogo ove aveva i suoi vivai e poderi, questo monastero, dove compose la maggior parte delle sue opere, e nel quale ancora ebbe per compagno Dionigi il Piccolo (2). Lo arricchì delle sue possessioni e d'una biblioteca, e lo rendè illustre e numeroso per molti monaci; facendo anche nella sommità di quel monte costruire molte celle per coloro i quali dalla vita monastica volevan passare all'eremitica, e da cenobiti rendersi anacoreti e solitari (3). Prima di morire lasciò ivi per abati Calcedonio e Geronzio, l'uno perchè reggesse gli eremiti che nella sommità del monte Castellese eransi ritirati, l'altro i cenobiti del monastero Vivariese. Il P. Garezio (4) rapporta ancora, che dopo la sua morte per molti anni fu ritenuto da' monaci Benedettini; ma che poi vi sottentrarono in lor luogo i Basiliani, che

(1) Cassiodoro, lib. 12, var ep. 15.

(2) Cassiodoro, in lib., *Divin. lect.*, c. 29. - San Gregorio, *ad Jo. Episc. Scyllaceum*, ep. 33, lib. 7, *Regist. indict.* 1.

(3) Cassiodoro, lib, *Divin. lect.*, c. 32.

(4) Garezio, *loco citato*, § 12.

lungamente il tennero, insino che per le susseguenti irruzioni de' Saracini non fosse stato disfatto e ruinato. Così non pur nel vicino Sannio e nella Puglia cominciarono in questi tempi a fondarsi monasteri di quest'ordine, ma anche nelle province più remote e lontane.

Nell'ultimo anno di sua vita mandò san Benedetto Placido, suo discepolo, in Sicilia a fondarvi de' monasteri del suo ordine, dove, colle donazioni di Tertullo e divozione di que' popoli, fu propagato per tutta quell'isola. Altre missioni in questi medesimi tempi si fecero nella Francia, dove san Mauro, Fausto e' suoi compagni, vi fecero meravigliosi progressi. Morì san Benedetto, secondo Lione Ostiense ed altri, nell'anno 543, ovvero, secondo alcuni altri, nell'anno 547, non essendo ancor appurato, presso agli scrittori, il preciso giorno ed anno della sua morte; di che l'abate della Noce (1), come d'un punto d'istoria molto importante, tanto s'affatica e si travaglia. Ma per la di lui morte crebbero e s'avanzaron più tosto le fortune al suo ordine; imperocchè da poi assai più moltiplicaronsi i monasteri, e si stese non pur in Italia, Sicilia e nella Francia, ma ancora nell'Inghilterra e nell'altre più lontane province dell'Europa.

In cotal guisa queste nostre due province, la Campagna ed il Sannio, videro in maggior numero i monasteri di quest'ordine, i quali nell'altre due province, come più remote, furon più radi; ma ben all'incontro più numerosi quelli

---

(1) Della Noce abate, p. 92.

fondati sotto la regola di san Basilio. La Puglia e la Calabria, il Bruzio e la Lucania, e le città marittime della Campagna, come Napoli, Gaeta, Amalfi ed alcune altre, che per la maggior parte lungo tempo dimorarono sotto gl' imperadori d' Oriente, come più a' Greci vicine, e co' quali aveano assai più frequenti commerci, ricevettero con maggior prontezza i loro istituti; ed in Oriente essendo la regola di san Basilio assai celebre e rinomata, quindi avvenne che tutti o la più parte de' monasteri che vi si fondavano, sotto quell' ordine erano istituiti. In Napoli sant'Agnello fu il primo, per quanto si sa, che vi stabilisse un monastero, cominciato prima da san Gaudioso, di cui egli ne fu abate. Alcuni (1) credettero che sant' Agnello seguitasse la regola di san Benedetto; ma il P. Caracciolo (2) pruova assai chiaro che fu monaco Basiliano, il quale trovando che san Gaudioso, quando si ricovrò in Napoli, dove morì l' anno 453, avanti che fosse nato san Benedetto, v' avea eretto un monastero, egli vi stabilì la regola di san Basilio; ordine che, in que' tempi, erasi renduto assai celebre e rinomato. Nè quello passò sotto la regola di san Benedetto, se non ne' tempi posteriori, morto Agnello, dopo l' anno 590, quando i Benedettini cominciaron ad essere più considerati e si renderon più famosi. Molto tempo da poi, ne' secoli men a noi remoti, verso l' anno 1517, fu abitato

(1) Bzovio, in *Hist. Trithem.*

(2) Caraccioli, *Monum. Sacr. Neap.; de Sancto Agnello abate.* - Ughelli, *de Episc., Neap.* tomo 6, p. 75.

da' canonici regolari della congregazione del Salvatore (1), siccome oggigiorno vi dimorano. E così in questo sesto secolo, come ne' secoli seguenti, si videro in Napoli molti di questi monasteri sotto la regola di san Basilio, come il monastero Gazarese nella Piaggia di mare, de' santi Nicandro e Marciano, di san Sebastiano, de' santi Basilio ed Anastasio, nella regione Amelia, di san Demetrio, nella regione Albina, di santo Spirito ovvero Spiridione, di san Gregorio Armeno, nella regione Nostriana, di santa Maria di Agnone, di san Samona, de' santi Quirico e Giulitta ed altri ed in Napoli ed altrove (2).

Ecco come in queste nostre province fossero stati introdotti i monasteri. I primi che vi comparvero, furono sotto la regola di san Basilio e di san Benedetto; e quindi essendosi già introdotte le comunità di donzelle, le quali facevan voto di virginità, e dopo certo tempo ricevevano con solennità il velo, si videro parimenti i monasteri di donne sotto la regola di san Benedetto, ch'ebbero ancora per loro condottiera Scolastica, di lui sorella, e sotto quella di san Basilio, che sono i più antichi che ravvisiamo in queste nostre province. Così presso di noi fu stabilito l'ordine monastico, il quale però in questi tempi non avea fatti que' maravigliosi progressi che si sentiranno in appresso. Nè gli abati e' monaci erano stati ancora sottratti dalla giurisdizione de' vescovi, nè lor conceduti que' tanti privilegi dai

(1) Ughelli, *loco citato*, p. 80.
(2) P. Caraccioli, *loco citato*. - Ughelli, *loco citato*.

pontefici romani, i quali per averli a sè devoti e ligii da poi lor concedettono. Si rendè perciò il monte Casino uno de' più celebri santuari che ebbero in quest' età le nostre province, ove concorrevan i peregrini da tutte le parti del mondo. Un altro in questi medesimi tempi era surto in Puglia nel monte Gargano per l'apparizione di san Michele, che narrasi accaduta in quella grotta a tempo di papa Gelasio, mentre la sede di Siponto era occupata dal vescovo Lorenzo. Santuari che nel regno de' Longobardi e de' Normanni si renderon così chiari e rinomati, che per la loro miracolosa fama tiraron a sè non pur i peregrini dalle più remote parti del mondo, ma anche i maggiori re e monarchi d'Europa, ed i più potenti prìncipi della terra.

§ V.

Regolamenti ecclesiastici, e nuove collezioni.

I regolamenti ecclesiastici si videro in questi tempi, non men intorno a' dogmi, che alla disciplina, assai più ampi e numerosi. Coll'occasione d'essersi convocati più sinodi e Concili, si stabiliron in conseguenza moltissimi canoni. Si cominciò a stabilirne anche di quelli che s'appartenevano alla potestà de' prìncipi. I gradi di parentela che prima si regolavano secondo le leggi civili, furon anche regolati da' canoni, e le proibizioni delle nozze furono stese a' cugini ed a' figliuoli de' cugini. Teodosio M. avea prima proibite le nozze fra' cugini; il che confermaron Arcadio ed Onorio, suoi figliuoli, come attesta

sant'Ambrogio (1): Giustiniano poi le permise (2); onde Triboniano volendo inserir nel suo Codice la legge di Teodosio (3), la smozzicò sconciamente per non farla contradire a ciò che Giustiniano avea su ciò variato (4). I canoni ora le proibiscono, non pur fra' cugini, come avea fatto Teodosio, ma anche fra' figliuoli di quelli; ed introdusser poi un nuovo modo di computare i gradi, che Cuiacio (5) stima non esser più antico di san Gregorio M. e del papa Zaccheria. Non s'eran ancora intesi regolamenti intorno alle facoltà delle chiese; ma essendo in questi tempi cresciute e malmenate dagli ecclesiastici, si cominciò a far de' canoni per impedirne il dissipamento e l'alienazioni. Era della potestà de' principi il proibir l'opere servili nel dì di domenica, e gl'imperadori ne stavano in possesso, come si vede dalle leggi di Lione e d'Antemio (6): ed ora si vede sopra di ciò essersene anche fatti canoni. Il dichiarar le chiese per asili (7) s'apparteneva agli stessi imperatori, come se ne leggono molte costituzioni nel Codice di Teodosio; ma ora questo diritto vien anche dichiarato da' canoni. Ne furon eziandio stabiliti molti su l'usure e divorzi e sopra altre materie, la cui providenza e regolamento s'apparteneva ed era della

---

(1) Sant'Ambrogio, ep. 66.ª, *ad Paternum*.
(2) § *duorum*, *Inst.*, *de Nuptiis*.
(3) L. *si quis* 5, *C. de incest. Nuptiis*.
(4) L. *in celebrandis*, *C. de Nuptiis*.
(5) Cujacio, *tit. decretal. de consanguin. et affin.*
(6) L. ult., *C. de Feriis*.
(7) Vedi Paolo Sarpi, *de jure Asylor.*

potestà ed imperio de' principi. Quindi si vide il lor numero crescere in immenso; onde sursero altri Codici e nuove compilazioni.

Nel precedente libro s'è veduto che fin a' tempi di Valentiniano III, così la Chiesa occidentale come l'orientale non conobbero altri regolamenti che quelli che furono raunati nel *Codice de' canoni della Chiesa universale*, compilato per Stefano, vescovo d'Efeso. Ma da poi nel primo anno dell'imperio di Giustiniano, nel 527, uscì fuori la *Collezione di Dionigi il Piccolo*. Questi fu un monaco scita abitante in Roma, e fu il primo che introdusse l'uso di numerar gli anni dalla nascita di Cristo S. N., come noi facciamo ancora (1); poichè prima si computavano o nella maniera dell'antica Roma per i consoli, o per i primi stabilimenti de' principi greci, successori d'Alessandro, ovvero per i tempi de' mártiri che sofferirono il martirio sotto Diocleziano: ed in Ispagna, per l'êra d'Augusto imperadore, che precede trentott'anni alla nascita di Cristo. Egli fu amicissimo di Cassiodoro, dal quale fu ricercato che istruisse nelle discipline, e particolarmente nella filosofia, i suoi monaci nel monastero Vivariese (2): lesse quivi, insieme con Cassiodoro, la dialettica, e più anni dimorò suo compagno in quel magisterio. Gli encomii che da Cassiodoro gli vengon dati, si leggono ancora nelle sue opere (3). Egli arricchì la Chiesa latina

(1) Doujat, *Hist. du Droit Can.*, par. 1, cap. 17.
(2) P. Garezio, in *Vita Cass.*, par. 2, §§ 20 e 21.
(3) Cassiodoro, in lib *Div. lect.*, cap. 22.

di molte traduzioni fedeli dell'opere de' Greci; ed a richiesta di Stefano, vescovo di Salona (1) in Dalmazia, tradusse in latino la raccolta de' canoni greci più fedelmente che non era la traduzione antica latina, della quale si servivano gli Occidentali: a questa aggiunse tutto ciò che v'era nel Codice greco, cioè i cinquanta canoni apostolici, i canoni del concilio di Calcedonia, di Sardica, di Cartagine e d'altri concili d'Africa.

Aggiunse parimente l'epistole decretali da Siricio, papa, che morì l'anno 398, fino a papa Ormisda, che morì nell'anno 523: argomento che l'epistole che si rapportano prima di Siricio sieno apocrife. Si chiamavano lettere decretali quelle che i pontefici scrivevano sopra le consultazioni de' vescovi per decidere i punti di disciplina, e le quali si mettevano fra' canoni. Così i Greci mettevano fra i canoni le tre lettere di san Basilio ad Anfilochio, ed alcune altre de' più famosi vescovi delle sedi maggiori (2). A queste poi, dopo la morte di Dionigi, furon aggiunti i decreti di Gregorio II, compresi in diciasette capitoli, come fu osservato da Pietro de Marca, arcivescovo di Parigi (3). Quel che reca maraviglia, si è che, benchè il Codice greco, di cui si servì Dionigi, finisse nel Concilio costantinopolitano I, al quale eransi poi aggiunti discontinuatamente i canoni del Concilio calcedonese, come afferma

(1) Cassiodoro, *loco citato*. - Doujat, *Hist. du Droit Can.*, par. I, c. 17.

(2) Fleury, in *Inst. Jur. Can. in princ.*

(3) P. de Marca, *de Concord.*, lib. 3, cap. 3.

il medesimo Dionigi nella prefazione a Stefano, vescovo di Salona, tuttavia, avendovi dovuto aggiunger tanto del suo, come i canoni sardicensi ed africani, non fa niuna menzione del Concilio efesino, o de' suoi canoni fatti nell'anno 431, quando questi canoni si trovano nel Codice greco, dato in luce da Justello nell'anno 1610; onde si rifiuta l'opinione di coloro che stimano che Giustiniano nella novella 131.ª, fatta nell'anno 451, avesse confermato e data forza di legge al Codice de' canoni compilato da Dionigi; poichè quivi Giustiniano conferma anche i canoni fatti nel Concilio efesino, ivi: *Sancimus vicem legum obtinere sanctas ecclesiasticas regulas*, ec. *in Ephesina prima, in qua Nestorius est damnatus*, ec. Douiat (1) però dice che Dionigi non ne fece menzione, perchè quel concilio non stabilì canoni attenenti alla disciplina, ma solamente canoni riguardanti l'esecuzione della condanna di Nestorio e suoi aderenti.

Questa collezione di Dionigi in Occidente ed in queste nostre province ebbe tutta l'autorità e tutto il vigore (2); e da Niccolò I. R. P. (3) vien chiamata per eccellenza *Codex Canonum*, e dal diritto canonico *Corpus Canonum* (4). E ne' tempi seguenti ebbe tanta forza, che nell'anno 787, data in dono da Adriano I a Carlo Magno (5), que-

---

(1) Vedi Doujat, *loco citato*, num. 2, e par. I, cap. 7, num. 4.
(2) Cassiodoro, in lib. *Div. lect.*, cap. 22.
(3) *Can.* I, *dist.* 19.
(4) Nell'inscrizione del cap. 3, *de praebend.*
(5) Sirmondo, tomo 2, *Conc. Gall.*, all'anno 787

sto principe comandò a' vescovi di Francia che invigilassero all'osservanza de' canoni in quella racchiusi; e comprese que' decreti nel suo Capitolare d'Aix la Chapelle, che fece comporre nell'anno 789, secondo che narra Justello [1].

Intorno al medesimo tempo nell'anno 547, Fulgenzio Ferrando, diacono di Cartagine, fece un'altra raccolta di canoni [2], ma con diverso ordine, più tosto citandogli che rapportandogli, e sotto ciascun capo raccolse i canoni di diversi Concili, della quale fa menzione Graziano nel suo Decreto [3].

Il cardinal Baronio [4] stima che circa questi medesimi tempi sieno state fatte le collezioni di Martino di Braga e di Cresconio. Altri credono [5] che quella di Martino fosse fatta intorno all'anno 572, e l'altra di Cresconio circa l'anno 670. Martino, di nazione unghero e monaco Benedettino, fu vescovo di Braga in Portogallo. Fece la sua raccolta per uso delle chiese di Spagna, traducendo i sinodi greci, ed aggiungendovi altri canoni di Concili latini, e spezialmente de' Toletani: questa collezione però, fuori delle Spagne, non ha avuto uso nè autorità, se non quanto avesse servito per illustrazione [6].

Cresconio, vescovo d'Africa, compose la sua

---

(1) Vedi Justello Cristoforo, in *praef. ad Cod. Eccl. Un.*
(2) Doujat, *Hist. du Droit. Can.*, par. I, cap. 22.
(3) Graziano, *Can. sacror.* 34, *dist.* 63.
(4) Baronio, all'anno 527, num. 76.
(5) Doujat, *loco citato*, num. 2 e 3.
(6) Vedi Antonio Agostino, par. 2, *epitom. jur. pontific.*, cap. 15, *et in Grat. Dialog.* 10, 11 e 12.

collezione di canoni, della quale ci resta un compendio, il cui titolo, secondo un manoscritto che rapporta il Baronio, era questo: *Concordia Canonum a Cresconio Africano Episcopo digesta sub capitibus trecentis.* E perchè ivi fassi anche menzione d'un poema in versi esametri composto dal medesimo Cresconio per celebrar le guerre e le vittorie riportate da Giovanni Patricio contro i Saraceni d'Africa, fa conto il Baronio ch'egli vivesse intorno a' tempi di Giustiniano imperadore.

Giovanni Scolastico, che, mandato Eutichio in esilio, fu innalzato al patriarcato di Costantinopoli da Giustiniano imperadore (1), e visse anche dopo lui, fu il primo che in Oriente avesse fatta raccolta dove s'unissero insieme i canoni colle leggi, spezialmente le Novelle di Giustiniano; la qual spezie di libro fu chiamata poi *Nomocanone* dagli scrittori seguenti. E benchè questa collezione, divisa in cinquanta titoli, da principio ebbe qualc'uso, nondimeno Teodoro Balsamone nel supplimento osserva che a tempo suo, cioè nella fine del secolo duodecimo, non aveva alcuna stima, come quella ch'era stata adombrata dal Nomocanone di Fozio, più utile e più abbondante (2).

Queste furon le collezioni de' canoni che, dopo il Codice de' canoni della Chiesa universale,

---

(1) Vedi Niccolò Alemanno, *ad Hist. arcan. Procopii*. - Justello, *loco citato*.

(2) Vedi Florente Francesco, *de Orig. Jur. Can.*, par. 3, § 3. - Justello, *loco citato*. - P. de Marca, *de Concord.*, lib. 3, cap. 3, § 8.

sursero ne' seguenti tempi infin all'imperio di Giustino, successor di Giustiniano (1): le quali non avevan forza di legge, se non quando dagl'imperadori e prìncipi era lor data. La Chiesa non avea peranche in questi tempi acquistata giurisdizione perfetta, sì che potesse far valere i suoi regolamenti come leggi e obbligare i fedeli con temporal costringimento all'osservanza de' medesimi, o punire i trasgressori con pene temporali: obbligavan solamente per la forza della religione le loro anime; e le pene e' gastighi erano spirituali, di cènsure, penitenze e deposizioni. I prìncipi, per mezzo delle loro costituzioni lor davan forza di legge, obbligando i sudditi ad osservargli con temporale costringimento, come il manifestano in Oriente le Novelle di Giustiniano, la collezione di Giovanni Scolastico, i Nomocanoni di Fozio e di Balsamone; ed in Occidente, nella Francia i Capitolari di Carlo M., in Ispagna le leggi di que' re, per le quali a' canoni stabiliti ne' Concili tenuti in Toledo, o altrove, davan tutta la forza ed autorità; ed in Italia i tanti editti di Teodorico e di Atalarico, che appresso Cassiodoro si leggono.

§ VI.

Della conoscenza nelle cause.

Lo Stato ecclesiastico, durante la dominazione de' Goti in queste nostre province, non acquistò maggior conoscenza o nozione nelle cause, di

(2) Vedi Fleury, *in Instit. Jur. Can.*

favorì in ciò la Chiesa romana, approvando una consuetudine che s'era introdotta nel clero di quella, di doversi prima i suoi preti convenire o accusare avanti il loro vescovo. I magistrati secolari che in Roma da quel principe erano stati destinati ad amministrar giustizia, secondo ciò che praticavasi in tutte l'altre province, ad istanza del suo creditore, costrinsero un diacono di quella chiesa a soddisfar il debito; e lo strinsero con tanta acerbità, che lo diedero in mano del medesimo creditore a custodirlo. Un altro prete della medesima chiesa, per leggieri cagioni accusato, lo trattarono assai aspramente e con molti strazi. Il clero di Roma con flebili lamenti e preghiere ricorse al re Atalarico, esponendogli che nella lor chiesa per lunga consuetudine, affinchè i loro preti intrigati nelle liti del fôro e tra' negozi del secolo non si distogliessero dal culto divino, erasi introdotto che avanti il loro vescovo dovessero convenirsi; e che ciò non ostante da' suoi magistrati erano stati un lor prete e un diacono acerbamente e con molte contumelie trattati: pregavano per tanto la clemenza di quel principe a darvi opportuno provvedimento. Il re alle loro preci rispose, che per la riverenza ed onore che si doveva a quella sede apostolica (1), d'allora innanzi stabiliva che se alcuno avea da convenire qualche prete del clero romano in qualsivoglia causa, dovesse prima ricorrere al giudicio del vescovo di quella sede,

(1) Cassiodoro, lib. 8, cap. 24. « *Considerantes apostolicae sedis honorem* ».

il quale dovesse o egli conoscere, *more suae sanctitatis*, de' meriti della causa, ovvero delegarla, *aequitatis studio terminandum*; ma se l'attore o l'accusatore, usando di questa riverenza, si vedesse deluso e differito nelle sue dimande, o quelle disprezzate, *tunc ad saecularia fora jurgaturus occurrat*. All'incontro se, pretermesso questo suo comandamento, ricorrerà alla prima a' tribunali secolari, gl'impone pena di dieci libbre d'oro, da doversi da' suoi tesorieri immantinente riscuotere, e per le mani del vescovo dispensarsi a' poveri, e di vantaggio cadesse dalla causa, e con tal doppia pena fosse punito. Ma non tralasciò Atalarico nell'istesso tempo d'ammonirgli, che vivessero come si conveniva al loro stato, dicendogli: *Magnum scelus est crimen admittere, quos nec conversationem decet habere saecularem: professio vestra vita coelestis est. Nolite ad mortalium vota humilia et errores descendere. Mundani coërceantur humano jure, vos sanctis moribus obedite.*

Ecco come in questi tempi in tutte l'altre chiese de' magistrati secolari era la conoscenza e giurisdizione delle cause così civili come criminali, e gli ecclesiastici erano sottoposti a' loro giudizi ed ammende: nè perchè al solo clero di Roma, per riverenza di quella sede, volle Atalarico usar questa indulgenza, fu perciò al suo vescovo, o pure a quelli a' quali egli delegava le cause, data per giudicarle giurisdizione alcuna; ma solo che dovessero terminarle *more suae sanctitatis et aequitatis studio*, in forma d'arbitrio e di caritatevole composizione, non già in forma di giudicio e di giustizia contenziosa.

Giustiniano adunque fu il primo che cominciò ad accrescere la conoscenza de' vescovi nelle cause degli ecclesiastici, e diede a quelli privilegio di non piatire avanti giudici laici. Questo principe, sicoom'egli era pietoso e religioso, così accrebbe la conoscenza de' vescovi, ordinando per le sue Novelle (1) che nell'azioni civili i monaci ed i cherici sarebbero convenuti in prima innanzi al vescovo, il quale deciderebbe le loro differenze prontamente senza processi e senz'alcun rumore o strepito di giudizio; a condizione però che se una delle parti dichiarasse fra dieci giorni di non volere acquetarsi al suo giudicio, il magistrato ordinario prendesse cognizione della causa, non per forma d'appellazione, come alcuni credettero, e come in ciò superiore al vescovo, ma tutto di nuovo: e se giudicava come aveva arbitrato il vescovo, non v'era appellazione da lui; ma se altrimente, si dava in questo caso luogo all'appellazione. E quanto alle cause criminali, era permesso d'indirizzarsi contro il cherico, o innanzi al vescovo, ovvero al giudice ordinario, salvo ne' delitti ecclesiastici, come d'eresia, simonia, inobbedienza al vescovo, ed ogni altro concernente la loro qualità, la cui conoscenza era attribuita al solo vescovo: come altresì delle differenze concernenti alla religione ed alla polizia ecclesiastica anche contro a' laici. Stabilì ancora che se nelle cause criminali il cherico fosse condennato dal giudice laico, la sua sentenza non potesse eseguirsi, nè il prete de-

---

(1) Novelle 83.ª e 123.ª

gradarsi senza l'approvazione del vescovo: che se egli non lo volesse fare, era necessario di ricorrere all'imperadore. E quanto a' vescovi, diede loro particolarmente questo privilegio di non piatire per niente innanzi a' magistrati laici, il qual privilegio diede ancora alle religiose per la Novella 79.ª, che gl'interpreti hanno malamente steso a' religiosi. E questo regolamento di Giustiniano, contenuto nella Novella 123.ª, è quasi interamente reiterato dalle costituzioni dell'imperador Costantino III, figliuolo d'Eraclio, e d'Alessio Comneno, rapportate per Balsamone nel titolo sesto del suo Nomocanone. Ecco come per privilegio del principe si cominciò ad ingrandire la conoscenza de' vescovi: non è però c'allora acquistassero giustizia perfetta, che il diritto chiama giurisdizione, sopra i preti, non avendo di que' tempi territorio, cioè *jus terrendi*, nè preciso costringimento. Per la qual cosa non potevano di lor autorità imprigionare le persone ecclesiastiche; nè avevan carceri; nè potevan imporre pene afflittive di corpo, d'esilio, e molto meno di mutilazion di membra o di morte, anche ne' più gravi delitti; nè condennare all'ammende pecuniarie.

Le pene che usavano, erano deposizioni o sospensioni dagli ordini, digiuni e penitenze: e questa forma di disciplina continuossi per tutto l'ottavo secolo: ciò che ottimamente notò Gregorio II in quella bella epistola che dirizzò a Lione Isaurico (1), dove fa vedere quanto sia grande

(1) Gregorio II, epist. 13.ª, *ad Leon. Isaur.* - Richero, in *Apolog. Joh. Gerson.*, par. 3.ª, *ax.* 36.

la differenza fra le pene dell'Imperio e della Chiesa. Gl'imperadori condannano a morte, imprigionano, mandano i rei in esilio e rilegano: non così i pontefici: *Sed ubi*, come sono le sue parole, *peccarit quis et confessus fuerit, suspendii, vel amputationis capitis loco, Evangelium et crucem ejus cervicibus circumponunt, eumque tamquam in carcerem, in secretaria, sacrorumque vasorum aeraria conjiciunt, in ecclesiae diaconia et in cathecumena ablegant, ac visceribus eorum jejunium, oculisque vigilias, et laudationem ori ejus indicunt. Cumque probe castigarint, probeque fame afflixerint, tum praetiosum illi Domini corpus impertiunt, et sancto illum sanguine potant: et cum illum vas electionis restituerint, ac immunem peccati, sic ad Deum, purum insontemque transmittunt. Vides, Imperator, ecclesiarum imperiorumque discrimen*, ec.

Avevan però gli ecclesiastici in questi tempi cominciato ad usurparsi la potestà di bruciare i libri degli eretici, perchè nell'anno 443 il pontefice Lione il Santo bruciò in Roma molti libri de' Manichei, quando prima la censura solamente apparteneva alla Chiesa, ma la proibizione o bruciamento al principe (1); di che altrove ci tornerà occasione di più lungamente ragionare.

§ VII.

Beni temporali.

Non al pari della conoscenza nelle cause fu l'ingrandimento de' beni temporali nelle nostre

---

(1) Fevret, lib. 18, c. 2, num. 7.

chiese: fu questo di gran lunga a quello superiore. I prìncipi intorno agli acquisti che tuttavia facevano, non molto vi badavano; e non solo poca cura si presero d'impedire gli eccessivi, come fecero Teodosio M. e gli altri imperadori suoi successori, ma anch'essi vi contribuirono con donazioni e privilegi (1). Quando prima gli acquisti facevansi dalle sole chiese, ora cominciando in queste nostre province a fondarvisi de' monasteri, ancor essi ne tiravano la lor parte, e molti buoni presagi ne diedero, fin da' loro natali, i monasteri di san Benedetto.

S'aprirono ancora nuovi altri fonti donde ne scaturiva maggior ricchezza: sursero in questi tempi i santuari, e allargossi grandemente la venerazione delle reliquie de' santi. I tanti miracoli che si predicavano, l'apparizioni angeliche, le particolari devozioni a' santi e l'esortazioni de' monaci tiravano le genti per la loro devozione ad offerire a' loro monasteri ampie ricchezze. Fu riputato ancora in questi tempi il donare o lasciare per testamento alle chiese, essere un fortissimo rimedio per ottener la remissione dei peccati. Salviano (2), che fiorì nell'imperio di Anastasio, esortava a molti pietosi che soccorressero le loro anime *ultima rerum suarum oblatione*. Quindi sovente leggiamo nelle donazioni fatte alle chiese quella clausola: *pro redemptione animarum*, ec.

---

(1) Cassiodoro, lib. 12, c. 13.

(2) Salviano, lib. 2 *et sequ. adver. avarit.* - Antonio Mattei, *manud. ad Jus Can.*, lib. 2, tit. 2.

Si stabilì ancora un nuovo fondo assai più stabile di quel di prima, donde se ne ritraevano buoni emolumenti. Le decime, che ne' tre primi secoli erano libere e volontarie, e nel quarto e quinto secolo, per la tepidezza de' fedeli in darle, erano avvalorate da' sermoni de' Padri e dalle loro esortazioni perchè non le tralasciassero; in questo sesto secolo divennero debite e necessarie (1). Vedendo che niente allora giovavano le prediche e l'esortazioni, fu bisogno ricorrere ad aiuti più forti e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per via di precetti e di canoni. Così molti Concili d'Occidente e più decretali de' romani pontefici fecero passare in legge l'uso di pagarle. Per queste ed altre vie le ricchezze delle chiese cominciaron ad essere assai più ampie e considerabili, ed a posseder esse particolari patrimoni. La Chiesa di Roma sopra tutte l'altre si rendè ricchissima, tanto che narra Paolo Warnefrido (2), c'avendo Trasimondo, re de' Vandali, in Africa, mandato in esilio duecentoventi vescovi, Simmaco, che allora sedeva nella cattedra di Roma, fece a tutti somministrare ciò che a lor bisognava per sostentarsi. Nè si pensò solo a' modi d'acquistar le ricchezze, ma anche a' modi di conservarle; poichè colle ricchezze essendo congiunto il rilasciamento della disciplina e de' costumi, quelle appropriandosi gli ecclesiastici, come facoltà proprie, dove prima non eran considerate se non come patrimonio de' poveri, venivan in conseguenza

(1) De Roye Francesco, *Instit. Canon.*, lib. 2, *de decim.*
(2) Warnefrido Paolo, lib. 15, *sub Anast.*

mal impiegate e peggio distribuite: onde più Concili (quando che prima non erasi per anche fatto alcun regolamento sopra questa materia) si mossero a stabilire un gran numero di canoni, proibendo l'alienazioni, regolando il modo di distribuirle, e badando sopratutto alla loro conservazione e sicurezza. Egli è però ancor vero che non perciò i principi lasciarono di stabilir leggi intorno a' beni ecclesiastici, regolando gli acquisti, e talora anche le maniere di distribuirgli, e vietar gli abusi: e Giustiniano ci accerta d'aver egli di suo diritto stabilite molte leggi intorno a' medesimi (1).

La divisione de' frutti di questi beni in quattro parti, una all'amministratore, o beneficiato, l'altra alla Chiesa, la terza a' poveri, e la quarta a' cherici, che s'attribuisce a papa Simplicio, il qual fu eletto nell'anno 468, non fu in questi tempi sempre costante nè la medesima per tutte le province d'Occidente. In Francia, nel Concilio I d'Orleans (2), ragunato l'anno 511, s'assegna la metà al vescovo, e l'altra metà al clero. In Ispagna dal Concilio I di Braga (3), tenuto nell'anno 563, la divisione dell'oblazioni si riserva a' cherici tutti in comune. Ma da poi nel Concilio IV di Toledo, convocato sotto il re Sisenando, nell'anno 633, fu stabilito che i vescovi avessero la terza parte delle rendite (4). Così, come assai

---

(1) Pietro de Marca, *de Concor. Sac. et Imp.*, lib. 2, c. 11, num. 3.
(2) Cap. 16.
(3) Cap. 21.
(4) *Can. constitutum* 62, *caus.* 16, *qu.* 1.

a proposito notò Graziano [1], secondo la diversità de' luoghi e consuetudine delle regioni, al vescovo era riservata, in alcune la terza, in altre la quarta parte: nè tali divisioni furon sempre e da per tutto invariabili e perpetue.

Per grande che fosse stato in questo sesto secolo l'accrescimento de' beni temporali delle nostre chiese e de' monasteri, a riguardo però degli altri immensi ed eccessivi acquisti che poi si videro nel regno de' Longobardi e de' Normanni, era comportabile, nè molta alterazione recossi perciò allo stato civile: maggiore lo ravviseremo sotto i Longobardi, il regno de' quali saremo ora per narrare.

---

(1) Graziano, dopo il *can. possessiones, caus.* 16, *qu.* 1.

LIBRO QUARTO

I Longobardi non altronde che da' Goti riconoscono la loro origine; e la penisola di Scandinavia fu dell'una e dell'altra gente la comune madre: regione che a dovere fu da Giornandez appellata *Vagina gentium*, e che può meritamente vantarsi di avere prodotti tutti quei principi che lungamente le Spagne, buona parte delle Gallie, e sopratutto l'Italia, signoreggiarono: la quale, ancorchè veggasi di questi tempi sottratta dal dominio de' Goti, ben tosto ricadde sotto quello de' Longobardi; e questi poi mancati, sotto i Normanni, che pure vantano la medesima origine (1). I Gepidi, che dalla prosapia de' Goti discesero, usciti da quella penisola insieme co' Goti, alla Vistola fermaronsi (2): indi, superati i Borgognoni, si avanzarono, come narra Procopio, nell'una e nell'altra riva del Danubio, dove furono a' Romani infesti per le varie incursioni e scorrerie che fecero in quella regione, secondo

(1) Giornandez, *Hist. Goth.*
(2) Grozio, in *Prolegom. ad Hist. Goth.*

che scrive Vopisco. Finalmente, regnando in Oriente Marziano imperadore, avendo discacciati gli Unni dalla Pannonia, quivi fermarono le loro sedi. Egli è altresì appresso sì gravi scrittori costantissimo, che, divisi fra loro i Gepidi, da questa divisione ne sursero i Longobardi; ond'è che Salmasio (1) rende a noi testimonianza d'aver egli in alcuni antichi libri greci, non ancora impressi, osservato che i Gepidi si nomavano Longobardi: *Gepidae, qui dicuntur Longobardi:* e Costantino Porfirogeneto, imperador di Costantinopoli, dall'istoria di Teofane (quegli che da' Greci fra il numero de' santi fu venerato) trascrisse ancora che dalla divisione de' Gepidi sursero i Longobardi (2).

Chi primamente di lor facesse memoria, egli è Prospero Aquitanico, vescovo di Reggio, che scrisse innanzi Paolo Warnefrido, diacono d'Aquileia. Parla egli di questi Longobardi, dando loro la medesima origine; i quali dalla Scandinavia giunti a' lidi dell'Oceano, avidi di nuove sedi, primieramente sotto Ibone ed Aione, loro capi, vinsero i Vandali, e si dissero Winili, cioè vaghi, non avendo allora alcuna ferma sede; ma da poi avendo eletto per loro re Agilmondo, dopo avere scorse varie regioni, finalmente nella Pannonia si fermarono. Dopo Agilmondo ebbero successivamente per loro re Lamisco, Leta, Il-

---

(1) Salmasio, presso il Grozio, *loco citato.*

(2) Constantino Porfirogeneto, *de Admin. Imperio*, c. 25, *ex Historia S. Theophanis. « Et Gepides quidem, ex quibus postea Longobardi, atque Avares per successionem oriundi sunt ».*

deoc, Gudeoc, Claffo, Tato (1), e dopo questi Waltau; del qual principe appresso altri non fassi memoria, siccome colui che regnò picciol tempo ed in continue guerre. Succederono poscia Waco, Audoino, e finalmente Alboino; quello che avendo stabilito con Narsete una ben ferma e stretta pace ed amicizia, fu poi riserbato alla conquista d'Italia.

Come questi popoli prendessero il nome di Longobardi, non bisogna volerne più di quello che con molta assicuranza ne scrisse Paolo Warnefrido (2); cioè che questi Winili si dissero Longobardi per la lunghezza delle loro barbe, le quali con tanto studio serbavansi essi intatte dal ferro; imperciocchè secondo il lor linguaggio *lang* non significa altro che *lunga*, e *baert*, *barba:* nel che s'accordano Costantino Porfirogeneto (3), Ottone Frisingense (4), Guntero (5) e Grozio.

So che alcuni moderni scrittori, non contenti di quel che sì antichi e gravi autori rapportano, han voluto ricercare in altri paesi l'origine di questi popoli, ed il nome de' Longobardi non dalla lunghezza delle loro barbe, ma, come credette l'abate della Noce (6), dalla lunghezza delle loro alabarde; ed altri, altronde esser derivato.

---

(1) Grozio, in *Prolegom. ad Hist. Goth.*

(2) Paolo Warnefrido, lib. 1, c. 9.

(3) Costantino Porfirogeneto, *de Them.*, lib. 2, *Thema XI.* « *Longibardia a promissa barba incolarum dicta est* ».

(4) Ottone Frisingense, lib. 2, c. 13, *de gest. Fred. Imper.*

(5) Guntero, lib. 2. - Grozio, *loco citato.*

(6) Della Noce abate, in *Notis ad Chron. Leon. Ostiens.*, pag 95.

Alcuni niegano essere dalla Scandinavia usciti, ma dalla interior Germania. Dicono che molto prima di quel che narrasi della loro uscita da quella penisola, de' Longobardi fecero menzione Strabone, Tacito, Tolomeo e Patercolo (1), come di popoli che nella interior Germania viveano; onde il nome loro essendo più antico, non dalla barba lunga, come dice Paolo Warnefrido, ma altronde uopo è che derivi. Il nodo con molta facilità fu sciolto dall'incomparabile Ugon Grozio (2); poichè questo nome non significa altro che uomini di barba lunga, come lo riconobbero tutti i Germani e Warnefrido istesso. Ora i nomi di questa sorte, che derivano da varii abiti ed aspetti, soglion ora appresso un popolo, ora presso ad un altro, in varii luoghi ed in varii tempi distantissimi, secondo che appare la novità e stranezza, nascere e spandersi tra quella gente la quale della novità si maraviglia. Presso a' Germani, come narra Tacito, era cosa usitatissima farsi crescere i capelli e la barba; nè solevan quelli tosarsi, se non dopo sconfitta l'oste nemica; ma qualora avveniva che un grande stuolo d'uomini compariva in altra regione con un aspetto assai nuovo e strano, certamente che presso a coloro eran denominati per quel nuovo e strano aspetto onde eran sorpresi; e quindi non è maraviglia se quella novità, ora in un luogo, ora in un altro avesse prestata occasione al nuovo nome. Che fuvvi di comune tra Domizio

---

(1) Tacito, lib. 2, *Annal.* - Velleio Patercolo, lib. 2, *Hist.*
(2) Grozio, in *Proleg. ad Hist. Goth.*, p. 28.

Enobarbo, Federico Barbarossa, ed alcuni famosi corsari di questo nome? niente, se non che essendo simili d'aspetto, fu anche a lor comune il nome. Ogni ragion vuole adunque che in sì fatte cose crediamo a' vecchi scrittori, e delle cose de' Longobardi precisamente a Paolo Warnefrido, che, ancorchè nato in Italia, fu d'origine longobardo, il quale è l'unico ed il proprio scrittore de' fatti loro. Ove manca questo scrittore, possiam ricorrere ad Erchemperto, e dopo costui agli altri scrittori contemporanei, che non ne mancano (1). Onde saviamente n'ammonisce Grozio, che dobbiamo credere a' vecchi, quando questi nuovi scrittori nulla ci recan di più credibile e di più certo; e tenere co' primi, che i Vandali, gli Ostrogoti e Westrogoti, i Gepidi ed i Longobardi, tutti alla Scandinavia debbiano la loro origine.

Ma ciò che siasi, egli è presso a tutti costante che i Longobardi, dopo avere scorse varie regioni d'Europa, finalmente nella Pannonia si fermarono; la qual provincia fu da essi dominata per quarantadue anni, e si contano da Agilmondo fino ad Alboino dieci re, sotto i quali vissero. Nel regno d'Alboino, essendo stato mandato in Italia Narsete da Giustiniano per discacciarne i Goti, che sotto Totila avevan riacquistata quella provincia, egli, essendo già molto tempo prima in lega co' Longobardi, mandò ambasciadori ad Alboino, dimandandogli soccorso contra

(1) Questi sono l'Anonimo Salernitano, ed altri raccolti da Camillo Pellegrini, in *Hist. Princ. Longob.*

i Goti. Allora fu che Alboino gli mandò una eletta banda di guerrieri, i quali aiutassero i Romani contra i Goti (1). Costoro, passando per lo golfo del mare Adriatico, vennero in Italia; e fu la prima volta che questi popoli videro queste belle contrade, e in una di queste nostre province, cioè nel Sannio, posero il piede, come diremo. Uniti intanto co' Romani, vennero a battaglia co' Goti; ed essendo loro riuscito di rompergli in quella battaglia, ove rimase Totila ucciso, carichi di molti doni e vincitori ritornarono alle proprie stanze. Ed in tutto il tempo che i Longobardi possederono la Pannonia, furono in aiuto de' Romani contra i nemici de' medesimi; e Narsete mantenne e conservò sempre una stretta e fedel amicizia con Alboino; onde non fu a lui impresa molto difficile allettarlo (per vendicarsi del torto fattogli da Sofia, moglie dell'imperador Giustino) a venire alla conquista d'Italia, siccome colui al quale erano altresì note le ricchezze di questa provincia, e le molte altre prerogative onde era fornita. Risolse intanto questo principe, agli inviti di Narsete, di mettersi egli in persona alla testa del suo esercito; ed avendo anche per questa impresa sollecitato l'aiuto dei Sassoni, lasciata la Pannonia agli Unni (donde questa provincia prese poi il nome d'Ungheria), con legge che se per qualche sinistro accidente non gli riuscisse l'impresa per cui partiva, e gli bisognasse ritornare, dovessero restituirgli ciò che loro si lasciava; si pose co'

(1) Paolo Warnefrido, lib. 2, c. 1.

suoi Longobardi e loro famiglie, e co' Sassoni ed altri popoli, in cammino, e nel mese d'aprile dell'anno 568, regnando nell'Oriente Giustino imperadore, entrarono in Italia (1). Trovavasi allora questa provincia sprovvista d'ogni aiuto e divisa in tante parti per la nuova forma che Longino, esarca di Ravenna, le avea data; onde potè Alboino in un tratto occupar Aquileia con molte terre della provincia di Venezia; ed in questo stesso anno 568 prese anche Friuli, capo di questa provincia, e quivi fermatosi l'inverno, ridotta quella in forma di ducato, ne creò Gisulfo, suo nipote, duca. Ecco l'origine ed il nome del ducato Foroiuliense, che fu il primo costituito da' Longobardi nella provincia di Venezia.

Tolta da Alboino questa provincia a' Greci, passò nel seguente anno 569 ad occupar Trivigi ed Oderzo; indi, lasciatosi addietro Padova, Monte Selice, Mantova e Cremona, sorprende Vicenza, Verona e Trento, e l'altre terre di quella provincia; e secondo che queste città venivan in suo potere, così a ciascuna d'esse, oltre a lasciarle un valido presidio de' Longobardi, vi creava un duca che la reggesse. Questi duchi nel lor principio, a somiglianza de' duchi di Francia, che ci descrive Paolo Emilio (2), non furono che sem-

(1) *Historiola ignoti Monaci Cassinen.*, presso Camillo Pellegrino, *Hist. Princ. Long.* - Paolo Warnefrido, l. 2, c. 12. « *Certum est autem, tunc Alboin multos secum ex diversis, quas vel alii Reges, vel ipse caeperat, gentibus ad Italiam adduxisse; unde usque hodie eorum, in quibus habitant, vicos Gepidos, Bulgaros, Sarmatas, Pannonios, Suevos, Noricos, aliis, sive hujusmodi nominibus appellamus* ».

(2) Paolo Emilio, *de Reb. Franc.*

plici uffiziali o governadori di città, e la lor durata pendeva dall' arbitrio del principe che gli creava.

CAPO I

Di Alboino, primo re d' Italia, che fermò la sua sede regia in Pavia, e degli altri re suoi successori.

Non furono nel seguente anno 570 minori gli acquisti che Alboino fece nella Liguria. Avendo egli passato il fiume Adda, tosto prende Brescia, Bergamo, Lodi, Como e tutte l' altre castella della Liguria infino all' Alpi; indi all' impresa di Milano, capo della provincia, s' accinge, che, dopo breve assedio, si rendè alle sue armi. Passata questa città sotto il suo dominio, i Longobardi subito gridarono Alboino re d' Italia, e con acclamazioni giulive per tale lo salutarono, dandogli l' asta, ch' era allora l' insegna del regio nome. I riti e le cerimonie che si praticavano da queste nazioni nella creazione de' loro re, non erano che d' innalzare l' eletto sopra uno scudo in mezzo all' esercito (1), e con acclamazioni gridarlo e salutarlo re, dandogli in mano l' asta in segno della real dignità. Questo fu il principio del regno de' Longobardi in Italia sotto Alboino, primo re d' Italia, ma undecimo re de' Longobardi, se tra la serie de' loro principi che ressero la Pannonia vuolsi anche annoverare Waltau, che regnò poco, ed il cui imperio fu molto contrastato. Noi, a' quali

(1) Vedi Patricio Alessandro, in *Marte Gallico*.

nulla giova tener conto de' re della Pannonía, lo diremo in questa istoria primo re d'Italia, e secondo quest'ordine nomineremo gli altri suoi successori: e dal mese di gennaro di quest'anno 570 numereremo il principio del regno d'Alboino e de' Longobardi in Italia, non dalla loro entrata, come hanno fatto altri, che fu nell'anno 568. L'abate Bacchini, nelle sue dissertazioni sopra il Libro pontificale di Agnello Ravennate, avverte che due epoche si debbono stabilire per togliere ogni confusione; l'una presa dall'entrata de' Longobardi in Italia nel 568, a' 2 di aprile; l'altra dal cominciamento del regno di Alboino in Italia, che corrisponde a' 29 di dicembre dell'anno 568. Con queste due epoche mostra le ragioni per le quali s'ingannò il Baronio, che fa morire Alboino nel 571, dopo tre anni e mezzo di regno, assegnatigli da Paolo Diacono, e difende il chiarissimo Sigonio, censurato da Camillo Pellegrino intorno a questo particolare, confrontando esattamente i cómputi dell'uno e dell'altro dal suddetto anno primo del regno de' Longobardi fino alla morte di Rotari, seguíta nel 671, secondo Paolo Diacono ed il Sigonio, i quali mirabilmente convengono.

Ma che che ne sia, non essendo del nostro instituto esaminar tanto sottilmente i tempi, Alboino avendo ridotta la Liguria sotto la sua dominazione, con non minor felicità nell'altre vicine province stende il suo dominio. Assedia Pavia; ma per la difficoltà del sito non essendogli riuscito di prenderla, vi lascia nell'assedio parte del suo esercito, e col rimanente invade l'Emi-

lia, la Toscana e l'Umbria. Prende molte città dell'Emilia, Tortona, Piacenza, Parma, Brissello, Reggio e Modena. La Toscana è quasi tutta in sua potestà; e passando nell'Umbria, occupa in prima Spoleto, città un tempo quanto antica, altretanto nobile; che se bene da' Goti fosse stata ruinata, era stata nulladimeno da poi da Narsete restituita al suo stato primiero, e da Alboino non solo conservata, ma fu adornata ancora d'altre prerogative, avendola fatta metropoli dell'Umbria, la quale, ridotta da lui in forma di ducato, a Spoleto la sottopose, dove costituì duca Faroaldo, che ne fu il primo duca (1). E quindi poi il ducato spoletano cominciò a celebrarsi, e sopra gli altri si rendè cospicuo, onde fra i tre famosi ducati de' Longobardi fu annoverato; e così parimente dava intanto Alboino all'altre città ancora i loro duchi che l'amministrassero, come aveva fatto nelle province di Venezia e della Liguria. Ma disbrigato questo principe dall'impresa di questa città, fece tantosto ritorno all'assedio di Pavia, ed alla fine, dopo il terzo anno, ridusse questa alla sua ubbidienza; ed ancorchè, fieramente sdegnato contro a' suoi cittadini per tanta resistenza usatagli, pensasse di passargli tutti a fil di spada, persuaso nulladimeno dagli stessi Longobardi del contrario, se ne ritenne, ed entrato nella città, fu da tutti per re acclamato e salutato. E quivi, come in città forte ed opportuna, volle stabilire la sua sede regia; onde poi avvenne che, durante la dominazione de' Lon-

(1) Paolo Warnefrido, lib. 3, c. 7.

gobardi in Italia, Pavia fosse sopra tutte le altre sue città innalzata per capo e metropoli di tutto il regno d'Italia.

Alboino, per i tanti e sì veloci acquisti credendo aver già ridotta l'Italia sotto la sua signoria, portatosi a Verona, volle celebrarvi un solenne convito. Teneva questo principe per moglie Rosmonda, figliuola di Comundo, re de' Gepidi, al quale in una battaglia colla vita aveva tolto anche la Pannonia, e, spinto dalla sua fiera natura, fece del teschio di Comundo fare una tazza, nella quale in memoria di quella vittoria solea bere (1). Essendo dunque Alboino in questo convito divenuto allegro, avendo il teschio di Comundo pieno di vino, lo fece presentare a Rosmonda regina, la quale dirimpetto a lui sedeva, dicendo a voce alta, che voleva in tanta allegrezza avesse ella bevuto con suo padre; la qual voce fu come una ferita nel petto della donna; onde deliberata di vendicarsi, sapendo che Almachilde, nobile longobardo e giovane feroce, amava una sua damigella, trattò con costei che celatamente dêsse opera che Almachilde in suo cambio dormisse con lei: ed essendo Almachilde, secondo l'ordine della damigella, venuto a ritrovarla in luogo oscuro, giacque, non sapendolo, con Rosmonda. la quale dopo il fatto se gli scoperse, e dissegli ch'era in suo arbitrio o ammazzare Alboino e godersi sempre di lei e del regno, o esser morto dal re, come stupratore della moglie. Consentì Almachilde di ammaz-

(1) Paolo Warnefrido, lib. 2, cap. 14.

zare Alboino; ma da poi che eglino l'ebbero ucciso, veggendo come non riusciva loro di occupare il regno, anzi dubitando di non esser morti da' Longobardi, per l'amore che ad Alboino portavano, con tutto il tesoro regio se ne fuggirono in Ravenna a Longino, dal quale furono onorevolmente ricevuti. Ma Longino, riputando essere allora il tempo comodo a poter diventare, mediante Rosmonda ed il suo tesoro, re de' Longobardi e di tutta Italia, conferì con lei questo suo disegno, e la persuase ad ammazzare Almachilde, e pigliar lui per marito. Il che da lei accettato, ordinò una coppa di vino avvelenato, e di sua mano la porse ad Almachilde, che assetato usciva del bagno, il quale, come l'ebbe bevuta mezza, sentendosi commovere le viscere, ed accorgendosi di quel ch'era, sforzò Rosmonda a bere il resto; e così in poche ore l'uno e *l'altro* di loro morirono; e Longino restò privo della speranza di diventare re.

§ I.

Di Clefi, secondo re d'Italia.

I Longobardi intanto, morto Alboino, che regnò tre anni e sei mesi, dopo averlo amaramente pianto, raunatisi in Pavia, principal sede del loro regno, fecero Clefi loro re (1); uomo quanto nobile, altretanto di spiriti altieri, e crudele, il quale appresso Ravenna riedificò Imola, stata rovinata da Narsete, occupò Rimini, e quasi in-

(1) Paolo Warnefrido, lib. I, cap. 14.

fino a Roma ogni altro luogo: ma nel corso delle sue vittorie morì per mano d'un suo famigliare, non avendo regnato che diciotto mesi. Fu Clefi in modo crudele non solamente contra gli stranieri, ma eziandio contra i suoi Longobardi, che questi, sbigottiti della potestà regia, punto non curaron d'eleggersi subito altro re, ma per dieci anni continui vollero più tosto a' duchi ubbidire, ciascun de' quali ritenne il governo della sua città e del suo ducato con piena facoltà e dominio, non riconoscendo, come prima, l'autorità reale o altro supremo dominio. Questo consiglio fu cagione che i Longobardi non occuparono allora tutta l'Italia, e che Roma, Ravenna, Cremona, Mantova, Padova, Monselice, Parma, Bologna, Faenza, Forlì e Cesena, parte si difesero un tempo, parte non furon mai da loro conquistate; imperocchè il non avere re gli fece men pronti alla difesa, e poichè di nuovo il crearono, divennero (per essere stati liberi un tempo) meno ubbidienti e più facili alle discordie fra loro. La qual cosa, prima ritardò le loro conquiste, e da poi in ultimo fu cagione che fossero d'Italia cacciati.

Non dee qui tralasciarsi di notare con Camillo Pellegrino (1) l'error fatto già comune tra' moderni scrittori, i quali, seguitando il Sigonio o qualche altro scrittore più antico di lui, credettero che i Longobardi, abominando la potestà regia, mutassero la forma del regno, e che, mor-

(1) Camillo Pellegrini, in *Dissert. de Ducatu Benevent.*, dissert. 1ª

to Clefi, creassero allora trenta duchi, fra i quali fu diviso il loro regno; perocchè chi attentamente considererà le parole di Paolo Warnefrido (1), che di questa mutazione favella, scorgerà che i Longobardi, morto Clefi, trascurando d'elegger subito il loro re, forse atterriti della crudeltà di quel principe, e spaventati dall'infelice fine che ebbero Alboino e Clefi, seguitarono a vivere sotto i loro duchi: i quali non furono allora la prima volta istituiti per dar nuova forma e mutar l'antica del regno loro, ma fin da' tempi del re Alboino e di Clefi si ritrovavano già eletti, secondo l'usanza de' Longobardi, presa da' Greci, che dopo la conquista delle città, per governo delle medesime vi destinavano un duca; siccome in fatti lo stesso Warnefrido ne accerta che nella morte di Clefi si ritrovavano preposti come *duchi*, al governo di Pavia, Zaban; a quel di *Milano*, Alboino; di Bergamo, Wallari; di Brescia, Alachi; di Trento, Evin; del Friuli, Gisulfo: ed oltre a costoro, nell'altre città a' Longobardi soggette, v'erano trenta duchi, a ciascun de' quali il governo d'esse era commesso. Per la qual cosa, dall'essersi differita l'elezione del re, non altra novità fu introdotta, se non che, siccome prima questi duchi erano a' re in tutto subordinati, e come suoi ministri dipendevan da' loro cenni; essendo poi per lo spazio di dieci anni mancati i re, ciascun il ducato a sè commesso governava con assoluta potestà ed arbitrio: cagione che fu di tanti disordini, e che da poi gli

(1) Paolo Warnefrido, lib. 2, cap. ultimo.

fece pensare ad elegger di comun consiglio e parere Autari, figliuolo di Clefi, perchè agli incessanti danni facesse argine e dêsse ristoro. Nè dee altresì tralasciarsi che, conforme n' accerta lo stesso Warnefrido, non trenta furono questi duchi, come comunemente si crede, ma giunsero fino al numero di trentasei, dicendo espressamente questo scrittore che trenta furon destinati al governo delle altre città, oltre a' sei de' quali aveva egli fatta menzione, cioè de' duchi di Pavia, di Milano, Bergamo, Brescia, Trento e Friuli. Del ducato di Benevento non si fa parola, come quello che non era stato ancora istituito, continuando tuttavia queste nostre province nel dominio de' Greci sotto Tiberio, successor di Giustino, il quale, dopo anni tredici d'imperio, era per soverchi travagli morto, ed in suo luogo creato Tiberio, che, occupato nella guerra de' Parti, non poteva sovvenir l'Italia, nè impedire i progressi de' Longobardi.

Le cose di costoro, durante questo interregno, ancorchè andassero alquanto prospere per quel che riguarda alle guerre che fecero a' Greci, avendo nell' anno 579 colle nuove conquiste di Sutri, Bomarzo, Orta, Todi, Amelia, Perugia, Luceoli, ed altre città ingrandito lo Stato, nulladimeno tosto s'avvidero che volendo in sì fatta guisa tener diviso il lor reame, non poteva durar lungamente. Imperciocchè, essendosi data, per qualche discordia fra essi insorta, facile e pronta occasione d'essere assaliti da nazioni straniere, conobbero, con manifesto lor danno, di quanto nocumento fosse questa loro divisione:

perchè, assaliti da' Franzesi, avevan da questa nazione avute molte strane rotte; e oltre a ciò, ad istigazione del re di Francia, si ribellarono tre duchi (1). Aggiugnevasi a tutto questo, ch'essendo nel 582 morto Tiberio, imperadore, il qual avea retto sette anni l'Imperio, lodevole più per la sua pietà cristiana, che per la prudenza militare, e succedutogli Maurizio di Cappadocia, suo capitano, al quale egli aveva sposata una sua figliuola: principe e per valore e per prudenza di gran lunga superiore a' suoi predecessori Giustino e Tiberio; costui, considerando seriamente i gravi danni che i Longobardi gli avevano portato in Italia, pensò porre in opera tutti i mezzi possibili per discacciargli. E considerando altresì che non era peso delle spalle di Longino (la cui fedeltà erasi ancor resa sospetta) di poter venire a capo di questa impresa, lo richiamò a sè, ed in suo luogo con nuovo esercito nell'anno 585 mandò per esarca in Ravenna Smaragdo (2), uomo in guerra esercitatissimo e prudentissimo; e fece duca di Roma un tal Gregorio, a cui fu il governo del romano ducato commesso, ed insieme fece maestro di soldati in Roma Castorio; poichè avevano i Greci in costume di tener nelle città, oltre al duca, anche il maestro de' soldati, che ne tenesse cura; onde è che in Napoli, la quale lungo tempo sotto l'imperio de' Greci si mantenne, oltre al duca, leggiamo ancora esservi stato questo altro ufficiale.

(1) Paolo Emilio. *de Reb. Franc.*

(2) Marquardo Freero, in *Chronolog. Exarc. Raven., apud Leunclavium.*

Giunto Smaragdo in Ravenna, non tardò guari a porre in opera i suoi disegni. Fece egli che Doctrulfo, uomo in guerra espertissimo, si ribellasse da' Longobardi, e passasse alla sua parte; e non molto da poi prese Brissello, ed all'imperio de' Greci lo sottopose. E mentre Smaragdo faceva questi progressi in Italia, non cessava intanto Maurizio di prender altri mezzi per discacciar da questa provincia i Longobardi; procurava egli con ogni studio tirar alla sua parte i Franzesi, e finalmente gli venne fatto, per via di denaro, d'indurre Childeberto, re di Francia, a mover guerra a' Longobardi; i quali, temendo allora ragionevolmente del gran danno che per questo apparecchio e confederazione poteva lor venire di là dell'Alpi, e considerando che non d'altra maniera potevasi a tanti mali riparare, e resistere agli sforzi de' Franzesi e de' Romani, se non col rimettersi sotto il dominio di un solo, subito radunati, crearono di comun consentimento per loro re Autari, figliuolo di Clefi, nell'anno 585.

§ II.

Di Autari, terzo re d'Italia.

Fu Autari un principe di tanto valore e prudenza, che di gran lunga avanzò Alboino; ed i suoi progressi in Italia furon tanti, che a lui debbono i Longobardi la lunga durata del regno loro in Italia per lo spazio di ducento anni. Poichè, appena egli assunto al trono, cinse di stretto assedio Brissello, e per punir con memorando

esempio la fellonia di Doctrulfo, pose in opera tutti i suoi sforzi per averlo nelle mani; imperocchè questo tradimento avealo renduto in modo sospettoso, che temè sempre, fin che regnò, che gli altri duchi non facessero a lui il somigliante; tanto che fu più agitato nel trovar modo di recare i suoi duchi all'ubbidienza, che nel resistere agli sforzi de' suoi nemici. Questi fu un principe cotanto savio e prudente, che, più d'ogni altra cosa, pensò ai mezzi per i quali potesse darsi al suo regno un più decoroso aspetto e una più stabil forma di governo. Instituì in prima che i re longobardi, a somiglianza degl'imperadori romani, si dovessero nomar Flavii, siccome egli volle esser chiamato, perchè dal suo esempio i successori tenessero questo prenome, che da poi tutti i susseguenti re longobardi felicemente usarono (1). E considerando che i duchi, avvezzi per lo spazio di dieci anni a governar con assoluto imperio e potestà i loro ducati, mal soffrirebbero che avesse loro a togliersi ogni autorità e dominio, ed esser ridotti all'antico stato; affinchè s'evitassero maggiori disordini, e non si venisse all'armi, compose con molta prudenza le cose in questa maniera (2): che ciaschedun di loro dêsse al re ed a' suoi successori la metà de' dazi e gabelle, perchè servisse a sostenere il regio decoro e la real maestà, e che dovesse nel regal palazzo trasportarsi; l'altra metà

---

(1) Paolo Warnefrido, lib. 3, c. 16.

(2) Reginaldo, lib. 1, A. 517. - Paolo Warnefrido, lib. 3, cap. 16. - Sigonio, *de Reg. Italiae*, lib. 1.

se la ritenessero per impiegarla nel governo de' ducati loro, per le spese e soldi de' ministri ed altri bisogni: lasciò loro il governo e l'amministrazione delle città, delle quali erano stati duchi instituiti, ritenendosi però il dominio e la suprema ragione ed autorità regia, con legge che, venendo il bisogno, dovessero subito esser pronti ad assisterlo colle loro forze ed armi contra i suoi nemici; e se bene potesse privargli del ducato, quando più gli piaceva, nulladimeno Autari mai non volle dar loro de' successori, se non quando o fosse estinta la loro maschile stirpe, o quando se ne fossero resi immeritevoli per qualche gran fellonia commessa (1).

§ III.

Origine de' feudi in Italia.

Ecco donde trassero in Italia origine i feudi, i quali, a somiglianza del Nilo, par che tenessero tanto nascosto il lor capo, e così occulta la loro origine, che presso agli scrittori de' passati secoli riputossi la ricerca tanto difficile e disperata; che ciascheduno, sforzandosi a tutto potere di rinvenirla, le diedero così strani e differenti principi, che più tosto ci aggiunsero maggiori tenebre ed oscurità, che chiarezza. Non è però con tutto questo da avanzarsi tanto, e dire che i

(1) Sigonio, *de R. Ital.*, lib. I. - Guido Pancirolo, *Thesaur. var. lect.*, lib. I, c. 90. « *Is Ducibus urbes, dominio supremo sibi reservato, concessit, quas ad stirpem virilem tantum transmitti voluit* ».

Longobardi fossero stati i primi ad introdurgli, e che, ad imitazione di essi, le altre nazioni gli avessero poi ne' loro dominii ricevuti; poichè nell'istorie di Francia, secondo che rapporta il Papiniano franzese Carlo Molineo (1), de' feudi si trova memoria sin da' tempi del re Childeberto I, e ne' loro Annali e presso Aimoino (2) e Gregorio di Tours (3) pur si legge il medesimo. Si legge ancora che intorno a questi stessi tempi del re Autari, anzi undici anni prima, nel regno di Childerico I, e propriamente nell'anno 574 Guntranno, re, privò Erpone del suo ducato, dandogli (4) il successore; e Paolo Emilio (5) e Giacomo Cuiacio (6) ne accertano che avevano pure i re di Francia questo stesso costume di crear nelle città i duchi ed i conti; e siccome da principio, quando ciò s'introdusse, era in arbitrio de' re di cacciarnegli, quando più lor piaceva, s'introdusse poi una consuetudine che non si potessero privare dello Stato, se non si provava d'aver commessa qualche gran fellonia. E finalmente gli stessi re con giuramento confermavangli in quelli Stati de' quali per loro cortesia gli avean fatti signori. Egli è vero che nel principio, come s'è detto, questi duchi e conti non erano che governadori di città, ma poi si diedero non in ufficio, ma in signoria (7).

(1) Dumoulin, in *Consuet. Paris.*, tit. 1, *des Fiefs*, n. 13.
(2) Aimoino, lib. 1, cap. 14.
(3) Gregorio Turonense, *Hist. Franc.*, lib. 4, c. 45. - Vedi Altesèrra, *Orig. Feud.*, c. 1.
(4) Gregorio Turonense, lib. 7. c. 22, e lib. 10, § 19.
(5) Paolo Emilio, *de Reb. Franc.*, lib. 1.
(6) Cujacio, *de Feud.*, *in princ.*
(7) Loyseau, *Des Off.*, lib. I, cap. 3.

Ed in vero, nè i Romani, nè i Greci, nè altri qualunque antichi popoli riconobbero giammai altre dignità, che gli ordini e gli uffici. Furono gli antichi Franzesi, e questi popoli settentrionali, i quali, stabilendosi ne' paesi altrui, inventarono i feudi, e per conseguenza la terza spezie di dignità, ch'è la signoria. Non è però che in qualche maniera questa invenzione non cominciasse per gl'imperadori romani (1), i quali, per assicurar maggiormente le frontiere dell'Imperio, solevano a' capitani ed ai soldati che si erano segnalati nelle conquiste, conceder in ricompensa delle lor fatiche alcune terre poste in quelle frontiere, delle quali ne avevano tutto l'utile, tanto che questa concessione la chiamarono *beneficium*: e ciò perchè con più coraggio e valore fossero obbligati a continuar la milizia, difendendo le proprie terre; *ut attentius militarent, propria rura defendentes*, come dice Lampridio (2).

Quel che non potrà porsi in dubbio, si è che quasi ne' medesimi tempi le genti settentrionali, i Franzesi nella Gallia ed i Longobardi nell'Italia, introdussero i feudi (3), seguendo forse queste due nazioni l'esempio de' Goti, che, come vuole il nostro Orazio Montano (4), furono i

---

(1) Dumoulin, in *Consuet. Par.*, tit. *des Fiefs*, num. 11.

(2) Lampridio, in *Alex. Sev.*, c. 58. - Loyseau, *Des Off.*, lib. I, c. I, in fine.

(3) Tomaso Gragio, lib. I, dig. 5. - Gio. Schiltero, *Com. ad Rubr.*, num. 104. *Jur. Feud. Alem.*, § 8.

(4) Montano, in *Prael. Feud.*

primi a gettarvi i fondamenti. Carlo Molineo (1) vuole che i Franzesi fossero stati i primi ad introdurgli nella Gallia, da' quali l'appresero i Longobardi, che l'introdussero poi in Italia, e propriamente in Lombardia, donde poi si sparsero in Sicilia e nella nostra Puglia; e crede che in queste nostre regioni i primi ad introdurgli fossero stati i Normanni, venutici dalla Neustria, che ora diciamo Normandia. Ma i nostri maggiori molto prima della venuta de' Normanni conobbero i feudi; ed i primi che gl'introdussero nella provincia del Sannio e nella Campagna, furono i Longobardi: province che furono le prime ad essere conquistate da' Longobardi; e la Puglia e la Calabria gli riceverono più tardi da' Normanni, come quelli che ne discacciarono interamente i Greci, presso a' quali l'uso de' feudi non era conosciuto, come vedrassi con maggior distinzione nel progresso della presente istoria.

Egli è però ancor vero che tutto il loro accrescimento e tutte le consuetudini e leggi che da poi intorno ad essi furono introdotte e promulgate, si debbono a' Longobardi, che in Italia gli stabilirono, e lor diedero certa e più costante forma (2); onde perciò s'innalzaron tanto, che in appresso tutte l'altre nazioni non con altre leggi e costumi che con quelli de' Longobardi vollero regolare le loro successioni, gli acquisti, le investiture, e tutte l'altre cose a' feudi attenenti; donde ne sorse un nuovo corpo di leggi, che

---

(1) Dumoulin, in *Consuet. Paris.*, tit. *des Fiefs*, num. 13.
(2) Ornio, in *Jurispr. Feudal.*, c. 1, § 8.

feudali appelliamo. Ma di ciò a più opportuno luogo favelleremo, quando de' libri loro, che oggi nel nostro regno formano una delle principali parti della nostra giurisprudenza, ci tornerà occasione di più diffusamente ragionare.

Dopo avere Autari in sì fatta guisa soddisfatti i suoi duchi, non tralasciò di provvedere a' bisogni del suo regno, e sopratutto a far che in quello la giustizia e la religione avesse il dovuto luogo (1). Volle che i furti, le rapine, gli omicidii, gli adulterii e tutti gli altri delitti fossero severamente puniti. Si spogliò e depose il gentilesimo, ed abbracciò la religione cristiana, dai Longobardi non prima ricevuta, i quali ad esempio del loro re passarono per la maggior parte nella nuova religione del loro principe. Ma la condizione di que' tempi, e l'esempio assai fresco de' Goti, fece che non la ricevessero pura ed incorrotta, ma parimente contaminata dall'arrianesimo: il che cagionò che essendo i loro vescovi arriani, molti disordini e discordie insorsero fra essi ed i vescovi cattolici ch'erano nelle città a lor soggette.

Non minori furono i progressi d'Autari nel valor militare, che nella prudenza civile. Ricuperò ben tosto Brissello; e perchè nell'avvenire più non potesse esser ricetto de' suoi nemici, gittò a terra e demolì le forti mura che lo cingevano. Ma sopra tutto la sua prudenza e valore si dimostrò allorchè, avendo già Childeberto, re di Francia, passate l'Alpi con potente esercito,

(1) Sigonio, *de Reg. Ital.*, lib. 1.

egli, conoscendosi inferior di forze, e che non poteva ostargli in campagna, ordinò a' suoi duchi che munissero le loro città con forti presidii, e senza uscir da' loro recinti, aspettassero sopra le mura il nemico. La qual condotta ebbe sì prospero avvenimento, che Childeberto, considerando che impresa molto lunga e difficile era di porre l'assedio a tante città, tosto si piegò alle lusinghe d'Autari, il quale aveagli mandati ambasciadori con ricchissimi doni per rimoverlo da quell'impresa, ed a dimandargli la pace, siccome in fatti l'ebbe. Onde poi nacquero le forti doglianze di Maurizio imperadore, il quale, altamente dolendosi di questa mancanza di Childeberto, non lasciò di continuamente sollecitarlo, o che gli restituisse l'immense somme di denaro che aveasi preso per far la guerra a' Longobardi, ovvero osservasse la promessa di tornare di nuovo in Italia a combattergli; e furono così continue e spesse queste querele di Maurizio e questi rimproveri, che alla fine, mosso Childeberto dagli stimoli d'onore, deliberò di ritornare in Italia con esercito più potente di quello di prima. Allora fu che Autari diede l'ultime prove del suo valore; perchè seriamente considerando che doveansi impiegar tutte le forze e far gli ultimi sforzi per abbattere questo potente inimico, affinchè nell'avvenire non venisse più inquietato il suo regno da' Franzesi, e per lo costoro esempio se ne ritenessero ancora l'altre nazioni, deliberò di disporre la milizia in altra guisa di ciò che aveva prima fatto. Volle dunque prevenirlo ed andargl'incontro in campagna aperta; ed aven-

do raunato da tutto il regno i suoi eserciti, animogli ad impresa, quanto dura e difficile, altretanto gloriosa, e che sarebbe cagione, se riusciva, di dare una perpetua pace e tranquillità al suo regno: incoraggiava i suoi Longobardi a dar l'ultime pruove del lor valore: ricordava le tante vittorie riportate sopra i Gepidi nella Pannonia; aver essi per la fortezza de' loro animi soggiogata l'Italia: e finalmente che non trattavasi ora, come prima, di guerreggiar per l'imperio, o per l'ingrandimento di quello, ma per la libertà propria e per la salute di loro medesimi. Furono queste parole di tanto stimolo a' Longobardi, che, toccati nel più vivo del cuore, datosi il segno della battaglia, ne' primi attacchi si portarono con tanto valore ed intrepidezza, che si vide tosto inclinar l'ala nemica; onde, prendendo maggior animo per così prospero cominciamento, l'incalzarono con tanta ferocia e valore, che ridussero i Franzesi ad abbandonare il campo, e a cercare nella fuga lo scampo. Fugati dunque e dispersi i nemici, molti restarono presi ed uccisi; moltissimi che, fuggendo la loro ira si nascosero, di fame e di freddo perirono. Per così celebre e rinomata vittoria il nome di Autari si rendè illustre e luminoso per tutta l'Europa; e vedutosi già libero dalle incursioni di straniere genti, pensò a soggiogare il resto d'Italia c'ancor era in mano de' Greci.

essendo ancor a cavallo, percuotendo colla sua asta una colonna posta ne' lidi di quel mare, dicesse: *fin qui saranno i confini de' Longobardi* (1); ond'è che l'Ariosto, de' fatti di questo glorioso principe cantando, disse che:

. . . . Corse il suo stendardo
Da' piè de' monti al Mamertino lido.

Narrasi ancora che, ritornato a Benevento, riducesse quella provincia in forma di ducato, e che ne creasse duca Zotone; ed a' due celebri ducati di Friuli e Spoleti v'aggiungesse il terzo, il quale col correr degli anni si rendè tanto superiore agli altri due primi, quanto questi sopravanzavan gli altri ducati minori d'Italia.

Ma poichè del principio ed instituzione del ducato beneventano non è di tutti conforme il parere, e questo ducato dee occupare una gran parte della nostra istoria, per lo spazio di cinquecento e più anni; siccome quello il quale non solamente per la durata, ma per la sua ampiezza si stese tanto, che abbracciò quasi tutto quel ch'è ora regno di Napoli, non rincrescevol cosa dovrà perciò essere che di esso più partitamente si ragioni.

Il ducato di Benevento credesi comunemente che da Autari in questo anno 589 fosse stato la prima volta instituito, e che Zotone ne fosse stato creato duca da questo stesso principe. Passa per indubitato presso a tutti gl'istorici, che questo Zotone fosse il primo duca di Benevento; ma chi

---

(1) Paolo Warnefrido, lib 3, c. 33.

re l'avesse fatto ed in quali tempi, non è di tutti concorde il sentimento. Carlo Sigonio (1) e Wolfango Lazio (2), non avendo ben esaminate le parole e la frase usata da Paolo Warnefrido (3) quando di questa instituzione favella, tennero costantemente per la costui autorità che fosse stato instituito da Autari in questo stesso anno ch'egli conquistò il Sannio e Benevento, creduto da essi in questi tempi capo di questa provincia. Ma dal modo istesso con cui ne parla Warnefrido, che non con fermezza, ma con un *putatur, refertur, fama est*, se ne disbriga, e da ciò che ne vien da lui soggiunto, che Zotone tenne il ducato di Benevento venti anni: il che non s'accorderebbe colla serie delle cose da poi avvenute, e colla cronologia de' tempi degli altri duchi che seguirono, se da questo anno 589 si volessero cominciare a numerare i venti anni del ducato di Zotone; perciò alcuni altri, fra i quali Scipione Ammirato nella dissertazione dei duchi e prìncipi di Benevento, ed Antonio Caracciolo (4), hanno cominciato a dubitare se si dovesse ne' tempi più antichi fissar l'epoca di questo ducato. Ma ciò che poi loro fece rifiutar deliberatamente l'opinione tenuta dal Sigonio e dal Lazio, fu l'autorità di Lione Ostiense (5), il quale, ancorchè fiorisse trecento anni dopo Warnefrido, non con incertezza, ma con molta as-

(1) Sigonio, *de Reg. Ital.*, lib. I.
(2) Wolfango Lazio, lib. 12, *de migrat. gent.*
(3) Paolo Warnefrido, lib. 3, c. 34 e 35.
(4) Antonio Caraccioli, in *Propyleo ad quatuor Chron.*
(5) Leone Ostiense, *Chron.*, lib. I, c. 48.

severanza scrisse nella sua Cronaca, secondo l'edizione napoletana, che i Greci ritolsero ai Longobardi Benevento nell'anno 891, dopo trecentoventi anni da che Zotone ne fu duca; onde, secondo l'Ostiense, il principio del ducato di Zotone dovrebbe riportarsi nell'anno 571, o, siccome vuole l'Ammirato, all'anno 573: il quale, per accordarlo colla serie delle cose accadute da poi, e colla cronologia degli altri duchi tenuta dall'istesso Warnefrido, emenda il luogo dell'Ostiense, e vuol che si legga, non trecentoventi, ma trecentodiciotto: in guisa che, secondo il parer di costoro, il ducato beneventano, prima che Autari conquistasse il Sannio, ed alquanti anni dopo la venuta d'Alboino in Italia, ebbe il suo principio. Altri trovarono l'origine di questo ducato in tempi più lontani, cioè nell'istesso anno 568, quando Alboino, uscito dalla Pannonia, venne alla conquista d'Italia; e che, oltre alla provincia di Venezia, una banda di Longobardi s'inoltrasse infino a Benevento, e quivi fermati, eleggessero Zotone per loro duca: il che comprovano per un catalogo antico de' duchi e principi beneventani fatto da un ignoto monaco del monastero di Santa Sofia di Benevento, che va innanzi all'istoria dell'Anonimo Salernitano, ove questo scrittore dice (1): *Anno ab Incarnatione Domini quingentesimo sexagesimo octavo, principes coeperunt principari in principatu Beneventano, quorum primus vocabatur Zotto;* al quale

(1) Leggesi presso Camillo Pellegrino, in *Hist. Princ. Long.*

dà egli ventidue anni di ducato, non venti, come Warnefrido.

Ma non finisce qui la varietà de' pareri, nè si contentano i più diligenti investigatori di questo principio, ma un altro più remoto ed in tempi più lontani se ne cerca. Questo viene additato da Lione Ostiense medesimo nella sua Cronaca, nella quale se bene, giusta l' edizione napoletana, si legga che corsero trecentoventi anni da che fu creato Zotone duca, infino all'anno 891, che fu da' Greci riacquistato Benevento, nulladimanco il suo originale, che si conserva nell'archivio Cassinese, è molto discorde dall'edizione napoletana; poichè ivi si legge che da Zotone infino all'anno 891, non 320, ovvero 318, ma ben 330 anni passarono. Conformi a questa lezione sono l'edizioni di Venezia, quella di Parigi, e l'ultima data fuori dall'abate della Noce: l'una e l'altra molto più appurate che quella di Napoli intorno al numero degli anni, in guisa che, secondo questo conto, bisognerà confessare che il ducato di Benevento avesse il suo principio da Zotone nell'anno 561. Ma sembrerà senza alcun dubbio cosa molto strana e assai nuova, che in questo anno si dovesse dire di essersi instituito quel ducato, quando verrebbe ad aver il suo principio sette anni prima che i Longobardi usciron dalla Pannonia per l'impresa d'Italia, e quando i Greci dominavano con vigore tutte le province della medesima.

In tanta varietà a noi giova seguitare il parere del diligentissimo Camillo Pellegrino (1), scrit-

---

(1) Camillo Pellegrino, in *dis. Duc. Ben.*, dis. I.

tore accuratissimo, e che con più diligenza di tutti gli altri trattò di proposito questo soggetto: parere che vien sostenuto da ciò che sull' arrivo de' Longobardi in Benevento ci lasciò scritto Costantino Porfirogeneto: autore ancorchè alquanto favoloso intorno a ciò che scrive della venuta dei Longobardi in Italia, nulladimeno in mezzo delle sue favole riluce pure qualche raggio di vero, che può in cosa tanto difficile e dubbia additarci il cammino per trovare il principio e instituzione di questo ducato. Narra questo scrittore (1) che, chiamati i Longobardi da Narsete in Italia, questi venissero con le loro famiglie in Benevento, ma che non ammessi da' Beneventani dentro alla città, fuori delle mura si fabbricassero le le loro abitazioni, e con ciò venisse a formarsi una picciola città, che fin da' suoi tempi riteneva ancora il nome di Città Nova: e che quivi fermati, ne' tempi seguenti loro venisse fatto per inganno d'entrare in Benevento armati, e posta sossopra la città, uccidessero tutti i cittadini; e che preso Benevento, scorser da poi per tutta la provincia, e la sottoposero al dominio de' Longobardi, e stendessero il loro imperio dalla Calabria infino a Pavia, toltone le città d'Otranto, Gallipoli, Rossano, Napoli, Gaeta, Sorrento ed Amalfi.

Ciò che narra costui, che i Longobardi, usciti da Benevento, stendessero il loro imperio per tutta Italia, ben si vede esser favoloso, e contrastare a tutta l'istoria, dalla quale abbiamo che,

---

(1) Costantino Porfirogeneto, *de Admin. Imp.*, c. 27.

usciti dalla Pannonia sotto Alboino, i primi acquisti furono nella provincia di Venezia, e da poi tratto tratto nella Liguria, nell'Emilia, nella Toscana e nell'altre province. Favola eziandio è ciò che dice della Città Nova, la quale molto tempo dopo la venuta d'Alboino in Italia, cioè dugento anni appresso, fu da Arechi, per timor de' Franzesi, costrutta, come diremo a suo luogo. Ma ciò che questo autore narra de' Longobardi, che sotto Narsete si ricovrarono in Benevento, non è certamente favoloso; poichè, da quel che si è di sopra narrato, è costantissimo che Narsete, prima dell'invito fatto ad Alboino, e della universal loro trasmigrazione, in quasi tutte le sue guerre soleva valersi in Italia de' Longobardi. Nè fu questa la prima volta che furono da lui chiamati: gli ebbe ausiliarii nella guerra contro a Totila; e, siccome dice Warnefrido, avvegnachè dopo aver riportata quella vittoria, carichi di molti doni, fossero stati rimandati alle proprie stanze, in tutto il tempo però che possederono la Pannonia, furon sempre in aiuto de' Romani. Onde è molto probabile che, quantunque Narsete gli licenziasse, non però tutti ritornassero alle paterne case, ma che intorno all'anno 552, ovvero 553, molti di essi, ritenuti dall'amenità del paese, in Italia si fermassero, ed a guisa di predoni andassero vagando ora in questo ora in quell'altro luogo, del che Procopio ancora rende testimonianza; e che in fine spontaneamente, o pure per comandamento di Narsete per tenergli in freno, e per impedire que' disordini che l'andar così dispersi cagionava, fosse stata loro assegna-

ta per abitazione la città di Benevento; e che poi nell'anno 561 l'avessero occupata, nella qual azione avessevi avuta la principal parte Zotone, lor capo. Così da quest'anno potremo dire con l'Ostiense che cominciassero i Longobardi a dominar Benevento sotto Zotone, perchè infino all'anno 891, nel quale furon discacciati da' Greci, corsero appunto trecentotrent' anni: ma non già che in questi tempi si fosse instituito il ducato, e che quando la dominazione de' Greci era in questa provincia vigorosa e potente, avessero quei pochi Longobardi potuto ridurre il Sannio in forma di ducato, e stabilirvi Zotone per duca. Per accordare poi gli anni del ducato che Warnefrido dà a Zotone, colla serie de' fatti e cronologia degli altri duchi successori tenuta da questo istesso scrittore, bisognerà porre per primo anno di questo ducato l'anno 571, cioè quando essendo entrato già Alboino in Italia e conquistate più province, fatti più audaci que' Longobardi ch'erano in Benevento, scossero apertamente il giogo de' Greci, e ribellandosi da loro, avessero occupata la regione convicina, e n'avessero poi in questo anno 571 creato Zotone, della lor propria gente, duca, il quale per così oscuro principio avesse cominciato a governargli. Venuto poscia Autari ad invadere la nostra cistiberina Italia, ed avendo al suo dominio sottoposta l'intera provincia del Sannio, trovando Benevento occupato da' Longobardi, i quali ubbidivano a Zotone, lor duca, ne confermò a costui il governo, e fattolo tributario, come furono in appresso tutti i duchi di Benevento a' re longobardi,

lasciò quel ducato sotto la sua amministrazione. Onde avvenne che presso agli scrittori il principio del ducato di Zotone si prese non dal tempo che Autari occupò il Sannio, e ridottolo in forma di ducato, lo commise al suo governo, ma dal tempo che Zotone cominciò per quegli oscuri princìpi e per questo ordine di cose ad avere il governo di Benevento, e di que' Longobardi che, come narra Porfirogeneto, prima l'aveano occupato.

Il ducato adunque di Benevento da sì bassi e tenui princìpi ebbe il suo nascimento: qual narrasi che sortirono ancora le più celebri repubbliche ed i più famosi principati del mondo. Col correr poi degli anni, non pur agguagliò quello di Spoleti e di Friuli, ma di gran lunga superogli, e lo vedremo un tempo occupare quasi tutta l'Italia cistiberina, anzi verso settentrione stendere i suoi confini, più di quel che presentemente verso quella parte si stende il nostro regno. Incominciò da que' pochi Longobardi che sotto Narsete in Benevento si fermarono; e sopra sì deboli fondamenti pian piano venne da poi ad introdurvisi quella polizia e quella forma di governo che sotto i duchi successori di Zotone per più secoli si mantenne. Autari fu il primo che gli diede più stabile e certa forma, e che cominciò a dilatare i suoi confini; imperocchè tutta la provincia del Sannio sottopose egli a questo ducato; e, come vedremo, gli altri re longobardi suoi successori per mezzo de' duchi maravigliosamente l'accrebbero. Benevento ebbe la fortuna d'esser capo e metropoli di un tanto ducato, non

per elezione, nè perchè forse nel regno d'Antari questa città s'innalzasse tanto sopra tutte le altre città di quelle province, che poi dominò, onde forse per questa sua eminenza avesse avuto da anteporsi a tante altre. Vi erano nel Sannio altre città non meno celebri ed antiche, come Isernia, Boiano ed altre; ed assai più ragguardevoli ve n'erano nella Campagna. All'incontro Benevento, quantunque a tempo de' Romani fosse stata una delle più celebri colonie che avesse quella repubblica, nulladimeno per le invasioni de' Goti patì sovente di quelle calamità che soglion nascere da sì strani ravvolgimenti; nè in tempo di costoro riteneva più quella sua antica dignità; anzi sotto il regno di Totila, per aver fatto demolire questo principe le sue mura (1), si ridusse in istato pur troppo lagrimevole. Fu dunque per certo fato e per sua prospera fortuna, che Benevento, costituita sede di questo ducato, si rendesse da poi capo e metropoli delle province a sè vicine; ma questo pregio lo venne ad acquistar molto da poi. Ben ne' tempi ne' quali scrisse Warnefrido, avea questa città innalzata la fronte sopra tutte l'altre; ma questo fu due secoli dopo il regno d'Autari. Per la qual cosa, quando questo autore, descrivendo le diciasette province di Italia, e collocando nel Sannio Benevento, nomò questa città capo delle province circonvicine, ciò disse avendo riguardo a' tempi che scriveva, nei quali la sede di questo ducato s'era renduta ampissima e ricchissima, e Benevento fu innalzato

(1) Procopio, *Hist. Goth.*, lib. 3.

ad esser capo non pur d'una, ma di molte province, come del Sannio, della Campania, delle Puglia, della Lucania e de' Bruzi, o in tutto, ovvero in parte, come appresso diremo. Siccome tutto a rovescio, quando questo scrittore collocò Benevento nel Sannio, ciò non fece riguardando i tempi ne' quali dominarono i Longobardi, ma tenne presente la vecchia descrizione d'Italia de' tempi degli antichi Sanniti; poichè secondo l'altra più recente d'Augusto, come ce ne assicura Plinio (1), Benevento non nel Sannio, ma nella Puglia era collocato; e nelle altre descrizioni seguìte appresso, si vide questa città posta dentro a' confini della Campania; ond' è che negli Atti di Gennaro, quel santo vescovo di Benevento, oggi primo tutelare di Napoli, osserviamo che, patendo egli il martirio sotto Diocleziano, fu al preside della Campania, cui appartenevasi, commesso quell' affare. E ritroviamo ancora, che Ausonio, favoleggiando di coloro che mutarono sesso, e narrando che in Benevento non avea molto tempo che un giovanetto divenne femmina, chiamò Benevento Città Campana.

Nec satis antiquum, quod Campana in Benevento
Unus ephaeborum virgo repente fuit.

E per questa ragione, nell'Itinerario che s'attribuisce ad Antonino, il confine della Campania si figge ad *Equo Tutico*, che, secondo l'osservazione di Filippo Cluverio (2), è quella città che

(1) Plinio, lib. 3, c. 16.
(2) Cluverio, in *Antiq. Ital.*, lib. 4, c. 8.

noi oggi volgarmente chiamiamo Ariano, posta più in là di Benevento; come sono le parole dell'Itinerario: *A Capua Equo Tutico M. P. LIV. ubi Campania limitem habet. Caudis M. P. XXI. Benevento M. P. XI. Equo Tutico M. P. XXI.*

Nè per altra ragione ancora avvenne che i Beneventani, come s'è detto, posero più marmi cogli elogi de' consolari della Campania, siccome altresì facevano i Capuani, i Napoletani e le altre città che dal consolare della Campania eran governate. Da' quali documenti manifestamente apparisce, per qual ragione l'altro Gennaro, pur vescovo di Benevento, essendo anch'egli intervenuto nel concilio di Sardica, celebrato nell'anno 347, e correndo allora il costume di sottoscriversi i vescovi col nome della propria *città* e della provincia ove quella era posta, si fosse ivi sottoscritto in questa forma: *Januarius a Campania de Benevento.*

Non altrimente fece Warnefrido, quando ci descrisse le diciasette province d'Italia, rappresentandole siccome le ritrovò nella *Notizia* dell'uno e dell'altro Imperio, fatta sotto Teodosio il Giovane intorno l'anno del Signore 440. Poichè ne' suoi tempi le province d'Italia, ancorchè ritenessero i medesimi nomi presso agli scrittori (come anche facciamo oggi, che per ostentar erudizione nello scrivere, non pur ricorriamo a' tempi di Teodosio, ma a più alto principio volgendoci, diamo i nomi a ciascuna delle dodici nostre province che oggi compongono il Regno, secondo erano ne' tempi della libera repubblica,

con nomare i loro popoli Sanniti, Lucani, Irpini, Salentini e simili), nulladimeno era variata in tutto la loro amministrazione, e fu divisa l'Italia in più ducati che non furono prima province; onde avvenne che di quello che ora è regno, e che prima non era diviso che in quattro province, se ne fossero da poi formate dodici, che acquistarono altri nomi ed altri confini, come nel proseguimento di questa istoria vedremo.

Or, ritornando in cammino, l'istituzione di questo ducato, se si riguardano i suoi bassi princìpi, fu a caso, non ad arte, in Benevento stabilita; siccome furono non solo tutti gli altri ducati minori da' Longobardi in diverse città istituiti, ma quel di Friuli ancora, e l'altro di Spoleti; e siccome sogliono essere tutte le altre cose di questo mondo: che, se si riguarda la lor origine, surte a caso da tenuissimi princìpi, s'innalzano al sommo, ove poi giunte, uopo è che retrocedano, ed allo stato di prima ritornino, come portano le leggi delle mondane cose; leggi indispensabili, alle quali l'umana sapienza non vale ad opporsi, nè a darvi riparo. Non è però che, stabilite col correr degli anni le fortune de' Longobardi in Italia, avendo i loro re scorto che il perpetuare con lunga serie tanti ducati sarebbe tener troppo diviso il loro regno, non pensassero da poi d'estinguerne moltissimi, e ritener quelli solamente che potevano più giovare alla conservazione dello Stato. In fatti Warnefrido istesso ne accerta che a' suoi tempi molti erano estinti, non facendo questo scrittore ne' seguenti anni della sua istoria menzione d'altri ducati, se non di

quelli di Trento, di Torino, di Bergamo, di Brescia, e di questi altri tre che sopra tutti s'estolsero, cioè di Spoleti, di Friuli e questo di Benevento.

Nè egli è fuor di ragione il credere che questi ultimi tre sopra tutti gli altri si fosse procurato avanzargli, perchè, stando così distribuiti, veniva il regno a conservarsi con più sicurtà, ed a poter estendere assai più oltre i suoi confini. Imperocchè essendo situato il ducato del Friuli all'ingresso dell'Italia, si poteva quindi con maggior prontezza resistere alle incursioni di straniere genti che tentassero invaderla: dall'altro di Spoleti, collocato in mezzo l'Italia, si poteva con più facilità contrastare a' moti de' Romani e de' Greci, da' quali, in Ravenna e in Roma fortificati, venivan sovente con varie scorrerie *molestati*: ed il terzo di Benevento era posto a reggere l'inferior parte d'Italia, donde si potesse fare argine a' Greci stessi ed a' Romani, da' quali spesso per questi lati marittimi erano assaliti ed in continue guerre esercitati. Per la qual cosa Matteo Palmerio (1) accuratamente ci rappresentò la polizia e forma del governo de' re longobardi, quando disse che, avendo costituita la loro reggia in Pavia, avevano varii principati per Italia distribuiti, a' quali preponevano i duchi; fra' quali i più cospicui, e per successione osservati, erano quel di Friuli nell' ingresso dell' Italia, l'altro di Spoleti, posto quasi nell'umbilico di quella, ed il terzo di Benevento per regger l'in-

(1) Matteo Palmerio, in *Chron.*, all'anno 776.

ſerior parte della medesima; dappoichè questi tre ducati furono sempre a' re sottoposti, e con uno spirito e colle medesime leggi si governanavano, formando una sola repubblica; ed in questa maniera stabiliti, si renderon più celebri, e pian piano stendendo i lor confini (nel che sopra tutti gli altri s'avanzò quel di Benevento), poterono lungamente conservare in Italia il dominio de' Longobardi.

Nel registrare i fatti de' duchi di Benevento noi seguiremo l'ordine de' tempi e degli anni tenuto dal diligentissimo Pellegrino, come quegli ch'è più accurato di tutti gli altri, eziandio dello stesso Warnefrido. E ponendo noi il principio del ducato di Zotone nell'anno del Signore 571, non nell'anno 585, come fece Warnefrido (il quale però confessa ancor egli che il di lui dominio durò anni venti, tempo certamente che è il più sicuro), verremo perciò a mettere il suo fine nell'anno 591, non nel 605 o nel 598, come fa il Sigonio. Laonde quel che questo scrittore narra del sacco e della preda di Crotòne, che indubitatamente sortì nell'anno 596, non sotto Zotone, ma sotto Arechi, suo successore, avvenne. Donde manifestamente si veggono gli abbagli che nascono, e de' quali non s'avvide l'istesso Sigonio, se si voglia fissare il principio del ducato di Zotone, com'ei fece, nell'anno 589, poichè il fine del suo ducato e la sua morte avrebbe egli dovuto porre nell'anno 609 dopo scorsi li venti anni, non, come fece, nel 598, nel qual anno non ne sarebbon passati più che nove del suo ducato.

I fatti di Zotone, primo duca di Benevento, non meritano commendazione; poichè, appena ritornato Autari in Verona, dopo aver sottoposto il Sannio al suo ducato, e lasciatone a Zotone il governo, e' ci diede saggi ben chiari della sua rapacità, ed ancora della sua poca religione, per quanto dal seguente fatto si può comprendere. Il monastero Cassinese, circa sessant' anni prima edificato da san Benedetto, così per la fama del suo fondatore, come per la santità e dignità de' monaci assai celebre al mondo, aveva tirato a sè la munificenza di varii prìncipi, che con donazioni grandissime avevanlo meravigliosamente arricchito. Zotone, uomo avarissimo co' suoi Longobardi, avido di queste ricchezze, improvvisamente di notte l' assalì, e non contento della preda, e d' averne tolto tutto ciò che più di pregevole v' era, devasta e getta a terra l' edifizio; e mentre i Longobardi sono tutti intenti alla preda, ebbe campo Bonito, che n' era allora abate, di fuggir con i suoi monaci in Roma, ove accolti con molta benignità da Pelagio, papa, ed assegnate loro alcune stanze vicino a Laterano, quivi si fabbricarono essi un monastero, dove per centotrenta anni si fermarono; e rimase intanto quel monastero di Cassino abbandonato per tutto questo tempo, insinochè Petronace a' conforti di Gregorio II ne prese cura. Costui, avendovi ridotti molti monaci e nobili, che l'elessero abate, rifece l' abitazione, e lo restituì alla pristina dignità.

Il sacco di questo monastero non può porsi in dubbio che da Zotone fu commesso non molto tempo prima della sua morte, verso la fine di

quest'anno 589, come quello che accadde sotto Pelagio, papa, il qual morì nell'anno 590, non molto innanzi che san Gregorio M. scrivesse i suoi Dialoghi, ne' quali facendo menzione di questo sacco, lo narra come d'un successo di fresco accaduto [1]. Ed è costantissimo, come accuratamente osservò il Baronio, che san Gregorio scrisse i suoi Dialoghi nell'anno 593, onde si vede apertamente l'errore di Warnefrido, che pone questo fatto nell'anno 605, e l'altro di Sigiberto, che questa devastazione vuol che sia seguita nell'anno 596, non avvertendo il testimonio certissimo di san Gregorio, e quel che si raccoglie dalla Cronica di Lione Ostiense; ciò che meriterebbe un più lungo discorso, ma supplirà quello dell'abate della Noce [2], che esaminò con molta diligenza questo punto.

CAPO III

Di Agilulfo, quarto re de' Longobardi, e di Arechi, secondo duca di Benevento.

Mentre queste cose accadevano nelle nostre province, Autari, non avendo potuto ottener per moglie la sorella di Childeberto, re di Francia, la quale fu da questo principe sposata a Recaredo, re di Spagna, da poi che ebbe costui abbrac-

(1) San Gregorio M., lib. 2, dialog. c. 7. « *Nocturno tempore nuper illic Longobardi ingressi sunt* ».
(2) Della Noce abate, *Chron. Cas.*, lib. 1, c. 2, in *Excur. Chronolog.*

ciata la fede cattolica, e con memorabil esempio discacciato l'arrianesimo da' suoi regni; rifiutato dunque Autari da Childeberto, dimandò a Garibaldo, re de' Baioari, la figliuola Teodolinda per isposa: femmina prudentissima, le cui eccelse virtù dovranno sovente rammentarsi in questa istoria. Ed avendola nell'anno 590 sposata in Verona, fu da poi questo principe intrigato in una nuova guerra co' Franzesi; poichè Childeberto, volendo restituirsi nel perduto onore per la sconfitta ricevuta gli anni precedenti, ritornò con potente esercito in Italia, e fu tanto il terrore delle sue armi e le promesse, che molti duchi longobardi si ribellarono. Si diede al suo partito Minolfo, duca di Novara, Gandolfo, duca di Bergamo, e Valfari, duca di Trivigi. Narrasi (1) che in questi tempi, occupata Pavia da *Papio*, duca de' Franchi, ne avesse questa città preso *il* nome, che oggi tuttavia ritiene, e fossesi abolito l'antico di *Ticinum*. Ma non fu più felice dell'altre questa impresa de' Franzesi, poichè, infestato il loro esercito dal morbo di dissenteria, essendosi Autari con suoi duchi ben munito nelle sue piazze, i Franzesi; ancorchè per tre mesi andassero vagando per l'Italia, alla fine, incrudelendo il morbo, furon astretti ritornare alle paterne case; onde Autari prese il tempo opportuno di far dimandar la pace a Childeberto da Guntrando, re di Francia, zio del re Childeberto, il quale si frappose per trattarla. Ma non passò guari che Autari fu tolto a' mortali, poichè, par-

(1) Sigonio, *de Reg. Ital.*, lib. I. A. 590.

titosi da Verona per Pavia, gli fu data una bevanda attossicata (1); onde finì la vita in settembre di questo stesso anno 590, dopo aver regnato in Italia poco men che sei anni. I Longobardi, intesa la morte del loro principe, tosto raunati in Pavia, pensarono all'elezione del successore; ed intanto mandarono ambasciadori a Guntrando, dandogli avviso di questo successo, e insieme a pregarlo che proseguisse i suoi uffici interposti per trattar la pace con Childeberto, suo nipote. Ma venutosi all'elezione d'un nuovo principe, non parendo loro d'averne alcuno che fosse ben atto a sostener questa dignità, deliberarono che Teodolinda gli governasse, e a colui ch'ella s'eleggesse per marito fra i duchi, si conferisse la regal dignità. Fra i duchi longobardi era allora al ducato di Torino preposto Agilulfo, principe di sangue ad Autari congiunto, ed in cui alla bellezza del corpo s'accoppiava anche quella dell'animo, veramente regio e adatto a qualunque governo. Teodolinda fra tanti trascelse costui, che con universal giubilo, stabilite le nozze, fu da tutti per re proclamato.

Fra le molte e pregiate doti di Teodolinda, non fu riputata la minore in questi tempi, essere stata ella zelantissima della religion cattolica, nella quale era allevata e nudrita; onde ne divenne carissima a san Gregorio M., il quale le mandò i quattro libri delle Vite de' santi che aveva composto, siccome quegli che la conosceva affezionata alla fede di Cristo, non meno che co-

(1) Paolo Warnefrido, lib. 3.

stumatissima ed eccellente in tutte le buone arti. E ancorchè fossero riusciti vani tutti i di lei sforzi per ridurre Autari, suo primo marito, a rinunziare l'arrianesimo, nulladimeno credè non dover ritrovare in Agilulfo la stessa durezza, non solamente per le sue pieghevoli e dolci maniere, ma molto più per la gratitudine d'averlo al trono innalzato. Abbraccia per tanto Agilulfo la religion cattolica; e seguitando i Longobardi l'esempio del loro principe, moltissimi di loro detestarono, chi il gentilesimo, altri l'arrianesimo de' quali eran infetti, e renderonsi cattolici. E potè tanto in Agilulfo il zelo di questa religione, che a' conforti di Teodolinda rifece molti monasteri, e molte chiese ristorò, le quali per le passate guerre eran poco men che distrutte, e donò a quelle molte possessioni, restituendo l'onore e la riputazione a' vescovi, i quali quando i Longobardi erano nell'errore del paganesimo, furono in depressione ed abietti (1).

§ I.

Di Arechi, secondo duca di Benevento.

Nel regno di Agilulfo, conforme al conto del Pellegrino, in quest'anno 591 accadde la morte di Zotone, duca di Benevento, celebre più per la sua rapacità e per lo memorabile sacco del monastero Cassinese, che per altro; onde per la costui morte fu dal re Agilulfo nel ducato di Benevento eletto Arechi, congiunto per consangui-

---

(1) Paolo Warnefrido, lib. 4.

nità a Gisulfo, duca del Friuli (1). Secondo la polizia introdotta da Autari nel regno de' Longobardi in Italia, non solevan questi duchi levarsi se non o per fellonia, o per morte; e dopo la morte venne anche ad introdursi di anteporre a qualunque altro i figliuoli del morto, se il re gli reputava abili. Così veggiamo che dopo il lungo ducato di questo Arechi, che durò cinquant'anni, succedè nello stesso Aione, suo figliuolo. E accadendo di morire il duca senza figliuoli, il re o eleggeva altri in luogo suo, ovvero estingueva il ducato, senza surrogarvi successore. Il che si osserva essersi cominciato a praticare negli ultimi anni del regno di questo principe: ciocchè facevano essi per ragion di Stato, fomentata dall'ambizione de' duchi, i quali bene spesso tentavan di scuotere il giogo della dipendenza e rendersi assoluti; onde furon obbligati a pensare di sopprimere, quando potevano, molti di questi ducati; tanto che pian piano gli ridussero a ben pochi, ritenendo solamente quelli che potevano, come s'è di sopra osservato, giovare alla maggiore sicurtà e custodia del Regno. Tanto maggiormente che i re longobardi, non meno per le guerre esterne di straniere nazioni, quanto per quelle che venivan mosse da' loro propri duchi, erano in continue sollecitudini ed angustie, come si è veduto nel regno d'Autari, e potrà osservarsi in questo d'Agilulfo, il quale, dopo avere nell'anno 599 di nostra salute fatta la pace co' Romani, e dopo avere ristabilita la lega con

(1) Sigonio, *de Regno Ital.*, A. 598.

Teodiberto, nuovo re di Francia, ebbe a combattere co' suoi duchi, ch'eransegli ribellati, e con memorando esempio, sconfitti che gli ebbe, senza che potessero trovar perdono, privò di vita tre di loro, Zangrulfo in Verona, Gandolfo in Bergamo, e Varnecauso in Pavia.

Per questa ragione mancando per morte o per fellonia alcuno di essi, o procuravan surrogarvi altri, della cui fedeltà ed amore eran ben certi, come fece Agilulfo, quando, morto Evino, duca di Trento, surrogò in quel ducato Gondoaldo, uomo cattolico ed insigne per la sua pietà (1): ovvero non curavan darvi successore, siccome avvenne al ducato di Crema, al quale, morto Cremete senza figliuoli, non se gli diè successore (2).

Il ducato beneventano sotto il governo d'*Arechi*, che fu il più lungo di quanti mai ne furono, durando cinquant'anni, dal 591 infino al 641, stese molto i suoi confini; tantochè, secondo Paolo Emilio (3) ed altri scrittori, i suoi termini da un lato s'estesero insino a Napoli, e dall'altro sino a Siponto, la qual città dopo il pontificato di Gregorio M. si rendè anche a' Longobardi, ed al ducato beneventano fu aggiunta. Nè infino a questi tempi allargò egli tant'oltre i suoi confini, quanto fortunatamente gli distese poi negli anni seguenti, allorchè abbracciaron quasi tutto quello ch'è ora regno di Napoli. Nè perchè

(1) Paolo Warnefrido, lib. 4, c. 11.
(2) Sigonio, *de Reg. Ital.*, A. 602.
(3) Paolo Emilio, *de Reb. Franc.*

i Longobardi sotto questo duca di Benevento, che, secondo l'epoca del Pellegrino, non potè esser certamente Zotone, ma Arechi, avesser presa e saccheggiata la città di Crotone, e fatti quivi molti prigionieri, dovrà dirsi che sin da questi tempi i suoi confini verso oriente si fossero stesi sino a Crotone; poichè il costume de' Longobardi era, quando loro non riusciva di conquistar piazze nelle quali potessero mantenervisi e lasciarvi presidio, di scorrere a guisa di predoni il paese e saccheggiarlo, con portarsi seco i paesani, che riducevano in cattività e n'esigevan grosse somme pei riscatti. Come appunto avvenne a' Crotonesi, che per ricomprarsi fu d'uopo sborsar gran denaro; e da una epistola di san Gregorio M. ove, deplorandosi la cattività de' medesimi, si leggono gli sforzi che da questo pontefice si facevan per riscattargli, si conosce chiaramente che presa ch'ebbero questa città, dopo averla saccheggiata, carichi della preda si condussero con esso loro molti nobili, non perdonando nè ad età nè a sesso, e la lasciarono, nè vi posero presidio, essendo allora molto lontana da' confini del loro ducato, ed in mezzo all'altre città de' Greci, loro inimici. Fu questo un costume praticato anche fra' Cattolici, i quali ancorchè non riducessero in servitù i presi, solevano nondimeno custodirgli infino che non fossero con denaro riscossi: di che rendono a noi testimonianza gravissimi autori (1). Non dee per-

(1) Grozio, *de jure belli et pac.*, lib. 3, c. 7, num. 9. - Vinnio, *Instit.*, lib. 1, tit. 3, § *servi*, n. 4.

ciò riputarsi acerbità o furor de' soli Longobardi, i quali, parte gentili ed altri arriani, praticassero lo stesso co' loro nemici. Così anche sotto Zotone, non perchè dessero il sacco al monastero Cassinese, s'allargò in quel tempo questo ducato tanto verso quella parte, come si stese da poi. E per questa ragione ancora più sconcio error sarebbe se fin da' tempi d'Autari re, volessimo dire che il ducato beneventano si fosse disteso sino a Reggio, perchè Autari infino a quest'ultima parte facesse correre il suo stendardo; poichè da questo stesso, e da ciò che narrasi aver detto questo principe quando coll'asta percosse quella colonna, che tin quivi dovea egli stendere i confini del suo regno, si conosce manifestamente che allora tutti que' luoghi erano, come furono per molto tempo da poi, *sotto la* dominazione degl'imperadori d'Oriente.

Ecco come quello che ora è regno di Napoli, in questi tempi non riconosceva, come prima, un sol signore ed un sol principe, ma ben due. Il ducato beneventano ubbidiva al suo duca immediatamente, e per lui al re de' Longobardi; la Puglia e la Calabria, la Lucania ed i Bruzi, il ducato napolitano, quelli di Gaeta, di Sorrento, di Amalfi e gli altri ducati minori, a' loro duchi immediatamente, e per essi all'esarca di Ravenna e agl'imperadori d'Oriente.

CAPO IV.

Del ducato napoletano, e suoi duchi.

Poichè nel ducato napoletano abbiamo de' duchi che lo ressero, una continuata serie, e fu quello che solo restò esente dalla dominazione de' Longobardi, e che poi, estinti gli altri ducati minori, abbracciò molte città ch'eran in quelli comprese, onde perciò si rendè anche più cospicuo, non sarà fuor di proposito che, parlando de' duchi di Benevento, nel tempo stesso si parli di quelli di Napoli, perchè si conoscano in ciò le vicende delle mondane cose, come per le continue guerre ch'ebbero questi popoli, i Beneventani co' Napoletani, avanzandosi sempre più il ducato di Benevento, quel di Napoli all'incontro e la dominazione de' Greci in tutto il resto dell'altre province venisse ad estenuarsi: e come da poi siasi veduto che del ducato di Benevento appena siane a noi rimaso vestigio, ed all'incontro Napoli si fosse innalzata tanto, fino ad esser non pur capo di un picciol ducato, quale era, ma capo e metropoli d'un vastissimo e floridissimo regno, qual oggi con ammirazione e stupore da tutti si ravvisa.

Il ducato napoletano, che nel suo nascere ebbe angustissimi confini, la città sola di Napoli colle sue pertinenze abbracciando, ne' tempi di Maurizio, imperadore d'Oriente, fece notabili acquisti; poichè questo principe aggiunse stabilmente al suo dominio l'isole vicine, come

Ischia, Nisida e Procida, nella cui possessione confermò i Napoletani, siccome scrive san Gregorio M. (1). S'aggiunsero da poi Cuma, Stabia, Sorrento ed Amalfi ancora, la quale insino ai tempi d'Adriano papa e di Carlo M. fu del ducato napoletano, come è chiaro per un'epistola di quel pontefice rapportata dal Pellegrini; tanto che, ridotto questo ducato quasi in forma d'una provincia, venne volgarmente chiamato anche *Campania:* onde sovente il duca di Napoli dicevasi *dux Campaniæ*, come san Gregorio (2) chiama Scolastico *dux Campaniæ*, ed altrove (3) Godiscalco *dux Campaniæ*. Questa abbracciava molte città di quel lido, che a' Napoletani ed al lor duca eran soggette; ed i vescovi di queste città solevan perciò appellarsi vescovi napoletani; ond'è che sovente nell'epistole di questo pontefice (4) si legga: *episcopis neapolitanis.*

Non potè stendere più oltre i suoi confini verso occidente, settentrione o oriente; poichè il ducato beneventano già verso quelle parti stendeva, fatto potente, le sue forti braccia. Capua col suo territorio infino a Cuma, ed a' lidi, che non han porto, di Minturno, Vulturno e Patria, detta anticamente Linterno, era già passata sotto la dominazione de' Longobardi. Non molto da poi stesero i Longobardi i confini del ducato beneventano infino a Salerno; e molte altre città ver-

(1) San Gregorio M., lib. 9, ind. 4, ep. 53. - Camillo Pellegrino, *diss. de Finib. Duc. Ben. ad merid.*

(2) San Gregorio M., lib. 2, ind. 11, epist. 1, 2 e 15.

(3) Epist. 12, lib. 8, ind. 3.

(4) Epist. 24, lib. 12, ind. 7.

so oriente infino a Cosenza, con tutte l'altre terre mediterranee, furon a' Greci tolte. Ed anche questo ducato napoletano sarebbe passato sotto il dominio de' Longobardi, come passarono nel correr degli anni tutte l'altre città mediterranee del Regno, e da poi le marittime ancora, toltone Gaeta, Amalfi, Sorrento, Otranto, Gallipoli e Rossano, se due cagioni non l'avessero impedito. Ciò sono, il non essere i Longobardi forniti di armate di mare, nè molto esperti agli assedii di piazze marittime; e l'aver i Napoletani, per ragion anche de' loro siti, ben fortificata Napoli e l'altre piazze marittime a loro soggette. Tanto che potrà meritamente vantarsi Napoli col suo picciolo ducato, che non ostante d'esser passate sotto la dominazione de' Longobardi quasi tutte le città del regno, toltone quelle poche dianzi rammemorate, e d'essersi renduti i Longobardi signori di quasi tutto ciò che ora è Regno, non poterono però mai soggiogar affatto i Napoletani, ancorchè da poi negli ultimi anni a' principi di Benevento fossero fatti tributari, come nel progresso di questa istoria diremo: in guisa che non è condonabile l'error del Biondo (1), che scrisse, i Longobardi, non molto tempo dopo il governo de' trentasei duchi, avere soggettata Napoli.

Al ducato napoletano solevansi mandare i duchi per reggerlo, o da Costantinopoli a dirittura dagl' imperadori d'Oriente; o pure, quando il bisogno non permetteva d'aspettar molto tempo che venissero da parti sì remote, l'esarca di Ra-

---

(1) Biondo, *Hist., decad.* I, lib. 8.

venna. ch'era allora in Italia il primo magistrato degl'imperadori greci, soleva egli mandarveli.

Ne' tempi ne' quali siamo, sotto il ducato di Arechi, imperando in Oriente Maurizio, essendo Napoli senza duca, e meditando Arechi insieme con Arnulfo, duca di Spoleti, assalirla, san Gregorio M., a cui molto importava la sua difesa, e che invigilava per gl'interessi dell'imperadore contro a' Longobardi, dubitando che costoro conquistando il resto d'Italia, ch'era in poter dei Greci, finalmente non soggiogassero Roma ancora, scrisse (1) nel 592 con molta sollecitudine a Giovanni, vescovo di Ravenna, perchè affrettasse l'esarca a mandar prestamente in Napoli il duca per difenderla dall'insidie d'Arechi, poichè altrimente egli senza dubbio la vedeva perduta.

E da un'altra epistola (2) di questo stesso pontefice, data nell'anno 599, osserviamo che non molto tempo da poi fu mandato in Napoli per duca Maurenzio, il quale con tanta vigilanza si pose a custodir questa città, che, oltre ad averla munita con valido presidio, costrinse anche i monaci a far la sentinella sopra le mura, senza perdonar nemmeno a Teodosio abate; onde fortemente se ne dolse Gregorio (3), e perchè l'affliggeva oltre alle sue deboli forze, e perchè avea mandato ancora molti soldati ad alloggiare in

---

(1) San Gregorio M., lib. 2, ind. 10, ep. 32. - Camillo Pellegrino, *in diss. de Duc. Ben.*

(2) Ep. 74, lib. 7. ind. 2.

(3) Ep. 107, lib. 7, ind. 2.

un monastero di monache, costringendo Angela, loro badessa, a ricevergli.

Ma essendo stato l'imperador Maurizio scacciato dall'Imperio nell'anno 602 da Foca, questi si fece acclamare imperadore dall'esercito nella Pannonia, e giunto in Costantinopoli, vi fu riconosciuto, e fece morire Maurizio co' suoi figliuoli; ed avendo mandato il suo ritratto in Roma, fuvvi parimente acclamato imperadore, con consenso anche di san Gregorio, che lo riconobbe in Roma, come avea fatto in Costantinopoli il patriarca Ciriaco. Foca adunque, assunto al trono, in luogo di Callinico, ch'era stato da Maurizio sostituito a Romano, mandò di nuovo in Ravenna per esarca Smaragdo (1), ed in Napoli per duca Gudoino.

Per la morte di Gudoino, fu mandato da Foca in Napoli per duca Giovanni Compsino, costantinopolitano, quegli che, violando la fede al suo principe, tentò rendersi assoluto signore della città a sè commessa. Poichè essendo stato ucciso nell'anno 610 Foca (2), e succeduto nell'Imperio Eraclio, suo competitore, non potendo i Ravignani sofferir la superbia e le gravezze di Giovanni Lemigio (3), nuovo esarca, mandato nell'anno 612 da Eraclio in Ravenna, preser le armi, e tumultuando, con gran concorso di popolo, giunti al palazzo, l'uccisero insieme co' suoi giudici. Pervenuto questo fatto a notizia di Gio-

(1) Marquardo Freero, in *Chron. Exarc. Rav.*
(2) Pagi, *de Consulib.*, p. 342.
(3) Marquardo Freero, *loco citato.*

vanni Compsino, duca di Napoli, pensò non dovere aspettar miglior occasione per impadronirsi della città; onde tantosto per sè occupolla, e con forte presidio munilla contra gli sforzi che temeva dell'imperador Eraclio; il quale in fatti, avvisato de' tumulti di Ravenna, e della fellonia di Compsino, mandò subito in Italia per esarca Eleuterio (1) patrizio e suo cubiculario, uom prode di mano e più di consiglio. Questi, avendo composti i romori in Ravenna, passò con sufficiente esercito in Napoli, dove entrato pugnando, uccise il tiranno, riducendola come prima sotto la dominazione d'Eraclio; e lasciatovi nuovo duca, vincitore in Ravenna fece ritorno (2).

Non ha del verisimile l'opinione del Summonte, o ciò che egli suspica, che il nuovo duca lasciato in Napoli da Eleuterio fosse quel *Teodoro* che si porta fondator della chiesa de' Santi Pietro e Paolo, già posta nel quartier di Nido; poichè l'iscrizione greca che in un marmo ivi si leggeva, e nella quale si nominava per fondator di quella chiesa Teodoro, console e duca, portando la data della IV indizione, viene a cadere in tempi più bassi, cioè nell'anno 736, nel quale tempo governò questo duca; come da valentuomini è stato osservato. Ed all'incontro è vero che Eleuterio fu mandato da Eraclio in Ravenna nell'anno 616; dove poco più di due anni ten-

(1) Marquardo Freero. *loco citato.*

(2) Anastasio Bibliotecario, in *Deusdedit.* - Camillo Pellegrino, in *dissert* 5.ª, *de Duc. Ben.*

ne l'esarcato, poichè nell'anno 619 vi fu mandato Isacio, patrizio, per suo successore (1).

Su questa fellonia di Compsino sono stupende le favole che i nostri moderni scrittori hanno inventate. Dicono che questo duca, dopo aver occupato Napoli, si rendesse ancor signore della Puglia e della Calabria, e d'altri luoghi del nostro regno: che di più, se n'avesse fatto incoronare re, e che prima andasse a Bari a farsi coronare della corona del ferro, e poscia in Napoli con quella dell'oro; e che perciò egli fosse il primo che s'avesse usurpato il titolo di re di Napoli; aggiungendo che i Normanni da poi, coll'esempio di questo primo re di Napoli, vollero pure farsi prima coronare in Bari colla corona del ferro, e poi in Palermo con quella dell'oro (2). Sono tutti questi racconti sogni d'infermi. Nè mai Compsino s'insignorì della Puglia e della Calabria, nè d'altre province, le quali per la maggior parte erano passate in questi tempi sotto la dominazione de' Longobardi. Invase egli Napoli solamente colle sue pertinenze; e Paolo Warnefrido (3) narra che dopo non molti giorni ne fu cacciato da Eleuterio, patrizio. Gran cose dovea far costui in così breve tempo, domando non pure i Greci, ma i Longobardi, allora potentissimi; nè presso ad autori di conto si legge mai che s'avesse fatto incoronare re. Cosa anche più ridicola è il dire che fosse andato fino a Bari

(1) Marquardo Frero, *loco citato*.
(2) Beatillo, *Hist. Bar.*, p. 12. - *Hist. S. Nic.*, lib. 11.
(3) Paolo Warnefrido, lib. 4, c. 35.

a prender la corona di ferro, e poi in Napoli quella d'oro; essendo tutto favoloso ciò che si narra di questa coronazione di ferro in Bari, nè da alcuno de' nostri re mai praticata, come si vedrà chiaro ne' seguenti libri di questa istoria.

CAPO V.

Di Adalualdo ed Ariovaldo, quinto e sesto re de' Longobardi.

Ridotta già la dominazione de' Greci in Italia a declinazione grandissima, tentarono i Longobardi sotto il re Agilulfo finire di interamente discacciargli da tutte l'altre regioni ch'erano a lor rimase. Nel che conferiva molto l'aver i Longobardi in gran parte (seguitando l'esempio di Agilulfo) deposto, chi il gentilesimo e moltissimi l'arrianesimo, ed abbracciata la religion cattolica; ciò che gli rendè a' provinciali men odiosi, ed il lor dominio men grave e pesante. In fatti ad Agilulfo, che de' re Longobardi fu il primo ad abbracciar questa religione, e che in tutto il corso di sua vita lasciò monumenti di molta pietà e munificenza verso le chiese e monasteri, si dee che lungo tempo il regno si mantenesse in pace. Poichè egli morto, lasciando per successore Adalualdo, suo figliuolo, che ancor vivente l'aveva per suo collega assunto al trono; questi, seguitando l'esempio di suo padre, e molto più imitando Teodolinda, sua madre, cui nel regnare volle averla per compagna, ridussero le fortune de' Longobardi in istato così placido e tranquil-

lo, che niuno strepito di Marte turbò la loro pace ed il loro riposo; e sotto costoro furono rinovate le chiese, e fatte molte donazioni a' luoghi sacri (1).

Ma non potè molto Adalualdo goder di tanta quiete; poichè nell'ottavo anno del suo regno, avendogli mandato l'imperador Eraclio per ambasciadore un tal Eusebio per trattar seco della pace e d'altre cose rilevanti, questi o per proprio consiglio, o pure per comandamento avuto dal suo signore, mentre il re usciva dal bagno, gli porse una bevanda come a lui salutifera, la qual bevuta, cominciò ad uscir di senno e ad impazzire (2): il che scorgendosi dall'accorto Eusebio, diedegli a sentire che dovesse per sua maggior sicurtà far morire i più potenti Longobardi. Questo consiglio, essendo da lui abbracciato, come giovane e stolto, fece uccider tosto dodici nobili de' primi; la qual cosa scorgendo gli altri Longobardi, e veggendo non istar essi più sicuri dalla stolidezza di costui, avendo eccitato un gran tumulto, e gridandolo per empio e tiranno, lo discacciarono dal trono insieme colla regina Teodolinda, sua madre, ed in suo luogo riposero Ariovaldo, duca di Torino, che aveva per moglie Gundeberga, sorella di Adalualdo.

Questo successo divise i Longobardi in due fazioni. Ariovaldo era sostenuto da que' nobili che tumultuarono, a' quali s'erano aggiunti tutti i vescovi delle città di là del Po, che a tutto

---

(1) Paolo Warnefrido, lib. 4, c. 43.
(2) Sigonio, all'anno 623.

potere studiavansi con altri d'ingrossare il lor partito. Adalualdo dall'altra parte era aiutato da Onorio, pontefice romano, il quale aveva forte cagione di sostenerlo, così per riguardo di Teodolinda, alla cui pietà doveva molto la religion cattolica, come anche perchè Ariovaldo era dai Cattolici abborrito per l'eresia arriana, in cui era nato e cresciuto: e fu tanta l'opera d'Onorio, che tirò a sè anche Isacio, allora esarca in Italia, ed obbligollo a restituir nel trono Adalualdo con potente esercito. Procurò anche toglier dal partito di Ariovaldo que' vescovi che lo favorivano, minacciandogli che non lascerebbe impunita tanta loro scelleratezza. Ma non veggendosi ridotta a compiuto fine l'opera d'Isacio, e morto opportunamente Adalualdo di veleno, ottenne finalmente Ariovaldo il regno; ed essendo egli infesto a' Cattolici, cagionò in Italia non leggieri disturbi.

Nel regno di costui, non passarono molt' anni, che Teodolinda, vedendosi così abietta e priva d'ogni speranza di ricuperar la pristina dignità regale, piena di mestizia e d'estremo dolore venne a morte nell'anno 627. Principessa, e per le eccelse doti del suo animo e per la sua rada pietà, degnissima di lode, e da annoverarsi fra le donne più illustri del mondo, la quale non meritava esser posta in novella da Giovanni Boccacci nel suo Decamerone (1).

Ariovaldo regnò altri nove anni dopo la morte di Teodolinda, e morì senza lasciar di sè stirpe

(1) Boccaccio, Giornata 3.ª, Novella 2.ª

maschile nell'anno 636. Per la qual cosa i Longobardi, convocati i duchi, pensarono di crear un nuovo re; nè vedendo chi dovesse innalzarsi al trono, diedero a Gundeberga, come avevan prima fatto a Teodolinda, il poter ella creare per re colui che si eleggesse per marito. Gundeberga, come donna prudentissima e molto savia, elesse per suo marito e re Rotari, duca di Brescia, in questo stesso anno 636, secondo il cómputo del Pellegrino.

CAPO VI.

Di Rotari, settimo re, da cui in Italia furono le leggi longobarde ridotte in iscritto.

Rotari fu un principe in cui del pari eran congiunti un estremo valore ed una somma prudenza; ma sopra tutto fu grande amatore della giustizia: e se alcuna ombra di colpa rendè non chiari i suoi pregi, fu l'essere macchiato dell'eresia arriana; onde avvenne che a' suoi tempi in molte città d'Italia erano due vescovi, l'un cattolico e l'altro arriano (1).

Questo principe fu il primo che diede le leggi scritte a' suoi Longobardi (2), dal cui esempio mossi gli altri re suoi successori, surse, col correr degli anni, in Italia un nuovo volume di leggi, longobarde chiamate, le quali nel regno nostro ebbero un tempo tal vigore e dignità, che

(1) Paolo Warnefrido, lib. 4, c. 44.
(2) *Idem, ibidem.*

Ne' tempi di Carlo il Calvo par che in Francia si cominciassero a sentire le leggi di Giustiniano, come mostrano gli autori di quell' età, i quali spesso, allegando le leggi di Giustiniano, delle Teodosiane tacciono. Così Hincmaro di Rems: *Et sacri Africae provinciae canones et lex Justinianea decernunt* (1); ed altrove (2): *Leges Justiniani dicunt.* Il che comprovasi da quel che Giovanni Italo (3) scrisse di Abbone, padre di Odone Cluniacense, il quale *Justiniani Novellam memoriter tenebat:* sebbene non mancarono ne' tempi seguenti, autori i quali anche si valsero dell' autorità non meno de' libri di Giustiniano, che delle leggi Teodosiane, come fecero Ivone di Chartres (4), Graziano ed altri.

In Italia solamente studiavansi i pontefici romani di mantenere l' autorità delle leggi di Giustiniano e degli altri imperadori d' Oriente, mostrando di quelle somma stima e venerazione. Erano i loro disegni di sostenere in Italia a tutto potere l' autorità degl' imperadori greci con riconoscerli per sovrani, perchè in cotal guisa potessero far contrapeso alle forze de' Longobardi, e tener divisa l' Italia tra due eguali potenze, acciocchè l' una intraprendendo sopra l' altra, Roma non cadesse sotto la servitù dell' una o dell' altra. Amavano essi meglio l' imperio de' Greci, perchè questi, come lontani, non erano in istato

(1) Hincmaro di Rems, ep. 7.

(2) *Idem*, in *Opusc. advers. Hincmarum Laudonensem.*

(3) Giovanni Italo, in *Vita S. Odon. Abb. Cluniac.* - Altaserra, *loco citato.*

(4) Ivone, epist. 212, 243, 280.

di badar molto ad impedire i loro progressi, e i disegni che avevano d'impadronirsi di Roma; e perciò quando i Longobardi avanzavansi tanto, onde si potesse temere che finalmente non occupassero quella città, la cui perdita sarebbe stata seguíta dalla lor ruina, ricorrevan tosto a' Greci, perchè s'opponessero di tutto potere a' loro sforzi. In effetto san Gregorio M., che, come s'è detto, era molto sollecito che i Greci non fossero in tutto discacciati d'Italia, portava somma venerazione alle leggi degl'imperadori d'Oriente, e sopratutto a quelle di Giustiniano, delle quali sovente valevasi, e delle Novelle più frequentemente, com' è manifesto appresso Graziano e nei Decretali (1). Questo istituto ancora ritennero da poi i suoi successori, e fra gli altri Gregorio III (2), Nicolo I, Lucio III, Giovanni VIII, (3) ed altri, rapportati da Dadino Alteserra (4). Per questa cagione seguitando Lione IV i vestigi de' suoi predecessori, scrisse quell'epistola, che si legge in Graziano (5), all'imperadore Lotario I, in cui lo prega a conservare la legge romana: *Vestram flagitamus clementiam, ut sicut hactenus Romana lex viguit absque universis procellis, et pro nul-*

---

(1) San Gregorio, lib. 12. epist. 51, ed epist. 54, lib. 11; Novella 123.ª - Graziano, c. 38, c. 11, q. 1; e c. 2, *de Testib.*, c. ult.; Novella 90.ª - Vedi Alteserra, *Rer. Aquitan.*, c. 16, p. 218 e seg.

(2) Gregorio III, c. *Lator. de pignorib.*

(3) Giovanni VIII, *Can. fin.* 16, q. 3, *Sed venerandae Rom. leges*, ec.

(4) Alteserra, *loco citato*, p. 219.

(5) *In decreto, dist.* 10, c. 13. - Alteserra, *Rer. Aquit.*, lib. 3, c. 14.

lius persona hominis reminiscitur esse corrupta; ita nunc suum robur, propriumque vigorem obtineat. Ond' è che Ivone di Chartres (1) disse: *Dicunt enim instituta legum novellarum, quas commendat et servat Romana Ecclesia*: e che poi siasi veduto gli ecclesiastici, così nel novero degli anni per la lor minore età, come in molte altre cose, seguire le leggi romane. Quindi i libri di Giustiniano nel ducato romano ebbero in questi tempi maggiore autorità e vigore, che nell'altre parti d'Italia, siccome l'ebbero in Ravenna (2), sede dell'esarcato de' Greci; onde narrasi (3) che in questa città si fosse lungamente conservato quel volume de' Digesti che ora chiamiamo Inforziato, a cui i Ravignani solevano ricorrere per la decisione delle loro cause: ond' è che a ragione potè conchiudere Ermanno Conringio (4) che in *Italia*, prima di Lotario II, *Juris Romani, et quidem maxime Justinianei, usus aliquis arbitrarius superfluit exiguus ubivis; frequentior tamen Romae, inque aliis Exarchatus locis, quam in Regno Longobardico: Novellarum praecipua fuit auctoritas in rebus ecclesiasticis nonnullis.*

Ma i Longobardi, per le ostinate e crudeli guerre ch'ebbero co' Greci, sebbene ad esempio de' Goti lasciassero vivere i provinciali colle leggi romane, non da altri libri, se non dal Codice di Teodosio e dal Breviario d'Alarico vollero che

(1) Ivone, epist. 280.
(2) Balduino, in *Proleg. Comment. in Instit.*
(3) Arturo Duck, *De Usu Jur. civ.*, lib. 1, c. 5, num. 12.
(4) Conringio, *De Orig. Jur. Ger.*, c. 20.

quelle s'apprendessero, ed avessero forza e vigor di legge, imitando anche in questo la pratica dei Goti; nè infino ad ora per sessantasei anni, da che vennero in Italia, ebbero essi per loro legge alcuna scritta (1), ma governavansi solamente secondo i loro costumi, e secondo quegl'istituti che, tramandati come per tradizione da' loro maggiori, con molta osservanza e religione mantenevano.

Rotari adunque fu il primo che, assunto al trono, dopo avere ingrandito il suo reame coll'acquisto delle Alpi cozzie e di Oderzo, pensò a dare anche le leggi scritte a' suoi Longobardi.

La maniera colla quale i re longobardi stabilivano le loro leggi, fu cotanto commendata da Ugon Grozio (2), che antepone in ciò i Longobardi a' Romani stessi. Questi sovente dall'arbitrio d'un solo ricevevano le leggi, il quale le mutava e variava a sua posta; onde tutto ciò che al principe piaceva, ebbe vigor di legge. All'incontro i re longobardi non s'arrogavano soli questa potestà, ma nello stabilirle vi volevano ancora il parere e consiglio de' principali signori e baroni del regno, e l'ordine del magistrato vi avea ancora la sua parte. Nè altrove stabilivansi, che nelle pubbliche assemblee, a questo fine convocate, nelle quali non s'ammetteva all'uso di Francia l'ordine ecclesiastico, ma solo l'ordine de' signori e de' magistrati: nè la plebe appresso loro faceva ordine a parte, ma, secondo

(1) Paolo Warnefrido, lib. 4, c. 44.
(2) Grozio, in *Proleg. ad hist. Goth.*

che scrisse Cesare dell'antica Gallia: *Plebs plane servorum habebatur loco, quae per se nil audet, nullique adhibetur concilio.*

Avendo adunque Rotari, secondo l'epoca di Camillo Pellegrino, nell'anno 644 intimata una dieta in Pavia, ragunati quivi i signori e i magistrati, stabilì molte leggi, le quali fece egli ridurre in iscritto, ed inserille in un suo editto, che fece pubblicare per tutto il suo regno: non non altrimenti che fece Teodorico, ostrogoto, quando pubblicò il suo per tutta Italia, del quale nel precedente libro si è fatto menzione. Fra gli altri monumenti dell'antichità che serba l'archivio del monastero della Trinità della Cava dell'ordine di san Benedetto (il quale, dopo quello di M. Casino, è il più antico che abbiamo nel Regno) evvi un codice membranaceo, da noi con proprí occhi attentamente osservato, scritto in lettere longobarde, dove non solamente gli editti de' re longobardi (cominciando da questo di Rotari) ma anche degl'imperadori franzesi e germani che furono re d'Italia, vi sono inseriti. In questo editto di Rotari, dopo il proemio, che si vede trascritto anche dal Sigonio [1] nella sua Istoria d'Italia, si leggono i titoli di ciascun capitolo, ed il primo comincia: *Si quis hominum contra animam Regis cogitaverit*; e questi terminati, siegue la conchiusione dell'editto in cotal guisa: *Praesentis vero dispositionis nostrae Edictum*, ec. [2]. Seguono da poi le leggi, ovvero ca-

(1) Sigonio, *de R. Italiae*, lib. 2, all'anno 643.

(2) La conchiusione di questo editto si legge parimente in Sigonio, *loco citato*.

pitoli, secondo il numero de' titoli precedenti; e contiene questo editto trecentottantasei capitoli, ovvero leggi. Il compilatore de' libri delle leggi longobarde, che vanno ora impressi nel volume delle Novelle di Giustiniano, prese da questo editto di Rotari le leggi, delle quali compilò quasi interamente il primo e secondo libro; e nel terzo libro due o tre se ne leggono di questo re, siccome diremo più distesamente, quando della compilazione di quel volume delle leggi longobarde ci tornerà occasione di favellare.

L'esempio di Rotari fu imitato da poi dagli altri re longobardi suoi successori, come da Grimoaldo, Luitprando, Rachi ed Astolfo. Ma di tutti questi re niuno lasciò tante leggi, quanto Rotari, essendo, come s'è detto, il lor numero arrivato insino a trecentottantasei. Fece egli pubblicare il suo editto in questo anno 644, che fu l'ottavo del suo regno, per tutte le province che erano sotto la sua signoria, e sopratutto nel ducato beneventano, che, avendo allora stesi assai più i suoi confini, era riputato la più ampia e nobil parte del regno d'Italia.

CAPO VII.

Di Aione e Radoaldo, terzo e quarto duchi di Benevento.

Il ducato di Benevento, per la morte accaduta nell'anno 641 d'Arechi, che cinque mesi prima di morire avea associato al ducato Aione, suo fi-

gliuolo, da costui era governato (1); ma conoscendolo il padre di poco senno, e men atto a sostenere questo peso, lo raccomandò, morendo, a Radoaldo e Grimoaldo, figliuoli ambedue di Gisulfo, già duca del Friuli, i quali nella sua corte erano stati allevati e ritenuti. Eran questi amati da Arechi come propri figliuoli, e gli aveva anche sostituiti al ducato in mancanza d'Aione, suo figliuolo. Tenendo adunque il ducato di Benevento Aione sotto la cura di questi due fratelli, cominciarono la prima volta a farsi sentire in queste nostre contrade gli Schiavoni.

Erano gli Schiavoni originari della Sarmazia europea, di qua e di là del Boristene; e seguendo l'esempio e le orme degli altri popoli barbari, s'avanzarono fin alle rive del Danubio, e le valicarono sotto l'imperio di Giustiniano (2). Gettatisi poi nell'Illirico, ne occuparono finalmente una gran parte, particolarmente quella che sta tra la Drava e la Sava, tirando verso l'occidente, chiamata ancor oggidì dal lor nome Schiavonia.

Questi, calando dalla Dalmazia, che già avevano occupata, sbarcati a Siponto, cominciarono a depredare la nostra Puglia. Aione, intesa l'irruzione degli Sclavi nella Puglia, la quale era stata in gran parte al ducato beneventano aggiunta, unite al meglio che potè alquante truppe, andò, in assenza di Radoaldo, prestamente per combattergli; ma venuto presso al fiume Ofanto all'armi, cadde in un fosso, dove sopra-

(1) Paolo Warnefrido, lib. 4, c. 45.
(2) Procopio, *de Bell. Goth.*, lib. 3.

giungendo gli Schiavoni, lo ammazzarono (1). Non tenne Aione il ducato di Benevento, toltone i cinque mesi che regnò insieme col padre, più che un solo anno. Ma lui morto, trionfando gli Sclavi della vittoria riportata sopra il medesimo, sopragiunse opportunamente con valide forze Radoaldo, il quale, investitigli con incredibil valore, gli sconfisse e disperse; e dopo aver sì fortemente vendicata la morte d'Aione, al ducato di Benevento fu assunto con Grimoaldo, suo fratello, conforme all'istituzione d'Arechi, il quale ed a sè ed al figliuolo avea provveduto di successore.

Resse questo principe il ducato beneventano insieme con Grimoaldo, suo fratello, cinque anni. Invase costui altre regioni de' Greci, e presso Sorrento portò le sue armi. Assediò questa città, sforzandosi di prenderla per assalto; ma i Sorrentini respinsero le sue truppe, incoraggiti anche da Agapito lor vescovo; onde Radoaldo sciolse l'assedio, e Sorrento fu liberata (2). Governando costoro il ducato di Benevento, s'intesero la prima volta in queste province, che ora compongono il nostro Regno, le nuove leggi scritte de' Longobardi, pubblicate da Rotari col riferito suo editto. Quindi la città del nostro Regno che in quel ducato eran comprese, ed i nostri provinciali, ancorchè quelle per i soli Longobardi fossero state fatte, cominciaron pian piano ad

---

(1) Camillo Pellegrino, in *dissert. Duc. Ben.*, diss. 7.
(2) *Acta SS. Renati et Valerii sub Agap. Epis. Surrent.*, *apud Ughel. de Archiep. Surrent.*

apprenderle e rendersele familiari tanto, che ne' tempi seguenti bisognò che le romane cedessero, e si conservassero solo come antiche usanze presso alla plebe, la quale è l'ultima a deporre le leggi ed i costumi de' suoi maggiori, siccome più innanzi vedremo.

Morto Radoaldo in Benevento nell'anno 647, restò al governo solo Grimoaldo, di lui fratello. Tenne costui il ducato anni sedici, senza però comprendervi gli altri anni cinque che avea regnato col fratello.

CAPO VIII.

Di Grimoaldo, quinto duca di Benevento: delle guerre da lui mosse a' Napoletani; e morte del re Rotari.

Grimoaldo V duca di Benevento fu un principe d'animo sì grande e intraprendente, che, non contento d'aver distesi i confini del suo ducato, e riportate molte vittorie sopra i Napoletani e i Greci, aspirando sempre ad imprese più alte e generose, finalmente dal suo destino fu esaltato al trono, e resse il regno d'Italia, dopo i sedici del suo ducato, altri anni nove.

Mentre fu egli duca di Benevento, ebbe sovente a combatter co' Napoletani; ed in questi tempi si narra esser accaduto ciò che Paolo Warnefrido (1) rapporta, di aver egli impedito a' Greci il sacco della basilica di San Michele, posta nel

(1) Paolo Warnefrido, lib. 4, c. 47.

monte Gargano, e d'avergli interamente sconfitti. Vien riferito ancora che quindici anni da poi, asceso già al regal trono in Pavia, avesse un'altra volta sconfitti i Napoletani, e che questi per tale avversità tocchi nel cuore, avessero mutata religione, e da Gentili ch'erano, avessero abbracciata la religione cristiana, siccome narrano l'autore degli Atti dell'Apparizione angelica (1) e l'ignoto Monaco Cassinese (2).

Ma poichè questi successi variamente dagli scrittori si narrano, alcuni a' Saraceni imputando ciò che Paolo ascrive a' Greci, altri con manifesto anacronismo più indietro portando questi successi, cosicchè gli fingono a' tempi di Teodorico e d'Odoacre, quando i Longobardi non erano ancora in Italia conosciuti; mentre altri con maggior verità gli attribuiscono a' medesimi Longobardi: perciò sarà a proposito più distesamente mostrare che non i Greci, o i Napoletani, ovvero i Saraceni, ma i Longobardi diedero il sacco a quel santuario, e che la conversione dal gentilesimo al cattolicismo, la quale a' Napoletani s'imputa, dee a' Longobardi beneventani, non già agli altri attribuirsi.

Il monte Gargano, posto nella Puglia sopra Siponto, dirimpetto all'isole Diomedee del mare superiore (oggi dette di Tremiti, nome ancor egli antichissimo e da Tacito (3) usato), fu prima ren-

---

(1) *Acta Angelicae Apparit., apud Surium*, tomo 5, p. 322.

(2) *Historiola ignoti Monachi Cassin.*, presso Camillo Pellegrino, *Hist. Princ. Long.*, par. I, p. 97.

(3) Tacito, *Annal.* 4, c. 71. « *Juliam Augusti neptem, adulterii convictam, projectam ab eo fuisse in insulam Trimetum*,

duto celebre al mondo da Virgilio e da Orazio; ma da poi a tempo di Gelasio I pontefice romano, fu assai più rinomato per la maravigliosa apparizione in questo luogo accaduta dell'Arcangelo Michele. E discacciati d'Italia i Goti dall'imperador Giustiniano per Belisario e Narsete, ed all'imperio d'Oriente finalmente restituita, fu incredibile la venerazione de' Greci verso questo santo. Non vi ebbe città così nella Grecia, come in Italia, che non gli fabbricasse tempii e non gli dirizzasse altari. Narra Procopio (1) che da Giustiniano nella sola città di Costantinopoli gli furon molti nuovi tempii eretti, ed altri antichi rifatti: il cui esempio imitaron ancora l'altre città greche d'Italia. In Napoli massimamente la di lui venerazione fu maravigliosa, avendogli i Napolitani innalzato ancor essi un tempio, che *poi*, secondo il rito della chiesa romana, fu in *tempo* di san Gregorio M. dedicato; e lo stesso pontefice di questa dedicazione in una sua epistola fa memoria (2). Di molti altri imperadori greci, e particolarmente d'Eraclio, si narra lo stesso, i quali di ricchi e preziosi doni arricchirono quel santuario: in guisa che non potrà porsi in dubbio che i Napoletani, per lungo tempo a' Greci congiunti, non avessero una pari religione e venerazione a questo Arcangelo portata: ed il voler imputare i Napoletani in questi tempi d'infedeltà e d'idolatria, egli è un error così grande, che

---

haud procul Appulis litoribus, ibique 20 annis exilium tolerasse ».

(1) Procopio, lib. 1, *de Ædif. Just. Imp.*

(2) Epistola 15, lib. 7, ind. 2.

la sola cronologia de' vescovi cattolici di questa città e ciò che nel precedente libro si è narrato, può renderlo manifesto e indubitato.

All'incontro è certissimo che quando i Longobardi ritolsero a' Greci l'Italia, non altra religione professavano, se non quella de' Pagani, e molti l'arrianesmo: e quantunque nel regno di Agilulfo, seguendo i Longobardi l'esempio del loro principe, avessero molti di essi lasciato l'arrianesmo e l'idolatria, nientedimeno, perseverando gli altri re suoi successori nell'arrianesmo, fu cagione che i Longobardi, e particolarmente que' di Benevento, tornaron di nuovo ne' primi errori, de' quali non finiron d'interamente spogliarsi fino all'anno 663, quando, fugato Costanzo imperadore, per opera di san Barbato, vescovo di Benevento, alla religion cattolica furon convertiti, come quindi a poco diremo.

È altresì notissimo a chi attentamente considererà l'istoria de' Longobardi di Paolo Warnefrido, che questo scrittore, siccome furono tutti gli altri di tal nazione, per esser longobardo, si è studiato a tutto potere di scusare i suoi da questa nota d'infedeltà e dagli errori d'Arrio; anzi in tutto il corso della sua istoria non favellò mai della religione che tennero questi popoli; tanto che nemmeno della loro conversione per opera di san Barbato alla cattolica credenza ne dice parola, per fuggire di non esser costretto a far menzione degli antichi errori, come accuratamente notò il diligentissimo Pellegrino (1).

---

(1) Camillo Pellegrino, in *Dissert. Finis Duc. Benevent. ad septentrionem.*

Quindi nella storia sua molte cose sono imputate a' Greci, che da' Longobardi si commisero, siccome con verità osservò anche il cardinal Baronio (1): e chiarissimo documento ne sarà questo stesso successo; conciossiachè è affatto incredibile che i Greci, cotanto veneratori di quel santuario, avessero potuto avere un animo così perverso, come e' dice, di saccheggiarlo, e che perciò, venuti all'armi co' Longobardi, fossero da costoro stati distolti da così esecrando e sacrilego eccesso. Tutto al rovescio è da credersi che andasse la bisogna, ed appunto come ce la descrive il Pellegrino (2), cioè che i Longobardi, contendendo co' Greci della possessione di quel luogo, dopo una lunga ed ostinata pugna, finalmente fosse loro riuscito di vincere i Greci; e siccome quegli ch'eran già avvezzati a somiglianti sceleratezze, ciò che essi sotto Zotone avevan altra volta fatto nel monte Casino, vollero sotto Grimoaldo replicar nel monte Gargano, saccheggiando quel santuario, che, ricco per varii doni de' Greci, potè invitar la loro rapacità a quel sacrilegio. Ed in fatti dagli Atti medesimi di san Barbato, vescovo di Benevento (che, non ancora impressi, si conservavano nel monastero delle monache di San Giovanni Battista della città di Campagna, e che furon da poi da Giovanni Bollando (3) dati alla luce colle sue note, e parte d'essi si veggono ora anche impressi nell'ottavo

(1) Baronio, all'anno 585, n. 2.
(2) Camillo Pellegrino, *loco citato*.
(3) Bollando, tomo 3, *Actor. Sanctor.*, 3 febr

volume di Ferdinando Ughelli (1)) si vede con chiarezza che quella basilica patì allora in realtà il sacco (tanto è lontano che fosse stato impedito da' Longobardi beneventani), restando così incolta e desolata, *ut nec sedulum illic officium persolvi possit*, come dice san Barbato. Nè cominciò a restituirsi al suo antico lustro, se non quindici anni da poi, quando, discacciato Costanzo da' Longobardi, essi a' conforti di Barbato abbracciaron la religion cattolica deponendo l'infedeltà; la qual conversione all'autore degli Atti dell'Apparizione angelica, essendo parimente longobardo, piacque ancora d'addossarla a' napoletani Greci, come vedremo più innanzi: ciò che maggiormente confermerà quanto ora si è detto.

E per questa stessa ragione si vede che vanno eziandio errati coloro (2) i quali vogliono imputare i Saraceni di ciò che Paolo Warnefrido narra de' Greci, scrivendo essi che Grimoaldo in questi anni del suo ducato avesse combattuto nel monte Gargano co' Saraceni, i quali, volendo saccheggiar quel santuario, furono da Grimoaldo sconfitti e debellati. Poichè questa guerra fu, come Warnefrido la scrive, tra Longobardi e Greci, e non co' Saraceni, i quali in questi tempi non erano ancora venuti a depredare queste nostre province; e poi quando ci vennero, non nel Gargano, ove non mai si fermarono, se non negli ultimi tempi, ma nel Garigliano *sua aliquando domicilia habuerunt*, come dice il Pellegrino.

(1) Ughelli, *Italia sacra*, tomo 8, *de Archiep. Benev.*
(2) Ciarlanti, del Sannio.

Nè è vero che fu impedito il sacco, perchè seguì veramente; onde la sconfitta che si narra data a' Saraceni nel Gargano da Grimoaldo, è ugualmente favolosa di quell'altra che dal Summonte e da altri vien riferita, aver essi ricevuta in Napoli da sant'Agnello abate, in tempo che questi popoli in Italia non erano stati ancor conosciuti, nè il nome loro era stato in queste nostre parti peranche inteso.

Ma mentre i Longobardi beneventani sono occupati in queste guerre co' Greci napoletani, accadde, nell'anno 652, in Pavia la funesta morte di Rotari, re, il quale, morendo, lasciò erede e successore nel regno Rodoaldo, suo unico figliuolo, non restando altri della sua virile stirpe, che questo unico rampollo. Resse Rotari sedici anni il regno con tanta prudenza e giustizia, che tra i principi più illustri della terra fu meritamente annoverato; e l'aver egli lasciato in libertà i suoi sudditi di poter vivere in quella religione che volessero, permettendo che in quasi tutte le città del suo regno vi fossero due vescovi, l'uno cattolico e l'altro arriano, diede questo pernizioso esempio nuovo stimolo agli empii politici di confermare la loro massima, che il principe non dovesse molto impacciarsi della religione de' sudditi, nè sforzargli a dover credere e professar quella ch'egli reputasse la più vera. Onde Bodino (1), difensor di questa perversa dottrina, all'esempio di Teodosio M., di cui credè che avesse medesimamente permesso a' suoi sudditi

---

(1) Bodino, *de Republ.*, lib. 4, c. 7.

simile libertà di coscienza, senza curarsi punto se fossero Arriani o Cattolici, non si dimenticò d'aggiunger quest' altro di Rotari, il quale permise lo stesso. Non è però da tralasciarsi di notare qui di passaggio l'errore di questo scrittore, che reputò Teodosio M. essere stato autore di quella legge (1), la quale, quantunque nel Codice Teodosiano portasse in fronte così il nome di Teodosio M., come l'altro di Valentiniano II, egli è però costante presso a tutti gli scrittori che autore di quella ne fosse solo Valentiniano, il quale, per impulso dell' imperadrice Giustina, sua madre, e ad istanza de' Goti arriani, residendo in quell'anno in Milano, la fece pubblicare, contro alla quale declamò tanto sant'Ambrogio, vescovo di quella città. Ed è altresì noto che, ancorchè gl' imperadori reggessero allora l'Imperio diviso in occidentale ed orientale, nulladimanco il costume era che le leggi che si promulgavano o dall'uno o dall' altro, portavano in fronte i nomi di tutti coloro che governavano allora l'Imperio: ciò che osserviamo ancora ne' marmi; ed infiniti altri esempi ne somministra il Codice stesso Teodosiano: siccome fu anche osservato dal diligentissimo Iacopo Gotofredo (2), il quale dell' istesso errore notò Francesco Baldovino, che per quella iscrizione credè parimente che Teodosio M. fosse stato autore di quella legge.

---

(1) L. ult., *C. Th., de Fid. Cath.*

(2) Giacomo Gotofredo, in detta L. ult. ed in *Prolegom.*, c. 8.

CAPO IX.

Di Rodoaldo, Ariperto, Pertarite e Gundeberto, ottavo, nono, decimo e undecimo re de' Longobardi.

Siccome nel lungo e savio regno di Rotari le cose de' Longobardi andarono molto prospere in Italia, così il molto breve e sconsigliato di Rodoaldo, suo figliuolo, e più la discordia dei suoi successori, pose le loro fortune in pericoloso stato. Rodoaldo, ancorchè Warnefrido rapporti aver regnato cinque anni, appena governò solo un anno; poichè avendo stuprata la moglie d'un certo Longobardo, fu dal marito ammazzato; e ne' suoi cinque anni di regno Paolo annoverò quelli quando regnò insieme col padre, che lo fece suo collega.

Essendo mancata per tanto la maschile stirpe di Rotari, raunati i Longobardi per creare un nuovo re, elessero Ariperto, figliuolo di Gundoaldo, fratello di Teodolinda. Tenne costui il regno de' Longobardi nove anni, secondo Warnefrido (1); nè in tutto il corso del suo imperio l'istoria rapporta cosa di lui degna di memoria; se già non se gli volesse ascrivere a lode l'opinione che di lui avevasi, che fosse alla religion cattolica assai inclinato, contro all'esempio di Rotari e del figliuolo Rodoaldo.

Morì nell'anno 661 Ariperto, e lasciò di sè

(1) Paolo Warnefrido, lib. 4, c. 18, 50 e 53.

due figliuoli, Pertarite e Gundeberto, tra i quali partì, con pessimo consiglio, il regno. Così Gundeberto tenne la sede del suo regno in Pavia, e Pertarite nella città di Milano: che fu cagione onde a Grimoaldo, nostro duca di Benevento, s'offerse l'opportunità di scacciare ambedue dalle loro sedi, e di rendersi signore di tutto il regno. Poichè, nata fra' due fratelli discordia e odio grandissimo, ciascuno cercava d'occupare il regno dell'altro; onde, non contento Gundeberto di sua sorte, vennegli talento di tener solo l'intero regno, e discacciarne il fratello. Ma non fidandosi delle proprie forze, mandò Garibaldo, duca di Torino, a Grimoaldo, duca di Benevento; perchè a questa impresa l'aiutasse, promettendogli in premio la sorella per moglie.

Ma il duca di Torino tutto altro espose a Grimoaldo, e tradendo il suo signore, lo persuase a non dover trascurare d'approfittarsi di questa discordia che poteva porgli in mano il regno; nè durò molta fatica a persuaderlo. Onde, preso Grimoaldo dall'avidità di regnare, unì, come potè il meglio, alquante truppe, e lasciato in Benevento per duca Romualdo, suo figliuolo, verso Pavia incamminossi. Giunto a Piacenza, spedì a Gundeberto, coll'avviso della di lui venuta, Garibaldo, il quale, fatta l'imbasciata, volle in oltre persuaderlo a dovergli andare incontro; e se pure avesse di qualche cosa sospettato, poteva sotto le regali vesti armarsi di corazza; dall'altro canto con inaudita perfidia avvertì Grimoaldo che si guardasse bene di Gundeberto, poichè armato veniva ad incontrarlo.

Credette Grimoaldo al traditore; e tanto più stimò vero il sospetto. che essendosi poi incontrati, tra i saluti e gli abbracciamenti, toccò veramente esser Gundeberto di corazza armato, onde punto non dubitò che tutto si fosse apparecchiato per ucciderlo, nel qual impeto, sfoderando la spada, lo trafisse, e morto lo distese a terra, ed in un subito occupò il regno, facendosene signore. Aveva allora Gundeberto un piccolo figliuolo chiamato Regiberto, il quale segretamente fu trafugato da' suoi fidati, e fatto diligentemente allevare; nè Grimoaldo si curò molto di averlo in mano, perciocchè era ancora bambino.

Non così tosto ebbe di questo successo avviso Pertarite, che pien di paura, con celerità grande lasciando in abbandono lo Stato, e Rodolinda, *sua* moglie, e Cuniperto, picciolo suo figliuolo, se ne fuggì, e sotto Cacano, re degli Avari, ricovrossi. Grimoaldo, preso ch'ebbe Milano, confinò in Benevento Rodolinda e Cuniperto; e passato da poi in Pavia, fu proclamato re dagli stessi Longobardi nel fine di questo anno 662; ed avendosi sposata la sorella di Gundeberto con estrema allegrezza di tutti, rimandò carico di doni l'esercito in Benevento, e seco ritenne solo alcuni suoi più fidati, che innalzò poi ai primi onori del regno.

CAPO X.

Di Grimoaldo, duodecimo re de' Longobardi, di Romualdo, sesto duca di Benevento; e della spedizione italica di Costanzo, imperador d'Oriente.

Mentre Grimoaldo regnava in Pavia, e Romualdo, suo figliuolo, in Benevento con tanta felicità, ecco che lor s'appresta una guerra oltramodo travagliosa e crudele, la quale portava il pericolo sommo d'esser da' loro Stati interamente discacciati. Infino a qui gl'imperadori greci, poco curando delle cose d'Italia, e contenti solamente d'avere in lei l'esarcato di Ravenna, il ducato di Roma, e quelli di Napoli, di Gaeta e d'Amalfi, con alcune altre città della Calabria e de' Bruzi, niun pensiere prendevansi di restituirla al loro imperio. L'imperador Eraclio appena potè contenere i Longobardi ne' loro limiti, perchè interamente non finissero di scacciare d'Italia i Greci; ma morto costui nel mese di maggio dell'anno 641, lasciò per successore Costantino, suo figliuolo. Fu allora veduta la sede di Costantinopoli in tante revoluzioni, che non potè pensare alle cose d'Italia; conciossiachè Costantino non istette più sul trono che quattro, o, secondo altri (1), sei mesi, avendolo fatto morire Martina, sua madrigna, per mettervi Eracleone suo figliuolo. Ma questi ne fu cacciato in capo a

(1) Freero, in *Chronolog. Ex. Rav.*

sei mesi, e relegato insieme con sua madre. Costanzo, figliuolo di Costantino, gli succedè nell'anno 642, in tempo del quale l'imperio d'Oriente cominciò ad aver qualche respiro. Questo principe s'invogliò talmente di riunire l'Italia all'imperio d'Oriente, che reputò indegnamente portar la corona di quell'imperio, se non avesse d'Italia affatto i Longobardi discacciati: e fu tanta l'ardenza sua in eseguire questo disegno, che, non soddisfatto di mandarvi capitani per questa impresa, volle egli stesso, lasciando in abbandono la sede di Costantinopoli, portarsi di persona in queste nostre contrade, e porsi alla testa dell'esercito: cosa veramente nuova, nè altre volte accaduta, essendo stata questa la prima volta che fu veduto un imperador d'Oriente portarsi in Italia ed in Roma. La novità e stravaganza del qual fatto diede molto da pensare per iscovrire i consigli e le cagioni di tal mossa.

Alcuni credettero che avendo sceleratissimamente ammazzato Teodosio, suo fratello, il quale sovente con immagini tetre e formidabili lo spaventava, agitato da sì funeste larve, procurasse allontanarsi da quella città e da que' luoghi a lui già fatti odiosi e funesti (1). Altri attribuivano questa sua mossa all'odio che i Costantinopolitani portavangli per aver egli abbracciata l'eresia de' Monoteliti, e che perciò procurasse trasferir la sede dell'Imperio in Roma. Ma i più sensati autori, fra i quali sono Anastasio Biblioteca-

(1) Sigonio, *de Regno Ital.*, all'anno 563.

rio e Warnefrido [1], dicono che non per altro ei fu mosso, se non per la cupidità di recuperare l'Italia, e per la speranza di potere con le sue forze discacciare da questi luoghi i Longobardi. Perciò nella primavera di questo anno 663, apprestata una grande armata di mare, da Costantinopoli partissi, e verso Taranto dirizzò il cammino. Molte città di queste province, che ora formano il nostro regno, tenevansi tuttavia ne' tempi di Costanzo sotto la signoria de' Greci, i quali, oltre al ducato napoletano e agli altri ducati minori, vi avevano parimente molte altre città marittime della Calabria, siccome Taranto altresì, non ancora da' Longobardi beneventani occupata. Giunto Costanzo in questa città, e sbarcatevi le sue truppe, alle quali unironsi poi i Napoletani, verso Benevento dirizzossi. Questa non aspettata comparsa de' Greci pose da principio in tanta consternazione e spavento i Beneventani, che molte città della Puglia furon da essi abbandonate; onde con leggier contrasto potè Costanzo prender e devastar Lucera, città da Siponto non molto lontana: ma non potè già far lo stesso di Acerenza, per esser posta in fortissimo luogo; e non volendovi consumare più lungo tempo, andossene prestamente a campo sotto Benevento, e di stretto assedio la cinse.

(1) Paolo Warnefrido, lib. 5, c. 6.

§ I.

Di Romualdo, sesto duca di Benevento.

Romualdo, duca di Benevento, vedutosi in questo stato, tosto spedì Sesualdo, suo balio, al re Grimoaldo, suo padre, in Pavia, perchè gli mandasse validi soccorsi: ed intanto i Longobardi beneventani, ancorchè da' Greci fosse più volte stata assalita la città, sempre però gli ributtarono, ed alle volte ancora gli assalirono ne' propri alloggiamenti con varie sortite, e per ogni parte danni e rotte considerabili lor diedero. Nella difesa della quale città non conferì poco l'opera di Barbato prete, e poi suo vescovo, il quale, declamando sempre che di questi mali eran puniti i Longobardi beneventani con guerre sì crudeli, perchè non ancora avean deposta la superstizione de' Gentili, ed alcuni l'arrianesimo, tanto fece, che ridusse que' popoli a deporre l'idolatria, e ad implorare, per lo scampo delle imminenti calamità, il divino aiuto e la protezion de' santi; e ad esser da poi persuasi che ne fossero scampati per opera divina. Ma mentre Costanzo era in questo assedio, ecco che il re Grimoaldo vien di persona con potente esercito a soccorrere il figliuolo; ed intanto manda Sesualdo a dargli avviso che stêsse di buon animo, ch'egli era ben tosto per liberarlo. Ma l'infelice, giunto al campo nimico, mentre tenta di gettarsi dentro l'assediata città, fu preso e portato innanzi all'imperador Costanzo, il quale, sentendo che Grimoaldo già sen veniva con forte

esercito a soccorrere il figliuolo, e ch'era già vicino, turbossene grandemente; e risoluto di levar l'assedio, tentò, perchè sicuramente potesse farlo, e potesse anche ricavarne qualche onesta condizione di pace, che Sesualdo tutto al rovescio esponesse a Romualdo l'ambasciata; onde fattolo condurre sotto le mura, il costrinse a chiamar Romualdo, al quale voleva egli che dicesse di non potere in conto alcuno venir suo padre per soccorrerlo; ma Sesualdo con animo intrepido e forte, veduto Romualdo sopra la muraglia, con alta voce, perchè tutti i Greci ch'eran presenti, anche il sentissero, gli disse: « Sta for» te, e di buon animo, o signore, e non ti smar» rire; ecco tuo padre è già vicino con potente » esercito per tuo soccorso, e questa notte al » fiume Sangro dee esser giunto. Ben ti racco» mando la mia cara moglie e i miei cari figliuo» li, perchè son certo che questi ribaldi Greci » mi faran tosto morire (1) ». Sdegnato fieramente Costanzo per così generoso e magnanimo atto, fecegli tosto mozzar il capo, e con una briccola il fece buttar dentro le mura della città. Il duca Romualdo presolo, ed affettuosamente baciandolo, di molte lagrime il bagnò; così onorando la singular sua virtù e l'amor del suo fedele, con fargli inoltre dare sontuosa e nobile sepoltura.

Temendo perciò l'imperadore della venuta di Grimoaldo, sciolse l'assedio; e mentre verso Napoli, sua città, frettoloso si avvia, il conte Mitula di Capua nel cammino diede al suo esercito

(1) Paolo Warnefrido, lib. 5, c. 8 e 9.

una grande rotta al fiume Calore, che non poco l'afflisse. Giunto finalmente in Napoli con animo di voler quindi passare in Roma, essendosi esibito Saburro, che gli dava il cuore, se l'imperadore lasciasse sotto al suo comando ventimila soldati, di debellar tutti i Longobardi, e riportarne certa vittoria; Costanzo glie li concedette, e lasciollo sul passo di Formia, che ora dicono esser Castellone o Mola di Gaeta, almeno perchè gli servissero per tener a freno il nemico che, andando egli in Roma, lasciavasi indietro. L'esercito di Saburro era misto di Greci e di Napolitani, popoli che furon sempre rivali ed implacabili nemici de' Beneventani, e co' quali ebbero sempre crudeli ed ostinate guerre. Era Grimoaldo giunto in Benevento, quando intese i vanti di Saburro ed i disegni de' Greci, e fu per andarvi egli di persona per combattergli; ma pregato da Romualdo, suo figliuolo, che a lui commettesse questa impresa, bastandogli il cuore di vincergli, egli ne fu contento, e gli diede una parte del suo esercito. Con intrepidezza incomparabile affrontò Romualdo l'esercito nemico; e mentre fieramente si combatte, ed era ancor dubbia la pugna, ecco che un Longobardo, Amelongo nomato, ch'era solito di portar la lancia innanzi al re, con animo forte, coll'istessa lancia percosse un cavalier greco con tanta forza ed empito, che, levatolo da sella, l'alzò all'aria in alto, e per sopra il suo capo lo fece precipitare in terra. Per così valoroso fatto tanto terrore e spavento entrò ne' Greci, che, vilmente abbandonando il campo, dieronsi a fuggire; ed i Lon-

gobardi, seguitandogli, fecero di loro strage crudelissima, e piena vittoria ne riportarono. Romualdo, pien di gioia, trionfando in Benevento tornossene, ove accolto dal padre e da' Beneventani con applauso grande, da tutti, come liberator della patria e dello Stato, fu onorato e commendato. Intanto l'imperador Costanzo quando vide vana ogni sua opera, parendogli essere fuori di ogni speranza di superare i Longobardi, perchè all'intutto non paresse inutile la sua venuta in Italia, pensò pieno di cruccio andare in Roma, ove, ancorchè fosse stato accolto con molti segni di stima e di venerazione da Vitaliano, romano pontefice, in dodici giorni che vi dimorò, non attese ad altro che a spogliarla de' più ricchi ornamenti che vi ritrovò; e toltone quanto eravi di più rado, d'oro, d'argento, di bronzo e di marmo, e fattolo imbarcar ne' suoi legni per condurlo in Costantinopoli, egli per cammin terrestre tornossone a Napoli, e quindi a Reggio, ove la terza volta furono le sue truppe da' Beneventani battute: indi a Sicilia portossi. Quivi essendo egli dimorato qualche tempo, fu in Siracusa, mentre si lavava nel bagno, nell'anno 668 dai suoi stessi miseramente ucciso (1); e le sue inestimabili prede e ricchezze, che da Roma e da altri luoghi aveva raccolte, capitate in mano de' Saraceni, non già in Costantinopoli, ma in Alessandria furon condotte.

Ecco qual fine, per sè e pei Greci funesto, ebbe l'impresa di Costanzo, il quale prometten-

(1) P. Pagi, *de Consulib.*, p. 348.

dosi di restituire l'Italia al suo imperio, rendè più prospere le fortune de' Longobardi: spedizione quanto infelice pei Greci, a' quali mancò poco che non fossero interamente scacciati d'Italia, altretanto avventurosa e prospera pei Longobardi, i quali, maggiormente stabiliti ne' loro Stati, a niente altro da poi furono intenti, che a discacciare i Greci da quelle città ch' essi ancor ritenevano. Per queste illustri vittorie Romualdo ampliò poi tanto il ducato beneventano, che, discacciati i Greci da Bari, Taranto, Brindisi, e da tutti que' luoghi della Calabria che oggi Terra d'Otranto diciamo, gli ridusse al solo piccolo ducato di Napoli e di Amalfi, ed Otranto, Gallipoli, Gaeta e ad alcune altre città marittime de' Bruzi, che oggi Calabria ulteriore chiamiamo.

Queste furono le memorabili rotte che *gl' istorici* in questi tempi narrano essersi date *da' Beneventani* a' Napoletani, ne' quali per opera di san Barbato i Longobardi beneventani abbandonarono interamente l'idolatria e la superstizione, il culto della religione cattolica tenacemente abbracciando. La qual conversione volendo a sommo studio tener nascosta Warnefrido e lo scrittore degli Atti dell' Apparizione angelica nel monte Gargano, ambedue di nazione longobarda, perchè con ciò non si scovrisse che sino a questi tempi i Longobardi avevan ritenuto il gentilesimo, di ciò ch' essi fecero, n' imputarono i Napoletani, i quali, come si è veduto, e di quel santuario e della fede cattolica erano riverenti e tenaci. Nè maggior pruova di questo potrà aversi, se non dagli Atti di san Barbato istesso, dati

ora alla luce dal Bollando e dall'Ughelli (1): il quale santo poich'ebbe persuaso al duca di Benevento ed a' Longobardi, per opera divina e dell'Arcangelo Michele essere scampati da tante calamità, questi, deposto ogni rito pagano, ed abbracciata la religion cattolica, lo elessero per vescovo di quella città; ed avendogli il duca profferto molti e ricchi doni, il santo vescovo gli rifiutò, persuadendo a Romualdo che que' doni offerisse alla basilica del monte Gargano, la quale a cagion del preceduto sacco essendo rimasa incolta e men frequentata, procurasse egli renderla più culta, e col suo esempio la venerazion di quel luogo a' suoi Longobardi instillasse; ed inoltre, che tutto ciò ch'era nel tenimento del vescovato sipontino, alla sua sede beneventana sottoponesse, perchè que' luoghi, allora inculti, posti sotto la sua cura, meglio da lui potessero custodirsi e governarsi, siccome da Grimoaldo fu fatto. Quindi nacque che fin da questi tempi di Vitaliano, romano pontefice, il vescovato di Siponto e la cura della basilica garganica alla sede beneventana si appartennero; com'è pur manifesto da alcune epistole di Vitaliano, papa, a Barbato istesso dirette, rapportate da Mario Vipera nel libro primo della sua Cronologia de' vescovi ed arcivescovi beneventani; onde da poi ne' tempi seguenti lungamente si è veduta la chiesa sipontina e la garganica a' vescovi beneventani soggetta, infino che, ruinando già il

---

(1) Bollando, *loco citato*. - Ughelli, tomo 4, *Ital. Sacr.*, *loco citato*.

principato di Benevento, fu a Siponto dato il suo arcivescovo; alla cui cura ritornarono assolutamente queste chiese, come, quando della polizia ecclesiastica di questi tempi ci tornerà occasione di trattare, più distesamente diremo.

Per questa cagione crebbe la venerazione di questo santuario appresso i Longobardi beneventani; tanto che per loro protettore lo riconobbero: e siccome i Longobardi subalpini ebbero per loro protettore il Precursor di Cristo, i Longobardi spoletani san Sabino, vescovo e martire; così i nostri Longobardi cistiberini ebbero l'Arcangelo Michele (1). Onde si fece poi che tutte le vittorie che ne' seguenti tempi riportarono i Beneventani sopra i Napoletani, come che sovente accadute, siccome fu questa, agli 8 di maggio, giorno dell'Apparizione angelica, tutte l'attribuirono all'intercessione di questo lor protettore (2). Quindi parimente si manifesta l'error di coloro i quali, ignari di questi fatti, riportano indietro questi avvenimenti sino a' tempi di Teodorico, ostrogoto; e vedendo che ancor prima di quei tempi erano i Napoletani cattolici, vollero che ciò che diceasi dei Napoletani infedeli, dovea intendersi de' Vandali, che allora sotto Odoacre eran congiunti a' Napoletani contra i Goti.

(1) Paolo Warnefrido, lib. 4, c. 7. - Camillo Pellegrino, *Diss. de Duc. Ben.*, diss 7.

(2) *Historiola ignoti Monaci Cassin.*, num. 3 e 25, presso Camillo Pellegrino, in *Hist. Princ. Longobar.*

§ II.

Venuta de' Bulgari, ed origine della lingua italiana.

Ma ritornando al re Grimoaldo, da noi in Benevento lasciato, questo principe, vedendo già tutte a terra le fortune de' Greci, da poi ch'ebbe premiato Trasimondo, conte di Capua, il quale, oltre ad avergli data per isposa una sua figliuola, per la morte di Zotone, fece anche duca di Spoleti, a Pavia sua regal sede si restituì. Mentre quivi è tutto inteso a gastigar la fellonia di Lupo, duca del Friuli, ecco che viene a lui Alczeco, duca de' Bulgari (1), il quale abbandonando, nè si sa per qual cagione, i suoi propri paesi, entrato pacificamente in Italia co' suoi Bulgari, offre a Grimoaldo il suo servigio, cercandogli di voler abitare co' suoi in qualche luogo che gli destinasse del suo dominio. I Bulgari erano usciti da quella parte della Sarmazia asiatica ch'è bagnata dal fiume Volga, e dopo avere traversati tutti que' vasti paesi che si stendono da questo fiume fin alle bocche del Danubio, lo passarono per la prima volta al tempo dell'imperador Anastasio, e diedero spesso grandissimi guasti alla Tracia ed all'Illirico, e stabilironsi finalmente lungo il Danubio, in quel tratto di paese che comprende le due Misie con la picciola Scizia, che vien detta oggidì Bulgaria dal nome di questi popoli.

Il re, accoltolo benignamente, pensando po-

---

(1) Paolo Warnefrido, lib. 5, c. 16 e seg.

tergli molto giovare a soccorrere e aiutare suo figliuolo contra i Greci, lo mandò in Benevento a Romualdo, al quale impose che a lui colla sua gente assegnasse alcuni luoghi del ducato beneventano, ove potessero abitare. Il duca Romualdo, graziosamente ricevendogli, diede per loro abitazione molte buone città di quel ducato, cioè Sepino, Boiano ed Isernia, con altre città e territori vicini: ma volle che, lasciato il titolo di duca (come che que' luoghi glie li assegnava non in signoria, nè perpetualmente), chiamar si facesse per l'avvenire gastaldo, riputando forse ancora cosa inconveniente che non avendo egli altro titolo che di duca, potesse anche un altro a sè soggetto ritenerlo. Quindi anche avvenne che diviso il ducato beneventano in più contee, essendo tutte al duca di Benevento soggette, non avessero altro nome coloro ch'erano destinati al governo delle medesime, che di conti, o di gastaldi, e ritenessero que' luoghi, come dice Cuiacio, *jure gastaldiae, non perpetuo, proprioque feudi jure* (1).

Ed ecco circa questo anno 667 introdotta nel nostro regno una nuova nazione di Bulgari: gente che per molti secoli abitò in quelle contrade che ora contado di Molise chiamano, e che sebbene centocinquanta e più anni da poi, quando Warnefrido scrisse la sua istoria, avessero appreso il nostro comune linguaggio italiano, non aveano però ne' tempi di quest'istorico ancora perduto l'uso della lor propria favella; come egli

---

(1) Cojacio, lib. 1, *de Feud.*, tit. 1, § 3.

rapporta nel libro 5 de' Gesti de' Longobardi, al capo 11. Nel qual luogo dovrà notarsi che scrivendo egli che i Bulgari ritenessero nella sua età il proprio linguaggio, sebbene parlassero ancora latinamente, *quamvis etiam latine loquantur*, non perciò dovrà intendersi, come si diedero a credere alcuni (1), che favellassero colla lingua latina romana, la quale ne' tempi ne' quali scrisse Warnefrido, cioè verso il fine del nono secolo, era già andata presso al comune in disusanza, e solo nelle scritture, ma molto corrotta, era ritenuta: ed un'altra nuova popolare e comune, dalle varietà e mescolamenti e confusione di tante straniere lingue colla latina cagionata, erasi già in Italia introdotta, che italiana appellossi.

Nè bisogna dubitar punto se in questa stagione avesse la lingua italiana preso piè e vigore, essendo ella più antica che altri non crede. Fin da' tempi di Giustiniano imperadore attesta Fornerio (2) essersi in Ravenna stipulato istromento, *conceptum eo fere sermone, quo nunc vulgus Italiae utitur*. Costantino Porfirogeneto pur ne' suoi tempi verso l'anno 910 chiamò *città nova* Benevento e Venezia (3). L'autore degli Atti di Alessandro III, presso il cardinal Baronio (4), riferendo l'ingiurie dette dalle donne romane ad Ottaviano antipapa, dice che lo chiamavano *lingua vulgari: smanta compagno*. Ne' tempi poi di Federi-

---

(1) Ciarlante, nel Sannio, ed altri.
(2) Fornerio, in *notis ad Cass.*, lib. 10, cap. 7.
(3) Costantino Porfirogeneto, *de admin. Imp.*, cap. 27 e 28.
(4) Baronio, Annali, all'anno 1154.

co II già era comunissima, e resa oramai già vecchia. Oltre di quel romito calabrese che, secondo narra Riccardo di San Germano [1], andava gridando: *Benedittu, laudatu e santificatu lu Patre: Benedittu, laudatu, e santificatu lu Fillu: Benedittu, laudatu e santificatu lu Spiritu Santu;* dell'istesso Federico, d'Enzio, suo figliuolo bastardo, di Pietro delle Vigne, e di tanti altri di quel secolo, si leggono molte composizioni dettate in italiana favella.

Questa venne dagli scrittori di questa età, e delle seguenti ancora, detta anche latina; poichè si usava comunemente da que' medesimi antichi Provinciali che Latini, o Romani, per distinguerli o da' Greci o da' Longobardi, o dall'altre nazioni che vennero in Italia, erano appellati; il linguaggio de' quali, prima della corruzione, era il prisco latino: onde è che non solo presso Paolo Warnefrido, ma appo gli scrittori molto a lui posteriori, il parlar latino comune e popolare era lo stesso che il volgar italiano. Così Ottone Frisingense [2] loda i Longobardi de' suoi tempi già fatti Italiani, per l'eleganza del sermon latino, cioè dell'italiano, col quale parlavano così bene ed espeditamente. Nè in questi tempi il nostro idioma italiano altro nome avea, che di volgar latino: tale fu appellato nella fine del primo capitolo di ser Brunetto. Così anche *latine loqui* presso a Dante Alghieri, Petrarca [3] e Giovanni

(1) Riccardo di San Germano, in *Chron.*, all'anno 1232.
(2) Ottone Frising., *de Gest. Frid.*, lib. 2, cap. 13.
(3) Petrarca, nel Trionfo d'Amore, cap. 2, ed altrove.

Boccacci (1) sono detti coloro i quali non col prisco latino, ma col sermon nostro italiano parlavano, come accuratamente osservò anche il diligentissimo Pellegrino (2).

E da questa residenza ch' ebbero varie nazioni in molte parti del nostro regno, è nata quella tanta diversità di linguaggi, ancorchè tutti parlassero italicamente, che oggi osserviamo nelle nostre province. Imperocchè, fermati i Bulgari per più secoli in quelle città, ancorchè essi a lungo andare, renduti già italiani, deponessero il sermon proprio, ed il popolar linguaggio apprendessero, e l'antico cedesse al comune italiano, nientedimeno questa mescolanza di due nazioni in un medesimo luogo portò che l'italiano, sebben superiore, rimanesse alquanto contaminato; ed oltre alle nuove parole di quella straniera nazione, quell' aria, o accento, o pur vocabolo dello straniero ritenesse. Così anche nell' altre parti del nostro regno, come nel Sannio e negli Apruzzi, ove i Longobardi più lungamente si mantennero, lasciarono, oltre a' vocaboli, un' impressione diversa dalla comune italiana favella. Ed in quelle regioni ove i Greci lungo tempo dominarono, come in alcune città della Calabria, ed in Napoli particolarmente, ancor oggi si ritiene molta aria di quel parlare, e si ritengono ancora molti vocaboli; nè è mancato chi di essi abbia voluto tesserne lungo catalogo, come fece il Capaccio (3)

---

(1) Boccaccio, Novella 2.ª, Giorn. 5.
(2) Camillo Pellegrino, in *diss. de Duc. Ben.*
(3) Capaccio, nel Forastiero.

de' vocaboli greci ritenuti anche oggi da' Napoletani, e de' quali nel comun parlare si vagliono. E non essendo finita qui la novità e varietà delle straniere genti che invasero il Regno, ma succeduta una nazione all'altra in varii tempi, ed anche in varie regioni di esso, quindi nacque il tanto vario e strano mescolamento che oggi si vede.

Anche gli Arabi, o sieno Saraceni, lasciarono a noi la lor parte. Questi, fermati prima nel Garigliano, indi sparsi per le Calabrie, per la Puglia ed in Pozzuoli, lasciarono fra noi varie parole, come, per darne un saggio, sono quelle di *meschino*, *magazino*, *maschera*, *gibel*, che significa *monte;* onde Gibel l'Etna per eccellenza si appellò, e poi corrottamente Mongibello, dicendosi due fiate lo stesso, ed altre. E vi è chi scrisse che la rima data a' versi, non altronde che dagli Arabi l'avessero prima i Siciliani, e poi gli altri Italiani, appresa, e che la portassero anche alle Spagne; e Tomaso Campanella in conferma di ciò ne recava in testimonio una canzone schiavona, ove ciò s'affermava, e ch'egli a memoria recitar soleva. Donde poi l'appresero l'altre province d'Europa, ed arrivò sino in Germania, siccome vedesi da quel poema, o sian versi rimati, d'Otfrido, che visse sotto Lodovico Pio, il qual crede Antonio Mattei (1) che fosse il più antico scrittore che oggi riconosca la Germania. Anzi, come vedremo ne' seguenti libri di questa isto-

---

(1) Antonio Mattei, *de Criminibus, ad L. Juliam Majest.*, c. 1, num. 10.

ria, non altronde che dagli Arabi venne a noi la filosofia, la medicina, la matematica, e l'altre discipline che per più secoli tennero occupate le nostre scuole.

Ma essendo poi a' Longobardi, a' Greci, a' Saraceni succeduti i Normanni, e da poi gli Suevi, i Franzesi, gli Spagnuoli, gli Albanesi, e chi no? si venne per questo, ancorchè tutte le nostre province ritenessero la medesima italiana favella, a quella diversità e mescolanza che ora vediamo con tanto maggior maraviglia, quanto che non vi è luogo, benchè picciolo, che fosse nel Regno, che o nell'aria, o nell'accento, e sovente ne' vocaboli non differisca, e dall'altro non si distingua. Ma di ciò sia detto abbastanza, e forse non mancherà occasione di ragionarne altrove ad altro proposito.

§ III.

Leggi di Grimoaldo, e sua morte.

Liberato intanto Grimoaldo da tutti i sospetti e dalle cure militari, nel sesto anno del suo regno fu tutto rivolto agli studi della pace ed a ristabilir con nuove leggi il suo imperio. Le leggi di Rotari, per ventiquattro anni da che furon promulgate, avevano nell'Italia poste profonde radici. A quelle cominciavano ad accomodarsi non pure i Longobardi, per i quali erano state fatte, ma i provinciali medesimi, ancorchè loro non fosse stato mai interdetto l'uso delle romane. Ma col correr degli anni, come suole accadere, fu osservato non essersi per le medesime

provveduto a tutto ciò che era di mestieri, e molte di esse venendosi all'uso ed alla pratica, sembravano alquanto dure e crudeli (1). Quindi Grimoaldo, prudentissimo principe, volendo riformar in parte l'editto di Rotari, ed accrescerlo d'altre leggi che gli parvero più utili, convocati, come era il loro costume, nell'anno 668, che fu il sesto del suo regno, i Longobardi e' loro giudici, all'editto di Rotari aggiunse nuove leggi, e riformò le già fatte, ed un nuovo editto promulgò con questo proemio: *Superiore pagina hujus edicti légitur, quod adhuc, annuente Domino, memorare poterimus, de singulis causis quae praesenti non essent adfictae, in hoc edicto adjungere debeamus, ita ut causae quae judicatae et finitae sunt, non revolvantur. Ideo ego Grimoaldus, vir excellentissimus, rex gentis Longobardorum, anno, Deo propicio, sexto regni mei, mense julio, indictione undecima, per suggestionem judicum, omniumque consensum, quae illis dura et impia in hoc edicto visa sunt, ad meliorem sensum revocare providimus* (2).

Questo editto di Grimoaldo si legge nel mentovato Codice Cavense dopo quello di Rotari, e non contiene più che undici capitoli, i cui titoli questi sono: *I. Si quis hominem nolendo occiderit. II. Ut causae finitae non revolvantur. III. De servo qui* 30 *anno servivit. IV. De* 30 *annorum*

---

(1) Paolo Warnefrido, lib. 5, c. 33.

(2) Si legge nel Codice Cavense, e nel Corpo delle Leggi Longobarde, Saliche, Alemanne, ec., dell'edizione di Basilea dell'anno 1557, e presso Sigonio, *de Reg. Ital.*, lib. 2, all'anno 668.

libertate. V. De culpa servorum. VI. De 30 annorum possessione. VII. De successione nepotum. VIII. De uxoribus dimittendis. IX. De crimine uxoris. X. Si mulier aut puella super alia ad maritum intraverit. XI. Si ancilla furtum fecerit. Dopo i quali sieguono i capitoli, o vero le leggi.

Il compilatore de' tre libri delle leggi longobarde inserì ancora alcune di queste leggi di Grimoaldo nel primo e secondo libro, sino al numero di sette. La prima si legge nel libro primo sotto il titolo *de furtis, et servis fugacibus;* la seconda sotto il titolo *de culpis servorum;* la terza nel libro secondo, sotto il titolo *de eo qui uxorem suam dimiserit;* tre altre nello stesso libro sotto il titolo *de praescription.*, e la settima nel medesimo libro secondo, sotto il titolo *qualiter quisque se defendere debeat.*

Dopo aver Grimoaldo così bene adempiute le parti d'un ottimo principe, ecco che per un accidente stranissimo è tolto a' mortali; poichè avendosi fatto salassar nel braccio, dopo nove giorni dal salasso, mentre egli fa forza in caricando un arco, gli si apre la vena; nè con tutti gli argomenti possibili potendosi chiudere, esangue se ne morì nel nono anno del suo regno, che cadde nel 671 dell'umana Redenzione. Fu Grimoaldo fornito d'ogni rara virtù, e per la sua sagacità e singolar accortezza meritamente fu al trono portato. Principe che volle anche, per la sua pietà, lasciar di sè lodevole ed onorata memoria; poichè sebbene nell'eresia d'Arrio fosse nato e cresciuto, a' conforti di Giovanni, vescovo di Bergamo, uomo di singolar bontà e dot-

trina, l'abominò, abbracciando la religion cattolica; nè contento di ciò, molte chiese rifece, ed altre di nuovo costrusse, fra le quali celebre fu quella dedicata ad Alessandro nell'isola di Fulcheria, e l'altra in Pavia, al santo vescovo Ambrogio (1). E fu questo esempio così memorando, che gli altri re suoi successori furon tutti cattolici, e s'estinse in lui l'arrianesmo appo tutti i Longobardi in Italia.

CAPO XI

Di Garibaldo, Pertarite, Cuniperto, ed altri re e duchi di Benevento, infino a Luitprando.

Lasciò Grimoaldo, oltre a Romualdo, che regnava in Benevento, un altro piccolo suo figliuolo, Garibaldo nominato, al quale lasciò, morendo, il regno. Non fu Romualdo, duca di Benevento, al regal soglio assunto, ancorchè maggior nato, poichè era comunemente riputato suo figliuol bastardo. Ma Garibaldo non potè molto goderlo, perchè appena innalzato al trono, Pertarite, ch'esule dimorava in Francia, avuto novella della morte di Grimoaldo, tosto venne in Italia, ove appena giunto, accolto con incredibile contentezza da moltitudine grande de' Longobardi, passò in Pavia. Quivi fugato Garibaldo, che non più che tre mesi dopo la morte del padre avea regnato, fu da' Longobardi nel regno restituito; ed avendo richiamata a sè Rodolinda,

---

(1) Sigonio, *de Reg. Ital.*, all'anno 672.

sua moglie, e Cuniperto, suo figliuolo, che in Benevento in lungo esilio eran dimorati, resse da poi il regno con tanta quiete e giustizia, che nè violenze nè ruberie nè tradimenti furono nel suo governo intesi.

Assunse questo principe, nell'anno 678, per compagno nel regno Cuniperto, suo figliuolo, il quale, morto finalmente Pertarite nell'anno 690, continuò solo a governarlo. Fu però la sua quiete e tranquillità alquanto interrotta per Alachi, duca di Trento, il quale invase il regno, ma ne fu ben presto il tiranno fugato, e Cuniperto, vittorioso, seguitò ad amministrarlo con la pristina ed antica quiete. Morì Cuniperto nell'anno 700, lasciando per successore al regno Luitperto, unico suo figliuolo, ancor infante, e perciò lasciollo sotto la cura d'Asprando, uomo di chiara nobiltà, ma sopratutto di grande prudenza e saviezza. Fu Cuniperto, come dice Warnefrido, un principe di rada e maravigliosa venustà, e di costumi soavissimi, d'audacia singolare, ed uomo cattolico e di somma pietà; tanto che il regno de' Longobardi non fu veduto insino a qui mai in tanta pace e tranquillità, quanto nel regno suo, e di Pertarite, suo padre.

§ I.

Di Grimoaldo II, Gisulfo I, Romualdo II, Adelai, Gregorio, Godescalco, Gisulfo II e Luitprando, duchi di Benevento.

Intanto al ducato di Benevento, essendo morto Romualdo nell'anno 677, era succeduto Grimoaldo II, suo figliuolo, al quale il padre lasciò il

ducato molto più grande, avendolo accresciuto colle conquiste di Taranto, Brindisi, Bari, e di tutta la regione d'intorno, che tolse egli all'imperador d'Oriente. Ma si godè Grimoaldo poco il suo ducato, poichè appena finì tre anni, ne' quali insieme con Gisulfo, suo fratello, avea regnato, che, sopragiunto dalla morte, lasciò suo fratello solo nel ducato.

Gisulfo tenne il ducato beneventano, noverandovi i tre anni che regnò con suo fratello Grimoaldo, anni diciasette; e cominciò solo a reggerlo nel fine dell' anno 680. Questi fu che a tempo di Giovanni V, pontefice romano, intorno all'anno 685, secondo il cómputo del Pellegrino, devastò la Campagna romana.

Ma morto Gisulfo nell'anno 694, succedette al ducato Romualdo II, suo figliuolo, e mentre egli reggeva Benevento, fu da Petronace restituito al suo antico lustro il monastero Cassinese. Il ducato di Romualdo fu ben lungo, durando ventisei anni, e travagliò molto i Napoletani, togliendogli Cuma: ma i Napoletani, istigati da Gregorio II, pontefice romano, ben tosto, militando sotto il loro duca Giovanni, glie lo ritolsero, e molta strage de' Longobardi fu fatta [1].

A Romualdo nell'anno 720 successe Adelai, che non regnò più che due anni. Di costui fu successore Gregorio, che tenne il ducato anni sette; e morto nell'anno 728, fu assunto al du-

---

(1) Giovanni Diacono, presso all'Ughelli, *de Episc. Neap.*, p. 86.

cato Godescalco, che poco men che quattro anni lo resse.

Succedè nell'anno 732 Gisulfo, secondo di questo nome, il quale, per ammenda del sacco di Zotone, arricchì il monastero di monte Casino di molti poderi, e d'immensi doni accrebbe quel luogo. Furongli allora donati que' luoghi e terre dello Stato di san Germano, che col correr degli anni, accresciuto d'altre donazioni, lo renderon tanto ricco, che i loro abati, fatti signori di più vassalli, vennero in tale altezza, che mantennero truppe a' loro stipendi.

Resse Gisulfo il ducato beneventano anni diciasette: principe di molta pietà, e liberalissimo verso le chiese, alle quali fece profuse donazioni, e molte ne costrusse, fra le quali celebre fu quella di Santa Sofia, che in Benevento da' fondamenti eresse. Morì nel fine dell'anno 749, e suo successore fu Luitprando, ultimo che fu duca di Benevento. Questi tenne il ducato anni otto e mesi tre, e, lui morto, nell'anno 758 fu da' baroni beneventani e dal re Desiderio sostituito Arechi, suo genero; quegli che, estinto già il regno de' Longobardi in Italia per Carlo M., fu il primo a mutare il ducato di Benevento in principato, e che nuova polízia introducendovi, di molti conti e gastaldi empiè il suo Stato; e che lasciando il titolo di duca, prese quello di principe, e fattosi ungere da' suoi vescovi, volle assumere la corona, lo scettro e la clamide, e tutte l'altre insegne regali: i cui fatti egregi ci somministreranno abbondante materia nel sesto libro di questa istoria.

§ II.

Di Luitperto, Ragumberto, Ariperto II ed Asprando, re de' Longobardi.

Intanto nel regno d'Italia a Luitperto, che non regnò più che otto mesi, era succeduto Ragumberto. Questi era duca di Torino, e fu figliuolo del re Gundeberto, che lo lasciò molto piccolo quando fu egli ucciso dal re Grimoaldo. Invase costui il Regno per la minorità di Luitperto, e finalmente lo scacciò dalla sede.

A Ragumberto, che morì nell'istesso anno, succedè Ariperto, secondo di questo nome, suo figliuolo, di cui si narra aver confirmato alla Chiesa romana il patrimonio delle Alpi cozzie; ma egli fu da poi fugato e morto da *Asprando*, il quale occupò il regno. E questi essendo parimente morto dopo tre mesi, lo lasciò a Luitprando, suo figliuolo, nel cui tempo germogliarono que' mali che furon non molto da poi cagione della translazione del regno d'Italia da' Longobardi a' Franzesi; donde nacque il principio del dominio temporale in Italia de' romani pontefici, e nacquero tante e sì strane mutazioni in queste nostre province, che per la novità e grandezza de' successi meritano che, dopo aver narrata la polizia ecclesiastica di questi tempi, *si riportino* al seguente libro della nostra istoria.

CAPO XII

Dell'esterior polizia ecclesiastica nel regno de' Longobardi, da Autari insino al re Luitprando; e nell'imperio de' Greci, da Giustino II insino a Lione Isaurico.

Per grandi che fossero stati in questi tempi i progressi de' patriarchi di Costantinopoli in Oriente, non aveano però infin ad ora stesa la loro patriarcale autorità sopra queste nostre province. Cominciavano bensì pian piano, sostenuti dal favore degl'imperadori, a metter mano in alcune chiese poste in quelle città che ancor ubbidivano all'Imperio greco. Prima introdussero di dar a' vescovi il titolo d'arcivescovo, poichè non essendo questo nome di potestà, come il metropolitano, ma solo di dignità, fu cosa molto facile a' semplici vescovi d'ottenerlo, ed a' patriarchi d'Oriente di darlo. Così leggiamo che sin da' tempi dell'imperador Foca, che resse quell'imperio dall'anno 602 insino al 610, cominciarono i patriarchi di Costantinopoli, secondo il solito fasto de' Greci, a dare a molti nostri vescovi delle città che a loro ubbidivano, questo spezioso nome d'arcivescovo, come fecero, non senza collera e sdegno de' romani pontefici, con quello d'Otranto, di Bari, e da poi anche con quel di Napoli (1). Questi furono i primi passi che diedero in queste nostre parti. Ma in Orien-

(1) Ughelli, *de Episc. Hydruntin.* - Beatillo, Storia di Bari.

te, per essere state le altre città patriarcali occupate da' Barbari, e posti a terra que' tre patriarchi, tanto che non potè di lor conservarsi continuata successione, si rendè il Costantinopolitano più altiero e fastoso. Quindi Giovanni il Digiunatore, che fu eletto patriarca di Costantinopoli nell'anno 582, imperando Maurizio, prese il fastoso titolo di patriarca ecumenico.

Ma dall'altra parte non erano minori i progressi del patriarca di Roma in Occidente, sicchè non si potesse contrastare a tanta alterigia e far contrapeso a tanta potenza. E sopra ogni altro in questi medesimi tempi erasi la cattedra di Roma grandemente innalzata per la santità e dottrina di Gregorio il Grande, che nell'anno 590 vi sedette. Questo pontefice mantenne l'autorità e' diritti della sua sede, e fece valere *la* sua autorità in tutto Occidente: si oppose al patriarca Giovanni, non approvando il titolo fastoso d'ecumenico, come ambizioso, e che riguardava a diminuire la potestà e la giurisdizione degli altri vescovi; onde fu il primo che volle nomarsi e sottoscriversi servo de' servi di Dio, per opporlo al titolo fastoso d'ecumenico del patriarca di Costantinopoli (1).

Procurò ancora a questo fine mantenersi nella grazia degl'imperadori d'Oriente, di cui egli si professava suddito (2), poichè Roma ubbidiva a que' principi; e per rendersi a coloro benemerito, si oppose sempre agli sforzi de' Longobardi,

(1) Epistola di Gregorio M., lib. 4, ep. 32 e 80.
(2) Lib. 2, ep. 62.

vegghiando non pure alla difesa di quella città, ma di tutte le altre, e di Napoli particolarmente, perchè si fosse mantenuta in Italia la signoria degl'imperadori d'Oriente, per far contrapeso alle forze de' Longobardi che aspiravano alla universal monarchia di tutta Italia, e discacciarne da quella affatto i Greci. Soccorreva perciò i popoli colle sue grandi liberalità; e nel sacco che i Longobardi diedero a Crotone, ove ridussero que' cittadini in cattività, egli s'adoperò tanto con opere e con uffici, che ne furono riscattati. Attese perciò con vigilanza particolare alla cura delle chiese d'Italia e di Sicilia, e di tutte queste nostre province, le quali, come prima, non riconoscevano altro patriarca che lui e gli altri romani pontefici suoi successori. Così veggiamo che per le ordinazioni de' vescovi di Sicilia, di Napoli, di Capua, di Miseno, di Benevento, della Puglia, della Calabria, della Lucania e d'Apruzzi, a lui si ricorreva, e le contese insorte per l'elezioni da lui si terminavano. Pose ancora tutta la sua applicazione agli affari della Chiesa universale, e s'affaticò non solo d'estinguere la divisione ch'era nella Chiesa tra i Latini ed i Greci, ma eziandio per liberar l'Africa dallo scisma dei Donatisti; e mandò il monaco Agostino co' suoi compagni in Inghilterra per convertire que' popoli. Pose ogni studio perchè per mezzo di Teodolinda i Longobardi, deposta l'idolatria e l'arrianesimo, passassero nella fede cattolica. Vietò nondimeno di costringere gli Ebrei colla violenza a farsi cristiani. E sopra tutto attese alla conservazione della disciplina ec-

clesiastica, e al far osservare inviolabilmente i canoni in tutte le chiese, tenendo per fermo che in ciò massimamente risplendesse la potestà e l'autorità che gli concedeva il primato della sua sede.

Le medesime pedate furon calcate da' successori di Gregorio; poichè, sebbene morto costui nell'anno 604, gli succedesse Sabiniano, che non tenne quella sede più di un anno e cinque mesi; succeduto che vi fu Bonifacio III, questi, come che era stato lungo tempo nunzio appresso l'imperador Foca, successor di Maurizio, aveva colla sua prudenza trovato modo d'insinuarsi nella di lui grazia. E se dee prestarsi fede ad Anastasio, Beda, Warnefrido ed a molti altri autori, nella pretensione nella quale erano entrati i patriarchi di Costantinopoli intorno al primato sopra tutte le chiese, ottenne Bonifacio da Foca rescritto con cui dichiaravasi che la Chiesa romana dovesse avere il primato sopra tutte le chiese, e il solo pontefice romano avesse portato il titolo di patriarca ecumenico: il che narrasi fosse stato fatto dall'imperador Foca in odio di Ciriaco, patriarca di Costantinopoli, ch'era succeduto a Giovanni il Digiunatore nell'anno 596, e ben presto morì.

Bonifacio IV, che succedè al III, procurò anch'egli mantenersi nella grazia dell'imperadore contra i Longobardi; onde ottenne da Foca il tempio del Panteon ch'era in Roma, per farne una chiesa, come fece, ch'è quella che ora chiamano la Rotonda, dalla sua figura. Tutti gli altri suoi successori tennero questo stesso tenore;

ed il pontefice Vitaliano, allorchè l'imperadore Costanzo venne in Roma l'anno 663, l'accolse con molti segni di stima e di rispetto: siccome fecero tutti gli altri romani pontefici, che stettero sempre fermi nell'ubbidienza degl'imperadori d'Oriente contra i Longobardi, infino a Lione Isaurico; il quale, volendo sostenere l'errore degli Iconoclasti contra gli sforzi de' pontefici Gregorio II e III, pose tutto in disordine, come si vedrà nel libro seguente di questa istoria.

Dall'altra parte i Longobardi, quantunque per la maggior parte idolatri, ed altri arriani, non turbarono la pace delle nostre chiese, e sotto la cura de' pontefici romani, così come prima erano, le lasciarono. Il re Autari verso l'anno 590 depose il paganesimo ed abbracciò la religione cristiana; ma seguendo l'esempio de' re goti, la ricevette imbrattata dall'eresia arriana. I Longobardi, ad esempio del loro re, fecero il medesimo; quindi, lasciandosi a' provinciali intatta la loro religione, si videro in alcune città d'Italia due vescovi, l'uno arriano, che presedeva a' Longobardi convertiti; l'altro cattolico, che governava le chiese cattoliche de' provinciali. Le nostre province però non videro questa difformità; poichè quelle che ancor rimanevano sotto l'ubbidienza degl'imperadori d'Oriente, erano tutte cattoliche: l'altre che passarono sotto la dominazione de' Longobardi, ritennero intatta quella medesima religione che i Goti, e sopra tutti il gran re Teodorico loro avea conservata, nella quale il re Autari e gli altri re suoi successori le mantennero. A tutto ciò s'aggiunse da poi la pie-

tà della regina Teodolinda, donna religiosissima e cattolica, la quale, ancorchè col suo primo marito Autari non le fosse riuscito di far loro deporre l'arrianesimo, con Agilulfo però, suo secondo marito, potè tanto, per le grandi obbligazioni che a lei professava, che gli fece abbracciar la religione cattolica; ond'è che san Gregorio M. cotanto si mostra obbligato a questa principessa, alla quale dedicò i suoi quattro libri delle Vite de' Santi (1), e tante affettuose epistole di lui si leggono, piene d'encomii e di lodi dirette a questa regina (2). Quindi avvenne che molti Longobardi, seguendo l'esempio del loro principe, si rendessero ancor essi cattolici, e perciò molte chiese e monasteri nel regno di Agilulfo fossero edificati (3): donate perciò molte possessioni a' medesimi, e che i vescovi, che prima nelle città di Longobardia eran depressi, fossero stati sollevati ed in sommo onore avuti. E quantunque nel regno di Ariovaldo, perfido arriano, che ad Agilulfo succedè, fossesi turbata quella pace che Agilulfo gli avea data, nulladimanco, succeduto poi al trono Rotari, principe, ancorchè arriano, di piacevoli costumi, e che lasciò in libertà di vivere così i Longobardi, come i provinciali, con quella religione ch'essi volessero, ritornarono le cose nella pristina quiete e tranquillità, nella quale maggiormente si stabilirono sotto il regno di Ariperto, molto propenso ed inclinato alla religion cattolica.

(1) Paolo Warnefrido, lib. 4, c. 5.
(2) Gregorio M., lib. 3, ep. 4 e 33, lib. 7, ep. 42.
(3) Paolo Warnefrido, lib. 4, c. 5.

Ma poscia i nostri cistiberini Longobardi furono i primi a lasciare affatto l'arrianesimo, mercè di due illustri vescovi, Barbato di Benevento e Decoroso di Capua. Barbato, dopo la sconfitta che i Longobardi beneventani sotto il loro duca Romualdo diedero a' Greci, purgò quella nazione non men dell'idolatria che dell'arrianesimo, ed ei divennero tutti cattolici. Il simile avvenne dei Longobardi capuani per Decoroso, loro vescovo; tanto che in tutte quelle provinee che eran passate sotto il loro dominio, l'arrianesimo presso a' Longobardi istessi restò affatto abolito. Le altre regioni che ancor duravano sotto i Greci, ancorchè l'Oriente spesso partorisse dell'eresie e degli errori intorno a' dogmi, onde mal s'accordavano quelle chiese con queste nostre d'Occidente, e sopratutto in questi tempi per quella dei Monoteliti; nientedimeno la vigilanza de' romani pontefici, sotto la cui custodia e governo ancor duravano, fece sì che non rimasero di quegli errori le nostre chiese contaminate.

Ma non molto da poi, ciò che avventurosamente avvenne a' nostri cistiberini Longobardi sotto Romualdo, duca di Benevento, accadde ai Longobardi subalpini sotto Grimoaldo, re d'Italia. Questo principe, fattosi cattolico, favorì tanto le chiese ed ebbe tanta avversione alla dottrina degli Arriani, che estinse affatto in tutta Italia l'arrianesimo. Quindi s'accrebbero le tante ricchezze delle chiese, donde parimente ne nacque la sregolatezza della maggior parte de' Cristiani, e lo scadimento della disciplina ecclesiastica.

Questi principi longobardi, ad esempio di tutti gli altri principi dell'Occidente e degl'imperadori d'Oriente, ancorchè fatti cattolici, mantennero però ne' loro dominii quelle medesime prerogative e preminenze che i re goti ritennero, per quel che s'attiene all'esterior polizia ecclesiastica. Ed avvegnachè i pontefici romani facessero valere la loro autorità in Occidente, nulladimanco i principi, e spezialmente nella Francia e nella Spagna, vollero, fra l'altre cose, autorizzare colle loro leggi ed editti i sinodi provinciali, che in questo secolo furono assai frequenti, e di lor ordine fatti convocare per dar riparo agli abusi ed alla corrotta disciplina e sregolatezza degli ecclesiastici. Dall'altra parte gl'imperadori d'Oriente non pur seguitavano le vestigie de' loro predecessori, ma presero molta parte negli affari della religione, non potendo i pontefici romani farvi tutta quella resistenza che avrebbono voluto. L'imperador Maurizio, calcando le medesime pedate degli altri imperadori suoi predecessori, promulgò legge proibente che i soldati si ricevessero ne' monasteri. San Gregorio (1) si doleva della legge, ma non attaccava la potestà del legislatore, e con molta riserva esagerava che quella fosse ingiusta e contra il servigio di Dio; quasi che volesse con ciò impedirsi agli uomini il cammino d'una maggior perfezione. Maurenzio, nostro duca di Napoli, obbligava i monaci a far le sentinelle per guardia della città, e ripartiva le truppe per l'alloggio in ogni quartiere, non per-

(1) Epistola 62, lib. II.

donando nè anche a' monasteri di donne; di che parimente abbiamo le doglianze di questo pontefice (1).

In Oriente gli imperadori disponevano pure delle diocesi e delle metropoli, e regolavano i troni e le precedenze, accrescevano ed estenuavano le pertinenze de' metropolitani a lor talento. E dall'altra parte i nostri duchi di Benevento fecero il medesimo nel lor ampio ducato. A richiesta di Barbato, vescovo di quella città, il duca Romualdo unì al vescovato di Benevento quello di Siponto. Ecco le richieste di Barbato a Romualdo, come si legge ne' suoi Atti: *Si munus*, e' dice, *tuae salutis offerre studes, unum impende beneficium, ut B. Michaëlis Arcangeli domus quae in Gargano sita est, et omnia quae sub ditione Sipontini Episcopatus sunt, ad sedem Beatissimae Genitricis Dei, ubi nunc indigne praesum, in omnibus subdas, et quoniam absque cultoribus omnia depravantur, unde nec sedulum officium persolvi potest, melius a nobis disposita tibi proficient in salutem*. Romualdo assentisce a questa dimande, e ne gli fa diploma: *Illico princeps viri Dei consentit petitionibus, eo ordine, ut fati sumus, et, sicut mos est, per* PRAECEPTUM *Genitrici Dei universa concessit; et ut resonet in futurum, anathematizaverat qui contra haec agens, irritam hanc facere voluerit concessionem*. Ciò che da poi volle Barbato che anche se gli concedesse da papa Vitaliano; poichè de' romani pontefici (a' quali

---

(1) San Gregorio, lib. 7, ep. 74 e 107. - Camillo Pellegrino, *Fines Duc. Ben. ad merid.*

il Sannio e la Puglia, come province suburbicarie, appartenevansi) uffizio era d'unire e separare le lor chiese, siccome sovente erasi praticato dal pontefice Gregorio, che nell'anno 592 unì la chiesa di Cuma a quella di Miseno [1] (ancorchè tal unione poco durasse), ed erasi praticato nell'altre province suburbicarie. Perciò appresso Vipera ed Ughello [2] si legge il Breve di Vitaliano, diretto al vescovo Barbato, ove, fra l'altre cose, si leggono: *Concedentes tibi, tuaeque praefatae reverendissimae Beneventanensi Ecclesiae, Bibinum, Asculum, Larinum, et Ecclesiam Sancti Michaëlis Arcangeli in Gargano, pariterque Sipontinam Ecclesiam, quae in magna inopia et paupertate esse videtur, et absque cultoribus et ecclesiasticis officiis nunc cernitur esse depravata, cum omnibus quidem eorum pertinentiis et omnibus praediis, cum Ecclesiis,* ec. Onde avvenne che da questi tempi di papa Vitaliano la chiesa sipontina fosse unita a quella di Benevento, e che i vescovi beneventani nel corso di molti anni, finchè di nuovo quella non fu separata, si dicessero anche vescovi di Siponto.

Non fu per tanto così nelle province ch'eran passate sotto la signoria de' Longobardi, come in quelle ch'erano rimase sotto i Greci, variata la polizia ecclesiastica; ma per ciò che s'attiene a questa parte, fu ritenuta quella stessa forma che tennero sotto i goti re d'Italia, e sotto Giustiniano e Giustino, imperadori d'Oriente.

---

(1) Ughelli, *de Epis. Cumanis.*
(2) *Idem, de Epis. Benev.*

§ I.

Elezione de' vescovi, e loro disposizione nelle città di queste nostre province.

I vescovi erano ancora eletti dal clero e dal popolo, ed ordinati dal pontefice romano, come prima; ma i prìncipi, come se dal popolo fosse a loro devoluta tal potestà, nell'elezione ne volevano la maggior parte; onde ne nacque che, facendo essi eleggere alcuni che non avevano nè meriti nè scienza nè capacità, erano le chiese mal governate. Dal registro dell'epistole di san Gregorio si legge che il pontefice romano, esercitando nelle nostre chiese l'autorità sua di metropolitano insieme e di patriarca, non pur ordinava gli eletti dal clero e dal popolo, ma regolava l'elezioni, diffiniva le contese che forse insorgevano, e sovente spogliava i vescovi delle loro sedi, quando gli conosceva immeritevoli. Così de' vescovi di Napoli leggiamo, che tenendo, nell'anno 590, la cattedra di Napoli Demetrio, fu costui, pei molti e gravi suoi delitti, nel seguente anno scacciato da Gregorio, il quale, dopo averlo deposto, scrisse al clero e agli ordini di questa città, cioè a' nobili ed al popolo, che in luogo di Demetrio n'eleggessero un altro; ed intanto egli vi mandò il vescovo di Nepi, Paolo, a regger quella chiesa, insino che a quella non si fosse dato il successore. I Napoletani si trovavano così ben soddisfatti di Paolo, che scrissero al pontefice, pregandolo che l'avesse lor dato per vescovo. Gregorio prese tempo per deliberare; ed in-

tanto avendo Paolo nel castello di Lucullo, che oggi chiamiamo dell'Uovo, ricevuto un affronto da alcuni servi d'una dama napoletana chiamata Clemenzia, pregò Gregorio che lo facesse ritornar presto alla sua chiesa; onde i Napoletani, non convenendo fra loro nella elezione d'un lor cittadino, e scorgendo che Paolo non l'avrebbe accettata, elessero Florenzio, sottodiacono del papa, che allora si trovava in Napoli: ma questi tosto scappò via, e fuggì in Roma, rifiutando il carico; tanto che Gregorio scrisse (1) a Scolastico, duca di Napoli, esortandolo a convocare i nobili ed il popolo della città per l'elezione d'altra persona; e quella eletta, mandassero il decreto in Roma, perchè potesse ordinarla: dicendogli ancora, giacchè due volte aveano eletti uomini stranieri, che se non trovavan fra' cittadini persona idonea a tal carica, almeno eleggessero tre uomini savi e dabbene, a' quali tutti gli ordini dessero la lor facoltà, e gli mandassero in Roma, affinchè facendo le veci della città, venuti in Roma potessero insieme col pontefice consultare, e far sì che finalmente trovassero persona irreprensibile, nella quale consentissero, e, stante la loro elezione, potesse il papa ordinarla e mandarla alla vedova chiesa.

Consimile epistola (2) scrisse Gregorio a Pietro, sottodiacono della Campagna, che reggeva il patrimonio di San Pietro di questa provincia,

---

(1) Epistola di Gregorio presso al Chioccarelli, *de Episc. Neap.*

(2) *Idem, ibidem.*

al quale incaricò che facesse convocare il clero della chiesa di Napoli, imponendogli che parimente eleggessero due o tre di loro, a' quali dassero tutta la facoltà, e gli mandassero in Roma, dove, uniti con gli altri rappresentanti la nobiltà e 'l popolo, si potesse trattar dell'elezione ed ordinazione del nuovo vescovo.

Chiamavasi questa elezione *per compromissum*, la quale soleva praticarsi ne' casi di divisione e di discordie, acciocchè, unendosi la volontà ed i suffragi di molti in due o tre persone savie, potessero quelle, per evitare i tumulti, senza contrasto elegger colui che stimassero più meritevole e degno (1). In cotal maniera fu in fine da' compromessari eletto in Roma nel mese di giugno dell'anno 593 Fortunato; ed ordinato che fu dal papa, se ne venne in Napoli, dove fu da' Napoletani suoi figliuoli cortesemente ricevuto; e resse questa chiesa per molti anni con tanta prudenza e vigilanza, che ne fu da Gregorio sommamente commendato, leggendosi perciò molte sue epistole dirizzate a questo vescovo (2).

Morto Fortunato, per dargli successore insorsero nuovi contrasti; ed essendosi divisi i suffragi, due vescovi dal clero e dal popolo furono eletti: un partito elesse Giovanni, diacono; l'altro Pietro, parimente diacono. Tosto si ebbe ricorso al pontefice Gregorio, perchè fra i due

(1) Francesco Florente, *ad tit. de Elect. et El. pot.*, tit. 4, p. 175 e seg. - Giovanni Costa, in *Sum. ad d. tit.* - Antonio Mattei, *Manduct. ad Jus Can.*, lib. 1, tit. 12.

(2) Epistola di Gregorio presso al Chioccarelli, *loco citato*.

eletti, quello che reputasse il più degno, confermasse ed ordinasse. Ma niun di essi piacque. Giovanni fu notato d'incontinenza, perchè teneva una figliuola, testimonio di sua debolezza: Pietro, come usuraio e troppo semplice, fu riputato indegno ed inutile; onde fu rescritto a' Napoletani che eleggessero altri, come poi fecero [1].

Questo medesimo costume vediamo praticato nell'elezioni de' vescovi capuani, di Cuma, di Miseno, di Benevento, di Salerno, d'Apruzzi e di tutte le altre chiese di queste nostre provincе, che, come suburbicarie, al pontefice romano s'appartenevano. Palermo ancora, Messina e l'altre chiese di quell'isola, poichè la Sicilia fu anche provincia suburbicaria, serbavano il medesimo istituto.

L'elezione, secondo il prescritto de' canoni, dovea cadere in uno che fosse della chiesa stessa, o a quella *incardinato*, non già di altre chiese; e solo quando fra' cittadini non si trovava persona idonea, il che rade volte accadeva, ricorrevasi agli stranieri i quali fossero o nella pietà o nella prudenza e dottrina eminenti. Così leggiamo che Gregorio, dovendosi eleggere il vescovo in Capua, discordando i Capuani nell'elezione, ed alcuni facendo nomina di soggetti stranieri, col pretesto che de' nazionali non vi fosse persona degna, rispose che ciò paregli molto strano, e che pertanto facessero migliore scrutinio sopra de' loro cittadini; e se veramen-

(1) Epistola di Gregorio presso al Chioccarelli, *loco citato*.

te nè pur uno ve ne fosse degno, allora avrebbe egli provveduto di persona meritevole.

Per la morte di Liberio, vescovo di Cuma, accaduta nell' anno 592, quest' istesso pontefice mandò Benenato, vescovo di Miseno, a governarla infino che non se gli dêsse il successore. Discordavano i Cumani per l' elezione, intendendo alcuni elegger persona d'altra chiesa; ma Gregorio fece sentire a Benenato, che non permettesse far eleggere persona straniera, se non nel caso che a lui constasse non esservi fra' Cumani uomo alcuno meritevole d'essere innalzato a quella dignità.

Quest' istesso vedesi praticato nell' elezione del vescovo di Palermo. Per la morte di Vittore era rimasa vedova quella chiesa: san Gregorio vi mandò tosto Barbato, vescovo di Benevento, perchè la governasse fin tanto che si fosse dato il successore (1). I Palermitani, discordi nell' elezione d'un nazionale, pensavano eleggere cherico straniero. Si oppose loro Gregorio, e scrisse a Barbato che non permettesse che si eleggesse persona d'altra chiesa, *nisi forte inter clericos ipsius civitatis nullus ad episcopatum dignus, quod evenire non credimus, poterit inveniri.*

In tal maniera si facevano l' elezioni de' vescovi quando volevasi attendere l' antica disciplina della Chiesa ed il prescritto de' sacri canoni. Così ancora avrebbe dovuto farsi l' elezione del vescovo di Roma dal clero e dal popolo; nè aveano in ciò da impacciarsene gli imperadori d' Orien-

(1) Epistola di Gregorio presso al Chioccarelli.

te. Ma cominciavano già in questi tempi i principi ad occupare le ragioni del popolo e del clero in queste elezioni: sia per timore, sia per compiacenza, sovente colui era eletto che al principe piaceva. Gl'imperadori d'Oriente, come padroni di Roma, aveano gran parte nell'elezione dei papi, ch'erano loro sudditi; e fu anche introdotto costume che senza lor commessione niunò potesse esser ordinato; onde l'eletto dovea mandare in Costantinopoli a richiederne il consenso o la permissione dell'imperadore (1). Scrive Paolo Warnefrido (2) che quando, dopò la morte di Benedetto Bonoso, fu nell'anno 577 innalzato a quella sede Pelagio II, perchè Roma in que' tempi era cinta di stretto assedio da' Longobardi, nè alcuno poteva uscire da quella città, non potè Pelagio mandare in Costantinopoli all'imperadore perchè v'assentisse, onde fu ordinato pontefice senza commessione del principe. Levati poi gli impedimenti, solevano i pontefici romani mandar lettere agl'imperadori, nelle quali allegando gl'impedimenti avuti, cercavano di scusarsi, e che alla fatta ordinazione consentissero. San Gregorio il Grande eletto papa, ricusando d'esserci, scrisse all'imperadore Maurizio, istantemente supplicandolo che non prestasse il suo assenso all'elezione; ma l'imperadore, che tanto si compiacque dell'elezione, non volle farlo (3).

---

(1) Anastasio Bibliotecario, in *Vigilio* ed in *Pelagio II*.
(2) Paolo Warnefrido, lib. 3, cap. 20.
(3) Giovanni Diacono, Vita di san Gregorio, lib. I. c. 39 e 40.

Nelle nostre province pure i nostri principi nell'elezione de' vescovi delle loro città vi vollero la lor parte. Così leggiamo alcuna volta esser accaduto nell'elezioni de' vescovi di Benevento, come fu l'elezione di Barbato nell'anno 663, seguita per opera del duca Romualdo. De' vescovi napoletani pur lo stesso si legge, e particolarmente del vescovo Sergio, il quale dal duca di Napoli Giovanni fu, dopo la morte di Lorenzo, innalzato a quella sede. Ma questi casi avvenivano fuori d'ordine. La disciplina era che l'elezione s'appartenesse al clero ed al popolo, siccome l'ordinazione al romano pontefice.

La disposizione de' vescovi in queste nostre province era la medesima de' secoli precedenti. E per quel che s'attiene alla loro autorità e giurisdizione, la loro conoscenza era ristretta come prima nelle cause ecclesiastiche, dove procedevasi per via di censura. Non avevano giustizia perfetta, non tribunali, non magistrati, e la loro cognizione non più si stese di quella che Giustiniano avea lor data in quelle sue Novelle (1). Intorno all'onore e potestà, era l'istessa, e circoscritta da' medesimi confini. Erano nelle città vescovi solamente: non avea alcun d'essi acquistato ancora autorità di metropolitano; nè alcuno sotto di sè avea vescovi suffraganei e dipendenti; ma ciascuno de' vescovi reggeva la sua chiesa ed il popolo a sè commesso. Non ancora i patriarchi di Costantinopoli aveano invase le chiese nostre, sicchè alcune ne avessero potuto ren-

(1) Novelle 83.ª e 123.ª

der metropoli, ed innalzare i loro vescovi a metropolitani, con sottoporle al trono di Costantinopoli, siccome fecero da poi nell'imperio di Lione Isaurico e degli altri imperadori d'Oriente suoi successori. Solo, come si è detto d'alcuni vescovi delle città all'Imperio greco soggette, cominciavano, secondo il fasto de' Greci, ad esser decorati del nome di arcivescovi, non senza sdegno però de' romani pontefici, i quali riprendevan acerbamente que' vescovi che lo prendevano (1).

Alcuni credettero che il vescovo di Napoli prima di san Gregorio M., o almeno da questo pontefice, fosse stato innalzato agli onori di metropolitano e d'arcivescovo. Lo provano da quella iscrizione che si legge nel Decretale (2), sotto il titolo *de statu Monac.*, ivi: *Gregorius Archiepiscopo Neapolis;* e sotto l'altro *de religiosis domibus*, ivi: *Gregorius Victori Archiep. Neap.* Ma chi non vede la manifesta scorrezione del codice vulgato? poichè negli emendati la prima si legge così: *Gregorius Fortunato Episcopo Neapolitano*, siccome anche legge Gonzales (3); e la seconda: *Gregorius Victori Neapolis Episcopo.* Oltrechè nel registro dell'epistole di san Gregorio, riconosciuto ed emendato in Roma, donde quel testo si dice trascritto, questo titolo non si vede; nè tra l'epistole di san Gregorio si legge questa decretale che si dice indirizzata a Vittore.

---

(1) Chioccarelli, *de Episc. Neap.*, A. 730.
(2) Cap. 1, *de Statu Monac.*
(3) Gonzales, c. 1, tit. *de relig. domib.*

Quindi i nostri più accurati scrittori, come il Caracciolo (1) e il Chioccarelli (2), riprovarono con molta ragione questa lor credenza, ed in tempi posteriori pongono l'elevazione di questa sede in metropoli.

Altri, dalla disposizione che presero queste nostre province nel ponteficato di Gregorio, presero argomento che fin da questi tempi si fosse Napoli fatta metropoli. Napoli, essi dicono, avea in questi tempi il suo duca; l'altre città, conti e governadori. Il duca secondo la polizia dell'imperio presiedeva a più città della provincia che compongono il ducato. Il conte presedeva ad una città sola; ond'è che nelle leggi dei Westrogoti si dice duca di provincia, e conte di città: e Fortunato al conte di Sigoaldo dice:

Qui modo dat comitis, det tibi jura ducis.

Regolarmente dodici città erano a' duchi sottoposte, e queste città si nomavano contadi, onde il duca presiedeva a dodici conti, siccome notarono Pietro Piteo per quel luogo d'Aimoino: *Pipinus, domum reversus, Grifonem, more ducum, duodecim comitatibus donavit*, e Camillo Pellegrino (3), a cagion di molti esempi che si leggono appresso Gregorio Turonese nella sua Appendice. Quindi Guglielmo Durando osservò che, adattandosi la polizia della Chiesa a quella dell'Impero, le città ducali ebbero gli arcivescovi, e le

(1) Caraccioli, *de Sacr. Eccl. Neap. Monum.*
(2) Chioccarelli, *de Episc. Neap.*
(3) Camillo Pellegrino, *in dissert. de Duc. Benev.*, diss. 2.

contee i vescovi, avendo corrispondenza gli arcivescovi co' duchi, ed i vescovi coi conti. Così Napoli, fatta ora città ducale, ed il suo ducato, ancorchè fin qui non molto si stendesse, come si stese da poi, abbracciando nulladimanco le città vicine intorno al cratere, siccome Pompei, Erculano, Acerra, Nola, Pozzuoli, Cuma, Miseno, Baia ed Ischia, potè in questi tempi divenir metropoli, ed il suo vescovo rendersi metropolitano.

Ma sebbene egli è vero che la polizia di queste nostre chiese col correr degli anni si andava adattando alla disposizione o polizia dell'imperio, come vedremo ne' secoli seguenti; nientedimeno, ne' tempi ne' quali siamo, alla disposizione de' ducati, siano de' Longobardi, siano de' Greci, non si adattò la polizia ecclesiastica; e la disposizione delle nostre chiese e di quelle d'Italia fu tutta diversa: onde fallace argomento è questo di dare ora arcivescovi alle città ducali. Puossi vedere in questi tempi città più cospicua ed eminente in queste nostre regioni, quanto Benevento, capo di un ducato così vasto che abbracciava molte province, e sede de' duchi beneventani? e pure il suo vescovo non era metropolitano nè arcivescovo, avendo acquistato questa prerogativa molto tempo da poi, cioè nell'anno 969 nel ponteficato di Giovanni XIII, come diremo. Spoleto, capo d'un altro insigne ducato, non ebbe arcivescovo. Brescia, Trento ed altre città di Longobardia, decorate da' principi longobardi con titoli di ducati, non ebbero in questa età, ma molto dapoi i loro arcivescovi; anzi nè Brescia nè Spoleto gli acquistarono mai. Gaeta ebbe

pure il suo duca, ma non giammai arcivescovo. Capua, Bari, Reggio, Salerno, città cospicue, e molte altre di quelle regioni che ubbidivano ai Greci, non ebbero se non nel decimo secolo, ed altre in tempi più posteriori, i loro metropolitani da' romani pontefici; ancorchè i patriarchi di Costantinopoli altramente ne disponessero, come ne' seguenti libri diremo. Non fu dunque Napoli, come lo confessano l'istesso padre Caracciolo ed altri nostri scrittori, fatta metropoli in questi tempi. Fu ella adorna di queste dignità nel decimo secolo nel ponteficato di Giovanni XIII, dopo Capua e Benevento, come diremo a suo luogo. Non tutte l'altre chiese di queste nostre province aveano ancora ottenuto questa prerogativa. Erano solo vescovi coloro che presiedevano alle città, per grandi ed illustri che fossero, e sede de' duchi. Egli è però vero che col correr degli anni, innalzandosi alcune città ad esser capo e metropoli o d'un ducato o d'un principato, e cominciando nel decimo secolo i pontefici romani ad esercitare in queste nostre province nuove ragioni patriarcali, con ergere i vescovi a metropolitani in mandandogli il pallio, la polizia e disposizione ecclesiastica venne ad adattarsi ed a corrispondere alla polizia dell'imperio.

Egli è però altresì vero che fin da questi tempi s'incominciarono a gittare i fondamenti della nuova polizia così dell'imperio, come del sacerdozio. Così da questi tempi vediamo che al vescovo di Benevento s'unirono le chiese di Siponto, di Bovino, Ascoli e Larino. Al vescovo di Napoli quelle di Cúma, Miseno e Baia s'appartenevano;

non già che i vescovi di queste città lo riconoscessero per metropolitano, ma per onore della città ducale, e come loro metropoli, per quel che riguardava la polizia dell'Imperio, gli accordavano i primi onori, poichè tra' vescovi di quel ducato era riputato il primo. Col corso degli anni, oltre al ducato di Benevento e quello di Napoli, sursero ancora il ducato di Capua e l'altro di Salerno, i quali con quello di Benevento s'innalzarono poi a principati. Amalfi ebbe in appresso anche il suo duca, siccome Sorrento, e si eressero in ducati. Bari poi ebbe anche il suo duca. Alcune città della Puglia e della Calabria, dei Bruzi e Lucania, fatte parimente capi e metropoli di quelle regioni, si renderono più cospicue dell'altre; onde secondo la polizia dell'imperio ricevettero poi i metropolitani, ed i vescovi *delle* città minori di quelle province rimasero lor suffraganei. Quindi avvenne che quanto più si stendeva il lor ducato o provincia, più suffraganei avessero: e per questa cagione, poichè il ducato beneventano distese più di tutti gli altri i suoi confini, il suo arcivescovo ebbe tanti vescovi suffraganei, che sopra tutti gli altri metropolitani oggi ne ritiene in gran numero. Quindi ancora è avvenuto che il principato di Salerno, se non quanto quel di Benevento, avendo pure molto ampliato i suoi confini, il suo arcivescovo ancor egli ritenesse molti suffraganei; e quel di Capua per la stessa ragione anche moltissimi: ed all'incontro il ducato di Napoli, quel di Sorrento e l'altro d'Amalfi, come che molto ristretti, non avessero così numeroso stuolo di vescovi suffra-

ganei, sicoome gli altri metropolitani delle altre città di queste nostre province, come osserveremo quando della lor polizia ecclesiastica degli ultimi tempi ei sarà data occasione di trattare.

Ecco adunque qual fosse la disposizione e la gerarchia ecclesiastica di queste nostre province in questa età. Il romano pontefice, come metropolitano insieme e patriarca: vescovi, preti, diaconi, sottodiaconi, i quali già in questi tempi eransi ligati al celibato, ed il lor ordine posto nel rango de' maggiori ordini: acoliti, esorcisti, lettori ed ostiari.

Sentironsi ancora negli scrittori di questi tempi, e sopratutto nell'epistole di san Gregorio, i preti cardinali, i diaconi cardinali e sottodiaconi cardinali; e molte chiese avere avuti di questi cardinali, come, oltre alla romana, quella d'Aquileia, di Ravenna, di Milano, di Pisa, di Terracina, di Siracusa; e nelle nostre province ancora, come le chiese di Napoli, di Capua, di Benevento, di Venafro, e forse ogni altra. Ma in questi tempi, siccome ben pruovano Florente e Baluzio (1), ed è chiaro dalle epistole stesse di san Gregorio, questi cardinali non erano che preti, diaconi o sottodiaconi stranieri, i quali erano uniti ed affissi, o, come diciamo, inzeppati ad una certa chiesa; la quale unione chiamavano *incardinazione*, e questo unire dicevano *incardinare*, poichè per questo inzeppamento si univa colui a quel corpo, come nel suo cardine; in guisa che non più straniero, ma proprio di quella

(1) Baluzio, in *Annot. ad Anton. August. in Decreto Grat.*

chiesa riputavasi, e nomavasi perciò incardinato, ovvero cardinale: nome che, sebbene nella sua origine non denotava dignità o superiorità alcuna, s'intese poi ne' seguenti secoli risonare cotanto magnifico e fastoso, che s'è procurato negli ultimi tempi uguagliarlo al nome regio; e coloro che n'erano adorni, di pareggiargli a' più potenti re della terra.

Sursero, egli è vero, in questi tempi, anche in Occidente, varii ufficiali, ed altri nomi si intesero, come di cimeliarca, di rettore, cartularii, ed altri; e nella chiesa d'Oriente altri più assai, di cui lungo catalogo abbiamo appresso Codino (1) e Leunclavio (2). Ma questi ufficiali per lo più sursero per la cura che si dovea avere della temporalità delle chiese e delle loro ricchezze. I vescovi, per la pietà de' principi e de' fedeli, *profusi* in donare alle loro chiese, si diedero a costruirne altre di nuovo, e con maggior magnificenza, e singolarmente i nostri vescovi napoletani (3); siccome i vescovi di tutte le altre chiese di queste province molte n'ingrandirono nelle loro città, e moltissime nuovamente ne costrussero. Quando prima i vasi erano di legno, di vetro o di creta, le vesti sobrie, e tutti gli altri ornamenti semplici e schietti; ora i vasi divengono d'oro e d'argento, le vesti ricche e pompose, e gli ornamenti tutti preziosi e magnifici. Perciò

(1) Codino, *de Offic. Eccl. Constant.*
(2) Leunclavio Giovanni, tomo 2, *Jur. Graeco-Rom.*
(3) Giovanni Diacono, *de Episc. Neap.* - Chioccarelli, *de Episc. Neap.*

bisognava che ad uno del clero si dêsse il pensiero di custodirgli, ed averne esatta cura e providenza: quindi il custode appresso noi (1) fu chiamato cimeliarca, ed appresso i Greci (2) *Magnus vasorum custos*. Ebbe la chiesa di Napoli il suo cimeliarca, siccome ancor oggi lo ritiene, ma con impiego diverso: l'ebbero ancora le altre chiese di queste nostre province, ancora quelle di Roma, di Ravenna, ed in fine l'ebbero tutte. Le possessioni, i poderi e l'ampie lor rendite, poste ancora in paesi remoti e distanti, ricercavano particolar persona che avesse di lor cura e pensiero. Quindi sursero i rettori, de' quali sovente san Gregorio favella, che aveano il governo de' patrimoni delle chiese; ed in conseguenza i cartularii, gli economi ed altri ufficiali. Ma tutti questi uffici nacquero per le temporalità delle chiese, non già che fossero gradi gerarchici, e che punto s'appartenessero al suo potere spirituale.

§ II.

Monaci.

Non meno le chiese che i monasteri renderonsi in questi tempi più spessi e magnifici, e i loro monaci più numerosi. I Longobardi, come suole avvenire ne' primi ardori delle novelle religioni, abbracciata ch'ebbero la religione cattolica romana, furono in queste nostre province

(1) Chioccarelli, *de Episc. Neap.*
(2) Codino e Leunclavio, *loco citato.*

assai più profusi colle chiese e monasteri, che i Greci, cristiani vecchi. Il re Agilulfo, fatto cattolico, molti monasteri rifece per l'Italia, ed altri nuovi ne costrusse. Il re Ariperto fu così profuso nel donare a' monasteri, alle chiese, e particolarmente alla romana, che per la restituzione degli ampii e grandi poderi che le fece nell'Alpi cozzie, onde tanto in quella provincia crebbe il patrimonio di san Pietro, diede occasione ad alcuni di credere che la provincia tutta dell'Alpi avesse Ariperto donato alla chiesa romana.

I nostri duchi di Benevento, ancorchè sotto Zotone I, duca pagano e idolatra, il monastero Cassinese avesse patito quel miserando sacco, nulladimeno, abbracciato che poi ebbero per opera di Barbato il cattolicismo, favorirono le chiese ed i monasteri; tantochè, rifatto quel monastero nell'anno 720 da Petronace, i duchi di Benevento lo arricchirono grandemente, e fra gli altri Gisulfo II d'immensi doni e di grandi poderi l'accrebbe. Que' luoghi e quelle terre poste nello Stato di San Germano passarono in gran parte in dominio di quel monastero; tanto che poi, col correr degli anni accresciuto per altre ampie donazioni, si rendè cotanto ricco e possente, che i loro abati, fatti signori di più terre e vassalli, vennero in tale stato, che mantenevano a' loro stipendi eserciti armati, come ne' seguenti secoli vedremo.

Perciò i monasteri dell'ordine di san Benedetto renderonsi più numerosi nel ducato beneventano, che abbracciava in que' tempi ciò che ora diciamo i due Abruzzi, il contado di Molise

e Capitanata, quasi tutta la Campagna, e buona parte della Lucania, della Puglia e dell'antica Calabria, Taranto, Brindisi, e tutto quel larghissimo paese che gli è intorno (1). Molti e d'uomini e di donne ne furono in queste province nuovamente eretti nel regno de' Longobardi. In Benevento ne' tempi di san Gregorio ne leggiamo moltissimi (2): il monastero di monache di san Nazario martire; l'altro, a quello vicino, de' Frati di Santa Maria *ad Olivolam*; e a' tempi di Grimoaldo V, duca di Benevento, leggiamo quello di San Modesto, arricchito da Grimoaldo di grandi possessioni (3); e Teodorata, moglie del duca Romualdo, suo figliuolo, fuori le mura di Benevento fondò un monastero di donne ad onore di san Pietro apostolo. L'esempio de' principi fu da poi seguitato da' loro sudditi benestanti, così Longobardi come provinciali; tanto che nel ducato beneventano, per tutte quelle province che esso abbracciava, i monasteri di san Benedetto si videro in questi tempi più numerosi che nel secolo precedente.

Nel ducato napoletano, ed in tutte quelle città che a' Greci ubbidivano, ancorchè molti altri di questo ordine se ne fossero nuovamente costrutti, nulladimanco il numero de' monasteri così di uomini come di donne posti sotto la regola di san Basilio era maggiore. Napoli n' ebbe molti, come si è veduto nel precedente libro: non era-

(1) Paolo Warnefrido, lib. 6, c. 1.
(2) Ughelli, *de Episc. Benev.*
(3) Paolo Warnefrido, lib. 6, c. 1.

no meno frequenti in Otranto, Brindisi, Reggio, e così in tutte l'altre città della Calabria e de' Bruzi.

Fu per tanto lo stato monastico, non men che nella Francia e nell'Alemagna ed in tutte l'altre parti d'Occidente, steso ed arricchito in queste nostre province; tantochè già gli abati e' monasteri cominciavano a pretendere di scuotere il giogo de' vescovi, ed a dimandare de' privilegi e dell'esenzioni per rendersi in libertà. Se sono veri gli Atti del Concilio che si narra aver tenuto san Gregorio in Roma nell'anno 601 in favore de' monaci, fu in quello stabilito che i monaci dovessero avere la libertà di eleggere il loro abate, e di scegliere un monaco della lor comunità, o d'un altro monastero: che i vescovi non potessero trar monaci da un monastero per fargli cherici, ovvero per impiegargli alla riforma d'un altro monastero, senza il consenso dell'abate: che i vescovi non dovessero impacciarsi nel temporale de' monasteri, nè celebrare l'ufficio solenne nella chiesa de' monaci, nè esercitarvi alcuna giurisdizione. Per tutte queste cagioni lo stato monastico si rendè fin da questi tempi considerabile, e cominciò non poco ad alterare lo stato civile e temporale de' principi, i quali, in vece di fare argine a tanti acquisti, più tosto gli accrescevano colle loro immense donazioni.

§ III.

Regolamenti ecclesiastici.

I canoni che in varij Concili furono stabiliti in questo settimo secolo in Occidente, e particolarmente in Toledo ed in Francia, ripararono in gran parte la sregolatezza della maggior parte de' Cristiani, e la disciplina degli ecclesiastici ch'era in declinazione. Furono ancora avvalorati dagli editti de' sovrani; e san Gregorio, gran pontefice, riparò in Italia la cadente disciplina delle nostre chiese: vegliò sopra la conservazione di quella, e s'applicò tutto a fare osservare inviolabilmente i canoni in tutte le chiese. Scrisse perciò una gran quantità di lettere ne' quattordici anni del suo pontificato, le quali contengono una grandissima copia di decisioni sopra il governo e la disciplina della Chiesa.

Se si voglia aver per vero ciò che scrisse il Baronio di Cresconio, vescovo d'Africa, e ciò che i più gravi autori dicono della Collezione d'Isidoro Mercatore, niuna collezione di canoni fu fatta in questo settimo secolo. Il Baronio credette che il vescovo Cresconio fiorisse intorno a' tempi di Giustiniano imperadore; onde la sua ampia raccolta de' canoni fu per ciò da noi rapportata nel libro precedente. Se poi si voglia seguire l'opinione di Douiat (1), riputata vera da Pagi (2), ed abbracciata ultimamente da Burcar-

(1) Doujat, *Hist. du Droit. Can.*, par. 1, c. 22.
(2) Pagi, in *Critica in Ann. Baron*, all'anno 827, num. 14.

do Gotthelf Struvio (1), la collezione di Crescomio caderebbe in questo luogo, come quella che, secondo il sentimento di costoro, si fece intorno l'anno 690 in questo settimo secolo. Quella di Isidoro Mercatore bisognerà certamente riportarla al libro seguente, poichè questo scrittore fiorì nell'ottavo secolo, verso l'anno 750.

Se si volesse farne autore Isidoro di Spagna, vescovo di Siviglia, certamente che questo non sarebbe il suo luogo. Sedè egli in quella cattedra dopo la morte di suo fratello Leandro, a cui succedè verso l'anno 595, e la governò quasi per lo spazio di quarant'anni. Ma è cosa certa che non ne fu egli il compilatore, così perchè in quella raccolta si rapportano molti canoni stabiliti in varii Concili tenuti in Toledo molto tempo dopo la sua morte, che accadde nell'anno 636, ed alcune epistole di Gregorio II e III e di Zaccaria (2), che sederono nella cattedra di Roma nell'ottavo secolo; come anche perchè tra le molte opere che si numerano di questo insigne scrittore, niuno ha fatta menzione di questa raccolta (3).

---

(1) Struvio, *Hist. Jur. Can.*, c. 7, § 11.

(2) Pietro de Marca, *de Conc. Sac. et Imp.*, lib. 3, can. 5, num. 2.

(3) Vedi Gonzales, in *Apparatu de orig. et progr. Jur. Can.*, num. 46. - Vedi Unoldo Plettenbergio, *Introduct. ad Jus. Can.*, c. 11, § 7.

§ IV.

Beni temporali.

Le tante profuse donazioni che non men da' privati che da' principi di tempo in tempo s'erano fatte alle chiese nel corso poco men di due secoli, furon cagione che le chiese, non men che il principe ed i privati, avessero i loro particolari patrimoni. Le possessioni ampissime che acquistarono non pur nel distretto delle loro città, ma anche in lontani paesi, onde tante rendite e frutti se ne ritraevano, le appellavano *patrimonii*, secondo l'uso di que' tempi, ne' quali le possessioni di qualunque famiglia e i retaggi pervenuti da' loro maggiori si chiamavano il *patrimonio* di quella. Così ancora chiamavasi patrimonio del principe quel fondo ch'ei possedeva in proprietà, e per distinguerlo non meno da' patrimoni de' privati, che dal fisco dell'istesso principe, si nominava *sacrum patrimonium*, come si legge in molte costituzioni del Codice di Giustiniano (1): ciò che da poi ne' nuovi regni in Europa stabiliti fu detto *domanio regale*. Per queste istesse cagioni si diede poi il nome di patrimonio alle possessioni di ciascuna chiesa. Così nell'epistole di san Gregorio si veggon nominati non solo i patrimoni della chiesa romana, ma anche il patrimonio della chiesa di Ravenna, il patrimonio della chiesa di Milano, il patrimonio della chiesa di Rimini e di molte altre. Le

(1) Codice di Giustiniano, lib. 11, c. 12.

chiese delle città grandi, come di Roma, Ravenna e Milano, come città imperiali, e dove abitarono senatori, grandi ufficiali ed altre persone illustri, acquistarono patrimoni non pur dentro i loro confini, ma in diverse parti del mondo. Le altre chiese poste in città minori, come fra noi Napoli, Benevento, Capua, Salerno, Bari, Reggio e tante altre, e che avevano abitatori di fortune mediocri, e tutte riposte ne' loro confini, non aveano patrimoni fuori del loro distretto.

Fra tutte le chiese delle città imperiali, la chiesa romana fu quella che avea acquistati in questi tempi più ampii e vasti patrimoni non pur in Italia, ma anche nelle province più remote d'Europa [1]. Nel pontificato di Gregorio il Grande, come si raccoglie dalle sue lettere, ebbe la chiesa romana ampio patrimonio in *Sicilia*; scrivendo questo pontefice a Giustino, pretore di quell'isola, la quale da lui reggevasi per l'Imperio d'Oriente, che procurasse far togliere ogni indugio per lo trasporto d'alcuni grani raccolti dalle possessioni del patrimonio di San Pietro, ch'ei voleva in Roma, ove ve n'era penuria. E poichè queste possessioni eran molte, ed alcune divise in pezzi, secondo le donazioni che da' fedeli di volta in volta eransi fatte, perciò rescrive a Pietro, sottodiacono rettore di quel patrimonio, ch'essendone state domandate alcune *in enfiteusi*, talora se n'era contentato, e talora non l'avea permesso. Ebbe ancora la chiesa romana il patrimonio in Africa; onde Gregorio rende in-

(1) Vedi Scipione Ammirato ne' suoi Opuscoli, disc 7.

finite grazie a Gennadio, patrizio ed esarca di quella provincia, che pur si teneva per l'imperadore d'Oriente, ch'essendo molti luoghi di questo patrimonio stati abbandonati da' coltivatori, egli, mandandovi molti di que' popoli da lui vinti, avessegli grandemente ristorati. Avea anche patrimonio in Francia, alla cura del quale avendo Gregorio preposto un prete, il cui nome fu Candido, lo raccomanda caldamente non meno alla reina Brunichilda, che al re Childeberto, suo figliuolo, l'anno 596, mostrando che quel carico innanzi di Candido era stato raccomandato a Dinanio, patrizio; anzi scrive a Candido a qual uso quelle entrate si dovessero dispensare: e verso il fine del suo pontificato, l'anno 604, raccomandò quel patrimonio ad Asclepiodato, patrizio de' Galli. Ebbe eziandio patrimonio in Dalmazia, a cui era preposto Antonio, ovvero Antonino, sottodiacono.

In Italia ed in queste nostre province ancora ebbe la chiesa romana molti patrimoni. Nella provincia dell'Alpi cozzie ebbe un ben ampio patrimonio, che, occupato per molto tempo dai Longobardi, fu da poi restituito alla medesima dal re Ariperto nel pontificato di Giovanni VII, scrivendo Paolo Warnefrido che *Ariperto, re dei Longobardi, restituì la donazione del* patrimonio *dell'Alpi cozzie appartenente alla Sede apostolica, ma per molto tempo statole levato da' Longobardi; e mandò a Roma questa donazione scritta con lettere d'oro*. La qual donazione, al dir dello stesso autore, fu da poi confermata dal re Luitprando, dicendo: *In quel tempo il re Luitprando*

confermò alla chiesa di Roma la donazione del patrimonio *dell'Alpi cozzie*. Nell'esarcato di Ravenna ebbe pur San Pietro il suo patrimonio; anzi nel pontificato di san Gregorio vi fu lite tra lui ed il vescovo di Ravenna pei patrimoni d'ambedue le chiese, che s'accomodò anche per transazione. Nel nostro ducato beneventano pur ebbe la chiesa romana il suo patrimonio. L'ebbe in Salerno; l'ebbe in Nola, dove scrisse san Gregorio (1) che delle rendite di quello si sovvenisse alla povertà di certe monache. L'ebbe ancora in Napoli, dove, come si vede da alcune epistole (2) di questo pontefice, da Roma mandavansi i rettori che n'avessero cura, a' quali buona parte delle loro rendite imponeva che dispensassero a' poveri. Furono in Napoli rettori di questo patrimonio successivamente Pietro, Fantino, Antemio, Teodimo ed altri, tutti sottodiaconi della chiesa romana. Questi in Napoli aveano le loro diaconíe costituite, le quali erano certi luoghi, ovvero stazioni, in cui il sottodiacono rettore del patrimonio soccorreva i poveri della città, e dispensava a quelli l'elemosine, a somiglianza di Roma, la quale avea molte di queste diaconíe (3). L'ebbe in fine in alcune altre città di questa provincia della Campagna; l'ebbe in Apruzzi; l'ebbe nella Lucania, e nella Calabria ancora.

I vescovi di queste sedi maggiori, siccome an-

---

(1) Lib. 1, ep. 23.
(2) Lib. 5, ep. 11.
(3) Vedi Antonio Mattei, *Manduct. ad Jus Can.*, lib. 1, tit. 17.

che dell'altre minori, per far rispettare maggiormente le possessioni delle loro chiese, solevano dar loro il nome del santo che quella chiesa avea in ispezial venerazione. Così la chiesa di Ravenna nominava le possessioni sue di sant'Apollinare, e quella di Milano di sant'Ambrogio, e la Romana diceva il patrimonio di san Pietro in Sicilia, in Africa, in Francia, in Dalmazia, in Calabria, in Apruzzi, in Benevento, in Napoli ed altrove; non altrimenti che a Venezia le pubbliche entrate si chiamano di san Marco. Così ancora le chiese delle città minori, per fine di maggior rispetto, nomavano i loro patrimoni col nome del santo ch'esse avevano in più divozione, come Napoli il patrimonio di sant'Aspremo, Benevento di san Barbato, Brindisi di san Leoci; e poi Amalfi di sant'Andrea, Salerno di san Matteo; e così di mano in mano tutte le altre.

Ma egli è ben da notare che questo nome di patrimonio, che la chiesa di Roma avea in quelle province, non significava qualche dominio supremo, o qualche giurisdizione della chiesa romana, o del pontefice, c'avesse sopra tali patrimoni: erano essi, a riguardo de' prìncipi nelle cui province stavan collocati, come tutti gli altri particolari patrimoni, sottoposti alla giurisdizione ed al dominio eminente di quel principe dentro al cui Stato quelli erano. Tentarono, egli è vero, alcuni ecclesiastici della chiesa romana di farvi dell'intraprese; ma riusciron vani questi pensieri ed i lor disegni. Poichè ne' patrimoni dei prìncipi, quando non erano assegnati a' soldati, era posto un governadore con giurisdizione per

le cause che intorno a quelle possessioni potevan nascere, per la più facile esazion delle lor rendite, e per lo costringimento de' debitori. Queste istesse ragioni tentarono usurpare alcuni ecclesiastici ne' patrimoni di quella chiesa: volevano farsi ragione per sè stessi, e farsi la giustizia colle mani proprie, e non ricorrere al pubblico giudizio de' magistrati. Ma san Gregorio istesso, prudentissimo e saggio pontefice, riprese questa introduzione, e comandò e proibì sotto pena di scomunica, che non si facesse; nè i principi nei loro dominii vollero in conto alcuno tollerarla.

Pagavano perciò le possessioni ecclesiastiche i tributi al principe, come tutti gli altri patrimoni de' privati, siccome manifestamente appare dal canone *Si tributum*, ch'è di sant'Ambrogio (1): ed è chiaro che l'imperador Costantino Pogonato nel 681 concedè esenzione da' tributi che la chiesa romana pagava per lo patrimonio di Sicilia e di Calabria. E l'imperador Giustiniano Rinotmeto, successor di Costantino, nel 687 remise il tributo che pagavano i patrimoni d'Apruzzi e di Lucania. Queste indulgenze da' tributi ottennero i pontefici romani dagl'imperadori d'Oriente, finchè fra essi fu buona amicizia e corrispondenza. Ma quando da poi, per le novità insorte nell'imperio di Lione Isaurico, nacquero tra i pontefici romani e gl'imperadori d'Oriente quelle acerbissime contese che saranno il soggetto del seguente libro, le quali finalmente proruppero in manifeste sedizioni ed inimicizie, Lione

(1) *Can. Si tributum* 27, *C. XI, q.* 1.

Isaurico nel 732, non pur non gli fece franchi, ma tolse alla chiesa romana i patrimoni di Sicilia e di Calabria, e gli applicò al suo fisco. E gli scrittori che narrano questi successi, rapportano che questi patrimoni confiscati rendevano d'entrata, tra tutti, tre talenti e mezzo d'oro in ciascun anno (1), che fanno in nostra moneta (per non far minuto conto sopra la varietà delle opinioni quanto precisamente corrisponda ad un talento) la somma di duemila e cinquecento scudi; ed il patrimonio di Sicilia, anche molto ampio, non rendeva più di scudi duemila e cento l'anno.

Da questi patrimoni che teneva la chiesa romana in varie province, dove sovente gli ecclesiastici, quando lor veniva in acconcio, si usurpavano ancora qualche giurisdizione nelle cause a quelli appartenenti, ne nacque tra gli scrittori de' tempi più bassi quell'errore, e fu data poi agli altri che seguirono, occasione di crederlo e di tesserne altre favole: cioè, che alla chiesa romana s'appartenessero la provincia dell'Alpi cozzie, la Sicilia, il ducato beneventano, il ducato spoletano, parte della Toscana e della Campagna, e tante altre province, perchè in quelle vi avea il suo patrimonio; confondendo il patrimonio che avea nell'Alpi cozzie, colla provincia istessa:

---

(1) Teofane, in *Chronogr.*, all'anno 16 di Leone Isaurico. « *Appellata patrimonia sanctorum Principum Apostolorum, qui apud veterem Romam in veneratione sunt, illorum ecclesiis jam olim persolvi solita, auri talenta tria, et semis aerario publico solvi jussit* ». - Vedi Pietro de Marca, *de Concord. Sacerd. et Imp.*, lib. 3, c. 11, num. 4.

l'altro che teneva nella Sicilia, colla stessa isola; il patrimonio beneventano, col ducato; il patrimonio salernitano, con quel principato: il patrimonio napoletano e gli altri che teneva nella Campagna, colla provincia istessa; e così delle altre province. Nel qual errore non possiamo non meravigliarci esservi, fra gli altri, caduto anche il nostro Scipione Ammirato (1), per altro diligentissimo istorico, il quale colla testimonianza di Paolo Warnefrido istesso volle darci ancor egli a sentire che la donazione del re Ariperto conteneva la restituzione e conferma delle Alpi cozzie, che fece quel principe a papa Giovanni VII; quando, dalle parole di sopra da noi rapportate di questo scrittore, si vede chiaro che si parla del patrimonio delle Alpi cozzie, non già di quella provincia, che abbracciava gran tratto di paese, e si stendeva insino a Genova, ornata di tante città e terre, che sarebbe stolidezza il credere aversene voluto quel principe, in tempi per altro molto gelosi e sospettosi, spogliare, e donarla a' pontefici romani, confederati allora cogl'imperadori d'Oriente, implacabili nemici de' Longobardi.

Questo equivoco ancora scopriremo quando delle cotanto celebrate donazioni di Carlo M. e di Lodovico Pio ne' loro tempi avremo occasione di ragionare, dove vedremo che ciò che in esse si legge di Napoli, Salerno, e sopratutto di Benevento (volendosi pure riputar per vere), non già de' loro ducati e principati, ma de' patrimoni

(1) Scipione Ammirato ne' suoi Opuscoli, disc. 7.

che la chiesa romana teneva in queste province, favellano; i quali, secondo il costume che correva allora, dagl'imperadori che successivamente dominarono nel regno d'Italia, furon per mezzo de' loro *precetti* confermati e conceduti alla chiesa romana; siccome del patrimonio beneventano fece Ludovico Pio nell'817 con papa Pascale I, che poi fu di nuovo confermato e conceduto da Ottone I e da Ottone, re di Germania, suo figliuolo, a Giovanni XII nel 962; non già del ducato ovvero della città di Benevento, la quale è certo che venne in poter della Chiesa nell'anno 1052 con titolo di permuta fatta da Errico II, figliuolo di Corrado, con papa Lione IX, colla chiesa di Bamberga, come al suo opportuno luogo diremo.

Cotanto fu in questi tempi l'accrescimento de' beni temporali delle nostre chiese, e sopra tutto della chiesa di Roma, loro maestra e condottiera; e secondo la situazione dello stato presente maggiori acquisti se ne vedranno ne' secoli avvenire.

Moltiplicate le chiese ed i monasteri, viepiù s'accrebbe il culto de' santi, delle loro reliquie e loro immagini. I santuari, e sopra ogni altro quello del monte Gargano, non men da' Greci che da' Longobardi erano più frequentati ed arricchiti di preziosi doni. I miracoli viepiù crescevano, ed oltre alle prediche ed a' sermoni, cominciavano già a tessersi di loro infiniti racconti, ed a raccogliersi in volumi; e san Gregorio ne pubblicò molti ne' suoi quattro libri de' Dialoghi, che dedicò alla regina Teodolinda. Si accrebbero nelle chiese le feste, l'ottava di Na-

tale, quella dell'Epifania, l'altra della Purificazione, dell'Annunziazione della Vergine, della sua morte, della sua natività, e finalmente quella di tutti i santi. A pari del culto e della divozione crebbero le ricchezze, promettendosi anche i fedeli da' santi non pur conseguimento di beni spirituali, ma anche di temporali, di sanità, di abbondanza, di ricchezza, buoni successi ne' traffichi e ne' negozi, nelle navigazioni e ne' viaggi terrestri.

Da tanti e sì diversi fonti che cominciavano a scoprirsi, viepiù s'accrescevano alle chiese le possessioni ed i retaggi; e la cagione era, perchè se, come scrisse il nostro Ammirato, essendo la religione un conto che si tiene a parte con Dio, e avendo i mortali in molte cose bisogno di lui, o ringraziandolo de' beni ricevuti o de' mali scampati, o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente succedano, necessariamente siegue che de' nostri beni, o come grati o come solleciti, facciamo parte, non già a lui, che non ne ha bisogno, ma a' suoi tempii ed a' suoi sacerdoti; quanto più dovettero allora crescere i doni e le offerte, quando s'ebbe a tenere non pur un sol conto con Dio solamente, ma con tanti santi, dall'intercession de' quali promettevansi i fedeli queste medesime cose. Ed essendo tanto cresciuto il lor culto e venerazione, ed eretti per ciò in lor nome più monasteri e tempii, e moltiplicati i loro santuari, ben poteron per conseguenza tirar la gente ad offerir loro, ed a' loro tempii ancora e sacerdoti, in maggior copia e doni e ricchezze. Cominciossi anco-

ra a donare non pur alle chiese, ma a' parrochi, a' preti ed altri ministri pei loro sacrifici, a fin di liberar l'anime de' loro defunti dal Purgatorio (1); onde surse, al creder di Mornacio (2), l'autorità che s'assumevano di fare i testamenti a coloro che morivano intestati; di che altrove ci tornerà occasione di ragionare.

Mantennero le nostre chiese, intorno alla distribuzione delle rendite de' beni loro temporali, il medesimo istituto di dividerle in quattro parti, una al vescovo, l'altra al clero, la terza a' poveri, e la quarta per la chiesa materiale. Della chiesa di Napoli, che sin da' tempi di san Gregorio, sotto il vescovo Pascasio, teneva un clero numeroso, contandosene fin a centoventisei, oltre a' preti, diaconi e cherici peregrini, abbiamo dall'epistole di questo pontefice (3) che, trascurando Pascasio di distribuire come si conveniva a' poveri ed al clero le rendite di quella chiesa, fu costretto egli a far la distribuzione; e riserbando la porzione al vescovo, vi stabilisce ciò che dovesse somministrarsi al clero ed a' poveri, imponendo anche ad Antemio, suo sottodiacono, ch'era rettore del patrimonio di San Pietro in Napoli, che, unitamente col vescovo, sopraintendesse a dividere, secondo il bisogno de' poveri, la quantità del denaro, e tener modo anche, se-

(1) Vedi Bodino, lib. 5, *de Rep.*, c. 2, p. 530.

(2) Mornacio, *ad l.* 1, *C. de Sacrosanct. Eccl.* - Antonio Mattei, *manuduct. ad Jus Can.*, lib. 2, tit. 1.

(3) Lib. 9, ep. 29. - Vedi Chioccarelli, *de Episc. Neap.*, in Pascasio.

condo la sua prudenza, di distribuirlo a tempo opportuno.

La chiesa di Benevento tenne ancora quest'istesso costume di dividere le sue rendite in quattro parti. San Barbato, suo vescovo, non volle in ciò dipartirsi dal prescritto de' canoni; e ne' suoi Atti si legge che, da poi che il duca Romualdo arricchì la sua chiesa di tanti doni, ad essa unì quella di Siponto, volle con particolare provvidenza stabilire in perpetuo questa distribuzione, la quale si dovesse tenere sempre ferma nella sua chiesa. Ecco ciò che in quegli Atti (1) si legge: *Impetratis omnibus ut poposcerat, vir sanctus, non est oblitus mandatorum Dei: in quatuor partes cunctum ecclesiae redditum omni tempore sanxit fideliter dispartiri, unam egentibus, secundam his qui Domino sedulas in ecclesiis exhibent laudes, tertiam pro ecclesiarum restauratione distribui, juxta quartam suis peragendis utilitatibus episcopus habeat; et hactenus, sicut ab eo disposita sunt, in praesenti cuncta videntur.*

Questo medesimo istituto tennero tutte l'altre chiese di queste nostre province, le quali per altro erano in ciò commendabili, poichè non era fraudata a' poveri la lor porzione, ed i vescovi praticavano co' peregrini quell'ospitalità che i canoni gli obbligavano a mantenere.

---

(1) Si leggono presso Ughelli, *de Episc. Benev.*, in *sancto Barbato.*

FINE DEL VOLUME II.

TAVOLA ANALITICA E CRONOLOGICA

DEL PRESENTE VOLUME

A. di G. C.

LIBRO TERZO

CAPO SECONDO

A. di G. C.

A. di G. C.

A. di G. C.

CAPO TERZO

A. di G. C.

A. di G. C.

A. di G. C.

CAPO QUINTO

CAPO SESTO

A. di G. C.

A. di G. C.

LIBRO QUARTO

CAPO PRIMO

A. di G. C.

CAPO SECONDO

A di G. C.

CAPO TERZO

A. di G. C.

CAPO QUARTO

A. di G. C.

CAPO QUINTO

CAPO SESTO

CAPO DECIMO

A. di G. C.

A. di G. C.

FINE DELLA TAVOLA.